

118
p
8



LA GUIDA

DE' REGII GIUDICI, E DE' CANCELLIERI CIRCONDARIALI

CONTENENTE

TUTTI GLI ATTI DI LORO COMPETENZA NELLE MATERIE SI CIVILI, CHE PENALI, COLLE FORMOLE CORRISPONDENTI A CIASCUN ATTO; NON CHE I DECRETI, REALI RESCRITTI, E MINISTERIALI, CHE AVESSERO ABROGATO, DEROGATO, O DILUCIDATO LE ANTECEDENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN ORDINE ALLE MATERIE STESSE;

OSSIA

TRATTATO TEORETICO-PRATICO

Dell'Avvocato

GASPARE ATTANASIO

CANCELLIERE PRESSO LA REGIA GIUSTIZIA DEL CIRCONDARIO DI CAPUA, IN PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO



VOL. I.

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FR. AZZOLINO
Vico Gerolomini num. 10

1850.





AL LETTORE



Raccogliere tutte le disposizioni legislative, centralizzandone i principi, e le teoriche; concordarle sotto un punto di vista per conseguirne il fine; dedurre dalle leggi del Regno delle due Sicilie, dal Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie, da' Decreti, da' Reali Rescritti, e da Ministeriali disposizioni ciò che conduce al suo scopo; presentare in una parola un lavoro, o a dir meglio un sistema complessivo di tutte le disposizioni, e regole legislative riunite, e coordinate alle cariche di Giudice Regio, e del suo Cancelliere; sistema in cui tutto è ravvicinato, e dispensa da grave fatica a riunire, e coordinare tutte le anzidette disposizioni, relative allo indicato scopo, ed esenta da grave spesa per lo acquisto di molti libri, in cui quelle disposizioni rinvengonsi quà e là sparse sotto differenti rapporti, tal si è appunto lo scopo di una opera, che si pubblica sotto il titolo. — La Guida de' Regî Giudici, e de' Cancellieri Circondariali, ec. ec.

Frutto di non breve esercizio non solo nella nobile Avvocaria, esercitata dall' autore e nei tribunali della Calabria Ulteriore 1.ª, ed in quei di Napoli, ma eziandio nella carica di Cancelliere, che dall' autore medesimo si sta con diligenza sostenendo. Questo lavoro, che vi unisce la pratica alle teoriche tratte dal Dritto, riesce di sommo giovamento, e può servir di guida a' Giudici Regî, a' Cancellieri, a' sostituti Cancellieri, a' Commessi giurati presso le regie Giustizie, a coloro che a tali cariche desiderano di ascendere, ed in fine ad ogni proprietario, onde questi senza il patrocinio de' difensori, sappia dedurre e sperimentare in giudizio innanzi i regî Giudici le azioni che gli competono; ovvero contro le medesime difendersi co' mezzi della legge.

O giovani pregiatissimi, lo studio, e possesso di coteste dottrine vi decorano di un titolo prezioso, e sublime; vi autorizzano ad assumere il carattere di mediatori, e di arbitri fra le debolezze umane, e la legge; v'introducono in una Carriera, ove l' uomo, al dir dell' immortale d' Augusseau, può farsi nobile senza nascita, ricco senza beni, elevato senza dignità, felice senza il soccorso della fortuna!!

Il trattato è diviso in tre volumi.

Il primo verserà

1.° Sulle regole di procedura penale con

molte riflessioni filosofico-legali, politiche, e morali.

2.° *Su i reati forestali, loro giudizi, e pene, e sulla legge forestale.*

3.° *Sul formolario generale di tutti gli atti penali.*

4.° *Sulla descrizione ed uso de' registri, che il Cancelliere debbe tenere nel ramo penale.*

5.° *Sulle indennità, o dritti che per ogni atto penale spettano al Cancelliere nello stesso ramo penale, coll' aggiunta della tariffa per lo pagamento e ricupero delle spese di giustizia penale.*

Nel secondo volume tratteremo

1.° *Delle regole di civile procedura in tutte le cause e materie di competenza del Regio Giudice di Circondario tanto per giurisdizione contenziosa, che per giurisdizione volontaria, coll' addizione di breve trattato sul giudizio di nunciazione di nuova opera, e di molte questioni legali relative all' adozione del figlio naturale; ed al ricorso per ritrattazione avverso le sentenze de' regi giudici, risolute colla scorta delle leggi, avvalorate da ragioni di valenti giureconsulti; non che di uno specchietto di tutti gli atti di competenza de' regi Giudici di Circondario.*

2.° *Del corrispondente formolario di tutti gli anzidetti atti civili tanto di giurisdizione contenziosa, che volontaria, ed onoraria.*

3.° *Intorno alla descrizione ed uso dei registri, che deve tenere nel ramo civile il Cancelliere presso le regie giustizie di Circondario.*

4.° *Circa la percezione de' dritti spettanti al Cancelliere per i differenti atti delle stesse materie civili di giurisdizione contenziosa, e volontaria.*

Nel terzo volume, compimento dell' opera, faremo cenno

1.° *Della corrispondenza del regio Giudice colle diverse autorità tanto in materia civile, che penale; lavoro che il Cancelliere preparare deve e presentare al giudice per la firma; delle formole de' diversi rapporti e stati settimanili, decadarî, mensili, trimestrali, ed annuali, che debbonsi trasmettere al Procuratore Generale del Re presso la gran Corte Criminale, ed al Giudice Istruttore del Distretto per le materie penali; non che al signor Intendente della Provincia, ed al Sotto-intendente del Distretto per gli affari di polizia ordinaria.*

2.° *Delle attribuzioni, ed obblighi del Cancelliere circa il buon ordine, e buona tenuta della Cancelleria.*

3.° *Delle pene pecuniarie, personali, e disciplinari, cui potrà andar soggetto il Cancelliere per mancamenti non preveduti dalle leggi penali.*

AVVISO

L'uomo costituito in società, per godere di quella felicità, cui per natura agogna, fa d'uopo che esso rispetti i dritti altrui, e lo stesso rispetto ne' proprî consegua.

In ciò consiste la piena osservanza de'precetti sanciti dal legislatore: essa produce l'ordine, e la tranquillità pubblica e privata fra i sudditi di ogni stato qualunque, e la loro violazione porta sempre seco de' reati soggetti alle pene sancite, e che pei sudditi del Regno delle due Sicilie sono scritte nella seconda parte del Codice Penale.

L'autore, amante sempre mai dell'ordine, e della pubblica tranquillità, che l'osservanza delle savie e giuste leggi del nostro Augusto ed amatissimo Sovrano FERDINANDO II (D. G.), produce, e mantiene fra i suoi sudditi —, ha creduto convenevole cosa dare alle stampe per primo Volume del suo lavoro quello, che tai precetti abbraccia, ed i diversi modi di procedere nei giudizî penali.

Si la matière n'est pas nouvelle,
La disposition est nouvelle.

PASCAL, PENSÉS MORAL.

Longum iter per praecepta ;
Breve et efficax per exempla.

SENECA.

È una verità (piacesse a DIO che il regio Giudice Circondariale, primo anello della magistratura, prescelto a rettamente e coscienziosamente impartire la *giustizia* (1) ai sudditi del Regno delle due Sicilie secondo la volontà del RE N. S.

---

(1) Il magistrato per meritare il glorioso nome di giusto, integerrimo, degno rappresentante del Re, che lo ha investito del Sovrano potere, dee non solo nello esercizio delle proprie funzioni impartir coscienziosamente la giustizia, star lontano dal delitto, e conservare quel carattere di derenza, e dignità, ch'esige la carica; ma ben anche nella vita privata dee dare luminose pruove di probità, e di esattezza: imperciocchè il pubblico, severo apprezzatore del merito, non guarda soltanto il magistrato assiso sul Tribunale della giustizia, ma lo segue in quei ritiri, in cui restituito a se medesimo, lascia sovente travedere quei movimenti forse dissimulati con destrezza, e con isforzo soffocati nell' esercizio delle sue funzioni; e da quei tratti semplici, ingenui, e naturali, allorchè non è più in guardia di se, allorchè non è *pro tribunali sedente*, il pubblico quasi sempre forma il suo ritratto. È vero, così ragiona il pubblico, che questo magistrato fa comparire al difuori una rettitudine inflessibile, allorchè tiene la bilancia della giustizia nelle sue mani; ma non conserva però al di dentro quello stesso spirito di rettitudine, che forma la rigorosa pruova della sua giustizia.

Eletto egli fra tanti uomini per rendere una testimonianza fedele, ed incorruttibile alla verità, dovrà sapersi inalzare sopra di se medesimo, ed al di là di tutte le umane passioni. Un'a-

con nobile pensiero, e che tosto divenisse pensiero di tutti, renda popolare questa verità:) è una verità, ripeto, che la *giustizia* esattamente amministrata ed impartita dal Giudice lega mediante l'ordine e l'osservanza delle leggi i sudditi al TRONO DEI RE (1); e Questo con una catena aurea, ed invisibile è legato al TRONO DELLA DIVINA SAPIENZA, che Lo protegge, regge, e governa (2).

---

nima veramente grande non degrada, allorchè sottomente a questa le sue passioni.

Allora la giustizia ottiene il suo trionfo, quando comincia dalla casa del magistrato: allora egli entra nel pieno possesso di una vera gloria: allora vede la sua dignità ingrandirsi: allora egli potrà ispirare al popolo il rispetto della legge, il timor della giustizia, e l'amore del magistrato, quando nella sua condotta vi possa il pubblico scorgere quel vero modello di virtù, che illustra le sue azioni; allora adempie il voto del Re, che lo investì del Sovrano potere, e che degnamente lo rappresenta.

(1) Justitia firmat Solium.

(2) Justitia de Coelo prospexit.
Per ME Reges regnant.

TRATTATO TEORETICO-PRATICO

DELLE

LEGGI DI PROCEDURA PENALE

NON CHE

DELLA LEGGE FORESTALE, DE' REATI E PENE SANCITE DALLA STESSA LEGGE; DELLE FORMOLE CORRISPONDENTI AD OGNI ATTO; DELLA DESIGNAZIONE DE' REGISTRI, CHE IL CANCELLIERE DEE TENERE NEL RAMO PENALE; E DELLA TARIFFA, O PERCEZIONE DE' DIRITTI SPETTANTI AL CANCELLIERE PER OGNI ATTO DELLA PROPRIA CARICA NELLO STESSO RAMO PENALE; COLL' AGGIUNTA DI MOLTE QUISTIONI LEGALI

LIBRO PRIMO



TITOLO PRIMO

DEFINIZIONE DEL DIRITTO PENALE

Chiamasi dritto penale il complesso, o la collezione delle leggi, che risguardano i reati, e la di loro punizione.

Dicesi scienza delle leggi criminali l' arte, o l'abito di conoscere queste leggi, e di applicarle a' casi particolari.

Il dritto penale risguardato come una serie, un complesso, un sistema di nozioni, per le quali dimostrasi la verità delle regole, la cui collezione con-

giunta ad una retta applicazione costituisce appunto la scienza *teoretica-pratica* ; e sotto questo punto di vista il dritto penale, e la giurisprudenza penale generale può avere il carattere di scienza.

Questo carattere di scienza non potrebbe egualmente scorgersi nella giurisprudenza particolare ; poichè i dettami di essa sono semplici risultamenti delle leggi già stabilite sui moltiplici oggetti, che compongono il dritto criminale. Pare quindi ch' ella sia piuttosto una storia di fatti positivi (tali appunto sono le leggi scritte), che una scienza ; quindi l' istruzione del dritto criminale debbe limitarsi alla cognizione de' principî stabiliti, e delle disposizioni penali in esso sancite.

Tale appunto pare che fosse il pensiere del Beccaria, il quale proclama felice quella nazione, presso cui le leggi non siano una scienza ; poichè stabilito una volta che sia il codice delle leggi, la norma del giusto, e dell' ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia (1).

Il divisamento di cotesto illustro scrittore è utilissimo per ciò che risguarda il dovere inalterabile de' sudditi di professare pronta e leale obbedienza alle leggi, senza farle un soggetto di raziocinio, e sottoporle alle variabili discussioni su i principî, e sui motivi, che hanno potuto determinare il Legiglatore a stabilirle.

Sotto questa relazione avea pure avvertito Platone, che i popoli non devono rintracciare la ragione della legge, ma osservarla come la voce, ed il comando di Dio (2) : poichè, soggiunge Pausania, il

(1) De' delitti, e delle pene §§. 4, e 7.
(2) In Gorgia.

potere appartiene alla legge sugli uomini, e non agli uomini sulla legge (1).

La scienza del dritto criminale adunque è la cognizione delle regole relative ai reati, alle pene, ed al procedimento contro i supposti colpevoli: noi spiegheremo ciò che s' intende per *reato*; che s' intende per *pena*; e terremo discorso sul procedimento contro gl' imputati.

CAPITOLO PRIMO

DE' REATI, E DELLE PENE IN GENERALE

Le leggi di natura fan conoscere abbastanza all' uomo quale azione gli sia permessa, quale altra vietata. Gli additano pur troppo che per quanto gli sia lecito qualunque sforzo onde promuovere i proprî vantaggi, altrettanto gli sia interdetto qualunque atto, che tendesse a ledere gli altrui dritti, cioè che gli sia lecito di procurare la propria felicità, e che per l' opposto sia illecito di distogliere o disturbare l' altrui.

I reati possono similmente consistere o nell' azione, o nella omissione, cioè che possono aver luogo o commettendosi ciò ch' era proibito; o trascurandosi di fare ciò ch' era prescritto; poichè al dir di Cicerone: la legge in generale « *aut jubet ea quae facienda sunt; aut prohibet contraria;* e al dir di Ulpiano, è *o praceptrix faciendorum, o prohibitrix non faciendorum L. 2. ff. de legibus.* Così i reati di *azione* si sono comunemente definiti per violazioni delle leggi proibitive, e quelli di *omissione* per violazioni delle leggi precettive.

I romani giureconsulti nel definire la legge, n'e-

(1) Apud Plutarc.

spressero gli attributi, secondo i concetti di Crisippo, sommo filosofo della Stoa: *lex est omnium divinarum et humanarum rerum regina. Oportet autem eam esse praesidem et bonis et malis, et principem et ducem esse: et secundum hoc regulam esse justorum praeceptricem quidem faciendorum prohibitricem autem non faciendorum* (1). Ecco in questa definizione distinta la regola dal comando, o divieto. La regola che preesiste: il comando o divieto che vi è conseguente, quella sta nella ragione della cosa comandata, o proibita: questo nella volontà del Legislatore, che la comanda, o proibisce. In poche parole, la legge essendo un atto giusto, utile, conveniente del Legislatore *lex enim est recta ratio imperandi atque prohibendi* (2), così essa è una regola, che il Legislatore sancisce comandando, o proibendo ciò che nella regola medesima vien prescritto. Conforme a questo divisamento è la definizione della legge data dal Burlemacchi, una regola cioè prescritta dal Capo a'suoi sudditi sia per loro imporre una obbligazione di fare certe cose sotto la minaccia di una pena, sia per lasciar loro la libertà di agire in altre cose come par loro a proposito, e per assicurarsi del pieno godimento di tutti quei dritti che sono necessarî perchè rimanga illesa, ed intatta una tal facoltà di agire.

CAPITOLO II.

DE' REATI IN PARTICOLARE, CIOÈ DEL MISFATTO, DELITTO, E DELLA CONTRAVVENZIONE

Sotto l'impero delle leggi penali del Regno delle due Sicilie vivono soggetti tutt' i nazionali, e sudditi

(1) Leg. 2. Deg. de legib.
(2) Cic. de legib. 7.

napolitani, ed anco gli stranieri dimoranti nel Regno stesso; perchè innanzi l' occhio della legge sono uguali tutt' i suoi governati (1); e puniti senza distinzione di sesso; nè di condizione; nè di età (2),

(1) Un gran passo fortunatamente in questo Regno trovasi dato sul perfezionamento della Legge su questo punto. La saviezza dell'immortale Ferdinando I.° coll'abolire i privilegi, e le distinzioni personali, volle tutti sottoposti alle stesse leggi, ed alle stesse giurisdizioni; percui non possiamo eloggiare abbastanza la disposizione dell'art. 195 della L. de'29 maggio 1817 uniforme all'art. 226 dell'altra de' 7 giugno 1819, disposizione, che onora pur troppo la memoria del Principe, che venne a dettarla. — *Tutti senza distinzione, e privilegio di persona saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme di giudizii* —.

(2) L' art. 67 delle leggi penali contiene l' eccezione pel caso che una donna condannata a morte sia incinta, non facendola soggiacere alla pena se non dopo il parto.

L' art. 64 e seguenti dette leggi penali racchiude de' casi eccezionali in favor de' minori.

I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena. Sono egualmente esenti i minori di anni 14 compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento. Il Giudice però nel caso di misfatto, o delitto debbe o consegnarli ai loro parenti coll' obbligo di ben educarli; o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non può oltrepassare il tempo, in cui diventeranno maggiori.

Art. 65. Se nei misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di nove, e minore di anni quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all' ergastolo, al quarto, e terzo grado de' ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione. Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo, o secondo grado di prigionia: se è incorso in pene correzionali sarà condannato alle pene di polizia.

Art. 66. Quando il colpevole abbia compiuto l' anno quat-

nel caso che ardissero violarle, ed infrangerle, rendendosi colpevoli di qualunque reato.

La parola *reato* adoperata dalle nostre leggi penali è generica, maleficio, *crimen* presso i Romani: essa dinota qualunque infrazione, o trasgressione alle leggi penali del Regno di Napoli, le quali distinguendo tre specie di reati, caratterizzano, e denominano *misfatto* quel reato punibile con pene criminali; *delitto* quello che si punisce con pene correzionali; *contravvenzioni* quel reato, che vien punito con pene di polizia (1).

---

tordicesimo, ma non sia giunto all' età di anni diciotto, allora alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio. Tutte le altre pene criminali saran diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio. I soli parricidi saranno puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo.

Art. 68. La pena de' ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia incominciata l' esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro, che abbiano compiuto l' anno settantesimo.

(1) Ved. l'art. 2 delle leggi penali per lo Regno delle due Sicilie.

Ecco, come in un quadro sinottico, i misfatti, i delitti, e le contravvenzioni.

Reati contro il rispetto dovuto alla Religione (*).

Reati

(*) Con Real Decreto de' 5 maggio 1827, vennero emanate le seguenti sanzioni penali per la bestemmia. Veduto l' art. 11 del Dec. del dì 7 maggio 1821 circa la punizione delle bestemmie.

Art. 1. La bestemmia, ossia l'empia esecrazione del nome di Dio, o de' Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre, o pubbliche funzioni, sarà punita colla reclusione. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico sarà punita colla relegazione.

2. La bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico, allorchè

Il trattato delle pene formerà oggetto del seguente Capitolo.

Reati contro lo stato, cioè contro la sicurezza esterna dello Stato, contro la sicurezza interna dello Stato; contro la Sacra persona del Re., e della famiglia Reale (*).

Dell' uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

Degli scritti, discorsi, e fatti ingiuriosi contro il Governo (**).

—— Del rilorchè è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubbliche, nei caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, ne' bigliardi, nelle speziarie, ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade pubbliche, o nelle pubbliche piazze.

(*) V. il Dec. de'6 marzo 1834. V. ancora il Dec. de'7 maggio 1821.

(**) Lo Eccellentissimo di grazia, e giustizia con suo foglio Ministeriale de' 30 gennaio 1850 trascrisse copia di un parere emesso dalla Commissione consultiva di Giustizia sulla quistione elevata se cioè il reato espresso nello art. 142 delle leggi penali entri nella competenza delle Gran Corti speciali, concepito detto parere nei seguenti modi.

« L'anno 1850 il dì 3 gennaio in Napoli. La Commissione consultiva di giustizia composta dai signori cav. Agresti Procuratore Generale del Re, ed avvocati generali signor Falcone, cav. Jannaccone e Gallotti, e procuratore del Re sig. Viscardi. Relatore il sig. Gallotti.

Vista la Ministeriale di S. E. il Ministro di grazia e giustizia del 29 dello scorso dicembre, con cui s' incarica la Commissione di manifestare il suo parere sul seguente dubbio elevato con rapporto del Procurator Generale della Gran Corte criminale di Lecce.

» Il reato di discorso, o scritto, o fatto pubblico col quale
» siasi soltanto avuto la mira di spargere il malcontento con-
» tro il Governo è giudicabile dalle Gran Corti speciali, ov-
» vero dal Giudice correzionale ?

» Letto

CAPITOLO III.

DELLE PENE

I giuspubblicisti hanno inutilmente imbarazzata la scienza penale di tante contrarie opinioni sulla ori-

---

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.
Delle violenze pubbliche.

—

Delle

» Letto il rapporto suddetto con cui si enunciano i motivi che dividono le opinioni di quella Gran Corte.

Osserva » Lo art. 426 leggi penali enumera distintamente le varie classi di misfatti che sono di competenza delle Gran Corti speciali.

Occupano il primo luogo i misfatti contro la Sicurezza esterna, ed interna dello stato compresi nei capitoli 1 e 2, Tit. 2. Lib. 2. delle leggi penali.

« Lo art. 142 è compreso nelle disposizioni dello art. 2 e prevede il reato di cui è parola nel quesito.

» Vanamente si osserva che sanzionandosi la pena della prigionia costituisca un delitto sottratto alla competenza delle Gran Corti speciali, le quali giudicano soltanto dei misfatti.

» Lo art. 148 della legge di procedura prescrive. Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto, ma per le qualità minoranti o scusanti per la età, o per lo stato colpevole, questi non sia in grado di ricevere pena o debba riceverne una correzionale, o minore, il giudizio sarà sempre della Gran Corte criminale, e lo incolpato sarà sottoposto all' accusa, riserbandosi alla pubblica discussione lo esame di queste circostanze.

» Essendo il misfatto di competenza Speciale, se si creda necessario che le anzidette qualità sieno sviluppate e rischiarate in pubblica discussione, sarà lo incolpato sottoposto all' accusa, ed inviato alla Gran Corte speciale.

» Il

gine di punire, rimontando invano *all' ipotetico stato di naturale indipendenza.*

Delle minacce.

De' reati contro l'Amministrazione della giustizia, e le altre pubbliche Amministrazioni, cioè

—— Della

» Il fatto principale di cui è parola nello articolo del complesso di un fatto che di sua natura racchiude un reato la cui penalità per una delle circostanze sopra espresse può esser tolta o modificata, discendendo alla pena anche per delitto, o contravvenzione.

» Combinando le disposizioni dello art. 142 con quelle del precedente art. 140 si vede chiaramente che il fatto incriminato costituisce un reato il quale se abbia per iscopo la provocazione ad uno dei reati preveduti dagli art. 120 e seguenti, è soggetto alla pena del reato provocato.

» Se la provocazione non abbia avuto effetto la pena discenderà da due a tre gradi. E se non sia accompagnato da così reo fine, ma si abbia avuto soltanto in mira di spargere il malcontento contro il Governo la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia. La legge adunque riconosce una triplice gradazione tratta dal fine più o meno reo del colpevole combinato allo effetto.

» Le circostanze le quali svelano il fine e determinano la penalità debbono necessariamente esaminarsi in publica discussione, ed il giudizio è sempre della Gran Corte speciale la quale è competente a procedere, e deve conoscere del valore morale e legale della circostanza suddetta.

» Oltre a ciò con Real Decreto del 24 maggio 1826 si creava una Commissione suprema pei reati di Stato, Tribunale temporaneo e straordinario e se gli attribuiva la conoscenza dei reati contro la sicurezza interna dello stato di cui erano investite le Gran Corti speciali.

» Il Legislatore nella sua saggezza determinava con maggior

 sem-

Noi, senza entrare nello impegno, perchè il no-

Della usurpazione della pubblica autorità, e de' mezzi dei quali essa si serve.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

—— De-

semplicità e precisione la competenza espressa nello art. 426 leggi penali e collo art. 8 dichiarava.

» Saranno di competenza delle Commissioni supreme i reati contro la Sicurezza interna dello stato preveduti negli articoli 120 e 146 leggi penali.

» Il vocabolo generico reato, e la indicazione degli articoli manifestano luminosamente che la competenza comprende tutt'i reati di stato di loro natura gravi ma suscettibili di talune modificazioni le quali ne attenuano il valore, e non danno luogo a pena.

» Nè qui si arrestava la cura del Legislatore.

» Il rivelamento dei reati contro lo stato, i reati di Setta preveduti negli articoli 9, 10 e 11 legge del 28 settembre 1822, si ordinano ancora essi nella materia dei reati contro lo Stato, e furono compresi nella medesima competenza.

» Nel 1846 la Commissione suprema fu abolita e collo art. 2 del Real Decreto del 1 luglio si dichiarava.

» Tutt' i giudizi ch' erano di competenza delle Commissioni supreme sono rimessi alle Gran Corti speciali.

» Questo Decreto reintegrava le Gran Corti speciali nella pienezza delle loro attribuzioni, ristabiliva un potere ordinario e normale, e conservava saggiamente le disposizioni le quali spiegavano, chiarivano e completavano la competenza originaria delle Gran Corti speciali in materia di reati contro lo stato. Questi reati sono sempre di alto interesse sociale, e dovendo i giudizi esercitare una potente e benefica influenza sulla morale, è necessario che sieno pronunziati da una Corte numerosa e sovrana, la quale comanda rispetto e confidenza.

Per questi motivi.

La Commissione si avvisa unanimamente che la Gran Corte spe-

stro breve trattato non cel permette, di esaminare i diversi sistemi intorno all'origine del *dritto di punire*, definiamo essere questo *dritto di punire* « un » atto di giustizia meramente politico, derivante dal

---

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

Degli oltraggi, e delle violenze contro la persona de' depositari dell' autorità, e della forza pubblica (*).

—— Della speciale è competente a procedere pel reato preveduto dallo art. 142 leggi penali. »

Quindi da ogg' innanzi per tutt' i reati politici di qualunque natura essi fossero i Giudici Regi dovranno compilare i corrispondenti processi, e rimetterli alla Procura Generale per l' organo del Giudice Istruttore del proprio distretto, con riferire preventivamente i fatti con analoghi rapporti nella linea di misfatti.

(*) Colla legge de' 9 di dicembre 1825 vien fatta una riforma all' art. 178 e seguenti delle leggi penali.

Art. 1.° Ogni attacco, o resistenza con violenza, o per via di fatto, che non abbia i caratteri di violenza pubblica contro gli agenti della pubblica forza, commesso da una, o più persone in atto che alcuno di essi agisca per l' esecuzione di leggi o di ordine della pubblica autorità, sarà punito colla relegazione.

2.° Se nel caso del precedente articolo vi ha chi impugni un' arma propria nell'atto dell'attacco, o della resistenza, o chi sia preso con un'arma propria anche nascosta, nel luogo medesimo dell' attacco, o della resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione, che non verrà mai applicata nel minimo grado.

3.° Se l' attacco, o la resistenza, preveduto ne' precedenti articoli venga accompagnato da violenza pubblica, sarà punito colla reclusione, che non verrà mai applicata nel minimo.

4.° Nei misfatti medesimi procederanno le Gran Corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura ne' giudizi penali.

5.° Tutte le disposizioni relative ai reati di cui è fatta parola,

» sacro dritto della conservazione dell' *ordine socia-*

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

Degli abusi dell'autorità pubblica.

Della concussione, e corruzione de' pubblici uffiziali, o altri impiegati.

—— Di

rola, rimangono in vigore nella parte che non si oppone alla presente legge, la quale sarà in osservanza fino alla nuova pubblicazione delle leggi penali.

Vogliamo, e comandiamo ec.

Legge de' 12 di ottobre 1827 relativa alla punizione delle ingiurie, o delle violenze recate ai militari in sentinella.

Art. 1.° Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite colla relegazione.

2.° Le violenze, o le vie di fatto contro il militare in sentinella, se non abbiano prodotto nè ferita, nè percossa anche lieve, saranno punite colla reclusione.

3.° Le stesse violenze, o vie di fatto, allorchè daranno luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato, saranno punite col primo grado de' ferri.

4.° In ciascun de' casi designati ne' due precedenti articoli la pena sarà aumentata di un grado, se il colpevole nel momento delle violenze o delle vie di fatto impugni un' arma propria, o sia preso con tal arma *nel luogo stesso* dell' avvenimento, sarà aumentata di due gradi se il militare in sentinella abbia riportato ferita, o percossa anche lieve.

5.° Il concorso della violenza pubblica ne' misfatti preveduti dagli articoli 2.°, 3.° e 4.° di questa legge, potterà alla pena per ciascun di essi rispettivamente in detti articoli determinata, l' aumento di un grado ai termini dell' art. 149 delle leggi penali.

6.° Le violenze, o le vie di fatto impiegate contra il militare in sentinella per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato, costituiranno *il misfatto mancato*. La pena applicabile sarà quella che corrisponde al mancato misfatto, aumen-

» *le*., e pienamente giustificato dalla trista, ma *in-*
» *dispensabile necessità.* »

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori, o difensori.

Della malversazione de' funzionari pubblici.

Delle sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita degli effetti pubblici, e commerci incompatibili colle cariche.

——

Dell' e-
aumentata di uno o due gradi; tranne il caso in cui la medesima, eziandio aumentata, fosse minore dell' altra stabilita per le violenze, o vie di fatto, cui si è dato luogo. In tal caso sarà quest' ultima pena inflitta, ma non nell' infimo del grado.

7.° Quante volte le violenze, o le vie di fatto contro il militare in sentinella, comprese in ciascuno de' precedenti articoli, per la loro natura, per lo scopo cui son dirette, per la qualità delle offese recate al militare in sentinella, o per altra circostanza qualunque costituissero o fossero accompagnate da misfatto punibile con pena maggiore di quella in tali articoli stabilita, verrà nel confronto della pena inflitta quella dell' enunciato misfatto aumentato di uno a di due gradi.

8.° Se le violenze, o le vie di fatto priveranno di vita il militare in sentinella, verrà per questa sola circostanza punito il colpevole colla morte.

9.° Nei misfatti di violenza, o di vie di fatto contro il militare in sentinella, procederanno i Consigli di Guerra da elevarsi in Commissione Militare a' termini del Decreto de' 24 di maggio 1826, e procederanno colle forme in tal decreto, e nel regolamento dell' epoca stessa determinate.

Vogliamo, e comandiamo ec.

Si vegga pure il Decreto de' 30 agosto 1827, e precisamente gli articoli 126., e 127. che risguardano il gendarme in servizio, come se fusse in sentinella, e che il gendarme in uniforme, o travestito, per essere considerato in servizio, dovrà essere munito della placca collo stemma reale. V. ancora sul proposito il Real Decreto de' 6 marzo 1834.

Ognuno sa colla scorta della ragione, o meglio

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dell' abusivo rifiuto d'interporla.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

Delle omessioni ed abusi di autorità degli uffiziali relativi ai detenuti.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

Dei reati degli uffiziali dello stato civile.

Delle violazioni de'pubblici archivi, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

Della rottura de' suggelli, e dello involamento de'documenti, o depositi da' pubblici archivi.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti, e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

Della violazione de' monumenti pubblici.

De' reati contro la fede pubblica, cioè

Della falsità di monete, di carte, di bolli, e di suggelli reali.

Della falsità di fede di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli, e de'bolli dello stato.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

Della falsità di passaporti, di fogli d' itinerario, o di certificati, ec.

De' reati, che attaccano l' interesse pubblico, cioè

Della vagabondità, ed improba mendicità.

Delle adunanze illecite.

Della stampa, degli scritti, delle immagini, ec.

De' reati relativi alle casse pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

De'reati relativi al Commercio, alle manifatture ed alle arti.

De' reati, che attaccano l' ordine delle famiglie.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

De' reati, che attaccano l' onore, e la pace delle famiglie.

col soccorso della *rivelazione*, che vi è un'altra vi-

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo.

De' reati contro i particolari, o contro gl' individui.

Degli omicidi volontari.

Delle ferite, e delle percosse volontarie (*).

Delle ingiurie, e della rivelazione de' segreti.

Degli omicidi, delle ferite, e delle percosse non imputabili.

Degli omicidi involontarj, delle ferite, percosse, ec. involontarie.

Della occultazione degli omicidi, delle percosse, e delle ferite, e della occultazione de' cadaveri.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche, o nocevoli alla salute.

Dello abbandono, o esposizione di un fanciullo.

De' reati contro alla proprietà, cioè

De' furti semplici.

De' furti qualificati (**).

Della

(*) Con Real Decreto de' 5 gennaio 1840 viene sanzionato quanto siegue: Veduti gli articoli 356, e 358 leggi penali.

Attesocchè le parole *storpio*, *mutilazione* che trovansi impiegate nel senso ampio di lesione permanente prodotta con percossa e con ferita comprendono lo sfregio.

Abbiamo risoluto ec.

Art. 1.° Le percosse e le ferite sono pure gravi, quando sieno giudicate pericolose di sfregio . . . . . .

(**) Legge de'24 giugno 1828 portante una riforma alle disposizioni dell' art. 412 n.° 3 delle leggi penali circa i furti qualificati.

Art. 1.° È qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell'abitato e nelle case di campagna.

2.° In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che ne' casi seguenti:

nel furto

ta, in cui si ponderano tutte le di lui azioni nel-

Della usurpazione.

Della frode.

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

Delle contravvenzioni risguardanti l' ordine pubblico.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

N. B. — Con Real Decreto de' 21 di luglio 1838 viene annoverato fra i reati il duello e punito come segue

Art. 1.° La disfida al duello di persona a persona, o col mezzo di persone interposte, o per via di spedizione di cartello, o in altro modo qualsivoglia, sia stata, o no accettata, sarà punita col terzo grado di prigionia congiuntamente alla interdizione dai pubblici uffizi, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie pel tempo della prigionia, e di altre due a cinque anni seguenti.

Sarà punito colla stessa pena colui che avrà accettato il duello.

2.° Le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite contro colui che abbia rifiutato la disfida, commesse dal disfidante direttamente, o per intermezza persona sia nell' atto, o per occasione del rifiuto, saranno punite con la pena maggiore tra le pene di tali reati e della disfida accresciuta di un grado.

La condanna alla relegazione porterà pure la interdizione

———

patri-

nel furto commesso sull' uomo non clandestinamente:

nello abigeato, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate ne' campi, quando il valore di ciascuno di essi eccede i docati sei; ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle leggi penali relative alle qualificazioni del furto.

Vogliamo e comandiamo ec,

Pubblicato in Napoli a dì 9 di agosto 1828.

la infallibile bilancia della giustizia di Dio Supre-

---

patrimoniale durante la relegazione, e la perdita delle pensioni pel tempo indicato nell' art. 18 delle leggi penali.

La condanna alla reclusione, del pari che la condanna ai ferri di qualunque grado porterà altresì la perdita delle pensioni rimuneratorie.

Le percosse, e le ferite che producono fra quaranta giorni la morte saranno punite colla morte.

3.° Quando coloro tra' i quali sarà corsa una disfida abbiano scelto l' arma ed il campo, e sieno a fronte tra essi comunque non avvenga il combattimento di corpo a corpo, saranno soggetti alla pena della relegazione, alla interdizione patrimoniale durante la relegazione, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie per altro tanto tempo dopo espiata la pena per quanto dura la relegazione.

Nondimeno se la cessazione del duello non avvenga spontaneamente, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà de' colpevoli, la pena di corpo contro costoro sarà la reclusione congiuntamente alla perdita delle pensioni rimuneratorie.

4.° Il duello seguito, nel quale non sieno avvenuti omicidì o ferite si punirà colla perdita delle pensioni rimuneratorie, e col primo grado de' ferri nel presidio contro ciascuno de' due cambattenti.

5.° Chiunque rimanga ferito, e che di sua parte non rechi una ferita all'avversario, sarà soggetto alle pene indicate nell' articolo precedente.

Contro l' autore delle ferite che non portino storpio o mutilazione, sarà applicata la pena della perdita delle pensioni rimuneratorie, e del primo al secondo grado de' ferri.

Nei casi di storpio o mutilazione la pena de' ferri sarà applicata nel secondo grado.

Se le ferite abbiano prodotto la morte oltre i quaranta giorni dall' avvenimento non per la sola natura delle ferite,

mo autore, e custode delle sue leggi; e che l'os-

---

ma per cause sopraggiunte, si applicherà il terzo grado de'ferri.

6.° L'omicidio in duello e le ferite che portano per loro natura la morte, saranno puniti come omicidio premeditato. La pena medesima dell'omicidio premeditato sarà applicata anche nel caso che l'autor dell'omicidio, o delle ferite sia uno di coloro i quali, senza aver avuto parte nella contesa fra i due primi, escano a duello, o perchè vi sieno chiamati, o perchè vi si offrano volontariamente.

7.° I cadaveri di coloro che sieno morti in duello, o per le sole ferite ricevute in duello, saranno trasportati senz' alcuna pompa funebre, e segni di onore in luogo profano, che sarà designato di volta in volta dagli agenti della polizia ordinaria.

Si osserverà la regola stessa pei cadaveri di coloro che subiranno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello.

É vietato altresì di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell'avvenimento, o della persona.

8.° Chiunque scientemente siasi fatto messo, o portatôre di disfida a voce, o in iscritto, sarà punito colle pene stesse stabilite coll' art. 1.° della presente legge.

9.° Quelli che avranno suggerito e spinto al duello, ed i padroni, i secondi, gli assistenti al duello, saranno soggetti alle stesse pene degli autori principali, secondo le regole degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.

Nei casi previsti dall' art. 5 la pena de' padroni, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena dell' autore delle ferite contemplate nell' articolo stesso.

10.° Tra i militari la disfida al duello assumerà inoltre il carattere d' insubordinazione ne' casi dell' art. 396 e seguenti dello Statuto penale Militare.

Delle pene applicabili in vigore della presente legge e dello Statuto penale Militare si pronunzierà la pena maggiore accre-

servanza, o la violazione di esse lo rendono inevitabilmente degno di eterni premî, o di eterni gastighi: quindi s' egli si facesse scrupolosamente imporre, o sapesse ben intendere la forza di quelle ambasce, di quelle inquietudini, e di quei rimorsi, che un traviamento qualunque fa destare nel fondo dell' anima sua, non mancherebbe al certo dallo adempiere esattamente i doveri, che lo circondano, e vano riuscirebbe perciò qualunque altro mezzo per obbligarvelo.

Ma non di rado accade che l'uomo accecato dalle passioni si decide eseguire a qualunque prezzo gl'impulsi, senza punto arrestarsi al freno che la stessa sua coscienza gli oppone. Nè di rado avviene che pretenda sciogliersi per lui quei vincoli sociali, che per gli altri vuole ristretti, e godere così de' vantaggi annessi allo stato sociale, senza il correlativo dovere di soggiacere a quelle obbligazioni, il di cui adempimento è necessario alla conservazione di esso.

Di quì la necessità di adottare altre misure più

---

sciuta di un grado. Nondimeno se l' aumento di questo grado porti alla morte, la pena di morte non sarà applicata.

11.° Le condanne alla relegazione, ed alla reclusione, come le condanne ai ferri, quando abbiano fatto passaggio in cosa giudicata, faranno decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallareschi, e dagli onori di corte; tal che il nome del condannato sarà cancellato di ufficio da' ruoli, cui trovavasi inscritto.

12.° L' azione pel duello sarà esercitata di uffizio dal pubblico Ministero. Vi saranno competenti soltanto le Gran Corti criminali, ec.

Vogliamo, e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta ec. ec. ec.

Pubblicata in Napoli nel dì 11 di agosto 1838.

efficaci per non far dipendere la comune sicurezza e tranquillità da'soli dettami di una coscienza facile ad essere pervertita dalla *logica de' furfanti*.

Fu perciò necessario non solo di esprimergli i doveri onde far subentrare alla guida del senso interno della natura una norma più potente ed inflessibile, che non lasciasse come quella luogo ad arbitrarie deduzioni de' malvaggi, ma ben anche di presentargli de' motivi più pronti, e più sensibili, onde si astenesse dal violare i così dichiarati doveri. Si riflettè però da una parte che non tutti i doveri potevano formare oggetto di questa norma; ma quelli solamente, la di cui osservanza interessava più da vicino il corpo sociale, e la di cui trasgressione tornava a discapito della conservazione di esso, e della tranquillità de' membri, che lo compongono: *Conservazione*, *e tranquillità* sono l' unico scopo di qualunque società civile. « *Punienda non sunt peccata*, *quae nec directa*, *nec indirecta spectant ad societatem humanam*, *aut ad hominem alterum. Ratio est quia nulla est causa cur non talia peccata relinquantur Deo punienda. Grozio de jur. bel. ac pac. lib.* 2, *c.* 20, §. 20.

Si riflettè del pari dall' altra parte, che se l' abuso delle passioni era la causa de' traviamenti, e delle trasgressioni de' doveri, facea d' uopo abbassarsi fino alle medesime passioni, onde vincerle colle stesse armi, di cui si cingono; e che quindi se con tali trasgressioni si cerca il conseguimento di un piacere, o la fuga di un dispiacere, l'uno e l'altra incompatibili coll' ordine, e colla sicurezza della società, bisognava opporre un ostacolo più forte di quello derivante dalla dispregiata obbligazione interna, la minaccia di un male, come una immancabile conseguenza della infrazione di un dovere, onde rimuovere col timor di esso qualunque facinoro-

so dal turbar l'ordine della società, e dall'offendere i dritti degl'individui, che la compongono.

Or la violazione appunto di quei doveri, che come lesiva ai dritti della società, e de'suoi membri, vien dichiarata punibile dalle leggi penali, chiamasi *reato*: e quel male che viene minacciato, ed inflitto contro l'autore del reato, appellasi *pena*.

Il fine della pena, dice Beccaria, non è di tormentare ed affligere un essere sensibile, nè di disfare le azioni già consumate. Il fine dunque delle pene non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni a'suoi concittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Ed è perciò che la pena dev'essere pronta, esemplare, e giusta.

Pronta; perchè quando l'esempio del delitto è dato, non vi è più tempo da perdere: bisogna che gli succeda immediatamente il gastigo: tutto è perduto se si differisce, e forse una folla di cittadini non attende che la prima scintilla dell'esempio per fare scoppiare l'incendio de'vizî già preparati. Così i costumi si guastano: così le leggi cadono in disprezzo, ed i legami sociali si allentano: Così ogni delinquente è (fino ad un certo segno) un nemico pubblico non tanto per la violenza, di cui ha fatto uso, quanto per la corruzione, che introduce negli altri; e così bisogna punire nello stesso tempo ed il male che ha fatto, e quello che suggerisce agli altri di fare ...

La legge sarebbe più avara di sangue, se non fosse qualche volta necessario di versarne una parte, per salvare il resto; se il sagrifizio di un solo colpevole non ne ritenesse altri mille nel dovere. Ogni gastigo dunque è un atto politico, che ha per primo scopo la conservazione della morale: ma il magistrato non otterrà mai questo scopo importante, se il gastigo non è pronto come il delitto. Bisogna che

queste due idee sieno intimamente unite; che si succedano senza intervallo, e che l' idea del delitto non si presenti allo spirito lontana dal terror della pena. Ved. Lanzè, tratt. della garant. individ. nota 15.

Il lungo intervallo, soggiunge un altro scrittore, tra il delitto, e la pena distrugge quasi tutto il frutto, che si poteva sperare dall' esempio. Il delitto è già dimenticato, quando si esegue la sentenza. Lo spettatore più non vede il gastigo del colpevole nella morte dell' individuo. Per una conseguenza necessaria quelli che sono presenti non ne ritraggono più il sentimento dell' equità della legge, nè del pericolo di violarla; tutt' i movimenti del loro cuore si riducono ad una compassione sterile de' pentimenti dell' infelice, che vedono perire. Vedasi pure quanto scrisse sul proposito Beccaria, Raffaelli nella sua nomotesia penale, Nicolini, Roberti ed altri scrittori.

La pena dev' essere *esemplare*. L'esempio è lo scopo primario di tutte le pene, e l' emenda è uno scopo accessorio non comune che a talune pene: in effetti su questo principio è fondata la disposizione dell' art. 5, 6, e 20 delle Leggi penali del Regno delle due Sicilie nella seconda parte del Codice.

La pena dev' essere *giusta*, cioè proporzionata al reato: nè più *mite*, ne più *aspra* di quanto necessariamente abbisogni per conseguire lo scopo, al quale è diretta, ch' è quello di allontanare, côl timore che desta, gli uomini dal delinquere: essa deve affratellare la giustizia coll'umanità. Da quì le diverse pene, e la loro diversa gradazione, che si veggono statuite nella seconda parte del Codice per lo Regno delle due Sicilie.

Le leggi penali del Regno delle due Sicilie puniscono le contravvenzioni con pene di polizia: esse sono

1.° la detenzione:

2.° il mandato in casa;
3.° l'ammenda: art. 36 leggi penali (1).

Le pene correzionali, che puniscono i delitti sono
1.° la prigionia;
2.° il confino (2);

(1) Con Real Rescritto de' 20 giugno 1827 sta prescritto.

Coloro i quali saranno condannati all'ammenda, e che non possono per assoluta impossibilità pagarla, saranno invece condannati alla detenzione, se l'ammenda è correzionale; ed al mandato in casa, se è di polizia.

(2) Vedi l'art. 379 delle leggi di procedura penale; l'art. 31 della leg. de' 29 maggio 1817, e 34 della legge de' 7 giugno 1819 ed i reali rescritti per la esecuzione della pena del confino e dell'esilio de' 13 ottobre 1819 — Per la esecuzione della pena del *confino* fu emanato un Reale Rescritto in data de' 13 ottobre 1819, e perchè serve di appendice necessaria all'art. 24 leggi penali, lo trascriviamo per intero.

Ministero di Grazia e Giustizia—Ai Procuratori Generali presso le gran Corti criminali — Per la esecuzione della pena del confino, S. M. ha sanzionato le segnenti disposizioni:

1.° I Comuni Capo-luoghi di Provincia, ed i siti di Reali delizie non possono essere destinati per luogo di espiazione della pena del confino.

2.° L'autorità, cui sono affidati gli atti, e la vigilanza per la esecuzione della pena del confino, è il Gindice di Circondario che l'ha pronunziata. Egli procede esclusivamente per gli atti di esecuzione; per la vigilanza è rappresentato da'suoi supplenti ne'comuni, ove egli non risiede: è rappresentato dal Giudice di Circondario, o da'supplenti di costui ne' comuni fuori della sua giurisdizione.

3.° Dopo che la condanna alla pena di confino è passata in giudicato, il giudice spedirà, e farà notificare al condannato un ordine di recarsi al Comune fissato per la espiazione della pena e di presentarsi fra un tempo determinato, che non potrà ol-

3.° l'esilio correzionale, ossia lo allontanamen-

---

trepassare 15 giorni all'autorità incaricata di vigilare l'adempimento. Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento de' gravami presso la gran Corte criminale, o presso la Suprema Corte dovrà il Procuratore generale presso la gran Corte Criminale avvertirne il giudice di circondario per le sopraenunciate disposizioni.

4.° Se il luogo destinato per la dimora del condannato sia un Comune diverso da quello della residenza del Giudice, ma sia nella di lui giurisdizione, questi contemporaneamente alla spedizione dell' ordine sopra stabilito, invierà copia di tale ordine, e copia della condanna al suo supplente in quel Comune. Nel caso che il luogo per la espiazione della condanna sia fuori del suo circondario rimetterà la copia dell' ordine, e la copia della condanna al Giudice, nella cui giurisdizione trovasi compreso: questi lo rinvierà al suo supplente, se tal luogo non sia il Comune della di lui residenza.

5.° Il condannato dovrà presentarsi all'autorità, ove sia un supplente farà al Giudice del proprio circondario ogni 15 giorni rapporto dello adempimento: in caso di trasgressione ne formerà processo verbale, e glielo invierà immediatamente.

6.° Tanto nel caso di non presentazione, nel termine stabilito nell' art. 3.°, quanto in caso di trasgressione alla osservanza della pena, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 24 delle leggi penali: nel primo caso procederà il Giudice, che ha pronunziata la condanna; nel secondo quello, nella cui giurisdizione si trova il luogo della pena.

7.° Il Procuratore generale invigilerà per l'adempimento delle presenti disposizioni.

Nel real nome comunico ec. ec.

Crediamo che anche nel confino il giudice nel prescrivere al condannato il luogo della espiazione della pena, debbe pure sceglierlo alla distanza di miglia sei almeno dal domicilio degli offesi, o dannegiati, quantunque ciò non si dica espressamente

to del condannato dal proprio distretto (1).

---

nè nell' art. 24 leggi penali, nè nel Real Rescritto sopra riportato. In opposto non si adempirebbe a tutt' i fini della legge.

(1) Trascriviamo anche l'altro Real Rescritto de' 13 ottobre 1819 per la esecuzione della pena dell' esilio correzionale.

Per la esecuzione della pena dell' esilio, S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni.

1.° Dopo che la condanna alla pena dell' esilio correzionale avrà fatto passaggio in giudicato, il giudice che l'ha pronunziata, la farà notificare al condannato (*) coll' ordine di allontanarsi dal distretto e da' luoghi nella sentenza indicati (**) fra un tempo determinato, che non potrà essere maggiore di quindici giorni. Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento de' gravami presso la gran Corte criminale, o presso la Suprema Corte, dovrà il Procuratore generale presso la gran Corte criminale avvertirne il giudice del Circondario per le sopracennate disposizioni.

2.° Darà il medesimo giudice ai suoi supplenti ne' Comuni della

(*) Questa notifica ha dovuto naturalmente farsi, perchè in difetto la condanna non avrebbe potuto far passaggio in cosa giudicata. Si vede bene adunque che debba al condannato notificarsi semplicemente l'ordine, in cui si citi la sentenza, e la notifica, allo stesso modo come sta prescritto pel confino.

(**) Si deduce da ciò che non sia sufficiente dirsi nella sentenza « *che si condanni ad un mese di esilio correzionale* ; ma che si spieghino i luoghi, *in distanza da' quali per miglia sei almeno debba il condannato rimanersi.*

Trascriviamo ancora il Real Decreto de' 26 luglio 1847 per la pena di confino, e di esilio da espiarsi dalle donne.

Art. 1.° La pena di confino, e di esilio correzionale, cui siano condannate le donne, s' intenderanno espiate colla prigionia ridotta al terzo del tempo della condanna, quando le donne il domandino, e vi consentano i mariti, o i padri.

4.° le interdizioni a tempo: art. 21 dette leggi penali.

Si può aggiungere alle pene correzionali, e di polizia anco la pubblica riprensione, art. 41 dette leggi penali.

Le pene criminali, con le quali si puniscono i misfatti, sono

1.° la morte,

2.° l' ergastolo,

3.° i ferri,

4.° la reclusione,

5.° la relegazione,

6.° l' esilio dal Regno,

7.° la interdizione da' pubblici uffizj,

8.° la interdizione patrimoniale: art. 3.° dette leggi penali.

Vi sono ancora altre pene comuni alla giustizia criminale, e correzionale, e sono

1.° l' ammenda (1),

---

della propria giurisdizione, ed a tutt'i giudici degli altri circondari del Distretto, avviso della condanna e del termine sopra indicato: questi ultimi daranno tale avviso ai loro supplenti nei comuni dov' essi non fanno residenza.

3.° In caso di trasgressione dell' esilio, o dell' ordine sopra enunciato, l' autorità che ne avrà avuta notizia ne formerà processo verbale, e lo rimetterà al giudice che à profferito la condanna. Questi procederà ai termini degli articoli 476, e seguenti delle leggi di proc. penale all' applicazione delle disposizioni dell' art. 25 delle leggi penali.

4.° Il Procuratore generale presso le gran Corti criminali della Provincia invigilerà per la esecuzione delle presenti disposizioni.

(1) Si deve mettere non poca attenzione alla differenza, che esiste tra la pena dell' ammenda applicata come principale, e quell'altra applicata come accessoria.

La prima prescritta per pochissimi delitti, non può rendersi *illusoria*, e ritenersi come pronunziata indarno nel caso che il condannato si trovasse povero nel senso della legge. Ciò non riesce punto difficile.

L' art. 7 del Real Decreto de' 13 gennajo 1817 dichiarava doversi riputare nell' assoluta impossibilità di pagare, cioè povero, quegli *che non possedesse veruno stabile, e non avesse nessuna industria; ma vivesse soltanto colla fatica giornaliera delle sue braccia*, art. 93. Ma in seguito coll'art. 1. del Real Decreto de' 21 settembre 1818 fu portata modifica a tutto ciò, prescrivendosi che formasse pruova di povertà il non essere portato ne' pubblici registri come contribuente al disotto di docati sei. Allora siccome il delitto verrebbe a restare impunito, la pena viene commutata in altra pena *afflittiva di corpo*.

La seconda d'altronde, cioè *l'ammenda accessoria* rimane senza effetto allorchè il condannato giustifica la stessa povertà: nè questa povertà debbe intendersi in modo, che il condannato nulla del tutto possegga; ma è sufficiente, che non sia portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di docati sei. Quindi se avesse una possidenza di beni immobili della rendita fino a duc. 30 circa, quanto almeno debbe averne per poter contribuire il quinto approssimativamente, cioè i detti duc. sei, è esentato dall' obbligo di soggiacere all' ammenda come pena accessoria.

Trascriviamo qui sotto per intero il Real Decreto de' 20 giugno 1827, il quale comprende tutte le disposizioni analoghe a quanto abbiamo accennato.

Francesco I. ec. — Visti gli articoli 48 e 49 delle leggi penali, che per la esecuzione di condanna all' ammenda, e alle spese di giustizia profferita a favore dello Stato, danno luogo alla coazione personale, tranne il caso in cui il condannato dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, rimanendo in questo caso salva l' azione reale, ove in lui sopragiunga qualche possibilità di pagamento.

Veduti i Decreti de' 13 gennajo 1817, e de' 21 settembre 1818, del pari che il Real Rescritto de' 23 novembre dello stesso anno 1818, dalla combinazione de' quali risulta, che per la esecuzione di condanne alle spese di giustizia è ammessa la coazione personale, se il condannato possegga uno o più fondi soggetti a contribuzione maggiore di duc. 6, ovvero abbia una industria visibile; nella mancanza di quali condizioni, oltre la inammissibilità della coazione personale, non si dà neppur luogo ad agire sopra tali fondi: che avverso i militari condannati alle spese di giustizia è sempre esclusa la coazione, salvo ad agire sopra i di loro beni: volendo noi determinare le norme sulla esecuzione della condanna all' ammenda profferita nei giudizî penali: Veduto il parere della Consulta ec. Sulla proposizione ec. Udito il Consiglio ordinario di Stato: abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli enunciati decreti e reali rescrittti circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita come pena accessoria ne' giudizî penali.

2.° Nel caso di condanna all' ammenda che costituisce pena principale del reato, il condannato che a norma de'decreti, e del Real Rescritto espressi, avrà giustificato l'assoluta impossibilità di pagare, verrà in luogo dell' ammenda sottoposto dal giudice, che l'ha pronunciata, alla pena a seconda i casi determinati ne' seguenti articoli.

3.° Se l' ammenda è di polizia, si applicherà la pena del mandato in caso, ovvero quella della detenzione, secondo la diversità delle circostanze.

4.° Se l' ammenda è correzionale e non eccede i duc. 100, si applicherà la prigionia del 1.° grado: il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

5.° Se l' ammenda sorpassi il valore di duc. 100, si applicherà la prigionia nel 1.° al 2.° grado.

6.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato ec. ed il no-

2.° la malleveria (1): art. 29 dette leggi penali.

---

stro Luogotenente in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — *Firmato* — Francesco.

Notiamo inoltre che in materia di condanna *per controbando* all'ammenda, sia come pena principale, sia come accessoria, altre ben diverse norme trovansi prescritte dal Real Decreto dei 23 dicembre 1822. Con esso si prescrive che il reo inabile a pagare l'ammenda perchè povero, fosse condannato alla prigionia del 1.° grado, se l' ammenda non eccedesse i duc. 100; ed a quella del 2.° grado, se eccedesse questa somma; e che inoltre se si trovasse cumulata l'ammenda ad altra pena *afflittiva*, dovessero tanto questa ultima, quanto la prigionia inflitta come sopra per la impossibilità al pagamento dell' ammenda, espiarsi giusta le norme indicate nell' art. 53 delle leggi penali.

(1) Quando un cittadino, commettendo un reato, ha dimostrato una perversità di cuore, la quale può farlo credere disposto a commetterne degli altri, e può far temere perciò novelli danni alla società, si à tutto il dritto di adottare delle misure, le quali se non valgono a togliergli la possibilità di delinquere, possono almeno probabilmente segnare a questa dei limiti, e mettere colui in uno stato, nel quale abbia minore incentivo per violare, e maggiore interesse per non trasgredire la legge. Un delinquente, osserva il profondo Bentham, dopo di aver terminata la espiazione della pena nelle prigioni, non deve punto essere restituito alla società senza precauzione. Farlo passare in un subito da uno stato di cattività e di sorveglianza ad una libertà illimitata; abbandonarlo a tutte le tentazioni di una vita libera, e di una cupidigia stuzzicata da una lunga privazione, è queste un tratto di non curanza, che dovrebbe alla perfine eccitare l' attenzione de' legislatori.

Che avviene egli a Londra, scrivea ai suoi tempi il lodato Bentham, quando si vedono le galere del Tamigi? Quei malfattori al sortirne si gittano su questa grande città come de' lupi, che dopo un lungo digiuno si trovano piazzati in una mandra,

Or siccome dalle tre differenti specie de' reati ,

---

e fino a che tutti i malfattori , non vengono arrestati per dei nuovi misfatti non vi ha punto sicurezza nè ne' viaggi , nè nelle strade stesse della metropoli. (Traites de legislation civile , et penale tom. 2 , p. 3. Chap. IX).

La società convinta che in materia di reati basta darsi il primo passo per seguire degli altri , e che una caduta altre ordinariamente ne attiva , nel punire il delinquente lo avverte , che non più si fida di lui , che ha bisogno di una efficace garentia , almeno per assicurare in certo modo i mezzi come riparare alle conseguenze de' novelli reati , che potesse commettere , e che in mancanza di siffatta garantia è nella necessità di adottare delle più severe misure , onde spiegare un occhio di vigilanza sulla di lui condotta , e spiare tutt' i di lui andamenti sia per guardarsi di lui , sia per togliergli ad un dipresso de' mezzi come occultarsi autore di quelle altre trasgressioni , che gli venisse di commettere. Sono questi i motivi , che hanno indotto il Legislatore ad autorizzare la sottoposizione alla *malleveria*. Da qui la disposizione dell' art. 31 delle leggi penali « La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni , nè maggiore di dieci — La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di duc. 100 , nè maggiore di cinquemila , questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria — Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni , a danni ed interessi , ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto , o delitto.

Questa misura più di prevenzione, che di pena non era punto conosciuta nè nelle leggi Romane, nè nelle leggi antiche del Regno.

Se però il condannato alla malleveria non può dare la sicurtà ordinata , non rimane la condanna inutile , ed inefficace. L' art. 32 dette leggi penali prescrive in questo caso « che il condannato sarà messo a disposizione della *polizia*. »

cioè contravvenzioni, delitti, e misfatti, tre diver-

Questa seconda misura è dettata da un' ammirabile saggezza. Quando un individuo per una pena resta privato della pubblica confidenza, e non può trovare un parente, un amico, un cittadino che risponda di lui, fa giustamente temere altri reati, altri pericoli, e richiama quindi sopra di lui tutta la sorveglianza della polizia.

Non è fuor di proposito dare in questo luogo una idea esatta della *Polizia*, e parlare delle incumbenze della *polizia*; perchè servirà ciò a dar molto lume sulla materia, che ci occupa.

La voce *Polizia* derivata dal Greco Πολὺς, *civitas*, significa nel senso il più generale « *civitatis gubernandae ratio* » o difesa preventiva della sicurezza sociale. Tutto ciò quindi che ha rapporto ad un buon governo ed anche alla giustizia stessa potrebbe in questo senso andar compreso sotto il vocabolo *polizia*. Ma oggi trovasi più ristretto il significato a quella parte della pubblica amministrazione, la quale ha per iscopo principale la prevenzione de'reati. Non prima dell' anno 1798 s'incominciò ad udire in questo regno il nome di polizia, allorchè colla Prammatica di quella data venne istituita una *Magistratura di Polizia*, la quale ebbe l'incarico di giudicare, come specialmente delegata, di molti reati, pronunziando con metodo abbreviato, ed applicando qualunque sorta di pena, ed anche le pene capitali. In seguito colla Prammatica degli 11 maggio 1800 si formò una *Commissione temporanea di Polizia* preseduta da un Sapraintendente generale della Polizia, e della giustizia Criminale, ch' ebbe la ispezione generale sopra la giustizia punitrice, e la facoltà ben anche d'istruire, e giudicare. Quindi fino a quel tempo la voce *Polizia* altro non dinotava, che un' autorità superiore, la quale aveva la facoltà di reprimere straordinariamente, e senza le regolari forme di rito alcuni reati, che più interessano l'ordine, e la tranquillità pubblica.

Cominciato il governo della occupazione Militare coll' Editto

se qualità di pene il Nomoteta ha sancite; così ha

---

de' 28 febbrajo 1806 si videro creati un *Ministero*, ed una *Magistratura di Polizia*, e fu coll' art. 1.° del mentovato Editto stabilito « che il Ministro della Polizia Generale era in» caricato della pubblica sicurezza, del buon ordine, e della » tranquillità interna » e si spiegò che la polizia avea per principale incumbenza la *prevenzione de' reati*. Le attribuzioni però di questa polizia non erano determinate con regola costante e precisa: anzi la estensione de' poteri accordati al ministero di polizia faceva sì che potesse a suo talento eccederli tutti. La circostanza che non fu allora tra noi adottato il *Codice d' istruzione criminale di Francia*, come si era promesso con Decreto de' 22 novembre 1810, nel quale si sarebbe trovata una qualche idea delle vere attribuzioni della polizia, fece sì che questa Magistratura continuasse ad ignorare i poteri, di cui si era voluto circondarla. In fatti questo codice, almeno ne' suoi motivi, presentava la bella distinzione tra *polizia amministrativa*, *e la polizia giudiziaria*. Gli oratori del governo nel rassegnare al corpo legislativo di Francia il mentovato Codice davano delle idee distinte su tale riguardo, e mentre riconoscevano anch'essi che la voce *polizia* nel significato generale racchiudesse tutto ciò che serve di fondamento e di regola alla società (lib. 2. della esposizione de' motivi) così ragionavano « Cosa è mai la polizia giudiziazia? in che differisce dalla *amministrativa?* finchè un progetto resta seppellito nel cuore di chi lo forma; finchè niun atto esteriore, niuno scritto, niuna parola l'ha manifestato al difuori, esso non è che un pensiero, e niuno ha dritto di chiederne conto. Con tutto ciò gli uomini per lungo uso esercitati a vegliare su i malvagi, e penetrare le più occulte intenzioni, antiveggono sovente ben molti misfatti con una utile previdenza, e per mezzo di salutari espedienti. Ecco uno de' primi oggetti della *polizia Amministrativa*; polizia in qualche maniera invisibile, ma tanto più perfetta, quanto più è ignorata, e di cui noi godendo, non pensiamo quanta cura,

Egli creati differenti magistrati, taluni de' quali a

---

quante pene ella costi. La vigilanza di una buona polizia non lascia sovente nè la speranza del successo, nè la possibilità di agire al malvagio, che quella per tutto senza vederla in alcuna parte, e che arrossisce alla vista degli ostacoli, che sembrano essergli opposti dal caso, senza dubitar mai che questo caso immaginato è diretto da una profonda savіezza. Un altro risultato di una buona *polizia amministrativa* è che l' uomo trovasi sempre inviluppato e scoverto al primo passo, ch' egli fa per consumare il misfatto. Questo è l' istante, in cui la *polizia giudiziaria* deve mostrarsi: non vi è un momento da perdere: il menomo ritardo può far disparire il delinquente, e le tracce del delitto (*).

Dato alla polizia l' obbligo « di vegliare per la pubblica si» curezza, e per l'ordine, e tranquillità pubblica » ne sorgeva il dovere di avvertirla dell' esito del giudizio per qualunque imputato, il di cui ritorno alla società si credesse pericoloso.

I magistrati avevano pure la facoltà di sottoporre alla *vigilanza della polizia* qualunque individuo *sospetto* per qualche reato imputatogli, contro del quale non si erano raccolte pruove sufficienti per condannarlo (art. 48 della citata legge penale, e 243 del regolamento de' 20 maggio dello stesso anno); e questa facoltà fu elevata in obbligo per gl' imputati di *furto*, o per coloro, ch' essendo stati *servi di pena*, venivano condannati per nuovi delitti (circolari de' 29 dicembre 1810, e de' 23 marzo 1811). Questa vigilanza non esigeva alcun obbligo di chi vi era sottoposto, prendendosi bensì delle misure prudenziali ed economiche da parte della polizia, la quale per altro era pur solita di ordinare, che il sorvegliato

restas-

(*) Il non essersi dunque adottato questo Codice, e più l'essersi colla legge penale del 1808 parlato in vari casi della sottoposizione alla vigilanza della polizia, fece sorgere la necessità di tante determinazioni parziali sull' effetto della medesima.

raccogliere le pruove, altri a giudicare e punire i colpevoli.

CAPITOLO IV.

DEI MAGISTRATI DELL' ORDINE GIUDIZIARIO IN MATERIA DI GIUSTIZIA PENALE

Con savie mire di ragion pubblica il Legislatore ha separato il *potere d'istruire*, e *di compilare le pruo-*

---

restasse negli arresti fino a che essa non avesse creduto di rimandarlo in libertà. Onde tutto e quanto si è detto avesse il suo effetto, i Procuratori del Re presso i Tribunali dovevano essere in una continua corrispondenza col Gran Giudice ministro della Giustizia, cui dovevano rimettere lo stato mensile degl' individui sottoposti *alla vigilanza della polizia* (circolare de' 26 febbrajo 1811).

Adottato poscia il Codice penale di Francia, ed ordinatane la esecuzione co' decreti de' 23 aprile, e 30 luglio 1812, si venne ad ottenere una norma certa pei casi, ne' quali alcuno dovesse essere sottoposto alla vigilanza della polizia: e si venne a determinare alquanto il significato di questa sottoposizione. Gli art. 44 e 45 stabilivano quanto segue. — L' effetto della sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia dello Stato darà il dritto al Governo, ugualmente che alla parte interessata, di esigere sia dall' individuo posto in questo stato, dopo che avrà sofferta la sua pena, sia dal padre, dalla madre, dal tutore o dal curatore di esso s' egli è nella età minore, una idonea malleveria di buona condotta per la somma che sarà fissata colla decisione o sentenza. Tutti potranno essere ammessi a prestare una tale malleveria; mancando di dare questa malleveria, il condannato resta a disposizione del governo, che à il dritto di ordinare o l' allontanamento dell' individuo da un dato luogo, o la di lui residenza continua in un determinato

luogo di uno de' dipartimenti del Regno. In caso di dissubbidienza a questo ordine, il governo à il dritto di fare arrestare, e ritenere il condannato per uno spazio che potrà estendersi fino allo spirare del tempo fissato per lo stato della vigilanza speciale.

I notabili miglioramenti in questa parte portati dalle novelle *leggi penali* si rilevano dal semplice paragone delle antiche colle novelle disposizioni. Facciamo intanto avvertire che neppure trovasi finora, ad onta di tante disposizioni, fissato il vero senso della voce *Polizia*. Essa come dicono i Comentatori della Legge Organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817 sull'art. 155, è stato il proteo del linguaggio legislativo, e ciascuno l'à adoperata nel senso, ch'era il più acconcio al suo oggetto, comunque a tanta varietà di significati abbia costantemente presentata la idea di *prevenzione*. — Era riserbato alla sapienza dell'Augusto Re Ferdinando I. di togliere tutte le incertezze, e tutti gli arbitri, che non potevano non ridondare in danno e della giustizia e della libertà individuale de'sudditi suoi. Le istruzioni de'22 gennajo 1817 sono un monumento eterno di saggezza e bontà di quel Principe. Esse dimostrano i principî di giustizia da' quali fu sempre animato, e prescrivono de' limiti come alla *voce*, così alle *autorità di polizia*. Noi dobbiamo alquanto fermarci su queste istruzioni, perchè presentano delle norme precise sull' applicazione degli articoli delle leggi penali relative alla malleveria. Esse sono in vigore, comunque la organizzazione della polizia avesse subìti de' tanti e così frequenti e diversi cangiamenti. In fatti dopo il 1817 sebbene fosse stato abolito il Ministero della polizia come si era promesso colla legge dei 10 gennajo 1817 ed istituita la Direzione della polizia col decreto de' 20 novembre 1819 ; e sebbene si fosse coll' art. 14 del detto Real Decreto ordinata la formazione del progetto per uno *statuto di polizia*, questo statuto non venne più promulgato, e rimasero in vigore le disposizioni precedenti. Abolita

perciò i magistrati del ramo penale come appresso.

---

similmente la direzione sudetta e stabilita in vece la *Commessione generale di polizia* col Decreto de' 28 luglio 1821 nemmeno si vide più pubblicato il *piano di polizia* promesso coll'art. 7 dello stesso Decreto. Ristabilito di nuovo il *Ministero di polizia* con Decreto de' 5 giugno 1822, e fissatane una diversa organizzazione col Decreto de' 5 agosto dello stesso anno fu coll' art. 31 di questo ultimo Decreto ordinata nuovamente la formazione dello *Statuto* suddetto, ma non venne più pubblicato e molto meno è comparso dopo l' altro Decreto *organico della polizia* de' 16 giugno 1824. Quelle istruzioni per tanto stabiliscono quanto segue « La *polizia* si divide in *giudiziaria*, *ordinaria*, *ed amministrativa*. — Art. 1. La *polizia giudiziaria* scovre e verifica i reati, ne investiga gli autori e li rimette a' tribunali incaricati della punizione. Fa parte della giustizia penale, e procede secondo le norme delle leggi di procedura penale.—Art. 2. e 5. La *polizia ordinaria* à per oggetto la prevenzione dei reati ed è sotto questo aspetto *la coadjutrice della giustizia penale.* Il suo carattere principale è la vigilanza ec.— Art. 3. La *polizia amministrativa* à per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche ed accorre, quando siano avvenute, per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia; e tanto essa quanto la polizia ordinaria ànno la facoltà di emanare in ordinanze e regolamenti di polizia le misure di prevenzione, che si credono opportune; ma le pene che si possono stabilire non possono essere nè più gravi, nè diverse da quelle che la legge stabilisce per le *contravvenzioni di polizia.* « Art. 4 e 6. Si stabiliscono tassativamente *i casi ne' quali si può dalla polizia ordinaria ed amministrativa procedere all' arresto delle persone*, e si prescrive così il divieto di liberarle, che quello di ritenerle al di là delle ore 24; dovendo, elasso questo termine, rimetterle alle *autorità giudiziarie*, per giudicarle. — Art. 7. Si stabilisce tra l' altro ciò che à riguardo alla esecuzione

1.° Magistrati, che hanno solo il potere di com-

---

delle leggi penali sulla vigilanza della polizia sopra coloro che vi sono sottoposti in seguito di condanne. Trascriviamo l' art. 9 e quei numeri di esso che sono relativi all' oggetto. » Può nondimeno la polizia ordinaria per eccezione all'articolo precedente ritenere gli arrestati oltre le 24 ore, ed ordinare anche la liberazione ne' casi, e nel modo qui appresso enunciati ... 2.° allorchè per ordine del Ministro di Giustizia i forzati che àn terminato la pena sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che sarà adempiuto l' oggetto pel quale l'invio à avuto luogo: 3.° Allorchè per ordine dello stesso Ministro i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempiuto a questo incarico ... 4.° Allorchè i vagabondi, i quali àn terminata la pena sono dalla autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria a' termini dell' art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarle dopo che avrà preso la malleveria prescritta da questo articolo ec. » In tutto altro che si contiene nelle cennate istruzioni richiamiamo l' attenzione del lettore, perchè vi troverà delle cose interessantissime sul ramo delicato della *polizia*.

Solo nel chiudere questa nota facciamo osservare che i regolamenti, de' quali è parola nell' art. 33 delle leggi penali non si sono ancora pubblicati, e che perciò si deve stare alle disposizioni precedenti che debbono applicarsi a qualunque condannato alla *malleveria*. I Procuratori Generali del Re debbono per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia far conoscere alla polizia, cogli estratti delle rispettive decisioni di condanna, i nomi di coloro che per mancanza della *malleveria*, debbono sottoporsi alla *vigilanza della polizia*, perchè si adottassero quelle misure che si convengono alla sudetta vigilanza a' termini del cennato art. 33. Lo stesso debbono ancora praticare i giudici di Circondario per mezzo del Procurator Generale presso la Gran Corte Criminale da cui dipendono pei condan-

pilare le pruove circa l'esistenza di un reato, e lo scoprimento del colpevole; e contemporaneamente hanno il potere ancora di giudicarlo, e punirlo a norma delle leggi penali.

2.° Magistrati, che hanno solamente il potere d' istruire le pruove, e di compilare il processo informativo.

3.° Magistrati, che hanno solamente il potere (sulle pruove raccolte, e su quelle che risultano dalla pubblica discussione) di giudicare il colpevole, e punirlo.

I Magistrati del primo ordine, ossia del numero primo superiormente enunciato, sono i Regî Giudici residenti in ogni Capo-luogo di Circondario, i quali hanno giurisdizione e competenza nelle contravvenzioni, e delitti d' istruire ad un tempo e giudicare in prima istanza il reo.

I Magistrati del secondo ordine sono gli stessi Regî Giudici di Circondario, non che i giudici Istruttori residenti in ogni Capo-luogo di distretto, o i Regî Giudici residenti in detti Capo-luoghi di distretto che ne fanno le veci: codesti Magistrati hanno solamente per misfatti il potere d' istruire, e compilare le pruove circa l' esistenza di un reato, e circa lo scoprimento del reo.

---

nati correzionali. Solo notiamo che un' agevolazione pei condannati *ai ferri ne' bagni* trovasi prescritta con Real Decreto de' 9 settembre 1825, (la di cui lettura anche dà lume sulla materia). « Essi, tre mesi prima di finire la pena, debbono essere inviati alla polizia con uno stato in cui siano designati i loro misfatti, la condanna, l' autorità che l' à profferita, il giorno preciso del termine della pena. Compiti gli adempimenti per parte della polizia, si faranno mettere in libertà, non ostante che il giorno prefisso non sia ancor venuto. »

I Magistrati del terzo ordine sono le Gran Corti Criminali, e le Gran Corti Speciali (1) residenti in ogni Capo-luogo di Provincia o Valle, che hanno giurisdizione di giudicare, e punire il reo sulle pruove compilate del processo informativo, e su quelle risultate dalla pubblica discussione.

Le Gran Corti Criminali giudicano ancora in se-

(1) Le stesse Gran Corti Criminali assumono il titolo di Gran Corti Speciali per taluni reati, de' quali or ora faremo un cenno, perchè meritano una particolare e sollecita repressione, ed una pronta ed esemplare pena. Nei giudizi di competenza della Gran Corte Speciale deve intervenire il numero di otto giudici votanti, ed a completare questo numero saranno chiamati il Presidente ed il Regio Procuratore, o un giudice del Tribunale Civile residente nella stessa Provincia. Avverso le decisioni rese dalla Gran Corte Speciale non compete alcun rimedio, o ricorso; ma la stessa Gran Corte Speciale per gravi motivi potrà raccomandare alla Sovrana Clemenza i condannati: più le decisioni della Gran Corte Speciale profferite, che contengono condanne di morte, od all'ergastolo, saranno sottoposte alla revisione della Corte Suprema di Giustizia, quante volte siano state pronunziate senza l' uniformità dei sei votanti: art. 91 della legge organica de' 29 maggio 1817.

Ecco i reati, pei quali è competente la Gran Corte Speciale.

Art. 426 leggi di procedura penale. Le Gran Corti Speciali sono competenti a procedere.

1.° nei misfatti compresi ne' Capitoli I e II, Tit. II, Lib. II; nelle Sezioni I e II, Capitolo I, Tit. V, Lib. II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle leggi penali;

2.° nei misfatti di pubblica violenza;

3.° nei misfatti di evasione da' luoghi di pena, o di custodia;

4.° in ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo sia stato competente una Gran Corte Speciale.

conda istanza gli appelli sia in materie correzionali, sia per contravvenzioni avverso le sentenze di condanna profferite da' Regî Giudici di Circondario (1).

Per maggior pubblicità, ed esemplarità i colpevoli di omicidio per disaccortezza, negligenza ec. sono giudicati e puniti dalle Gran Corti Criminali, e non già da' Regî Giudici, sebbene sieno rei di delitti punibili con pene correzionali.

Sovrasta ai Regî Giudici correzionali, e alle Gran Corti Criminali delle Provincie, o Valli la Suprema Corte di Giustizia, una residente nella Città di Napoli per lo Regno di Napoli; ed altra in Palermo per la Sicilia: ognuna di esse è divisa in due camere, civile l' una, criminale l' altra: la prima giudica sulle materie civili; e la seconda sulle materie criminali: ciascuna camera avrà un Vice-Presidente, ed otto Consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti (2).

---

(1) Gli articoli 380, e 419 delle leggi di procedura penale fan conoscere contra quali condanne in linea correzionale, o di polizia sia permesso di prodursi l' appello alla Gran Corte Criminale. Detti articoli sono stati modificati col Decreto de' 21 giugno 1838 come si vedrà a suo luogo.

(2) Su queste vedute è fondata la disposizione dell' art. 1.° della legge Organica de' 29 maggio 1817 concernente l' organizzazione giudiziaria in questi Reali domini. La Giustizia punitiva sarà amministrata nel nostro Real nome dai giudici di Circondario, dalle Gran Corti Criminali. Sovrasterà a tutt' i corpi giudiziari una Corte Suprema di Giustizia. Simile è anche la disposizione della legge de' 7 giugno 1819 per la organizzazione giudiziaria ne' Reali domini oltre il Faro.

CAPITOLO V.

QUALI E QUANTE AZIONI PRODUCE UN REATO

Le leggi penali distinguono due sorte di azioni, che nascono da un maleficio, cioè la *penale*, e la *civile*, art. 1. delle leggi di proc. penale; per la ragione che l'atto medesimo costitutivo del reato cagiona quasi sempre anche de' danni a' particolari individui. Quindi ogni reato dà luogo all'azione penale, e all'azione civile; colla prima si domanda la punizione del colpevole: colla seconda si domanda il ristoro de' danni interessi, che il reato ha prodotto, la restituzione, i risarcimenti, e le spese.

L'azione penale è essenzialmente pubblica ed appartiene esclusivamente agli ufficiali incaricati delle nobili funzioni di Pubblico Ministero presso i magistrati, e collegi giudiziarî del ramo penale (1); i quali debbono di uffizio promuovere le azioni penali contra gl'imputati, e provocare la loro punizione: è pubblica l'azione ancora ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, e di altro violento attentato al pudore (sebbene per tai reati non si apre l'adito all'azione penale senza l'istanza della parte privata (2)): ed è finalmente pubblica l'azione

(1) Anco presso i regi giudici di circondario vi è un pubblico ufficiale che esercita le funzioni di pubblico ministero nelle cause correzionali: questo pubblico ufficiale è il primo eletto comunale, o chi lo supplisce, art. 344 e seguente leggi di procedura penale; ed art. 36 leg. org. de' 29 maggio 1817.

(2) Verrà da noi esposta alla sezione II. lib. II. tit. II. a suo luogo la ragione, per la quale non si apre l'adito all'azione penale pei reati di stupro, di ratto, di adulterio, e di altro vio-

nelle contravvenzioni, e nei delitti, pei quali è necessaria l'istanza della parte privata (1); nel senso che la parte offesa, ancorchè la sua istanza sia necessaria per la persecuzione del reato, non esercita mai direttamente ed in suo nome l'azione penale; ma sempre per mezzo del pubblico ministero; e l'offeso non può intervenire che pel solo risarcimento dei danni interessi sofferti per effetto del reato (2).

L'azione civile può essere sperimentata innanzi i giudici stessi del ramo penale, e nel tempo medesimo che si esercita l'azione penale; ed in questo caso li stessi magistrati che conoscono dell'azione penale, e colla stessa sentenza colla quale infliggono la pena al reo, pronunziano ancora, a dimanda dell'offeso costituito parte civile, sulla rifazione de' danni interessi, e spese.

---

lento attentato al pudore, senza l'istanza della parte privata. E qui cade a proposito osservare che quando i reati sieno accompagnati da un misfatto, o reato punibile con pene criminali, come furto, omicidio ec.; o quando quelli reati sieno commessi con riunione armata, allora non è necessaria l'istanza privata per aprirsi l'istruzione e l'azione pubblica. La riunione armata costituisce la violenza pubblica, ed è quando tre individui, o più, de' quali due sieno portatori di armi proprie, si riuniscono a fine di delinquere; art. 147 leggi penali. La definizione delle armi sarà da noi appresso accennata.

(1) Più sotto alla sez. II. lib. II. cap. I. e alla nota appresso terrèmo discorso della regola generale, cioè che pei delitti e contravvenzioni è di essenza l'istanza o querela della parte offesa.

(2) Presso i romani ogni cittadino avea il dritto di esercitare la pubblica azione per l'applicazione delle pene, sebbene non fosse personalmente offeso, previa per l'autorizzazione del pretore, che non la ricusava mai alle persone libere, e di buoni costumi.

Fa d' uopo qui osservare due casi eccezionali alla testè enunciata regola: 1.° quando all' azione penale siasi cumulata presso li stessi giudici penali ancor l' azione civile, e l' imputato muore pria di esser giudicato, ovvero un indulto o grazia del Sovrano l' azione penale abolisce; ne' predetti casi il danneggiato, o suoi eredi debbano sperimentare l' azione civile innanzi i magistrati civili; secondo le regole delle leggi civili sia contro l' imputato, sia contro i suoi eredi, sia contro le persone civilmente responsabili (1); 2.° quando trattasi per delitti di

---

(1) Per la risponsabilità civile si riscontrino gli articoli 1336 e seguenti delle leggi civili:

Art. 1336. Ogni fatto qualunque dell' uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.

Art. 1337. Ciascuno è tenuto pel danno che à cagionato non solamente pel fatto proprio, ma ancora per sua negligenza, o per sua imprudenza.

Art. 1338. Ciascuno parimenti è tenuto non solo pel danno che cagiona pel proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali dee rispondere, o colle cose che abbbia in custodia. Il padre o la madre dopo la morte del marito, sono tenuti pei danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi: i padroni ed i committenti pei danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni, nelle quali gli ànno impiegati; i precettori, e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: la predetta garentia non à luogo, allorchè i genitori, i precettori, e gli artigiani provano ch' essi non àn potuto impedire il fatto, di cui avrebbero dovuto essere garanti.

Art. 1339. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve nel tempo, in cui ne usa, è tenuto pel danno cagio-

controbando, i giudici penali non possono pronunziare l'azione civile; essendo di assoluta competenza dei giudici del contenzioso de' dazi indiretti, a' termini dell'art. 4 del Real Decreto de' 26 dicembre 1826 (1).

Può ancora l'azione civile sperimentarsi separatamente dalla penale presso i magistrati civili; ma in questo caso l'azione civile rimane sospesa (cioè i giudici non possono pronunziare) se non siasi definitivamente deciso sull'azione penale. Questa regola soffre l'eccezione seguente; ed è quando trattasi di rei assenti ed iscritti nell'albo, l'art. 467 delle leggi di proced. penale (2) permette l'esercizio del-

---

nato dall'animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito, o fuggito.

Art. 1340. Il proprietario di un edifizio è tenuto pei danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione.

(1) L'art. 4. del Rreal Dec. de' 20 dic. 1826 è così concepito:

Art. 4.° « Il reato che potrà esser commesso in unione del » controbando o della contravvenzione, rientrerà nelle disposi» zioni, e nella competenza delle leggi penali. L'azione civile » che in questi casi compete all'amministrazione, sarà giudica» ta dal giudice del contenzioso de' dazj indiretti come si dirà » in appresso. »

(2) L'art. 467 delle leg. di proc. penale è del tenor seguente: « La parte privata, pendente l'assenza dell'iscritto nel» l'albo, può far uso dell'azione civile pei danni interessi pres» so i giudici civili. Il documento della non seguita annotazio» ne le servirà fino a che il reo non sia presente al giudizio » tanto di titolo contro di esso, quanto contro le persone ci» vilmente responsabili del misfatto. L'iscrizione nell'albo de'rei » assenti costituisce un titolo indubitato della prova dell'assen» za. Il giudizio ne' tribunali civili relativamente ai rei assenti

l' azione civile per i danni ed interessi avanti i giudici civili, non ostante che sia pendente il giudizio penale.

La conseguenza legale di tutto ciò si è, che tanto il danneggiato da un reato, che i suoi rappresentanti, nel caso che quello fosse morto, possono sperimentare l'azione civile; e puolesi sperimentare tanto contro l' imputato; quanto (nel caso che fosse morto pria di essere giudicato) contro i suoi eredi, o contro le persone civilmente responsabili (1).

È pur necessario sapersi che le sentenze o decisioni profferite da giudici penali, che contengono condanna pel pagamento dell'ammenda, per le restituzioni, pei danni interessi, e spese contro più correi di uno stesso reato sono esecutive solidalmente contra tutti, perchè tutti sono in solidum tenuti, giusta il prescritto nell' art. 51 leggi penali (2).

» sarà fatto colle stesse forme, che si praticano ne' giudizi degli assenti, escluse quelle che son ordinate alla prova dell'assenza. Questa pruova si ha più compiutamente fatta colla iscrizione nell' albo. »

(1) Testè accennammo le persone civilmente responsabili enunciate negli articoli sopra trascritti.

(2) L' art. 51 delle leg. pen. è scritto così: « Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido » alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese. » L' espressione legale « tenuti in solido » denota che l' azione del pagamento può a scelta del creditore rivolgersi contra chi pare e piace de' condannati solidalmente, cioè contra il più solvibile; come chiaramente lo spiega l' art. 1153 delle leggi civili: « L'obbligazione è solidale per parte de'debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa; in maniera che ciascheduno possa essere astretto per l' intero, e che il pagamento eseguito da un solo libera gli altri verso il creditore. »

Tanto l'azione penale per la punizione del colpevole, quanto l'azione civile per la rifazione dei danni interessi e spese, è soggetta a prescrizione. Il termine della prescrizione dell'azione penale, è fissato dall' art. 613 e segu. delle leggi di proc. penale, come a suo luogo si dirà; e quando l'azione civile sperimentasi cumulativamente colla penale, si prescrive insieme col reato: se poi l'azione civile è promossa separatamente presso i giudici civili, si prescrive secondo le norme indicate dagli articoli 2125 e seguenti delle leggi civili, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 51 delle leggi penali (1).

---

(1) Ecco l'ultimo comma dell'art. 51 delle leggi penali « nei casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto delle leggi civili »; vale il dire, si devono applicare le disposizioni degli articoli 2125, e seguenti delle leggi civili.

Art. 2125. La prescrizione è un mezzo per acquistare un dritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Art. 2126. Non si può rinunziare preventivamente al dritto di prescrizione; si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

Art. 2127. La rinunzia alla prescrizione è espressa, o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale non potrebbe sussistere, senza supporre l'abbandono di un dritto acquistato.

Art. 2128. Colui che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

Art. 2129. I giudici non possono far valere ex officio la prescrizione quando non sia opposta.

Art. 2130. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti la gran Corte civile; purchè le circostanze non offrano un fatto, d'onde risulti ad evidenza, che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunziato.

LIBRO II.



TITOLO II.

DEI GIUDICI DI CIRCONDARIO, E LORO SUPPLENTI, COME MAGISTRATI PUNITORI DELLE CONTRAVVENZIONI, E DEI DELITTI.

CAPITOLO PRIMO

L' esperienza di tutt' i luoghi, e di tutt' i tempi ci addimostra che niun uomo diventa ad un tratto pessimo, ed enorme scellerato: « *nemo repente fit peximus* » imperochè l' uomo da piccoli delitti principia, gradatamente progredisce a mancamenti più gravi, e rotto il freno ad ogni sinderesi giunge a

---

Art. 2131. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione possono opporla, non ostante che il debitore, o il proprietario vi rinunzii.

Art. 2132. Non si può prescrivere il dominio delle cose, che non sono in commercio.

Art. 2133. Lo Stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle. Nondimeno la prescrizione dei dritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio de' contabili, se non dal giorno, in cui è cessato il loro esercizio, ed àn dato il loro conto.

commettere le più orrende ed atroci iniquità, che alla giornata bevesi come l'acqua (1).

Quindi noi seguendo la natura dell'uomo incominciamo secondo le norme delle più culte ed incivilite nazioni, per darsi così un argine, un freno ai misfatti, a punire prima le contravvenzioni di polizia, ed i delitti; non meno che a vedere la forma de' loro rispettivi giudizi.

SEZIONE PRIMA

Della istanza privata, ossia della querela

Il procedimento, o l'istruzione per le contravvenzioni di polizia, e per i delitti principia, e se ne apre l'adito con l'istanza privata della parte offesa; quale istanza chiamasi *querela*.

La *querela* è una dichiarazione, che fa un individuo, il quale si crede offeso per causa di un reato qualunque, che il colpevole abbia commesso in dispregio delle leggi: questa dichiarazione si può fare o dall'offeso, o dalle persone qui sotto indicate innanzi qualunque pubblico uffiziale di polizia giudiziaria giusta la formola 1.ª (2), o magistrato anche incompetente, il quale, dopo ricevuta la querela, la trasmette al giudice competente.

La competenza del magistrato punitore nelle materie penali deriva o dalla natura e qualità del reato, o dal luogo, ove il reato fu commesso: poichè il Regio Giudice non à competenza e giurisdizione

---

(1) A quanti delitti obbliga un solo! Dopo un error commesso, necessario si rende ogni altro eccesso. *Metastasio.*

(2) A suo luogo nel cap. II. del lib. IV. tratteremo degli uffiziali di polizia giudiziaria.

a giudicare in materia di misfatti, appartenendone la competenza alle Gran Corti criminali: essendo il Regio Giudice competente a giudicare e punire i colpevoli di contravvenzioni, e di delitti commessi entro i limiti del proprio Circondario, come abbiamo surriferito quando abbiamo fatto cenno de' magistrati punitori del n.° 1. al Capitolo IV del Libro I, Titolo I.

La querela dee contenere: 1.° la data: 2.° la indicazione e caratteristica dell' uffiziale pubblico che la riceve: 3.° il nome, cognome, età, condizione e domicilio del querelante: 4.° la esposizione del fatto criminoso, e del danno sofferto: 5.° il nome, cognome, la condizione e domicilio dell' imputato, se sia noto: 6.° i lumi per l' acquisto delle pruove: 7.° la domanda per la punizione del reo, e de' suoi complici; o si faccia semplicemente denunzia del fatto alla giustizia (1): 8.° in fine la domanda del ristoro de' danni-interessi, e spese che il reato ha prodotto, e perciò si *costituisce parte civile* (2), o la rinuncia dell' *azione civile*, o la riser-

(1) È necessario sapersi dal querelante, che trattandosi di delitto, o contravvenzione, punibili previa istanza della parte privata, la semplice denunzia alla giustizia del reato, produce l' effetto che il giudice punitore correzionale dee dichiarare « non esservi luogo a procedimento penale » perchè manca la istanza privata necessaria per la punizione del colpevole.

(2) Si costituisce *parte civile* colui, che nella querela domanda il ristoro de' danni interessi, e spese che il reato à prodotto ai sensi dell'art. 35: ogni querelante può costituirsi *parte civile*, tutte le volte che avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l' indennizzamento. Può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunziando ai danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda.

va per lo ristoro di tai danni, art. 35 dette leggi di proc. penale. Vedi le formole 1.ª, 2.ª e 3.ª

Le querele nello stesso modo delle denunzie possono presentarsi scritte, e sottoscritte dal querelante, all' uffiziale di polizia giudiziaria, essendo gli articoli 28, 29 e 31 delle leggi di proc. penale comuni alle querele, ai sensi dell' art. 41 dette leggi.

Può anche una querela presentarsi per procura in

Colla costituzione di parte civile si contrae l' obbligo di anticipare tutte le spese del procedimento; a meno che non giustificasse la di lui povertà colla corrispondente fede d' indigenza.

Per la liquidazione delle cennate spese si dee tenere presente la circolare ministeriale de' 4 luglio 1835, ch' è del tenor seguente.

» Circolare de' 4 luglio 1835. Ministero di Grazia e Giusti-
» zia a prevenire ogni eccesso di spese, che ne' giudizi corre-
» zionali, e contravvenzionali sono a carico della parte civile
» si osserveranno le determinazioni seguenti.

1.° I Cancellieri de' giudicati di Circondario non potranno per indennità in tali giudizj esigere dalla parte civile che le spese legalmente liquidate, e tassate:

2.° Niuna esazione potrà farsi dai Cancellieri « senza rila-
» sciare alla parte civile documento, che palesi la somma in-
» troitata, e gli atti pei quali si è fatto il pagamento. Un
» duplicato del documento munito del visto del Giudice di Cir-
» condario si allighherà alla processura. »

3.° Si allighherà alla medesima il notamento delle spese legalmente liquidate, e tassate, uniformemente all' art. 10 del Real Decreto de' 13 gennaio 1817 (*).

(*) Con Ministeriale de' 5 giugno 1826 vien prescritto così: Nei giudizi di contravvenzioni in linea di polizia, che si agitano nell' interesse de' Comuni; e degli appaltatori, si debbono da costoro anticipare le spese di giustizia.

carta semplice, e senza formalità di registro, e la procura rimarrà sempre annessa alla querela, o denunzia sottoscritta, art. 30 leggi di procedura penale. Vedi formala 4.ª

Ogni persona adunque che si crederà offesa da un reato può farne la dichiarazione innanzi a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, il quale si uniformerà alle regole di competenza, cioè non essendo competente la trasmette all' uffiziale competente, articoli 33, e 13 a 23 dette leggi di proc. penale.

Il marito per la moglie, l'ascendente per i discendenti sotto la patria potestà, il tutore per i minori sottoposti alla sua tutela possono esporre querela per delitti, e controvvenzioni arrecati alla moglie, al discendente minorenne, o al minor sotto tutela, art. 34 leggi di proc. penale.

Questa disposizione dee intendersi pei soli *effetti civili* (1), allorchè la parte offesa costituendosi par-

---

(1) Le leggi civili richieggono che la donna maritata dee essere autorizzata dal marito, ed in mancanza dal giudice: e pel minore richieggono che sia assistito dal suo tutore, quindi quando costoro chieggono il ristoro de' danni prodotti dal reato debbono uniformarsi alle sanzioni contenute negli articoli 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, e 273 delle leggi civili, ed eccone il testo:

Art. 204. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

Art. 207. Se il marito ricusi di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

Art. 208. Se il marito ricusi di autorizzar la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi il Tribunale civile, il quale può accordare, o negare

te civile domanda il ristoro de' danni, giusta l'art. 36 delle leggi di proc. penale; e non già quando trattasi di querela con dimanda di punizione; mentre in tal caso la querela può farsi da qualunque individuo offeso di qualunque età, e stato: in effetti la legge autorizza il marito, il padre, il tutore a fare per quelli la querela, onde garentire viemmeglio una classe di persone debboli, e non già per privarle di quei dritti, ch' essa accorda ad ogni cittadino; locchè avverrebbe se si volesse necessariamente l' autorizzazione maritale, paterna, o del

---

la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato nella Camera di Consiglio.

Art. 210. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva, o infamante, quantunque in contumacia, la donna anche di età maggiore, non può mentre dura la pena stare in giudizio, nè fare contratti, senz' averne impetrata l' autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito, o chiamato.

Art. 211. Se il marito è interdetto, o assente, il giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzar la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

Art. 212. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio non può esser valida, se non relativamente all' amministrazione de' beni della moglie, o de' loro eredi.

Art. 213. Se il marito è in età minore è necessaria alla moglie l' autorizzazione del giudice tanto per stare in giudizio; quanto per fare contratti.

Art. 214. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o dai loro eredi.

Art. 373. Il tutore avrà cura della persona del minore, e le rappresenterà in tutti gli atti civili.

tutore. Abbastanza ciò si rende chiaro dalla parola usata dalla legge — *possono* ; altrimente avrebbe detto — *debbono far querela.* — Oltre acciò, se si volessero privare le donne maritate ed i minori del dritto di denunziare, e querelarsi delle personali offese ricevute si esporrebbero all' arbitrio del marito, o del tutore, e soffrirebbero così tutti quei torti, che il tutore o il marito avrann' occasionato (1).

Stabilitosi di sopra che ogni reato produce due azioni penale, cioè, e civile, ne segue che il danneggiato possa far querela o istanza per la sola punizione del reo, e de' suoi complici ; e possa simultaneamente chiedere innanzi li stessi *giudici penali*, costituendosi parte civile, ancora la indennizzazione de' danni-interessi, che il reato abbia prodotto, art. 35 proc. penale.

Se poi il querelante nella sua dichiarazione o querela non dimandò il ristoro di tai danni, nè fece riserva, nè nel corso del giudizio penale fino all'apertura della pubblica discussione spiegò l' azione civile, può questa sempre dedurla, terminato il giudizio penale in tutt' i suoi gradi di giurisdizione avanti il magistrato civile; secondo le regole di procedura ne' giudizî civili, art. 5 proc. penale.

Se in fine il querelante fece espressa rinunzia nella sua querela per tai danni-interessi, perde ogni dritto a ripeterli in linea civile.

Ricevendosi una querela, si deve nella narrazione de' fatti notare con precisione ed esattezza tutte

---

(1) Con Circolare Ministeriale de' 2 maggio 1840.

I tutori possono, e soli debbono far istanza di punizione pei minori tutelati : non possono però rinunziarvi senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia omologato dal Tribunale Civile a norma degli articoli 390, e 1917 leggi civili.

le circostanze, che hanno preceduto, accompagnato, e seguito il reato; mentre una circostanza che sembri di niun momento, può spesso menare a grandi conseguenze.

Se l'offeso, a causa della ferita letale, non possa presentarsi innanzi l'uffiziale di polizia giudiziaria, dee questi assistito dal cancelliere, ed accompagnato da due periti sanitarî trasferirsi nell'abitazione, o luogo dov'è l'offeso per ricevere la di lui dichiarazione: e ricevuta questa, giusta la formola 5.ª i periti sanitarî, prestato il giuramento nelle mani dell'anzidetto uffiziale di polizia giudiziaria, passeranno ad osservare l'offeso, e ne stenderanno la pruova generica, ossia ingenere, giusta la formola 6.ª (1).

Se il colpevole verrà colto nella flagranza del reato (2), od in altro modo assicurato alla giustizia; in

---

(1) Quando l'ingenere rilevi nell'offeso ferite, che vengono giudicate pericolose di vita di loro natura, ovvero di vita o di storpio per gli accidenti; allora trascorso un determinato tempo secondo l'indole, e qualità delle ferite, e la posizione dell'offeso stesso, si procederà a novella pruova generica per conoscersi l'esito del pericolo rilevato.

Se si troverà svanito, si procederà al corrispondente giudizio correzionale; e se verificato si marcasse, passerà il reato nella classe de'misfatti, e se ne compilerà la istruzione regolare.

Per questa si osserverà quanto trovasi esposto per le istruzioni criminali, ossia processo informativo.

(2) È colto nella *flagranza* chiunque sia sorpreso, o in atto che sta commettendo il reato, o quando viene perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, e cogl'istrumenti, che facciano presumere essere stato egli l'autore, o il complice, art. 50 proc. penale. Vedi Capitolo IV, Titolo I, Libro V.

questo caso il Giudice, gli farà subire l'*interrogatorio* (1) giusta la formola 7.ª

Terminato l'interrogatorio, il Giudice scriverà l'ordine al custode delle prigioni di riceverlo nelle prigioni, trovando che il delitto sia punibile con pena di prigionia. Vedi la formola 8.ª

Quando poi il delitto non è punibile con pena di prigionia, può il Giudice accordare al colpevole detenuto la libertà provvisoria, determinando il modo di custodia cui debbasi sottoporre, art. 132 proc. pen. Vedi formola 8.ª, e 8.ª bis, 9.ª, 10.ª, e 11.ª

Sono però esclusi da tale beneficio gl' imputati di furto semplice, e di asportazione di armi vietate, detto art. 132 proc. penale (2).

SEZIONE II.

De' casi in cui l' istanza della parte privata è necessaria, e de' casi in cui non è necessaria per lo esercizio dell' azione penale.

Abbiamo superiormente riferito che l'esercizio dell' azione penale sia essenzialmente pubblico, ed appartiene esclusivamente agli uffiziali incaricati del pubblico Ministero presso i Magistrati istituiti dalla Legge. Quindi il Pubblico Ministero, ed il Giudice alla semplice notizia di un di quei delitti o contrav-

(1) *L' interrogatorio* dell' incolpato comincerà dalla dimanda del suo nome, del suo cognome, della sua età; della sua professione, della sua patria, e del suo domicilio, e gli verranno nell' atto stesso indicati i motivi del suo arresto; le risposte saranno registrate: da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni, art. 108 proc. penale.

(2) Anche i detentori di armi vietate, i contraenti di matrimonio clandestino; ed i testimoni intervenuti a simili contrattazioni clandestine non ànno altro modo di custodia, che il carcere

venzioni enunciate nell' art. 39 delle leggi di proc. penale, de' quali or ora faremo parola, deve aprire *d' ufficio* il procedimento penale contro l' imputato.

Si è ancora superiormente accennato che questa regola soffre eccezione ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro attentato al pudore (quando però non siano accompagnati da altri misfatti, o da violenza pubblica); perchè per aprirsi l' adito per la punizione del reo ne' soli casi or ora ricordati, richiedesi una espressa domanda della parte privata offesa; ed eccone la ragione. Questa eccezione della legge è utilissima al mantenimento della tranquillità, e dell' onore delle famiglie, non che alla buon' armonia, ed alla pace de' cittadini: imperciocchè se il Pubblico Ministero senza istanza privata avesse il dritto d' intromettersi fra i nascondigli, e fra i segreti gabinetti delle famiglie, come ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, ec. quante famiglie reputate nella società per oneste diverrebbero il pubblico ludibrio, quante stimate per Lucrezie, per caste Susanne diverrebbero pubblicate, e dichiarate per meretrici. Da quì infiniti inconvenienti, dissenzioni alimentate, inimicizie eternate, i segreti delle famiglie vergognosamente pubblicati? Ecco perchè la legge provvida coll' art. 40 delle leggi di proc. penale (1) prescrive che ne' reati di stupro ec. ec. non poss' aprirsi l' adito all' azione penale, senza la dichiarazione, o querela della parte offesa.

(1) Ecco il testo dell' art. 40 leggi di proc. penale. Senza istanza della parte privata non si apre adito all' azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore.

Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, ossia commesso con riunione armata; l' esercizio dell' azione penale è indipendente dall' istanza privata.

Cade quì in acconcio osservare, che se il marito denunzî la moglie adultera e ne chiede la punizione, il Pubblico Ministero è autorizzato a perseguitare e tradurre in giudizio anche il complice; e viceversa se il marito denunziasse, e chiedesse la punizione solamente contra il complice, il Pubblico Ministero, o il Giudice deve anche perseguitare la moglie, ma non mai isolatamente l'uno, o l'altro;

Sul proposito vedi il Real Rescritto de' 27 novembre 1819 che riportiamo.

Ministero di Stato di Grazia, e Giustizia.

Ai Procuratori Generali Criminali.

« A norma dell' art. 40 delle leggi di proc. penale non si » procede di uffizio ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, » o di altro violento attentato al pudore, tranne il caso in » cui alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfat- » to, o sia commesso con riunione armata.

» Sua Maestà nel Consiglio de' 22 andante ha dichiarato, » che i detti attentati debbono reputarsi commessi con riunio- » ni armate, allorchè vi concorre la violenza pubblica a te- » nore dell' art. 147 delle leggi penali. »

Nel Real nome ec.

Napoli 27 novembre 1819 — *Marchese Tommasi.*

Ecco il tenor dell' art. 147 leggi penali.

147. È accompagnato da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti affine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie.

Da ciò si può legalmente dedurne che la riunione di due persone armate, che vicendevolmente si ajutano nello stupro non costitnisce la pubblica violenza, e quindi se la parte offesa rinunzia ad ogni istanza, manca di dritto l' esercizio dell' azione pubblica. Così ha deciso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli con arresto de' 23 febbraio 1820.

pel principio che nel caso di reato commesso da più individui, l'istanza fatta dall'offeso per la punizione di uno de' colpevoli, apre il giudizio e procedimento penale anche a carico degli altri. Così fu deciso da Sua Maestà nel Consiglio di Stato de' 7 febbraio 1820 (1).

Le stesse leggi di procedura penale sanzionano che ne' delitti, e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata: art. 38 proc. penale.

Vi sono però delle eccezioni per alcuni delitti, e contravvenzioni, pei quali il Pubblico Ministero è autorizzato ad esercitare l'azione penale, senza bisogno della istanza privata: questi delitti, e contravvenzioni, ai sensi dell' art. 39 leggi di proced. penale, sono come sieguono

1.° Quando siano stati commessi ne' Sacri Tempî (2)

---

(1) Esso fu pubblicato con Circolare de' 4 marzo 1820, che riportiamo.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia.

Ai Procuratori Generali Criminali.

« Sua Maestà, nel Consiglio de' 7 febbraio scorso spiegan-
» do gli articoli 38, 48 e 47 delle leggi di proc. penale circa
» gli effetti della istanza privata ha dichiarato che nel caso
» di reato commesso da più individui l'istanza fatta dall'offe-
» so per la punizione di uno de' colpevoli apre il giudizio an-
» che a carico degli altri; e che la rinunzia all' istanza per
» uno di essi produca il suo effetto anche a favore degli altri.

Nel Real nome ec.

Napoli 4 marzo 1820 — *Il Marchese Tommasi.*

(2) Anco i templi delle false Divinità presso i Gentili, le Moschee presso i Maomettani venivano considerate come cose sacre e fuori commercio.

Nel nuovo testamento leggesi che il Nazzareno, vestita la

o negli uditorî di giustizia in atto che si amministra *giustizia*, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli (1):

2.° Quando siano commessi da un uffiziale pubblico, o uffiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogn' altro impiegato nello esercizio delle proprie funzioni; o quando siano stati commessi in persona di costoro nell' atto dello esercizio delle loro funzioni (2):

3.° Quando i delitti, o contravvenzioni vengono a violare le leggi, ed i regolamenti forestali, di caccia, o di pesca (3):

---

carne umana per rigenerare il mondo dalla schiavitù di Satanno, ed insegnare coll' esempio, e co' precetti del Vangelo le leggi divine, quale divino Maestro, ci somministra l' idea del rispetto dovuto al Tempio Sacro, alla Casa del Signore: Egli veggendo che si mercanteggiava nel Tempio di Dio, non potè rattenere la sua indignazione, e scacciando via quella mercenaria gente proruppe nelle seguenti parole « *Domus mea, Domus orationis vocabitur; vos autem fecistis illam speluncam latronum* ». Ecco la ragione del perchè le nostre leggi penali sanzionano, che la sola qualità del Sacro Tempio per lo rispetto dovuto alla Casa di Dio rende il reato perseguitabile di *ufficio*, ancorchè non si stiano celebrando i divini uffizi.

Non così se i reati si commettessero negli uditori di giustizia, e nei teatri, mentre per i primi bisogna che i reati siano commessi nell' atto che si amministra giustizia; e pei secondi nel tempo che si rappresentano gli spettacoli.

(1) Vedi l' ultima parte della precedente nota.

(2) La semplice qualità di uffiziale pubblico non rende perseguitabile di ufficio i reati da essi, o contra essi commessi; ma bisogna che tali reati siano stati commessi nell' atto ch'esercitano le loro funzioni, o per occasione delle medesime.

(3) Per i delitti e contravvenzioni risguardanti i boschi, vedi la legge forestale de' 21 agosto 1826, che riportiamo.

4.° Quando i delitti, o contravvenzioni vengono

Legge forestale de' 21 di agosto 1826.

Francesco I.° ec. — Il dritto di proprietà, cioè l'uso che de' suoi beni ciascun privato può fare, è, per principio di pubblica utilità, o sia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi senza nuocere ad altri.

Determinar con precisione i limiti della condizione anzidetta, in modo che l'oggetto della utilità pubblica sia vero, e non apparente, come spesso addiviene per privato interesse, o per genio inconsiderato di novità; e che il sagrificio del dritto di proprietà sia il minor possibile è l'opera di saggia e ben ponderata legislazione.

Dietro l'esempio delle più colte nazioni, credemmo saggio consiglio d'istituire ne' nostri dominî una Direzione generale incaricata della economia silvana, e con legge de' 18 di ottobre del 1819 ne fissammo le attribuzioni, coordinandole appositamente alla conservazione ed al miglioramento de' boschi e delle selve.

L'esperienza ha nondimeno dimostrato che i risultamenti di utilità pubblica non abbian compiutamente corrisposto a' sagrifizj de' diritti di proprietà che la legge imponeva, sia che gl'impiegati forestali, come nelle nuove istituzioni per lo più accade, per zelo smodato, avessero i sagrifizj de' proprietari accresciuti; sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato; sia che la stessa Direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare ne'luoghi lontani, alla repressione degli abusi.

Quindi contro le disposizioni dell' anzidetta legge, e contro gli agenti forestali frequenti sono state le suppliche pervenute al nostro real Trono da privati proprietarî, e le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, avvalorate benanche da' Consigli provinciali, interpreti de' voti de' nostri amatissimi sudditi; onde abbiamo giudicato indispensabile di richiamar quella legge ad esame.

a violare le leggi ed i regolamenti di polizia per la

Or il risultamento di questo esame ne ha pienamente persuasi, che l' unico e solo oggetto della legge forestale esser debba la conservazione de' boschi e delle selve, ovunqne si sieno, in siti montuosi, in pendio, o in luoghi piani; e delle terre salde ne' luoghi, ove mettendosi a coltura, danno ne addivenga alle terre contigue e sottoposte, a qualunque distanza si sieno; e per conseguenza le sanzioni penali non dover essere ordinate, che letteralmente contro gl' incolpati principali, i loro complici ed i fattori degli sboscamenti e de' dissodamenti.

Applicando questo principio, abbiamo diviso le selve, i boschi e le terre salde in tre classi, non in riguardo della loro natura, ma secondo la qualità de' corpi morali, o delle private persone, presso cui ne risiede la proprietà.

La prima classe si compone de' boschi, delle selve e delle terre salde dello Stato; e per queste non essendovi a temere violazione alcuna dell' altrui proprietà, facendo parte per loro natura del pubblico demanio, ne conserviamo la custodia e la piena amministrazione alla Direzione generale. Le spese ne saranno a carico della nostra real tesoreria, come quella in cui se ne versano i prodotti.

La seconda classe comprende i boschi, le selve e le terre salde de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali. E per essi, mentre da una via crediamo giusto di rendere agli amministratori il pieno dritto di custodia e di amministrazione, e per conseguenza il pieno dritto della locazione de'fondi e della vendita de' tagli regolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza; dall'altro lato considerando esser le dette corporazioni sotto la nostra sovrana protezione e tutela, ed esser di pubblica ragione il miglioramento e la perpetua conservazione de' beni, onde impiegarsi agli usi a' quali son destinati, crediamo puranche necessario di lasciare alla Direzione generale un' attribuzione di semplice vigilanza

sulla conservazione e sul miglioramento de' boschi, delle selve e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti ; adempiendo non però la Direzione a questo incarico nel modo che sarà nella presente legge distintamente divisato.

Intanto si è da Noi considerato che per la legge de' 18 di ottobre del 1819 anche i boschi , le selve e le terre salde delle Mense vescovili, de' monisteri , de' seminari, de' capitoli , delle parrocchie, e di ogni altro corpo morale ecclesiastico eran sottoposti alle cure della Direzione generale ; e che non corrispondano alla natura ed alla destinazione di questi fondi le regole con quella legge dettate. Per le quali regole non solamente la conservazione ed i miglioramenti de' boschi eran messi sotto la dipendenza degli agenti forestali , ma ben anche ogni altro atto , comechè di pura amministrazione , era ad egual dipendenza sottoposto. Quindi siccome le vendite de' tagli , e gli affitti de' fondi non poteano altrimenti effettuarsi , che colle formalità degl' incanti , e coll' intervento degli agenti forestali , e col pagamento , pe' tagli , di un dritto a beneficio della real tesoreria , così alla custodia de' fondi non poteasi provvedere , che per mezzo della Direzione generale , la quale stabiliva la tassa di rimborso che per ciascuna terra boscosa di corpi morali ecclesiastici dovea farsi alla stessa real tesoreria. Ed avendo Noi per tali considerazioni riconosciuto che pe' boschi , per le selve e per le terre salde de' detti corpi morali ecclesiastici , si convenga lasciare agli amministratori rispettivi libero l'esercizio de' loro dritti negli atti che si riferiscono all' amministrazione , abbiam creduto conveniente che noverandosi essi nella seconda classe per tutte le facilitazioni che colla presente legge vengono per tale classe accordate , la ingerenza della Direzione generale possa per essi limitarsi alla semplice vigilanza per la conservazione , e pel miglioramento de' boschi.

Ripristinati così gli amministratori nel pieno esercizio del dritto di custodia e di amministrazione , abbiamo risoluto di rinunciare al versamento dell' otto per cento , che alla nostra

real tesoreria faceasi nelle vendita de' tagli degli anzidetti corpi moroli, a' quali si rimarrà d' ogginnanzi il carico di ogni spesa di custodia. Ed affin di chiudere ogni adito a contestazioni, abbiam risoluto di rinunziare benanche a tutte le somme, di cui per arretrato dell' otto per cento, e per tasse e rimborsi di spese di guardie la nostra real tesoreria va creditrice, facendone Noi generoso rilascio, qualunque sia l' epoca dalla quale il carico prenda origine, senza che i corpi morali e gli stabilimenti che ne compariscono debitori, restino ad altro tenuti.

La terza classe finalmente riguarda le selve, i boschi, le terre salde de' particolari proprietari. Essoloro ne godranno come degli altri loro beni, limitando Noi la ingerenza della Direzione generale alla sola vigilenza, e a denunziare ed impedire, per mezzo delle autorità amministrative, ogni sboscamento o dissodamento, comunque voglia dirsi di poco momento; nel modo che parimente sarà in questa legge divisato.

In conseguenza di queste nostro sovrane intenzioni;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Veduto il nostro real decreto de' 25 di febbraio del 1826 sulla organizzazione della Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito ec. Abbiamo risoluto ec.

Titolo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Tutte le disposizioni della legge de' 18 di ottobre del 1819 concernenti la economia silvana sono abrogate pe' nostri domini al di qua del Faro. Pe' domini al di là del Faro le suddette disposizioni rimangono in vigore, sino a che una nuova legge adattata a quelle circostanze locali, non sarà da Noi sanzionata.

Ci riserbiamo di pubblicare una nuova legge per la caccia e per la pesca; ed intanto vogliamo che restino in osservanza gli attuali stabilimenti.

2. I boschi, le selve e terre salde dello Stato dipenderanno dalla Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia, la quale per mezzo degl' Intendenti e dei sottintendenti, e degli agenti suoi subordinati ne regolerà la custodia e la piena amministrazione.

3. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali laicali saranno sotto la custodia ed amministrazione de' rispettivi amministratori e titolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza, limitandosi l'attribuzione della Direzione generale alla sola vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de' boschi e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti, nel modo che sarà in questa legge divisato.

4. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti alle Mense vescovili, a' monisteri, alle parrocchie, alle cappellanie, e ad altri corpi morali ecclesiastici, senza esser più soggetti alle regole amministrative della Direzione generale, ed alle tasse forestali, alle quali eran sottoposti per la legge del 1819, saranno d'ogginnanzi interamente assimilati a' boschi, alle selve, alle terre salde de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali.

5. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' privati proprietari non faranno parte delle cure della Direzione generale, eccetto i casi di disboscamento, o dissodamento, nel modo che parimente verrà nella presente legge dichiarato.

6. Gli agenti della Direzione generale non prenderanno ingerenza ne' boschi appartenenti a delizie, o parchi della nostra real Casa, ne' quali gl' impiegati destinati da Noi, seguendo le regole fissate nella legge forestale, dovranno curarne la osservanza.

7. Sono dichiarati boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

8. Le terre che per lo addietro eran salde, e che sono state coltivate prima del 1815, quantunque fossero ora coverte di alberi selvaggi, non saranno riputate boschi. Ma qualora

tali terre debbano restituirsi salde, a cagione della loro inclinazione al di là de' limiti ne' quali si può tollerare la coltura, o perchè apportano danno a' terreni sottoposti, saranno comprese tra' boschi, perchè tali erano prima della coltura.

9. Le terre poi. che per lo addietro eran salde, e che dopo il 1815 sono state coltivate senza permissione superiore, qualunque sia la loro pendenza, purchè sieno ora coperte di alberi selvaggi, sono considerate come boschi.

10. Del pari sono considerate come boschi le terre coverte di alberi selvaggi coltivate dopo del 1815, benchè con permissione superiore, quando sono in pendìo, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni sottoposti.

11. Non saranno considerate come boschi terre salde coperte di alberi ingentiliti.

12. Qualunque terra boscosa non potrà esser dissodata o disboscata.

13. Per ovviare a' danni che sogliono derivare da una coltura mal intesa, vogliamo che anche le terre salde non boscose, purchè la loro saldezza non nasca da regolare vicenda di coltura, non possano dissodarsi senza permissione.

14. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le terre salde esistenti nelle ville, o ne' giardini di delizia, cinti da fossi o da muro.

15. Per le terre salde del Tavoliere di Puglia, si osserverà ciò che trovasi stabilito nella legge de'13 di gennaio del 1817.

16. Per le terre in pendìo, tanto se sono, quanto se non sono boscose, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni inferiori, non potranno mai accordarsi permissioni per disboscamenti o per dissodamenti.

17. Per tutte le altre terre che non fossero nel caso indicato dall' articolo precedente, i disboscamenti ed i dissodementi potranno permettersi nel modo fissato dalla presente legge,

dietro ponderato esame delle convenienze locali ; esame che , laddove si tratti di terre boscose , dovrà anche versare sulle circostanze che possono, secondo i casi, per mancanza di combustibile e per altri oggetti influire sulla utilità pubblica.

18. Le dimande per tali permissioni saranno dirette all' Intendente della provincia , il quale disporrà che un ingegnere di acque e strade addetto alla provincia , il guardia-generale del circondario forestale , ed il sindaco del comune , nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare , verifichino se il fondo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione ; e ne distendano processo verbale.

L' Intendente , inteso l' ispettor forestale , spedirà munito del suo parere il proceso verbale alla Direzione generale , il cui Consiglio forestale ne esaminerà le convenienze ; e dalla stessa Direzion generale se ne farà rapporto al nostro Ministro delle finanze per la nostra sovrana risoluzione.

19. Le spese di viaggio pe' funzionari suddetti saranno a carico del proprietario , o dello stabilimento , pel quale si dimanda la permissione del dissodamento o disboscamento; e saranno pagate secondo una tariffa che il nostro Ministro delle finanze proporrà alla nostra approvazione.

20. Le terre per lo addietro salde o boscose che sono state dissodate dopo il 1815 , tanto senza permissione , quanto con permissione superiore , saranno restituite salde o rimboschite a carico de' proprietarì , qualora sieno in pendio , dette volgarmente *terre appese* , solcate facilmente dalle acque , e che apportino danno a' terreni sottoposti.

21. I terreni in pendìo , che sono coltivati da un' epoca anteriore al 1815 , saranno restituiti saldi , qualora apportando danno a' terreni inferiori , il proprietario nel termine di due anni non provvegga a' mezzi opportuni per impedir tale danno.

22. In ogni comune il sindaco ed il guardia-generale del circondario forestale formeranno uno stato de' terreni da restituirsi saldi , o da rimboschirsi per le circostanze enunciate nei

due articoli precedenti, e lo trasmetteranno, per mezzo del sottintendente, all' Intendente della provincia, il quale, inteso l' ispettore, e trovando sussistenti le circostanze indicate, con una ordinanza ne proibirà la coltura, o ne ordinerà il rimboschimento.

23. Laddove alcun ingegnere di acque e strade, e l'ispettore forestale, il guardia-generale, ed anche il sottintendente del distretto, ne' loro giri scorgessero che dalla coltura di un fondo derivi danno a' terreni sottoposti, saranno tenuti di farne rapporto all' Intendente, il quale nominerà subito una Commessione composta del sindaco, dell' ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, e del guardia-generale del circondario, per verificare le circostanze, e formarne processo verbale. Dietro la verificazione del danno, il fondo sarà compreso nello stato de' terreni da mantenersi saldi.

24. Le spese de' viaggi per tali verificazioni si faranno sul fondo delle ammende forestali.

25. Oltre della responsabilità, a cui legalmente sono soggetti tutti gli agenti forestali per l' esercizio delle loro funzioni, gl' Intendenti, i sottintendenti ed i sindaci sono strettamente responsabili dello esatto adempimento delle obbligazioni, alle quali sono chiamati in forza della presente legge.

26. Que' boschi indivisi che appartengono allo Stato ed ai comuni, a' pubblici stabilimenti, a' corpi morali o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi dello Stato.

27. Que' boschi indivisi che appartengono a' comuni ed ai pubblici stabilimenti, a' corpi morali o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi comunali.

28. Ne' casi contemplati ne' due precedenti articoli, i compadroni riceveranno la rata delle rendite in ragione de' loro diritti, e contribuiranno alle spese di custodia nella stessa proporzione.

29. Dichiariamo che tutte le facilitazioni accordate colla presente legge a' privati proprietari de' boschi, non riguardano i

fondi posti nel tenimento delle regie Sile delle Calabrie, pei quali ci riserbiamo di prendere altre disposizioni, dopo che si sarà esaminata la quistione su' dritti di proprietà, o di condominio, che può vantarvi il Governo; ed intanto vogliamo che qualunque taglio da farsi in detto tenimento debba essere autorizzato dalla Direzione generale per vegliare su' nostri dritti.

30. Tutti i fondi che d'ogginnanzi si ridurranno a boschi per volontaria disposizione del proprietario, e non per ingiunzione penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele, saranno per privilegio esentati dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario, o dello stabilimento cui appartengonsi, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza.

31. I boschi dello Stato che contengono alberi di alto fusto delle seguenti specie cioè, querceroveri, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi, non potranno tagliarsi se non precedente visita degli agenti della real Marina.

Non sono soggetti a questa disposizione i boschi de'comuni, de' pubblici stabilimenti, e de'corpi morali laicali ed ecclesiastici, ed i boschi de' privati proprietari, sia qualunque la specie degli alberi che contengono. Ne' tagli però de' boschi dei comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali, gl'Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della real Marina possano concorrere all' acquisto del legname, senza alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare.

Titolo II. — *Disposizioni comuni a' boschi ed alle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici.*

32. I boschi e le selve appartenenti allo Stato, a'comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali laicali ed ecclesiastici, saranno misurati e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi

notati in un registro che si terrà presso la Direzione generale colle indicazioni della estensione e della natura del suolo, della specie e della qualità degli alberi. Finchè non potranno essere misurati, gl'Intendenti cureranno che provvisoriamente vi sieno messi i termini; ed ove vi fossero usurpazioni, saranno queste verificate; e dopo l' aggregazione dell' usurpato, saranno legalmente confinati.

33. La misura de' boschi sarà sempre ragguagliata al moggio, composto di novecento passi quadrati, di sette palmi ed un terzo l' uno.

34. Il taglio de' boschi e delle selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti ed a' corpi morali, dovrà eseguirsi dal dì primo di novembre a tutto il dì 15 di marzo.

Per le regioni fredde, ove la vegetazione cessa anticipatamente, e ricomincia più tardi, si potrà accordare una dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli.

Pe' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, le dimande per la dispensa si dirigeranno all' Intendente, il quale, inteso l' ispettore, le trasmetterà munite del suo parere alla Direzione generale, per pronunziarsi dal Consiglio forestale sulle medesime.

La dispensa accordata una volta varrà per sempre, senza obbligo di rinnovarsi.

I privati proprietari non saranno soggetti a far dimande per la dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli, potendo essi farli quando il credano più conducente a' loro interessi.

35. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone solo quindici a moggio, che saranno marchiati per seme, o di speranza; e mettendo in difesa la parte recisa, o sia vietandone l' accesso agli animali, finchè non verrà permesso dalla Direzione generale.

36. La difesa sarà dichiarata con manifesti da affiggersi nei luoghi soliti del comune. L' ispettore rimetterà tali manifesti all' Intendente, il quale ne ordinerà l' affissione, e ne farà in

seguito pervenire all' ispettore il corrispondente certificato del sindaco.

37. É vietato di tagliar gli alberi a scelta, o per salto, esclusi i casi straordinari, pe' quali sarà sempre necessaria la nostra speciale autorizzazione sopra rapporto del nostro Ministro delle finanze, e precedente parere del direttor generale.

38. La Direzione generale potrà permettere il taglio a salto, quando i giovani boschi, destinati a crescere ad alto fusto, avessero bisogno di essere diradati. Potrà eziandio permetterlo, quando si trattasse di alberi isolati negli estremi o nelle vie de' boschi, di alberi di speranza o da semi giunti a maturità, e di alberi periti in piedi, o affetti da carie.

Titolo III. — *Dell' amministrazione de boschi e delle selve di proprietà dello Stato.*

39. Le vendite de'tagli e gli affitti de'pascoli saranno fatti all'incanto, colle formalità che saranno da Noi con particolare regolamento stabilite. Al solo nostro Ministro delle finanze è riserbato di dispensare all' incanto, qualora, dietro rapporto motivato del direttor generale, creda ciò conveniente a' reali interessi.

40. Saranno fissati i periodi pel taglio di tutti i boschi e delle selve cedue appartenenti allo Stato, a norma di un regolamento che sarà a quest' oggetto proposto dal diretter generale all' approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

41. Ne'mesi di aprile e di maggio di ciascun anno gl'Ispettori proporranno alla Direzione generale i tagli ordinari, avuto riguardo alle divisioni già fatte, o alla capacità de' boschi, per attenderne gli ordini opportuni.

42. Dopo gli ordini della Direzione generale, i misuratori, laddove si tratti di taglio regolare a misura, procederanno al misuramento de' tagli, e gli altri agenti alla martellata degli alberi da seme, o di speranza, e di quelli di limite per circoscrivere il taglio.

43. In ogni circondario forestale vi sarà un martello del Governo colle lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*), con cui si mar-

chieranno gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati, quelli di speranza, o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dagli articoli 37 e 38.

44. I martelli del Governo saranno conservati in un astuccio a due chiavi, di cui una si terrà dal funzionario superiore dell' amministrazione civile di residenza nel comune, e l'altra dall' ispettore forestale, o dal guardia-generale, in mancanza dell' ispettore. Il martello non potrà estrarsi senza prima distendersene un processo verbale, che sarà firmato da' funzionari suddetti e dall' agente a cui sarà consegnato. Nel processo verbale dovrà farsi menzione dell' uso cui dovrà servire, e delle disposizioni che all' oggetto si saranno ricevute dalla Direzione generale.

45. L' agente al quale sarà dato il martello, rimarrà risponsabile della conservazione di esso per quel tempo che resterà in suo potere, dovendo curare che non se ne faccia altro uso, all' infuori di quello per lo quale gli sarà stato consegnato. In caso di dispersione la spesa pel detto martello sarà carico dell' agente che l' avrà perduto; e se vi sarà stata sua colpa, sarà egli punito amministrativamente colla destituzione. Qualora poi l' agente ne faccia, o permetta che se ne faccia un uso non autorizzato, sarà denunciato e punito a tenore delle leggi vigenti.

46. Un modello della impronta del martello sarà depositato nella cancelleria della gran Corte criminale.

47. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante le specie, quantità, qualità e dimensioni degli alberi marchiati.

48. Il verbale accompagnato dall' apprezzo del legname destinato al taglio, e da un progetto di manifesto contenente le condizioni particolari della vendita, sarà rimesso alla Direzione generale per le disposizioni ulteriori.

49. L' apprezzo dovrà farsi da due periti che l' Intendente destinerà.

50. Il legname sarà venduto prima di abbattersi. Il prezzo potrà esser fissato a taglio, a misura, o ad albero.

51. Quando nel taglio vi fossero alberi delle specie indicate nell' articolo 31, l' ispettore ne preverrà l' agente della real Marina, facendogli nota la situazione e la denominazione dei boschi, gli alberi da recidersi, e la specie di tali alberi.

52. Fra 'l termine di tre mesi dall' avviso dell' ispettore, l' agente della real Marina procederà alla visita de' tagli progettati per isceglière gli alberi atti a costruzione, e far marchiare col martello della real Marina quel numero di essi che crederà necessarî : scorsi i tre mesi, la visita si avrà come fatta.

53. L' agente della real Marina ne' tagli regolari potrà far marchiare di speranza gli alberi che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli : ma non potranno mai esservi in ogni moggio più di dieci alberi col marchio di speranza della real Marina.

54. Gli alberi marchiati di speranza dalla real Marina faranno parte de' quindici alberi a moggio da riservarsi ne' tagli regolari.

55. Non potranno martellarsi, se non gli alberi delle specie indicate nell' articolo 31.

56. Gli alberi scelti dall' agente della real Marina per recidersi, saranno marchiati nel tronco all' altezza di quattro palmi da terra ; quelli di speranza lo saranno sulle radici.

57. Di queste martellate si farà un distinto processo verbale in triplice esemplare, di cui uno per l' agente della Direzione generale, l' altro per quello della real Marina, e 'l terzo per l' aggiudicatario del taglio.

58. Qualora ne' tagli da eseguirsi non esistessero alberi da marchiarsi, l' agente della real Marina rilascerà alla Direzione generale un verbale negativo.

59. Gli alberi marchiati dalla real Marina per essere recisi, saranno da questi pagati, secondo i prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge, all' aggiudicatario, se saran-

no stati compresi nel prezzo dell' aggiudicazione, ed alla Direzione generale, se ne saranno stati esclusi.

60. Il pagamento sarà fatto prima di trasportarsi il legname. Il trasporto dovrà effettuarsi nel corso dell' anno dall' epoca del taglio. Scorso l' anno, e non pagato il prezzo, l' aggiudicatario, o la Direzione generale potranno disporre altrimenti del legno, ovvero dimandare che la real Marina lo faccia ritirare pagandolo.

61. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e della marina è autorizzato a far eseguire ne' boschi dello Stato dagli agenti di sua dipendenza, di accordo cogli agenti forestali, il censo degli alberi atti a costruzione, i quali saranno marchiati sulla radice.

62. Per ogni bosco si trasmetterà alla Direzione generale uno stato degli alberi marchiati nel censo.

63. Scorso il termine stabilito per la esecuzione del taglio e per lo sgombero del bosco reciso, gli agenti forestali verificheranno se l' aggiudicatario abbia adempito a tutte le condizioni del contratto.

Essi ne daranno avviso per mezzo del sindaco all' aggiudicatario, perchè possa intervenire nella verificazione, quante volte lo creda conveniente.

64. Quando la vendita si fosse fatta a misura, si rimisurerà il taglio eseguito, per conoscersi se vi sia stato eccesso o difetto nella misurazione.

Nel primo caso l' aggiudicatario sarà tenuto ad un rimborso, in ragione del prezzo dell' aggiudicazione; nel secondo riceverà una diminuzione sul prezzo nella proporzione medesima.

65. Gli aggiudicatari che non avranno adempito agli obblighi contratti colla Direzione generale, o che avranno abusato dei loro diritti, saranno citati, nel primo caso, a comparire innanzi il Consiglio d'intendenza; nel secondo caso sarà disteso processo verbale a loro carico, e si procederà contro di essi come per ogni altro contravventore.

66. Formeranno oggetto di particolar cura della Direzione generale l' apertura ed il mantenimento de' canali e delle strade pel comodo trasporto del legname e degli altri prodotti silvani, il rinselvamento de' voti ne' boschi, e la seminazione o piantagione de' terreni adiacenti.

67. La Direzione generale cercherà di ridurre ad alto o basso fusto tutti i boschi di proprietà dello Stato, che ne saranno capaci.

68. Il direttor generale presenterà in ogni anno al nostro Ministro delle finanze un quadro de' miglioramenti da farsi ne' boschi dello Stato, colla indicazione delle spese che vi occorreranno.

Titolo IV.— *Della vigilanza della Direzione generale su' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali.*

69. Nelle vendite de' tagli, e negli affitti de' prodotti de' boschi e delle selve, la Direzione generale non prenderà alcuna ingerenza, rimanendo abolita la tassa dell' otto per cento che sulle vendite de' tagli esigeasi per conto della nostra real tesoreria; e rimanendo condonati, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo per tal cespite tutti i debiti arretrati, qualunque sia l' epoca dalla quale prendano origine, le cui somme al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

70. I tagli regolari delle selve cedue castagnali, e de' boschi cedui di altre specie, che per uso sogliono farsi nel giro di pochi anni, dovranno eseguirsi allorchè il legname sia giunto alla sua maturità ordinaria, e colle norme stabilite nel titolo II della presente legge; sia che per uso si soglia tagliare in un solo anno tutta la selva, o tutto il bosco; sia che si soglia fare il taglio per sezioni.

71. I boschi e le selve cedue di grande estensione situati in

terreni scoscesi, i cui tagli facendosi per intero in una sola volta potessero arrecar danno a' terreni, dovranno esser divisi in sezioni.

72. Pe' boschi e per le selve di alto fusto o di basso fusto, il cui taglio non era solito farsi a periodi determinati, i comuni, i pubblici stabilimenti ed i corpi morali potranno dimandare alla Direzione generale che sieno divisi in sezioni di taglio. Il numero delle sezioni sarà fissato secondo la specie degli alberi che vi esistono, ed in modo da assicurare la conservazione e la riproduzione de' boschi e delle selve, e la loro perpetua rendita. Fino a che non sarà eseguita la divisione suddetta, vogliamo che nessun taglio si faccia senza la intelligenza della Direzione generale, affinchè la medesima possa indicare le regole da serbarsi per ottenere il fine inteso.

Le selve cedue castagnali non sono soggette a queste disposizioni, dovendo per esse eseguirsi gli articoli 70 e 71.

73. La Direzione generale invigilerà sulla esatta esecuzione di quanto si è deposto ne' precedenti tre articoli; ed in caso di contravvenzione i suoi agenti non avranno altro diritto, che di far sospendere ogni operazione fino a che l' affare non venga superiormente risoluto.

74. I miglioramenti che potessero occorrere ne' boschi comunali, saranno consigliati dalla Direzione generale agl' Intendenti, ed eseguiti a cura e risponsabilità delle autorità comunali e degl'intendenti e sottintendenti. Nel caso che l'intendente credesse che non debbansi eseguire i miglioramenti, l'affare sarà rimesso alla risoluzione de' nostri Ministri delle finanze e degli affari interni, sui rapporti della Direzione generale e degl' intendenti.

75. I miglioramenti ne' boschi de' pubblici stabilimenti e dei corpi morali saranno consigliati dal direttor generale agli amministratori rispettivi.

76. Essendo gli animali caprini nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori cureranno che ne sia vietato il pascolo, fuorchè ne' luoghi sassosi e negl' inutili cespugli, quando non vi cagionino danno.

Titolo V. — *De' dritti di uso.*

77. I diritti di uso legittimamente acquistati si rimangono conservati nel modo che attualmente si stanno esercitando. Gl' intendenti pe' boschi comunali, gli amministratori o capi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici pe' boschi di loro dipendenza, cureranno che i diritti di uso sieno circoscritti ne' termini della loro legale osservanza; e quindi rimarranno strettamente risponsabili degli abusi.

Gli agenti forestali qualora rilevassero che si commettano abusi, li denunzieranno all' intendente, il quale darà pronti provvedimenti per farli cessare.

Pe' boschi di proprietà dello Stato la Direzione generale rilevando che si commettano abusi, darà direttamente disposizioni per farli cessare.

Titolo VI. — *Disposizioni tendenti a preservar dagl' incendj tutt' i boschi in generale.*

Sezione I.— *Del tempo in cui può oppiccarsi il fuoco alle stoppie; e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza dai boschi.*

78. È vietato di attaccar fuoco alle stoppie prima del dì quindici di agosto.

79. Ne' terreni contigui a' boschi non si potranno mai bruciare le stoppie entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi.

80. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un torrente, o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno.

81. Ne' terreni vicini a' boschi le stoppie al di là di quattrocento palmi da' boschi si potranno bruciare dopo il dì quindici di agosto, qualora, conservandosi sempre la distanza de' quattrocento palmi dal bosco, si smuova la terra in una striscia larga palmi cinquanta, e lunga quanto il bosco, facendovi rimaner coverte le erbe, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicine al bosco.

82. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie dovranno farsi verificare dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l' adempimento dell' operazione suddetta, sotto la risponsabilità de' medesimi in caso di oscitanza o di dolo nella verifica, o di richiamo per contravvenzione da essi autorizzata o tollerata.

83. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione, firmato anche da due testimonj. Una spedizione sarà rilasciata alla parte, e l' altra si conserverà nell' archivio comunale.

Sezione II. — *De' casi d' incendio.*

84. Qualora si appiccasse il fuoco ad un bosco, le guardie incaricate della custodia del bosco, ed i guardiani rurali saranno tenuti d' avvertirne i sindaci de' comuni circonvicini, sotto pena di destituzione, oltre quelle alle quali per legge fossero incorsi.

85. I sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè, provveduti di zappe, scuri e vanghe, accorrano al bisogno.

86. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si smuoverà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

87. Il sindaco ed il guardia-generale, o in mancanza di quest'-ultimo il guardaboschi, ne distenderanno un processo verbale, di cui una copia sarà rimessa fra otto giorni al più tardi all' Intendente della provincia, ed un' altra all' ispettore forestale. Quest' ultimo ne informerà il direttor generale.

88. Nel processo verbale saranno minutamente espresse le circostanze che tendano a far conoscere la cagione che avrà data origine al fuoco, e coloro su' quali ne cade la imputazione, sia per dolo, sia per colpa.

Titolo VII. — *De' reati, e delle pene.*

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

89. Quando le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti sui boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del Codice per lo regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, a' termini dell'articolo 470 della parte II del Codice.

90. Ne' reati relativi a' boschi, l'ammenda può esser data anche come pena principale.

91. L'ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell'articolo 30 della parte II del Codice.

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch'è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente legge.

92. Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi ai boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all'ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.

93. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatari de' tagli, o dai custodi degli animali, o da' fittuari de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi.

94. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a' boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II del Codice.

95. Ogni fatto qualunque dell'uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle

persone delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia.

96. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.

Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti saranno tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei, e non abbiano fatto sequestrare i seminati.

Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar l' ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli.

97. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

98. Ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II del Codice non avranno luogo; ma si eseguiranno le seguenti.

Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende pervenenti da condanne e da transazioni, saranno versate nella real tesoreria generale fra i prodotti della Direzione generale.

99. Delle somme che saranno versate nella real tesoreria generale per ammende come sopra, una rata non minore di un quarto, e non maggiore della metà, sarà in fine di ogni anno ripartita fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale, a giudizio del nostro Ministro delle finanze, ed in seguito di rapporti del direttor generale.

100. Nella valutazione degli alberi che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa da Noi approvata, ed annessa alla presente legge.

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

101. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali.

102. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali, dovranno comprendere anche il rifacimento del danno.

Sezione II.—*Pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio.*

103. Un proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saranno designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' articolo 22, sarà soggetto ad un' ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi spetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

104. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell' articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de' comuni, e gli amministratori locali de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici, imputabili a' termini dell' articolo 96.

105. Ognun altro che risultasse reo d' aver eseguito o fatto eseguire disboscamento o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello Stato, de' comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati proprietari, soggiacerà all' ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

106. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qua-

lunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo.

107. Coloro che fossero impotenti a pagare l'ammenda comminata in questa sezione, soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l'ammenda non eccede i ducati cento; e se l'eccede alla prigionia del terzo grado.

Sezione III. — *Pene pe' reati commessi ne' boschi e nelle selve dello Stato, de' comuni de' pubblici stabilimenti e ne' corpi morali.*

108. Colui che farà usurpazione ne' boschi e nelle selve suddette, sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell'articolo 428 della II parte del Codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l'ammenda stabilita nella sezione II del presente titolo.

In entrambi i casi l'usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato.

109. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con una ammenda eguale al danno, e colla prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i ducati cento; e se l'eccede, del secondo grado.

110. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con doppia ammenda o colla prigionia, secondo la norma dell'articolo precedente.

111. Sarà punito coll'ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati per la real Marina, così ne' boschi dello Stato, a' termini degli articoli 52, 53 e 56, come ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, quando per particolar convenzione, a' termini dell'articolo 31, si fosse in essi acquistato legname per la real Marina.

113. Nelle stesse pene dell'articolo precedente incorrerà chiunque toglierà, mutilerà, o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzaj appartenenti alla Direzione generale.

113. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni.

114. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.

115. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaje, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno.

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.

116. I sindaci, o coloro che ne fanno le veci, che in caso d' incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarì per estinguerlo, saranno puniti con un' ammenda da sei a cinquanta ducati; e potranno ancora, secondo le circostanze, esser condannati alla interdizione, a' termini dell' articolo 27 della parte II del Codice.

117. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì quindici di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione I del titolo VI della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda, e colla detenzione di polizia.

118. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere nei boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

119. L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pure ne' semenzaj.

120. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

121. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

122. Colui che senza l'autorizzazione di cui è parola nell' art. 34, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, sarà punito coll' ammenda correzionale, che non potrà mai essere per somma minore della metà del *maximum*.

123. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto o interesse.

124. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella presente legge, potrà interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' articolo 43 della parte II del Codice.

Sezione IV. — *Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.*

125. I reati commessi ne'boschi de'privati proprietari saranno puniti colle stesse pene indicate nella precedente sezione, qualora il privato proprietario ne quereli l' autore.

Titolo VIII. — *Della procedura.*

129. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saranno compilati in carta semplice. Saranno registrati *gratis*, e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*.

127. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del giudice, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci ed altro.

128. Il soggetto materiale del reato sarà egualmente consegnato, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.

129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell' articolo 16 della parte IV del Codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificì, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, purchè sieno accompagnati dal commissario o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice o dal suo supplente, o dal sindaco o da uno degli eletti. Il processo verbale dovrà esser segnato dal funzionario che avrà assistito all' atto.

130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, e quelli sorpresi in contravvenzione nel pascolo potranno essere consegnati dal giudice, dal supplente, o da chi esercita la polizia giudiziaria, al proprietario, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne, se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese.

131. I processi verbali conterranno.

1. Il giorno in cui il reato si sarà verificato ;

2. Il nome, il cognome, il domicilio e 'l grado del funzionario compilatore :

3. Il luogo del reato :

4. I nomi, i cognomi, i domicili e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore :

5. Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione :

6. Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie :

7. Le pruove e gl' indizi che esistono contro de' colpevoli:

8. La data della chiusura del processo verbale.

132. Tra le ventiquattr'ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell' articolo 127.

133. I processi verbali degl' ispettori e degli altri funzionarî di grado ad essi superiori non sono soggetti a ratificazione.

134. I processi verbali distesi dagl' ispettori forestali, o da altri funzionarj di grado ad essi superiori, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l' oggetto, purchè sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 131; e qualora vi sia atto di flagranza, a' termini dell' articolo 50 della IV parte del Codice.

135. Le induzioni e gli argomenti che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi nei suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.

136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' articolo 131, e ratificati a' termini dell' articolo 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola, o questa unita al danno, non eccedano i venti ducati.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure

isolatamente, eccedano i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saranno convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della Direzione.

137. I processi verbali che non contengano atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell' articolo 131, o non ratificati a' termini dell' articolo 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico, e discolpa; ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a' boschi.

138. L' autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' articolo 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletori d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.

139. Similmente il guardia-generale; quando rilevasse dalla copia del processo verbale che gli vien trasmessa, che il guardaboschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto coll' autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri fatti a' difetti del primo verbale.

Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i

rei, sarà obbligato il guardia-generale d' informarne l' Intendente della provincia, e la Direzione generale per mezzo dell' ispettore, per l' esemplare punizione amministrativa del guardaboschi.

Il guardia-generale non eseguendo queste disposizioni, subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.

140. Il funzionario a cui verrà esebito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore per farne l' uso prescritto da' regolamenti della Direzione generale.

141. Il guardia-generale si concerterà coll' autorità giudiziaria per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio. L' autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti, in conformità di quanto è disposto nell' articolo 348 della IV parte del Codice.

142. Il guardia-generale del circondario rappresenterà in giudizio le parti della Direzione generale.

Lo stesso guardia-generale può esser destinato per più circondari.

143. La prescrizione pe' reati forestali sarà secondo le regole stabilite per tutt' i delitti. La direzione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione, ne informerà il nostro Ministro delle finanze, onde praticarsi uffizi presso il nostro Ministro di grazia e giustizia per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.

144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiziaria dagli agenti della Direzione generale, l' autorità giudiziaria sarà tenuta fra le ventiquattr' ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè possa il medesimo prender parte nel giudizio.

145. Gli agenti della Direzione generale ne' presenti giudizi esercitano tutt' i diritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono in oltre, secondo i differenti casi preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizi penali*, appellare dalle sentenze dei

giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del Ministero pubblico. Essi in caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la Direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure se debba rinunciarvisi.

146. Quando non vi è appello o ricorso del Ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall' agente forestale fino alla determinazione della Direzione generale, la quale sarà dall' ispettore comunicata al procurator generale presso la gran Corte criminale.

147. L' ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziari, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale.

148. Il guardia-generale, o l' ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della Direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario; l' ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

149. Le spese di citazioni e di liti saranno pagate dalle casse dell' amministrazione del registro e del bollo, a norma di ciò ch' è disposto pe' giudizi penali in generale, ed i prevenuti saranno condannati a rimborsar tali spese.

150. L' introito delle somme spettanti alla tesoreria generale sarà fatto dagli agenti che, pe' regolamenti in vigore, esigono i prodotti della Direzione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all' ispettore forestale della provincia, per farne l' uso stabilito da' regolamenti.

151. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l' imputato potrà essere ammesso a transazione.

152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e re-

gistrate, saranno dirette all' ispettore forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d' introitare le somme offerte.

Le conclusioni saranno distese su carta bollata, e registrate a spese dell' oblatore, e specificheranno la somma che dovrà esser versata.

153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l' ispettore o il guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all' autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla Direzione generale nel termine di quindici giorni.

È vietato all' ispettore o al guardia-generale, sotto pena di destituzione, e d' esserne denunciato alla gran Corte criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.

154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisori fino all' approvazione superiore, che comunicherà la Direzione generale.

Approvata la transazione, l' azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplice contravvenzione, si reputerà estinta anche l' azion penale.

Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all' istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate.

155. Il tempo che trascorre fino alla risoluzione definitiva sulla transazione, interrompe la prescrizione.

156. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà esser ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee designare con precisione i punti del processo verbale, su' quali essa cade.

La gran Corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile l' istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturato la sostanza e le circostanze del fatto che attesta di aver veduto o eseguito.

157. Se, ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la gran Corte criminale pronunziasse sopra di essa *non consta*, l' istanza si avrà come non prodotta.

158. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso, interrompe la prescrizione per lo reato forestale.

Titolo IX. — *Degli agenti forestali.*

Sezione I. — *Della nomina e della destinazione degli agenti forestali.*

159. Il ramo forestale avrà, sotto la dipendenza del direttor generale, nel modo che trovasi da Noi stabilito col nostro real decreto de' 25 di febbrajo 1826;

un ispettor forestale nel capoluogo di ogni provincia;

un guardia-generale in ogni circondario silvano.

Avrà in oltre dieci brigadieri e cinquanta guardie forestali incaricati della custodia de' boschi dello Stato.

In fine avrà, per girare continuamente ne' boschi, brigate mobili di guardie forestali a cavallo, composte ciascuna di un brigadiere, e di tre o quattro guardie.

160. Il direttor generale potrà, secondo il bisogno, accrescere il numero delle guardie di una brigata, prendendo individui da altre, senza che nel totale della forza il numero soffra aumento.

161. Le nomine ed i soldi di tutti gli agenti designati nell' articolo 59 sono regolati dal mentovato nostro real decreto del dì 25 di febbrajo del 1826.

162. Vi sarà un competente numero di guardia-generali soprannumerari senza soldo, per destinarsi, secondo il bisogno, alla immediazione degl' ispettori o de' guardia-generali proprietari. Le provviste di essi avranno luogo secondo i regolamenti.

163. In ogni provincia saranno destinati dall' Intendente due o più misuratori giurati, i quali dipenderanno dall' ispettor forestale, e saranno incaricati delle misure de' tagli.

164. Un regolamento particolare che il nostro Ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione, stabilirà le attribuzioni particolari degli agenti forestali, per la parte che riguarda i loro rapporti colla Direzione generale, indipendentemente dalle attribuzioni che sono per essoloro colla presente legge determinate.

165. Dal dì primo di gennajo del 1827 cesserà di pagarsi dalla real tesoreria generale il soldo delle guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' publici stabilimenti e de' corpi morali, dovendo a ciò provvedersi da' rispettivi amministratori o capi degli stabilimenti. In conseguenza di ciò rimarrà abolita dal primo di gennajo 1827 in avanti ogni tassa di rimborso di spese di guardie; rimanendo parimente condonati, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo, per tal cespite tutte le somme dovute, qualunque sia l' epoca da cui prendono origine, le quali al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

166. I guardaboschi de' comuni saranno nominati dagl' Intendenti sulle proposizioni de' decurionati. Gl' Intendenti daranno a' guardaboschi le patenti di nomina, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia.

167. Pe' boschi e per le selve de' pubblici stabilimenti e dei corpi morali, la nomina de' guardaboschi si farà da' rispettivi amministratori. Le patenti si daranno dagl' Intendenti, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia.

168. A misura che ne' casi contemplati negli articoli 166 e

167 gl' Intendenti spediranno le patenti di nomina pe' guardaboschi, ne daranno avviso all' ispettor forestale per la conoscenza della Direzione generale.

169. Gl' Intendenti potranno provvedere che il guardaboschi di un comune venga pure incaricato della custodia de' boschi vicini, sia che i boschi appartengano a' comuni vicini, sia che dipendano da pubblici stabilimenti e da corpi morali; ripartendo la somma de' soldi fra i comuni, gli stabilimenti ed i corpi morali rispettivi.

170. Quante volte il direttor generale scorgesse che i boschi de' comuni, o i boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali mancassero di guardie, o che alla custodia di essi non fossero sufficienti le guardie destinate, o che i soldi assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o in fine che il pagamento de' soldi soffrisse ritardo, il direttor generale potrà dirigere rispettivamente uffizî agl' Intendenti ed agli amministratori de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, per provocare opportuni provvedimenti. In caso che gl' Intendenti o gli amministratori non convenissero, il direttor generale ne farà rapporto al nostro Ministro delle finanze, per provvedersi, di accordo col nostro Ministro degli affari interni pe' boschi che riguardano i comuni, e co' nostri Ministri de' dipartimenti dai quali dipenderanno i pubblici stabilimenti ed i corpi morali, pei boschi riguardanti gli stabilimenti stessi.

Infine, se il caso il richiegga, sarà di tutto data a Noi conoscenza per le nostre sovrane risoluzioni, laddove ne occorreranno.

171. I guardaboschi avranno tutti l' uniforme.

Per quei che saranno nominati dal direttor generale, così per la custodia de' boschi dello Stato, come per far parte delle brigate mobili, l' uniforme consisterà in abito corto di panno *bleu* con paramani e collare scarlatto, e con bottone di metallo bianco, nel quale sarà impresso un giglio sormontato da corona. I brigadieri avranno l' abito lungo.

Per tutti gli altri guardaboschi di comuni, di pubblici stabilimenti e di corpi morali, l' uniforme sarà lo stesso, ma il bottone sarà senza giglio e senza corona, e colle semplici lettere iniziali del comune o dello stabilimento cui servono.

172. Non potrà essere ammesso a prestar servizio nel ramo forestale colui che non abbia compiuto il ventunesimo anno.

Sezione II.— *Delle attribuzioni degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.*

173. Gli agenti forestali per qualunque benchè menomo disboscamento o dissodamento senza nostra sovrana permissione, saranno obbligati di denunciare il fatto alle autorità amministrative, le quali sulla semplice denunzia dell' agente forestale, dovranno coll' intervento del medesimo compilare processo verbale dell' avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l' affare non sia maturamente esaminato.

In conseguenza di tal disposizione, ne sarà subito fatto rapporto all' Intendente, il quale, inteso l' ispettore forestale, deciderà se vi sia luogo a procedimento giudiziario, nel qual caso saranno trasmessi gli atti alla giustizia penale; ovvero se ad altri espedienti in linea amministrativa convenga ricorrere. In quest' ultimo caso sarà di tutto fatto rapporto alla Direzione generale per gli ulteriori provvedimenti da darsi, ovvero da provocarsi per mezzo della nostra real Segreteria delle finanze.

L' esame delle autorità amministrative, i loro rapporti agl' Intendenti, e gli espedienti a' quali questi ultimi si appiglieranno, dovranno trovarsi interamente compiuti nell' intervallo di due mesi dal giorno dell' avvenimento, onde non rimanga prescritta l' azione pe' giudizi da intentarsi.

In caso di ritardo, i funzionari che ne saranno colpevoli, saranno amministrativamente destituiti.

174. I guardia-generali, sotto la loro più stretta responsabilità, saranno obbligati di fare ogni due mesi il giro di tutti i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali

laicali ed ecclesiastici siti ne' rispettivi circondari, ad oggetto che per mezzo loro possa la Direzione generale esercitare le attribuzioni di vigilanza, nel modo che trovasi stabilito colla presente legge.

175. I guardia-generali sotto la loro più stretta risponsabilità saranno obbligati di fare ogni sei mesi la visita di tutt' i boshi de' privati, compresi nel rispettivo circondario, così ad oggetto di denunziare gli sboscamenti e le dissodazioni, quando non fossero stati già denunziati a' termini dell' articolo 173, come per manifestare all' ispettore, per gli sboscamenti o dissodamenti che fossero stati precedentemente denunziati, se i privati proprietarì abbiano adempito alle riparazioni che in linea amministrativa sieno state loro ordinate.

176. Qualora nella posteriore visita semestrale il guardia-generale si assicurerà che un proprietario non abbia eseguito le disposizioni date, l' Intendente nel riceverne rapporto per mezzo dell' ispettore, disporrà che il guardia-generale le faccia eseguire a danno del proprietario, e costringerà ammministrativamente il proprietario a somministrare le somme bisognevoli; salvo il caso in cui l' Intendente non fosse di contraria opinione: il che dovrà manifestare alla nostra real Segreteria delle finanze.

177. L' Intendente invigilerà affinchè i guardia-generali facciano i giri ordinati ne' precedenti articoli, e ne farà rapporto semestrale.

178. Gli agenti forestali non prenderanno altra ingerenza sui boschi e sulle selve de' privati proprietarì, all' infuori di quella alla quale son chiamati dalla presente legge, cioè limitatamente a denunziare gli sboscamenti e i dissodamenti.

179. Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi il magistrato coloro che si trovino ne' boschi con armi o strumenti da taglio, senza ragionevol motivo.

180. I brigadieri capi delle brigate mobili terranno un gior-

nale dettagliato di tutte le loro operazioni, ed alla fine di ogni mese ne rimetteranno un estratto all' ispettore per conoscenza della Direzione generale.

181. Gl' ispettori, i guardia-generali, i brigadieri, i guardaboschi ed i capi delle brigate mobili, avranno, ognuno pel suo grado, un martello per marchiare gli alberi di delitto, e quelli atterrati dal vento o da altre cause accidentali.

I modelli delle impronte de' martelli saranno depositati nella cancelleria della gran Corte criminale.

182. Le disposizioni che emenano dalla presente legge, sono obbligatorie indistintamente pe' guardaboschi, qualunque sia la loro nomina, e la loro destinazione.

Sezione III. — *De' guardaboschi de' privati proprietari.*

183. Ogni privato proprietario di boschi e di selve potrà avere un guardaboschi a sue spese, facendone la domanda all' Intendente della provincia, il quale, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia generale, rilascerà la patente.

184. Volendosi più di un guardaboschi, l' Intendente non rilascerà la patente prima di aver ricevuto l' approvazione dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale, espressamente pel numero.

185. I guardaboschi de' privati dovranno vestire un uniforme *bleu* con una fascetta al braccio, nella quale verrà indicata la cifra (colle lettere iniziali) del nome del proprietario, al cui servizio sono addetti.

186. Questi guardaboschi hanno le stesse facoltà che sono attribuite a' guardaboschi dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, per la compilazione de' verbali che potranno aver corso in giudizio. L' autorità giudiziaria dovrà nondimeno attendere la istanza del proprietario per procedere contro i contravventori, siccome nell' articolo 125 si è stabilito pe' reati ne' boschi de' privati.

Vogliamo e comandiamo ec.

Altro Decreto de' 7 luglio 1835. Veduta la legge forestale de' 21 agosto 1826 circa la repressione del danno, guasto, deterioramento qualunque ne' boschi, di che trattano gli articoli 109 a 112, e 125 delle medesime.

Decretiamo.

Art. 1. La pena negli enunciati articoli sanzionata per guasto, danno, deterioramento qualunque ne' boschi si aumenterà di un grado nel concorso di attruppamento di persone, salvo l'ammenda negli articoli stessi stabilita.

2. Si avrà in tale reato l' attruppamento di persone qualora vi concorrono più individui nel numero non minore di dieci, de' quali siano due almeno portatori di armi proprie, o cinque almeno di armi improprie.

Rimangono salve le disposizioni dell' articolo 83 dell' enunciate leggi nel caso di violenza pubblica, o di altro reato, che accompagnasse le trasgressioni alle leggi, ed ai regolamenti.

Legge del dì 18 di ottobre 1819. — Sull' amministrazione delle Acque e Foreste.

Ferdinando I.° . . . .

. . . .

. . . .

Titolo VIII. — *Del tempo in cui può appiccarsi il fuoco alle stoppie, e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza dai boschi.*

129. È vietato d' attaccare il fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto.

130. Ne' terreni vicini a' boschi è vietato di attaccarsi il fuoco alle stoppie, dentro la distanza di palmi 380 da' boschi medesimi, anche dopo i 15 di agosto.

131. Sarà permesso dopo l' epoca suddetta di bruciare le stoppie ne' terreni contigui a' boschi, purchè alla distanza di trecentottanta palmi si dissodi una striscia di terreno lunga quanto è il bosco, e larga palmi venticinque, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicine al bosco.

132. La precauzione prescritta nell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un torrente o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno.

133. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie si dovrà far verificare dal guardaboschi, ed in mancanza di esso, dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l' adempimento dell' operazione suddetta.

134. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione firmato anche da due testimonî. Una spedizione sarà rilasciata alla parte, e l' altra si conserverà nell' archivio comunale.

Adempiuti gli atti anzidetti, il fuoco non potrà esser messo che presente il guardia forestale.

Titolo IX. — *De' casi d' incendio.*

135. Appena il fuoco si sarà appiccato ad un bosco, le guardie patentate dell' amministrazione, ed i guardiani rurali saranno tenuti d' avvertirne i sindaci de' comuni circonvicini, sotto pena di destituzione.

136. I sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè provveduti di zappe, scuri e vanghe accorrono al bisogno.

137. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si dissoderà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

138. Il sindaco ed il guardia-generale, ed in mancanza di questi, il guardaboschi distenderanno un circostanziato processo verbale, di cui una copia sarà rimessa, fra otto giorni al più tardi, all' Intendente ed un' altra all' ispettore della provincia o della valle. Quest' ultimo ne informerà il direttor generale, e ne darà avviso all' ingegnere costruttore.

Titolo X. — *Della pesca di proprietà dello Stato.*

139. L' amministrazione procurerà di dare in fitto le pesche

di proprietà dello Stato, preferendo sempre questo ad ogni altro sistema amministrativo.

140. Gl' incanti per gli affitti delle pesche si faranno innanzi alle autorità, e colle forme e condizioni prescritte per le vendite de'tagli, giusta gli articoli 30 a 43 ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

141. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 sono comuni agli affitti di pesca.

142. I fittuari potranno proporre all' imministrazione un competente numero di guardacque per loro conto.

Il direttor generale, quando lo creda opportuno, rilascerà le patenti, mettendosi di accordo colla polizia generale per l' asportazione delle armi.

143. Terminato l' affitto, le patenti saranno restitnite all' amministrazione.

144. I guardacque patentati e giurati avranno la facoltà di formar processi verbali di contravvenzioni alle leggi sulla pesca nelle pesche di proprietà dello Stato.

145. I fittuari anticiperanno le spese di carta bollata pe' domini di quà del Faro, e negli uni e negli altri domini, di registro ed inquisizione, che saranno loro rimborsate da' condannati.

146. Gli agenti dell' amministrazione vigileranno, acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti generali e particolari sulla pesca di proprietà dello Stato.

147. Sino a nuova disposizione saranno osservate pe' mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti.

Titolo XI. — *Della caccia.*

148. Le licenze di caccia nella provincia di Napoli e nella valle di Palermo saranno direttamente rilasciate dalle rispettive direzioni generali: nelle altre provincie e valli, dagl' Intendenti e da' sottintendenti.

149. Il direttor generale rimetterà in ogni anno a ciascun Intendente un numero di licenze proporzionato alle domande de' distretti.

Si terrà conto delle licenze spedite tanto nella direzione generale, quanto nelle Intendenze.

150. Ogni licenza di caccia sarà munita della firma del direttor generale, di quella del segretario generale, e del suggello dell' amministrazione.

151. Ogni licenza conterrà le seguenti clausole.

1. di non valere pe'luoghi riservati alle nostre cacce reali;

2. di non potersene far uso senza il consenso del padrone nei fondi chiusi da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque.

152. Qualunque sia il mese in cui sarà spedita la licenza, essa finirà coll' anno civile.

153. Niun' altra carta può rimpiazzare la licenza di caccia.

Chiunque l' avrà perduta non potrà cacciare senza munirsi di una nuova licenza, pagandone nuovamente l' intero dritto.

154. Niuno, comunque costituito in dignità, potrà ottenere la licenza di cacciare con lo schioppo, se non sarà munito della permissione di asportar armi della polizia generale.

155. A' soli ufiziali brevettati tanto di ogni arma di linea, quanto delle milizie provinciali, sarà rilasciata la licenza di caccia sulla esibizione del brevetto di nomina.

156. I dritti delle licenze di caccia saranno percepiti a norma della tariffa annessa alla presente legge.

157. Ogni licenza porterà il bollo di grana dodici pe' domini al di quà del Faro.

158. Chiunque si sarà provveduto della licenza di caccia, potrà far uso di zimbelli e richiami senza pagamento di altro dritto.

Colui che avrà preso la licenza di caccia con lo schioppo, potrà far uso anche del foretto senza pagare altro dritto.

Chi avrà preso la licenza colle paratelle o lacciuoli, e con le paniuzze, potrà far uso di tutti gli altri ordigni indicati nel-

la tariffa, ad eccezione dello schioppo e delle ragne, o sia *schiappari*.

159. Il versamento del dritto precederà la spedizione della licenza.

160. Le direzioni generali, gl' Intendenti ed i sottintendenti non rilasceranno licenze di caccia, che sulla esibizione della quietanza gemella.

161. Potranno le licenze di caccia, tranne quella con lo schioppo, darsi in fitto pel tenimento di uno o più comuni, e per una intera provincia o valle, colle formalità e condizioni prescritte negli articoli 30 a 43, ed a norma del quaderno delle condizioni che il direttor generale avrà sottoposto all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze.

162. Sono applicabili a questi fitti le disposizioni contenute negli articoli 48 e 49.

163. Le licenze rilasciate per conto de' fittuari non avranno alcun valore al di là del tenimento che si è preso in fitto.

Il dritto sarà minore di quelli stabiliti nella tariffa.

164. I fittuari della caccia potranno far patentare dall' amministrazione un competente numero di guardacacce, conformandosi a quanto si è disposto pe' fittuari della pesca.

165. Saranno osservate le disposizioni delle *leggi civili*, quando de' due cacciatori l' uno ferisca l' animale, e l' altro l' uccida.

166. Lo stesso sarà osservato, quando de' due cacciatori l' uno ferisca l' uccello in modo che seguiti a volare, e l' altro lo uccida.

167. Gli schioppi di cui potranno far uso coloro che avranno attenuto la licenza di caccia, non debbono essere nè a vento, nè con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di *scavezzi*, nè con canna lunga meno di tre palmi. Ogni dimensione più breve ed ogni meccanismo tendente ad accorciar l' arme, o a renderne insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati.

168. Chi avrà ottenuto la licenza di caccia con reti cui va-

dano uniti i richiami o zimbelli, non potrà pararle se non alla distanza di sessanta passi dal sito in cui ve ne sieno delle altre parate prima.

169. Non son compresi nella disposizione del precedente articolo le ragne, o sieno reti volgarmente conosciute sotto la denominazione di *schiappari*.

170. Colui che va a prendere un posto di caccia collo schioppo, sarà obbligato di situarsi alla distanza di sessanta passi dal posto da altri occupato.

171. Chiunque cacciasse colla civetta, dovrà situarsi alla distanza di quaranta passi dall' altro cacciatore che lo avrà preceduto.

172. Il cacciatore collo schioppo non potrà sparare fra la distanza di cento passi dal sito in cui sono parate le reti con richiami o zimbelli.

173. È vietato a chiunqne di prendere o di uccidere i colombi altrui, sieno domestici, sieno torrajoli; purchè non li ritrovi nel fondo di cui egli sia proprietario, colono o fittajuolo.

174. È proibito in qualunque tempo e luogo l' uso delle tagliuole e de' lacci che sogliono adoperarsi per prendere le lepri, starne, pernici, beccacce e fagiani.

175. Si potrà far uso delle tagliuole solamente contro i lupi, le volpi ed altri animali di rapina; e de' lacciuoli per prendere i tordi, i merli ed altri uccelletti, purchè si abbia la licenza di caccia.

276. È vietato di prender ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o ne'covili i leproncelli, caprioletti, cervetti e piccioli daini.

177. Dal dì 1.° di aprile a tutto agosto è proibito l' esercizio di qualunque specie di caccia.

178. Dal dì 1.° settembre finchè non si sarà vendemmiato, è anche proibito di cacciare nelle vigne di qualunque natura, ancorchè non chiuse, senza il consentimento del padrone.

179. Non è compresa nella disposizione dell' articolo 117 la

caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, nè quella degli uccelli di passaggio, detti *di transito*, ne' mesi di giugno e luglio; purchè si cacci sulle spiagge del mare o ne' terreni incolti, e non si passi pe' fondi seminati ancorchè aperti.

180. È permessa ne' mesi proibiti la caccia degli orsi, dei lupi e delle volpi. I cacciatori però debbono esser muniti della licenza.

181. Agli uccisori di lupi si accorderanno i seguenti premi:

per un lupo ducati cinque;

per una lupa ducati sei;

per una lupa gravida ducati otto;

per un lupicino ducati tre;

per un lupatello preso nel covile ducato uno;

Le guardie dell' amministrazione che uccidessero de' lupi, riceveranno gli stessi premi.

182. Questi premi saranno pagati dal cassiere del comune nel di cui tenimento è seguita l' uccisione, sull' ordinanza dell' Intendente.

183. L' uccisione sarà certificata dal sindaco il quale farà mozzare in sua presenza le orecchie dell' animale ucciso.

184. Gli agenti dell' amministrazione, i gendarmi e le guardie rurali sono specialmente incaricati di vegliare all' esecuzione delle leggi e de' regolamenti sulla caccia.

I cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni loro richiesta, o di qualunque autorità civile o militare.

Titolo XII. — *De' reati e delle pene.*

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

185. Quando le trasgressioni alle leggi e regolamenti su' boschi, sulla pesca e sulla caccia sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendi o altre circostanze prevedute dalla parte II. del codice, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, al-

lora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, come eccezione alla parte II. del codice, a' termini dell' articolo 471.

186. Ne' reati relativi a' boschi, alla pesca ed alla caccia, l' ammenda può esser data anche come pena principale, a' termini dell' articolo 453 delle *leggi penali.*

187. Le ammende potranno esser doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte.

188. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi a' boschi, alla caccia ed alla pesca, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti delle *leggi penali.*

189. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno ai boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia. In conseguenza i padroni e i commettenti sono risponsabili de' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.

190. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti, ordigni ed arme sequestrate a' delinquenti colti nella flagranza.

191. Gli oggetti confiscati saranno venduti all' incanto: si eccettuano da questa disposizione gli schioppi che appartenessero a' corpi militari, e gli oggetti che non appartenessero nè a' delinquenti, nè a' loro complici, che saranno valutati e ristituiti a' rispettivi proprietarî; ed i contravventori condannati ne pagheranno il prezzo.

La metà del prezzo degli oggetti venduti o pagati verrà distribuita a' capienti.

Dell' altra metà del prezzo ritratto, ugualmente che delle ammende che si ritraggono dalle condanne; si disporrà a' termini dell' articolo 35 delle *leggi penali.*

Sezione II. — *Pene pe' reati commessi ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.*

192. Colui che dissoderà tutto un bosco o parte di esso, anche nel caso che la parte dissodata del bosco era priva di alberi, sarà condannato a norma dell' articolo 428 della parte II. del codice, ed in oltre ad un' ammenda uguale al danno, alla chiusura di tutto il bosco o della parte dissodata ed al rinselvamento.

Se il luogo dissodato non è boscoso nè appartenente a bosco, ma è semplicemente terra soda appartenente allo Stato o a' pubblici stabilimenti, a' comuni o a' corpi morali, saranno applicate nel minimo le pene comminate in detto articolo 428.

In ogni caso però, se la terra dissodata sarà stata seminata o in qualunque modo coltivata, il seminato o qualunque altro oggetto di coltura sarà sequestrato e confiscato.

193. Se fra l' anno il dissodatore condannato al rinselvamento non avrà adempito a quest' obbligo, vi sarà provveduto a di lui spese dall' amministrazione.

194. Chi senza permissione della direzione generale farà dei fossi all' intorno o dentro de' boschi, o ne porterà via la terra vegetale, la sabbia, marna, argilla, pietra, gesso o altro, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed al primo grado di confino.

195. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando uno o più alberi, estraendone resina o manna, sarà punito nel seguente modo:

se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia:

se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 445 della parte II. del codice.

In entrambi i casi l' ammenda sarà eguale al valore dell' albero e del danno presi insieme.

196. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con un' ammenda eguale al danno ed al doppio del valore degli alberi, e dal primo al secondo grado di prigionia.

197. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati dalla real marina come atti a costruzione o pure di speranza, sarà punito colla detenzione e con un' ammenda eguale al decuplo del valore degli alberi.

198. Nelle stesse pene incorrerà chiunque taglierà o mutilerà le piante ne' semenzaj appartenenti all' amministrazione.

199. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza meno di palmi trecentottanta, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni.

200. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa, oltre il risarcimento del danno, se vi ha luogo.

201. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaje, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale; salvi sempre i danni ed interessi.

Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziar la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

202. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nel titolo VIII della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda e detenzione di polizia.

203. Chiunque senza dritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, se 'l danno non ecceda cento ducati: al di là de' cento

ducati, la pena sarà del terzo grado di prigionia: in entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

204. L'ammenda sarà decupla, se si è menato a pascere nei luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o confino, se il delitto si sia commesso ne' semenzaj dell' amministrazione.

205. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

206. Chiunque si approprierà le ghiande, faggiuole ed altri frutti delle foreste, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del frutto, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

207. Gli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali, che senza la permissione dell' amministrazione facessero o autorizzassero delle operazioni ne' boschi appartenenti alle loro amministrazioni, o che contravvenissero alla legge ed a' regolamenti sulle foreste, soggiaceranno a doppia ammenda, senza pregiudizio delle pene, alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio.

208. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' corpi morali, oltre alle pene indicate nella presente legge, si potrà ingiugnere al colpevole un mandato a tempo dell' accesso in quel luogo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' articolo 43 della parte II del codice.

Sezione III. — *Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.*

209. I reati commessi ne' boschi de' privati saranno puniti colle stesse pene sanzionate nella precedente sezione, quando il delinquente non ne sia il proprietario.

210. Il proprietario che avrà dissodato o fatto dissodare tutto o parte del suo bosco, senza averne ottenuta la dovuta permissione per mezzo dell' amministrazione incaricata della polizia dei

boschi, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore degli alberi tagliati, alla detenzione o mandato in casa, al rinselvamento della parte dissodata che dovrà mettere in difesa sotto la vigilanza degli agenti dell' amministrazione.

Se il terreno dissodato siasi messo a coltura, i seminati, gli alberi fruttiferi ed ogni altra specie di piantagione saranno sequestrati.

Se il luogo dissodato non è boscoso, nè appartenente a bosco, ma semplicemente terra soda, allora sarà applicata la sola ammenda da tre a cinquanta ducati, oltre le disposizioni che potranno darsi dall' Intendente per lo rinsaldamento.

I seminati saranno sequestrati.

211. Se la dissodazione avrà cagionato danno alle contrade sottoposte, oltre le pene contenute nell' articolo precedente, dovrà il dissodatore esser costretto al risarcimento del danno medesimo.

212. Il proprietario che senza permissione avrà devastato e non dissodato tutto o parte del suo bosco, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del legname, e sarà obbligato a metterlo in difesa per quel tempo che l' amministrazione crederà necessario per la riproduzione.

213. Il proprietario che facesse pascere animali nella parte di bosco dichiarata in difesa, sarà soggetto ad un' ammenda eguale al valore della devestazione.

214. Il proprietario che farà i tagli delle sue selve cedue fuori la stagione de' tagli stabilito nell' articolo 11, sarà punito di un' ammenda eguale all' utile che sarà valutato di averne ritratto.

215. Soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati dieci, ed alla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni, il proprietario che avrà costruito ne' suoi boschi od all' intorno nella distanza di palmi trecentottanta, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni senza permissione dell' ispettore.

216. Incorrerà nell' ammenda eguale al valore degli alberi

recisi quel proprietario che non si sarà conformato all'articolo 102 di questa legge.

217. La multa sarà decupla del valore del legname reciso, se il privato, violando la disposizione del citato articolo 102, avrà abbattuti alberi delle specie e nelle distanze indicate dallo articolo 16 o alberi già marchiati dalla real marina.

Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni.

218. Nella valutazione del legno che in forza delle precedenti disposizioni debbe essere apprezzato, si prenderà sempre per norma la tariffa da Noi approvata, che sarà annessa alla presente legge.

219. Il rinselvamento, del quale si è parlato negli articoli 193 e 210, essendo di pubblico interesse, il dissodatore potrà essere costretto a rinselvare, ancorchè il delitto forestale si fosse prescritto.

Sezione IV. — *Pene pe' reati di pesca di proprietà dello Stato.*

220. Le pene pe' reati di pesca di proprietà dello Stato saranno stabilite nel decreto che regolerà la pesca in generale.

221. Per le pesche de' mari di Taranto restano nel loro pieno vigore le pene stabilite negli statuti che abbiamo confermati coll' articolo 147.

Sezione V. — *Pene pe' reati di caccia.*

222. Chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo, senza esser munito della propria licenza di caccia, oltre la perdita dello schioppo o degli ordigni, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de' danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo le pene comminate dalle *leggi penali* contro chi asportasse armi senza permissione.

223. Incorrerà nell' ammenda non maggiore di ducati dieci, oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che munito di licenza esercitasse la caccia ne' mesi e luoghi proibiti cogli articoli 161, 177, 178 e 179.

224. Soggiacerà all' ammenda non minore di ducati dieci chi munito della licenza facesse uso di schioppi proibiti coll' articolo 167, senza pregiudizio delle altre pene prescritte dalle *leggi penali*.

225. Sarà punito con un' ammenda non maggiore di ducati dieci e colla detenzione non maggiore di quindici giorni, chiunque facesse uso di tagliuole o lacci vietati coll' articolo 174, o prendesse ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervette e piccioli daioi.

Titolo XIII. — *Della procedura.*

226. I processi verbali pe' reati in materia di boschi, caccia e pesca di proprietà dello Stato, saranno distesi in carta semplice che sarà *vistata per bollo* e registrata *gratis*; salvo quanto è disposto pe' processi verbali delle guardie de' boschi de' privati, e di quelli de' fittuari della pesca e caccia.

227. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza, al suo supplente, i delinquenti colti nella flagranza; e depositeranno nella cancelleria gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi e simili.

228. Gli animali da soma, da tiro e quelli sorpresi nel pascolo potranno esser dal giudice consegnati al padrone o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende e pe' danni non fosse pronto il pagamento cui il reo sia stato condannato, questi animali saranno venduti, per aggiudicarne la somma in conto o estinzione dell' ammenda e del danno, a norma dell' articolo 191.

229. In mancanza o assenza del giudice di circondario e del suo supplente, si adempirà alle disposizioni dell' articolo precedente innanzi al funzionario che esercita la polizia giudiziaria in vece di essi.

130. I processi verbali conterranno

1. il giorno in cui il reato si è verificato ;

2. il nome , cognome , domicilio e grado del funzionario compilatore ;

3. il luogo del reato ;

4. i nomi , cognomi , domicilî , e qualità de' delinquenti , allorchè sono conosciuti ;

5. il tempo in cui il reato è accaduto ;

6. gli strumenti che si sono adoperati , o pure l' indicazione che il tempo e gli strumenti non possono allora definirsi con precisione ;

7. tutte le circostanze che si sono allora scoverte per far conoscere il reato , secondo le differenti sue specie ;

8. le pruove e gl' indizî che esistono contro de' colpevoli ;

9. la citazione dell' articolo della legge a cui si è contravvenuto ;

10. la data della chiusura del processo verbale.

231. Tra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del processo verbale , il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate negli articoli 229 e 230.

232. I processi verbali degl' ispettori e degli altri agenti di grado ad essi superiori , non sono soggetti a ratificazione.

233. I processi verbali distesi dagl' ispettori o da altri funzionari di grado ad essi superiore , faranno piena prova in giudizio , fino ad inscrizione in falso , pe' soli fatti che ne faranno l' oggetto ; purchè sieno compilati nella flagranza de' reati preveduti dalla presente legge , e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 230.

Le induzioni e gli argomenti che i compilatori di questi verbali trarranno da' fatti da essi accertati , benchè espressi nei suddetti verbali , non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice.

234. I processi verbali di ciascun guardia-generale o d' altro agente di grado inferiore , faranno anche piena pruova sino ad

iscrizione in falso, purchè sieno distesi nel momento della flagranza corredati delle forme richieste dell' articolo 230, e ratificati a' termini dell' articolo 231, e purchè l' ammenda ed il danno uniti insieme o presi isolatamente non eccedano i ducati venti.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme o pure isolatamente eccedono i ducati venti, il processo verbale del guardia-generale, o d' altro agente inferiore non avrà privilegio di essere creduto sino ad iscrizione in falso, che quando è convalidato con giuramento da un altro testimone presente all' atto, nulla rilevando se questi sia un impiegato, o pure non appartenga all' amministrazione.

235. Gli articoli 233 e 234 sono prescritti a pena di nullità.

236. I processi verbali non fatti nella flagranza della trasgressione o mancanti delle forme fissate nell' articolo 230, o non ratificati a' termini dell' articolo 231 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo 234, potranno esser discussi con altre pruove a carico e discolpa, ed il giudice li valuterà secondo il criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che vi fossero indicati non relativi all' amministrazione.

237. Il processo verbale sarà depositato nella cancelleria della giustizia di circondario, e copia legale vistata dal regio giudice, o dal suo supplente, sarà dal compilatore trasmessa al suo immediato superiore, per uso dell' amministrazione e della direzione generale.

Il guardia-generale si concerterà col giudice di circondario per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi la causa.

238. L' azione tanto penale che civile dovrà intentarsi fra sei mesi dal giorno del reato. Scorso questo termine sarà reputata prescritta.

239. Per ogni circondario verrà destinato un guardia-generale che in questi giudizi farà le parti dell' amministrazione.

Lo stesso guardia-generale può essere destinato per più circondari.

240. Il giudice del circondario, se riceve notizia di un reato forestale, di caccia o di pesca da ogni altro che dagli agenti dell' amministrazione, sarà tenuto fra le ventiquatt' ore notificarla al guardia-generale, perchè venga in giudizio a far le parti dell' amministrazione.

241. Gli agenti dell' amministrazione ne' presenti giudizi esercitano tutt' i dritti delle parti civili. Possono in oltre appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, e ricorrere per annullamento dalle decisioni delle gran Corti criminali per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso, o appello del ministero pubblico. Gli agenti suddetti in caso di ricorso, o di appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ed attenderanno da essa la determinazione, se il ricorso, o l' appello debba continuarsi, o pure debba desistersene per via di rinuncia.

242. L' ispettore può quando il voglia, intervenire egli stesso agli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale.

243. Presso i giudici di circondario si tratteranno le cause de' reati relativi a' boschi, alla pesca ed alla caccia, come ogni altra causa correzionale, salvo l' eccezioni espressamente indicate in questa legge.

244. Il guardia-generale, o l' ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome dell' amministrazione. In mancanza del guardia-generale del circondario, l' ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

245. Le spese di citazione e di liti saranno anticipate dall' amministrazione del registro e bollo, a norma di ciò ch' è disposto pe' giudizi correzionali.

246. L' introito delle somme spettanti allo Stato sarà fatto da' percettori sugli estratti delle sentenze e decisioni che loro avranno spediti i giudici di circondario o gli uffiziali del ministero pubblico presso i tribunali, e della spedizione saranno avvertiti gli agenti dell' amministrazione incaricati di assistere ai giudizi.

247. L' imputato potrà prima del giudizio, o prima della sentenza o decisione inappellabile, essere ammesso a transazione.

248. Le offerte di transazione distese su carta bollata e registrate, saranno dirette all' ispettore o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà al percettore colle sue conclusioni.

Saranno queste distese su carta bollata, e registrata a spese dell' oblatore, e specificheranno la somma che dovrà essere versata.

249. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione sono reputati provvisori sino all' approvazione della direzione generale che li rende deffinitivi.

Approvata la transazione l' azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplici contravvenzioni in materia di boschi, di pesca e di caccia, si reputerà estinta l' azione penale ancora.

Nel caso poi di delitti relativi alle indicate materie, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia alla istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio restituendosi le somme versate.

250. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà essere ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee disegnare con precisione i punti del processo verbale su' quali essa cade.

La gran Corte criminale discuterà preliminarmente, se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile la causa di fal-

so, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far piena pruova in giudizio.

251. Se ammessa l' istanza d' iscrizione in falso la gran Corte criminale pronunziasse sopra di esse *non costa*, l' istanza si avrà come non prodotta.

252. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso interrompe la prescrizione.

253. Vogliamo e comandiamo ec.

Legge per le reali riserve di caccia e pesca. — De' 3 di ottobre 1836.

Ferdinando II. ec. — Veduto il regolamento per le reali riserve di caccia e pesca de' 20 d' aprile 1822;

Veduti i nostri sovrani rescritti circa le variazioni portate nel personale degli agenti, e ne' siti delle reali riserve;

Ad oggetto di provvedere alla loro conservazione con misure analoghe a siffatte variazioni; ed al vigente sistema di repressione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

Capitolo I. — *Reati e pene in materia di reali riserve.*

Art. 1. Non potrà immettersi bestiame ne' boschi e nelle reali riserve. Il padrone di animali sorpresi in contravvenzione si punirà coll' ammenda di carlini dieci per ciascuno de' medesimi se grosso, come bove, vacca, cavallo, mulo, somaro; e di un carlino, se pecora, capra, castrato, o altro simile.

2. Chiunque sarà sorpreso con legna che si trovassero recise ne' boschi e nelle reali riserve, ovvero con ghiande e con altro prodotto delle medesime, si punirà coll' ammenda di due a sei ducati. Qualora però il trasporto di tali oggetti facciasi con vetture, l' ammenda si accrescerà di carlini quindici per ognuna di esse.

Potrà, secondo i casi, aggiugnersi all' ammenda la detenzione non maggiore di giorni sei.

3. È vietato di abbattere, svellere, recidere, scorzare, o in altro modo qualunque danneggiare gli alberi nelle riserve reali. I contravventori, oltre l' ammenda eguale al danno recato, verranno condannati alla prigionia, che si applicherà nel primo grado se il danno non ecceda ducati cento, e nel grado secondo se di valor maggiore.

4. È vietata la caccia ne' reali siti e ne' territorî ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni.

Niuno, ancorchè autorizzato dalla Polizia a conservare ed a portare armi, potrà ne' siti reali compresi nel divieto di caccia tenere ed asportare lo schioppo senza real permesso dato per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, e comunicato in iscritto dall' incaricato dell' amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà.

Per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo scarico, o collo schioppo senza piastrina se siano di quelli che si usano colla piastrina al fucile.

Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente articolo sarà punita colla confiscazione dell' arma.

5. Il divieto di entrare nelle reali riserve, o di transitare per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve collo schioppo carico, non include le partite di gendarmeria, di urbani, e di altra forza pubblica; nè quella di polizia, che per oggetto di servizio marcino col capo-posto in numero non minore di tre individui.

La gendarmeria a cavallo, sia anche un solo individuo dell' arma, conformemente alla sovrana risoluzione de' 2 di ottobre 1822, potrà entrare o transitare armata ne' siti e nelle strade pubbliche comprese nelle reali riserve, quando il faccia per oggetto di attuale servizio.

De' casi di entrata e di passaggio di forza pubblica indicata

nel presente articolo sarà dato avviso all' incaricato dell' amministrazione, e se ne attenderà il permesso.

Sono dispensati di attenderlo così la forza della gendarmeria reale e delle truppe di linea, come quella degli urbani, purchè gli urbani sieno uniti a qualche individuo della gendarmeria.

6. Qualunque individuo di gendarmeria, di altra forza pubblica, o di polizia trovato collo schioppo nel recinto delle reali riserve, fuori i casi previsti nell' articolo precedente, si avrà per contravventore, e verrà sottoposto alla repressione indicata nell' articolo 17 pe' portatori d' armi che non sieno di loro proprietà.

7. Chiunque nelle reali riserve e ne' siti vietati verrà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia, si punirà colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll' ammenda non minore di ducati cinquanta.

8. Qualunque proprietario o guardiano rurale che, ottenuto dalla Polizia il permesso d' armi, voglia per custodia de' terreni o per difesa della vita tener lo schioppo nelle reali riserve, non potrà farlo senza nostra sovrana autorizzazione accordata per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Sopraintendente generale di casa reale, e comunicata per iscritto dall' incaricato dell' amministrazione.

Nel foglio di autorizzazione sarà designata la reale riserva in cui vien permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica, o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione i guardaboschi reali sequestreranno l' arma o la munizione.

9. Niun padrone di territorio, nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nel recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi da' guardaboschi reali.

È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con

legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due, onde impedire che dia seguito a qualunque caccia.

In tempo delle cove di pernici e di fagiani i cani dovranno tenersi incatenati.

Nel passaggio per istrade dentro le riserve reali i cani si condurranno legati; altrimenti verranno uccisi da' guardaboschi reali.

È a cura degli stessi guardaboschi reali dar morte a' gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve reali.

10. I padroni delle terre comprese nella estensione de' reali siti ne' quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero o seppellissero le uova, si puniranno coll' ammenda di dieci a trenta ducati.

11. È vietato di parare lacciuoli o tagliuole ne' reali siti riservati. Vi si potranno parare soltanto le reti; ma col permesso in iscritto dal Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale.

Il contravventore, oltre la perdita degli ordegni, verrà sottoposto all' ammenda di due a dieci ducati.

12. La confiscazione degli ordegni e l' ammenda sanzionata nel precedente articolo saranno ancora profferite contro chiunque pescherà nelle riserve reali con qualunque istrumento capace a prendere o a discacciare i pesci.

13. Le pene stabilite ne' precedenti articoli ne' reati in materia di reali riserve non si applicheranno nel minimo ove siano essi eseguiti in tempo di notte.

14. La loro punizione nel caso di recidiva e di reiterazione si regolerà colle norme stabilite negli articoli 78 e seguenti delle *leggi penali*.

15. Con la prigionia e con l' ammenda applicabile pe' reati in materia di reali riserve, si pronunzierà la condanna al rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie, la quale si eseguirà colla coazione personale.

16. Le ammende applicate in vigor di questa legge saranno versate nella cassa dell' amministrazione del real sito, onde ripartirsi tra' guardaboschi reali, tra le guardie delle reali pesche, e tra altri agenti che hanno la custodia del real sito in cui la trasgressione è accaduta. La ripartizione sarà fatta a giudizio dell' incaricato dell' amministrazione.

Quantevolte per lo scovrimento della trasgressione siavi stato un denunciante, avrà egli la terza parte dell' ammenda introitata.

17. Se le armi, gli ordegni e gl' istrumenti in contravvenzione non appartengano al reo, e sieno revindicati dal proprietario, si condannerà il primo a soddisfarne il valore. Trovandosi nell' assoluta impossibilità di pagarlo, verrà sottoposto dal giudice che avrà profferita la confiscazione degli enunciati oggetti, alle pene seguenti.

Se il valore da soddisfarsi non ecceda i carlini ventinove, il contravventore si punirà, a seconda de' casi, col mandato in casa, o colla detenzione.

Se il valore sia di carlini trenta a ducati venti, la pena sarà di uno a due mesi di prigionia.

Se il valore ecceda la somma di ducati venti, la pena sarà il primo grado di prigionia non applicato nel minimo.

18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali, le guardie delle reali riserve, avvenuti in atto che agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 di dicembre 1825, relative agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

Capitolo II. — *Procedura.*

19. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche con abituale vigilanza baderanno alla custodia delle reali riserve confidate rispettivamente alle loro cure; non che alla sorpresa, ed alla pruova delle trasgressioni che vi fossero eseguite.

20. Seguiranno essi l' oggetto materiale del reato per assicu-

rarne la pruova; ma non s' introdurranno nelle case, nelle officine, negli edifici, ne' cortili adiacenti, ne' recinti senza l' intervento del commessario o dell' ispettore di polizia ordinaria; o del giudice del circondario, o del suo supplente; o del sindaco; o in fine di uno degli eletti comunali, uniformemente all' articolo 16 delle *leggi di procedura penale*.

21. Le autorità designate nel precedente articolo seconderanno prontamente le richieste che all' uopo riceveranno da' guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche: segneranno in ogni pagina e soscriveranno in fine il processo verbale compilato in rapporto alla perquisizione e sorpresa degli oggetti rinvenuti. Di ciascuno di essi verrà fatta precisa designazione nel processo verbale, e se ne assicurerà il reperto nelle forme legali.

22. I guardaboschi reali sequestreranno il bestiame, le armi con munizione sorprese in contravvenzione; gli ordegni, gl' istrumenti che han servito o erano destinati ad eseguir la contravvenzione; sequestreranno altresì i mezzi impiegati al trasporto di oggetti involati. Eseguiranno altrettanto le guardie delle reali pesche per trasgressioni in esse avvenute.

Gli oggetti sequestrati si porteranno al giudice del circondario, o a chi ne faccia le veci. Vi sarà del pari tradotto l' individuo sorpreso nella flagranza di trasgressione portante a prigionia.

23. Il bestiame si riterrà nella riserva reale, dove è stato sorpreso in contravvenzione: sarà nella medesima custodito e mantenuto a spese e rischio del contravventore, ed a cura dell' incaricato dell' amministrazione, che di dritto ne è reputato consegnatario finchè il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, non confermi in lui la consegna, o altrimenti non disponga.

Ove sia destinato altro consegnatario, il giudice disporrà di passarsi il bestiame in suo potere dopochè a tenore della tariffa dell' amministrazione sarà soddisfatta la valuta del suo man-

tenimento, della sua custodia, e di tutto altro che pel bestiame sequestrato fosse occorso.

24. Il bestiame sequestrato servirà ad assicurare, nel caso di condanna, la soddisfazione dell' ammenda, il rifacimento dei danni e delle spese giudiziarie.

25. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche per contravvenzioni ne' siti confidati rispettivamente alla loro custodia compileranno processo verbale, che conterrà la designazione de' seguenti oggetti:

1. giorno in cui è segnita la verifica del reato;

2. nome, cognome, domicilio de' capienti compilatori del processo verbale;

3. fatti particolari verificati e tendenti a palesare la natura e la circostanza del reato, ed in particolare il tempo e luogo in cui è avvenuto;

4. nome, cognome, condizione e domicilio del contravventore, ove i guardaboschi reali, o le guardie delle reali pesche ne abbiano conoscenza;

5. armi, ordegni, istrumenti che han servito, o erano destinati alla esecuzione del reato;

6. numero e qualità individuali degli animali sorpresi in contravvenzione;

7. elementi ed indizi raccolti in pruova del reato e del reo;

8. data della chiusura del processo verbale.

26. Il processo verbale si compilerà tra le ore ventiquattro dalla verifica della trasgressione: verrà sottoscritto da' compilatori, e vidimato dal fattore della riserva reale, o dal direttore delle reali pesche, secondo che la trasgressione sia avvenuta ne' primi, o negli altri de' siti riservati.

27. Il fattore ed il direttore di cui è menzione, invigileranno sulla condotta che i guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche di loro dipendenza serbano nello adempimento dei proprî doveri. Ciascuno di essi baderà in particolare alla compilazione de' processi verbali. Nel caso d' inesattezza non vi se-

gnerà il *visto*; ma si porrà di accordo col giudice del circondario, perchè ne' modi legali si supplisca alle mancanze in cui fossero incorsi i compilatori.

28. Il processo verbale tra le ore ventiquattro a contare dalla sua chiusura si ratificherà con giuramento innanzi al giudice del circondario, o di chi ne faccia le veci, da' guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche che l'avranno compilato.

29. Seguita la ratifica giurata del processo verbale, l'autorità giudiziaria ne darà copia a' compilatori, che la faranno sollecitamente pervenire all'immediato loro superiore.

30. Il processo verbale su' fatti di trasgressione di legge in materia di reali riserve farà piena pruova fino alla inscrizione in falso, ove concorrano le condizioni, 1.ª che sia il medesimo compilato e ratificato con giuramento a norma de' quattro articoli precedenti; 2.ª che siavi l'atto di flagranza a' termini dell' articolo 50 delle *leggi di procedura penale*; 3.ª che ne' reati portanti ad ammenda, la quale presa insieme col valore del danno recato non ecceda i ducati venti, sia il processo verbale compilato da uno almeno de' guardaboschi reali, e delle guardie delle reali pesche, in cui si è delinquito; e che portando a valore o a pena maggiore, abbiasi anche la testimonianza sia di altro di tali agenti, sia di persona estranea.

31. La pruova sino alla inscrizione in falso per fatto di trasgressioni espresse nel verbale de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali riserve, non si estende alle deduzioni che essi ne avranno tratte. La valutazione delle medesime è rimessa al criterio morale del giudice.

32. Si osserveranno per la inscrizione in falso contro i processi verbali di cui è parola, le determinazioni degli articoli 156 a 158 della legge forestale de' 21 agosto 1826.

33. In mancanza di una o più delle condizioni designate nel precedente articolo 31, non avendosi nel processo verbale il privilegio di far pruova fino alla inscrizione in falso, si ammetterà l'incolpato alla pruova in discolpa, che il giudice valute-

rà con quella che a carico si produrrà per parte dell'amministrazione del real sito da cui la riserva dipende.

34. Se i fatti segnati nel processo verbale non giungano a comprovare pienamente la incolpazione, il giudice competente curerà di supplirvi con altri atti, prendendone le tracce dal processo verbale, e ricevendo anche dilucidazioni da' suoi compilatori.

Sul risultamento di questi atti verrà del pari aperto l'adito a pruova in contrario.

35. L'incaricato locale del sito reale, e per le trasgressioni nelle reali pesche l'incaricato nella real balestreria si metterranno d'accordo per la destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa. Ciascuno di essi farà le parti dell'amministrazione del real sito, esercitando in giudizio l'azione civile per l'ammenda, pe' danni ed interessi, e per la confiscazione di armi, ordegni, istrumenti in contravvenzione. Eserciterà egli in giudizio i dritti di parte civile, ancorchè in esso non siasi costituito con tal qualità.

36. Spedirà il giudice competente la citazione, e procederà agli atti consecutivi colle forme che in vigor della enunciata legge de' 21 d'agosto 1826 si osservano pe' reati forestali.

37. Nel giudizio di trasgressioni in materia di riserve reali vi è luogo ad appello ed a ricorso alla Corte suprema di giustizia ne' casi ed a norma delle *leggi di procedura penale*.

38. Qualora l'incaricato di fare in giudizio le parti della reale amministrazione produca reclamo contro la sentenza, dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà sia per la rinunzia, sia per la discussione del gravame.

39. Finchè non abbiasi questa risoluzione, rimarrà sospeso il procedimento, purchè non siavi gravame del Ministero pubblico.

40. Ci riserbiamo la formazione di un elenco de' luoghi diversi delle reali riserve colla designazione de' loro confini. Si osserveranno intanto sull'oggetto le disposizioni in vigore.

Vogliamo e comandiamo ec.

prevenzione de' reati, e de' pericoli, e delle pubbliche calamità (1):

5.° Quando vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio (2):

6.° Quando vi sieno state ferite, o percosse commesse con armi proprie (3):

---

(1) Le contravvenzioni di polizia riguardanti l'ordine pubblico, i pericoli ec. ec. vengono ennnciate nell'art. 461 delle leggi penali: esse perciò sono perseguitabili senza istanza di parte.

(2) L'omicidio involontario previsto dall'art. 375 delle leggi penali è perseguitabile con azione pubblica senza istanza di parte, quantunque sia punibile con pena correzionale.

(3) Sono armi proprie quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria, o l'altrui offesa, art. 148 leggi penali.

Perchè il lettore poss' acquistare una idea chiara e precisa delle armi vietate a' sensi della legge, trascriviamo quì la nota all' art. 55 delle Istruzioni per la Gendarmeria reale, approvate con Real Decreto de' 26 dicembre 1827, così concepita.

« Finchè non sia pubblicato un regolamento di polizia che » fissi le specie diverse di armi vietate verranno sull' oggetto » osservate le leggi antiche.

» Fra le armi di cui in forza di queste leggi è vietata l'a» sportazione, s'incontrano le armi da fuoco di qualunque » specie, ogni ferro puntuto che portasi dentro qualunque maz» za, gli stiletti, i coltelli a fronda di ulivo, i coltelli a » scorcia capre, gli scannatoi, le bajonette, i ferri denomi» nati triangoli, i fusetti, le sciable, i coltelli puntuti ad un » taglio, i coltelli a piegatojo con molla.

» Le indicate leggi non comprendono nella classe di armi » vietate gl'istrumenti rurali, e quelli di qualunque arte, quan» do si portino per esercizio della medesima; purchè nel por-

7.° Quando vi sieno stati furti benchè modici

» tarsi per transito, si portino palesi, o dentro pelle, o astuc-
» cio, o ligati con lacci.

» Non comprendono in tale classe neppur le spade che si » portino per ornamento. »

Trascriviamo pure il Real Decreto de' 27 settembre 1844, così concepito:

Art. 1. L'asportazione de' rasoi con animo di delinquere sarà soggetta alle determinazioni in vigore contro gli asportatori di armi vietate.

Art. 2. Nondimeno i rasoi ritengono la natura di armi improprie.

Pubblicato in Napoli nel dì 19 ottobre 1844.

Nello stesso fine trascriviamo alcune Ordinanze emanate in ordine a tali armi vietate.

Ordinanza del signor Intendente di Caserta de' 4 gennaio 1839.

Art. 1. È espressamente proibita l'asportazione, o la vendita de' bastoni, o mazze guarnite all'estremità con ferro animato, o rotondo a guisa di palla di piombo, o altro metallo. È egualmente inibita l'asportazione e vendita di mazze nodose, o grossi bastoni, i quali abbiano nella estremità superiore una circonferenza maggiore di trenta linee, ossia due pollici e mezzo.

Art. 2. È del pari vietata l'asportazione de' coltelli così detti a piega, come è proibita l'asportazione delle così dette ronche, roncigli storti ec. in generale quella di tutti gl' istrumenti, taglienti, incidenti, o pungenti, quando l'asportatore non esercitasse il mestiere, a cui esse appartengono, e quando si asportassero in giorno, in ora, ed in luogo, in cui non potessero essere adoperati all' uso, al quale sono addetti. Sono eccettuati da tale divieto i campagnuoli che dal loro comune vanno nelle vicine campagne e ne tornano in quei giorni però, in cui vi si debbono condurre, per addirsi ai loro lavori.

commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle

Art. 3. I contravventori alla presente ordinanza saran puniti colla detenzione, e coll' ammenda di polizia.

Art. 4. I signori sotto-Intendenti, Giudici regi, funzionari di polizia, e la forza pubblica vigileranno per l'esecuzione di questa ordinanza. L'Intendente della Provincia di Terra di Lavoro — Principe Capece Zurlo. —

Altra Ordinanza del signor Intendente di Terra di Lavoro de' 28 aprile 1845.

Art. 1. Nessuno potrà fabbricare, accomodare, o vendere armi in provincia, senza permesso della polizia. Questo permesso sarà rilasciato dall' Intendente in seguito di rapporto favorevole e motivato del funzionario di polizia, o del Regio Giudice del rispettivo Circondario, ai quali dee farsene la richiesta, e donde risulti che l' artefice, o il venditore che à domandato il permesso sia un soggetto di buona morale ed attaccato all' ordine pubblico.

Gli attuali fabbricanti, o venditori di armi son tenuti ad adempiere a questo atto nel termine di dieci giorni a contare dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2. Non potranno fabbricarsi, accomodarsi, o vendersi armi a persone che non siano munite della corrispondente licenza, o di altra autorizzazione.

Gli artefici armieri o venditori di armi dovranno inoltre tenere un Registro, ove col numero d' ordine saranno iscritti il nome e cognome, condizione, patria e domicilio di coloro che compreranno o daranno ad accomodare armi, la data della licenza, che àn dovuto loro esibire, la indicazione in fine delle armi accomodate, o vendute.

Art. 3. Il registro così formato sarà pagina per pagina vistato dall'enunciato funzionario di polizia; o giudice del Circondario nell' epoca stessa, nella quale gli si presenterà dall' artefice armiere, o venditore d' armi il permesso ottenuto a' termini dell' art. 1.

Art. 4. In ogni 15 giorni l'artefice armiere, o venditore di armi presenterà al funzionario di polizia nel proprio Circondario lo stato delle armi che sono presso di essi, e di quelle ancora che nel trascorso termine de' 15 giorni sono state vendute, o accomodate. Nell' uno e nell' altro caso deve specificarsi il nome, cognome ec. de' proprietari di esse.

Art. 5. Il permesso per la fabbricazione e vendita delle armi s' intende espressamente limitato alle armi non vietate dalla legge.

Art. 6. I contravventori agli articoli 1, 2 e 5 saranno considerati come detentori di armi e puniti con la pena del 1.° e 2.° grado di prigionia, e con la confisca delle armi aggiunta l' interdizione a tempo di fabbricarle, e di venderle.

I contravventori agli articoli 3 e 4 saranno puniti col secondo grado di prigionia, e con l' ammenda corrispondente, giusta l' art. 150 delle leggi penali.

Art. 7. I sotto-Indendenti, i commissarj di polizia, ed i giudici regi sono incaricati di vegliare all' esatta osservanza della presente ordinanza, ed i comandanti la forza pubblica a prestarsi a' di loro inviti. — L'Intendente Principe Capece Zurlo.

Vedi il Decreto de' 24 novembre 1827, col quale sta sanzionato, che gli urbani sono autorizzati a detenere due fucili colle bajonette corrispondenti ed un cangiarro; ed asportare un fucile colla propria bajonetta, ed il cangiarro.

Fuori servizio ogni urbano non può far uso delle armi.

1. Dalle ore 24 fino allo spuntar del sole;

2. nelle fiere;

3. nei luoghi di pubblici spettacoli;

4. negli uditorj di giustizia;

5. nei luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, o in qualunque siasi luogo di pubblica unione;

6. L'asportazione delle bajonette fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo.

Con Ministeriale di S. E. il Ministro di Polizia de' 31 mag-

gio 1828 fu dilucidato il Real Decreto de' 24 novembre 1827 nel seguente modo:

L' asportazione d' armi fuori servizio per gli urbani (salve le limitazioni espresse nel Real Decreto de' 24 novembre 1827) s' intende circoscritta al tenimento del proprio Comune.

Vedi il Real Decreto de' 4 febbrajo 1828.

Art. 1. La detenzione di armi vietate in casa senza licenza per iscritto della Polizia sarà punita col primo al secondo grado di prigionia, e con la confisca delle armi.

2. L'individuo arrestato per detenzione d'armi vietate verrà escluso dal beneficio di ottenere nel corso del giudizio la libertà provvisoria, che l' art. 132 delle leggi di procedura penale concede all' incolpato di delitto.

3. Le determinazioni contenute nei precedenti articoli e quelle addotte dall'enunciato Decreto del dì 21 settembre 1827 circa la competenza per l' asportazione di armi vietate, avranno vigore per tutto l' anno 1830.

Vedi il Real Decreto de' 18 ottobre 1849.

Veduto il decreto de' 4 febbrajo 1828.

Attesochè le determinazioni portate coll' art. 3. in vigore per tutto il 1830 vennero negli anni consecutivi da Noi prorogate fino a tutto il 1848 qual freno convenevole per la frequenza del delitto e per lo abuso delle armi non ancora cessato.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Il nostro Real Decreto de' 4 febbraio 1828 riguardante il delitto di detenzione di arma vietata rimane in vigore sino a nostra nuova disposizione.

Vedi il Real Decreto de' 12 settembre 1828, col quale sta sanzionato che l' imputato di asportazione d' arma vietata per

fiere, e nei bagni (1).

8.° Quando l' imputato sia stato condannato altra volta per misfatto, o per delitto (2), o abbia go-

---

difendersi, deve presentarsi in carcere; altrimenti si procederà in sua contumacia.

Cade quì in acconcio osservare che, per giurisprudenza stabilita in tutto il Regno, le asportazioni di armi vietate meritevoli di pene correzionali, rientrarono oggi nelle attribuzioni de' Regi Giudici, che sono competenti a pronunciare in ogni specie di delitto.

(1) Sotto la parola bagni s' intendono i luoghi destinati a questo uso ne' fiumi, o ne' lidi, ed in qualunque altro luogo, ove il pubblico poss' avervi il libero accesso: sebbene le leggi penali adoprano in altri luoghi la parola *bagni*, denotando un luogo di espiazione di pena inflitta ai condannati ai ferri, non già nel presidio. Questi luoghi vennero designati, e stabiliti dal Governo in varî punti del Regno.

(2) Ecco la necessità ed il dovere che ha il cancelliere di estrarre da' registri esistenti in cancelleria i certificati, ossia fedi di perquisizione per ogni imputato correzionale, ed inserirsi la detta fede firmata dal cancelliere, vistata dal giudice, nel rispettivo processo correzionale; e ciò pria di spedirsi la cedola, la quale ne' giudizî correzionali è reputata come *atto di accusa*, perchè se l'imputato, il cui giudizio va ad aprirsi trovasi su i registri di essere recidivo, o reiteratore, deve accusarsi in detta cedola oltre del delitto attuale addebitatogli, anche della recidiva o reiterazione; giusta la formola 16.ª, onde il giudice nell' applicazione della pena, tenendo presente la detta reiterazione o recidiva, lo condannerà al *maximum* della pena, articoli 78, 83 a 88 leggi penali.

Il giudice deve tener presente la disposizione dell'art. 89 comma 2. leggi penali, allorchè il giudicabile per un nuovo delitto abbia goduto antecedentemente gli effetti della rinunzia alla istanza privata, anche per delitto. In tal caso sarebbe egli reite-

ratore di due delitti, se una sola escolpa abbia goduto; e reiteratore di più di due delitti, se ne abbia goduto due. Quindi coll' atto di accusa dovrebbesi rilevare tal carattere nel giudicabile, onde potersi tener presente nell' applicazione della pena, secondo l' art. 87 delle leggi penali.

Però gl' incartamenti relativi a' carichi, il cui procedimento è stato arrestato colla rinunzia, debbano mettersi in discussione pubblica unitamente a quello del nuovo reato, sia che esistano all' epoca di questo nel regio giudicato; sia che siano richiamati dall' archivio della gran corte criminale, ove vennero spediti.

La stessa regola è da tenersi pe'reati coverti dalle reali indulgenze.

Deve ancora il giudice tener presente la disposizione dell'art. 87 leggi penali per i recidivi in delitto (*).

(*) *Qui cade a proposito ricordare al Magistrato le sottoscritte disposizioni legislative per applicarle a' giudicabili accusati di recidiva.*

Art. 78 *leg. pen. È recidivo chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato.*

Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l' esecuzione.

Con Ministeriale de' 10 *agosto* 1850 *fu riferito il Real rescritto che siegue.*

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ripartimento per gli affari penali — Carico 1. — *Num.*

Le leggi penali provveggono alla repressione della recidiva in reato con gli articoli 79 *e* 82 *così concepiti*

Art. 79. « *Il condannato per misfatto che commette altro » misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della » pena scritta. Questo aumento però non potrà portare che alla » pena dello ergastolo, esclusa la pena di morte.*

Art. 82. « *Il condannato per misfatto se commette delit-*

Imperciocchè se un condannato antecedentemente al nuovo delitto ha riportato pene correzionali rese esecutive, dev' essere

---

» to, sarà per questo punito col maximum della pena stabilita
» la quale potrà essere ancora duplicata ; il reo vi sarà sotto-
» posto dopo il termine della prima condanna, se questa non è
» ancora espiata. »

Le leggi medesime che danno con l' art. 2, il nome di misfatto al reato soggetto a pena criminale, ritengono in diversi altri la denominazione stessa di misfatto ne' reati, la cui punizione per motivi attenuanti e scusanti, o per età, discende a pene correzionali.

Nel divario tra reati portanti alcuni a punizione criminale, ed altri a punizione correzionale, trovavasi di non convenire indistintamente ne' casi svariati di recidiva per tutti eguale severità di espressione. In questa idea proponeasi pe' menzionati articoli 79 e 82 la dovuta riforma ; nè per questo arrestavami il Reale rescritto del 9 luglio 1839, il quale non ha nulla di comune con l' aumento della pena da infliggersi, risguardando soltanto il procedimento.

Laonde ò richiamato su l' oggetto l' attenzione di Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 andante, e la Maestà Sua, veduto il parere del Consiglio di Stato, ha ordinato disporsi che l' art. 79 delle leggi penali sia riformato come segue :

« Il condannato per misfatto a pena criminale, il quale
» commette altro misfatto che sarà egualmente punito con pe-
» na criminale, soggiacerà ad una pena maggiore di un gra-
» do, della pena dovuta pel secondo misfatto.

» Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena
» dell' ergastolo, esclusa la pena di morte. »

Inoltre Sua Maestà ha ordinato che l' art. 82 sia riformato così

« Il condannato per misfatto a pena criminale, se commette
» delitto, sarà per questo punito col maximum della pena sta-
» bilita ; la quale potrà essere ancora duplicata : il reo vi sa-

accusato nella discussione del nuovo delitto come recidivo in delitto, e soggiace alla pena stabilita dall' art. 83 delle leggi stesse.

Potrebbe anch' esser considerato recidivo, se commettendo delitto, abbia subìto antecedentemente una pena criminale, ma non viceversa per l' art. 82 dette leggi.

In materia di contravvenzioni però vale la recidiva nella sola specie di contravvenzioni, e tra sei mesi dalla condanna resa esecutiva.

In ogni caso di recidiva colla cedola di assegnazione si debbe accusare di tal carattere il giudicabile alla base di un estratto dal registro generale de' condannati che si alligherà al processo del nuovo carico discutibile, il di cui tenore trascrivesi nella cedola stessa, immediatamente dopo la imputazione del reato in discussione.

Poichè l' effetto della reiterazione di due delitti si è quello di cumularsi le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore, ne siegue che il giudice nel pronunziare la sua sentenza debbe distinguere nell' applicazione la pena di ciascun delitto, per evitare l' inconveniente che condannato uno come reiteratore al *maximum* della pena dovuta al delitto maggiore, ed avverandosi poscia la rinunzia all' istanza di punizione per uno de' delitti discussi; sarebbe sempre tenuto ad espiare la intera pena complessiva di amendue i reati comminata colla sentenza, che non si potrebbe scindere dal giudice, che l' ha pronunziata per mancanza di potere, e di giurisdizione.

» rà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata. »

Nel Real Nome lo partecipa alle SS. LL. per l' adempimento — Napoli 10 *agosto* 1850. *— Firmata — R. Longobardi.*

Ai signori Procuratori Generali del Re presso le gran corti criminali.

duto per due volte gli effetti della rinunzia all'istanza privata (1):

Altro inconveniente potrebbesi avverare nelle condanne con carattere di reiteratore di due delitti nel prevenuto.

Commettendosi da un medesimo individuo due delitti successivi, uno punibile con esilio correzionale, e l'altro con prigionia, il giudice deve cumulando le pene corrispondenti a ciascun delitto condannare l'imputato fino al *maximum* della pena pel reato maggiore, che sarebbe appunto la prigionia ai sensi dell'art. 87 delle leggi penali.

In seguito a tale condanna potrebbe avverarsi una sola remissione pel delitto punito già di prigionia, e con ciò arrestata l'azione per questo delitto: ciò premesso, qual sarà la pena che il condannato dee espiare? È questo un vuoto nella legge; perciocchè il condannato, non ostante la rinunzia accettata pel delitto maggiore, dovrebbe subire (qualora la sentenza sia divenuta esecutiva) la prigionia nel *maximum* del grado per l'altro delitto punibile con altra pena correzionale più mite, pel quale non è rinunzia, giacchè la pena è cumulata, ed inflitta col *maximum*; vale il dire, questo delitto quantunque punibile con pena di esilio trovasi punito con la pena maggiore, e nel *maximum* cumulata.

Il giudice che l'ha pronunziata, non può scinderla nè mitigarla; nè la rinunzia per un delitto giova per l'altro, perchè gli offesi son diversi; nè può costringersi il secondo querelante a fare ancora la sua remissione: quindi noi opiniamo, che il condannato dopo ricevuta la rinunzia all'istanza per un delitto, e pria che la sentenza sia divenuta esecutiva, debba produrre appello innanzi la Gran Corte criminale della Provincia per ottenere la minorazione della pena: se poi sia la sentenza divenuta esecutiva può il Pubblico Ministero denunziarla alla Suprema Corte di giustizia nel solo interesse della legge; articoli 125 e 196 della legge organica de' 29 maggio 1817.

(1) Riportiamo qui il Real Rescritto de' 19 febbrajo 1820 del tenor seguente.

9.° Quando il reato non offende alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale; come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, l'evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazione di titoli, e funzioni pubbliche, e cose simili (1).

10.° Quando si contraggono matrimonî detti *clandestini*, e matrimonî, i quali mancano degli atti dello stato civile (2).

Pria di chiudere questa seconda sezione ci affret-

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia.
Ai Procuratori Generali Criminali.

« L'articolo 39 delle leggi di procedura penale autorizza il » pubblico Ministero ad esercitare di uffizio, senza il concorso » dell'istanza della parte privata, l'azione penale contro quel- » l'imputato di delitto, o contravvenzione che per due volte » abbia goduto gli effetti della rinunzia all'istanza privata.

» Sull'applicazione di queste disposizioni S. M. ha risoluto.

» Che l'imputato il quale abbia goduto per ben due volte del » beneficio del citato articolo, sia che questo godimento abbia » avuto luogo prima di esse, e sia qualunque l'epoca de'rea- » ti, non può giammai goderne per la terza volta.

» Nel Real Nome ec.

» Napoli 19 febbrajo 1820. — *Marchese Tommasi.* »

(1) Sono ancora delitti perseguitabili di *ufficio* dal pubblico ministero i discorsi, o scritti tendenti a spargere il malcontento contro il governo; le critiche censure contro le leggi fatte dagli ecclesiastici in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; le corruzioni impiegate per ottenere, o distornare i liberi suffragi de' rappresentanti de' comuni; le adunanze illecite, e simili.

(2) Il Real Decreto de' 25 di settembre 1828 stabilisce delle pene correzionali e contro i contraenti, e contro i testimoni intervenienti alla contrattazione di un matrimonio, contro

tiamo di far osservare, che ne' reati, ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante che colla prima dichiarazione non ha chiesto la punizione del suo offensore, sull' avvertimento che sono in obbligo fargli il Giudice e Cancelliere, dee fra le ore ventiquattro dalla stessa o dimandare la punizione del colpevole, o di rinunziarvi; altrimenti scorso il detto termine, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia (1).

---

de' quali si deve procedere ad istanza del pubblico ministero, senza bisogno della istanza.

Art. 1. I matrimoni i quali non sono accompagnati da tutte le debite forme prescritte dal concilio di Trento, detti *clandestini*, ed i matrimoni i quali mancano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli articoli 67 e 189 delle leggi civili, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena, per coloro, che contraggono matrimoni clandestini sarà non minore di un anno, nè maggiore di due, e per coloro che contraggono matrimoni i quali mancano degli atti dello stato civile, sarà non minore di sei mesi., nè maggiore di un anno.

2. Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno come testimoni prestata la loro assistenza all' atto di clandestina contrattazione.

3. L' azione penale per la punizione de' colpevoli di tali delitti sarà esercitata dal pubblico ministero, senza bisogno d'istanza privata.

4. La pena sarà espiata dagli uomini nelle prigioni correzionali, e dalle donne in un conservatorio, o ritiro .....

11. I matrimoni di coscienza, quelli cioè che si contraggono negli stretti termini della Bolla *Satis Vobis* non sono compresi nelle sanzioni penali del presente decreto, restando per essi in vigore le nostre Sovrane disposizioni all' uopo emanate.

(1) Comunque il procedimento per un reato sia stato istitui-

SEZIONE III.

§. I.

Della rinunzia all' istanza.

Chi ha il dritto di esporre querela per delitti, e contravvenzioni, e pei reati di stupro, di adulterio ec., pei quali, come sopra osservammo, si richiede espressamente l' istanza privata, onde aprirsi l' adito all' azione penale, ha altresì il dritto di rinunziare alla querela, o di arrestare il procedimento incominciato: ved. la leg. de' 12 febbrajo 1817.

La rinunzia dunque all' istanza, o remissione è una dichiarazione, che fa l' offeso, o il querelante avanti il Regio Giudice competente, mediante la quale rimette e condona la pena al suo offensore, al colpevole, il quale deve accettarla: quando manca l' accettazione, il Giudice non può dichiarare arrestata l' azione penale, ma può ordinare che gli atti siano conservati *in archivio*.

Da ciò ne segue che per i delitti e contravvenzioni enumerati nel sopradetto art. 39 leggi di proc. penale, non ostante la rinunzia della parte offesa, deve il Giudice procedere al giudizio del colpevole; perchè sono delitti che interessano l' ordine pubblico.

È da notarsi ancora la saviezza del legislatore, il

---

to in linea di misfatto, se dietro la pubblica discussione innanzi la Gran Corte Criminale non risulti colpevole che di delitto non compreso nelle eccezioni dell' art. 39 proc. penale, per applicarglisi la corrispondente pena nè bisogna la istanza per la punizione, senza della quale viene a mancare l' esercizio dell' azione pubblica. Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli a dì 2 settembre 1835.

quale, onde impedire che il querelante impunemente si sottragga agli effetti della calunnia (1), mediante la rinunzia all' istanza dopo di aver esposto una falsa querela, accordò la facoltà all'imputato di accettarla, o pur nò: quindi coll' art. 46 delle leggi di proc. penale fu stabilito, che quante volte l' imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all' istanza, può fare proseguire nelle forme ordinarie la causa, acciò si decida indipendentemente dalla rinunzia, o desistenza della parte privata, facendo notificare il querelante. Giova qui osservare che pei delitti perseguitabili di officio dal Pubblico Ministero, designati nell' art. 39 proc. penale siccome non vi è bisogno dell' istanza privata, così la rinunzia non è operativa, nè giova al colpevole.

§. II.

In quale stato della causa devesi presentare la rinunzia all' istanza.

La rinunzia all' istanza per arrestare il procedi-

(1) Art. 186 delle leggi penali: chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli, o denunzi di un reato, di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato e denunziato, ne'giudizi criminali col secondo al terzo grado di prigionia, e con un' ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizi correzionli o di polizia col primo grado di prigionia o confino e coll' ammenda correzionale.

Quante volte però il reato, di cui si produce la falsa querela o denunzia sia un delitto, o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salvo sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte, o di false testimonianze.

mento, ed estinguere l'azione, dev' essere presentata, cioè ne' giudizî per contravvenzioni di polizia o nel corso della pubblica discussione, o pria che la sentenza sia divenuta irrevocabile (1): ne' giudizî correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, lasciando scorrere i termini dell' appello, o del ricorso senza produrlo; e ne' giudizî criminali, la rinunzia all' istanza si dee presentare pria che si chiuda il termine delle ore ventiquattro per l' esibizione delle note de' testimoni da ascoltarsi nella pubblica discussione; articolo 47 proc. penale. Infine è da osservarsi che all' azione civile pei danni interessi si può rinunziare in qualunque stato trovasi il giudizio, anche dopo la sentenza.

(1) La sentenza ne' giudizî per contravvenzioni di polizia diviene irrevocabile, quando si lasciarono scorrere i termini dell' appello, senza produrlo, qualora la condanna sia suscettibile dell' appello: o quando la condanna non essendo suscettiva che del solo ricorso in Cassazione, si lasciarono scorrere i termini senza produrlo; art. 47 leggi di proc. penale.

È da notarsi però che le testè enunciate disposizioni debbono coordinarsi e conciliarsi con le altre contenute nell' art. 2, del Real Decreto de' 21 giugno 1838, col quale fu fatta modifica a quelle; decreto che verrà trascritto a suo luogo nel Capitolo dell' *Appello*.

Osservasi in oltre che in taluni misfatti punibili con pene criminali, e pei quali procedesi con giudizio criminale innanzi alla Gran Corte criminale, può farsi la rinunzia alla istanza di punizione all' epoca suenunciata, giusta il prescritto in detto articolo 47 delle leggi penali. Ciò chiaramente rilevasi dalla combinazione degli articoli 40, e 47 delle leggi di procedura penale; non che dall' art. 375 delle leggi pen.; imperciocchè nei casi previsti da questo ultimo articolo ancor procede la gran Corte criminale al giudizio corrispondente.

§. III.

Delle formalità, che devono rivestire la rinunzia.

La rinunzia all'istanza deve contenere le seguenti formalità :

1.° la data del giorno, mese, ed anno :

2.° la indicazione del pubblico uffiziale, che la riceve :

3.° il nome, cognome, età, condizione, patria, e domicilio della parte che rinunzia :

4.° il nome, cognome, età, patria, e condizione dell'imputato :

5.° l'indicazione del delitto, o contravvenzione :

6.° finalmente l'accettazione per parte dell'imputato : (vedesi la formola 12).

Sulla detta rinunzia all' istanza privata deve seguire la sentenza, (vedi la formola 13).

§. IV.

Degli effetti della rinunzia all' istanza.

Gli effetti della rinunzia accettata dall' imputato sono i seguenti.

1.° chi rinunzia alla punizione del colpevole, e a' danni interessi, non ha più dritto a rinnovare l'istanza, o querela ; e perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente sia dal tesoro, sia dall' imputato, le spese da lui erogate, art. 44 proc. penale.

Ed ecco perchè il surriferito art. 47 proc. pen. prescrive che « ne' giudizî criminali » debb' essere presentata la rinunzia alla istanza prima che si chiuda il termine delle ventiquattro ore per la esibizione delle note de' testimoni.

2.° la rinunzia all' istanza a favore di un correo, giova agli altri correi a' sensi del surriferito Real Rescritto de' 7 febbraio 1820, che superiormente abbiamo riportato a pag. 66 (1).

---

(1) La rinunzia all' istanza privata produce un altro effetto, cioè un effetto, se mal non ci apponghiamo, produttivo di maggiori reati. È facile e pronta la dimostrazione. Il fine delle pene, e precisamente delle correzionali, non è altro che d' impedire il reo dal far nuovi danni a' suoi concittadini, cioè l' emenda; e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quindi se all' esempio del delitto non succede immediatamente la pena, il gastigo; ne viene l' impunità, che produce nel colpevole istesso, e nell'animo degli altri un invito a delinquere, e gradatamente da delitto in delitto si giunge a nequizie più atroci e nefande; l'impunità aumenta ogni giorno i malefici di ogni specie. La storia di Roma ci presenta un esempio nella persona di un tal Lucio Nerazio, uomo ricco abbastanza che, in disprezzo della legge, girava per le strade, seguito da un servo carico di monete, e schiaffeggiava quanti mai ne incontrasse, imponendo al servo, che sborzasse a ciascuno degli offesi la somma dalla legge determinata. Or tanto avviene colla rinunzia all' istanza, che fa la parte offesa all' offensore, quando questi paga una certa somma a titolo di danni all' offeso, e paga anche le spese di giustizia.

La rinunzia della parte offesa all' istanza di punizione si rende operativa ancor pe' misfatti imputati a' minori condannati a pene correzionali per cagione dell' età. Così à deciso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli con arresto de' 10 giugno 1818.

La rinunzia del querelante all' istanza di punizione opera l'abolizione dell' azione penale ne' reati dedotti come misfatti nelle gran Corti criminali, e quindi puniti per circostanze scusanti con pene correzionali: così ha deciso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli con arresto de' 26 giugno 1835.

Ne' casi di rinunzia all' istanza di punizione, le spese di giu-

3.° la rinunzia a' danni ed interessi può farsi

---

stizia debbono essere riscosse colle norme dettate dalla circolare de' 7 ottobre 1818, che riportiamo

Ministero di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

« La legge de' 12 febbrajo 1817, nel dichiarare abolite talune azioni penali, qualora la parte offesa rinunzii all'istanza, dispone che l'accusato debba soddisfare tutte le spese del giudizio.

» Su questo articolo si è proposto il dubbio, se mai tali spese debbono versarsi sempre nella cassa del Ricevitore del Registro, e Bollo, ovvero debbano pagarsi direttamente alle persone, cui son dovute. »

Rispondo « 1. Se la cassa del Registro e Bollo ha anticipate tutte le spese del processo, il versamento dell' importo di esse dee farsi nella cassa medesima.

» 2. Se non vi è stata alcuna anticipazione per parte del fisco, le indennità si pagheranno direttamente alle persone, cui son dovute secondo il decreto de' 13 gennaro 1817.

» 3. Finalmente se la cassa del Registro, à fatta qualche anticipazione di spese, ed oltre a queste rimangono a pagarsi altre indennità, in tal caso si verserà nella cassa suddetta quella parte di spese che ha anticipata, e si pagheranno le altre indennità alle persone che debbono conseguirle. Giova però su tale proposito avvertire che l' esazioni che si fanno direttamente dalle persone che hanno dritto alle indennità, debbono eseguirsi secondo le norme fissate dal decreto de' 13 gennaro 1817, formandosi di tutti gli atti, e dell'importo delle indennità una specifica distinta, sulla quale ciascuno dee apporre la sua quietanza, e che poi deve rimanere alligata al processo.

» Lo stesso metodo dee osservarsi per tutt' i giudizi, che si spingono ad istanza della parte civile, poichè in essi debbono seguirsi le medesime regole stabilite pei giudizi ad i-

» stanza del Ministero Pubblico, pei quali le spese si antici-
» pano dal fisco » — *Marchese Tommasi.*

La rinunzia all' istanza dà luogo al Real Tesoro all' azione di ricupero delle spese di giustizia, e non alla riscossione dell' ammenda: V. Circolare de' 16 luglio 1825, il cui tenore riportiamo.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

« L' amministrazione generale del Registro, e Bollo ha pro-
» posto il dubbio se pei processi ne' quali ebbe luogo la ri-
» nunzia degli offesi alla istanza di punizione, sia esperibile
» l' azione di ricupero delle spese di giustizia, e vi sia dritto
» alla riscossione delle corrispondenti ammende.

» Avendo il signor Ministro delle Finanze discusso con me
» il sudetto dubbio, siamo convenuti che la Real Tesoreria
» ha dritto al ricupero delle spese anticipate per le sudette
» cause, come lo à per tutte le altre cause penali, e ciò per
» la ragione che la rinunzia dell' offeso è stabilita dalla legge
» per la remissione della pena del reato, e non già per la
» condonazione delle spese, che per cagion del reato ha fatto
» la Real Tesoreria.

» Quanto poi alle ammende corrispondenti alle cause sud-
» divisate, il signor Ministro delle Finanze ed io siamo del
» pari convenuti non esservi luogo alla loro riscossione, poi-
» chè se la rinunzia opera per legge l' abolizione della pena
» del reato, le multe, che sono pena, o parte della pena,
» non possono aver luogo ne' soggetti casi.

» Le comunico ec. ec.

» Pel Consigliere Ministro» — *Il Direttore Antonio Franco.*

Senza il preventivo pagamento delle spese, la rinunzia all' istanza non può essere ammessa; nè dichiarata efficace, articolo 6 del Real Decreto de' 17 maggio 1830, che riportiamo.

« La rinunzia all' istanza privata non sarà ammessa, n

» dichiarata efficace, se prima o dal querelante, o dall' imputato stesso non sia indennizzata l' amministrazione del Registro, e Bollo di tutte le spese anticipate.

» A tale effetto il Giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi l' importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà allegata al processo. »

Quando però l'imputato, ed il querelante abbiano documentato la loro indigenza, la rinunzia all' istanza non potrà rifiutarsi, giusta il Real Decreto de' 7 luglio 1835.

Art. 1. « Quando così il querelante, come l'imputato non possono indenizzare *l' amministrazione del Registro delle spese anticipate perchè in istato* di comprovata povertà (*) la rinunzia alla istanza privata non potrà rifiutarsi. »

Con Real Decreto de' 30 marzo 1818 fu accordato il dritto di carlini dieci a' Cancellieri de' Regi Giudicati per ogni dichiarazione di esser estinta l' azione penale in virtù di rinunzia della parte offesa.

Qualche leguleju però frappone ostacolo alla percezione di tale dritto ne' casi di rinunzia alla istanza di punizione.

Ma noi ci opponghiamo col seguente ragionamento.

Se il Legislatore col real Decreto del dì 30 marzo 1818 sopra riportato venne ad accordare per ogni dichiarazione di rinunzia all' istanza di punizione la indennità di carlini dieci ai cancellieri de' regi Giudicati per sostenere le spese della propria Cancellèria, e per loro mantenimento, mentre niun soldo godo-

(*) *Si noti che le fedi di povertà debbono essere rilasciate dal Sindaco de' rispettivi domicilii del querelante, e querelato di data recente, cioè di una data posteriore alla querela, vistata dal percettore del contributo fondiario, non che dal signor Intendente della Provincia o Sotto-Intendente del Distretto della stessa Provincia; giusta le norme prescritte nelle Circolari de'* 24 *luglio* 1828; *e* 7 *novembre* 1835, *che riportiamo appresso.*

no; indennità che vien pagata dall' imputato, e non già dal registro, e bollo: se posteriormente lo stesso legislatore con altro Real Decreto de' 7 luglio 1835 venne a sanzionare non doversi rifiutare la rinunzia all' istanza quando tanto l' imputato, che il querelante, giustificando la di loro povertà, non paghino *al registro e bollo le spese di giustizia*; chiara si trae la conseguenza che il legislatore non venne a derogare il Decreto che accorda l'indennità ai cancellieri, mentre questa indennità che non mai è pagata dal Registro, e Bollo, non può entrar in tassa di *spese di giustizia*. Quindi ne' casi di rinunzia all' istanza di punizione la indennità predetta spetta sempre ai cancellieri. Ma se vera ed effettiva è l' indigenza dell' imputato, e del querelante; l' equità, la morale, e la carità Cristiana consigliar debbono ogni Cancelliere di rinunciare alla riscossione della predetta indennità. Così fu pure risoluto con ministeriale de' 12 settembre 1818.

La rinunzia alla istanza non può aver luogo a favor del correo contumace, o degli altri presenti, qualora i reati che li riguardano siano noverati tra quelli di eccezione con l' art. 39 proc. pen.

La rinunzia all' istanza a favore di altri imputati, fatta dopo la condanna del correo, produce gli effetti stabiliti dalla legge, giusta la ministeriale de' 16 giugno 1819, che riportiamo.

Ministero di Grazia, e Giustizia — Al Procuratore Generale Criminale di Lecce.

« Signore — Col rapporto de' 3 andante ha ella proposto il » caso se in un misfatto non perseguibile di uffizio imputato a » più individui, de' quali uno sia giudicato e condannato definitivamente, ed altri sieno assenti, possa la parte privata rinunziare all' istanza ed abolire per gli altri l' azione penale.

» La legge de' 12 febbrajo 1817, che attribuisce alla parte » privata la facoltà di rinunziare alla sua istanza permette di » esercitare questa facoltà in qualunque parte della causa, ed » à ordinato che esercitandola nel termine che la legge stessa

» ha fissato nell' art. 5, la rinunzia produce l' abolizione del-
» l' azione penale, ed esercitandola dopo, potrà solamente es-
» sere motivo di grazia.

« Quindi nel caso che mi ha ella proposto, potrà la parte
» privata rinunziare alla istanza anche dopo la condanna di un
» correo, e la rinunzia produrrà sul conto de' prevenuti ri-
» spettivamente gli effetti stabiliti dalla legge.— *Marchese Tom-*
» *masi.* »

La rinunzia del querelante al dritto di parte civile, non importa la rinunzia al dritto di far istanza per la punizione del colpevole: così ha deciso la Suprema Corte di Giustizia con arresto de' 6 marzo 1818.

Trattandosi di stupro in persona di una minore, la rinunzia all' istanza di punizione della madre e tutrice della medesima, per rendersi efficace a prò del colpevole, bisogna che sia circondata da' solenni stabiliti dalle leggi civili: così ha deciso la Suprema Corte di Giustizia con arresto de' 5 novembre 1832.



LIBRO III.

Del giudizio de' delitti, e delle contravvenzioni



TITOLO I.

DEL GIUDIZIO DE' DELITTI

CAPITOLO PRIMO

NOZIONI PRELIMINARI.

Abbiamo già esposto che le leggi penali chiamano delitti tutti quei reati punibili con pene correzionali. Art. 2 leggi penali.

Per conoscere dunque se un reato appartiene alla classe de' *delitti*, bisogna avere riguardo alla pena: ecco la necessità di conoscere quali sono *le pene correzionali*.

Seguendo l' ordine adottato, a maggior chiarimento le ripetiamo in questo luogo.

L' articolo 21 delle leggi penali sancisce le *pene correzionali* coll' ordine che segue:

1.° la prigionia (1):

(1) Ne' casi ne' quali le presenti leggi stabiliscono la pena del

2.° il confino:
3.° l'esilio dal proprio distretto:
4.° l'ammenda (1).

Quando dunque un reato è punibile con una delle testè enunciate pene correzionali, può senza dubbio conchiudersi esser quello un delitto, il di cui giudizio e punizione si appartiene al giudice correzionale (2).

Questa regola soffre però una eccezione, ed è quando trattasi de' reati, che per le circostanze at-

---

1.° grado di grigionia, il giudice, se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia.

L'abolito Codice penale nell'articolo 40 stabiliva, che la pena di un mese di prigionia durar dovesse giorni trenta. Nelle attuali leggi penali si è soppressa questa disposizione, perchè forse si è creduta superflua. Adottato in fatti in questo regno da antichissima data il Calendario Gregoriano si è stimato che ove trattasi di termini a mese, debbano questi contarsi nel senso più naturale e il più conforme all' uso ordinario, cioè come sono composti nel Calendario, e calcolarsi in conseguenza da data a data. Così una condanna a mesi due di prigionia cominciata ad espiarsi il 1. di marzo finisce al terminare dell' ultimo di aprile, ed una condanna ad un mese cominciata a 1. maggio finisce al termine dell' ultimo giorno del mese stesso, questa maniera di contare è la sola, che è in uso presso il popolo, ed è pure indicata nelle leggi di eccezioni per gli affari di commercio, ove l' art. 131 stabilisce « che i mesi sono quelli che à fissati il Calendario Gregoriano. »

(1) Oltre queste pene, la giustizia correzionale ha delle altre comuni e colla giustizia criminale, e colla giustizia di polizia: vedi gli articoli 29 e 41, 34, 44, e seguenti delle leg. pen.

(2) V. l' art. 37 della legge organica de' 29 maggio 1817: « I giudici di Circondario giudicheranno tutte le trasgressioni, e tutt' i delitti che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia. »

tenuanti sono puniti con pene correzionali, come negli omicidii avvenuti per imprudenza, o disaccortezza, pei quali sebbene le leggi penali stabiliscono delle pene correzionali (1), pure il giudizio si appartiene alle Gran Corti criminali, le quali procedono con dignità, contegno, ed esemplarità, ed ispirano maggior fiducia nel colpevole (2).

Vedi pure l'art. 346 delle leggi di proc. penale, col quale vien disposto che al Giudice di Circondario è ancora attribuito il potere di giudicare taluni delitti con rito straordinario, di cui si dirà appresso nel Titolo III. Libro III. del presente Volume.

(1) V. l'art. 375 leggi penali. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza de'regolamenti commetta involontariamente omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado.

Si consulti l'art. 148 delle leggi di procednra penale, così concepito. Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto, ma per le sue qualità minoranti o scusanti, per l'età, e per lo stato del colpevole; questo non sia in grado di ricevere pena, o debba riceverne una correzionale, o minore, il giudizio sarà sempre della gran Corte criminale, e l'incolpato sarà sottoposto all'accusa, riserbandosi alla pubblica discussione l'esame di queste circostanze...

(2) Vedi la Circolare de'6 gennajo 1813 contenente un Real Rescritto su i motivi pei quali i misfatti involontari e scusabili sono di competenza della giustizia criminale. Essa è così concepita.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ai Procuratori Generali presso le gran Corti criminali.

Signori. « È surto il dubbio se pei misfatti che il Codice penale
» cangia in delitti o perchè commessi involontariamente, o per-
» chè scusabili, sia competente in origine la Corte criminale,
» o il Tribunale correzionale.

» Ho fatto presente a Sua Maestà esser ben vero, che i mis-

CAPITOLO II.

DEL GIUDIZIO DE' DELITTI IN PRIMA ISTANZA.

I giudici di Circondario, procedendo in linea correzionale come giudici correzionali, sono compe-

---

» fatti di questo genere, tosto che si trasformano in delitti non » sono puniti se non correzionalmente, ma che determinare » questa trasformazione sul processo scritto potrebbe dar luogo » a frequenti errori, sì perchè le prime indagini raccolte senza » giuramento non presentano sempre il fatto in tutto il detta- » glio, e la verità delle sue circostanze; come ancora perchè » non ogni scusa in generale, ma un tal grado di scusa can- » gia di natura il misfatto; e le varie tinte; e le gradazioni » della volontà, e della scusa non possono determinarsi, se » non nel dibattimento.

» Da ciò nasce che nella discussione pubblica svanisce spes- » so la scusa, o non è verificata a quel grado che la legge » richiede; ed intanto il Giudice correzionale trascinato da » una precedente deliberazione di competenza potrebbe forse » sagrificare la giustizia all'autorità; oppure se egli rinvia la » causa al Giudice competente, si verrebbe a perdere un tem- » po incalcolabile, e si entrerebbe talvolta in un conflitto pe- » ricoloso, ed indecente.

» Nè ho trascurato di rassegnare alla Maestà Sua che nei » misfatti la scusa, o l'involontarietà non si presume giam- » mai; ma debbono sempre provarsi per essere ammesse, non » sono dunque in ultima analisi che eccezioni, ed è principio » inconcusso che il Giudice di queste non può essere diverso » da quello dell'azione.

Gli articoli 66, e 102 della legge correzionale de' 22 mag- » gio 1808; gli articoli 89 e 171 della legge penale de' 20 » dello stesso mese (articoli non aboliti, perchè riguardano

tenti a conoscere, e giudicare in prima istanza per delitti commessi nel proprio circondario con rito ordinario.

Qui cade in acconcio ricordare ai Cancellieri presso le Regie Giustizie Circondariali alcuni doveri per la pronta, e celere spedizione de'giudizî correzionali.

Essi sono collaboratori co' Regî giudici: debbono essere quindi attivi, laboriosi, e diligenti alla celere spedizione de' giudizî correzionali; mentre agendo essi in tal modo, si fanno grande onore presso i superiori, e si procacciano ancora un notabile emolumento colla percezione de' dritti ne' casi di discolpa; o degli appelli; o di esazione delle indennità dal Tesoro, espletati li giudizî medesimi. Debbono quindi adoprarsi a tutt' uomo per procedere all' apertura de' giudizî anzidetti o a dimanda del Pubblico Ministero, o del Regio Giudice, seguendo l' ordine progressivo, secondo il quale sono state ricevute e

---

» parte del procedimento), benchè scritti per casi particolari » fissano chiara la massima generale, che ove il misfatto non » diventa delitto che per attenuazione di circostanze, il giu- » dice criminale è quello che dee valutarlo. Lo stesso acca- » deva ne' casi ne' quali o la scusa dell' art. 5. della medesi- » ma legge penale de' 20 maggio, o l' età per l' art. 67, o » il tentativo per l' art. 68 obbligavano in alcuni misfatti a » discendere alle pene correzionali.

» Nè è sfugito alla penetrazione della Maestà Sua, che il » Codice d' istruzione vigente nell' Impero, cui è coordinato » al Codice penale da Noi ultimamente adottato, attribuisce » alle Corti di Assise, vale a dire al Giudice de' misfatti, la » cognizione de' misfatti scusabili, articoli 339 e 346.

» Ha quindi la Maestà Sua dichiarato che i misfatti scusa- » bili sono di competenza della giustizia criminale.

» Perchè cessi ogni incertezza nelle Corti, e ne' Tribunali

riferite le querele, o le denunzie; preferendo sempre i giudizî per quei delitti enumerati nel cennato art. 39 delle leggi di proc. penale per la pronta ed esemplare punizione: e quei giudizî nei quali trovansi detenuti i giudicabili.

Ricevutasi la querela con dimanda di punizione (1), fa d'uopo che subito venghi assodata la pruova generica del reato (quando però la natura del reato sia tale che abbia lasciato tracce visibili, e permanenti, come nelle ferite, danni, usurpazioni ec. ec.).

Devono in seguito i Giudici, ed i Cancellieri formare i rapporti settimanili de'delitti in collettiva, e delle contravvenzioni anche in collettiva (2), che

---

» del Regno, le comunico questa Sovrana determinazione, » di cui vigilerete l'osservanza » — *F. Ricciardi.*

(1) Nel riceversi la querela, il Giudice deve avvertire il quarelante dell'obbligo che contrae, laddove faccia istanza per la punizione de' colpevoli, di rimborzar le spese del giudizio all' amministrazione del Registro, e Bollo, a' sensi dell' art. 5 del Real Decreto de' 17 maggio 1830.

(2) Anche de' misfatti deesi fare il rapporto settimanile, di cui si dirà a suo luogo.

Ciò vien prescritto dall' art. 83 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828.

Art. 83. Ciascun giudice di Circondario farà al giudice istruttore del Distretto, ed al Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte criminale della Provincia ne' primi due giorni di ciascuna settimana il rapporto di tutt' i reati commessi nella settimana precedente nel suo Circondario e pervenuti a sua notizia nel corso della medesima. In affari di grande urgenza egli potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti, ed in un terzo le contravvenzioni, negli stessi rapporti si dovrà citare l' articolo delle leggi penali, che

devonsi inviare, cioè uno al Procurator Generale presso la gran Corte criminale della Provincia; e l'altro al Giudice Istruttore del proprio Distretto (vedi formola 14).

Pria d'inviarsi tali rapporti, debbono i cancellieri annotare sui registri rispettivi esistenti in Cancelleria il delitto, o la contravvenzione con la stessa definizione, e numero progressivo, scritti sul rapporto settimanile fatto alle cennate autorità: quindi il nome e cognome dell'imputato si annoterà alla *Pandetta Generale*, altro registro esistente nella Cancelleria.

Debbono i Cancellieri appena ricevuta la querela far sì che il Giudice con officio chieda ai Sindaci de' Comuni del Circondario, ove gl'imputati hanno il domicilio, i certificati di possidenza, o d'indigenza de' medesimi imputati, i quali debbono essere vistati dal percettore di fondiaria, e dal Sotto-intendente del proprio distretto, o dall'Intendente della Provincia.

Debbono inoltre i Cancellieri formare un volume separato per ogni reato; ciascun volume, o processo sarà corredato di una sopraveste, sulla quale deve scriversi la rubrica, o definizione del reato nello stesso modo come fu scritta e sul rapporto settimanile su enunciato, e su i registri predetti (vedi formola 15).

In detto volume o processo correzionale va unita la querela, denunzia, o rapporto, gl'ingeneri, la

---

corrisponde a ciascun reato e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato (*).

(*) *Deve il Cancelliere iscrivere ed assegnare ad ogni misfatto, delitto, o contravvenzione che si riferisce il corrispondente numero progressivo; numero che ricomincia in ogni principio di anno.*

fede di perquisizione, la cedola di assegnazione, gli ufficî, ec.. ec.

Devono infine i Cancellieri rilasciare il certificato di perquisizione sul conto dell' imputato riscontrando nella Pandetta il cognome e nome dell' imputato; che è rimessivo al numero d' ordine de' reati sul registro generale esistente in ogni Cancelleria, giusta la formola 16, ed inserirla nel processo correzionale relativo all' imputato.

Le carte e gli atti compresi in ogni volume dovranno essere disposti e cuciti con ordine progressivo di data nel seguente modo, cioè la querela, la ratifica, la pruova generica, e trattandosi di ferite pericolose di vita, o di storpio per gli accidenti, richiedesi la seconda, e la terza ricognizione: tutte le anzidette carte debbono essere foliate.

Adempiutosi dal Cancelliere a tutto quanto sopra si è esposto, devesi di accordo col Giudice spedire la cedola, o la citazione sia di officio, sia a richiesta del Pubblico Ministero, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato contro l' imputato, o contro le persone civilmente responsabili, acciò compariscono innanzi al Giudice Regio nel locale delle sue udienze nel giorno indicato nella detta citazione, per trattarsi la causa, art. 348 proc. penale.

La sopraddetta citazione si darà in comunicazione al Pubblico Ministero, comunicazione che potrà farsi o per mezzo del cancelliere, o dell' usciere incaricato per la citazione, lasciandogli copia; e dello adempimento di tale comunicazione si farà menzione nell' atto di citazione dall' usciere (1).

(1) Ministeriale de' 15 novembre 1826. — Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procuratore Generale in Chieti.

« Rispondo al di lei rapporto de' 2 settembre ultimo circa il

Nei delitti, in cui vi è istanza di parte, si farà pure menzione nel detto atto di citazione.

Se l'offeso si costituisce parte civile, deve far elezione di domicilio nel luogo, ove risiede il giudice che procede, non essendo quivi domiciliato; e mancando siffatta elezione non ha dritto di opporre il difetto d'intimazione contro quegli atti che, a'termini della legge, avrebbero dovuto essergli notificati; articoli 349 e 49 proc. penale.

Il predetto atto di citazione, col quale si avvisa

---

mezzo di rendere note al ministero pubblico presso le gran Corti criminali le decisioni definitive.

Le leggi di proc. penale coll'art. 312 relativo alla notifica, ossia manifestazione del ricorso per annullamento prodotto dall'accusato al ministero pubblico, dispongono che la medesima debba esser fatta per mezzo del cancelliere. I motivi che han suggerito questa determinazione del ricorso per annullamento, fan del pari sentirsi per la manifestazione di altri atti giudiziari.

Tal sistema si segue anche da altre gran Corti criminali, dove le decisioni si fan note al ministero pubblico dal Cancelliere (*). *Il direttore Antonino Franco.*

(*) *La Corte Suprema di Giustizia di Napoli ha però diversamente opinato nel discutere la causa o carico di Giuseppe Avallone. La decisione che pronunziò la di lui condanna gli venne intimata per otto di usciere nel dì* 30 *ottobre* 1832. *Nel giorno* 8 *il ministero pubblico la impugnò con ricorso. La Corte Suprema discutendo questo ricorso con decisione degli* 8 *febbrajo* 1833 *ha considerato « che l'usciere è il solo uffiziale ministeriale che à dritto d'istrumentare, e dar data certo alle notifiche delle decisioni: che la comunicazione fattane direttamente dal cancelliere non ò questo forzo: che quindi il ricorso doveo discutersi nel solo interesse della legge. Vedi Nicolini nelle sue dottissime quistioni di dritto*, vol. 2. pag. 74.

l'imputato a comparire in giudizio, può riguardarsi come l'atto di accusa prescritto nei giudizî per misfatti: in effetti contiene esso la querela, o la denunzia, che à dato luogo o principio al procedimento, la qualità del delitto e sue circostanze, l'enunciazione de' testimoni, e de' documenti che sostengono l'imputazione (1).

L'anzidetta citazione dee contenere

1.° la copia del rapporto, della querela, della denuncia, o del rapporto, o del processo verbale che à dato principio al procedimento:

2.° la nota de' testimoni a carico (2);

3.° l'enunciazione de' documenti, che sostengono l'accusa, se ve ne siano:

4.° la designazione del giorno in cui l'imputato dee comparire all'udienza;

---

(1) L'atto di accusa di un imputato per un determinato reato, su del quale siasi aperto il campo alla difesa, non può il pubblico ministero all'apertura della pubblica discussione variare dell'atto di accusa precedentemente prodotto: la rettifica dell'atto di accusa è permessa nel corso del giudizio di accusabilità: e lo sviluppo della discussione pubblica appena permette l'aggiunzione, o la detrazione di una qualifica al reato stabilito nell'atto di accusa, ma non mai questa rettifica è permessa all'apertura del dibattimento in grave danno della difesa degli accusati. Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli con arresto del dì 8 dicembre 1821.

Non può profferirsi condanna contro un individuo per un delitto, di cui non sia stato accusato. Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli a dì 11 febbraio 1815, e 21 marzo 1832.

(2) La lista de' testimoni a carico deve essere notificata allo accusato; in opposto egli rimarrà privo del dritto della ripulsa: Così ha deciso la Corte di cassazione con decisione de' 25 aprile 1811.

5.° l'avvertimento di poter osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti, e che può far uso di un patrocinatore e presentare tutte le sue pruove a discolpa.

6.° L'indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio: e se vi è interesse di qualche pubblica amministrazione, l'indicazione della persona che per detta amministrazione agisce e del suo domicilio, art. 350 proc. penale (vedi la formola 17).

Allorchè la causa verrà trattata per rinvio fatto al giudice correzionale dalla gran Corte criminale, la quale dichiarò il reato essere della competenza correzionale, in questo caso la decisione di rinvio dovrà trascriversi nell'atto di citazione in vece della querela, del rapporto, ec. art. 351 proc. penale.

Dee a pena di nullità intercedere un termine di tre giorni tra l'atto di citazione (cioè dal giorno in cui l'imputato sarà citato), e l'apertura della pubblica discussione: questo termine verrà accresciuto di un giorno per ogni 15 miglia di distanza, che intercede dal domicilio dell'imputato alla residenza del giudice: questo termine viene dalla legge accordato all'imputato, affinchè abbia l'agio ad osservare gli atti, e documenti che sostengono l'imputazione, e contemporaneamente a procurare le pruove per la ripulsa de' testimoni a carico, e per la di lui discolpa. Da ciò rendesi evidente che anche all'imputato che trovasi in carcere devesi notificare la querela, o rapporto, o decisione di rinvio, colla designazione del giorno stabilito per la pubblica discussione; a segno tale che l'imputato può opporre per la mancanza del suddetto termine la nullità degli atti, e del procedimento nella prima udienza, e prima di ogni altra eccezione o difesa, detto art.

L'imputato deve personalmente comparire alla

udienza, quando i delitti portano a pena di prigionia; e può farsi rappresentare da un patrocinatore, se siano punibili con pene minori; a meno che il giudice, credendo necessaria la comparsa dell'imputato in persona, diversamente ordinasse, art. 353 proc. penale (1).

Se l'imputato è assente o in altro modo impedito a presentarsi, e ad esibire le pruove a discolpa, il giudice, sopra dimanda dell'imputato o del suo difensore, o congiunto, o amico, inteso il Pubblico Ministero, e la parte civile, e gli agenti delle amministrazioni dello Stato essendovi il loro interesse, potrà accordargli una proroga, articolo 354 proc. penale.

Se il giudice accorda una dilazione maggiore di venti giorni, ed i testimoni non siano stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affichè le tracce non si disperdano, art. 355 procedura penale (2).

---

(1) Vedi la seguente Circolare:

Ministeriale dei 29 dicembre 1819. Real Segreteria di Stato ec. — Al Procurator Generale di Lecce.

» Rispondo al dubbio che mi ha ella proposto sulla intelli-
» genza degli articoli 348, e seguenti delle leggi di proc. pen.

» Questi articoli stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto. Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto, ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente al giudizio de' prevenuti assenti. Il Ministro Segretario di Stato ec. — *Marchese Tommasi*.

(2) Ministeriale de' 27 ottobre 1819.

Da ciò chiaro emerge, che pei delitti, e contravvenzioni non si richiede il processo scritto, o informativo, per la compilazione delle pruove; processo che la legge esige ne' misfatti: perciò ne' delitti apresi il giudizio su i semplici processi verbali, denuncie, querele ec. preventivamente assodata la pruova generica, appena che il reato sia avvenuto.

Quando si è fatta la preliminare istruzione per causa della proroga accordata dal giudice al di là di giorni venti, l'imputato dovrà esser chiamato al giudizio con un nuovo atto di citazione, art. 356 proc. penale.

Nel tempo designato nell'atto di citazione, o pendente la dilazione accordata, potranno l'imputato e il suo difensore osservare nella cancelleria tutti gli atti e documenti raccolti a di lui carico. Ancor la parte civile, e gli agenti delle amministrazioni dello

---

Ministero e Real Segreteria di Stato ec. — Al Procurator Generale di Napoli.

« Rispondo alle osservazioni, che mi ha ella comunicate col rapporto de' 30 agosto ultimo sul procedimento in materia correzionale.

» Non vi è contraddizione tra il libro primo, e l'articolo 355 delle leggi di procedura ne' giudizi penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale: il citato articolo determina il caso in cui dee compilarsi la istruzione scritta pei delitti. Le regole dunque stabilite pei reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall' indicato articolo.

« In oltre non è vietato al giudice correzionale, come ha fatto Ella saggiamente osservare, di procedere alla istruzione scritta e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione.

Il Ministro ec. — *Marchese Tommasi.*

stato, essendovi il loro interesse, potranno osservare gli atti sudetti, art. 357 proc. penale (1).

L'imputato à il dritto di presentare in cancelleria le sue posizioni a discolpa, e la nota de' testimonî a discarico almeno ventiquattr'ore prima che cada il termine stabilito per la pubblica discussione. Il giudice rilascerà l'ordinanza per citarsi i testimoni destinandosi un usciere, detto art. 357 proced. penale (vedi formola 18).

Tanto la nota de' testimonî, che le posizioni a discolpa dovranno comunicarsi al ministero pubblico, alla parte civile, e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato, agli agenti dell'amministrazione interessata.

Tale comunicazione si farà nel modo sopra-indicato per mezzo dell'usciere incaricato, il quale in piè dell'atto deve certificare l'adempimento.

Se dalle pruove presentate dall'imputato in sua discolpa, come nel caso di uno sperimento di fatto (2); o della ripulsa proposta dall'imputato, in sostegno della quale i testimonî non siano comparsi (3) il giu-

---

(1) Un procuratore speciale non può sostenere le veci di un principale offeso che non si sia presentato alla pubblica discussione. Così ha deciso la Corte di Cassazione degli 11 giugno 1816.

(2) Quando la domanda di esperimento di fatto sia stata inoltrata nel corso della pubblica discussione, il Magistrato non è obbligato di accoglierla, ma di esaminarla sotto l'aspetto di necessità o di utilità. Non ammettendola, non cade in alcuna violazione di legge. Così ha deciso la Corte Suprema a 10 ottobre 1832 nella causa di Giuseppe Procaccini.

(3) Circolare de' 25 aprile 1832 circa la misura da adottarsi tutte le volte che all'apertura della pubblica discussione manchino i testimonî prodotti all'appoggio delle ripulse.

dice proroga il giorno della pubblica discussione, art. 338 proc. penale.

Ministero, e real Segreteria di stato di Grazia e Giustizia— Ai procuratori Generali Criminali.

» Le leggi di procedura penale attribuiscono coll' articolo 201 al Ministero pubblico, alla parte civile, ed all' accusato la facoltà di opporre tra due giorni dalla intimazione della nota dei testimoni la loro ripulsa. Inoltre le leggi medesime dispongono coll' art. 208, che ove le pruove della eccezione di ripulsa non sieno pronte, ovvero sieno testimoniali, dovrà differirsi la deliberazione sulla ripulsa all' apertura della discussione pubblica.

» Accade sovente che nell' incominciarsi tale discussione mancano i testimoni della ripulsa opposta dall' accusato, mentre si hanno gli altri così a carico, come a discolpa. Differendosi l' esame di questi testimoni sino all' arrivo di quei di ripulsa, si avrebbe un prolungamento del giudizio, l' incomodo de' testimoni intervenuti, ed un aumento di spese giudiziarie. Si è intesa la necessità di una misura che voglia prevenir siffatto inconveniente.

L' ordine circa l' esame de' testimoni in discussione pubblica non è stabilito a pena di nullità dall' articolo delle leggi di proc. pen. A provveder nel caso in esame all' interesse della giustizia, senza punto compromettere la difesa, è mestieri che si adotti la seguente misura.

» Tutte le volte che all' apertura della discussione pubblica manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse, dovrà procedersi all' esame de' testimoni a carico, e nel bisogno anche a quello de' testimoni a discolpa, escluso il testimone ripulsato. Per esso dovrà attendersi l' esito dell' esame de' testimoni di ripulsa, e la decisione sulla medesima.

» Due casi si potranno dare: 1.° Che la ripulsa venga rigettata, ed allora si riceverà la testimonianza delle persone ripulsate senza alcuna distinzione: 2. Che la ripulsa sia ammes-

Anche ne' giudizî correzionali la legge permette all' imputato comparso farsi assistere nella pubblica discussione da un difensore; per cui richiedendolo al giudice, questi a pena di nullità deve destinarglielo di ufficio. Al proposito è da osservarsi che s'incorre nella nullità, non già per la mancanza del difensore; ma bensì per la non destinazione di esso dopo richiesto (1); mentre se l'imputato non lo dimandi, la legge non cura la mancanza del difensore, art. 359 proc. penale.

Adempiute tutte le cennate formalità, il giudice di circondario nel giorno, ed ora designata nella citazione, tratterà la causa in udienza pubblica, assistito dal cancelliere o da chi legalmente lo rimpiazza, e coll' intervento del pubblico ministero, art. 360 proc. penale (2).

---

sa, ed allora non si riceverà la deposizione del testimone incluso nella determinazione dell'art. 202 delle leggi di proc. pen. Si riceverà quella di ogni altro testimone, rimanendo alla prudenza del giudice il calcolo della fede della sua deposizione, uniformemente all'articolo 204 delle enunciate leggi di proc. penale.

Cureranno le Signorie loro l' osservanza di queste determinazioni ec. — *Nicola Parisio.*

(1) Il Magistrato incorre in nullità, se vieta alle parti l' esercizio de' mezzi per sostenere l' accusa, o la difesa. Così à deciso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli a dì 9 marzo 1821.

(2) In Napoli ed in Palermo le funzioni di Pubblico Ministero si esercitano da' Commissari di Polizia ordinaria, o dagli ispettori: negli altri Circondari del Regno dal primo Eletto, nel caso d' impedimento dal secondo Eletto, o da un Decurione, espressamente nominato ed approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia per supplirlo (*).

(*) *Vedi la nota* 1 *a pagina* 49, *Libro I*, *Titolo I*, *de*

La pubblica discussione dee farsi in pubblica udienza ed a porte aperte sotto pena di nullità, e dee perciò farsi menzione dal cancelliere nel verbale della pubblica discussione, detto articolo (1).

I giudici di Circondario possono commettere la cognizione delle cause correzionali a' loro supplenti; ed è anche in loro facoltà, dopo fatta la commessa, richiamarla per vedute di giustizia prima che cominci la pubblica discussione. Una tal commessa può farsi dal giudice al supplente o con lettera di officio, o sulla cedola di assegnazione o processo; senza darsi conoscenza alle parti, art. 342 proc. penale.

(1) Si raccomanda di procedere alle pubbliche discussioni con diligenza, e contegno.

Capitolo V.; non che gli articoli 344 *e* 345 *procedura penale.*

Vedi ancora la Circolare de' 19 settembre 1818, che segue.

Ministero di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori generali criminali.

» *Si è fatto dubbio, se nel caso di mancanza o d' impedimento del* 1.° *Eletto possa il* 2.° *Eletto supplirlo nelle funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali innanzi ai giudici di circondario.*

» *Questo dubbio vien risoluto dall' art.* 59 *della legge organica de'* 12 *dicembre* 1816 *sull' amministrazione civile.*

» *Tale articolo chiama il* 2.° *Eletto a supplire il* 1.°, *in tutti i casi di mancanza o d' impedimento. E dunque chiaro, che il* 2.° *Eletto dee in tali casi supplire il* 1.° *in tutte le funzioni affidate a questo dalla legge, e conseguentemente anche in quelle di ministero pubblico ne' giudizii correzionali. — Il Segretario Ministro, Marchese Tommasi.*

Nella contemporanea mancanza in un comune del primo, e del secondo Eletto, è chiamato ad esercitarne provvisoriamente le funzioni il decurione più anziano in ordine di nomina, in conformità del Real Decreto de' 21 *novembre* 1828.

Non è vietato al giudice, anche ne' giudizî correzionali, discutere a porte chiuse una causa correzionale, quando la discussione pubblica possa offendere il buon costume, e cagionare scandali e gravi inconvenienti; adottandosi in tal caso le disposizioni degli articoli 219 e 220 delle leggi di proc. penale, 369 proc. penale, senza però farne abuso (1).

Circolare de' 4 dic. 1833. — A' Procuratori generali criminali.

» Signori. — La importanza della discussione pubblica per la giustizia de' giudicati penali richiede ne' giudici il contegno che conviene alla magistratura, ed alla sollenità dell' atto; non che una attenzione energica nel corso intero delle operazioni giudiziarie. Nel procedersi per lo apparecchio de' lumi essenziali al retto giudizio, occorre non di rado emendare le inavvertenze de' testimonî, o sconcertare i piani combinati contro la verità. Quindi il bisogno de' giudici di arrestarsi sopra ciascuno de' variati fonti di pruove; di rettificarne gli elementi co' mezzi della discussione orale, e tutti disporli raccolti, in cui si chiariscano a vicenda, e dieno riuniti luce in grado da facilitar la decisione della causa.

» Perdonsi agevolmente i vantaggi dell' esame orale nella distrazione del giudice che lascino inavvertito il tenore delle testimonianze, il modo come si prestano, il contegno de' testimoni, e quanto altro nella discussione orale è posto in movimento per aprir le vie del vero. La rettitudine stessa del magistrato, che impaziente, o alienato in occupazioni estranee al dibattimento, va poi a decidere; non basterebbe a salvarlo da un certo discredito, nè a preservar da prevenzioni sinistre il suo giudizio.

Le notizie sull' andamento delle pubbliche discussioni mi spingono a raccomandare che generalmente le gran Corti criminali vi procedono con diligenza, e contegno. — *Nicola Parisio.*

(1) Vedi la Ministeriale del 20 febbrajo 1820 riportata in seguito.

Aperta la pubblica discussione, il giudice ordinerà serbarsi il silenzio, e si farà entrare la parte civile se vi è, o gli agenti delle amministrazioni dello stato se vi sono: non comparendo però, non è necessario di sospendere il giudizio per attendersi l'intervento di costoro, art. 363 proc. penale, e si stenderà sul verbale la corrispondente deliberazione cioè, *inteso il Pubblico Ministero, il Giudice ha ordinato procedersi oltre.*

Fattosi quindi entrare l'imputato, il giudice lo interrogherà del suo nome, cognome, età, patria, condizione, e domicilio; lo avvertirà a prestare l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto, e gli manifesterà che à il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che può influire alla propria difesa, art. 233 proc. penale.

Se l'imputato è in arresto sarà estratto dalle prigioni e libero e sciolto da ogni legame, a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà alla *pubblica discussione*: art. 361 procedura penale.

Se l'imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia alla pubblica discussione; ma in questo caso il giudice dee osservare, se siansi adempite tutte le formalità di rito nella citazione e nel processo verbale di notifica: quindi prima di procedersi agli altri atti, il giudice ordinerà la lettura tanto della citazione, che del processo verbale di notifica e quante volte troverà che questi atti non siano in conformità della legge, o non sia accordato il termine intero e proporzionato alla distanza, ne ordinerà a pena di nullità la rinnovazione, articolo 362 procedura penale.

Trovati in regola i sopra enunciati atti, si darà principio allo esame incominciando dal principale

offeso, se si è presentato (1); e se non si è presentato, il giudice potrà deliberare, inteso il Pubblico Ministero, di procedersi oltre alla pubblica discussione, stendendosi tale deliberazione sul processo verbale della *pubblica discussione*.

Seguentemente il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela, o denunzia, o della decisione di rinvio, che à dato prin-

---

(1) Il principale offeso deve prestare il giuramento nella pubblica discussione pria di ripetere o confermare la sua dichiarazione, o querela, giusta il prescritto colla ministeriale de' 16 ottobre 1819 così concepita.

Circolare de' 16 ottobre 1819.

Ministero di Grazia e Giustizia — A' Procuratori generali criminali.

« Le leggi di procedura ne' giudizi penali fissano negli articoli 245, e seguenti le norme, che regolano l'esame del principale offeso, e de' testimoni nella discussione pubblica.

Hanno essi tra l'altro stabilito, che i testimoni prima di fare la loro dichiarazione debbano a pena di nullità prestare il giuramento di dire il vero. Non essendosi ciò espressamente ordinato per la dichiarazione del principale offeso, è nato il dubbio se debba anch' egli prestare il giuramento.

» La risposta affermativa corrisponde perfettamente al senso delle indicate leggi. Esse han disposto nell' articolo 96 che prima di procedersi all' atto di affronto, o di ricognizione, il principale offeso deve prestare il giuramento di dire la verità. Sarebbe strano supporre che la legge, la quale richiede indispensabilmente il giuramento dell' offeso in alcuni atti della istruzione scritta, lo escluda negli atti della istruzione orale, su quali ordinariamente si fonda la convinzione de' giudici. Lo prevengo alle signorie loro per l' adempimento. — Il segretario Ministro ec. — *Marchese Tommasi*.

cipio al procedimento, art. 364 proc. penale: questa lettura a un dipresso tiene luogo di quella dell' atto di accusa prescritta ne' giudizî per misfatti.

In seguito il giudice procede all' interrogatorio dell' imputato, se è presente; o pure ordinerà al cancelliere di dar lettura degl' interrogatorî esistenti, nel caso in cui fosse stato precedentemente interrogato, art. 365 proc. penale: le risposte dell' imputato sia che confermino, o ritrattino il precedente interrogatorio verranno registrate nel processo verbale della pubblica discussione. In niun caso egli dovrà prestar giuramento, art. 238 proc. penale.

Indi l' imputato dovrà proporre tutte le eccezioni di fatto e di dritto; egualmente che le ripulse contro i testimonî; art. 366 proc. penale (1).

---

(1) Fra le tante eccezioni e ripulse contra i testimoni può darsi quella che uno stesso individuo, indicato per testimone con una querela sia stato rubricato come imputato colla controquerela; e per questo crederassi da qualcuno che dovrebbe venir escluso dal deporre col primo carattere nella pubblica discussione in cui figura col secondo da prevenuto.

Sul proposito conviene marcare, che comunque una stessa persona non potesse avere doppia veste in giudizio, pure nel caso proposto può ragionevolmente essere inteso, e come imputato, e come testimone, essendo due le querele, e due i fatti, che lo riguardano, uno cioè quello di essere egli accusato di offese in persona del suo querelante, l' altro di dover deporre ad inchiesta di quegli che con lui trovasi rubricato. Quindi deponendo non a suo favore, ma a favore di un terzo, può egli star con doppia veste nella stessa pubblica discussione. Però la sua deposizione dovrà essere valutata dal magistrato con quel prudente calcolo, che sarà di ragione, secondo le circostanze, che risulteranno dalla pubblica discus-

L' eccezioni, o le ripulse debbono per la loro ammessibilità discutersi all' udienza prima di ogni altro esame sul merito della causa : non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, purchè non riguardino l'incompetenza del giudice *per ragion di materia*, detto articolo (1) ; ovvero la prescrizione dell' azione (2).

---

sione. Così ha pure deciso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli con arresto de' 15 febbraio 1819.

(1) Il regio giudice è incompetente per *ragion di materia*, quando non à ricevuto dalla legge la facoltà di giudicare sopra la materia che forma il soggetto del giudizio portato innanzi a lui, come allorquando un reato punibile con pene criminali è portato alla conoscenza di un giudice di circondario. Se poi *l' incompetenza è relativa*, cioè qnando sebbene trattasi di delitti, o contravvenzioni punibili con pene correzionali, pure l' imputato a causa del luogo, ove il reato fu commesso, è soggetto alla giurisdizione del giudice del luogo, ove fu commesso il delitto ; in tal caso l' eccezione d'incompetenza è perentoria, non potendosi proporre in ogni stato di causa, dev' eccepirsi preliminarmente colle altre eccezioni.

Dichiarata dalla gran Corte criminale una causa di competenza della giustizia correzionale, non può il Giudice di Circondario prima della pubblica discussione riconoscere e dichiarare la sua incompetenza. Così ha deciso la Corte di Cassazione a 16 agosto 1816.

(2) La prescrizione in materia penale è di dritto pubblico, di modo che anche non dedotta dall' accusato la eccezione di prescrizione, deve elevarsi di ufficio. Così ha deciso la Corte di Cassazione con Decisione de' 26 novembre 1812 nella causa a carico di Paolo di Lauro, su i seguenti motivi « Attesochè la Corte Criminale di . . . . . ha violato i divisati principii di dritto non avendo supplito di suo uffizio all'esame della divisata

Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra le eccezioni proposte. Se queste riguardino il procedimento, ed egli le rigetti; qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la pubblica discussione; ogni gravame sarà cumulato a quello che potrà competere avverso la sentenza definitiva. Da ciò ne siegue che quando l' eccezioni non riguardino il procedimento, ma bensì il merito della causa, come l'eccezione d'incompetenza, il gravame sospende la pubblica discussione, art. 367 proc. penale.

Quando nella pubblica discussione risultassero gravi argomenti della falsità della deposizione di un testimone, il giudice potrà spedire contra il testimone il mandato di deposito rimettendolo al Procurator Generale presso la Gran Corte criminale, art. 369 proc. penale (1).

---

prescrizione, avendo sotto i suoi occhi tutti gli atti compilati; ed è fra le attribuzioni della Corte di Cassazione l' esaminare l' espressa contravvenzione alla legge che determina l' esistenza, o l' estinzione dell'azione criminale, correzionale, o di polizia semplice.

Per tutti questi motivi nella specie di esame la Corte, senza arrestarsi per ora agli altri mezzi ai quali è pregiudiziale quello dell' esistenza o inesistenza della divisata prescrizione, cassa, ed annulla la decisione della Corte criminale della provincia di . . . . de' 28 luglio 1812, e ritenendo i fatti e la dichiarazione del delitto, rinvia la causa al Tribunale correzionale di . . . . acciò provvegga, con esaminarvi pregiudizialmente l' esistenza od inesistenza della prescrizione dell' azione di cui si tratta. »

(1) Circolare de' 2 febbraio 1820.

É uopo sapersi che nella discussione delle pruove, i processi verbali degli agenti de' dazî indiretti, e dell'amministrazione forestale godono de' privilegî accordati dalle leggi di quelle amministrazioni; art. 368 proc. penale.

Può avverarsi il caso che non tutt' i testimoni citati compariscano nel giorno della pubblica discussione, e che la pruova non sia risultata sufficiente coll'esame di quei che sono stati intesi. In questo caso il giudice, inteso il Pubblico Ministero, può ordinare la sospensione della pubblica discussione,

---

Ministero, e Real Segreteria ec. — Ai Procuratori generali criminali.

« L'articolo 369 delle leggi di proced. pen. nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone, che depone nella pubblica discussione correzionale, ordina la spedizione del mandato di deposito, e l'invio dell'arrestato al procurator generale. Or siccome il più delle volte avviene che la falsa deposizione in materia correzionale sia punibile correzionalmente, e che non divenga misfatto se non in casi rari, e per qualche circostanza particolare, così l'invio dell'arrestato al procurator generale diverrebbe spesso frustraneo dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio.

« Quindi per prevenire questo inconveniente, il giudice di circondario nel caso in quistione prima di eseguire l'invio dell'arrestato farà un distinto rapporto al procurator generale, e ne attenderà le sue disposizioni.

» Comunicheranno le signorie loro queste spiegazioni ai giudici di circondario onde vi si conformino. Il Segretario di Stato ec. — *Marchese Tommasi*.

Non si possono notificare atti di giustizia penale, come sentenze di condanna ne' dì festivi: così ha deciso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli a 28 gennaro 1828.

aggiornandola ad altro dì, e contemporaneamente spedire mandato di accompagnamento contra i testimonî renitenti, ed infligere loro la multa comminata dall' art. 83 proc. penale, stendendosi di tutto ciò analoga deliberazione sul verbale di *pubblica discussione* (1) (vedi formola 19).

(1) Il Giudice in vista del verbale di notificazione fatta dall' usciere ai testimoni, e della loro non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, può nelle cause correzionali, oltre al mandato di accompagnamento, condannare i testimoni renitenti ad una multa da ducato uno fino a docati dieci a favor del Tesoro, salve le pene maggiori stabilite dalle leggi penali, art. 83 proc. pen. — Vedi l' art. 243 leg. pen.

Se alcun testimone condannato come sopra, era legalmente impedito, nella nuova comparsa giustificando il legittimo impedimento (*), potrà dal giudice essere assoluto dalla multa su enunciata nella sentenza diffinitiva.

(*) *I certificati da esibirsi alle autorità giudiziarie per comprovare la malattia, o l' impedimento di un testimone, debbono essere redatti colle norme designate dalla Circolare del 1. aprile* 1818 *del tenor seguente*

Circolare del 1. *aprile* 1818. — *Ministero di Grazia e Giustizia.* — *Ai Procuratori Generali Criminali.*

« *Si è fatto quistione, se i certificati da esibirsi alle auto-*
» *rità giudiziarie per comprovare la malattia, od altro impedi-*
» *mento delle persone citate a comparire innanzi le dette auto-*
» *rità per affari riguardanti la giustizia punitiva, debbono es-*
» *sere scritti sopra carta da bollo, e sottoporsi a dritto di re-*
» *gistro.*

Essendomi posto di accordo col Signor Ministro delle Finanze, si è stabilito, che gli enunciati atti si debbano scrivere in piede delle cedole di citazione; e che qualora ciò non possa aver luogo possano scriversi sopra fogli di carta non bollata, senza

Se l' imputato, e 'l querelante sono presenti, basta l' avvertimento che loro si farà dal Giudice per ricomparire nel nuovo giorno destinato: se poi sarà contumace alcun di essi, bisogna spedir al non comparso la nuova cedola contenente il solo avviso a comparire nel giorno designato in detta deliberazione.

Nel giorno designato in detta deliberazione si riaprirà la pubblica discussione; stendendosi altro verbale con *prosieguo della pubblica discussione* (vedi formola 20).

Se un testimone, o il querelante sia domiciliato in un luogo diverso da quello del giudice, che dee procedere alla pubblica discussione, si dee spedire la cedola, ed inviarsi al giudice del luogo, ove quelli sono domiciliati, onde intervenire alla pubblica discussione nel giorno ivi designato(vedi formola 21).

Se il testimone sia un Ecclesiastico costituito in dignità; se sia militare, o Sindaco, o Ricevitore del Registro e bollo, daremo le norme come debbono citarsi, allorchè tratteremo della istruzione dei processi per misfatti.

Ai testimoni renitenti, contro i quali fu eseguito il mandato di accompagnamento, per effetto del quale sono venuti a deporre, la legge in pena non gli accorda la indennità.

---

sottoporsi alla formalità del registro. In questo ultimo caso però i medici, e le autorità, che formano i detti certificati, debbono apporre in piedi dell' atto di dichiarazione che il medesimo riguarda il servizio della giustizia penale. Coloro che mancheranno d' indicare questa circostanza, incorreranno nelle ammende fissate pei contravventori alle leggi de' 25 dicembre 1816, *e de'* 30 *gennajo* 1817.

Le partecipo tutto ciò per intelligenza de' giudici istruttori, e de' giudici di circondario.

Può verificarsi il caso, in cui un testimone domiciliato in diverso Circondario, giustificando il suo legale impedimento, non si è presentato nel giorno destinato per la *pubblica discussione*; il Giudice inteso il Pubblico Ministero, dichiarata la necessità di sentirsi, potrà deliberare che quel testimone sia inteso dal giudice del di lui domicilio; stendendosi analoga deliberazione sul processo verbale di pubblica discussione; articoli 256, 257 e 258 proced. penale.

In virtù di cosiffatta deliberazione s' invierà al giudice delegato un foglio istruttorio contenente il reassunto della querela, ed i punti di fatto, su i quali il testimone impedito dee interrogarsi; foglio istruttorio che s' invierà al predetto giudice per la esecuzione, o direttamente, o per mezzo del Procuratore Generale, essendo il Giudice di diversa Provincia.

Il Giudice delegato, ricevuta cotesta nota istruttoria, farà ordinanza destinando il giorno, l' ora, e il luogo in cui vi accederà per raccogliere la dichiarazione del testimone impedito; ordinanza che verrà intimata tanto al Pubblico Ministero, quanto al difensore dell' accusato, o al di lui rappresentante (1).

Nel giorno destinato, il Giudice delegato, assistito dal Cancelliere, e coll' intervento del Pubblico Ministero, e delle parti interessate si trasferirà in casa del testimone impedito; ove si stenderà il corrispondente verbale (2) (vedi formola 22).

(1) L' imputato ha il dritto di farsi rappresentare presso il giudice delegato da persona che nominerà.

(2) Per le indennità spettanti al Giudice, Cancelliere, e al Pubblico Ministero, vedi le seguenti determinazioni.

Real Rescritto de' 14 marzo 1832.

Restituiti gli atti di risulta dal giudice delegato a

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori Generali Criminali.

« Il Decreto del dì 13 gennajo 1817, che nell'articolo 1 mette a carico dell'amministrazione del registro e bollo l'anticipazione delle spese ne' giudizî penali, pone coll' articolo 26 a carico degli accusati, e della parte civile il pagamento delle indennità dovute ai testimoni a di loro istanza, quante volte non abbiano documentato il loro stato d' indigenza.

» Si han de' casi in cui gli accusati, e la parte civile hann' omesso l' adempimento di questo dovere verso testimonî poveri, che han risentito grave danno per mancanza d' indennità loro dovuta.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 del corrente ha sovranamente ordinato, che gl' imputati, e le parti civili, le quali domandano di udirsi testimonî per loro, e pei di loro interessi, debbano assicurare le indennità dovute ai medesimi pria che si spediscono le citazioni secondo la legge.

» Nel Real nome ec. » — *Nicola Parisio.*

Quando l' accusato non si uniforma alle prescrizioni del Real Rescritto di sopra riferito de' 14 marzo 1832, assicurando le indennità dovute a testimoni, nè documentando la sua indigenza, se il magistrato rigetta la domanda, lungi dal cadere in violazione alcuna, si uniforma alla legge. Così ha deciso la Suprema Corte di giustizia di Napoli con decisione de' 10 luglio 1833.

Più vedi la seguente Circolare del dì 8 luglio 1837, così concepita.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

» A' termini dell' articolo 26 del decreto de' 12 gennajo 1817 l' accusato non povero è tenuto a soddisfare l' indennità dovuta a coloro che avrà egli chiamato in testimonianza. Talvolta per impedimento de' testimonî è necessario che il giudice si condu-

quello che sta procedendo al giudizio correzionale, questi aprirà nuovamente la *pubblica discussione*, secondo le regole di sopra enunciate, per procedere al giudizio definitivo.

Ogni testimone dev' esser esaminato separatamente nella pubblica discussione, e deve prestar giuramento (1): ed il giuramento prestato ne' soli termini—*di dire la verità*, esclusa la parola —*tutta*— è in manifesta violazione della legge (2).

Il giudice non è autorizzato a dichiarar necessarî, ed esaminare nella pubblica discussione testimonî in un numero eccessivo indicati dal querelante (3).

Il giudice, quantunque non compito l'esame dei testimoni a carico, può procedere a quello de' testimonî a discarico (4).

---

ca al loro domicilio, onde riceverne la dichiarazione. Si è domandato se in questo caso la indennità che gli è dovuta sia da pagarsi dall' accusato.

» Nel senso dell' enunciato articolo le spese per lo esame dell' individuo chiamato in testimonianza dall'accusato non povero, sono a carico di lui. Entra in questa spesa la indennità dovuta al giudice che per lo enunciato esame debba necessariamente uscire dalla residenza, o condursi al domicilio de' testimonî.

» Il signor Ministro delle finanze è convenuto in questa risoluzione, che comunico alle Signorie loro per l' adempimento— Il Ministro — *Nicola Parisio*.

(1) Così ha deciso la Corte Suprema di giustizia di Napoli a 28 luglio 1848.

(2) Così ha deciso la Corte Suprema di giustizia di Napoli a dì 11 marzo 1822.

(3) Così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a 30 aprile 1838.

(4) Vedi la Circolare de' 18 giugno 1828 così concepita.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

Tutte le formalità prescritte dagli articoli 218 a

» Accade talvolta che nella discussione pubblica in materia penale si apre l' esame de' testimoni a carico, e non può essere lo stesso compito, sia perchè mancante alcuno di essi, sia perchè sorge la necessità di sentire altri sull' accusa.

» È a mia notizia che in ciascuno di tali casi alcune Gran Corti Criminali non procedono all'esame de' testimoni a discarico, ma che i medesimi sono ritenuti in residenza sino all' arrivo del testimone sopravvenuto a carico. In tal modo, oltre il maggior dispendio che soffre la Real Tesoreria, si reca incomodo ai testimoni col distrarli per maggior tempo dalle abituali loro occupazioni. Il sistema di cui è parola, vien suggerito dall' idea che praticandosi diversamente si avrebbe un motivo di annullamento per effetto dell' articolo 245 delle leggi di procedura penale.

» Questo articolo fissa l' ordine con cui nella discussione pubblica in materia penale son da esaminarsi i testimoni, non riconoscendo in tale ordine una forma sostanziale del rito, non lo ha stabilito a pena di nullità. Quindi la Suprema Corte di giustizia nella causa di un tal Giovanni Gruosso adottò la massima, che non porti a nullità la circostanza di essersi fatto l' esame de' testimoni a discarico prima che fosse compito quello de' testimoni a carico.

» È vero che i magistrati obbligati ad uniformarsi alle disposizioni legali, hanno il dovere di seguire nell' esame de' testimoni l' ordine stabilito nell' enunciato articolo 245, ma questa regola potrà ricevere eccezione nel caso che imponenti motivi esigessero l' esame de' testimoni a discarico prima che sia compito quello de' testimoni a carico. In tal caso, senza offesa della giustizia, verrebbe utilmente a prevenirsi l' inconveniente, di cui il ritardato esame de' testimoni a discarico potrebbe essere sorgente.

» Lo comunico alle signorie loro per l' uso conveniente. Il Direttore. » — *Antonio Franco.*

271 delle leggi di procedura penale, che sono comuni alle cause correzionali, debbono pure osservarsi nella *pubblica discussione* per delitti, a seconda i diversi casi previsti dal legislatore, che potranno presentarsi nel corso della stessa pubblica discussione, articolo 369 procedura penale.

Terminato l'esame de' testimonî a carico, non meno che quello a discarico, se vi sia stato, e dopo la lettura, e discussione degli altri mezzi di pruova, il giudice passerà ad invitare la parte civile, se sia in giudizio, ed il pubblico Ministero (1) a dare le loro conclusioni orali.

---

(1) I Giudici di Circondario debbono chiamare l' intervento del pubblico ministero anche nelle sentenze che profferiscono senza pubblica discussione.

Circolare de' 23 settembre 1837.

Ministero ec. — Ai Procuratori generali criminali.

« Mi giunge notizia che nelle cause correzionali alcuni giudici di circondario tengono il sistema di non chiamare l'intervento del ministero pubblico, che pei soli atti cui si procede nella pubblica discussione. In conseguenza di tal sistema le sentenze che la precedono son da essi profferite senza udire il pubblico ministero, ancorchè diano fine alla causa con assolvere, con dichiarare estinta, abolita, o perenta l' azione penale. Inoltre si omette di fargli l' intimazione delle enunciate sentenze, come se fossero estranee al suo ministero.

» Poichè essenzialmente pubblica è l'azione penale, ed esclusivamente commessa al pubblico ministero, mostrasi abusivo il sistema di decidere sul merito della medesima senza udirlo, e di non intimargli la sentenza profferita. Non si avrebbe poi nella giustizia correzionale e contravvenzionale tutta la necessaria garantia, ove fosse sottratta alla vigilanza del ministero pubblico. In più cause la Corte Suprema ha per eccesso di po-

In seguito il Giudice inviterà il difensore dell'accusato ad arringare su i mezzi di difesa, accordando, sotto pena di nullità, in ultimo luogo la parola all'accusato medesimo: possono non pertanto costoro rinunciare al dritto di arringare, rimettendosi alla giustizia del giudice; e di tutto quanto si è di sopra enunciato si farà espressa menzione nel verbale di *pubblica discussione*.

Adempiuti tutti li cennati atti, il giudice dichiarerà sospesa l'udienza, ritirandosi nella camera di deliberazione per deliberare in segreto, assistito dal suo cancelliere, o da chi ne fa le veci: il ministero pubblico a pena di nullità non potrà più conferire col Giudice fino alla pubblicazione della sentenza, art. 370 proc. penale (vedi formole 23, 24, 25 e 26).

Ritiratosi il giudice col solo cancelliere nella camera delle deliberazioni, dee esaminare se le pruove raccolte nella *pubblica discussione* siano sufficienti a dichiarare il *Consta* contra il giudicabile, cioè se desso sia effettivamente l'autore, o complice del delitto a lui addebitato.

Deve il giudice dare quel peso che sarà di ragio-

---

tere annullate le sentenze profferite nel sistema di cui è parola, e coll'annullamento ne ha fatto giustamente censura.

» Da che al giudice di Circondario è data l'esecuzione delle sentenze, non ne segue di potersi le medesime emetter sul merito dell'azione penale senza udire l'uffiziale, cui ne è attribuito l'esercizio. »

Faranno le Signorie loro note queste osservazioni ai giudici di Circondario, ed invigileranno affinchè non più vi si produca l'abuso, di cui è fatta menzione. — Il Ministro ec. — *Nicola Parisio.*

ne, e secondo il suo criterio morale, alle deposizioni de' testimonî condannati a' ferri (1), de' ripulsati ec. ec.

Deve lo stesso giudice scrupolosamente porre a disamina i fatti assodati nella *pubblica discussione* dall' esame de' testimonî a carico con quei risultati dalle pruove a discarico (2).

Discusso questo punto di fatto dal giudice col suo criterio morale, e convinto della reità commessa dall' imputato, dee passare all' applicazione della pena dalla legge inflitta; ed essendo questa chiara, e precisa, tutto si riduce all' applicazione letterale di essa, senza che un mendicato conflitto tra il rigore e l' equità possa fargl' illusione. Il contrasto tra la legge scritta e l' equità non può esser esaminato che dal Sovrano per quel diritto, che è riservato all' esercizio delle eminenti prerogative, di cui è ri-

---

(1) Ministeriale de' 6 ottobre 1819.

Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia al Procurator Generale in Trani.

Signore — « Con rapporto de' due andante relativo alla causa di Michele Fovella, mi ha Ella fatto conoscere, che cotesta Gran Corte opina di non potersi trarre elementi di pruova dalle dichiarazioni de' condannati alle pene de' ferri, perchè ammessi dall' articolo 17 delle leggi penali a somministrare in giudizio semplici indicazioni solamente.

» La legge ha rimesso interamente al libero criterio del giudice il decidere le quistioni sul fatto; quindi potranno essi trarre elementi di convinzione da qualunque carta, da qualunque dichiarazione, che influisca allo scovrimento della verità. Il Ministro ec. » — *Marchese Tommasi.*

(2) Così ha deciso la Suprema Corte di giustizia di Napoli a 20 febbrajo 1834, 14 e 21 gennajo 1835.

vestito — « *inter aequitatem jusque interpositam interpretationem* NOBIS SOLIS *et oportet*, *et licet inspicere*.

Nè il giudice può estendere l'applicazione della pena dal caso espresso al caso non espresso, quantunque identica ne apparisca la ragione. Essendo la legge l'espressione della volontà generale manifestata dal Sovrano, non basta per applicarla a un dato, che si palesi una conformità di ragionevolezza per farlo, quando il legislatore su di quello abbia taciuto: una diversa condotta de' giudici nell' una, e nell' altra supposizione li renderebbe legislatori, e non produrrebbe che una confusione infinita, introducendosi ne' tribunali tante regole differenti sulla combinazione del fatto colla legge, quante differenze esistono nel vigor dell' intendimento, e nelle opinioni degli uomini.

Il giudice, a pena di nullità, dovrà emettere la sua sentenza in continuazione dell' ultimo atto della *pubblica discussione*, art. 371 proc. penale.

La sentenza a pena di nullità verrà distinta in due quistioni; la prima di fatto, la seconda di dritto, trascrivendosi anche, a pena di nullità, gli articoli di legge invocati, ed applicati dal giudice (1),

---

(1) Sulle norme a seguirsi nella redazione delle decisioni. Circolare de' 15 marzo 1815.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia. — Ai Regi Procuratori Generali Criminali.

« L'articolo 19 del decreto de' 3 aprile 1812 dichiara nulle quelle decisioni, che non sono motivate. Come molte azioni non vengono sottoposte alla sanzione penale, se non quando sono accompagnate da alcune circostanze indicate dalla legge; e talune

art. suddetto 372 proc. penale (vedi la formola 27).

---

altre azioni, benchè punibili non acquistano gravezza, o non ricevono attenuamento, se non quando hanno i caratteri specificati dalla legge medesima: così il giudice nella decisione dee stabilire tutt' i fatti, che costituiscono, o dai quali derivano queste circostanze, e questi caratteri. Per gli stupri violenti debbono indicarsi i fatti ne' quali il giudice riconosce la violenza, senza la quale non vi è reato. Per gli omicidi qualificati o scusabili uopo è far cenno de' fatti, che determinano il giudice a convincersi della qualifica, o della scusa; ed anche per gli omicidi volontari, dove vi può essere dubbio sulla intenzione di uccidere, debbono indicarsi i fatti, che manifestano questa volontà.

» Oltre le indicazioni di questi fatti bisogna che la definizione del fatto punibile esprima tutte le circostanze, e caratteri, che ne costituiscono; ne aggravano, ne attenuano, e ne distruggono la imputabilità. Bisogna in somma, che le decisioni sieno redatte in modo che vi sia una perfetta corrispondenza tra la narrazione de' fatti, la definizione del reato, ed il testo della legge.

» Vari giudicati, benchè giusti nel merito, sono stati annullati per mancanza di armonia tra queste tre parti della decisione.

» Per evitare un inconveniente tanto dannoso alla giustizia, ed agl' interessi del Tesoro, e che produce de' disagi alle parti, ed ai testimonî, raccomando ai giudici di eseguire queste norme nella redazione de' giudicati.

» È dispiacevole, che l' inadempimento di queste formalità, per le quali non si richiede che diligenza ed attenzione, debba perdersi il frutto delle difficili e penose cure della investigazione delle pruove del pubblico dibattimento, e del giudizio del Collegio.

Nelle decisioni, o deliberazioni non possono ci-

Vi assicuro della mia stima » — *Ricciardi.*

Altra circolare sul proposito de' 30 ottobre 1819 — Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori Generali Criminali.

« In esecuzione dell' articolo 293 delle leggi della procedura penale le decisioni dovranno continuarsi a redigere come fin oggi si è praticato, comprendendo in esse i fatti che costituiscono il reato, ed oltre a ciò esponendo le particolari considerazioni che hanno portata la convinzione de' giudici — Il Segretario di Stato ec. — *Marchese Tommasi.*

Real Rescritto degli 8 marzo 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — A' Procuratori Generali Criminali.

Per l' intelligenza dell' articolo 294 delle leggi di procedura penale circa la forma delle decisioni definitive ne' giudizi criminali, S. M. nel Consiglio de' 14 febbrajo ultimo ha dichiarato che la pena di nullità in tale articolo stabilita ha luogo non solo quando nelle indicate decisioni non sia trascritto il testo della legge applicata, ma ancora quando non siano in esse distinte le quistioni di fatto, e di dritto nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

Real Rescritto de' 12 aprile 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. — Ai procuratori Generali Criminali.

« L' articolo 294 delle leggi di procedura penale stabilisce
» che in ogni decisione dovrà essere a pena di nullità trascritto
» il testo della legge sulla quale è fondata.

» Nel Consiglio de' 10 andante S. M. spiegando il senso di questo articolo, ha dichiarato che la mancanza di trascrivere nelle decisioni definitive il testo della legge porta a nullità nel

solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell' imputato. »

Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

Vedi la Circolare de' 27 settembre 1837.

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori Generali Criminali.

« Le sentenze, e le decisioni debbono essere motivate nel fatto, e nel dritto a norma dell' articolo 219 della legge organica giudiziaria, e dell' articolo 293 delle leggi di proc. penale. La motivazione con presentar le deliberazioni fondate su i fatti comprovati, e sul testo della legge assicura la giustizia de' giudicati, e richiama in essi il rispetto pubblico.

» Ancorchè ben intesa la importanza della motivazione in esame, pure si hanno decisioni non poche, in cui la medesima o manca, od è inesatta. Dipendono in gran parte le irregolarità dal divisamento che la motivazione si ricerchi nelle sole decisioni consecutive alla discussione pubblica, come se non si avesse ragione di assicurare anche nelle altre la giustizia del giudicato. La mancanza di motivazione può tollerarsi in qualche preparatoria, o interlocutoria, la ragion della quale stà spesso nel titolo della sentenza, o della decisione; ma tutte le altre, ed in particolare quelle che dan fine alla causa, o col dichiarar l' azione penale abolita, o perenta, la motivazione è per voler della legge necessaria. »

Comunicheranno Elleno ec.

Giova osservare sul proposito, che nella sola sentenza, che devesi alligare in processo, e notificare al condannato, debbano trascriversi gli articoli di legge, su cui la condanna è basata, non essendo necessario ciò praticare nella doppia senenza, ossia minuta che rimane in cancelleria nel minutario oltre della sola dispositiva, che si piazza sul primo foglio di udienza.

tarsi le lettere ministeriali se non quando portano ordini di Sua Maestà (1).

Pronunciata e scritta la sentenza correzionale, il giudice ritornerà nell'udienza, facendo eseguire dal cancelliere la pubblicazione colla lettura, detto articolo (2).

La sentenza inoltre sarà notificata al ministero

---

(1) Circolare de' 5 luglio 1815.

Ministero della Giustizia — Ai Regi Procuratori Criminali e Correzionali.

« Presso alcuni Collegi si è introdotto il sistema di citare le lettere ministeriali nelle decisioni, o altre deliberazioni, e d'inserirle talvolta ne' processi. Bisogna che scomparisca quest' abuso : allora solamente potrà seguirsi, il suddetto sistema quando le lettere ministeriali porteranno ordini di Sua Maestà, ed in tal caso conviene che nella citazione si faccia special menzione di questa circostanza.

» Raccomando specialmente alla vostra diligenza la più esatta osservanza di questa disposizione. » — *Marchese Tommasi*.

(2) Legge de' 9 dicembre 1825 sulla pubblicazione delle decisioni definitive delle Gran Corti Criminali.

« Veduto l' articolo 303 delle leggi di procedura ne' giudizi penali circa la pubblicazione delle decisioni definitive pronunciate dalle Gran Corti Criminali ;

» Veduto il parere della Consulta generale :

» Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro di Grazia e Giustizia.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato :

» Abbiamo risoluto di sanzionare ec.

» La omissione di pubblicare a norma dell' articolo 303 delle leggi di procednra ne' giudizi penali le decisioni definitive delle Gran Corti Criminali è posta a pena di nullità. »

pubblico, all' imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni ed interessi, alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se vi sono interessate: all' imputato presente o contumace, oltre l' anzidetta pubblicazione che si farà in udienza, devesi notificare copia o in persona, o al domicilio del condannato (1) (vedi formola 28).

Se dalla pubblica discussione risulti che il delitto commesso dall' imputato non sia nella classe dei delitti, ma bensì essere una contravvenzione; in questo caso il giudice a pena di polizia discenden-

---

(1) Ministeriale de' 6 agosto 1834.

Ministero e Real Segreteria di Stato ec. — Ai Procuratori Generali Criminali.

« L' art. 373 delle leggi di procedura penale stabilisce la notifica delle sentenze al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni ed interessi, alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se i delitti le riguardino.

» La omissione di tale disposizione di legge per parte de' giudici di circondario fà sì che il Real Tesoro non possa più ricuperare le spese di giustizia per quelle processure nelle quali tale omissione abbia avuto il suo effetto.

» Il Ministro delle finanze mi ha a questo oggetto manifestato le sue doglianze.

» Le Signorie loro sotto la più stretta responsabilità ingiungeranno a' giudici di circondario lo esatto adempimento della disposizione di cui è parola.

» Me ne accuseranno il ricevo.

» Il Ministro ec. » — *Nicola Parisio.*

La Suprema Corte di Giustizia ha ritenuta la massima di giurisprudenza, che non si possono notificare atti di giustizia ne' dì festivi. Così ha deciso a dì 28 gennajo 1828.

do, ne applicherà una di queste al giudicabile, salvo l'appello ne' casi permessi dalle leggi di proc. penale, come appresso si dirà al Capitolo III (1).

Se il reato risulti essere un misfatto, punibile con pena criminale, in tal caso cessa la competenza del regio giudice correzionale, e sospeso il giudizio e spedito il mandato di deposito contra l'imputato, lo invierà unitamente agli atti compilati a di lui carico, al Procurator Generale presso la Gran Corte criminale della Provincia o valle: se però il misfatto sia di tal natura che possa il prevenuto es-

---

(1) Se dopo la sentenza di *non costa*, che ordina una istruzione più ampia, fra il termine in essa fissato venissero con effetti somministrati ulteriori lumi, allora si riappunterà la pubblica discussione con novella cedola, in cui verrà trascritta la dichiarazione de' nuovi lumi, e testimoni, ed espletato su di essi il nuovo giudizio, non si potrà ordinare altra istruzione, ma devesi a pena di nullità decidere definitivamente, sia per la condanna, sia per l'assoluzione dell'accusato, art. 282 proc. penale.

Se poi non venissero altre pruove somministrate nel termine stabilito, si potrà ordinare provvisoriamente la conservazione degli atti in archivio, dovendosi aspettare l'elasso di due anni per ordinarsi la detta assoluzione, art. 281 proc. pen.

Pronunziato il *non costa* per un reato, ed ordinata la più ampia istruzione, per potersi tradurre l'imputato ad un secondo giudizio, deve questo necessariamente aver per base la nuova istruzione compilata. Così ha deciso la Suprema Corte di giustizia di Napoli a 21 aprile 1823.

In caso di ferita, punita diffinitivamente, o amnistiata, come pericolosa di storpio, non può reintegrarsi il giudizio per lo storpio avverato dopo il giudicato; così ha deciso la Corte Suprema di giustizia con decisione de' 30 agosto 1837.

sere ammesso ad un modo di custodia, allora il giudice potrà inviarlo libero sotto cauzione; a meno che non si trovasse già arrestato nel giudizio correzionale, perchè in questo caso non può essere ablitato dal giudice con la consegna, art. 376 proc. pen.

Se finalmente il fatto non sarà giudicato maleficio, cioè nè misfatto, nè delitto, nè contravvenzione, il giudice annullerà l'istruzione, la citazione e tutto il procedimento, assolverà l'imputato, e potrà condannare la parte civile a' danni interessi, se l'imputato ne avesse a tempo utile avanzata la dimanda. Può ancora essere condannato il querelante, quantunque non siasi costituito parte civile, come calunniatore, a' danni, e alle spese, art. 377 proc. penale.

Ogni sentenza di condanna contra l'imputato, o contra le persone civilmente responsabili del delitto, o contra la parte civile, deve contenere ancora la condanna alle spese anticipate dall' amministrazione del registro e bollo; e. se vi è parte civile che anticipi le spese, la condanna alle spese dev'essere a prò della parte civile; quali spese possono essere liquidate nella stessa sentenza; o anche posteriormente con separata ordinanza dello stesso giudice, art. 378 (1).

---

(1) L' art. 296 delle leggi di procedura penale dispone che la condanna dell' accusato dev' essere accompagnata dall' altra del pagamento delle spese del giudizio. In corrispondenza quindi di questo articolo si dettaglia tutto quello che in forza del Real Decreto de' 13 gennajo 1817 và compreso sotto la denominazione di spese di giustizia. Siccome però siffatto decreto ha sofferto varie modifiche, e le spese di giustizia han dato luogo a diverse disposizioni, che volendosi riportare interamente recherebbero confusione, così si è creduto enunciarle soltanto

colla massima precisione e chiarezza per intelligenza di chi amasse conoscerle. Queste disposizioni sono:

1. Il Real Decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

2. La Circolare de' due luglio 1817 la quale prescrive che le spese di nutrimento e di trasporto de' detenuti, che dalle prigioni circondariali passano in quelle de' capoluoghi di Provincia per essere giudicati, sono a carico dell' amministrazione del Registro, e bollo.

3. La Circolare degli 11 aprile 1818 la quale ordina che il peso del mantenimento de' detenuti poveri in viaggio ne' giorn in cui, non potendo proseguire il cammino per mancanza di scorta sono costretti a trattenersi nelle prigioni centrali, o circondariali, deve cadere a carico dell'amministrazione, che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti.

4. La Circolare de' 19 giugno 1830, la quale prescrive quanto segue. In continuazione della mia Circolare del dì 21 aprile ultimo, le manifesto per l' uso conveniente, che il signor Ministro delle finanze, in seguito de'miei uffizi mi ha fatto conoscere di aver date le disposizioni, perchè a tutt' i condannati, qualunque sia il luogo a cui si debbano recare, sia contribuito il trattamento di grana venti il giorno per ciascuno durante il viaggio; siccome ha stabilito pei condannati che si spediscono nel bagno di Nisita; ma ciò provvisoriamente.— Il Direttore — *Antonino Franco.*

5. La Circolare de' 24 ottobre 1817, che contiene quanto segue: 1. *viene abolito* l' annuo onorario a favore delle camere notariali accordandosi ai notai per le perizie le indennità di arte liberale: 2. le indennità di pernottazione o dimora a favor de' testimoni vengono ridotte a grana 25, 20, e 15: 3. viene ridotta a grana 30 la indennità di grana 40 fissata a favor degli uscieri per ogni pernottazione, eccetto per gli uscieri delle Gran Corti pei quali rimane la indennità di grana 40: 4 viene

le restituzioni, le indennizzazioni a favor di chi ne

---

ridotta a grana 30 la indennità ai cancellieri delle Gran Corti per ogni sentenza correzionale: 5. viene ridotta a grana tre la indennità di citazione pei servienti comunali.

6. La Circolare de' 29 novembre 1817, colla quale viene disposto che le spese che occorrono dopo la liquidazione finale debbono comprendersi in un supplemento renduto esecutorio dal Presidente della Gran Corte.

7. Le Circolari de' 17 gennajo 1818, e 5 aprile 1823, colle quali provvedendosi alle indennità di viaggio, e di soggiorno a' giudici istruttori e loro cancellieri si accordano: 1. grana 25 a miglio al giudice tanto nella gita che nel ritorno: 2. grana 80 per soggiorno e pernottazione: 3. al cancelliere grana 15 a miglio, e grana 60 per soggiorno: 4. le medesime indennità ai Giudici di Circondario de' capoluoghi allorchè funzionano da istruttori.

8. Le Circolari del 1. agosto 1818, 12 settembre 1818 e 22 marzo 1820, colle quali viene disposto: 1. pagarsi le indennità di viaggio alle persone adoperate per affari di giustizia penale tutte le volte che vadino oltre un miglio dall' abitato del proprio comune: 2. dedursi le indennità dovute per le frazioni di miglio risultanti dal totale dello spazio percorso per gita, e per ritorno, e non già separatamente colla quantità delle miglia nella gita e su quelle miglia percorse nel ritorno: 3 attestarsi dal Sindaco le miglia fatte, qualora la distanza non si trovasse indicata nelle tavole.

9. Le circolari de'22 agosto 1818, e 1. marzo 1820, con cui è ordinato, che gli uscieri di giudicato d' istruzione per aver dritto ad indennità di viaggio, e di dimora per gli atti ch' eseguono fuori del circondario della propria residenza, debbono esservi autorizzati con mandato espresso del giudice istruttore, o del giudice di circondario che vi esercita le funzioni; dovendo detti magistrati ne' soli casi di vero bisogno avvalersi della facoltà di portare negli accessi gli uscieri rispettivi.

ha dritto.

---

10. La Circolare de' 26 agosto 1818, che provvedendo alle indennità dovute per lo servizio de' becchini, o di altri operai, dispone doversi le medesime tassare come spese urgenti dagli uffiziali della polizia giudiziaria, i quali dovranno colla loro prudenza determinare la quantità proporzionatamente alle fatiche prestate, comprendendovi, a seconda de' casi, il compenso per lo viaggio, e per la pernottazione.

11. La Circolare de' 29 agosto 1818, che accorda a' cancellieri de' giudicati d' istruzione la metà delle indennità, che col Decreto de' 13 gennajo 1817 si trovano fissate pei cancellieri di Circondario per gli atti, ch' essi fanno nella compilazione dei processi.

12. Le Circolari de' 12 settembre, 1818, e 12 maggio 1824, che accordano ai medici, ed ai cerusici le seguenti indennità: 1. carlini 3 per lavoro minore di due ore: 2. carlini 5 per lavoro maggiore di due ore: 3. carlini 10 oltre le cinque ore: 4. grana dieci a miglio per accesso; essendo dovute tali indennità anche quando i medici, ed i cerusici sono chiamati dalle Gran Corti criminali per dare dilucidazioni sugl' ingeneri, o per essere intesi in contraddizione di altri professori prodotti a discarico dagl' imputati.

13. Le circolari de' 14 novembre 1818, e 4 agosto 1819, colle quali la spesa della stampa de' fatti sommari delle condanne profferite dalle Gran Corti criminali viene annoverata tra le spese di giustizia, e perciò anticipabile dalle casse del registro, e bollo, escluse le condanne che debbono stamparsi, ed affigersi per estratto, rimanendo il rimborso dell' importo a carico de' condannati, insieme colle altre spese del processo.

14. Le circolari de' 26 febbrajo 1820, e 2 luglio 1831, che accordano a' pedoni le stesse indennità de' testimoni, cioè grana 3 a miglio e grana 15 per la pernottazione, prescrivendosi doversi spedire ne' soli casi di necessità.

L' esecuzione delle sentenze nelle materie corre-

---

15. La circolare del 1. marzo 1820, con cui è dichiarato: 1. che gli uscieri per la comunicazione dell' accusa, e della decisione di sottoposizione ad accusa han dritto ad una sola indennità di notifica, e che qualora la comunicazione ha luogo a più imputati, han dritto a tante indennità quante sono le persone, cui la comunicazione è stata fatta: 2. che detti uscieri per le cerziorazioni a' difensori, ed alla parte civile, han del pari dritto alla indennità di notifica per quante sono le persone, alle quali la cerziorazione ha avuto luogo.

16. La circolare de' 18 marzo 1820 sulle indennità a' supplenti de' Giudici di Circondario, loro cancellieri, ed uscieri pei processi penali.

17. Circolare de'13 aprile 1822, che mette a carico dell' amministrazione del registro, e bollo le spese che occorrono pel trasporto degli assistenti spirituali, per vetture, cibarie, ed alloggi, eccetto quando vi sia in dati luoghi qualche pia istituzione, o congregazione che abbia una dotazione *ad hoc*; e sia destinata ad incaricarsi di tali spese.

18. Le circolari de' 24 agosto 1822, e 17 aprile 1833 perchè le spese di cibaria somministrata a' condannati a morte nei giorni di cappella siano tassate dall' ispettor controloro, ed ordinanzate dal pubblico ministero.

19. La circolare de' 25 giugno 1823, che accorda ai cancellieri di circondario, e d' istruzione per gl' interrogatori degl' imputati l' indennità fissata nell' art. 41 del Real Decreto de' 13 gennajo 1817, cioè di grana 10.

20. Le circolari degli 8 ottobre 1825, e 4 marzo 1826, colle quali vien ordinato che le Gran Corti criminali non si debbono valere sempre de' propri uscieri fuori circondario, ma soltanto quando il bene del servizio lo esiga.

21. La circolare de' 25 febbrajo 1826, circa le indennità dovute agli Eletti comunali per gli accessi, che fanno come esercenti le funzioni del pubblico Ministero negli esperimenti di fatto.

zionali è affidata al giudice di circondario, ad istan-

---

22. La circolare de' 22 agosto 1827, colla quale si è disposto che le spese per gli sperimenti di fatto siano depositate nella cassa dal registro; e che da tale deposito siano dispensati gli accusati che sono poveri nel senso della legge.

23. La circolare de' 22 agosto 1827, che stabilisce doversi pagare ai cancellieri di circondario pei processi istruiti come criminali, e poi dichiarati correzionali le deposizioni de' testimoni anche quando si riducono ad essere semplici conferme delle dichiarazioni ricevute nella prima istruzione, e già pagate nella precedente tassa; e di doversi altresì pagare ai cancellieri d' istruzione le dichiarazioni de' testimoni anche quando siano la conferma di quelle già fatte innanzi al Giudice del Circondario, e già pagate al di costui cancelliere.

24. La circolare de' 7 novembre 1827 per le spese di vettura necessarie al trasporto delle persone ecclesiastiche, e Frati di ordini religiosi assicurati alla giustizia.

25. La circolare de' 17 febbrajo 1830 sulla regolare, ed uniforme esecuzione dell' articolo 20 delle leggi penali in quanto alla pubblicazione per estratto delle condanne a pena criminale.

26. Il Real Decreto de' 17 maggio 1830 sull' azione pel ricupero delle spese: Art. 1. In quei giudizi per delitti, ne' quali non può esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico della medesima; salvo il caso della comprovata indigenza, giusta l' articolo 6 del decreto dei 13 gennajo 1817. Verranno però anticipate le spese dall' amministrazione del Registro, se la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo, e de' complici, senza costituirsi parte civile: Art. 2. L' amministrazione del registro che ne' termini dell' articolo precedente avrà anticipate le spese, ha dritto di ricuperarle contro la parte istante non povera allorchè sarà finito il giudizio: Art. 3. Sarà sussidiaria la obbligazione della parte istante, nel caso che il giudizio finisca colla condanna dell' imputato, e questi non sia povero. In tal

za del Ministero Pubblico, della parte civile, o del-

caso l'amministrazione dirigerà contro il condannato la sua azione per la ricuperazione delle spese: Art. 4. I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione dell'amministrazione del registro pel ricuperamento delle spese, secondo i casi, e ne' termini degli articoli precedenti. »

27. La circolare de'29 settembre 1830, colla quale è ordinato quanto segue: 1. Si accordano a' militari chiamati per testimoni le medesime indennità di viaggio, e dimora che son dovute agl' individui pagani: 2. si stabilisce non esser dovuta indennità a' militari, che viaggiano per far parte di una commissione militare: 3. si dispone che i componenti delle commissioni militari quando si portano in luoghi diversi da quelli della loro residenza per eseguire degl' incarichi, ove non godano gli averi di piena attività, han dritto i componenti volanti alla indennità di grana 25 a miglio, e di ducato uno, e grana 50 per ogni giorno di dimora, ed i cancellieri a quella di grana 15 a miglia, e grana 50 per ogni giorno di dimora.

28. La circolare de' 12 settembre 1832, con cui viene prescritto pagarsi ai relegati chiamati per testimoni durante il tempo della loro assenza dal luogo della pena il carlino al giorno stabilito con circolare de'22 novembre 1825, senza potersi cumulare qualunque altra indennità.

29. La circolare degli 11 gennajo 1833 che impone agl' ispettori controlori il dovere di apporre sul primo, ed ultimo foglio del processo il loro nome e cognome unitamente ad un bollo, indicante il pagamento delle spese, precisando ancora nell' ultimo foglio l' ammontare della specifica.

30. La circolare degli 8 giugno 1836 sulle spese de' giudizi de' contrabbandi in linea correzionale da anticiparsi dall' amministrazione de' dazi indiretti.

31. La circolare degli 8 luglio 1837 sulle indennità dovute al magistrato che per l' impedimento de' testimoni a discarico deve condursi nel loro domicilio.

l' imputato assoluto; ciascuno per quella parte che

---

32. La circolare de' 4 luglio 1835 del tenor seguente. A prevenir ogni eccesso di spese, che ne' giudizi correzionali, e nei giudizi contravvenzionali sono a carico della parte civile, si osservano le determinazioni seguenti.

1. I cancellieri de' giudicati di Circondario non potran per indennità in tali giudizi esigere dalla parte civile, che le spese legalmente liquidate, e tassate.

2. Niuna esazione potrà farsi dai cancellieri senza rilasciare alla parte civile documento, che palesi la somma introitata, e gli atti, pei quali si è fatto il pagamento. Un duplicato del documento munito del *visto* del Giudice di Circondario si allighera alla processura.

3. Si allighera alla processura medesima il notamento delle spese legalmente liquidate e tassate uniformemente all' art. 10 del real decreto de' 13 gennajo 1817.

4. Nella cancelleria del giudicato del Circondario si terrà affissa copia di queste determinazioni, di cui il giudice darà notizia al querelante nel momento che si costituisce parte civile.

5. A carico del cancelliere in contravvenzione saran prese le convenienti misure a norma de' regolamenti, e delle leggi in vigore.

6. È a cura delle signorie loro invigilare attentamente per l' osservanza di queste determinazioni. — Il Ministro ec. *Nicola Parisio.*

33. Circolare de' 22 agosto 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. — A' Procuratori Generali criminali.

« Secondo l' articolo 86 del decreto de' 13 gennajo 1817 gli estratti delle sentenze correzionali per lo rimborso delle spese di giustizia debbono rendersi esecutori dal presidente del Tribunale correzionale. Ora che per effetto dello nuova organizzazione giudiziaria sono rimasti aboliti i tribunali correzionali,

e pei giudizi di questa natura procedono in prima istanza i Giudici di Circondario, si è chiesto sapere chi debba rendere esecutori gli estratti di condanna alle spese.

« Su tale dubbio si è stabilito quanto segue di concerto tra il signor Ministro delle Finanze e me:

» 1. Pei processi correzionali che terminano in prima istanza presso i Giudici di Circondario, costoro nell' inviare i processi al procurator generale presso la gran Corte criminale della rispettiva provincia, giusta le disposizioni della circolare del dì 8 novembre 1817, debbono unire alle specifiche prescritte col detto decreto un estratto da essi renduto esecutorio per la condanna alle spese liquidate secondo le specifiche. Il Procurator Generale, e 'l controloro delle spese di giustizia di accordo fra loro verificheranno la liquidazione facendovi quelle modifiche che crederanno regolari, indi visteranno l' estratto di condanna da valere per la somma, che avranno questi liquidata, e lo rimetteranno poi al direttore del Registro incaricato di procurarne il rimborso.

» 2. Pei processi poi, che vanno in appello innanzi le Gran Corti criminali, l' estratto della condanna alle spese si rilascerà dal cancelliere della gran Corte criminale, e questo sarà renduto esecutorio dal Presidente della gran Corte medesima, vistato poi dal Procurator generale e dal controloro.

» 3. Qualora un condannato, pendente la verifica della liquidazione, avendo espiata la pena, voglia rimborzare le spese del giudizio per ottener la libertà, deve pagar l' importo di tali spese al ricevitore del Circondario, ove è detenuto, e questi dovrà incassarlo a norma dell' estratto della condanna, che sarà a lui spedito direttamente dal Giudice di Circondario per quelle da esso pronunziate o dal pubblico ministero per quelle che sono pronunziate dalla gran Corte criminale. Il Giudice in tal caso dovrà avvertire il Procurator Generale, il quale passerà a notizia del controloro, e del Direttore. — Il Segretario di Stato ec. » — *Marchese Tommasi.*

lo riguarda, art. 379 proc. penale (1).

34. Real Decreto de' 15 agosto 1832.

Art. 1. Il termine stabilito dall' art. 1990 delle leggi civili per prendersi la iscrizione, onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, sarà computato dal giorno della pronunziazione della condanna.

2. Le autorità giudiziarie saranno tenute di spedire al direttore del registro immancabilmente fra gli otto giorni dalla pronunziazione l' estratto della condanna alle dette spese, affinchè il cennato funzionario possa farne prendere la iscrizione in tempo utile.

3. Nello stesso periodo di otto giorni a contare da quello, in cui la condanna sarà passata in giudicato, le autorità giudiziarie dovranno rimetterne al direttor del Registro l' estratto reso esecutorio, onde il medesimo faccia procedere al ricupero delle spese di giustizia per mezzo degli agenti a ciò destinati.

(1) Il Giudice di Circondario dee tener presente il quì riportato Real Decreto concernente il pagamento delle spese di giustizia del condannato alla pena di prigionia di già espiata, prima di esser posto in libertà.

Decreto de' 21 settembre 1818, concernente il pagamento delle spese di giustizia.

Veduto il nostro Real Decreto de' 13 di gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare ec.

Art. 1. Un detenuto, che abbia espiata la pena della prigionia (*), o della reclusione contro di lui pronunziata, non potrà essere messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento delle spese del processo, o di essere povero. Sarà pruova della povertà il non essere portato ne' pub-

(*) *Non già quei condannati alla detenzione, o ad altre pene inferiori.*

CAPITOLO III.

DELL' APPELLO NE' GIUDIZÎ CORREZIONALI, E DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Sono appellabili le sentenze in materia correzionale quando contengono condanna ad una delle pene correzionali, qualunque ne sia la durata; cioè prigionia, confino, esilio correzionale, interdizione a tempo; o quando le ammende, o i danni ed interessi eccedono il valore di ducati venti, art. 380 proc. penale.

Fuori di questi casi compete soltanto il ricorso alla Corte Suprema di giustizia per motivo d'incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi, art. 116 della legge organica de' 29 maggio 1817. Oggi però con

---

blici registri come contribuente al di sopra di ducati sei; restando in ciò modificato l' art. 93 del citato decreto.

2. Quando tali notizie risulteranno da documenti annessi al processo, non vi sarà bisogno di altro certificato.

3. Dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono eccettuati i militari condannati al rimborso delle spese di giustizia, contro de' quali non vi sarà luogo a coazione personale; salvo ad agire contro de' loro beni.

4. Le parti civili che, giusta l' art. 6 del mentovato decreto, sono tutte tenute all' anticipazione delle spese di giustizia, e gli accusati i quali, a tenor dell' art. 26 del decreto stesso, debbono pagare le indennità ai testimoni citati a loro richiesta, saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se similmente giustifichino di non esser portati ne' pubblici registri come contribuenti al di sopra di ducati sei.

5. Il fisco però, anche quando non vi fosse condanna per

to il rimedio dell'appello contro qualunque condanna, anche per ammenda di carlini cinque.

Tal modo di custodia potrà dalla gran Corte criminale di appello essere convertito, a seconda delle circostanze, in mandato pel palazzo della medesima.

Art. 7. L' importar della cauzione verrà secondo i casi determinato nella sua prudenza dal Giudice del Circondario.

Ove la condanna sia di ammenda, l' importare della cauzione non potrà eccedere il doppio della medesima.

Art. 8. La Gran Corte criminale deciderà tra un mese sull' appello.

Se l' imputato è in arresto può domandare di essere condotto innanzi alla Gran Corte per essere inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di uffizio. Se l' imputato è sotto mandato può domandare che gli sia permesso di recarsi innanzi alla Gran Corte stessa per esservi inteso; e la Gran Corte può accordar la domanda a giorno fisso.

Può l' imputato esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Può la stessa Gran Corte ordinare di uffizio la presentazione dell' imputato.

Art. 9. Se la Gran Corte per giudicare l' appello non creda sufficiente l' istruzione che le è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione.

In questo caso, se l' imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate.

Se l' imputato è sotto mandato, dee interpellarsi ad intervenire nella discussione. Se interpellato non interviene, il giudizio non rimane sospeso.

Art. 10. Il presidente, d'accordo col ministero pubblico presso la medesima, potrà, ove occorra per la spedizione celere delle cause correzionali, e contravvenzionali in appello, dividere la Gran Corte in due commessioni, se composta di una Camera; di tre, se composta di due camere.

L' appello non potrà prodursi che avverso le sen-

A compiere in ciascuna commessione il numero legale de' votanti, verranno chiamati nella Gran Corte i supplenti a norma della legge.

Nei giorni che il presidente di accordo col pubblico ministero destinerà, le commessioni si occuperanno separatamente dalla spedizione de' giudizî in appello.

Art. 11. Contro la decisione in appello profferita così per delitto, come per contravvenzione punibile colla detenzione, competerà il ricorso alla Corte Suprema di giustizia.

Nel caso però di condanna all' ammenda competerà il ricorso, ove la stessa sia maggiore di ducati trenta.

Art. 12. Il ricorso del condannato non si riceverà nella Cancelleria della Gran Corte criminale, se egli non si trovi, o non si costituisca in un modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione.

Sul modo di custodia, cui il condannato è sottoposto, si formerà dal cancelliere della Gran Corte criminale un atto in piè del ricorso prodotto.

Art. 13. La Corte Suprema di giustizia deciderà tra un mese su i ricorsi prodotti.

Ove la quantità delle cause fosse di ostacolo alla loro spedizione nel termine indicato, il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia, e giustizia potrà, sul rapporto del presidente, e del nostro procuratore generale presso la medesima, disporre che la Camera criminale si divida in due commissioni, ciascuna delle quali composta di cinque votanti, oltre il Ministero pubblico.

Nei giorni che il presidente di accordo col nostro procuratore generale destinerà le commissioni, separatamente procederanno alla discussione degli enunciati ricorsi.

La facoltà di dividere in due commissioni la Camera criminale della Corte Suprema di giustizia oltre il faro è attribuita al nostro Luogotenente generale in quella parte del Regno.

tenze definitive: quindi avverso qualunque interlocutoria, o preparatoria qualsiasi protesta o atto di appello non potrà sospendere la discussione, ed ogni specie di gravame dovrà cumularsi al gravame, che potrà competere avverso la sentenza definitiva, art. 381 proc. penale.

La facoltà di appellare si appartiene

1.° al condannato, o alle parti civilmente responsabili:

2.° alla parte civile, in quanto a' soli interessi civili:

3.° all' amministrazione forestale, ed all' amministrazione de' dazî indiretti, per ciò che riguarda le ammende, le riparazioni, e le spese ne' delitti forestali o di controbando,

4.° al ministero pubblico presso il giudice correzionale: questi allorchè crede violata la legge, potrà col mezzo dell' appello portare alla conoscenza della Gran Corte criminale la sentenza del giudice per

---

L' anzidetta misura avrà la durata che, secondo il bisogno, si determinerà rispettivamente dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e dal nostro Luogotenente generale in Sicilia.

Art. 14. La misura indicata nel precedente articolo non avrà luogo ne' casi in cui il Ministero pubblico presso la Corte Suprema di giustizia promuova l' annullamento della decisione profferita in appello ne' giudizî correzionali e nei giudizî contravvenzionali nell' interesse della legge.

Art. 15. Le determinazioni vigenti su tali giudizî non contrari a questo decreto, rimangono in osservanza.

Art. 16. I nostri Ministri Segretarî di Stato di grazia, e giustizia, e Luogotenente generale ne' reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

farla rivocare, e modificare, art. 382 proc. penale.

Riguardo al modo di formar l'appello, della dichiarazione in Cancelleria, e della cauzione si vegga la seguente nota (1).

Il termine ad appellare avverso la sentenza di condanna è di cinque giorni dalla notificazione fatta all' imputato; facendosi dall' imputato entro detto termine nella Cancelleria del giudicato, ove fu pronunziata la sentenza, la dichiarazione di appellare avverso la medesima sentenza; dandosi ancora nel tempo istesso idonea cauzione, o sottomettendosi ad un modo di custodia, che determinerà il giudice, art. 374, 383 proc. penale (2).

(1) Il condannato, che voglia appellare alla Gran Corte dovrà nel termine legale sopraenunciato presentarsi al Regio Giudice e chiedere di esser sottoposto ad un modo di custodia con apposita domanda contenente la dichiarazione di appello, spiegandone i motivi, o riserbandosi di produrli in cancelleria della Gran Corte Criminale e notificarli alla parte civile, se vi è, ventiquattr' ore prima della discussione nella Gran Corte Criminale; in caso diverso l' appellante decaderà dall' appello, art. 385 proc. pen.

Su tale dimanda il Cancelliere noterà il giorno in cui fu presentato l'appello, ed il Giudice stabilirà il modo di custodia, che crederà opportuno con correlativa ordinanza; in seguito della quale il Cancelliere riceverà l' obbligo dello appellante di rimaner sottoposto al modo di custodia prescritto, certificando sull' atto di appello l' obbligo succennato, o la mancanza del suo adempimento da parte dell' appellante, qualora non vi si sia uniformato. Vedi le formole 25, 26, 27, 28.

(2) Decaderà dall' appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi *sotto un modo* QUALUNQUE *di custodia, o non* OFFRA *idonea cauzione*. Art. 386 leggi di procedura penale, e art. 4 Decreto del 21 giugno 1838 or ora riportato.

Pendente il termine ad appellare, e pendente l'i-

Un modo qualunque di custodia, o una idonea cauzione, (secondo i casi previsti dalla legge), l'uno, o l'altra è sempre un modo di custodia legale a rendere discutibile l'appello.

Questa regola, comunque generale nella sua applicazione, va sempre subordinata alla equità naturale, che la legge vuole serbata in tutt' i giudizi.

In effetti, poichè tra' modi di custodia il più oneroso è la cauzione, mentre aggrava, e riesce sempre impossibile alle persone miserabili, la legge ne limita i casi quando possa dal Magistrato ingiungersi.

Ecco dunque spiegato il precetto testuale del cennato art. 386, compreso nel significato dell' azione espressa dal verbo *offrire*, il quale, secondo la ragione universale del dizionario, appo tutte le nazioni, significa *azione spontanea*, può l'imputato OFFRIRE idonea cauzione. Ma quando trattasi delle attribuzioni del magistrato ad ingiungerla di ufizio, l' art. 132 della procedura penale gli circoscrive appena due sole categorie, cioè quando vi sia parte civile in giudizio, o quando il fatto porti al terzo grado di prigionia.

Fuori di questi due soli casi trova espresso divieto nell'art. 200 della legge organica del 29 maggio 1817, che prescrive a' giudici non poter pronunziare all' infuori de' casi determinati dalle leggi.

Uopo è pertanto sgombrare tal procedimento da una metamorfosi, con che si vorrebbe illegalmente, e contra ogni ragione non distinguere la differenza tra cauzione, e malleveria. Si pretende che questa, in tutt' i casi in cui è applicabile, debba essere giustificata idonea come la cauzione, non serbando altro di proprio che il solo vocabolo *malleveria*, *o mallevadore*, trasformato nella sua essenza, in tutt' i caratteri effettivi della cauzione; di tal che, tra' modi di custodia, non potrebbesi più ravvisare in sostanza qual sia la cauzione, quale la malleveria.

stanza di appello sarà sospesa l'esecuzione della sentenza, art. 384 proc. penale.

Da ciò la indispensabile necessità di divisarne i rispettivi legali caratteri.

La cauzione, come è dettata nella legge, corrisponde precisamente, e non potrebbe diversamente ravvisarsi che come una specie di pegno. Questa caratteristica si mostra irrepugnabile, tostocchè si rifletta che nella legge è scritto — « *La cau-* » *zione dovrà essere fondata sul prezzo d' immobili liberi cor-* » *rispondenti alla somma della cauzione, e ad un sesto di più.* » *Può in vece il mallevadore depositare in danaro nella cassa* » *del registro, e bollo l' importare della cauzione* » (art. 120 proc. pen.). Le parti potranno prendere su di essa la iscrizione ipotecaria (art. 124 ibid.).

Qual altra si potrebbe dunque avere maggior cautela in luogo di sicuro pegno che una ipoteca su beni liberi, o il contante?

Tra 'l pegno, e l' ipoteca, in quanto all' azione ipotecaria, non vi è differenza. *Inter pignus autem, et hypothecam (quantum ad actionem hypothecariam attinet) nihil interest.* (Instit. Juris. Lib. 3, Tit. 6, §. 7).

Ben diverso della *malleveria è la penale di somma determinata*, con che il mallevadore si obbliga pel reo, o il reo per se stesso, per via di stipulazione. Modo di custodia più facile della cauzione: essendocchè tutti coloro che sono capaci di un atto civile possono validamente mallevare, art. 1883 a 1888, e 1931 leg. civili.

Questa definizione è tanto ben fondata per quanto trova pieno appoggio nelle leggi vigenti, ed è pur fondata nella sapienza dell' antico dritto; che cioè i mallevadori si obbligano per via di stipula, ed in vigore dello stipulato — *In stipulationibus fidejussorum sciendum est hoc generaliter accipi, ut* QUODCUMQUE SCRIPTUM SIT QUASI ACTUM, VIDEATUR ETIAM ACTUM. *Ideoque* CONSTAT, SI QUIS SCRIPSERIT SEFIDEJUSSISSE, VIDERI

Se il condannato si trovi in arresto, non può per effetto dell' appello ottenere la sua libertà; ma po-

---

OMNIA SOLEMNITER ACTA (Instit. juris Lib. 3, Tit. 21, §. 8). Nelle stipule de' mallevadori *dee tenersi per regola generale*, che ciò che si scrive per quasi fatto, per fatto si reputa. E perciò se *TALUNO ABBIA SCRITTO di aver mallevato, egli è fuor di dubbio*, *CHE IL TUTTO SI CREDE SOLENNEMENTE COMPITO.*

Il contrario sentimento a non voler distinguere la differenza tra malleveria, e cauzione, sta nel volersi soffermare appena, perchè negli articoli 116, 121 e 122 della procedura penale è scritto il vocabolo *mallevadore*, tanto nel caso di semplice pena di somma determinata ingiunta al mallevadore con l'art. 116, quanto per la cauzione espressata con gli articoli 121 e 122 dette leggi proc. penale.

Tal dubbio non potrà nel buon senso comune trovar la menoma sussistenza, tostocchè con sana ragione di discernimento si fissa il punto di divisione statuito con l' art. 122, anche in rapporto, e relazione, con quanto è disposto con gli articoli 125 e 126 delle stesse leggi di proc. penale.

È uopo pertanto premettere, che col precedente art. 113 della proc. penale è statuito il caso peculiare della *cauzione*, quando si esprime in fine: *salve le eccezioni indicate nell'art.* 132.

L' art. 122, che segna il punto di divisione, tratta di mallevadore cauzionante, e circoscrive l' obbligo di lui precisamente a quanto si contiene ne' precedenti quattro articoli, cioè 118, 119, 120 e 121, val quanto dire, che l'importare della cauzione dovrà determinarsi secondo la qualità del reato, e della persona, e secondo la valuta de' danni, e la dimanda della parte civile, art. 118.

I termini a discutere l' idoneità della cauzione, art. 119.

Che la cauzione deve essere fondata sù beni liberi, ed un sesto di più della somma, ovvero in contanti depositati nella cassa del registro, e bollo, art. 120.

trà chiedere alla Gran Corte criminale, ove ha pro-

E che l'imputato (quando la Gran Corte non giudica diversamente) può egli stesso essere suo mallevadore in beni liberi, o in contante, art. 121.

Quanto poi al mallevadore sotto pena di somma determinata, si trova questa penale con egual chiarezza definita nel disposto con gli articoli 116 e 117 leggi di proc. penale, i quali, per la loro stretta analogia non possono diversamente considerarsi che come l'uno conseguente dell'altro.

Onde però meglio esporre gli elementi precisi alla propria definizione, fa di mestieri riportare le autorevoli parole de' mentovati due articoli

Art. 116. « La *consegna* importa l'obbligo di un *mallevado-*
» *re* di presentare l'imputato ad ogni ordine della Gran Corte,
» *qualunque sia il modo di custodia* sotto cui si rimane l'im-
» putato.

» Alla consegna si debba aggiungere *la pena di una somma*
» *determinata*, in caso che il *mallevadore* non presenti l'im-
» putato nel termine fissato. »

Art. 117. « La gran Corte può *ANCHE ne' casi MENO GRA-*
» *VI* esigere solamente l'obbligo dell' imputato di presentarsi ad
» ogni ordine, *colla stessa pena di somma determinata*, in ca-
» so d'inadempimento. »

Quando la proposizione incidente è parte essenziale de' termini, come condizione integrale, non può staccarsi dal suo soggetto principale; nè quindi può ripetersi in più esteso significato, perchè si caderebbe in fallacia di giudizio.

L'art. 116 esprime la sola idea di *mallevadore soggetto alla pena di una somma determinata*.

Segue immediatamente l'art. 117, e questo va talmente congiunto al primo, per quanto una congiunzione riunisce l'uno all'altro: *Può ANCHE ne' casi meno gravi esigere* solamente l'obbligo dall'imputato di presentarsi ad ogni ordine, *COLLA STESSA pena di somma determinata*. Ecco il nesso contenuto nelle

dotto l'appello, di venir liberato sotto un modo di

---

identiche testuali espressioni, cioè la congiunzione *ANCHE*; e quel che più rileva la precisa identificazione di termini espressi: *COLLA STESSA pena di somma determinata*.

Or, trattandosi di *casi meno gravi*, può mai supporsi, secondo anche il solo buon senso comune, che tal obbligo di *somma determinata* debba intendersi, e volersi giustificata come idonea cauzione?

Se così per poco, contro il voto della legge, si volesse ammettere, e sostenere, si avrebbe ammesso, e sostenuto l'assurdo inconciliabile alla ragione, che cioè *pe' casi meno gravi* si dovrebbe ingiungere un modo di custodia più oneroso, qual'è la cauzione ne' suoi effetti; mentre poi per reati più gravi si trova nella stessa legge un modo di custodia più facile, cioè il mandato, ne' termini dell'articolo 115 della proc. penale, meno l'ultimo comma, il quale non è integrale, ma polestativo.

Ecco dunque una delle ragioni positive a dover distinguere, secondo la espressione, e lo spirito della legge, la essenziale differenza tra mallevadore sotto pena di somma determinata con obbligo per via di stipulazione.

Oltre a che non vi è articolo in tutto il codice di procedura penale vigente che prescriva doversi la malleveria, o la pena di somma determinata giustificare su beni fondi liberi, o in contante, come la cauzione.

Il contrario principio sta nell'analogia di relazione che si vorrebbe sforzatamente trovare tra gli articoli 115, 116 e 121 della procedura penale, dal perchè in tali articoli è scritto il vocabolo *mallevadore*.

Ma chi non sa che una parola presa in astratto, e senza altro rapporto, non esprime proposizione logica; ma appena una idea in astratto, dalla quale non può dedursi nè l'affermativa, nè la negativa?

Ciò sarebbe lo stesso che argomentare così:

custodia; purchè non trattasi di furto, o di aspor-

Il pioppo si nomina *populus*, e potrebbe sicuramente tagliarsi a brani, e gittarsi per alimento al fuoco.

Ma il popolo si nomina anche *populus*;

Dunque se l' uno, e l' altro sono egualmente nominati *populus*, potranno allo stesso modo il pioppo, ed il popolo essere tagliati a brani, e gittati per alimento al fuoco.

La parola *mallevadore* riceve la sua legale definizione dall'incidente che la legge vi unisce a distinguerla.

Quindi la proposizione: *la pena di una somma determinata*, come stà scritta nell' art. 116, è ben diversa dall' altra proposizione incidente, qual' è di dover *depositare l' importo della cauzione, ed un sesto di più*, come è scritto nell' art. 121

Il mallevadore designato nell' art. 116 si obbliga per via di stipulazione. *Si quis scripserit se fidejussisse, videri omnia solemniter acta.* E perciò basta a costui scriversi mallevadore.

Il mallevadore poi espressato con l' art. 121 deve dare cauzione, la quale sta come pegno assicurato con ipoteca.

Nell' art. 116 non è scritto « *Alla consegna si debbe aggiungere la* CAUZIONE *di una somma determinata* »; ma sibbene la *pena di una somma determinata*, qual pena si sperimenta con la coazione personale, ed è perciò naturalmente la conseguenza dell' obbligo per via di stipulato.

Il caso della cauzione è previsto dall' art. 113 della proced. penale, ove è scritto in fine « *salve le eccezioni indicate nell' art.* 132. »

Le diverse disposizioni poi intorno alla cauzione sono precisamente statuite ne' soli quattro articoli enunciati dall'art. 122 cioè dall'art. 118 a 121 della proc. penale. Nè in verun modo vi si potrà includere il mallevadore scritto coll' art. 116, imperocchè s' incontra la testuale disposizione del mentovato art. 122, che espressamente ne lo esclude, riportandosi precisamente al *mallevadore* ammesso in forza de'cennati precedenti quattro articoli, cioè dal 118 a 121.

tazione di armi vietate, art. 132 proc. penale: i

Ma ne' giudizi penali si cerca assicurare l' imputato, o il danaro?

Sarebbe questo un argomento troppo imbarazzante, e ne risentirebbe l'equità naturale.

L' imputato povero, a cui sono mancati i mezzi opportuni, per una giusta difesa, dovrà per l' istesso rapporto di sua indigenza rimanere oppresso, anche se fia uopo, da ingiusta calunnia; come se non sia la ragione, nè la legge che deve difendere i dritti degli uomini nella società; ma lo stato di buona fortuna ed il suo danaro.

La legge è diretta a tutelare il dritto tanto del ricco che del povero, ed è un massimo errore voler supporre la legge tanto crudele, che escluda da ogni difesa l'imputato povero che non può dare un pegno in beni fondi, o in contanti.

La legge non ha mai permesso che con travolgimento della retta ragione si opprima l'infelice, il quale potrebbe essere anche vinto da calunnia.

Non è permesso ai giudici pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamenti, Art. 197 legge organica del 29 maggio 1817.

Solo quando le leggi positive sieno mute, oscure o insufficienti, il giudice deve supplirvi sia con induzioni cavate dalle disposizioni delle stesse leggi intorno ad altri oggetti, sia colla equità naturale (Art. 3 leggi civili). Ma la equità naturale è certamente benigna, e non induce poter aggravare per via di travolte, e mal poggiate induzioni la sorte degl' imputati.

Stabilito dunque il principio legale, che cioè la cauzione si effettuisce per via di pegno, e che la semplice malleveria si riduce al vigore dello stipulato; ne segue a maggior chiarezza la più naturale, chiara e precisa distinzione, e differenza di esse negli articoli 125 e 126 della proc. penale, i quali sono comuni anche pe' delitti, in virtù dell'art. 135 delle stesse leggi di proc. penale.

detentori di armi vietate sono pure esclusi dal be-

Poichè con la cauzione si ha un pegno cautelato con ipoteca ne segue, che, verificato il fatto di aver l'imputato mancato all'obbligo, il presidente darà fuori una ordinanza pel pagamento della somma della cauzione, Art. 125 leggi di procedura penale.

Quando poi trattasi di malleveria, cioè di obbligo assunto per via di stipulazione, lo che importa che non vi sia pegno come per la cauzione, il presidente rilascerà ordinanza di coazione personale contro il mallevadore, o mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria; Art. 126 leggi di proc. penale.

Questa definizione è pur ripetuta con l'art. 28 delle leggi penali, ove è disposto: che il pagamento della malleveria sarà fatto col mezzo della coazione personale.

Esposta così colla maggior precisione la essenziale differenza che, secondo le testuali disposizioni di legge, passa tra il mallevadore sotto pena di somma determinata, e 'l cauzionante; è uopo pur ripetere.

1.° Che la cauzione sia un modo di custodia oneroso, e ben sovente impossibile dagl' indigenti potersi effettuire.

2.° Che la legge, come fondata sulla equità naturale, ben a ragione ne circoscrive l'applicazione a'soli due casi, che prevede con gli articoli 118 e 132 leggi di proc. penale, cioè quando vi sia parte civile in giudizio, o quando il fatto porti al terzo grado di prigionia.

3.° Che nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia i giudici non potranno pronunziare all'infuori de' termini stabiliti dalle leggi, Art. 200 legge organica del 29 maggio 1817.

4.° Che non è permesso a' giudici pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento, Art. 197 detta legge organica.

Ciò posto; agevol si rende risolvere la quistione che segue: Può un regio giudice assegnare indistintamente per ogni rea-

neficio del modo di custodia fuori carcere, ai seu-

---

to la cauzione a modo di custodia per riceversi l'appello del condannato?

Le esposte teorie di legge mostrano abbastanza che la facoltà conceduta alla prudenza de' regi giudici con l'art. 7 del decreto del 21 giugno 1828 non può diversamente considerarsi che come soggetta, e subordinata alle disposizioni contenute ne' già mentovati articoli 118 e 132 leggi di proc. penale.

Non si può, eccetto i casi previsti con l'art. 118 e 132 leggi di proc. penale, ingiungere la cauzione ad ogni consegna, o mandato. A rendere discutibile l'appello basta all'imputato trovarsi *sotto un modo qualunque di custodia* (art. 386 p. p.). Che se fuori i termini circoscritti dalla legge, si voglia indistintamente assicurato, come la cauzione, il pagamento della somma fissata in pena della infrazione; lo che si rende impossibile ad appellanti indigenti; ciò si spiegherebbe in altri termini più intelligibili; che cioè contro il disposto della legge, e contro la equità naturale, si rifiuta discutere un appello.

Siffatto rifiuto, perchè contro un dritto che la legge accorda all'appellante, incorre di fatto nell'identico caso della nullità comminata nel comma terzo dell'art. 330 leggi di proc. penale.

Quando la legge non assegna precisamente la cauzione a modo di custodia, l'ingiunzione di essa è sempre illegale; e perciò non può rifiutarsi discutere i motivi dell'appello, solo perchè non siasi giustificata la idoneità della cauzione.

Che se un regio giudice, fuori i casi determinati dalla legge, abbia ingiunto all'appellante l'aggravante della cauzione (essendo questa una violazione di legge per l'art. 200 della leg. organica del 29 maggio 1817) è ne' precisi doveri della Gran Corte ripararvi in grado di appello. Il contrario incontrerebbe altra ragione, onde la nullità non riparata dalla Gran Corte sarebbe suscettibile di gravame in Corte Suprema di giustizia.

Tale esame si rende poi tanto imponente, per quanto non

si del Real Decreto del dì 4 febbrajo 1828 (1).

---

può trascurarsi anche di uffizio, e senza richiamo di parte.

« La Corte Suprema è istituita per mantenere l'esatta osser-
» vanza delle leggi e per richiamare alla loro esecuzione le Gran
» Corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontana-
» ti, Art. 113 legge organica del 29 maggio 1817. »

Quindi è che la Suprema Corte deve giudicare non dell' interesse delle parti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito della causa, ma delle decisioni e delle sentenze. Art. 113, 116 e 128 della stessa legge organica.

In altri termini. Lo scopo della legge è tale che assolutamente vuole riparati di ufizio siffatti inconvenienti.

« Se il Regio Procuratore Generale presso la Corte Supre-
» ma avrà notizia che sia stata profferita una sentenza, o de-
» cisione, *la quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti,*
» *o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccessi*
» *di potere*, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel
» tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte
» medesima, la quale ne farà l'esame, e trovando sussistente
» *la contravvenzione*, *o la violazione*, *o l'eccesso del potere*,
» ne pronunzierà l'annullamento », Art. 125 legge organica suddetta.

Quale dunque più grave contravvenzione di legge potrebbe insorgere ne' giudizi in appello, che quello cioè di voler giustificata l'idoneità della cauzione, fuori i casi che la legge determina la cauzione; e quindi per siffatta illegale pretesa escludere gli appellanti da' regolari mezzi di difesa?

Un tal procedere è certamente contro la ragione, la equità naturale, ed il buon senso comune, e tende a distruggere essenzialmente le regole fondamentali delle leggi in vigore.

(1) Decreto de' 4 febbrajo 1828.

Art. 1. La detenzione di armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della Polizia, sarà punita col 1.° al 2.° grado di prigionia, e colla confisca delle armi.

Se il condannato non farà in cancelleria nel termine su indicato la dichiarazione di appello; se non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione, decaderà dall' appello, art. 386 proc. penale (1).

Spetta alla Gran Corte criminale, prima di ogni altro esame sul merito dell' appello, discutere se la cauzione sia idonea; e qualora la cauzione si troverà non idonea, si avrà come non data, nè si avrà dritto a darne una migliore; dichiarandosi l'appellante decaduto dall' appello, detto articolo.

---

2. L' arrestato per detenzione non potrà ottenere libertà provvisoria, giusta l' art. 132 delle leggi di proc. penale.

Questo decreto è stato richiamato in vigore con altro del dì 18 ottobre 1849.

(1) Il condannato che dopo d' aver fatta la dichiarazione di appello, chiegga al giudice di essere ammesso ad un modo di custodia, se non vi resti sottoposto per incuria del giudice medesimo, non decade perciò dal dritto di far discutere il suo appello. Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia a dì 28 maggio 1828.

L' appello prodotto per atto di usciere, e non già nella forma prescritta dalle leggi di proc. penale rende inammissibile l' appello: così ha deciso la Corte Suprema di giustizia a dì 13 gennajo 1819.

L' appello prodotto dal Pubblico Ministero dee esser intimato all' imputato: così ha deciso la Corte di Cassazione a 23 marzo 1816.

Se la decisione di condanna profferita in una causa individua s' impugnasse da uno de' condannati, la espiazione della pena per l' altro che si è acchetato alla condanna, incomincia dal dì della decisione; giusta il Real Rescritto de' 26 luglio 1826.

Decade ancora dal dritto dell' appello, quante volte negli appelli prodotti senza motivi, questi non vengano spiegati, prodotti, e notificati ventiquattro ore prima della discussione dell' appello nella Gran Corte criminale, art. 385 proc. penale.

Prodotto o pur nò l' appello avverso le sentenze correzionali, il Giudice e Cancelliere devono essere solleciti fra 10 giorni dal dì della sentenza trasmettere al Procuratore Generale presso la Gran Corte criminale il relativo processo, articolo 387 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi la Circolare de' 19 gennaio 1824, che segue.

Ministero e Real Segreteria ec. — Ai Procuratori Generali Criminali.

« Sono informato con rincrescimento che malgrado le disposizioni contenute negli articoli 387 e 421 delle leggi di procedura penale i processi correzionali completati ne' rispettivi regî giudicati si rimettono con ritardo alle regie procure generali, e qualche regio giudice ne trascura assolutamente l' invio.

» Tali omissioni mentre inabilitano a conoscersi la condotta tenuta da' sudetti funzionarj nelle cause disbrigate, impediscono di portarsi la dovuta vigilanza sotto il rapporto di giustizia, e di finanze.

Ad evitare quindi che tali incovenienti non si riproducano per l' avvenire, incarico le Signorie loro di usare tutt' i mezzi che sono in loro potere, onde i giudici di circondario adempiano esattamente al disposto negli additati articoli delle stesse leggi: non omettendo di manifestare in ogni mese a questo ministero i nomi di quei funzionarî, i quali continueranno ad essere indolenti. — Il Consigliere di Stato Ministro ec. — *Marchese Tommasi.*

Con altra Circolare degli 11 giugno 1836 è stata raccomandata la osservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 357 leggi di procedura penale.

L' appello verrà discusso dalla Gran Corte criminale col numero di 4 giudici fra un mese al più

Nello spedirsi i processi Correzionali in archivio della Gran Corte criminale della Provincia per mezzo del Procuratore Generale tanto in grado di appello, quanto per rimanervi in detto archivio, vi abbisognano i seguenti adempimenti, onde siano tassate le indennità a' funzionari giudiziari del giudicato.

Messo in regola il processo, gli si allighéranno le fedi di finanza del querelante, e del condannato, debitamente legalizzate dall' autorità amministrativa della Provincia, o Distretto; indi si formerà la doppia specifica delle indennità spettanti a ciascun impiegato, riempendosi nelle diverse sue categorie: di dette specifiche non urgenti (*), una si allighérà in processo, e l' altra si unirà ai mandati (**) di quei funzionari che vennero adoprati in quella processura, e che dimandano le indennità loro spettanti: ciascun mandato debbe corredarsi delle formalità che vi sono indicate, e le notizie verranno attinte da ciascun processo; ed ogni mandato deve corrispondere a ciascun numero della doppia specifica.

Se il processo correzionale si spedisce senza appello si allighérà alla specifica unitamente ai mandati lo estratto di condanna (***), che nella somma debbe corrispondere a quella della specifica stessa e della sentenza di condanna esistente in processo.

Fatto ciò, si scriverà la lettera d' ufficio diretta al Procuratore Generale in cui si comprenderanno tutt'i processi, che si spediscono per rimanervi in archivio; ed in altro ufficio sepa-

---

(*) *Queste specifiche sono in istampa, si chiedono con ufficio dal Giudice al Signor Direttore del Registro e bollo, inviandosi ricevute in doppio.*

(**) *Che sono in istampa e si comprano.*

(***) *Quali estratti sono stampati e si comprano.*

tardi : e la discussione si farà in udienza pubblica sul rapporto del Presidente o di uno de' giudici all'uopo delegato, art. 388 proc. penale.

Le parti, cioè il condannato, la parte civile, e gli agenti delle amministrazioni dello Stato interessate, verranno citate, ond' essere presenti alla discussione dell' appello.

La citazione, a pena di nullità, deve notificarsi tre giorni almeno prima della discussione dell' appello, oltre l'aumento di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza della Gran Corte al domicilio della persona da citarsi, rilasciandogli copia alla persona o al di lui domicilio, art. 389 proc. penale.

Se l'appellante è in arresto à il dritto di chiedere di essere condotto innanzi alla Gran Corte per esservi inteso; può anche la Gran Corte di ufficio ciò ordinare ; e può l'appellante destinare un patrocinatore presso la Gran Corte ; onde rappresentarlo e difenderlo, art. 390 proc. pen.

Se la Gran Corte nel discutere l'appello non creda sufficiente l' istruzione compilata innanzi il Regio Giudice correzionale, potrà ordinare la ripetizione della *pubblica discussione* innanzi ad essa medesima

---

rato verranno compresi quelli, che si spediscono in grado di appello.

. Pria però di spedirsi alcun processo, il Cancelliere, per esimersi da grave responsabilità, dee esser accorto di notare il movimento, o discarico, ossia lo invio del processo segnato col numero del delitto corrispondente a quello scritto sul registro Generale de' delitti, ove nella colonna delle osservazioni si noterà che « il processo relativo venne spedito al Procuratore Generale con ufficio del dì . . . . . sotto il num. . . . della corrispondenza attiva. »

per riesaminare di nuovo tutte le pruove ed i testimonî: in questo caso si devon osservare tutte le regole di sopra enunciate pei giudizî correzionali (1).

Se la Gran Corte nella discussione dell'appello troverà che il fatto, di cui viene imputato l'appellante, non sia annoverato fra la categoria de'delitti, o contravvenzioni riformerà la sentenza appellata, assolverà esso appellante, e pronunzierà, se vi è luogo, sopra l'indennizzazione de'suoi danni ed interessi, art. 392: se poi troverà che il reato attribuito all'appellante non sia delitto, ma una contravvenzione di polizia, la Gran Corte, riformando la sentenza, applicherà una delle pene di polizia, delle quali sopra si è fatto parola, art. 393.

Quando la sentenza vien riformata pel motivo che il fatto contiene un reato punibile con pene criminali, la Gran Corte benchè competente a giudicare, dovrà aprire un giudizio secondo le regole del procedimento criminale, e intanto potrà spedire contro l'imputato un mandato di arresto, qualora non vi si trovasse sottoposto, e quindi proseguirsi il giudizio secondo le regole de'procedimenti criminali, art. 394.

Tutto ciò può aver luogo, quando il funzionante da Pubblico Ministero presso il regio Giudice, che profferì la sentenza correzionale, avesse portato appello avverso la medesima.

Se la sentenza è riformata per nullità di rito, o per cattiva applicazione di legge, la Gran Corte criminale delibererà sul merito, art. 395 proc. pen.

---

(1) Senza nuovo dibattimento, la Gran Corte discutendo l'appello prodotto dall'imputato, non può aumentare la pena applicata dal primo giudice: così ha deciso la Corte Suprema a 20 giugno 1828.

Avverso la decisione resa dalla Gran Corte criminale in grado di appello compete il ricorso per annullamento nella Suprema Corte di giustizia, articolo 396 proc. pen.

Le regole relative alle persone, che possono ricorrere; al tempo in cui è aperto l' adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali, detto art. 396 proc. pen.

Il ricorso del condannato sarà dichiarato irricettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad uno de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione, art. 397. Non è necessario però nuova cauzione per ammettersi il ricorso, essendo sufficiente quella data per l' ammissione dell' appello.

In Suprema Corte di giustizia non potranno presentarsi le nullità incorse nel giudizio di prima istanza avanti il giudice correzionale, ma quelle sole, nelle quali siasi incorso nel giudizio di appello innanzi la Gran Corte criminale; nel caso però che le nullità avvenute innanzi al Regio Giudice correzionale, quantunque proposte in appello, queste non sieno state sanate, allora il ricorrente potrà riprodurle in Suprema Corte di giustizia (1).

(1) La parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni ed interessi contra una decisione di libertà non impugnata dal Pubblico Ministero, giusta il Real Rescritto de' 29 ottobre 1831 del tenor seguente.

Ministero ec. Ai Procuratori generali criminali.

« Ai termini dell' articolo 319 delle leggi di procedura penale se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del pubblico Ministero impedisce l' esecuzione, ed è esaminato nell' interesse delle parti.

Discusso l'appello, non che il ricorso, se fu

» La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del Ministero pubblico.

» Si è proposto sulla parte seconda di questo articolo il dubbio, se possa la parte civile produrre ricorso contro la decisione di libertà, quando non venga la medesima impugnata dal ministero pubblico.

» Ne' giudizi penali, istituiti per la vendetta pubblica è parte principale il pubblico ministero, che ha esclusivamente l'esercizio dell' azione penale. L'offeso, che v' interviene pei suoi interessi civili non vi ha che una parte accessoria; e come tale seguir deve la direzione che il giudizio riceve dal ministero pubblico. Allorchè questi accoglie, come uniforme alla legge, la decisione di libertà, che arresta il corso del giudizio animato dall' azione penale, la parte privata, cui non è dato l'esercizio di quest' azione, non ha dritto di farlo eseguire; e la facoltà di ricorrere, quando siavi ricorso di quel funzionario, o sia la facoltà di aggiungere il ricorso a quello prodotto dal ministero pubblico, non è ammissibile, ove questi non reclami.

» Altronde le leggi di procedura penale che danno coll'art. 306 alla parte civile la facoltà di ricorrere, dispongono coll'articolo 317, che il ricorso sospende la sola parte della decisione relativa ai danni, ed interessi.

» È chiaro che gli enunciati articoli relativi a decisione, di cui una parte disponga de' danni ed interessi, non possono comprendere la decisione di libertà che manca di siffatta disposizione.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 andante, S. M. cui ho rassegnato l'affare, ha sovranamente dichiarato, che la parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni interessi civili contra una decisione di libertà, non impugnata dal ministero pubblico.

» Nel Real nome ec. » *Nicola Parisio.*

prodotto, l'esecuzione della sentenza ritorna al regio Giudice di Circondario, art. 379 proc. penale, senza che il Pubblico Ministero presso lo stesso giudice vi potesse prendere alcuna parte o ingerenza, giusta il prescritto nella ministeriale de' 21 gennaro 1818 (1).

(1) Circolare de' 21 gennajo 1818.
Ministero ec. — Ai Procuratori generali criminali.
« È nato il dubbio, se la esecuzione de' giudicati correzionali e di semplice polizia spetti ai Giudici di Circondario che li hanno pronunziati, ovvero agli agenti del Ministero pubblico presso di loro.
» Pe' giudicati de' collegi si è attribuita la esecuzione al ministero pubblico, poichè questo funzionario vi è addetto permanentemente coll'incarico di portare un'attiva vigilanza sopra tutte le parti dell'amministrazione della giustizia, e negli affari penali specialmente interviene in tutti gli atti del procedimento, anzi è il primo a dare il movimento alle cause, ma gli ufficiali del ministero presso i regi giudici di circondario non sono funzionati addetti permanentemente al dipartimento della giustizia; sono chiamati dalla legge in alcuni atti particolari di procedimento. Adempiuto in tali atti al loro dovere, non si estendono oltre le loro attribuzioni, nè hanno colle autorità superiori diretta corrispondenza.
» L'amministrazione della giustizia penale soffrirebbe grandemente se la esecuzione de' giudicati si affidasse ai funzionari estranei, i quali spesso mancherebbero di mezzi necessari per compiere un atto di tanta importanza. I regi giudici di circondario dunque saranno obbligati ad eseguire le loro sentenze correzionali, e di semplice polizia.
» Comunicheranno le signorie loro la presente al rispettivo collegio, ed ai regi giudici di circondario. — Il Segretario di Stato Ministro ec. — *Marchese Tommasi.*

Il Giudice dee tener presente la seguente Circolare nel caso che il detenuto che sta espiando la prigionia sia gravemente ammalato, non esistendo l'ospedale pei detenuti.

Pria di chiudere il presente Capitalo III, trascri-

Circolare de' 14 febbrajo 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

« Il detenuto per espiazione di prigionia nel carcere locale, nel caso d' infermità da non potersi curare nel luogo stesso di restrizione dovrà tenersi custodito nell'ospedale. Ove però mancasse così nel circondario, che in alcuni de' circondari finitimi dovrebbe allora prendersi una misura, che al tempo stesso provvegga alla salute del detenuto, ed allo interesse della giustizia.

» Nel caso di cui è parola, il detenuto potrà essere abilitato a ricevere medele in casa, data melleveria di restituirsi in carcere subito che la malattia sarà cessata. Non potrà il giudice di circondario sotto la propria risponsabilità dar luogo all' abilitazione, che dopo comprovata l' infermità, la circostanza di non potersi curare nel locale del carcere, e la mancanza di ospedale.

» Subito dopo disposta l'abilitazione de' detenuti infermi, i giudici di circondario hanno il dovere di farne alle signorie loro rapporto accompagnato da' documenti all' appoggio. In oltre in ogni dieci giorni dovranno riferire lo stato della salute de' detenuti abilitati, ed inviare gli attestati de' professori in medicina ed in chirurgia, badando che niun favore renda elusorie siffatte precauzioni.

» Non sarà poi soverchia la vigilanza delle signorie loro, onde prevenire l' abuso della enunciata misura. »

Circolare de' 2 maggio 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

A' termini dell' altra Circolare de' 14 febbrajo ultimo il detenuto per espiazione di prigionia nel carcere di circondario, nel caso d' infermità da non potersi nel medesimo curare, dovrà essere custodito nell' ospedale.

« In mancanza dell' ospedale nel circondario ed in alcuno

viamo le seguenti disposizioni, che i giudici di circondario debbono tener presenti nelle spedizioni dei processi correzionali, e criminali (1).

---

de' circondari finitimi, potrà il detenuto essere abilitato a curarsi in sua casa, data malleveria di restituirsi nel luogo della pena subito dopo cessata l' infermità.

» Si è dubitato se il tempo da decorrere dall' abilitazione al ritorno del condannato nel luogo della pena debba entrare nel calcolo della espiazione della pena.

» Il luogo destinato ad espiar la prigionia è il carcere, ed in caso d' infermità è l' ospedale, dove al pari che nel carcere viene sottoposto il condannato a sicura custodia. Non può essere confusa con questi luoghi di restrizione la casa propria del condannato; ed in conseguenza il tempo che vi si trattiene, non può entrare in calcolo di espiazione di prigionia.

» Mi faranno elleno consapevole dell' arrivo di questa mia, della quale ne cureranno l' osservanza.

» Il Ministro, ec. » *Nicola Parisio.*

(1) Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ripartimento terzo. — Articoli da tenersi presenti dalla Commessione di censura per le spese di giustizia.

Art. 1. Per la qualifica del luogo nei furti di abigeato è inutile l' accesso de' giudici, cancellieri, periti e testimoni, bastando la indicazione del luogo per farne la qualifica.

2. Per la qualifica della strada pubblica limitarsi gli accessi de' magistrati, periti e testimoni ai casi in cui si proceda contra rei noti o si possa disperdere la pruova.

3. I testimoni, per assicurarsi la esistenza o la mancanza di oggetti derubati, essendo lontani dalla residenza del giudice, sentirsi da quello del domicilio di essi testimoni.

4. Non farsi perizie sul valore degli oggetti derubati, quando la natura di essi si fa indubitatamente riconoscere di valore inferiore a quello stabilito dalla legge come estremo del furto modico.

TITOLO II.

DE' GIUDIZÎ DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI , E DELLE AUTORITA' , CHE DEBBONO GIUDICARLE

Sono contravvenzioni di polizia quei reati , come superiormente abbiamo esposto , che vengono puniti con pene di polizia , cioè con la detenzione fino a giorni 29 ; col mandato in casa non minore di

---

5. In caso di contemporanea istruzione ne' vari reati in cui occorrono accessi de' magistrati in luoghi prossimi e di transito, espletarsi in unico accesso le incombenze di giustizia.

Farsi compiere i quadri delle distanze sulle nuove strade aperte alla circolazione.

6. Nelle processure correzionali ripetersi costantemente con atto separatamente dalla querela la dichiarazione dell' offeso per la punizione de' colpevoli. Si crede che l' indugio portando la riflessione potrebbero troncarsi molte di tali processure.

7. Ne' giudizi correzionali per cause di lieve interesse proccurarsi la conciliazione delle parti , e non darsi luogo ad accessi senza l' autorizzazione del Procuratore generale.

8. Fare osservare lo spirito del Real Decreto dei 7 luglio 1835 , cioè che ne' giudizi correzionali siano sempre le spese anticipate dal querelante, la eccezione unica rimanendo pe' casi D' INDIGENZA COMPROVATA , e per le pruove d' indigenza invigilare pe' certificati che si rilasciano , e provocare la risponsabilità contro chi di diritto.

9. Negli accessi d' Istruttori prescriversi che costoro si av-

tre giorni, nè maggiore di 29, coll' ammenda non minore di carlini cinque, nè maggiore di 29, ec-

---

valghino degli uscieri del circondario ove si recano, e non portino seco i propri.

10. Ne' soli casi di dimostrata necessità permettersi che negli accessi de' giudici delle gran Corti portassero seco gli uscieri delle medesime.

11. Vietarsi gli aggiornamenti delle cause correzionali, e quando non possa farsene ammeno, l'avviso a' testimoni per la nuova comparsa farsi all' udienza con citazione dell' usciere.

12. Raccomandar che non avvenga repristinazione de' dibattimenti pel trascorrimento dei sei mesi, ed orcorrendo domandarsi l' autorizzazione superiore per riaprirsi la discussione.

13. Prescriversi che con due soli periti di arti meccaniche ed in unica volta fosse assodato l' ingenere nella istruzione dei processi, salvo i casi di dimostrata necessità per un maggior numero di periti, e per la ripetizione delle perizie.

14. Lo stesso pe' periti di arti liberali, e cerusici.

13. Invece di delegarsi la istruzione dei processi al giudice di un circondario diverso da quello ove è avvenuto il reato, ciò che importa la conseguenza delle indennità a' testimoni, usarsi il sistema di aggiungere un secondo supplente al giudicato cui i processi si appartengono.

16. Per le visite trimestrali de' giudici di circondario a' rispettivi giudici di supplenza, ed agli ufizi dello stato civile, prescriversi che si eseguono profittandosi degli accessi che ordinariamente fanno i giudici stessi per la istruzione dei processi. Quando però debbono accedere esclusivamente per le visite, ordinarsi che percorrano tutt' i comuni coll' ordine delle distanze senza andare, e ritornare più volte dalla residenza.

17. Come le morti repentine non formano più oggetto di processure, così non dovrebbero formarlo neppure que' fatti che evidentemente non abbiano apparenza di reato. In caso opposto chiamarsi il giudice responsabile delle spese.

cetto per la città di Napoli, Palermo, e Messina e loro borghi e subborghi, in dove le ammende nel *maximum* sono carlini 59, art. 39 e seg. leg. pen.

Allorchè la legge per una contravvenzione non prefigge designatamente la qualità della pena da infligersi, in tal caso il giudice applicherà l' ammenda; potendo anche secondo le circostanze applicare le altre pene di polizia, art. 464 leg. pen.

Le contravvenzioni di polizia si dividono in tre classi, la prima comprende quelle riguardanti l'ordine pubblico annoverate sotto l' art. 461 leg. pen.; la seconda quelle contro le persone riportate dall'art. 462 dette leg. pen.; la terza finalmente riguarda le contravvenzioni contro le proprietà altrui, enumerate nell' art. 463 leg. pen.

Indipendentemente dalle tre sopra indicate classi di contravvenzioni vi possono essere delle altre nascenti da' regolamenti emanati dalla polizia, per conservare la pubblica tranquillità, e il buon ordine: queste come quelle, sono punibili con pene di polizia.

La facoltà di giudicare nelle contravvenzioni di polizia è attribuita a' Giudici di Circondario, i quali possono ancor delegare i loro supplenti.

Per le contravvenzioni avvenute fuori del Comune Capoluogo è competente a giudicare, senza bisogno di delegazione, il supplente del Regio Giudice del luogo, in virtù del real Decreto de' 16 novem-

---

Per copia conforme. Per l' uffiziale del quarto ripartimento del ministero delle finanze. Firmato.— *Francesco Quarto*.

Per copia conforme. L' uffiziale del terzo ripartimento. Firmato. — *G. Pasqualone*.

Per copia conforme. Il Segretario della Procura generale del Re. — *Pasquale Arnone*.

bre 1819 qui sotto riportato, potendo il giudice, se lo crede convenevole, avocare a se la causa, art. 400 leg. di proc. pen.

In tutte le contravvenzioni che offendono semplicemente le persone, o le loro proprietà è necessaria l'istanza della parte offesa, o danneggiata, non che l'espressa domanda della punizione del colpevole, altrimenti il giudice non potrà procedere: se poi trattasi di contravvenzioni enunciate nell'art. 39 dette leg. di proc. penale, non richiedesi l'istanza privata, ed il giudice deve procedere *ex officio*.

Le contravvenzioni commesse da' militari in atto di servizio, giusta il prescritto nello Statuto penale militare, e quello de' pubblici funzionarî dell'ordine giudiziario, giusta l'art. 520 delle leg. di proc. penale, non sono di competenza de' regî giudici: nè in fine quelle contravvenzioni dipendenti dalle occupazioni delle strade pubbliche, attribuite all'autorità del contenzioso amministrativo.

Le funzioni del Pubblico Ministero nelle cause di polizia si esercitano dal primo eletto comunale, nell'istesso modo prescritto per le cause correzionali, art. 401.

Il Giudice ne' giudizî di polizia dovrà anch' essere assistito dal Cancelliere: se poi si procede dal supplente fuori il Comune di residenza del Regio Giudice, le funzioni di Cancelliere, a' termini dell'art. 416 delle leg. di proc. pen., e del real Decreto dei 16 novembre 1819, verranno esercitate dal Cancelliere comunale; come pure in questo caso le funzioni di usciere verranno esercitate da' servienti comunali, art. 417 leg. di proc. penale (1).

---

(1) Al proposito vedi il Real Decreto de' 16 novembre 1819 che riportiamo.

CAPITOLO II.

DEL MODO DI PROCEDERE NELLE CAUSE DI CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Il Giudice di Circondario o il suo supplente competente a giudicare de' danni interessi cagionati alle proprietà de' cittadini, e derivanti dalle contravven-

---

« Visti gli articoli 9, n.° 6, 349, 399 e 400 delle leggi » di procedura ne' giudizi penali.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Sta- » to Ministro di Grazia e Giustizia;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Il Giudice di Circondario, oltre il supplente di nostra nomina, avrà in ciascun Comune non capo-luogo un altro Supplente, il quale sarà nominato dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, ed eserciterà, ai termini delle leggi di procedura ne' giudizi penali, e nella dipendenza del Giudice del Circondario, le seguenti funzioni:

1.° di uffiziale di polizia giudiziaria:

2.° di giudice delle contravvenzioni di polizia:

3.° di giudice de' delitti, allorchè ne riceve speciale delegazione dal Giudice del Circondario.

2. Le funzioni di Cancelliere, e di usciere presso i detti supplenti saranno esercitate dal Cancelliere e dal serviente comunale (*).

(*) *Con circolare de' 7 maggio 1836 fu prescritto quanto segue — Di accordo col Ministro delle finanze si è stabilito di farsi redigere da' Cancellieri comunali gli atti de' servienti comunali illetterati adoprati da' supplenti giudiziari ne' comuni per le istruzioni de' processi penali, e farsi precisamente redigere i pezzi giustificativi per potersi tassare e pagare le*

zioni di polizia, prima di procedere alla *pubblica discussione* deve apprezzare i danni medesimi; for-

---

Questi funzionari han dritto pei processi penali alle indennità accordate dal Real Decreto de' 13 gennajo 1817 come dalla Sovrana risoluzione contenuta nella seguente Circolare de' 18 marzo 1820.

Ministero di Grazia e Giustizia — A' Procuratori Generali criminali.

« Le partecipo, che Sua Maestà si è degnata determinare che
» i supplenti del Giudice di Circondario stabiliti col Decreto
» de' 16 novembre 1819, i loro Cancellieri, uscieri percepi-
» scano pei processi penali le medesime indennità, che il de-
» creto de' 13 gennajo 1817 accorda rispettivamente ai Giu-
» dici di Circondario, loro Cancellieri ed uscieri, eccetto sol-
» tanto le indennità di soggiorno — Il Segretario di Stato Mi-
» nistro di Grazia e Giustizia — *Marchese Tommasi.* »

Con Real Rescritto de' 3 giugno 1820. « Sua Maestà ha
» risoluto che ne' casi di mancanza, di assenza, o di altro
» impedimento di un supplente al Giudice del Circondario nei
» Comuni non capoluoghi, le funzioni della polizia giudiziaria
» si esercitano da coloro, che sono rivestiti delle funzioni di
» primo Eletto, e nelle attribuzioni che la legge ha affidato
» a' supplenti Comunali, sieno rimpiazzati da quello tra gli altri
» supplenti negli altri Comuni dal Circondario stesso, che è
» più vicino. La gran Corte criminale prendendo norma dalla
» distanza, che intercede fra i diversi Comuni di un medesi-
» mo Circondario, determinerà per regola generale l' ordine
» con cui i supplenti debbono supplirsi tra loro. »

Sul proposito l' articolo 15 del Regolamento di disciplina dei 15 novembre 1828 si esprime così: I supplenti del giudice di Circondario residenti nei Comuni non capoluoghi nei casi di as-

---

correlative indennità. — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Nicola Parisio.

mando un tale atto la prova generica, art. 405 delle leg. di proc. pen.

senza, mancanza, o altro impedimento, saranno rimpiazzati nelle funzioni di uffiziali della polizia giudiziaria da coloro che esercitano ne' rispettivi comuni le funzioni di primo eletto: le altre funzioni di questi supplenti rientreranno nella giurisdizione del giudice di circondario.

La Circolare de' 24 febbrajo 1825 circa le indennità dovute agli Eletti Comunali per gli accessi che fanno come esercenti le funzioni del Pubblico Ministero negli esperimenti di fatto.

Essa è del tenor seguente, « Ministero e Real Segreteria di » Stato di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori generali criminali.

» Vi è stato dubbio riguardo al pagamento delle indennità » agli Eletti Comunali per gli accessi, che fanno come esercenti le funzioni del Pubblico Ministero presso i giudicati di » Circondario ne' casi degli articoli 191 e 358 delle leggi di » proc. ne' giudizi penali.

« Avendo discusso il detto dubbio col Signor Ministro delle » Finanze siam convenuti che ai suddetti funzionari debbonsi » pagare pei cennati accessi le stesse indennità di viaggio e di » pernottazione, che col Decreto de'13 gennajo 1816 trovansi » stabilite per gli accessi de' giudici di circondario. » Il direttore — *Antonio Franco*.

Con Real Decreto de' 16 dicembre 1823, venne sanzionato quanto segue:

Art. 1. Allorchè manchino contemporaneamente il Giudice, ed il Supplente del Capoluogo di un Circondario, le loro funzioni, durante siffatta mancanza saranno esercitate dal Giudice, o dal Supplente del Circondario più vicino della stessa Provincia; eccetto le funzioni della polizia giudiziaria nel Comune Capoluogo, le quali nel detto comune saranno esercitate da colui, che vi è incarico delle funzioni di primo Eletto.

2. In ciascuna Provincia sarà formata una tavola di distan-

Potrà egualmente formare ed ordinare ogni atto che crederà necessario, o che richiegga celerità.

Si farà citazione all' imputato indicando il fatto imputabile, il giorno, l' ora e il luogo della comparsa all' udienza del giudice per essere giudicato sul reato imputatogli nello stesso modo che si è detto per i giudizî correzionali.

Il termine della comparsa non potrà essere minore di ore 24, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra la residenza del giudice, e il domicilio dell' imputato : se questo tempo utile non si accorda all' imputato per la difesa, egli potrà eccepire,

---

ze tra i Circondarj, onde serva di norma nel caso indicato nell' articolo precedente. Ne resterà affissa una copia nelle case comunali, ne' giudicati d' istruzione, e ne' Tribunali delle corrispondenti Provincie.

3. Per la esatta formazione delle tavole di cui parla l' articolo precedente, i Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e degli affari interni daranno di accordo le istruzioni opportune agl' Intendenti, ed ai Regî Procuratori presso le Gran Corti Criminali, ed i Tribunali Civili.

La esecuzione delle prescrizioni contenute in questo decreto è anche ordinata dall' art. 14 del regolamento di disciplina giudiziaria.

Con Circolare Ministeriale de' 30 agosto 1837 venne prescritto. — Che il Supplente del Giudice di Circondario non può assumere le funzioni di costui, che ne' casi dalla legge determinati. Affinchè negli atti del Supplente vi sia la legalità per cagion di competenza, è mestieri che vi sia precisato il motivo pel quale è egli entrato a funzionare da giudice, vale a dire che si esprima se vi proceda per commessa, ovvero per assenza, mancanza, o altro impedimento del giudice — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — *Nicola Parisio*.

prima di ogni altra difesa, questa nullità, la quale non proposta nella prima comparsa, resta sempre coverta dal suo silenzio, art. 403 proc. pen.

Può il Giudice però, in caso di conosciuta urgenza, abbreviare il termine suddetto citandosi le parti a comparire anche a giorno ed ora determinata nella cedola di assegnazione.

L' usciere incaricato per la citazione rilascerà copia di detta citazione, ossia dell'ordine di comparsa all' imputato, o alla persona civilmente responsabile, o in persona, o al di lui domicilio; facendo menzione sull' originale della citazione dell' adempimento di questa formalità, art. 402 dette leggi.

Le parti possono volontariamente presentarsi, senza bisogno di citazione, art. 404.

Se nel giorno ed ora designata per l' udienza la persona citata non comparisce, si procederà al giudizio in di lui contumacia, art. 406 proc. penale; in questo caso però il giudice deve accertarsi se fu osservata l' anzidetta regola del termine dalla legge accordato all' imputato, e se la citazione sia stata eseguita nel modo sopra indicato; mentre se queste regole non sono state osservate, il giudice ordinerà rinnovarsi regolarmente la citazione, come si è già osservato praticarsi ne' giudizî per delitti.

L' imputato, o la parte civilmente responsabile ha la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, munito di procura speciale.

La discussione della causa, a pena di nullità, dev' essere pubblica, art. 408 proc. penale.

Essa avrà luogo nel modo che segue:

Il Cancelliere darà lettura della querela, de' processi verbali, se ve ne siano: quindi il giudice interrogherà l'imputato, e riceverà le sue risposte, che verranno trascritte sul processo verbale della *pubblica discussione*; indi verranno esaminati i te-

stimonî a carico ; poscia quelli a discarico, finalmente il Pubblico Ministero, riassumendo l' affare, emetterà le sue conclusioni. L'imputato, o il di lui difensore proporrà le sue osservazioni contro le conclusioni del Pubblico Ministero, accordandosi in ultimo luogo la parola all' imputato medesimo.

Terminata la pubblica discussione nel modo sopra indicato, il giudice pronuncierà la sentenza nell' udienza istessa, in cui la pubblica discussione sarà terminata:

Tutte le altre regole prescritte dalle leggi di proc. penale negli articoli 369 e 379, delle quali abbiamo fatto parola nel precedente titolo, sono comuni ai giudizî per contravvenzioni di polizia, art. 410.

Se il fatto, pel quale procedevasi in linea di polizia, risultasse essere un delitto, e non una contravvenzione potrà il giudice, rivestito delle attribuzioni di giudice correzionale, pronunciare una pena correzionale all' imputato; purchè il Pubblico Ministero, e l' imputato vi acconsentano; in caso contrario, se l' imputato reclama l' osservanza delle formalità del giudizio correzionale, dovrà il giudizio ricominciarsi, a pena di nullità, dalla citazione.

È uopo qui osservarsi, che i supplenti giudiziarî de' comuni del circondario, che hanno facoltà a procedere ne' giudizî di contravvenzioni di polizia senza bisogno di preventiva delegazione del giudice, non possono applicare una pena correzionale al giudicabile, risultando dalla pubblica discussione, che il reato sia delitto; nel qual caso debbono rimandare il giudizio alla conoscenza del Regio Giudice.

Se l' imputato verrà convinto di contravvenzione di polizia, il giudice pronuncierà la pena a norma della legge, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzioni, di danni ed interessi, ed anche alle spese, che verranno liquidate nel-

la sentenza istessa, articoli 412 e 413 leggi di proc. penale.

La sentenza, a pena di nullità, dovrà essere motivata nel fatto, e nel dritto, come quella pei giudizî correzionali, di cui sopra si è fatto parola.

Il dispositivo di tale sentenza dovrà trascriversi *sul primo foglio di udienza* correzionale; dovrà ancora stendersi in minuta, che dovrà unirsi e conservarsi nel registro detto *minutario*; e finalmente dovrà stendersi altra in doppio, nella quale si devono trascrivere a pena di nullità parola a parola gli articoli delle leggi penali, e di procedura penale, su cui il giudice ha basato la sua sentenza; art. 414 proc. pen.: questa sentenza è quella che dee intimarsi per l'esecuzione, ed inserirsi al processo correlativo, che dee inviarsi al Procurator Generale presso la Gran Corte criminale o per discutersi l'appello, se fu prodotto; o per conservarsi in archivio.

Parimente l'esecuzione delle sentenze di contravvenzioni appartiene al Giudice di Circondario che le ha pronunziate, potendo il Ministero Pubblico, e la parte civile insistere, e sollecitare una tale esecuzione, art. 415 proc. penale.

CAPITOLO III.

DELL' APPELLO AVVERSO LE SENTENZE NE' GIUDIZJ PER CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

Possono essere impugnate col rimedio dell'appello innanzi le Gran Corti criminali le sentenze profferite in materia di contravvenzioni dal Giudice di Circondario, o dal suo Supplente; però quelle solamente, che contengono una condanna di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione, o se le ammende, restituzioni, ed altre riparazioni civili

espresse in dette sentenze eccedono la somma di ducati venti, art. 418 e 419 proc. penale.

Per virtù del Real Decreto de' 21 giugno 1838 di sopra riportato sono appellabili le sentenze che contengono condanna ad ammenda anche infra i ducati venti.

Ancor ne' giudizî per contravvenzioni il condannato alla detenzione, nel caso produce appello, dovrà dare idonea cauzione di presentarsi innanzi la Gran Corte criminale, art. 35 leg. organ. de' 29 maggio 1817 (1).

---

(1) Per norma de' Regi giudici ne' giudizi di contravvenzioni, riportiamo i seguenti Reali Decreti.

Real Decreto de' 28 gennajo 1824.

» Volendo far cessare le ambiguità che si sono finora sperimentate nell' applicazione delle pene per le contravvenzioni ai dazi di consumo che i comuni legalmente s'impongono, e stabilire una regola certa e uniforme che tolga ogni idea di arbitrio.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e del Consigliere Ministro di Stato di Grazia e Giustizia.

Abbiamo risoluto di decretare ec.

Art. 1. Per le contravvenzioni ai dazi di consumo che i Comuni s' impongono a' termini della legge de' 12 dicembre 1816, sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

2. I Giudici di Circondario sui processi verbali delle autorità amministrative, che contestano le contravvenzioni, sono le autorità competenti per l' applicazione delle pene. »

Altro Real Decreto de' 12 settembre 1831.

Veduto il nostro Real Decreto de' 28 di gennajo 1824.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

L' appello non sospende mai il pagamento dell' ammenda, ma solamente la condanna di detenzione,

---

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare ec.

« Art. 1. Ai contravventori ai dritti delle privative volontarie e temporanee, che si stabiliscono ne' comuni a' termini dell' art. 206 della legge de' 12 di dicembre 1816 sono applicabili le disposizioni del citato Real Decreto de' 28 di gennajo 1824 pei contravventori ai dazj comunali di consumo. »

Circolare de' 5 luglio 1826.

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

La legge de' 12 dicembre 1816, e 'l decreto de' 2 gennajo 1822 pongono le multe applicate per contravvenzioni urbane e rurali in beneficio de' comuni, ed in caso di appalto di tali multe in beneficio degli appaltatori (*).

Ne' giudizi per l' applicazione delle medesime procedendosi a nome e nell' interesse de' comuni, *o degli appaltatori*, sono essi assimilati alla parte civile: quindi l' anticipazione delle spese di giustizia deve andare a loro carico ec.

Real Decreto de' 2 gennajo 1822.

Sul dubbio che ci è stato rassegnato, se gli articoli 136 e 399 delle leggi di procedura ne' giudizi penali abbiano alterato la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo stabilita colla legge de' 21 marzo 1817; e se l' art. 35 delle leggi penali contenga una disposizione contraria a quella sanzionata nell' art. 164 della legge de' 12 dicembre 1816.

Noi abbiamo considerato.

1. Che il dritto pubblico del nostro Regno in materia di giurisdizione è costituito dalle leggi de' 21 marzo, e 29 maggio

(*) *Per effetto del regolamento de'* 13 *maggio* 1834 *le multe per contravvenzioni in Napoli sono versate presso la real commissione di Beneficenza.*

di mandato in casa, di pubblica riprensione, art. 420 dette leggi di proc. penale.

1816, ed in conseguenza debbono esse sole servire di norma alla interpetrazione di ogni altra legge in tal materia.

2. Che la prima di queste leggi per oggetto di ordine, e di utilità pubblica ha dichiarato essenzialmente distinte e separate le materie, ed i giudici del contenzioso amministrativo da' giudici, e dalle materie del contenzioso giudiziario; e che una tale separazione è stata espressamente conservata nella seconda legge.

3. Che la forma generica delle espressioni degli articoli 136, e 399 delle leggi di procedura ne' giudizi penali limita il senso di questi articoli a quelle sole materie di cui tratta la legge nella quale una tal forma si è adoperata, e quindi si trova negli articoli stessi ritualmente conservata la distinzione giurisdizionale stabilita nelle leggi de' 21 marzo, e 29 maggio 1817.

4. Che la stessa espressione generica di ammende trovandosi nell' articolo 25 delle leggi penali, ne limita il senso a quelle sole che possono formare materia di tali leggi; ed esclude implicitamente ogni altra ammenda che l' articolo 194 della legge de' 12 dicembre 1816 annovera tra i proventi giurisdizionali de' comuni.

Per queste considerazioni sulla proposizione dei Direttori delle Reali segreterie di Stato di Grazia e Giustizia, e degli affari interni:

Veduto il parere della Commissione temporanea Consultiva, ed udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo ec.

Art. 1. le leggi di procedura ne' giudizi penali lasciano in tutta la sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi de' 21 marzo, e 29 maggio 1817, le quali rimangono in pieno vigore. L'articolo 35 delle leggi penali, non comprende le ammende che sono attribuite a' comuni dall' articolo 194 della legge de' 12 dicembre 1816, il quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza.

I termini ad appellare, le persone che ne ànno il dritto, e le regole risguardanti la discussione dell' appello sono le stesse di quelle prescritte ne' giudizî correzionali, art. 421 dette leggi di proc. pen.

Quando la Gran Corte Criminale nel discutere l'appello prodotto dal solo condannato riconoscesse che il reato sia un delitto, e non già una contravvenzione, non potrebbe aggravare la sorte del condannato ; a meno che non vi fosse anche l' appello proposto per parte del Ministero Pubblico : così fu deciso dalla Corte di Cassazione di Francia. V. Sirey vol. 22, p. 1.ª, pag. 190 (1).

Competerà il ricorso in Corte Suprema avverso le decisioni profferite in grado di appello dalle Gran Corti criminali tanto al Pubblico Ministero, che al condannato sì per violazioni di forme sancite a pena di nullità, e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo della legge, art. 424 dette leggi di proc. penale.

Gli articoli 396, 397 e 398 dette leggi di proc. pen. esposti nel precedente titolo riguardanti il ricorso avverso le decisioni in appello per le cause correzionali sono comuni ancora per le cause di contravvenzioni di polizia, art. 425 dette leggi di proc. penale.

(1) Pronunziato il *non costa* per un delitto, o contravvenzione, non può aprirsi nuovo dibattimento sul solo appello della parte civile per l'esame de' danni, ed interessi. Così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a 25 gennaio 1814.

TITOLO III.

DEL PROCEDIMENTO, E GIUDIZIO STRAORDINARIO PEI FATTI, CHE VIOLANO IL RISPETTO DOVUTO ALLE PUBBLICHE AUTORITA'.

CAPITOLO UNICO

In tutt' i tempi, e presso tutt' i governi la legge ha sempre circondati, e circonda di pubblico rispetto i magistrati nello esercizio delle importanti funzioni loro commesse, cioè hanno essi *la inviolabilità nell' esercizio delle loro funzioni rispetto ai loro atti*: questi atti sono dichiarati inviolabili al par della legge stessa, di cui sono i ministri.

» Ogni uffiziale giudiziario nell' esercizio delle funzioni, di cui è rivestito, è sacro ed inviolabile. » È un delitto di lesa Maestà l'attentare alla sua persona. » Così insegnava Loyseau degli offici; Legge Organica de' 29 maggio 1817 art. 197; e de' 7 giugno 1819 art. 225; leggi di proc. civile art. 1113; leggi penali 173 e segu. a 231.

Da ciò importantissima conseguenza ne discende, che i magistrati nell' esercizio delle loro funzioni partecipano della inviolabilità e del rispetto dovuto alla persona del Sovrano: e siccome la legge reputa fatta allo stesso ogni offesa che fosse diretta al magistrato, considera il giudice come una terza persona diversa dall' offesa; e facendo tacere la regola di non poter alcuno farsi da se stesso giustizia, confida non solo, ma impone al giudice il dovere di punire l' offesa recatagli. *Magistratus jurisdictionem suam poenali judicio defendere potest.* L. 1. dig. 1. quis jus. *Con-*

temni non patiatur qui jus reddit. L. 19 de offic. praesidis.

Tra noi questo principio è ritenuto con la seguente distinzione però, che le ingiurie leggiere si puniscono con pene lievi dallo stesso magistrato offeso: le offese gravi sono poi punite da altro magistrato, ma pure del medesimo ordine. Leggi di proc. civile art. 4, 113, 183, e seg.; leggi penali art. 173 e segu.

Le offese ai magistrati in esercizio sono puniti con pene gravi, e con più celerità, ed esemplarità, come si vedrà quì appresso.

Quando nel locale, ove la giustizia si amministra e nell'atto che la giustizia si sta amministrando; o in atto che il giudice esercita le sue funzioni o per occasione di questo esercizio commettesi un reato, il colpevole con procedimento pronto, ed abbreviato, ossia straordinario, dev'essere alla stessa udienza, e dagli stessi giudici condannato alle pene dalla legge prescritte, quando anche i giudici, o collegi giudiziarî non fossero rivestiti del potere punitivo.

I giudici di circondario, i tribunali civili, le Gran Corti Criminali, le Gran Corti civili, e la Corte Suprema di Giustizia sono competenti a procedere con *rito straordinario* nei casi espressi qui appresso.

Perchè il tempio della giustizia sia rispettato, non che i suoi ministri che sono i magistrati in atto che in nome del Re impartiscono giustizia ai cittadini, cioè in tempo della pubblica udienza, e durante la stessa, la legge ha prescritto le seguenti regole con una pronta e sommaria punizione.

Gli astanti debbono stare nell'udienza col capo scoverto, non possono approvare, o disapprovare, nè turbare l'attenzione de' giudici, o degli astanti; e se alcuno contravviene a queste disposizioni, il Presidente de' collegi giudiziarî, o il regio giudice di circondario, ai quali è affidata la polizia, ai quali

appartiene nelle udienze pubbliche il mantenimento della disciplina per la decenza, l'ordine, e la regolarità del servizio, intimeranno il silenzio; e se lo credono conveniente, faranno espellere il trasgressore dall'udienza.

Se alcuno con parole, o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto ai Giudici, o al Pubblico Ministero, o minacci, o ingiurii chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal Tribunale medesimo alla detenzione per nove giorni, osservandosi le formalità qui sotto indicate.

Anche i regî giudici in caso di delitti fuori la pubblica udienza, gl'Intendenti, i sotto Intendenti, i sindaci, gli uffiziali della polizia giudiziaria, ordinaria o amministrativa, quando esercitano qualche atto relativo alla loro carica possono ordinare il silenzio, o l'espulsione contro il disturbatore dell'ordine; e l'arresto, stendendo il corrispondente processo verbale sottoscritto da essi e da due degli astanti, art. 548 proc. penale.

Non bisogna confondere i reati che si commettessero nella udienza, e durante l'udienza con quelli che si commettessero semplicemente nel locale del giudicato di circondario in atto che il giudice non tenga le sue udienze, o pure nel mentre stà procedendo ad altre funzioni estranee alla udienza, come se stasse esercitando le funzioni di polizia giudiziaria, e non di giudice; nel qual caso stenderà il corrispondente processo verbale, inviando il prevenuto per la punizione con rito ordinario.

Se adunque pendente la durata dell'udienza sia civile, sia correzionale, o di polizia nel locale della regia giustizia si commetta un delitto, il giudice regio, sospeso l'affare ed assistito dal suo cancelliere, o funzionante, formerà sul momento un

processo verbale del fatto criminoso, interrogherà il prevenuto, esaminerà i testimoni, ed inteso il pubblico ministero, giudicherà l' imputato, applicandogli quella pena dalle leggi sanzionata: se il pubblico ministero non è presente alla udienza, come avviene quando l'udienza è civile, verrà il medesimo all'istante chiamato. La discussione sarà pubblica; ma tutti gli atti della discussione saranno abbreviati ed adattati a questo straordinario procedimento, art. 346.

Le sole formole della sentenza dovranno essere le stesse prescritte per lo giudizio ordinario di cui abbiamo nel Titolo I e II tenuto discorso; salvo sempre l'appello alla Gran Corte criminale, se compete.

Anche un tribunale civile, una Gran Corte civile o criminale, e la Corte Suprema di giustizia ànno la facoltà di procedere all'immediata punizione dei delitti, che si commettessero nelle loro rispettive udienze, e nel tempo della durata delle medesime. In caso di misfatti il Presidente può ordinare l'arresto all'imputato; lo interrogherà, farà stendere processo verbale del fatto, e rinvierà la causa al giudice competente, art. 547.

In questo caso il processo verbale della esistenza del reato, dell'interrogatorio dell'imputato, e dell' esame de' testimoni verrà formato dal presidente assistito dal cancelliere. In seguito il Tribunale, o Corte, inteso il Pubblico Ministero, può giudicare il prevenuto; applicando le pene stabilite dalla legge, come sopra si è detto. Può il tribunale, o Corte inviare l'imputato senza giudicarlo al giudice competente di unita al processo verbale per la meritata pena, detto art. 547.

I giudici inappellabili pronuncieranno senza appello; i giudici appellabili pronuncieranno salvo l'appello alla Gran Corte criminale, secondo la compe-

tenza de' giudici di circondario, detto art. 347. Da ciò ne segue che qualora trattasi di sentenze de' Tribunali civili, compete l'appello alla gran Corte criminale nell'istesso modo stabilito per le sentenze dei giudici di circondario, mentre il Tribunale civile è un tribunale inferiore.

Non è così per le Gran Corti civili; esse benchè non sieno competenti nelle materie penali, purtuttavolta sono Corti inappellabili, e come tali le loro decisioni anche in materia correzionale non si potrebbero sottoporre alla censura di un'altra Gran Corte, e quindi non soggette ad appello, bensì a ricorso in Suprema Corte di giustizia.

Lo stesso debbe intendersi per le decisioni della Suprema Corte di giustizia, che potrà emettere nei casi sopra mentovati.

Sono però applicabili a questa sorte di giudizî con *rito straordinario* tutte le regole dalla legge stabilite all' appello, al ricorso, al modo di custodia per i giudizî ordinarî, regole delle quali abbiamo tenuto discorso nel lib. III. cap. III.



LIBRO IV.

Del processo informativo per misfatti, ossia delle istruzioni delle pruove per processi criminali.



TITOLO PRIMO

DEGLI UFFIZIALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, E DELLA LORO COMPETENZA.

CAPITOLO PRIMO

DEFINIZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Conservazione, e tranquillità; ossia sicurezza pubblica interna, ed esterna, e mantenimento dell'ordine sociale, sono le due basi di ogni civile associazione. Quindi presso tutte le nazioni civilizzate, come nel regno delle due Sicilie, sono stati creati dei pubblici uffiziali, che compongono due specie di magistratura; l'una detta *polizia ordinaria*, propriamente detta *polizia preventrice*; l'altra *polizia giudiziaria*: della prima n'è capo, e centro il Direttore della Polizia Generale in tutto il regno delle due Sicilie; partono, e ne discendono come tanti raggi, gl'Intendenti ed i sotto Intendenti delle Provincie; e per

la città di Napoli, e suo distretto un Prefetto di polizia, con de' commessarî, ed ispettori di polizia, egualmente che ne'capo-luoghi de'distretti, oltre gl' Intendenti, e sotto Intendenti, riseggono de'commessarî, ed ispettori di polizia.

Codesti pubblici funzionarî hanno principal cura d'impedire che tutt'i sudditi di Sua Maestà soffrano danno nella vita, nell'onore, e nelle sostanze; che la pubblica tranquillità non sia menomamente alterata: e che ogni ingiustizia sia scansata.

La polizia giudiziaria ha per oggetto « d'investiga» re e scoprire i reati, di raccogliere le pruove, e » rimettere gli autori ed i complici a' giudici inca» ricati della lor punizione ». Essa può dirsi coadjutrice della giustizia penale, mentre senza il suo ajuto questa non potrebbe esercitare il suo impero.

CAPITOLO II.

DE' PUBBLICI UFFIZIALI ESERCENTI LA POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria è esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni (1).

1.° dai guardiani urbani, e rurali (2);
2.° dai guardacacce, e dalle guardie forestali (3);
3.° dagli agenti de' dazî indiretti (4);

(1) Ved. gli articoli 19 a 22 leg. di proc. pen.

(2) Ved. gli art. 288, 289, 290, 291 e 292 della legge de' 12 dicembre 1816.

(3) Ved. gli art. 14 a 17 leg. di proc. pen., e la legge dei 21 agosto 1826.

(4) Ved. la legge de' 20 dicembre 1826.

4.° da' fucilieri reali, dalla gendarmeria reale, e da' capitani di arme (1):

4.° dagli agenti di polizia ordinaria, ne' casi ne' quali sono particolarmente autorizzati dalle leggi (2);

6.° da' regî giudici di circondario, e loro supplenti (3);

7.° da' giudici d' istruzione;

8.° da' procuratori generali presso le Gran Corti criminali.

I succennati pubblici uffiziali esercitano la polizia giudiziaria, ciascuno fra i limiti delle rispettive attribuzioni, e facoltà dalle leggi accordate alle diverse amministrazioni dello Stato, di cui fan parte.

Gli uffiziali di polizia ordinaria però sono pure essi chiamati momentaneamente ad assicurare le pruove, che potrebbero alterarsi o disperdersi se si attendesse l' uffiziale di polizia giudiziaria competente, art. 18 leggi di proc. penale.

Ed in fine è da osservarsi che i medesimi uffiziali di polizia ordinaria sono i soli competenti ne' reati di Stato alla istruzione delle pruove e della persecuzione degli imputati, art. 10 delle istruzioni approvate da S. M. del 22 gennaio 1817.

---

(1) Ved. l' art. 18 leg. di proc. pen.; e gli art. 10, e 11 delle istruzioni approvate col Real Decreto de' 26 dicembre 1817 circa le funzioni di polizia giudiziaria attribuite agl'individui della gendarmeria reale.

(2) Ved. l' art. 10 delle Istruzioni sulla polizia de' 22 gennajo 1817.

(3) Ved. gli art. 12, 13, 20 e 23 leg. di proc. pen.

Della competenza particolare di ciascun uffiziale di polizia giudiziaria.

§. I.

Del Procuratore Generale del Re presso le Gran Corti criminali.

Il primo agente della polizia giudiziaria nella Provincia, o valle, è il Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte criminale, articolo 12 leggi di proc. penale. Quindi può egli stesso procedere all' assicurazione delle prove di un reato commesso nella sua provincia, ed alla compilazione del processo, facendosi assistere per la compilazione degli atti relativi dal suo segretario o vice segretario: e ciò al certo avrà luogo ne' soli casi di grave momento, art. 23 dette leggi.

Egli prende conto dell' andamento, e dell' esito anche de'giudizî correzionali e di polizia, senza che possa sospenderne il corso: può però il Procurator Generale, qualora crede che il reato sia di competenza criminale, elevare innanzi la Gran Corte criminale la competenza, affinchè in virtù di decisione richiami la causa dal primo Giudice correzionale.

Il Procuratore Generale, affin di tutelare i gravi interessi della giustizia punitrice affidati alla vigilante sua sollecitudine, sorveglia e vigila su tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, senza pregiudizio della subordinazione che ciascun di essi deve a' rispettivi superiori delle corrispondenti amministrazioni; vale il dire, i guardiani urbani e rurali; i guardacacce; le guardie forestali; gli agenti de' dazî indiretti; la gendarmeria reale, e gli agenti di polizia

dipendono dal Procuratore Generale per ciò che riguarda solamente l'esercizio della polizia giudiziaria.

§. II.

Del Giudice istruttore, e del Regio Giudice di Circondario.

Al Giudice istruttore, al Regio Giudice di circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell'uno, o dell'altro, appartiene la polizia giudiziaria nei misfatti.

Quando poi la cognizione di un misfatto fu portata innanzi la Gran Corte criminale, può il Presidente, o il Giudice della Corte delegato, o anche l'intiera Gran Corte assumere le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria, art. 13 proc. pen.; art. 98 della legge organ. de' 29 maggio 1817; ed art. 57 della legge organ. de' 7 giugno 1819 pei reali dominî al di là del Faro.

Il Giudice di circondario esercita la polizia giudiziaria sotto la immediata dipendenza del Giudice istruttore e del Procuratore Generale della Provincia o Valle, ai quali dee fare rapporto settimanilmente di tutt'i reati commessi nel suo circondario e pervenuti a sua notizia nel corso della settimana, art. 7 del regolamento del 18 novembre 1817, e l'art. 83 del regolamento di disciplina de' 15 novembre 1828, art. 42 legge de' 29 maggio 1817, ed art. 41 della legge de' 7 giugno 1819 (1) (2).

---

(1) Vedi la nota 2, a pag. 158 del presente volume.

(2) L'attuale rito penale non concede la facoltà di legittimare

Può il giudice istruttore, come il Procuratore Generale, avocare a se il procedimento di un rea-

---

gli atti d' istruzione dei giudici, che al cancelliere, o al vicecancelliere, o al sostituto.

Con Real Rescritto de' 25 febbrajo 1818 venne prescritto quanto segue:

« Sua Maestà ha ordinato che i cancellieri de' giudici istruttori sieno ne' casi di mancanza, o impedimento suppliti nei » distretti di residenza de' Tribunali da uno degl'impiegati della » Cancelleria della Gran Corte criminale, che sarà dalla medesima destinato, e negli altri distretti dal cancelliere del giu» dice di circondario, ove risiede l' istruttore.

» Nel Real nome ec. » — *Il Marchese Tommasi.*

Vedi pure gli articoli 784, e 785 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.

Vedi ancora la seguente circolare de' 25 settembre 1819.

Ministero di Grazia, e Giustizia.

« Gli articoli 23 e 187 delle leggi di procedura penale ordinano che nell' istruzione de' processi i giudici che se ne occupano, devono essere assistiti da' cancellieri rispettivi, ed in mancanza da' commessi giurati.

Si è domandato se i commessi giurati debbono istallarsi permanentemente nelle cancellerie de' giudicati d' istruzioni, e dei giudicati di circondario nel modo istesso in cui si trovano stabiliti presso le cancellerie delle Gran Corti criminali.

La disposizione di adoperarsi in mancanza de' cancellieri i commessi giurati, non importa che costoro debbano necessariamente e permanentemente essere stabiliti nelle cancellerie de' giudicati di circondario. I giudici destineranno nel bisogno le persone che dovranno fare le veci de' cancellieri mancanti, e riceveranno dalle medesime il giuramento di esercitare fedelmente le funzioni negli atti in cui sono adoperati. Il segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. » — *Marchese Tommasi.*

to, malamente qualificato per delitto dal Regio Giudice, e fargli sospendere il procedimento correzio-

---

Vedi l' articolo 857 del regolamento de' 15 novembre 1828 sulla disciplina delle autorità giudiziarie.

È precipuo dovere di ogni cancelliere di conservare il segreto in tutti gli affari che interessano la giustizia punitiva, specialmente nella istruzione per misfatti.

Riportiamo al proposito la circolare Ministeriale de' 20 novembre 1824.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori generali.

« Le leggi di procedura penale vogliono che la istruzione delle pruove non si pubblichi, che dopo la decisione di accusa quando si dà luogo alla difesa.

» S' intende bene che un colpevole, il quale conosca l'andamento delle investigazioni; le tracce, e gli indizi accumulati, sarà naturalmente portato à turbare le ricerche delle pruove, e potrà forse sopprimerne gli elementi con mezzi criminosi.

» Ho avuto occasione di osservare che non tutti gl' impiegati, e gli uffiziali, i quali assistono i giudici nella istruzione non soddisfano al dovere di conservar la segretezza, e per la prematura manifestazione del processo agl' incolpati, i testimoni sono spesso esposti a' pericoli della privata vendetta.

» L' inconveniente è ben grave ne' suoi risultati, perchè non si ometta alcuna misura, e precauzione propria a farlo del tutto cessare.

» Elleno comunicheranno all' uopo le opportune disposizioni a' giudici d' istruzione, ed a' giudici di circondario, e colla più scrupolosa vigilanza baderanno che non rimangano occultati gli uffiziali che per l' avvenire osassero d' infrangere il segreto della istruzione delle pruove.

» Io prenderò sul loro conto le misure che convengono come persone indegne della fiducia del Governo. — Il Consigliere Mi-

nale; come per esempio un furto qualificato, fosse stato malamente caratterizzato per furto semplice.

Il giudice istruttore, in seguito de' rapporti ricevuti per misfatti, potrà disporre che il giudice di circondario gli trasmetta le prove raccolte per completarsi da lui le istruzioni: ovvero potrà delegare lo stesso giudice a proseguirle.

Ciò non ostante, i Regî Giudici di circondario fino a che non riceveranno alcun ordine di rinvio debbono proseguire essi le istruzioni, senza bisogno di delegazione alcuna; art. 474 del regolamento del 15 novembre 1828.

I giudici istruttori, ed i giudici di circondario in tutti gli atti di polizia giudiziaria saranno assistiti da' loro cancellieri, o cancellieri sostituti; ed in mancanza di costoro da un commesso giurato; ed anche in caso di assoluta necessità, se neppur commesso giurato vi esista nella cancelleria, il giudice può al momento far prestare il giuramento ad una persona della sua cancelleria la più idonea, e di probità ripiena, e farsi assistere dalla stessa; perchè si rende indispensabile (altrimenti gli atti sono nulli di dritto) l' assistenza del Cancelliere per la compilazione degli atti, art. 857 del citato regolamento del 15 novembre 1828, art. 23 proced. penale.

Nelle Comuni ove non vi risiede il Regio Giudice di Circondario, la polizia giudiziaria si esercita

---

nistro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. (*) » — *Marchese Tommasi.*

(*) *Vedi l' art.* 485 *del regolamento de'* 15 *novembre* 1828 *sulla disciplina delle autorità giudiziarie.*

da un supplente sotto la sua dipendenza : Real decreto de' 16 novembre 1819 (1).

Il supplente in tutti gli atti del suo ministero dev' essere assistito dal cancelliere del Comune, il quale funziona da cancelliere giudiziario. Il supplente però sebbene sia nell' esercizio di tali funzioni rivestito di quelle stesse attribuzioni che la legge ha concesso al Regio Giudice, pur tuttavia dee limitarsi a raccogliere ed assicurare quelle sole prove che per qualunque ritardo si possono disperdere, dando subito rapporto al Regio Giudice del reato avvenuto, onde possa questo ultimo prendere quegli espedienti opportuni per lo regolare procedimento.

§. III.

De' guardiani Urbani, e Rurali ; delle guardie Forestali, Guardacacce, ed agenti de' Dazî Indiretti.

I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali; guardacacce, e gli agenti de' dazi indiretti sono tanti agenti di polizia giudiziaria, incaricati d' investigare i reati relativi alle rispettive loro amministrazioni, art. 14 leg. di proc. penale. Vale il dire appartiene a' guardiani urbani e rurali, alle guardie forestali, ed a' guardacacce investigare e scoprire i delitti e le contravvenzioni riguardanti la caccia, la pesca, i danni ne' boschi e tutti gli altri reati di questa specie, a' termini della legge forestale de' 21 agosto 1826 (2) : agli agenti de' dazî indiretti appartiene la verifica e lo scoprimento de' contrabbandi,

(1) Vedi la nota 1. a pag. 232.
(2) Vedi la nota 3. a pag. 67.

salvo sempre la preferenza agli uffiziali di polizia giudiziaria di grado superiore nel caso di concorrenza con essi, articoli 19 e 20 leg. di proc. penale (1).

(1) Vedi la Circolare de' 25 aprile 1829 che segue.

Real Segretaria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali criminali.

Ancorchè si trovino con precisione fissati i confini da cui son divise la polizia giudiziaria, e la polizia ordinaria, pure non mancano degli esempi di controversia tra. gli agenti della prima, e gli agenti della seconda sulla parte che questi ultimi aver possono nella persecuzione de' reati. Tali controversie inconsideratamente eccitate talora dagli agenti inferiori delle due amministrazioni sogliono finire con intorbidare l' armonia che per considerazione di bene pubblico deve regnare tra' medesimi.

Giova all' uopo rammentare, che la giustizia, e la polizia sono egualmente destinate alla conservazione del buon ordine, ed attesa l' utilità dello scopo, cui i loro agenti nella linea delle rispettive facoltà debbono dirigere le proprie cure, è indispensabile che sieno essi costantemente in un perfetto accordo, e che nel bisogno si prestino scambievoli ajuti. L' abituale vigilanza, ed i mezzi preventivi sono a carico della polizia, e se talvolta non giungono ad impedire la esecuzione del reato, potran servire all' acquisto de' lumi conducenti alla manifestazione de' rei occulti, e delle tracce del fatto criminoso. É vero che dopo accaduto il reato, dovendo alle misure preventive seguir le operazioni di giustizia attribuite esclusivamente ai Magistrati, son essi che debbono mettersi in attività per la istruzione delle pruove: ma conviene che si profitti de' lumi, che la polizia somministra, allorchè menino al buon successo delle investigazioni giudiziarie: all' effetto conviene che gl' inquisitori sieno co' suoi agenti in buona corrispondenza.

É lodevole ne' funzionari delle due amministrazioni la premura di ritenersi fermi nella sfera delle rispettive attribuzioni, ad oggetto di prevenire i mali, che si avrebbero dal tur-

I guardacacce, i guardaboschi, le guardie forestali, e gli agenti de' dazî indiretti debbono ne' loro

---

bamento de' limiti assegnati ai poteri pubblici; ma è interessante che a questa fermezza siano unite le convenienze che le autorità pubbliche debbono prestarsi scambievolmente per conservare fra loro la necessaria armonia.

Il Ministro Segretario di Stato della polizia generale, ch' è convenuto meco sulla importanza di ritenere costantemente i funzionari delle due amministrazioni in buona corrispondenza, dirigerà a quei che da lui dipendono, le disposizioni all' uopo opportune.

Io intanto incarico le Signorie loro di concorrere efficacemente alla conservazione di perfetta armonia co' funzionari di polizia ordinaria — Pel Consigliere Ministro ec.

Ved. Real Rescritto contenuto nella Circolare degli 11 giugno 1834 — Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

« Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri mi ha comunicata la seguente Reale determinazione:

» Sua Maestà avendo conosciuto il bisogno di consegrare delle norme stabili per regolare la condotta della autorità del Regno in occasione de' reati, che avvengano sopra legni stranieri nei nostri porti, con decisione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 maggio decorso si è servita risolvere. »

1. Che quando si commettono misfatti a bordo ai legni mercantili di nazioni estere ne' porti de' Reali domini, ne' quali sieno interessati regî sudditi; che sia turbato l' ordine pubblico; e ch' essendo avvenuto il misfatto fra l' equipaggio del legno, vi sia istanza delle parti, procedono i magistrati del regno.

2. Che quando si commettono a bordo di detti legni da' loro equipaggi colpe soggette a pene correzionali, che non turbino la tranquillità del porto, o anche misfatti, ne' quali niun suddito della Maestà Sua sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non debbano mischiarsene, a meno

processi verbali descrivere il tempo, il luogo, e tutte le circostanze di ogni delitto, o contravvenzione che scoprono; egualmente che le pruove che han potuto raccorre, e tutto ciò che si è detto, osservato, raccolto, o verificato alla loro presenza, art. 10 delle leggi di procedura penale: e devono ancora adempire a tutto ciò, che prescrivono le leggi, e regolamenti delle loro rispettive amministrazioni (1).

Tutti gli anzidetti agenti di polizia giudiziaria, ne' casi permessi dalla legge, possono rintracciare gli oggetti che formane la matéria del reato, e possono seguestrarsi assicurandoli alla giustizia, articolo 10 delle leggi di procedura penale.

I summenzionati uffiziali di polizia giudiziaria non possono introdursi nelle case, e nelle abitazioni de' cittadini, o nelle officine, negli edifizî, nei cortili adjacenti, e ne' recinti, fuorchè in presenza del Commissario, o ispettor di polizia ordinaria, o del suo supplente, o del Sindaco, o di uno degli eletti comunali; quindi nel bisogno dovranno presentarsi ad una delle anzidette autorità locali, richiedendo la di costoro assistenza, articolo 61 procedura penale.

E sebbene la legge de' 20 dicembre 1826 nell'articolo 99 prescrive, che nel caso di sorpresa di un contravventore che fugge, portando seco il contrabbando, potrà la forza pubblica inseguirlo fino nei *portoni*, *ne' cortili*, *e nelle scale delle case;* pure appena che il contravventore si sarà chiuso nella ca-

---

che il Console della nazione, o il capitano ne chiegga il braccio forte.

Nel Real nome ec.

(1) Vedi la legge sul contenzioso de' dazî indiretti del dì 20 dicembre 1826.

sa, non potrà la forza pubblica entrarvi, senza l'assistenza di uno de' funzionarî mentovati di sopra.

Il processo verbale ne' casi su enunciati dovrà far menzione dell' uffiziale pubblico, che ha presenziato nell' atto, e verrà sottoscritto dal medesimo, giusta il disposto nell' art. 16 procedura penale.

I processi verbali delle guardie forestali, de' guardacacce, de' guardiani urbani, e rurali debbono fra ore 24 confermarsi da' medesimi con giuramento innanzi al regio giudice di circondario, o supplente articolo 17 di procedura penale (vedi formola 29). Dette ore 24 cominciano a decorrere dalla data della chiusura del verbale, articolo 132 della legge forestale de' 21 agosto 1826.

La presentazione del suddetto verbale con giuramento dee farsi da' mentovati uffiziali di polizia giudiziaria con atto separato dal primo processo verbale, e dee contenere la data del giorno mese, ed anno; il nome, cognome, e qualità della guardia, che ha formato il processo verbale, la menzione del primo processo verbale di contravvenzione, indicando la sua data, e deposito fatto nella cancelleria del regio giudice, ed enunciando in fine la prestazione del giuramento (vedi formola 30).

Quando poi il regio giudice di circondario, o il supplente avesse presenziato all' atto, ed avesse egli stesso assicurato la pruova generica della contravvenzione; in questo caso sebbene l' agente dell' amministrazione fosse intervenuto, pure il di costui giuramento si rende superfluo, mentre l' atto non ha più l' aspetto di semplice verbale di un guardia forestale, o doganale, ma bensì di un reperto: se poi il guardia forestale, o doganale, o altro agente dell' amministrazione formasse separato rapporto, o verbale della contravvenzione, questo verbale dovrà

sempre confermarsi con giuramento: per la speditezza di tai giudizî conviene che trovandosi presente un guardia doganale, o guardaboschi, o altro agente delle amministrazioni, allorchè il giudice o supplente avesse assodato la pruova generica di una contravvenzione, debbe formarsi un separato rapporto, o verbale confermato con giuramento, come superiormente abbiamo accennato.

L'originale del processo verbale rimane depositato nella cancelleria dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto il giuramento, ed una copia legale vistata dal regio giudice, o dal supplente sarà trasmessa dal guardiano urbano o rurale, della guardia forestale, o dal guardacacce al superiore indicato dalle leggi dell'amministrazione rispettiva, articolo 17 leggi di procedura penale.

Riguardo poi agli agenti de' dazî indiretti, i processi verbali, i rapporti, e le dichiarazioni di sorpresa di contrabbandi, dovranno dai capienti essere ratificati e confermati con loro giuramento tra i due giorni dal dì della citazione fatta al contravventore, giusta il prescritto nell'articolo 24 della citata legge de' 20 dicembre 1826.

Il giuramento di cui è parola, dovrà prestarsi innanzi al sindaco del luogo: in Napoli però innanzi all'eletto del quartiere; il tutto in conformità degli art. 28, e 29 detta legge.

La mancanza di conferma con giuramento del processo verbale non fa fede in giudizio, e si rende attaccabile, e nullo. Imperocchè la invocata legge accorda al processo verbale redatto dagli agenti de' dazî indiretti (quando è confermato nel termine col di loro giuramento) il singolare privilegio di far fede fino alla iscrizione in falso. Iscrizione in falso, di cui svilupperemo con più esattezza a

suo luogo la teoria. Quindi allorchè s' iscrive in falso contra un verbale, il giudizio è sospeso fino all' esito del giudizio di falsità.

La citata legge de' 20 dicembre 1826 nell' art. 28 ha segnato delle norme particolari in riguardo alla iscrizione in falso contra i processi verbali degli agenti de' dazî indiretti.

§. IV.

Della gendarmeria, ed altri agenti della forza pubblica, della polizia ordinaria.

L' articolo 18 delle leggi di procedura penale autorizza la gendarmeria, qualunque individuo della forza pubblica, e gli uffiziali della polizia ordinaria, cioè gl' ispettori, commessarî di polizia, ad esercitare ancora la polizia giudiziaria, limitandosi però alle sole prime nozioni ed alle pruove, e tracce che si potrebbero alterare, o disperdere se si attendesse l' uffiziale competente; cioè ne' casi in cui ogni minimo ritardo potrebbe far perdere le pruove del corpo del reato, o dell' autore, come per esempio negli omicidii è interessante alla giustizia la dichiarazione dell' offeso, pria di esalare lo spirito, ed ogni ritardo priverebbe la giustizia di quelle nozioni, che il ferito potrà dare negli ultimi momenti della sua vita; ed è perciò che la legge autorizza qualunque uffiziale di polizia, o della forza pubblica, che si trovasse presente, o che accorra al fatto criminoso a ricevere la dichiarazione del ferito, e delle altre persone presenti: essi assicurano ancora coi reperti gli oggetti, che han servito a commettere, o facilitare il reato, e gli oggetti involati in caso di furto; il tutto in conformità alle regole

relative all' ingenere, ed ai reperti, di cui appresso faremo parola.

È dovere inoltre di detti agenti della forza pubblica, e della polizia ordinaria, competenti nel momentoso bisogno, e ne' casi suindicati, che nel mentre si occupano a redigere i predetti verbali, avvertano, e chiamino l' uffiziale di polizia giudiziaria competente nel luogo, e questi sopragiunto completerà l' operazione, ripeterà, se il caso lo esige per supplire qualche omissione, i verbali sudetti facendo cessare qualunque ulterione operazione de' suddetti funzionarî: se poi detto uffiziale di polizia giudiziaria competente per la lontananza non arriverà a tempo, sono tenuti i sopraccennati agenti della forza pubblica, o di polizia ordinaria a trasmettergli i verbali da essi loro redatti sia direttamente, sia per mezzo de' loro superiori.

In fine i sopracennati agenti della forza pubblica, o di polizia ordinaria possono ne' casi di flagranza (1) procedere, a' termini dell' art. 101 delle leggi di procedura penale all' arresto dell' autore o complice, presentandolo immediatamente all' autorità competente.

(1) Cosa sia flagranza, e quasi flagranza a suo luogo terremo discorso.

CAPITOLO III.

DELLE REGOLE GENERALI IN CASO DI CONCORRENZA DI PIU' UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

È regola generale, che ne' casi di concorrenza tra più uffiziali di polizia giudiziaria dee sempre preferirsi quello ch'è di grado maggiore, e più di ogni altro quello, ch'è competente a giudicare del reato, art. 19 di procedura penale.

Quindi se la concorrenza avviene tra il giudice istruttore: ed i giudici di circondario, o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, la preferenza spetta al giudice istruttore nella compilazione anche degli atti generici; ancorchè si trattasse di delitti; art. 20 procedura penale. La ragione di cosiffatta disposizione è chiara, sì perchè il primo agente di polizia giudiziaria nel distretto; sì perchè quando un misfatto si commette, non si può al momento istesso definire la sua specie; ciò che a prima giunta sembra misfatto, può in prosieguo risultar delitto, e viceversa ciò che sembra delitto, può diventar misfatto; imperocchè sono le circostanze che alterano, o diminuiscono i reati: sono le qualifiche, che non sempre al primo aspetto si conoscono, quelle che concorrono a stabilire la qualità del reato; per cui nel dubbio è regolare accordarsi la preferenza al giudice istruttore anche nel caso d' ingenere per delitti.

I giudici istruttori non pertanto debbono evitare ogni concorrenza, specialmente quando debbono allontanarsi dalla loro residenza; se poi vi son chiamati da urgenti motivi, sono nel dovere intervenire, mentre interessa alla giustizia punitrice che sieno le pruove di ogni reato assicurate al più presto possibile, onde le tracce non si disperdano; ed

in tal caso si trasferirà sul luogo, dietro apposita ordinanza, giusta la formola 31.

La giurisdizione di ogni uffiziale di polizia giudiziaria è limitata dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale; art. 21 procedura penale sebbene le leggi penali le quali per la conservazione e tranquillità pubblica, e privata hanno per iscopo principale di scoprire i reati, e perseguitare gli autori, ovunque essi si trovano, accordarono indistintamente a tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria anche del luogo, ove il reato sia stato commesso, la facoltà di compilar le pruove per misfatti, e delitti; art. 22 procedura penale.

L' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, ove l' imputato è stato sorpreso, o del luogo ove le tracce del reato han potuto essere trasportate, dopo che avrà adempito alla compilazione de' verbali d' ingenere, e di reperto, onde non si disperdano, nè si alterino le pruove, è tenuto di trasmettere i processi verbali, gli oggetti, e documenti assicurati con reperto a quell' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, ove il misfatto, o delitto è stato commesso, detto articolo: se questo uffiziale di polizia risiede nella stessa provincia, o valle, la trasmissione si farà direttamente: se poi risiede fuori provincia, si farà per l' organo del Procuratore Generala, da cui quello dipende.

I supplenti comunali esercenti la polizia giudiziaria ne' casi determinati dalla legge, come sopra abbiamo cennato, debbono sempre inviare i loro verbali, e le pruove al regio giudice di circondario, da cui dipendono.

L' imputato non può in verun conto nel corso dell' istruzione delle pruove eccepire l' incompetenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo informativo; art. 487 proc. pen.

Con savviezza le leggi penali han proibito all' imputato di allegare la incompetenza dell' istruttore, perchè col ritardo non si disperdessero le pruove; ma non pertanto l' imputato medesimo potrà allegare la incompetenza, o ricusa di quello (quante volte in realtà abbia incompetentemente proceduto) innanzi alla Gran Corte criminale al termine dell'istruzione colle forme fissate dall' art. 486 procedura penale; e detta Gran Corte trovando legali e sussistenti i motivi d' incompetenza, o di ricusa, annullerà tutti gli atti del procedimento, eccetto *la pruova generica*, art. 501 procedura penale.

L' uffiziale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto, o ricusato per gli stessi motivi legali preveduti dagli art. 147, e 470 delle leggi di procedura civile, di cui faremo parola a suo luogo: ma nè questa sospezione, nè il giudizio di ricusa impediscono all' uffiziale di polizia giudiziaria ricusato di proseguire la istruzione; art. 499 procedura penale.

Quando più uffiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella istruzione di un processo dicesi con termine legale esservi *conflitto giurisdiziale*; articolo 488 procedura penale: a suo luogo si terrà discorso con più precisione di tal conflitto.

Nel caso di conflitto, la Gran Corte criminale inteso il pubblico ministero deciderà a chi si appartenga l' istruzione del processo, tenendo presente le norme stabilite negli art. 489 e 490 procedura penale. Quindi quando un uffiziale di polizia giudiziaria, che sta procedendo per un reato, si accorge che per lo stesso reato da un' altra autorità procedesi alla compilazione del processo informativo, è tenuto farne subito rapporto al Procurator Generale della Provincia, ed attendere da costui le regolamentarie disposizioni. La istruzione non pertanto sarà

continuata dall' istruttore che è stato il primo a procedere fino a che non sarà deciso definitivamente sul conflitto ; e dopo la decisione tutte le carte relative alla istruzione saranno riunite presso l'uffiziale di polizia giudiziaria dichiarato competente per la istruzione , art. 491 procedura penale.



LIBRO V.

Della istruzione delle pruove, ossia della compilazione del processo informativo



DELLE DIVERSE SPECIE DI PRUOVE

La necessità di una pruova legale, stabile, e certa è l' origine del processo criminale. Questo processo istruttorio, o informativo è un complesso di atti legali, i quali mostrano fino all' evidenza la certezza, e l' esistenza di un reato, e lo scoprimento dell' autore, e de' suoi complici, se ve ne siano.

Ne' primi tempi dell' antica Roma, e nel cominciamento delle greche città, la forza e le armi decidevano di ogni controversia: di ciò ne fan fede i duelli, i legali combattimenti, i contrasti col bastone ec. ec., avanzi della barbarie de' tempi andati in uso presso gli antichi popoli.

Migliorato il regime romano di allora, e divenuto più florido e civilizzato ebbe principio un regolare procedimento ne' pubblici giudizî, ne' quali l' ordine, la forma, la qualità, e la quantità delle pruove vennero serbate: a suo luogo esporremo la forma del giudizio pubblico, che avea luogo presso li stessi romani.

Presso di noi nel Regno delle due Sicilie furono distrutti i pregiudizî, abbattuti i baronaggi (da cui discendevano tutte le impunità, le oppressioni, e le più nefande scelleragini), per virtù delle leggi, che l' eroe, il tremendo guerriero e politico de' due secoli, il cui nome sarà immortale nelle pagine della storia, promulgò coll' ajuto di sommi oratori della Francia; leggi, che riunite in un codice pervennero fra noi, ed ebbero rigore durante l' occupazione militare.

Ma grazie alla Divina provvidenza, che i regni governa! Grazie alla saviezza del nostro Re Ferdinando I, degno di eterna ricordanza, il quale ritornato sull' avito Trono, discacciato l' occupator militare, seppe viemmeglio adattar quelle leggi, in parte ritenute in parte modificate, ai costumi, ai tempi, e luoghi dei suoi sudditi del Reame delle due Sicilie!!!

Le nostre leggi di procedura penale stabiliscono, che l' istruzione del processo per misfatti principia dalla *notizia del fatto criminoso;* quindi passa alla sua esistenza, o meglio alla verifica del fatto stesso, detta in altri termini « *pruova generica* »; finalmente allo scovrimento del reo, ossia alla *pruova specifica.*

Noi seguendo lo stess' ordine del legislatore, divideremo il processo informitivo in tre parti principali, cioè 1.° *notizia del fatto criminoso:* 2.° *pruova generica*: 3.° *pruova specifica;* delle quali terremo discorso ne' seguenti tre titoli.

TITOLO PRIMO

PRIMA PARTE DEL PROCESSO CRIMINALE, OSSIA IN QUALI, E QUANTI MODI PRINCIPIA UNA ISTRUZIONE PER MISFATTI.

Una istruzione per misfatti ha principio dalla notizia giudiziale di un maleficio, o misfatto.

Questa notizia può acquistarsi:

1.° Col rapporto uffiziale di qualunque pubblico funzionario, o professore di arte, mestiere, che nello esercizio delle sue funzioni acquisti cognizione di un reato;

2.° o colla denunzia di qualunque persona presente al fatto criminoso,

3.° o colla querela della parte offesa, o dannegiata;

4.° o colla flagranza del fatto criminoso;

5.° o coll' annuncio della pubblica voce.

Noi quindi tratteremo in tanti diversi capitoli dei succennati modi, d' onde il processo trae il suo principio.

CAPITOLO PRIMO

DE' RAPPORTI UFFICIALI

Il rapporto ufficiale è la denunzia che fa d' ufficio un funzionario pubblico qualunque, per obbligo impostogli dalla legge di ciò ch' è avvenuto alla sua presenza, e di ciò che avrà scoperto per effetto delle sue funzioni (vedi formola 32).

Imperciocchè le leggi di procedura penale impongono il dovere ad ogni autorità, o uffiziale pubblico, o professor di arte, o mestiere, che nell' eser-

cizio delle sue funzioni acquisti notizia di un reato, di darne immediatamente avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli atti, e documenti relativi quando ve ne siano; art. 24 procedura penale.

Così per esempio, se un uffiziale dello stato civile chiamato ad assicurarsi della morte di una persona, si accorgesse de' segni di una morte violenta, dovrà subito dar avviso all'uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, onde questi procedesse alla istruzione: così ancora capitando nelle mani di un pubblico funzionario una scrittura falsa, o falsificata, un oggetto furtivo, ec. dovrà egualmente darne parte all' uffiziale di polizia giudiziaria, e così in ogni altra specie di misfatto.

Se i cennati pubblici funzionarî mancassero di dare l'avviso predetto, saran puniti sulla requisitoria del pubblico ministero dal presidente della Gran Corte criminale con un' ammenda di ducati tre a venti trattandosi di misfatti; se poi trattasi di delitto, saran puniti dal Regio Giudice con un' ammenda da uno a dieci ducati; salvo le pene maggiori ne' casi indicati dagli articoli 144, 238, 269, 286, 347, 394 delle leggi penali.

I medici, i chirurgi, e le levatrici, ed ogni altro uffiziale di sanità debbono fra le 24 ore dar parte all' autorità competente di qualche persona offesa, o ferita che avessero medicato, senza investigare se le ferite o contusioni sieno, o nò imputabili.

Lo stesso debbono praticare, se osservino in qualche persona de' segni di veleno; trascurando a questo dovere, sono puniti colle pene statuite dagli articoli 25 proc. pen., e 392 leggi penali.

I rapporti dell' uffiziale pubblico debbono essere fatti in iscritto, non potendo mai essere anonimi:

ed i medici, cerusici, ec. possono in vece de' rapporti far le dichiarazioni alla presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria.

CAPITOLO II.

DELLA DENUNZIA

La denunzia è la notizia che una persona vuol dare alla pubblica autorità di un fatto criminoso avvenuto alla di lui presenza, o del quale ne abbia conoscenza.

Ogni suddito può denunziare a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria un reato, di cui abbia in qualunque modo conoscenza; art. 27 procedura penale.

Le leggi penali impongono l'obbligo ad ogni suddito ne' misfatti contro lo stato di rivelarli alle autorità; e l'omissione viene punita colla reclusione, art. 144 delle leggi penali: negli altri reati poi le stesse leggi non impongono tale obbligo al suddito, il quale può, o pur nò denunziare; tanto vero che la omissione per lo rivelamento de' reati comuni non è punibile.

L'art. 28 procedura penale statuisce che niuno rapporto o denunzia anonima può essere ricevuto, eccetto il caso di attuale flagranza, o fatto permanente; in tal modo la legge ha saggiamente preclusa la strada alla calunnia, ed alle private vendette: in fatti l'art. 186 delle leggi penali sanziona, che nel caso in cui la denunzia diretta contro una persona sia totalmente falsa, il denunciante può essere considerato un calunniatore, e come tale soggetto alle pene stabilite.

La legge vieta il procedimento sulle denuncie anonime per non dar luogo alle calunnie, ed alle

ingiuste persecuzioni ; ma quando colla denuncia anonima si rivela un fatto permanente, allora la denuncia tiene luogo di una semplice notizia, la quale obbliga l' uffiziale di polizia giudiziaria a mettere in opera ogni mezzo per assicurarsi della verità: per esempio con denuncia si avverte che Tizio sia morto avvelenato, ed è dovere allora dell'uffiziale di polizia giudiziaria assicurarsi se ciò sia vero: egualmente se con denuncia anonima si avverte un uffiziale di polizia giudiziaria di un furto, che si sta commettendo, l' uffiziale anzidetto dee subitamente accorrere, e mancherebbe a' proprî doveri, se non accorresse prontamente a verificare il fatto denunciato, e permanente.

I rapporti, e le denuncie debbono presentarsi scritte all' uffiziale di polizia giudiziaria, segnati in ogni foglio, e sottoscritti alla presenza dell' uffiziale medesimo, che li riceve; e questi deve ancor segnarli, e sottoscriverli; e potrà chieder tutti quelli schiarimenti, che gli sembreranno necessarî alla ricerca della verità; art. 29, e 31 delle leggi di procedura penale.

Tali rapporti, e denunzie possono farsi ancora oralmente in forma di dichiarazioni innanzi l' uffiziale di polizia giudiziaria, specialmente quando il denunziante non sappia scrivere: la denuncia può farsi o da' denuncianti personalmente, o da loro procuratori muniti di special mandato, il quale si unirà dal cancelliere alla denuncia; art. 30 procedura penale.

Il rapporto, o denunzia di chi non sa, o non possa scrivere dev' essere autenticata da un pubblico notajo; altrimenti sarà considerata come anonima; e non sarà ricevuta che ne' casi di flagranza, o di fatto permanente: non vi è bisogno di questa auten-

tica quando si fanno in forma di dichiarazioni avanti l' uffiziale di polizia giudiziaria.

Gli uffiziali di sanità possono ricevere un riscontro de' loro rapporti dagli uffiziali di polizia, ai quali li avranno presentati o rimessi: non possono richiedere, nè darsi dal cancelliere copia formale della denunzia, o del rapporto; art. 32 procedura penale.

Non possono dar luogo ad alcun procedimento i rapporti, o le denunzie, che farà una persona diversa dell' offeso, o danneggiato relativamente ad un reato, contro del quale non può aprirsi l' adito all'azione penale senza istanza della parte offesa, quando cosiffatta istanza manca.

CAPITOLO III.

DELLA QUERELA

La querela è una dichiarazione, che fa all' uffiziale di polizia giudiziaria colui, che fu offeso, o danneggiato da un reato commesso.

La querela dunque è un altro modo, con cui principia una istruzione criminale.

Se l' uffiziale di polizia giudiziaria, che riceve la querela è incompetente, dee rimetterla a quello competente; art. 33 procedura penale.

Per tutto altro relativo alla querela rimettiamo il lettore a quanto abbiamo esposto nel libro II. Tit. II. Sezione I. (1) (vedi formola 33).

---

(1) Vedi gli art. 549 a 555 delle leggi di procedura penale. Vedi il Real decreto de' 4 febbrajo 1828, così concepito:

Veduti gli art. 549 a 555 procedura penale circa la testimo-

*

CAPITOLO IV.

DELLA FLAGRANZA.

La flagranza è un altro modo, per lo quale principia una istruzione per misfatti.

Dicesi *flagranza* la sorpresa, che fa tanto la forza pubblica, che qualunque privato, del colpevole nel-

---

nianza di persone costituite in dignità ed in carica ne' giudizi penali.

Veduti i decreti de' 22 di agosto, e de' 12 di ottobre 1827 (*) che ampliano la classe delle persone, alle quali è dato il dritto di prestare testimonianza in una forma particolare.

Abbiamo risoluto ec.

Art. 1. Le determinazioni delle leggi di procedura penale che regolano il modo particolare in cui debbono prestare testimonianza le persone costituite in dignità, ed in carica designate negli articoli e ne' decreti enunciati, avranno luogo anche quando sieno esse da sentirsi come querelanti ne' giudizi penali. »

Lo straniero, che si costituisce parte civile nell' esporre querela per misfatto, è tenuto a dar cauzione a' termini dell' art. 17 delle leggi civili; giusta il real Rescritto de' 4 aprile 1832, concepito così:

« L' art. 17 delle leggi civili dispone che in qualunque materia, esclusa quella di Commercio, lo straniero che sia attore sarà tenuto a dar cauzione pel pagamento delle spese, dei danni interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili sufficienti.

« È nato il dubbio se la cauzione ordinata dallo enunciato

(*) *I cennati decreti del* 22 *agosto*, *e* 12 *ottobre* 1827 *verranno riportati più appresso.*

l' atto che sta commettendo un reato: è *quasi flagranza*, quando il malfattore viene perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso con gli effetti, colle armi, o con gl' istrumenti, che facciano presumere esserne l' autore, o il complice; art. 50 proc. penale.

La legge non precisa qual estenzione debba darsi

---

articolo debba prestarsi dallo straniero nel solo caso che agisca in giudizio civile, ovvero quando anche faccia da attore pei danni ed interessi in giudizio penale.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 marzo ultimo Sua Maestà prendendo in considerazione la parola, e lo spirito dell' articolo in esame, ha dichiarato che lo stesso comprenda indistintamente i giudizi civili, ed i giudizi penali per quanto concerne gl' interessi civili delle parti offese.

« Nel Real Nome ec.— *Nicola Parisio.*

Ne' giudizi criminali le spese di giustizia debbono anticiparsi dalle casse pubbliche, ancorchè l' offeso siasi costituito parte civile, ai termini della seguente circolare de' 9 novembre 1831.

« Han taluni creduto che l' offeso costituendosi parte civile in giudizio criminale, abbia l' obbligo di anticipare le spese di giustizia. Su questa idea il procedimento si è talora differito fino al tempo di siffatta anticipazione, e la persecuzione di misfatti debolmente attivata non à avuto l' energia che la conservazione dell' ordine pubblico ricerca.

Dalla combinazione degli art. 1, ed 8, parte prima del decreto de' 13 gennajo 1817 risulta, che ne' giudizi criminali le spese di giustizia vengono anticipate dalle casse pubbliche, ancorchè siavi l' intervento della parte civile.

Baderanno elleno, che per l' avvenire non si produca sull' intelligenza dell' enunciato decreto l' equivoco, di cui è fatta parola.— *Nicola Parisio.*

alle parole « *in tempo ; o luogo vicino al reato:* » ma è opinione degli antichi giureconsulti che siffatto tempo non debba oltrepassare le ore 12, ed il luogo ov' è avvenuto il reato non è distante più di miglia sei: per altro tutto dipende dalle particolari circostanze, che precedono, o accompagnano il reato; dalla qualità delle persone, dalla situazione del luogo, e dalla specie del reato: in fatti non sarebbe forse in flagranza colto colui, che è rinvenuto col capo di un uomo ucciso anche in distanza di 50 miglia, e dopo più giorni?

Nel caso di flagranza si procede all' arresto; art. 101 procedura penale (1).

L'atto di flagranza è il principio di una istruzione criminale nel senso che l' uffiziale di polizia giudiziaria, il quale colga l' incolpato nella flagranza, procede all' immediato arresto del medesimo, ed assistito dal cancelliere stenderà il corrispondente verbale, nel quale dee stabilire la pruova generica del crimine, lo stato de' luoghi, ed il reperto de' documenti, effetti, armi, o istrumenti relativi al reato; il tutto in continuazione; e se qualche atto non può adempirsi in continuazione degli altri, se ne farà menzione nella chiusura del verbale stesso; art. 11 proc. pen. (vedi formola 34).

Se sarà altro pubblico funzionario, o pubblico uffiziale, che colga l' incolpato nella flagranza, e non già l' uffiziale di polizia giudiziaria competente, quello darà subito a questo l' avviso, ed intanto fino alla di lui venuta ne farà le veci colla compilazione del verbale; e giunto l' uffiziale di polizia competente, questi proseguirà gli atti dal punto in cui

(1) Vedi gli art. 18 a 36 delle istruzioni de' 26 dicembre 1827 per la gendarmeria.

li troverà fatti, purchè non creda più convenevole di rettificarli.

Se poi l' uffiziale di polizia giudiziaria incompetente non giunga a tempo, il pubblico uffiziale che ha proceduto nella flagranza all' arresto del malfattore, lo rimetterà unitamente al verbale all' uffiziale di polizia giudiziaria, per procedere immediatamente al di lui interrogatorio.

Per uffiziale pubblico, o pubblico funzionario intendiamo chiunque trovasi rivestito di funzioni qualunque siano giudiziarie, o amministrative: un conciliatore, a cagion di esempio, un cancelliere, un usciere, un eletto comunale, un percettore, un ricevitore, un direttore ec. sarebbe, in caso di flagranza, competente ad adempiere momentaneamente le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria, per assicurare le pruove, che ogni minimo indugio possa far disperdere, o sparire.

Anche fuori de' casi di flagranza, se un uffiziale di polizia giudiziaria scuopra armi, documenti, orme, vestigia, e generalmente oggetti criminosi, nell atto che sta esercitando altre funzioni della sua carica; se nell' investigare un reato venga a scoprire un altro da fatti permanenti che osserva, egli si assicurerà degli oggetti criminosi, verificherà le orme, e le vestigia: certificherà il modo come è venuto in cognizione, e procederà agli altri atti di sua competenza, onde scoprire l' autore del reato.

CAPITOLO V.

ANNUNZIO DELLA VOCE PUBBLICA

Può darsi che mentre si sta consumando un reato l' uffiziale di polizia giudiziaria ne viene avvertito dal pubblico detto, dal clamore della gente, o da

altro particolare avviso. Gli corre allora il dovere di trasferirsi immantinenti sul luogo, assistito dal suo cancelliere per indagare con precisione la serie, e le circostanze de' fatti, e procedere a quanto altro si renderà necessario, secondo abbiamo accennato nel capitolo 1. del presente titolo.

In tal caso darà principio al procedimento un certificato del cancelliere, che riportandosi alla pubblica voce, contenga le disposizioni emesse dall' uffiziale di polizia giudiziaria sull' oggetto (vedi formola 35).

Potrà pure darsi principio al procedimento, invece di detto certificato, con una ordinanza, o provvedimento dello stesso uffiziale di polizia giudiziaria (vedi formola 36).

TITOLO II.

SECONDA PARTE DEL PROCESSO CRIMINALE, OSSIA DELLA PRUOVA GENERICA.

Le leggi romane (1) statuirono che la pruova generica precedere dovesse la specifica, cioè che non si potevano i servi assoggettare a veruna inquisizione per la morte del padrone, se prima non constava essere stato il padrone estinto di morte violenta. E per verità senza una chiara pruova generica, si renderebbe incerto qualunque giudizio. In effetti, come si potrebbe condannare un uomo per causa di omicidio, senza una pruova certa dell' uomo ucciso? Quindi è che per esistere il reo deve necessariamen-

(1) Vedi la legge 1. § 24 ff. de S. Silaniano.

te esistere il reato; e dove non vi è reato, non vi può essere il reo.

La pruova generica dunque è diretta ad assicurare alla giustizia punitrice *il corpo del delitto*, o sia l' esistenza del reato.

Egualmente la pruova generica determina il genere del reato, cioè se sia misfatto, delitto, o contravvenzione, e ne stabilisce la competenza, e la forma del processo, e del giudizio.

E siccome la pruova generica abbraccia l' *ingenere* propriamente detto, ed il *reperto*; così noi ne esporremo le teorie ne' tre seguenti capitoli.

CAPITOLO PRIMO

DELL' INGENERE

L' *ingenere* è un processo verbale nelle forme legali redatto, col quale viene a stabilirsi ch' effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, un furto, ec. art. 54 proc. pen.

L' ingenere partiscesi in *principale*, e *suppletorio*.

È *principale* quando esiste tuttavia il soggetto materiale, su cui fu commesso il reato, come il cadavere dell' uomo ucciso, *le* reliquie de' corpi incendiati o diversamente distrutti, le ferite permanenti, le scritture viziate ec.

È *suppletorio* quando il soggetto materiale del reato non più esiste, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell' uffiziale di polizia giudiziaria, o pure che la natura del reato sia tale, che non possa lasciar di se tracce permanenti, come il danaro rubato, ed involato, il cadavere dell' uomo ucciso nascosto, e cose simili.

Quando l' uffiziale di polizia giudiziaria riceva la notizia giudiziale di un misfatto, esistendo tuttavia

il soggetto materiale, su cui è stato commesso, ne descriverà nel processo verbale lo stato, ed i caratteri, indicherà lo strumento, ed il modo come questo abbia potuto produrre l' effetto, art. 55 proc. pen.

Nell' assodarsi l' ingenere delle ferite, e percosse devono indispensabilmente indicarsi nel verbale le circostanze che seguono:

1.° Se la ferita, o la percossa sia grave, o pur lieve;

2.° Essendo grave, se sia pericolosa di vita, di storpio, o di sfregio (1);

3.° se il pericolo di vita, di storpio, o sfregio sia tale per sua natura, o pur lo sia per gli accidenti (2);

---

(1) Lo sfregio è preveduto dal Real Decreto degli 8 gennajo 1840, che lo qualifica per misfatto, quando si avvera; ed in contrario lo ritiene per delitto punibile secondo l' art. 359 leg. pen.

(2) I professori dell'arte salutare, ossiano gli ufficiali di sanità debbono porre l' attenzione a distinguere le due sopraindicate specie di *pericolo*; mentre da queste circostanze dipende, come sopra accennammo, una maggiore o minore pena, la competenza e la forma del processo, e del giudizio.

E siccome scriviamo in grazia de' tironi, crediamo nostro dovere illustrare la loro mente colle seguenti definizioni sulle diverse specie di pericolo. Il pericolo di vita di sua natura, ossia pericolo assoluto è quello, che per effetto della gravezza, intensità della ferita nelle parti vitali dell' uomo, il paziente è nella quasi certezza di morire: il pericolo di storpio o di sfregio per gli accidenti, è quello che sebbene per la qualità della ferita che si può assolutamente verificare, pure esistendo questa negli organi principali della economia animale possono sopraggiungere delle circostanze, o accidenti, da cui ne siegue la morte, o lo storpio, o lo sfregio.

4.° la qualità dell' arma, o istrumento, che à prodotto le ferite, o percosse.

Tali circostanze, ed indicazioni sono indispensabili, perchè esse determinano la competenza, e l' applicazione della pena.

Nell' ingenere principale non solo devesi verificare il corpo del delitto, ma eziandio qualunque circostanza, e qualsivoglia vestigio, il menomo che sia; la situazione del cadavere, lo stato, le vesti, gli oggetti che lo circondano, le distanze, e lo stato del luogo, ec.

Nell'ingenere suppletorio, se il soggetto materiale, su cui si è commesso il reato non più esiste; o per qualunque causa non può essere sotto gli occhi dell' uffiziale di polizia giudiziaria: se la natura del reato sia tale che non possa lasciare di se tracce permanenti; se queste tracce siano state in qualunque guisa distrutte; in questi casi l' uffiziale di polizia giudiziaria descriverà lo stato in cui erá prima, che fosse divenuto il soggetto del reato; e quando le tracce siano state distrutte procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione, per la quale queste sono state sottratte alla sua ispezione; e raccorrà tutte le pruove che siano atte a dimostrare, che il reato sia stato effettivamente commesso. Così per esempio negli omicidî, di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso si verificherà la precedente esistenza della persona uccisa: si designerà il tempo da che non se n' ebbe più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare, o in altra maniera fatto scomparire, e generalmente si procurerà di raccogliere tutte le prove possibili, onde supplirsi a quelle della esistenza attuale del cadavere. Ne' fatti transitorî come ne' furti, bisogna verificare, che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall' epoca del reato essa sia mancata, riunendo tutte le pruove, che si

potranno raccorre nel modo, con cui essa sia stata sottratta, art. 56 leg. di proc. pen.

La prova ne' reati di fatto transitorio è sempre relativa alla natura del fatto, e si confonde colla specie; il perchè l'uffiziale di polizia giudiziaria dovrà por mente nella compilazione del processo portare co' detti testimoni la certezza del reato.

Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale, sul quale è stato commesso il reato può essere provata dal fatto permanente; questa parte sarà verificata con un ingenere principale, il rimanente con un ingenere suppletorio, art. 57 leg. di proc. pen.: così per esempio, nel furto con effrazione, e nel furto commesso sulla strada pubblica la effrazione e la strada pubblica saranno riconosciuti come fatti permanenti, e il furto come fatto transitorio: nel caso di omicidio il cadavere della persona uccisa essendo stato prematuramente deposto; lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente; il resto è materia d' ingenere suppletorio.

L' ingenere ne' misfatti e delitti, come superiormente abbiamo fatto rilevare, appartiene al giudice istruttore del distretto, o al giudice di circondario o supplente del luogo, ove fu commesso il reato, art. 58 leg. di proc. pen.

La gran Corte criminale può ancor essa assodare la pruova generica, o parte di questa pruova; può anche il presidente di accordo col ministero pubblico delegare tale pruova ad uno de' giudici della stessa gran Corte (1).

I guardacacce, le guardie rurali, gli agenti dei dazî indiretti, se nello esercizio delle loro funzioni

(1) Vedi il cennato art. 58 leg. di proc. pen., e l'art. 95, e seg. della legge organica de' 29 maggio 1817.

scovrano alcuna contravvenzione riguardante l' interesse delle loro amministrazioni dovranno assodare ne' loro verbali tutte queste pruove di fatto permanente dirette a dimostrare l' esistenza della contravvenzione, e lo scovrimento del contravventore: per esempio un guardabosco rinviene un tronco di albero tagliato in una foresta, dovrà descrivere nel suo verbale tutte le dimensioni del tronco rinvenuto; la qualità del legno, e l' epoca approssimativa in cui appare tagliato; acciò rinvenendosi l' altra porzione dell' arbore presso qualche persona, possa farsene il confronto, e così scovrire l' autore.

Se poi l' ingenere sia stato eseguito non già dall' uffiziale di polizia giudiziaria, ma da altri pubblici funzionarî, potrà l' uffiziale di polizia giudiziaria competente rettificarlo, e ripeterlo in tutto, o in parte: se non possa essere ripetuto, l' uffiziale di polizia giudiziaria esaminerà di nuovo i testimonî, ed i periti impiegati; e potrà, se lo creda convenevole, chiamare altri periti, per dare il loro giudizio su i fatti, che formano il soggetto del reato, art. 59 leg. di proc. pen.

Per lo modello de' verbali di pruova generica, vedi le formole 37, 38, 39, 40 e 41 (1).

---

(1) Trascriviamo alcune determinazioni, che possono servir di guida a' regi giudici nella compilazione de' processi criminali.

I giudici di Circondario adoprar debbono la maggior esattezza, e tutta la scrupolosità nello stabilimento della pruova generica, e debbono astenersi di lasciar la residenza senza un positivo bisogno; giusta la circolare de' 26 agosto 1832, così concepita:

« Sono informato che taluni giudici di Circondario per quella pruova generica de' fatti criminosi, la quale non esige perizia nè di facoltà, nè di un arte qualunque, in vece di adoperare

CAPITOLO II.

DEI REPERTI

Il reperto è un atto legale, consegnato in un processo verbale, con cui l' uffiziale di polizia giudiziaria sorprende, o si assicura di ciò che sia stato il

---

testimoni, impiegano de' periti con danno del Real Tesoro; che taluni altri senza intervenire all' ingenere, lo portano assodato alla loro presenza, specialmente allorchè trattasi di verificare la qualità de' luoghi, in cui sono commessi i furti, e nelle cause di rei ignoti, e finalmente che taluni altri giudici di Circondario sovente, e senza necessità lasciano la residenza per eseguire accessi, e co' frequenti viaggi ne' Comuni del rispettivo Circondario ritardano la spedizione degli affari e recano notabili dispendi alla Real Tesoreria.

« E gl' inconvenienti come portano danno al servizio della giustizia, ed alla Real Tesoreria, hanno richiamata l'attenzione mia, e quella di S. E. il Ministro delle Finanze.

» È quindi necessario di riordinare questa parte, adoperando all' uopo tutto lo studio, e tutta la vigilanza, onde non più si sentano reclami di tal fatta.

» Incarico perciò le SS. LL. di dare a' giudici di Circondario di cotesta Provincia le opportune istruzioni tanto perchè adoprino la maggior esattezza, e tutta la scrupolisità nello stabilimento della pruova generica, quanto perchè quei fra i giudici di Circondario, i quali trovansi forniti di supplenti comunali, non si allontanino dal Capoluogo senza positivo bisogno per gl' indicati affari. »

In quali casi fa d' uopo il concorso simultaneo di periti, e testimoni per lo stabilimento della pruova generica, vedi la seguente circolare de' 29 maggio 1824, così concepita:

« L' amministrazione del registro e bollo ha richiesto istru-

soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza, o ne mostri le reliquie, o che sia stato

---

zione per norma de' controlori delle spese di giustizia circa i casi, in cui fa d' uopo il concorso simultaneo de' periti, e dei testimoni per lo stabilimento della pruova generica de' reati.

» Il signor Ministro delle finanze conformemente alle osservazioni da me all' uopo dirèttegli, ha dato alla sudetta amministrazione il seguente riscontro, che cioè: i casi dell'intervento simultaneo de' periti, e de' testimoni per gl' ingeneri vengono indicati dal bisogno de' fatti, e delle circostanze: esige talvolta la perizia di facoltà, o di arte; richiede talora la semplice osservazione ordinaria di persona dotata di retti sensi, e che quando nell' ingenere medesimo concorrono fatti di perizia, e fatti ordinari; allora è il caso in cui fa d'uopo adoperare periti, e testimoni simultaneamente » — *Marchese Tommasi.*

Come debba stabilirsi l' ingenere suppletorio in causa di furto, allorchè non vi sia chi deponga la esistenza, e mancanza degli oggetti involati; vedi la seguente circolare de' 29 novembre 1819, così concepita:

« Rispondo ai dubbi che mi ha ella proposto col rapporto de' due andante sulla intelligenza degli articoli 56, e 69 proc. penale.

» Se in causa di furto non vi sia chi deponga la esistenza, e la mancanza delle cose involate, potranno sentirsi per lo stabilimento dell' ingenere suppletorio i testimoni che, oltre l' immediato conquesto, la buona vita, e fama del dirubato, depongono che questi poteva avere le cose involate. Appartiene al giudice il valutare queste dichiarazioni col suo criterio morale. Secondo la parola, e lo spirito dell'immediato art. 69 i testimoni esaminati sopra una circostanza dell' ingenere suppletorio potranno essere intesi ancora sulle altre circostanze » — *Marchese Tommasi.*

Occorre talora disumare un cadavere nelle chiese per procedersi all' ingenere, fa d' uopo osservare le prescrizioni del real Rescritto de' 26 aprile 1820, così concepito:

lo strumento, il mezzo, il prodotto, o che serve

« Per interesse della giustizia è talora necessario, che si proceda nelle chiese alla disumazione de' cadaveri.

» A conciliare in questo caso il bene della giustizia, e la venerazione dovuta a' sacri tempi. Sua Maestà nel Consiglio dei 19 andante ha ordinato che le autorità giudiziarie prima di far eseguire l' indicata disumazione, debbono chiederne il permesso al Vescovo, o al suo Vicario generale, se la Chiesa in cui il cadavere è disumato è sita nella loro residenza, e che essendo sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo Vicario foraneo; ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna: che dopo questa domanda le autorità giudiziarie senz' attendere altro, possono procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la Maestà Sua ha ordinato, che tale misura debba aver luogo sino alla costruzione de' camposanti, dopo la quale non vi sarà bisogno di permesso per la indicata disumazione de' cadaveri. » — *Marchese Tommasi.*

In qual modo devesi accedere negli ospedali militari per ricevere le dichiarazioni de' militari feriti, e per procedersi all' ingenere, vedi il Real Rescritto de' 20 agosto 1828, così concepito:

« Il Ministero della Guerra e Marina manifestò accadere sovente, che de' militari trovandosi in rissa, o litigio in Napoli, erano sì gravemente feriti, che al primo momento pensavasi di condurli negli ospedali per ricevere i soccorsi dell' umanità, e della religione. Soggiunse avvenir talvolta in simili casi, che quando giungevano gli agenti della polizia civile, e gli agenti della piazza per dar provvidenze istantanee essi trovavano feriti gravi o morti, o nello stato da non poter rispondere e venivano allora a mancare le dichiarazioni de' feriti.

A far cessare questo inconveniente, mi fece noto quel Ministro che S. A. R. il Duca di Calabria Comandante Generale dell' esercito avea suggerito, che laddove in simili pericolose circostanze non arrivassero in tempo gli agenti della polizia ci-

alla pruova così del corpo del reato che dell'autore, o della innocenza, o scusa dell' imputato.

Il reperto può essere o il principio del processo criminale, o il mezzo, onde acquistare le pruove, e scoprire la verità di un fatto criminoso, pel quale erasi incominciato il procedimento.

Le leggi penali spesso si servono della voce *documento*; ed intendono ogni carta, ogni oggetto materiale, che dà notizia, spiegazione, o argomento del reato, o della reità, o della innocenza dell' imputato (1).

---

vile, o gli agenti della piazza per prendere le dichiarazioni dei feriti si poteva unicamente in tali casi autorizzare i Comandanti degli ospedali militari a far prendere dagl' impiegati de' medesimi le menzionate dichiarazioni, con doversi questa facoltà limitare pei soli feriti con evidente ed imminente pericolo di vita.

« Sua Maestà, cui rassegnai l' affare, si degnò nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 aprile ultimo di approvarlo, e ne ordinò la esecuzione.

« Posteriormente lo stesso Ministro della Guerra e Marina mi ha fatto noto di avere la prelodata A. S. R. fatto osservare che casi simili possono avvenire negli altri stabilimenti sanitari de' reali domini al di quà, e al di là del Faro, e che faceva perciò bisogno di estendersi la citata autorizzazione a tutti gli ospedali militari del Regno.

Avendo io sottomesso nuovamente l' affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 luglio ultimo si è degnata la M. S. estendere a tutti gli ospedali militari del Regno la Sovrana determinazione de' 7 aprile di questo anno relativa al ricevimento delle dichiarazioni de' feriti negli ospedali militari.

Nel Real nome lo comunico alle signorie loro. — *Il direttore Antonio Franco.*

(1) Vedi la seguente circolare de' 13 giugno 1820.

Ministero di Stato ec. — Ai Procuratori Generali criminali.

L' uffiziale di polizia giudiziaria procedendo per misfatto, o delitto, può trasferirsi anche di uffizio nel domicilio dell'imputato per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarî allo scoprimento della verità, art. 61 leg. di proc. pen. Può anche l'uffiziale di polizia giudiziaria fare perquisizione nelle altrui case, quando abbia indizî, che quivi si trovi qualche oggetto relativo al reato, secondo le norme indicate dall' art. 16 e 61 leg. di proc. pen.

Se un capo di famiglia richiegga l' uffiziale di polizia giudiziaria a trasferirsi in sua casa, onde assicurarsi di un misfatto, o delitto, o delle pruove del reato, l' uffiziale di polizia assistito dal suo cancelliere deve accorrere, e procederà colle formalità sopra enunciate, art. 62 leg. di proc. pen.

Fuori de' predetti casi, e fuori quei casi indicati dagli art. 16, 28 e 41 leg. di proc. pen. non può l' uffiziale di polizia giudiziaria far perquisizioni di carte, effetti, o oggetti qualunque, nella casa di un suddito, art. 63 leg. di proc. pen.

L' uffiziale di polizia giudiziaria intromettendosi nel domicilio di alcuno debbe essere assistito, oltre del cancelliere da due testimonî, e da periti se sa-

---

« Essendosi con me doluto il Ministro delle Finanze pel ritardo avvenuto qualche volta nella riscossione della contribuzione fondiaria a motivo della sorpresa eseguita di ruoli attinenti alla medesima pei reati in uffizio imputati agli esattori, incarico le signorie loro, che qualora sorprenderanno detti ruoli dalle autorità giudiziarie, si esamini immediatamente l' affare, onde se l' imputazione svanisca, subito si restituiscono, e qualora si conosca che l' imputazione sussista, in vece di essi si diano le copie per evitare ogni ritardo.— Il Segretario di Stato, Ministro di grazia, e giustizia — *Marchese Tommasi.*

ranno necessarî, come meglio faremo rilevare nel seguente capitolo.

Se un oggetto criminoso viene scoverto da alcuno e lo presenta alla giustizia, l' uffiziale di polizia giudiziaria nello stendere il verbale di reperto colla esibizione a lui fatta dell' oggetto relativo al reato, deve avere in mira le seguenti circostanze, cioè:

1. esaminare l' interesse che à potuto animare colui che à sorpreso l' oggetto criminoso;

2. esaminare i testimoni, avanti i quali la sorpresa si è fatta, o che ne ànno in qualunque modo conoscenza;

3. confrontare l' oggetto sorpreso, se sia possibile, con i luoghi donde è stato tolto;

4. finalmente seguire il passaggio da luogo a luogo, da mano a mano, sino al punto in cui è accaduto il fatto, che col documento od oggetto esibito alla giustizia si vuol dimostrare.

CAPITOLO III.

Delle regole comuni all' ingenere, ed ai reperti.

Le leggi di proc. penale hanno stabilito delle regole comuni tanto per l' ingenere, che pel reperto, essendo entrambi diretti ad assicurare l' esistenza del reato, e dell' autore.

Perlocchè l' uffiziale di polizia giudiziaria, dovendo procedere a prova generica, o a reperto condurrà seco, o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun arte, o mestiere, atti a riconoscere le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian potuto essere i mezzi materiali, con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali

altri possa in seguito produrre, e la loro probabile durata, art. 64 proc. pen.

Ne' reperti di armi, e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, egualmente che di tutto ciò, che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte, o di ogni altro documento, che potrà servire allo scoprimento della verità, l' uffiziale di polizia giudiziaria condurrà seco egualmente o chiamerà sul luogo due o più periti dell' arte, o mestiere per riconoscere le qualità, lo stato, e l' uso dell' oggetto, su cui cade il reperto, art. 65 proc. pen.

Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli sperimenti, che l' arte o mestiere loro suggerisce.

Faranno sì le une che gli altri alla presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria; indicheranno i fatti, da cui desumono le loro osservazioni, e daranno in presenza di lui il giudizio richiesto ne'due articoli succennati, art. 66 proc. pen.

Se il giudizio de' periti non è concorde, l' uffiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo un altro o più; in modo però che tutti formano un numero dispari; ed indi farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, e se queste non possono ripetersi le farà loro indicare da' primi periti, e dopo i rischiaramenti scambievoli, riceverà il giudizio di tutti, art. 67 proc. pen.

Se i periti non possono dare il loro giudizio sul momento a motivo che debbono pria eseguire esperienze chimiche, o altri processi scientifici, l' uffiziale di polizia giudiziaria farà espressa menzione nel processo verbale, ed accorderà un termine non maggiore di tre giorni, per fare la loro dichiarazione o rapporto, art. 68 proc. pen. In questo caso però son tenuti i periti di dare all' istante una descrizio-

ne benchè esteriore dell' oggetto da verificarsi: così a cagiou di esempio, in caso di avvelenamento, gli uffiziali di sanità debbono eseguire la descrizione del cadavere con tutt' i segni apparenti dell' avvelenamento, ed indi suggellarsi le materie sulle quali dovrà in seguito farsi l'esperimento, il quale si farà ancora alla presenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria dopo una regolare dissuggellazione e ricognizione del reperto: si devono suggellare le materie affine di non potersi sostituire, e cambiare con altre.

Ogni circostanza d' ingenere principale debbe essere verificata per lo meno da due periti: può essere ancora verificata da due testimonî, quando la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d' ingenere suppletorio ne esige almeno un numero doppio; art. 69 proc. pen.

I periti dell' ingenere e di ogni sorta di reperto, o di ricognizione di oggetti o documenti, prima di cominciare le loro osservazioni presteranno innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria il giuramento di far la loro dichiarazione e il loro rapporto e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza, art. 70 proc. pen.: questo giuramento, che potrà darsi da' periti sia nel rapporto stesso, sia con atto separato, serve a non farli intervenire nella pubblica discussione.

Ne' reperti però, oltre alle osservazioni de' periti, che sopra accennammo, debbono osservarsi le seguenti formalità:

1. L' uffiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimonî;

2. Se gli oggetti sono di loro natura capaci di alterazione, o corrompimento se ne formeranno le convenienti perizie, e le più esatte descrizioni, ai

termini degli articoli già accennati: quella parte di oggetti non suscettibile di alterazione sarà conservata, ed assicurata mediante suggellazione;

3. Se l' oggetto in tutto, o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell' uffiziale di polizia giudiziaria, e di tutti gli assistenti all' atto, e quindi avvolto in una carta, o in una tela;

4. Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura verrà riposto in un vaso, in un sacco, in una cassa, camera, o in una carta, ec., e quivi verrà chiusa alla presenza di tutti coloro che intervengono all' atto;

5. L' involto di carta, o di tela, o la bocca del sacco, o del vase saranno assicurati con delle strisce di carta, o di tela, e quindi suggellati, e segnati col nome dell' uffiziale di polizia giudiziaria, e di tutti gl' intervenuti all' atto.

Il coperchio della cassa e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria con chiave, sarà ugualmente assicurato con delle strisce di carta, o di tela, o con pezzi di legno: e saranno anche suggellati, e segnati dall' uffiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gli assistenti al reperto: il suggello verrà inoltre riconosciuto da tutti gl' intervenuti all' atto (vedi la formola 42).

Tutte queste formalità sono essenzialmente proscritte dalla legge per assicurare l' identità della cosa, che forma l' oggetto del reperto. Gli uffiziali di polizia giuziaria debbono osservarle con tutta la religiosità ed esattezza; mentre spesso i giudici del fatto debbono poggiare sù di un reperto la loro morale convinzione, o criterio morale, art. 71 proc. pen.

L' uffiziale di polizia giudiziaria, quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o ne' recinti chiusi, o in qualunque edificio

appartenente ad un suddito, deve osservare le seguenti formalità:

1. se la casa sia l' abitazione dell' imputato e costui si trovi nel Comune, lo farà chiamare per assistere all' atto;

2. l' uffiziale di polizia potrà escludere dal luogo ogni altra persona;

3. Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d' ingresso, e così di mano in mano fino all' ultima, e descriverà minutamente tutto ciò che si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl' interessati lo richiegga;

4. Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nell' articolo suenunciato, art. 72 proc. pen.

Se l' imputato che dee chiamarsi ad assistere al reperto in sua casa trovasi nello stesso Comune ove si esegue il reperto, sottoposto ad uno de' modi di custodia, de' quali a suo luogo faremo parola, ed egli non voglia, o non possa assistere alla visita della sua casa, può nominare, o autorizzare una persona a questo atto: se egli non destini veruna persona, o se sia fuori del Comune, può l'uffiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere una persona tra i congiunti dell'imputato, familiari, o vicini.

Gli oggetti relativi al reato, che debbonsi assicurare con reperto, verranno mostrati all' imputato, o alla persona che assiste per lui, affinchè gli riconosca e gli segni, qualora possano ricevere caratteri di scrittura; o pure riconosca e segni le strisce, colle quali sarà assicurato l' involto, il vaso, il sacco, la cassa, o la camera, e sottoscriva anche il processo verbale: se non sa, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione, art. 73 leg. di proc. pen. (vedi la formola 43).

Se qualche persona, perito, o testimone si ne-

gasse di ubbidire gli ordini dell' uffiziale di polizia giudiziaria nell' adempimento degli atti da compilarsi nelle visite domiciliari, ne' reperti, e nell' ingenere, sarà fatta arrestare, e sulle conclusioni del P. M. sarà condannata dal giudice di circondario, o dal Presidente della Gran Corte criminale secondo le rispettive competenze (dopo citata ed intesa, e non comparendo anche in contumacia) alla pena di detenzione di polizia. Può la pena essere anche pecuniaria da uno a venti duc., art. 74 leggi di proc. penale.

Può ancora l' uffiziale di polizia giudiziaria, eseguito l' arresto della persona renitente, costringerla colla forza ad eseguire i suoi ordini, perchè l' operazione non soffra ritardo: stenderà il processo verbale del rifiuto, o della disubbidienza, e lo rimetterà unitamente alla persona renitente, se sia stata arrestata, al giudice di circondario competente, se trattasi di delitto, o contravvenzione di polizia: se poi trattasi di affare criminale sarà rimesso alla gran Corte criminale per quindi procedersi alla punizione nelle forme di rito.



TITOLO III.

TERZA PARTE DEL PROCESSO CRIMINALE, OSSIA DELLA PRUOVA SPECIFICA

CAPITOLO I.

NOZIONI PRELIMINARI.

Ricevutasi la notizia di un reato; assicurata la pruova generica della esistenza del reato deve l' istruttore, uffiziale di polizia giudiziaria, assodare la pruova specifica, cioè scovrire l' autore: e ciò si ottiene in tre diversi modi; 1.° per mezzo di testimonî: 2.° per mezzo di documenti: 3.° per via di indizî.

Le leggi penali chiamano pruova, la dimostrazione di un fatto dubbio e controverso, la certezza, o la probabilità del quale si acquista dietro la narrazione che ci vien fatta da' testimonî, o in seguito dell' esame di un documento, o dietro la propria convinzione poggiata sopra indizî, o circostanze capaci a convincere.

L' uffiziale di polizia giudiziaria o istruttore dee por mente a raccogliere tutte le pruove dirette a convincere il giudice di fatto della verità, o falsità dell' accusa, non dee trascurare la minima circostanza o fatto qualunque; mentre tutto può servir di mezzo a facilitare lo scoprimento sia della reità, sia della innocenza dell' incolpato.

Quindi noi terremo discorso ne' tre seguenti paragrafi circa i cennati tre modi, co' quali si assoda la pruova specifica.

§. I.

Della pruova testimoniale.

La pruova testimoniale è quella che si ottiene dal detto di uno o più testimonî. Il testimone è quello che ci narra un fatto da noi non veduto, nè inteso: la maggiore o minore credenza del fatto dipende dalla maggiore o minore fiducia che si ha nel testimone.

Può essere testimone ogni uomo, che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini: quindi un mentecatto, un furioso non potrebbe essere adoprato come testimone, poichè le sue idee, le sue sensazioni non sono conformi a quelle degli altri uomini.

Le leggi penali vietano ancora sentirsi come testimonî in pubblica discussione gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, e le sorelle dell' imputato in 2. grado: il marito e la moglie dell' accusato, o di uno de' coaccusati presenti e sottoposti alla medesima pubblica discussione: non è vietato però all' istruttore attingere da costoro delle notizie, o de' lumi, art. 202 leg. di proc. pen.

I condannati a' ferri non possono essere adoprati come testimonî, fuorchè a somministrare semplici indicazioni, art. 17 leg. penali.

Finalmente i minori di anni 14, i quali non presteranno il giuramento, possono adoprarsi come testimoni a solo fine di somministrare degli amminicoli, e semplici notizie, con le dovute riserve alla fede delle loro deposizioni come di ragione, art. 247 leg. di proc. penale.

Le leggi romane (1) riputavano di niun valore il detto di un solo testimone.

Le nostre leggi non parlano sul numero de'testimoni necessarî per la convinzione morale, rimettendo ciò al criterio morale de'giudici. Quindi è che non dal numero de' testimonî si deducono gli argomenti della credibilità di un fatto, ma dalla qualità delle persone, dal confronto de' loro detti con ciò che à rapporto al fatto, e dalla verosimiglianza e connessione del fatto medesimo.

Le leggi stesse non danno veruna limitazione all' istruttore sul numero de' testimoni da esaminarsi: quindi egli potrà chiamare tutti coloro che vengono indicati ne' rapporti, denunzie, e querele, o emergono dallo sviluppo de'fatti senza distinzione di sesso, o di età, ec.

§. II.

Della pruova de' documenti.

Abbiamo, non à guari, accennata la definizione della voce *documento*, spesso adoperata dalle leggi penali. Ma quì per seguire l' ordine del nostro sistema è d' uopo che si ripeta.

Chiamasi *documento* qualunque carta, qualunque titolo, qualunque oggetto materiale, che dà notizia, o spiegazione del fatto criminoso. Il documento per fare pruova in giudizio devesi assicurare ed unire al processo criminale: e l' atto legale (con cui il documento vien sorpreso, e assicurato, secondo le

(1) Vedi la leg. 9 Cod. de testibus. — Manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur etiam si praeclarae curiae honore praefulgeat.

regole dalla legge stabilite che già enunciammo) chiamasi *reperto*.

A quel modo che da' ruderi degli antichi edificì, come osservasi a Pompei, da un vecchio monumento, da simulacri, noi ci facciamo a considerare la grandezza, i costumi ed il culto degli antichi popoli; così da' fatti permanenti, da' documenti, dai scritti, possiamo trarre delle prove, degli argomenti atti ad accertare l'esistenza di un reato: questa prova è apodittica, sicura, invariabile, e preferibile a qualunque altra; perchè contiene le vestigia stesse del reato.

Ma se da una lettera, o da altra scrittura qualunque voglia trarsi argomento di un fatto; bisogna esser certi che la lettera, la scrittura, o documento sia autografo, cioè che parta da colui, al quale si attribuisce. L'esame de'documenti per ciò che riguarda la convinzione morale del fatto, è rimessa al sano criterio morale de' giudici: Così a cagion d' esempio Cajo è imputato di mandato in omicidio, e si produce in appoggio una sua lettera; bisogna provarsi mediante legale perizia eseguita da' periti calligrafi, che tale documento sia stato scritto dal sudetto Cajo, per ordine di cui, o mandato, sia stato l'omicidio eseguito dal mandatario Sempronio in persona di Mevio.

§. III.

Degl' indizî.

L'indizio, o argomento, al dir di Cicerone, è la conclusione di una cosa ignota da una cosa nota, come la gravidanza è la dimostrazione sicura del concubito; il fumo mostra l'esistenza del fuoco.

Gl' indizî possono essere o necessarî, o probabili:

è indizio necessario quello, che non ammette la possibilità in più modi: è probabile quello che ammette la possibilità di un altro avvenimento.

Gl'indizî altresì possono essere gravi e stringenti, o deboli e vaghi: i primi sono quando il fatto noto deriva da poche cause: i secondi sono quando il fatto noto derivar può da molte cause.

I fatti poi che non ànno una naturale connessione col delitto, formano gl' indizî improprî ed estrinseci.

Gl'indizî adunque allorchè sono necessarî o gravi e stringenti costituiscono la pruova del reato: giammai però un solo di essî è sufficiente a costituir la pruova di un reato. Così a cagion di esempio; la sola inimicizia dell' imputato coll' ucciso, la sola fuga dal luogo, le sole minacce, circostanze da per se sole ed isolate, sono vaghi e deboli indizî e non producono sicura pruova. Ma l' inimicizia provata; le minacce antecedenti, l' appostamento, l' agguato nel luogo, la fuga, ed il ferro micidiale rinvenuto immerso nel seno dell' ucciso, e riconosciuto appartenere all' imputato sono indizî che uniti insieme costituiscono la pruova sicura del reato.

Cicerone sapientissimo oratore romano nella celebre orazione in difesa di Sesto Roscio Amerino, accusato di parricidio, in poche parole ci addita i fonti tutti degl' indizî: » *Parricidium credibile non est nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata ... accedat huc oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem, pene dicam, respersas manus sanguine paterno judices videant, oportet* ... Quindi le classi principali degl' indizî sono le cause, o gli effetti, o le azioni immediate.

CAPITOLO II.

Del metodo da serbarsi nello acquisto delle pruove.

Al par del cane da caccia, che tenta tutte le vie che à potuto batter la preda, quella elegge. in cui le tracce vi ravvisa; così l' istruttore del processo informativo dee con metodo analitico passare dai fatti noti agl' ignoti, finchè giunga allo scoprimento della verità. Si cerca l' autore di un omicidio, si devono stringere i possibili: cade il guardo sulle prime sopra tutti coloro, che per aver qualche inimicizia coll' ucciso gli han potuto arrecar la morte: sempreppiù stringendo i possibili, che possono avere correlazione coll' ucciso, si deve arrestare il pensiere su di colui, contro del quale cade il più grave sospetto. E di vantaggio devesi indagare e conoscere la causale, che à indotto l' uccisore a togliere la vita al suo simile. Cicerone nella suindicata orazione in difesa di Sesto Roscio si esprime così: *de parricidio causa dicitur: ratio ab accusatore reddita non est, quam ob causam patrem filius occiderit.* Lucio Cassio, sapientissimo giudice presso i romani, soleva sempre indagare a chi tornava prò il delitto; imperocchè tale è la condizione degli uomini che niuno si abbandona al delitto senza speme e senza giovamento alcuno.

Ma in proposito il prelodato orator romano così parla al magistrato, che dee giudicare l' accusato per sospetti e presunzioni. « *Reclamitat hujusmodi su-*
» *spicionibus ipsa natura, sic vita hominum est, ut*
» *ad maleficium nemo conetur sine spe, atque emo-*
» *lumento accedere. Quaerere ita debetis, judices,*
» *ubi multa avare, multa improbe, multa audacter,*

» *multa perfidiose facta videtis, ibi quoque scelus*
» *latet.* »

L' accorto inquisitore anche nel caso che l' offeso indicasse taluno per sospetto non si deve totalmente abbandonare a questa traccia, che potrebbe essere come una prevenzione, che impedisce di conoscere il vero; mentre se il querelante non indica con precisione e chiarezza le pruove, la querela si può considerare come un principio astratto della ignota verità.

Fino a che non siesi sino all' evidenza provato l'autore del reato, specialmente negli omicidî, esaminar si debbono tutt' i rapporti dell' ucciso, le sue amicizie, la passata vita, i costumi dell' imputato, le minacce, le confessioni, la sua condotta antecedente, concomitante e susseguente al reato; l' allontanamento dal luogo ec.

Ne' furti poi conviene conoscere lo stato di fortuna dell' imputato precedente al reato, e confrontandolo col posteriore, scorgere se esso à sofferto cambiamento alcuno, se le spese eccedono le sue facoltà; in breve adoprar deve l' istruttore tutt' i mezzi di ricerca per venire in cognizione della verità.

Nella compilazione delle pruove deve l' istruttore da un fatto passare all' altro e concatenarlo colle idee che rappresenta: per esempio un testimone depone che Tizio pochi momenti prima di essere stato ucciso, era in conversazione nella casa di Cajo: questa idea obbliga l' istruttore di conoscere quali fatti han potuto avvenire nella conversazione di Cajo: conviene perciò che detto istruttore, pria di passare ad altri atti, si versi sulla deposizione di Cajo, e degli altri intervenuti alla ridetta conversazione.

Imperciocchè l' istruttore adorno d'intelligenza, attitudine, fermezza, ed imparzialità dee seguire tutte le tracce, finchè non perviene alla vera, cioè a quel-

la che scovre il vero autore del reato. Questa verità al suo apparir, può rassomigliarsi al *divino serpente*, che uscito dalla *Verga di Aaron*, divorò tutt' i serpenti usciti dalle verghe de' falsi profeti.

Nella compilazione de' processi criminali un colpo d' occhio di sagace istruttore guida alla cognizione delle cose più oscure, come il raggio di uno spiracolo illumina i lati tenebrosi di una spelonca.

Pria di chiudere il presente Capitolo, conviene ricordare all' istruttore di allontanare dal suo animo ogni idea di prevenzione, e di consagrare nel processo istruttorio con ischiettezza, chiarezza, e verità tutto ciò che gli vien riferito, o deposto da' testimonî. Il Cielo lo guardi di dare a' fatti, o alle deposizioni de' testimonî colori, e variazioni comunemente detti dagli antichi nostri scrivani *abbellimenti*, perchè tali abbellimenti feriscono la giustizia, e spesso sono cagione dell' oppressione, e della ingiustizia; mentre la giustizia va in cerca del vero colpevole.

CAPITOLO III.

Degli atti precedenti all' esame de' testimoni.

L' uffiziale di polizia giudiziaria avendo il dovere di scovrire la verità, cioè il reato, e l' autore, ha il dritto di esaminare non solo i testimonî designati ne' rapporti, querele, o denuncie, ma eziandio quei che vengono chiamati per contesto, e chiunque altro, che crederà utile, e conducente allo scopo enunciato, art. 75 proc. pen.

Questo esame dee farsi sempre dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente, fuorchè nel solo caso in cui i detti de' testimonî servono per le prime nozioni di un reato; art. 76 proc. pen.

Se l' esame sia stato compilato da un uffiziale di polizia giudiziaria incompetente, in questo caso l' uffiziale di polizia giudiziaria competente ripeterà lo esame.

Dovendo dunque l' uffiziale di polizia giudiziaria competente procedere all'esame de'testimonî emetterà un ordinanza di comparsa, o cedola di assegnazione, onde sieno citati i testimonï, designati nelle querele, denuncie, o in altri atti che han dato principio al procedimento; art. 77 proc. pen.

La detta ordinanza conterrà:

1. l' indicazione dell' uffiziale di polizia giudiziaria, innanzi al quale il testimone deve presentarsi;

2. il nome, cognome, domicilio, e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare i testimonî;

5. il nome, cognome, domicilio, e dimora dei testimonî da citarsi;

5. la pena de' testimonî renitenti, in conformità dell' art. 83 proc. pen. (vedi formola 44).

Cotesta ordinanza o cedola di assegnazione sarà consegnata all' usciere incaricato affine di procedere alla notifica nel modo qui appresso indicato.

Se le persone da citarsi dimorino fuori della provincia, o valle, la cedola di assegnazione sarà diretta al Procuratore generale presso la Gran Corte criminale della Provincia, o Valle, da cui l' uffiziale di polizia giudiziaria dipende, onde questi la rimetta al Procuratore generale di quella Provincia, o Valle, ove dimorano i testimonî da citarsi: ed in questo caso il magistrato che farà eseguire l' ordinanza sudetta, ed indicherà nella cedola il nome dell' usciere incaricato a far la citazione nel modo anzidetto al num. 2 testè mentovato; art. 78 proc. penale.

L' usciere incaricato della citazione dovrà adempire alle seguenti formalità.

1. dell' anzidetta cedola d'assegnazione farà tante copie per quanti sono i testimonî da citarsi; designando in ciascuna copia il nome del testimone, che notifica;

2. Consegnerà tale copia nelle mani, o al domicilio del testimone che notifica, colla designazione del giorno in cui ha citato;

3. Sottoscriverà la copia da rilasciarsi al testimone, indicando nella stessa la persona, nelle mani di cui la rilascia, art. 79 proc. pen.

Eseguitasi dall' usciere incaricato la notifica della cedola di comparsa colle formalità di sopra enunciate, dovrà egli inoltre certificare in piedi della ordinanza originale l' adempimento nel modo che segue, cioè:

1. Designerà ad uno ad uno tutt' i nomi dei testimonî, spiegando se gli abbia citati personalmente, ovvero nel loro domicilio;

2. Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno apporrà una data all' atto di notifica; altrimenti segnerà tante date per quanti sono stati i giorni nei quali ha citati i testimonî;

3. Per coloro che sono stati citati al domicilio, spiegherà se siano nel Comune, o altrove; per quei che sono fuori comune esigerà esso usciere un certificato del Sindaco, o di uno degli eletti, che attesti il luogo, o la dimora attuale del testimone, o dica che questa è ignota;

4. Se alcuno de' testimonî da citarsi sia morto, l' uffiziale dello stato civile, a richiesta dell' usciere, rilascerà l' attestato in carta libera, o comune;

5. L' usciere sottoscriverà col suo nome le carte ed i certificati anzidetti, e li unirà al suo verbale di notifica.

L' originale cedola di assegnazione, il processo ver-

bale, o certificato di notifica, ed i certificati anzidetti verranno alligati al processo criminale.

Chiunque è citato per testimone, o perito è tenuto a comparire di persona; salvo ciò che si dirà più appresso per taluni pubblici funzionarî.

Il testimone o perito, che non comparisce vi sarà astretto in forza di un *mandato di accompagnamento*, dell'uffiziale di polizia giudiziaria che ha spedito l'ordinanza di comparsa; (vedi formola 45).

Oltre al mandato di accompagnamento il testimone renitente, in vista del processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatto condannato ad un'ammenda da tre a venti ducati; e nelle cause de' delitti ad un ammenda da uno a dieci ducati; salve le pene maggiori per la scusa riconosciuta falsa (1).

L'ammenda nelle cause di misfatti sarà pronunciata dal presidente della Gran Corte criminale, sulle conclusioni del ministero pubblico; e nelle cause di delitti dal giudice di circondario.

Il testimone condannato all'ammenda potrà essere liberato quantevolte giustifichi la sua non comparsa, inteso il pubblico ministero, art. 84 proc. pen.

Le persone anche costituite in dignità, o carica non vengono esonerate dal far da testimonî su i fatti, de' quali la giustizia punitrice richiede qualche schiarimento; per lo che la legge ha stabilito delle

(1) L'art. 243 delle leggi penali determina le pene contra i testimoni, ecco il testo « i testimoni, o periti, che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa per presentarsi alle autorità, che gli àn richiesti, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale, oltre ai danni cagionati dal loro rifiuto. »

regole, e forme particolari, secondo le quali debbono essere taluni pubblici funzionarî intesi come testimonî. Questi sono gli ambasciadori, i ministri, gl' inviati straordinarî residenti presso le potenze estere durante la loro dimora fuori del regno, i quali non potranno essere citati come testimonî nè nella istruzione, nè nella pubblica discussione; dovendosi rimettere a costoro per mezzo del Procurator del Re presso la Gran Corte criminale ove pende la istruzione, o il giudizio, i quisiti che l' istruttore redigerà; ai quali sono quelli tenuti di rispondere anche senza prestar giuramento, la cui mancanza non mena a nullità. Lo stesso si dee praticar ne'giudizî per delitti.

L' invio de' quesiti verrà sempre fatto ai sudetti agenti diplomatici dal Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia per mezzo del Ministro degli affari esteri (vedi formola 46).

Le risposte, o dichiarazioni da essi loro fatte ai quesiti verranno lette in pubblica discussione, art. 55 proc. pen.

Similmente i Consiglieri di Stato, i Segretarî di Stato Ministri, i Cardinali, gli Arcivescovi, e Vescovi, i quattro Capi di Corte della Casa del Re, ed i Capitani Generali saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della Gran Corte criminale della Provincia, o Valle, ov'essi riseggono, portandosi l'istruttore nella loro abitazione per ricevere la dichiarazione.

Parimenti il Luogotenente generale in Sicilia, i Capi di Corte della Real Casa della Regina, e del D..ca, e Duchessa di Calabria, i Cavalieri Gran Croce del Real Ordine di S. Ferdinando e del merito, i Cavalieri del Real Ordine di S. Gennaro, i Tenenti Generali, i Marescialli di Campo, ed i Brigadieri del Real Esercito, i Vice presidenti, ed i Consultori della Con-

sulta Generale del Regno, i Presidenti, ed i Procuratori Generali delle Corti Supreme di Giustizia, e delle Gran Corti de'Conti de'Reali Dominî di quà, e di là del Faro, il Prefetto di Polizia in Napoli, il Direttore di Polizia in Sicilia, ed i Direttori Generali, i Presidenti, ed i Procuratori Generali delle Gran Corti Civili delle Provincie, o Valli, gl' Intendenti, ed i Comandanti delle Provincie debbono essere esaminati nel seguente modo, cioè devesi trasferire l' istruttore nelle loro abitazioni per ricevere le loro dichiarazioni, art. 553, e 554 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi le seguenti determinazioni, che possono servire di guida al giudice sul proposito. — Decreto de' 22 agosto 1827.

« Vedute le determinazioni delle leggi di proc. pen. circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in cariche;

» Veduti gli articoli 553, e 554 delle leggi medesime che per le autorità nel primo di essi designate fissano una forma particolare di prestar testimonianza ne' giudizi penali.

» Considerando che oltre le enunciate autorità ve ne sono altre, alle quali per la dignità della loro carica e per la importanza delle loro funzioni conviene estendere la misura di prestar testimonianza d' una forma particolare;

» Volendo adottare sull' oggetto determinazioni che servono a conciliare l' interesse del servizio pubblico a tali autorità affidato, col bene della giustizia punitiva, e co' riguardi dovuti alle stesse autorità;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. Presteranno testimonianza ne' giudizi penali, a seconda delle norme stabilite negli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura penale, i Consiglieri Ministri di Stato, ed i Consiglieri di Stato — I Ministri Segretari di Stato, il nostro Luo-

Tutti gli altri pubblici funzionarî, che non pos-

---

gotenente Generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse Ministro Segretario di Stato, ed i Direttori dei nostri Ministeri e Reali Segreterie di Stato; — i Capi di Corte della nostra Real Casa, ed i Capi di Corte delle Reali Case della Regina nostra Augusta Consorte, del Duca, e della Duchessa di Calabria — i Cavalieri gran Croce del nostro Real Ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i Cavalieri del nostro Real Ordine di S. Gennaro — I Cardinali, i Vescovi, e gli Arcivescovi — I Tenenti Generali, i Marescialli di Campo ed i Brigadieri del nostro Real Esercito; i Vice presidenti, ed i Consultori della Consulta Generale del Regno — i Presidenti, ed i Procuratori generali delle Corti Supreme di giustizia, e delle Gran Corti de' conti ne' nostri Reali Domini di quà, e di là del Faro, il Prefetto di Polizia in Napoli, il Direttore di Polizia in Sicilia, ed i Direttori Generali; i Presidenti, ed i Procuratori generali delle Gran Corti Civili delle Provincie o Valli, e gl' Intendenti, ed i Comandanti delle Provincie, o Valli nell' ambito delle rispettive loro giurisdizioni.

Decreto de' 12 ottobre 1827.

« Veduto il decreto del dì 22 agosto di questo anno, che comprende le persone quivi designate nelle disposizioni degli articoli 553 e 554 delle leggi di procedura penale circa il modo di prestare testimonianza ne' giudizi penali.

» Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato ec.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. La disposizione dell' enunciato decreto del dì 22 di agosto ultimo è estesa a' Vice-presidenti, agli Avvocati generali, ed a' Consiglieri delle due Corti Supreme di giustizia, de' nostri Reali domini di quà, e di là del Faro. »

Del modo da sentirsi come testimoni le Claustrali.

Real Decreto de' 27 agosto 1829.

sono abbandonare la loro residenza senza uno spe-

« Veduti gli articoli delle leggi di procedura civile, e penale, relativi al giuramento, ed alle dichiarazioni di parti, e di testimoni ne' giudizi civili, e penali.

» Volendo adottare su tal proposito alcun provvedimento che concilii l' osservanza delle forme essenziali del rito co' riguardi dovuti allo stato ed alla condizione delle claustrali che dovessero essere intese in giudizio;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di G. e G.

» Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di decretare . . .

» Art. 1. Le disposizioni comprese nelle leggi di procedura civile, e penale relativamente alle dichiarazioni degli offesi, e de' testimoni nelle materie penali, ed al giuramento o alle dichiarazioni di parti, o di testimoni nelle materie civili, saranno osservate per le claustrali colle seguenti modificazioni.

» 2. L' autorità giudiziaria competente accederà sopra luogo per ricevere il giuramento, o la dichiarazione delle claustrali.

» 3. Le dichiarazioni delle claustrali, allorchè queste non sieno minori di anni quattordici, saranno ricevute con giuramento, e saranno lette, ed esaminate nella pubblica discussione a norma della legge.

» 4. L' autorità giudiziaria sempre che accederà sopra luogo dovrà anticipatamente avvertire l' autorità ecclesiastica del luogo ove è la clausura. La notizia sarà data con lettera di uffizio, in cui si esprimerà in generale l' accesso del Magistrato *per affari di* giustizia nel tale giorno, ed ora.

» 5. L' autorità Ecclesiastica, potrà, se lo creda conveniente, accedere anch' essa sopra luogo nel tempo indicatole, o delegare a quest' uopo altro ecclesiastico che la rappresenti. Essa però non potrà in alcun caso prendere ingerenza negli atti giudiziari, il cui adempimento non sarà nè sospeso, nè ritardato per la di lei assenza, o impedimento.

ciale permesso del Re, o di uno de' Ministri Segretarî di Stato, saranno nelle istruzioni esaminati dall' istruttore, o da uno degli uffiziali della polizia

---

» 6. Negli affari civili l' autorità ecclesiastica, o il suo rappresentante, potrà starsi presente alle dichiarazioni delle claustrali : . . »

Norme da osservarsi nel chiamare per testimoni gli Ecclesiastici costituiti in Dignità.

Real Rescritto de' 16 maggio 1818.

Ministero di Grazia e Giustizia — A' Procuratori Generali Criminali.

« Sua Maestà comanda, che per la chiamata a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionari de' Vicari Capitolari, e Vicarî generali, degli Abati, de' Parrochi, de' Curati, delle dignità, e de' Canonici delle Cattedrali, delle dignità e de' Canonici delle collegiate, in vece di adoperarsi la solita citazione, i pubblici funzionari facciano uso di una decente lettera di uffizio, nella quale sarà indicato il giorno, l' ora, ed il luogo in cui dovrà farsi il loro esame.

Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

Altro Real Rescritto del 1 marzo 1823.

Con real Rescritto de' 16 maggio 1818 si stabilì che nel chiamare a far testimonianza innanzi i funzionari giudiziari gli Ecclesiastici costituiti in dignità come Vicari, Abati, Parrochi, Curati, Canonici di Cattedrali, si dovesse far uso di una decente lettera di ufficio invece della citazione.

È nato il dubbio se dopo la pubblicazione delle leggi di procedura penale debbano essere tuttavia in osservanza le disposizioni di questo rescritto.

Sua Maestà, udito il parere del Consiglio di Stato nel dì sette del caduto febbraio in Vienna ha ordinato, che si continui ad osservare il disposto nel cennato Rescritto, e che se ne inculchi la esatta e generale osservanza.

Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

giudiziaria del luogo, ove i sudetti pubblici funzionarî riseggono; dovendosi però costoro presentare innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria ad ogni richiesta.

Ma se uno di questi funzionarî non risegga nei limiti della giurisdizione del giudice di circondario si dirigerà al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli per mezzo del Procurator generale le note istruttorie ed i quisiti, su i quali deve essere interrogato: la gran Corte criminale nella prima seduta della pubblica discussione delibererà se basti la semplice lettura delle risposte scritte date da' testè mentovati pubblici funzionarî, ovvero sia necessario il loro intervento nella pubblica discussione per essere intesi oralmente.

Finalmente le altre persone costituite in carica, o dignità non indicate tra quelle pocanzi cennate debbono rendere testimonianza innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria, ma invece di essere citate con cedola regolare, debbono essere chiamati con corrispondenti ufficî (1).

---

(1) Come debbono citarsi i Sindaci Comunali.

Circolare de' 26 febbraio 1820.

I Sindaci Comunali quando sono chiamati a far testimonianza negli affari penali debbono essere citati come ogni altro testimone, ed in caso di non comparsa avran luogo contro di loro le misure designate negli articoli 82 e seguenti delle leggi di proc. penale.

Ad oggetto però che l' assenza di questi funzionari dal Comune non apporti danno all' Amministrazione civile, è di bene che ne' casi in cui son chiamati fuori del distretto, e si può antivedere che la loro assenza dal Comune possa durare per molti giorni, oltre la citazione spedita direttamente ai Sindaci, se ne passi ancora avviso all' Intendente, o sotto Intendente

CAPITOLO IV.

DELL' ESAME DE' TESTIMONI.

I testimoni citati in virtù dell' anzidetta cedola di assegnazione, presentandosi innanzi l' uffiziale di

del rispettivo distretto per quei provvedimenti, che crederanno dare sull' economia comunale. Questo avviso però non sospende gli effetti della citazione.

Daranno elleno gli ordini per l' osservanza di queste disposizioni. Il Ministro — *Marchese Tommasi.*

Del modo come debbono citarsi i Ricevitori del Registro e bollo.

Circolare de' 14 febbrajo 1827.

Ministero e Real Segreteria di Stato, di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori Generali criminali.

« Ho rilevato da un foglio pervenutomi dal Ministro delle Finanze, che spesso i Ricevitori del Registro, e bollo si allontanano dal loro posto, perchè chiamati dalle Autorità giudiziarie, che debbono farne l' esame in giudizio. Ho rilevato del pari, che tali autorità obliando di darne un preventivo avviso al Direttore del Registro e bollo della Provincia, non si provvede al servizio delle ricevitorie pel tempo che ne sono i medesimi lontani.

» Tutte le volte che in avvenire dovranno chiamarsi per affari di giustizia i ricevitori di Registro, e bollo, ed essi debbono per più giorni abbandonare le rispettive officine, allora dovrà farsene la prevenzione al Direttore provinciale, onde abbia egli l' opportunità di provvedere al bene del servizio.

Cureranno elleno l' adempimento di questa disposizione. — Il Direttore — *Antonio Franco.*

Come debbano essere citati i testimoni domiciliati nello Stato di Roma.

Real Rescritto de' 15 marzo 1823.

polizia giudiziaria competente, gli dovranno esibire la copia della citazione, art. 85 proc. pen.

Real Segreteria di Stato e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia al Procuratore Generale di Avellino.

» Sua Maestà nel Consiglio di Stato del 7 corrente ha risoluto che quando bisognerà citare testimoni domiciliati nello Stato di Roma, le autorità giudiziarie del Regno invece di spedire cedole, passino a quelle autorità uffizi con lettere, e che sulla esibizione delle corrispondenti risposte vengono i testimoni pagati, esiggendo per effetto di reciprocanza; che il sistema medesimo si serbi dalle autorità pontificie, allorchè dovranno citare testimoni dimoranti in regno facendo loro pagare le indennità sulla esibizione delle lettere risponsive.

Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

Del modo come si debbono citare i Militari — Circolare de' 28 agosto 1833.

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali criminali.

« Di accordo col Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina si è stabilito, che le autorità giudiziarie allorchè spediscono cedole da intimarsi ai Militari, ond' essere intesi in affari di giustizia, debbano nello stesso tempo farne prevenzione in Napoli al Governatore Militare, ed altrove ai Comandanti delle piazze, in cui si trovano i Militari da esaminarsi, affinchè i medesimi possano emettere le disposizioni, che crederanno convenienti al servizio militare.

» Cureranno le Signorie loro l' adempimento di queste disposizioni. Il Ministro — *Nicola Parisio.*

Del modo come si debbono ricevere le dichiarazioni de' condannati esistenti ne' bagni, ec.

Real Decreto de' 25 ottobre 1844.

Veduto l' articolo 17 delle leggi penali, e l' articolo 205 delle leggi di proc. pen.

Abbiamo risoluto di decretare ec.

Detti testimonî saranno intesi dall' uffiziale di polizia giudiziaria, assistito dal suo cancelliere, o can-

---

Art. 1. Ne'giudizi penali le dichiarazioni de'condannati esistenti nel presidio, ne'bagni, o nell'ergastolo si riceverà nei luoghi stessi di pena, salvo le eccezioni in questo decreto espresse.

2. Riceverà nella istruzione delle pruove la dichiarazione di quei condannati il Giudice istruttore, o il Giudice di Circondario dove il luogo di pena rattrovasi.

3. Il condannato, che non inteso nella istruzione delle pruove, venga nel termine delle ore 24 messo in nota con posizione di fatto a norma dell'art. 195 delle leg. di proc. pen. sarà esaminato dal Giudice istruttore, o dal Giudice di Circondario che la gran Corte delegherà dopo la riduzione ove siavi luogo così delle posizioni di fatto, come delle pruove date in nota, uniformamente agli articoli 196, e 200 delle leggi medesime. Potrà nel bisogno la gran Corte criminale aggiungere nuove posizioni di fatto alle prime, analogamente all'art. 552 delle leggi di proc. pen.

4. Della delegazione confidata a norma del precedente articolo al Giudice Istruttore o al Giudice di Circondario di maggior fiducia della gran Corte criminale saranno interpellati a norma dell'art. 257 delel cennate leggi il Ministero pubblico, l'accusato, e la parte civile, affinchè volendo possono rispettivamente destinare presso del Giudice delegato persona che sia presente in tutto l'atto dell'esame, e possa esercitarvi i diritti espressi nell'art. 257 delle stesse leggi. — Il non intervento nell'esame di persona come sopra destinata, non sarà di ostacolo al ricevimento delle dichiarazioni de' condannati.

5. Queste dichiarazioni depositate nella Cancelleria delle Gran Corte diverranno pubbliche uniformemente all' art. 166 delle leg. di proc. pen.

Il difensore dell' accusato e la parte civile, che ne saranno cerziorati potranno farne in essa lettura.

6. Nella discussione pubblica le dichiarazioni precedentemen-

celliere sostituto, l'uno separatamente dall'altro, fuori la presenza delle parti, cioè del querelante e

---

te ricevute verranno lette e messe colle altre pruove in discussione a'termini dell'art. 242 delle leg. di proc. pen.

7. Il disposto coi precedenti articoli riceverà eccezione 1.° se occorresse il condannato per atto di affronto, o di ricognizione: 2.° Se la gran Corte deliberasse necessaria la sua dichiarazione orale nella discussione pubblica. In ciascun di questi casi verrà il condannato dal luogo di pena tradotto all'autorità che procede.

8. Le determinazioni di legge preesistenti non contrarie a questo decreto rimangono in vigore.

Real Decreto de' 18 luglio 1822. Nel caso sia necessaria la testimonianza di persona dimorante nell'estero.

» Veduto l'art. 242 delle leggi di proc. pen. circa le norme da seguirsi nel caso che alcuno de' testimoni non abbia potuto presentarsi nella discussione pubblica, perchè dimorante fuori del Regno, o per altro impedimento quivi designato.

Art. 1. Se ne' giudizi penali sia necessaria la testimonianza di persona dimorante fuori del Regno, saran diretti gli uffizi ministeriali al Governo nel di cui territorio il testimonio rattrovasi, onde ne sia fatto l'esame dall'autorità competente, nella giurisdizione nella quale egli dimora.

2. Per la esecuzione del precedente articolo, il nostro Procurator Generale presso la gran Corte della Provincia, o Valle in cui il giudizio è pendente, dirigerà il foglio de' fatti, su di cui il testimonio dovrà essere esaminato al Ministro di grazia, e giustizia in questa parte del Regno, ed al nostro Luogotenente generale pei domini al di là del Faro. Ciascun di essi farà pervenire l'enunciato foglio per mezzo del Ministero degli affari esteri al suo destino.

3. La dichiarazione del testimonio esistente nell'estero sarà ricevuta con giuramento, purchè non sia egli minore di anni quattordici.

del querelato, e di ogni altra estranea persona; art. 86 proc. pen.

4. La dichiarazione ricevuta nell' estero potrà esser letta nella discussione pubblica, e per gli effetti legali terrà luogo di dichiarazione orale.

5. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall' art. 9 della legge de' 6 agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo, e quello della Santa Sede circa le requisizioni, e citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento, e di Pontecorvo, e nelle Provincie del Regno a tali Stati finitimi.

Pe' testimoni poi dimoranti in altri luoghi di entrambi i Governi, rimane in vigore il sistema, pel quale ciascun di essi seconda la requisizione dell' altro, nell' unico caso che sia fatta pei soli testimoni necessari *per atti di affronto, o di ricognizione.* »

Real Decreto de' 22 dicembre 1834.

« Veduto il Decreto de' 18 di luglio 1827 circa la raccolta di pruove nell' estero per misfatti giudicabili ne' nostri Reali domini:

» Veduto il Decreto di questo giorno medesimo sulla competenza per misfatti avvenuti all' estero, il cui giudizio sia da farsi nel Regno;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno, emesso sull' art. 7. delle leggi di proc. pen.

Art. 1. Quando sopra misfatti avvenuti all' estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi pruove dall' estero, l' autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del Ministero pubblico presso la medesima una deliberazione motivata all' oggetto.

2. Il nostro Procurator Generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia in questa parte del Regno, ed al nostro Luogotenente generale al di là del Faro.

L' istruttore, o uffiziale di polizia giudiziaria dirigerà al testimone le seguenti interrogazioni:

---

l' accompagnerà, se siavi luogo, con foglio d' indicazioni delle pruove, o colle posizioni e colla lista de' testimoni presentate dall' accusato per le pruove a difesa.

3. I nostri ministri Segretari di Stato di grazia, e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al Governo estero i convenevoli uffizi per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri. Si chiederà specialmente con tali uffizi che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordici.

» 4. Potranno l' accusato, e la parte civile destinar persona che li rappresenti nell' esame de' periti, e de' testimoni, quante volte però vi si proceda dopo che in forza dell' art. 166 delle leggi di proc. pen. tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

» Nondimeno, comunque siasi, o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra.

» 5. Le pruove raccolte all' estero, e pubblicate nel termine stabilito dall' art. 166 delle leggi di proc. pen., saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

» 6. Nei casi di atti di affronto, o di ricognizione, o quando convenga udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l' autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia, e giustizia al di quà del Faro, ed al nostro Luogotenente generale dell' altra parte del Regno. Saranno praticati perciò i corrispondenti uffizi a norma del precedente art. 3.

» 7. Non rimane con questo Decreto alterato il disposto dell' art. 9 della legge de' 6 di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo, e quello della Santa Sede cir-

1. Deve avvertirlo di parlare senza timore, e dire tutta la verità, null' altro che la verità;

2. Dee dimandarlo del suo nome, cognome, stato, professione, e domicilio;

3. Se sia familiare, parente, o affine di una delle parti, ed in qual grado;

4. L' interrogazione dee farsi a forma di dialogo, il quale dev' essere breve, preciso, e diretto solamente allo scoprimento del fatto criminoso, che vuole provarsi;

5. Le domande devono essere fatte con sagacità, ed antiveggenza; e la prima domanda che dee farsi al testimone è quella se conosce l' autore del reato.

6. Le risposte del testimone debbono essere fedelmente trascritte nel modo medesimo, che vengono fatte;

7. L' uffiziale di polizia giudiziaria non debbe dirigere al testimone delle domande *suggestive*, nelle quali è compreso tutto il tenore della risposta, come per esempio « voi ben sapete ehe Pietro ha ucciso Cajo; a voi è noto che Agostino rubò Antonio, ec. » dimande le quali prevengono e corrompono il testimone, e lo fanno cadere in errore; quando che deve lasciarsi nello stato d' indifferenza; e dalla di lui bocca deve l' istruttore attendere le risposte di ciò, che quello ha veduto, o inteso senza verun' alterazione; art. 87 proc. pen. (vedi formola 47).

Per ogni fatto che il testimone depone, dev' esprimere la causa della scienza, ossia il modo come ne ebbe notizia; art. 88 proc. pen.

---

ca le requisizioni, e le citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento, e di Pontecorvo, e nelle Provincie del Regno finitime a tali stati. »

Così per esempio se il testimone asserisce essergli nota la inimicizia dell' imputato coll' ucciso; in questo caso dev' egli dichiarare come ed in qual modo ciò gli è noto, mentre non basta solamente asserirlo, ma bisogna ancora comprovarlo: egualmente, se il testimone dice aver di notte tempo conosciuto l' imputato, deve indicare con quali mezzi, cioè se col beneficio della luna, o col lume di qualche lanterna, o dalla voce, dal portamento ec. ec. (1).

Se il testimone sarà reticente, l' uffiziale di po-

(1) Vedi la Ministeriale de' 4 novembre 1835—Ai Procuratori generali criminali.

« L' art. 88 delle leggi di proc. penale vuole che il testimoper ogni fatto che depone, debba esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia.

» Nell' intimo nesso tra la causa, e la scienza di cui è parola, contribuisce la nozione della prima ad avvalorare, o indebolire la testimonianza, e giunge fino ad escludervi il vero, ove il mezzo, ed in modo, co' quali il fatto portasi conosciuto, si trovassero nell' assoluta incapacità di menare alla sua cognizione: quindi la necessità di non trascurarli nella istruzione delle pruove, specialmente nel caso di misfatti, di cui si fa consapevole il testimonio per averne intesi, o veduti i particolari, ed i rei in certa distanza dal punto di esecuzione. Con assicurar ne' primi momenti del reato dove si è delinquito, dove il testimonio ne fu spettatore, qual sia in tempo dello avvenimento la posizione dello spazio, che tra gli enunciati luoghi intercede con ricevere ove occorra dal testimonio stesso spiegazioni, ed elevar anche in caso di necessità una pianta topografica, si toglie al testimone l' arbitrio di variare impunemente le località, i fatti, e cedere in danno della giustizia alla influenza di seduzioni.

Comunicheranno elleno agli uffiziali di polizia giudiziaria le disposizioni — *Nicola Parisio.*

lizia giudiziaria indagherà il motivo della riticenza, cioè se proviene da timore, o da seduzione; quindi colle ammonizioni cercherà di ricondurlo a dire il vero; e quando ciò non basta, potrà ancora usare de' mezzi di rigore se il testimone perduri a nascondere il vero, cioè potrà ordinare il di lui arresto, che più propriamente dicesi *esperimento*: in questo caso l' esame di detto testimone sarà prorogato, ed in piè della deposizione distenderà l' ordinanza corrispondente, giusta la formola 48. Una tal misura di rigore deve dall' uffiziale di polizia giudiziaria adoprarsi, quando è convinto della falsità della deposizione del testimone, e con prudenza, e moderazione (1).

---

(1) Vedi il real rescritto de' 30 di ottobre 1819, così concepito. Ministero di Grazia e Giustiza. — Ai Procuratori generali criminali.

Si è domandato, se i funzionarî di polizia giudiziaria incaricati della istruzione in materia penale possano arrestare per esperimento i testimoni, che ricusano deporre i fatti, de' quali hanno conoscenza.

« Considerando Sua Maestà che questi funzionarî per conseguire l' oggetto delle loro cure debbono essere necessariamente forniti di mezzi proprî ad allontanare gli ostacoli, che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato ch' essi possano impiegare l' indicata misura contra i testimoni renitenti a deporre la verità, che risulta di essere a loro notizia (*).

(*) *Per l' articolo* 85 *del regolamento de'* 15 *novembre* 1828, *i giudici regi debbono rapportare al giudice Istruttore del Distretto, e al Procuratore generale l' arresto de' testimoni per misura di esperimento.*

Vedi l' altro Real Rescritto de' 16 *maggio* 1827 *contenuto nella seguente circolare de'* 19 *detto, così concepito.*

I testimonî nella istruzione del processo criminale non devono prestare il giuramento, a meno che non siano testimonî d' ingenere, di reperto, o di ricognizione di oggetti, come sopra abbiamo esposto.

Se la testimonianza è relativa ad un oggetto di fatto permanente può il giudice condurre in continuazione dello stesso atto il testimone sopra luogo per ricevere le spiegazioni, ed assicurare con reperto gli oggetti criminosi, che potranno rinvenirsi, art. 89 proc. pen.

Se la testimonianza riguarda un documento già assicurato con reperto, può l' uffiziale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone, art. 90 proc. pen.

Se il testimone o il querelante non indicano per

« *Dal Ministro delle finanze mi è stato comunicato il seguente Real Rescritto :*

« *Eccellenza nel Consiglio ordinario di Stato de' due dell' andante mese ho rassegnato a Sua Maestà la quistione, se la indennità di dimora a' testimonî chiamati a deporre negli affari penali, e che sono messi in carcere in linea di esperimento debba pagarsi dall' amministrazione del registro e bollo, o da quella delle prigioni, e quale debba essere l' ammontare di tale indennità. La Maestà sua per le considerazioni sviluppate nel foglio di vostra Eccellenza de'* 14 *dicembre dello scorso anno,* 2.° *ripartimento num.* 5032, *ha risoluto che i testimonj, durante il tempo che sono tenuti nelle prigioni in esperimento, debbono ricevere l' indennità sul fondo delle spese di giustizia, e che questa indennità debba essere di soli grana dieci al giorno in qualunque luogo sieno sottoposti alla misura dell' esperimento.*

Con Ministeriale del primo luglio 1836 *riportata in una Circolare dell' Amministrazione del registro, e bollo della Provincia di Principato Ulteriore venne spiegato, che la indennità di grana dieci al giorno non era dovuta a' testimonj messi in esperimento nel luogo del loro domicilio.*

nome l' imputato, ma solamente per connotati, che debbono esser chiari, e sicuri; in questo caso l' uffiziale di polizia giudiziaria procederà all' atto di affronto.

Qui appresso ne' due seguenti paragrafi svilupperemo le teorie sulla *ricognizione degli oggetti*, e sull' *atto di affronto*.

L' uffiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nell' abitazione di quel testimone impossibilitato a presentarsi, per motivo di malattia legalmente giustificato, quante volte il domicilio del testimone è fra i limiti della sua giurisdizione: se poi è fuori il di lui circondario, o distretto, sebbene nella stessa Provincia, l' uffiziale di polizia giudiziaria scriverà o al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo, ove il testimone risiede, rimettendogli le note istruttorie da interrogarsi: se poi il testimone dimorasse fuori della Provincia, o Valle le cennate note istruttorie saranno trasmesse al Procurator Generale presso la Gran Corte criminale della Provincia, da cui l' istruttore dipende, perchè da costui si rimettano a quello di quella Provincia, in cui il testimone risiede, art. 100 proc. pen. (1).

(1) Qui cade a proposito riportare alcune determinazioni, che possono servir di norma ai regi giudici nella compilazione de' processi per misfatti.

Può darsi il caso che persone cercano di corrompere i testimoni nella compilazione de' processi per misfatti, il giudice regio che sta istruendo riferirà l' occorente al Procuratore Generale, da cui dipende, e questi potrà requirere, perchè la gran Corte criminale prendesse le misure prescritte dal seguente Reale Rescritto de' 14 agosto 1822, così concepito.

« Alcune tra le Signorie loro han palesato che persone intente a favorire l'impunità de'fatti criminosi procurano colla subornazione

§. I.

Della ricognizione degli oggetti.

La ricognizione è un atto legale, con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell' imputato, del

---

de'testimoni d'impedire che la verità si scovra; quindi han fatto conoscere il bisogno di una misura, che allontani questo inconveniente.

« Volendo Sua Maestà che gli uffiziali incaricati della investigazione de'reati non incontrino impedimento alcuno nella ricerca del vero, ha ordinato nel Consiglio di Stato ordinario de' 5 andante, che le gran Corti criminali potran decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro, i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità: Vuole però la Maestà Sua che di questa misura si usi con prudenza, e quando effettivamente il bisogno lo esiga.

Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.*

I notai non possono ricevere dichiarazioni in materia di giustizia punitiva, giusta la seguente Circolare de'6 novembre 1824 così concepita:

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Perchè cessi interamente l'abuso in cui sono incorsi alcuni notai col ricevere atti di giustizia punitiva non attribuite alle loro cure, ho inviato ai Regi Procuratori presso i Tribunali civili la Circolare del tenor seguente.

» Sono informato che alcuni notari eccedendo i confini delle proprie attribuzioni, si permettono di ricevere dichiarazioni, e testimonianze in Materia di reati sottoposti a procedimento penale. Queste dichiarazioni procurate ordinariamente dai colpevoli ond' elevare ostacoli alle operazioni giudiziarie, e ricevute illegalmente senza le precauzioni, colle quali dev' essere diret-

querelante, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurarsi la verità di un fatto, o l'identità dell'oggetto medesimo, art. 91 proced. penale.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria competente sono i soli che possono eseguire una tale ricognizione; art. 97 proc. pen.

L'oggetto da riconoscersi deve mettersi in mostra fra simili, e consimili, ed il verbale di ricognizione deve far menzione:

1. Di essersi l'oggetto mostrato al testimone tra simili, e consimili, enunciandosi il numero degli oggetti che si uniscono a quello da riconoscersi.

2. Di aver i testimonî, e gli offesi prestato il giuramento di dire la verità, e d'indicare secondo la verità tutto ciò che loro è richiesto (vedi formola 49).

Le persone che debbono far la ricognizione degli oggetti saranno introdotte l'una separatamente dall'altra, ed a ciascuna si domanderà se tra gli og-

---

ta la investigazione della verità; non sono sempre indifferenti al bene della giustizia punitiva. Altronde il ricevimento di dichiarazioni, che si riferiscono alla istruzione delle pruove in materia di reati è tra le funzioni di polizia giudiziaria, delle quali non essendo investiti i notari, non possono essi assumerne l'esercizio senza incorrere nella pena; che ai termini dell'art.° 164 delle leggi penali è applicabile a quei che senza titolo s'intromettono in funzioni pubbliche (*).

» Baderanno elleno all'esatta osservanza dell'indicata disposizione per la parte che riguarda le Signorie loro. — *Marchese Tommasi.*

(*) *Vedi l'art.° 7 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.*

getti che a loro si mostrano siavi quello, di cui nella loro dichiarazione intesero far parola.

Se l' oggetto, di cui si fa la ricognizione, era stato precedentemente chiuso e suggellato, prima di far l' apertura, dovrà farsi riconoscere la chiusura ed i suggelli da' testimonî che assisterono al reperto, i quali dovranno similmente riconoscere se l' oggetto sia lo stesso, che fu in loro presenza chiuso e suggellato, art. 92 proc. pen. (vedi formola 50).

Se alcuno de' testimonî, che assisterono alla suggellazione, sia morto, o pure assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia, può l' istruttore surrogarvi altro testimone, il quale riconoscerà se le chiusure, ed i suggelli sieno stati alterati.

Nel procedersi alla dissuggellazione degli oggetti deve l' uffiziale di polizia giudiziaria avere principale cura a ciò che segue:

1. Che gli oggetti sieno dissuggellati fuori la presenza delle persone che debbono procedere alla loro ricognizione;

2. Che nel verbale sia indicato con precisione se i suggelli, e le chiusure sieno quelle stesse che furono apposte, o pure se altetazione vi esista;

3. Che l' oggetto, eseguito l' atto di ricognozione, sia di nuovo suggellato, secondo le forme di sopra stabilite pei reperti.

4. Che le persone, alle quali si è fatta l' esibizione degli oggetti, dovranno ancor esse sottoscrivere il verbale di risuggellazione, qualora sappiano scrivere; in caso contrario se ne farà menzione.

§. II.

Dell' atto di affronto.

L' *affronto* è un atto legale, con cui una persona viene presentata dall' uffiziale di polizia giudiziaria al riconoscimento di un testimone, o del querelante, o di chiunque altro, art. 94 proc. pen.

A questo atto si procede quando la persona nominata sia dal querelante, sia del testimone non è conosiuta pel suo nome e cognome, ma per soli segni, o connotati.

L' atto di affronto può essere eseguito o dalla gran Corte criminale, o da un giudice delegato dal presidente, o dal giudice istruttore, o dal giudice di circondario, e deve necessariamente intervenirvi il pubblico ministero; cioè eseguendosi innanzi la gran Corte criminale, o nel Comune ove questa risiede, l' atto di affronto deve solennizzarsi alla presenza del Procurator generale presso la medesima; ed eseguendosi fuori la residenza della Gran Corte criminale le veci di Pubblico Ministero si esercitano dall' uffiziale pubblico, che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali, cioè dal 1.° eletto comunale, o da chi lo supplisce.

Se l' atto di affronto sarà stato eseguito da un uffiziale di polizia incompetente, che non sia stato nè la gran Corte criminale; nè il giudice istruttore, nè il giudice di circondario, giungendo in seguito gli atti della istruzione criminale ad un degli uffiziali di polizia testè nominati, ripeterà l' atto di affronto colle stesse persone, e testimonî per assicurarsi della verità, art. 98 proc. pen.

Ecco le norme, secondo le quali dee l' uffiziale

di polizia giudiziaria competente procedere all' atto di affronto:

1. Dovrà scegliere un numero di tre persone almeno, approssimativamente simili a quella che debba essere riconosciuta, dinotandosi nel verbale i loro nomi, cognomi, professioni, e domicilii;

2. Fatta codesta scelta delle persone consimili, verranno disposte in fila, e fra questa fila si porrà la persona da riconoscersi: questa persona potrà prendere quel posto nella fila che le pare e piace, e potrà ancora chiedere all' uffiziale di polizia giudiziaria che qualche persona sia cambiata, e rimpiazzata da altra: il magistrato istruttore però potrà frenare l' abuso che l' imputato da riconoscersi potesse fare di questo dritto.

3. Disposte in fila nel modo anzidetto le persone consimili, e fra esse quella da riconoscersi, l' uffiziale di polizia giudiziaria introdurrà colui, che dee fare il riconoscimento; e pria di tutto gli farà prestare il giuramento di dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che gli verrà richiesto; quindi sarà interrogato intorno la persona da lui imperfettamente indicata co' semplici connotati, e sarà domandato, se dopo fatta la sua dichiarazione abbia quella persona più veduta, ed in qual luogo:

4. Sarà infine interrogato, se tra le persone disposte in fila vi sia quella da riconoscersi; e riconoscendola gli verrà ordinato di toccarla con mano.

Tutte le risposte, ed indicazioni che detto testimone darà verranno registrate nel verbale, o atto di affronto, che dee essere sottoscritto ancora da detto testimone.

È vietato che più persone facciano simultaneamente e ad un tempo stesso l' atto di affronto, ma devesi sempre fare successivamente uno dopo l' altro,

quando la ricognizione, o riconoscimento devesi fare da più persone.

Nel procedersi all'atto di affronto l'uffiziale di polizia giudiziaria dee disporre le cose in modo da non far vedere anticipatamente la persona da riconoscersi, nè le consimili che debbono porsi in fila coll'anzidetta persona, trattenendo separatamente in una stanza colui, che far dee il riconoscimento, senza poter comunicar colle indicate persone, o con altre; e che non possa veder ciò che si fa in quell'altra stanza, ove deesi eseguire l'atto di affronto. Se il testimone che nella prima sua dichiarazione avea indicato sia l'imputato, sia altra persona per soli segni, o connotati lo abbia in seguito riconosciuto stragiudizialmente per altro, cioè senza un legale atto di affronto; l'uffiziale di polizia giudiziaria, dopo raccolte tutte le circostanze di questo estragiudiziale riconoscimento, procederà all'atto legale di affronto secondo le regole sopraesposte art. 95 e 96 proc. pen. (vedi formole 51, 52).

In fine facciamo noto al lettore che le leggi penali, per garentia della libertà individuale del suddito, quantunque imputato di misfatto, rivestono l'atto di affronto di molte speciali formalità che sopra abbiamo cennato, essendo un atto istruttorio molto interessante, e della più alta importanza alla giustizia criminale; a segno tale che in caso di non osservanza, l'uffiziale di polizia giudiziaria, che ha proceduto all'atto anzidetto, può essere soggetto all'*azione civile*, ossia *presa a parte*, art. 99 proc. pen. (1); ed il suo

(1) Ecco la definizione legale della nomenclatura usata dalle leggi Civili, e penali « *azione civile*, o sia *presa a parte contro i giudici*. Appellasi presa a parte un reclamo prodotto contro un giudice, o Procuratore generale pei danni che quello

Cancelliere che per negligenza, ignoranza, o colpa abbia omesso le formalità prescritte per lo legale atto di affronto, verrà soggetto alla pena di ducati tre a venti: se poi la omissione provenisse da dolo per parte del Cancelliere, verrà questi soggetto a pene maggiori sancite dalle leggi penali (1).

---

cagiona ad un litigante sia col rifiutarsi a giudicare, sia giudicando con prevaricazione sulla dimanda giudiziaria da qualcuno avanzata. Il giudice in tal caso sembra mettersi nel luogo dell' altra parte, e costituirsi difensore *litem suam facit* dice la legge romana. I casi in cui ha luogo la presa a parte sono quattro, cioè 1.° quando dolo, frode, o concussione sia stata commessa: 2.° quando dalla legge è stabilita la responsabilità sotto pena della rifazione de'danni interessi: 3.° quando il giudice ha denegato la giustizia.

In materia penale la legge assoggetta alla presa a parte quel giudice istruttore, che non osserva talune delle forme prescritte tanto pei mandati, che per gli atti d' istruzione, atti di affronto, ec.; come può osservarsi nella seguente nota.

(1) Si può consultare l' art. 199 delle leggi penali così concepito: Ogni uffiziale pubblico, o impiegato, che si sarà determinato per favore, o per amicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici uffizi da sei a venti anni. Vedi gli art. 200 e seguenti delle leg. pen.

TITOLO V.

DE' MANDATI CONTRO GLI IMPUTATI; E DEL LORO INTERROGATORIO NEL CORSO DEL PROCESSO ISTRUTTORIO PER MISFATTI.

CAPITOLO PRIMO

DELLO ARRESTO DELL' IMPUTATO, OSSIA DEL MANDATO DI DEPOSITO.

Si può procedere all'arresto di un imputato ne' seguenti tre modi, cioè:

1.° Allorchè è colto nella flagranza di un misfatto, o delitto portante a pena di prigionia:

2.° Allorchè anche fuori de'casi di flagranza, verrà sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto, o delitto;

3. o in seguito di un mandato di deposito spedito dal Procuratore Generale, o dal giudice istruttore, o dal giudice di Circondario che sta compilando il processo.

Il mandato di deposito deve contenere le seguenti formalità:

1.° Il titolo del Sovrano;

2. Il nome, e l'indicazione dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che lo spedisce;

3.° Il nome, cognome, professione, e domicilio della persona, che si dee arrestare;

4.° L'imputazione, che à dato luogo alla spedizione del mandato;

5.° L'ordine agli agenti della forza pubblica di mettere in esecuzione il mandato medesimo (vedi formola 53).

Questo mandato verrà rimesso al Comandante della forza pubblica del luogo, dove l'arrestando è domiciliato, per darsi esecuzione.

Un duplicato di tal mandato devesi dal Regio Giudice, che l'ha spedito, rimettere al Giudice istruttore del Distretto; ed un altro al Procurator Generale presso la gran Corte criminale onde costoro, ciascuno secondo le proprie facoltà, possano disporre in ordine a tal mandato quanto crederanno opportuno nello interesse della giustizia punitiva.

Il mandato di deposito per lo arresto dello imputato può spedirsi dalli mentovati uffiziali di polizia giudiziaria, cioè dal Procurator Generale, dal Giudice istruttore, o dal Giudice di Circondario, quante volte nel corso della istruzione siensi raccolti degl'indizî e pruove sufficienti, che dimostrano la reità dell'imputato; dee però l'uffiziale di polizia giudiziaria usar di questa misura provvisoria contro la libertà individuale di un suddito con molta riserva, prudenza, sagacità, e probità (1).

---

(1) Trascriviamo alcune determinazioni al proposito, che possono servir di norma agli uffiziali di polizia giudiziaria nel rincontro.

Vedi la Circolare de' 3 novembre 1830, così concepita:

» Il numero de' detenuti che nel corso dell' anno veggonsi in alcune provincie liberati per innocenza, e per mancanza di pruove è assai grande. Fra i motivi delle frequenti decisioni di escarcerazioni può esservi la precipitanza nel rilasciare mandati di deposito, e mandati di arresto.

» La legge che attribuisce ai magistrati la facoltà di spedire tali mandati, ne limita l' esercizio all' unico caso che abbiansi a carico degl' incolpati sufficienti pruove. I perniciosi inconvenienti, da cui può essere accompagnato l' abuso di questa facoltà, fan sentire il bisogno di badarsi attentamente a non dar

Da qualunque depositario della forza pubblica eseguito il mandato di deposito contro l' imputato ,

---

luogo ad inconsiderati arresti , sopratutto quando per l' avvenimento medesimo la persecuzione sia diretta contro di non pochi incolpati.

» I magistrati dunque non mancheranno di attenzione , affinchè i mandati di deposito , ed i mandati di arresto non sieno spediti , che quando un maturo esame assicuri il concorso delle condizioni all' uopo richiesti dalla legge.

» Nel caso che per un solo fatto si spedissero mandati contro individui il cui numero fosse al di là di dieci , allora prima di farsene l' invio alla forza pubblica , dovranno elleno dirigermi sollecitamente rapporto che , oltre la natura , e le circostanze dello avvenimento , palesi gl' individui tutti , i quali vi sono implicati , non che le pruove a loro carico raccolte , attenderanno in seguito i provvedimenti che sulla esecuzione de' mandati verranno da me alle signorie loro diretti. Faranno elleno note a' giudici di circondario , a' giudici istruttori , ed alle gran Corti criminali queste mie determinazioni per l' adempimento. Il Direttore — *Antonio Franco*.

Con altra Circolare de' 31 agosto 1831 venne inculcata l'osservanza delle disposizioni di sopra enunciate , manifestandosi , che l' esito de' giudizi penali provava che le determinazioni della legge sulla spedizione de' mandati di deposito , e di arresto nel solo caso di bastevoli elementi di reità a carico degl' imputati , non venivano generalmente eseguite , perlocchè continuava ad essere non piccolo il numero delle deliberazioni di libertà , spezialmente di libertà assoluta. Che perciò quante volte la raccolta delle pruove si fosse fatta con attiva diligenza , ed al giudizio così sulla spedizione de'mandati di arresto, come sulla sottoposizione ad accusa si fosse proceduto con accorgimento, le decisioni di conservazione di atti in Archivio per mancanza di pruove , e quelle di libertà sarebbero cessate di essere tanto numerose.

o colto nella flagranza, o quasi flagranza, verrà tradotto o innanzi l'uffiziale di polizia giudiziaria com-

---

In qual modo deve procedersi all'arresto de' delinqnenti in Chiesa, vedi la segnente

Circolare de' 30 luglio 1831.

» Per impedire che l'arresto de' delinquenti in Chiesa alteri punto la venerazione dovuta alla santità del luogo, il Ministro degli affari Ecclesiastici ha inteso il bisogno di disporsi che nel caso enunciato, pria di darsi esecuzione all'arresto, debba farsene una prevenzione di rispetto al Vescovo, Parroco, o Rettore: che l'arresto si esegua in ore in cui non si celebrino uffici divini, e non vi sia gente in Chiesa; ed infine che qualora si prevegga del rumore, e del chiasso, si preghi il Superiore Ecclesiastico del luogo sacro, a scanzo d'irreverenza, di togliere il Santissimo dalla Chiesa, di custodirlo nella sagrestia, o altrove » — *Nicola Parisio.*

Del modo come debba procedersi all'arresto de' ricevitori del registro, e bollo, vedi la seguente

Circolare de' 30 ottobre 1833.

« Quante volte per incolpazioni di reati si proceda all'arresto di alcun ricevitore, o di altri simili agenti finanzieri, è interessante che si badi con attenzione a porre in sicuro le carte, che appartengono alla contabilità delle finanze, od il danaro che si troverà in cassa. A quale oggetto immediatamente dopo seguito l'arresto dovrà procedersi nelle forme legali in presenza dell'autorità giudiziaria, ed amministrativa al suggellamento delle carte, e del danaro rinvenuti, da consegnarsi a questa ultima autorità per conservarli fino al rimpiazzo dell'uffiziale arrestato.

» È mestieri intanto, che dell'arresto, e dalle operazioni eseguite per la conservazione degli enunciati oggetti diasi con celerità notizia all'Intendente, ed al direttore della Provincia, dal quale l'arrestato dipende.

petente, che sta istruendo il processo, per procedere immediatamente all' interrogatorio; eseguito il

---

» Cureranno elleno l' adempimento di queste determinazioni » — *Nicola Parisio.*

Vedi al proposito la seguente altra Circolare de' 4 dicemb. 1833.

» Con altra mia de' 30 ottobre ultimo comunicai alle signorie loro le disposizioni tendenti a porre in salvo il danaro, e le carte esistenti presso un ricevitore del registro e bollo, o di altro funzionario appartenente alla contabilità delle finanze nel momento di loro arresto per reati.

» Affinchè nel caso di arresto di alcun ricevitore del registro, e bollo non si trattengono sino al suo rimpiazzo la registrazione degli atti giudiziari, ed il pagamento delle spese di giustizia, è mestieri, che il giudice locale disponga l' aggregazione dell' ufficio del registro e bollo ad altro più vicino.

» Cureranno elleno l' adempimento di queste determinazioni » — *Nicola Parisio.*

Per l' arresto de' militari, vedi la seguente Circolare de' 14 settembre 1833.

« Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina mi ha comunicata la Sovrana determinazione emessa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di Stato de' 6 andante relativamente all' arresto degli artiglieri littorali. Ha la Maestà sua ordinato che ne' casi di arresto di essi artiglieri per reati comuni, le autorità civili, dopo eseguito l' arresto de' medesimi, debbono darne avviso al Comandante Militare della Provincia, cui l' individuo arrestato appartiene.

» Lo comunico alle signorie loro per l' adempimento nella parte, che riguarda le autorità giudiziarie » — *Nicola Parisio.*

Pei militari sotto giudizio presso le autorità pagane, vedi la Circolare de' 14 gennajo 1818, che dispone quanto segue.

« Il bene del servizio militare richiede:

1. Che i militari imputati presso la giustizia pagana sieno disbrigati con preferenza, e colla maggior possibile celerità;

quale, si farà condurre in prigione, ritenendosi a disposizione della giustizia punitiva: se poi l'arre-

---

2. Che i Comandanti de' corpi abbiano la notizia per mezzo de' Comandanti delle rispettive Provincie dell' ingresso degl'imputati militari nelle prigioni pagane, e quella dell'esito del loro giudizio;

3. Che i militari, i quali devono essere posti in libertà per effetto di giudizio di liberazione, o per aver espiata la condanna sieno messi a disposizione del comandante della Provincia onde possono essere diretti a' loro corpi.

« Le signorie loro si uniformeranno strettamente a queste disposizioni » — *Marchese Tommasi.*

L' osservanza di questa Circolare è stata diverse volte raccomandata, ordinandosi pure l' invio della copia della decisione al comandante militare, a' termini del Real Rescritto de' 27 ottobre 1837, contenuto nella Circolare del dì 8 novembre 1837.

Le guardie di onore godono gli stessi privilegi militari, giusta la seguente Circolare.

Ai Procuratori generali criminali.

« In vigor de' decreti de' 30 maggio 1833, e 10 maggio 1834 si sono formati in questa parte del Regno gli squadroni provinciali delle guardie d' onore.

È surto il dubbio se i reati, che loro s'imputano, sieno di competenza della giurisdizione militare.

« Il Direttore del Ministero della guerra, e marina mi partecipa di essersi richiamata l'attenziane di Sua Maestà sull'enunciato dubbio; e che la Maestà Sua ha risoluto in data dei 27 del caduto ottobre, che le guardie d'onore debbano essere considerate ne' giudizi come tutti gli altri militari. » — *Nicola Parisio.*

Del modo come debbe eseguirsi il mandato di deposito, o di arresto, vedi la circolare de' 22 luglio 1835, così concepita:

« Le leggi di procedura penale con gli articoli 589, e seguenti hanno stabilite le precauzioni a prevenire gli abusi negli arresti. Al proposito è vietato arrestare senza mandato delle autorità, a cui è dato il potere di ordinarlo, tra le quali per'

stato verrà condotto innanzi ad un giudice incompetente, questi lo invierà al giudice competente.

---

misura di polizia sono i funzionari di polizia ordinaria uniformemente al Real Rescritto de' 22 luglio 1822 temporaneamente in vigore.

» Ogni depositario della forza pubblica potrà nella flagranza di misfatto, o delitto portante almeno a prigionia arrestare lo individuo, che vi è sorpreso, ed arrestare pure l'iscritto nell'albo de' rei assenti, ma in ciascun di questi casi dovrà egli presentar l' arrestato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, in cui è il carcere, appartenendo a tale uffiziale spedire il mandato a norma dell'articolo 598. Senza questo mandato non può il custode delle prigioni ricevere la persona arrestata senza incorrere nella repressione stabilita dalle leggi penali.

» Incarico le signorie loro di aver cura che sieno eseguite le determinazioni dell'enunciate leggi di procedura penale sull' oggetto in esame. » — *Nicola Parisio*.

I giudici istruttori del Distretto avocando a se delle istruzioni dalle mani de'regi giudici, nel caso che essi spediscano mandato di deposito, debbono avvertire il giudice del Circondario del luogo, ove à domicilio l' incolpato, vedi la segnente

Circolare de' 10 settembre 1836.

« Il Ministro della Polizia Generale fa osservare di avvenir sovvente, che individui rendonsi colpevoli di misfatti fuori del loro Circondario, che i giudici istruttori avocano ad essi le istruzioni, lasciando ignorare ai giudici Regi i fatti criminosi, o il risultamento delle pruove acquistate.

» Da ciò accade (soggiunge quel Ministro) che questi ultimi accordano talvolta delle carte di passaggio ad imputati, contro cui esistono mandati di arresto, o di deposito, e somministrano loro la opportunità di sottrarsi alle ricerche della forza pubblica.

» Ad ovviare tale inconveniente incarico le signorie loro di disporre che in caso di imputazione di alcuno fuori del Circon-

Se l' imputato sia stato tradotto innanzi al Procurator Generale presso la gran Corte criminale, o si trovi arrestato in un luogo diverso da quello in cui risiede l' istruttore, può essere interrogato dal Presidente della gran Corte criminale, o da un giudice di circondario, che il Presidente destinerà di accordo col pubblico ministero, art. 105 proc. pen.: può la gran Corte istessa, se lo crede necessario per regolare l' interrogatorio dell' arrestato, chiedere dall' istruttore un rapporto dettagliato delle pruove raccolte contro il medesimo. Quando il mandato di deposito verrà eseguito dopo che il processo sia stato inviato alla gran Corte criminale, il procuratore generale presso la stessa potrà chiedere che l' imputato venghi interrogato dal presidente, o da un giudice da lui delegato; art. 106 proc. pen.

Finalmente se l' imputato non sia nelle prigioni della residenza della gran Corte, l' interrogatorio in questo caso può essere delegato al giudice del luogo, ove trovasi l' arrestato, inviandogli il processo, o i rischiarimenti necessarî.

CAPITOLO II.

DELL' INTERROGATORIO DEGL' IMPUTATI ARRESTATI

Le leggi penali con molta saviezza dispongono, che l' imputato (eseguito appena il di lui arresto)

---

dario, nel quale à domicilio, se ne renda consapevole il giudice del medesimo, dandogli riservatamente conoscenza di ogni mandato di arresto, o di deposito che a carico di lui si fosse spedito, affin d' impedire, che se ne allontani, e facilitare così i mezzi di assicurarlo alla giustizia » — *Nicola Parisio.*

venghi subito interrogato dall' uffiziale di polizia giudiziaria, come testè abbiamo fatto rilevare.

Il colpevole ne' primi momenti del commesso reato trovasi tutt' ora in uno stato fuor di se, nel quale vedesi atterrito da' segreti rimorsi, che porta seco il reato medesimo; allora si fanno presenti alla di lui mente il carcere, il giudizio con tutto il suo apparato, la pena, i ferri, l'ergastolo, ec.; allora vedesi spaventato dalla istantanea presenza, e dignità del magistrato, che credeva lontano; circostanze tutte che sovvente son capaci a fargli manifestare alla giustizia senza colori la verità. Impercciocchè la verità istessa parla al cospetto della giustizia qual raggio divino, che la deformità della nequizia nel suo orrido aspetto, a confusione ed onta de' suoi seguaci, lascia intravedere.

Ma se pel contrario si faccia subentrare allo arrestato la riflessione, se si faccia scorrere molto tempo a ricevere il di lui interrogatorio, questo in tal caso potrebbe essere architettato, e vestito di quei colori, e fallacie, che *la logica de' furfanti* (de' quali non è scarsezza in ogni luogo, e segnatamente nelle prigioni) saprà suggerirgli in danno della verità, e della giustizia (1).

---

(1) Vedi al proposito la Circolare de' 30 aprile 1836 così concepita:

Ai Procuratori Generali Criminali.

« All'imputato caduto in potere della giustizia dovrà darsi immediatamente l' interrogatorio, e nel corso della istruzione le circostanze a carico, o discolpa espresse dall'imputato, dovranno essere rischiarate per quanto conducono all' accerto del vero, uniformemente agli articoli 101 a 109 proc. pen.

« Si è altra volta raccomandata l' esecuzione di questi articoli tendenti a facilitare lo scovrimento del vero, in cui la giu-

L' interrogatorio adunque è una specie di deposizione, che fa l'incolpato, senza esigere da lui il giuramento.

---

stizia del giudicato è tanto interessata. Le premure non veggonsi generalmente secondate; in modo che l' inadempimento ha più volte formato oggetto di censura nelle decisioni della Suprema Corte di giustizia.

» È nei doveri delle signorie loro curare che la omissione non si riproduca per l' avvenire; all' effetto comunicheranno le disposizioni convenevoli alle autorità di loro dipendenza, ed invigileranno all'adempimento delle medesime.»— *Nicola Parisio.*

I magistrati non possono accogliere le confessioni degl' imputati per la pruova de' misfatti colla promessa di confidare nella clemenza Sovrana, vedi Circolare de' 10 giugno 1826, che riportiamo.

« Ho avuto occasione di osservare che talvolta gl' incolpati di reato per essere fatti degni di reale clemenza si offeriscono di dare alla giustizia utili manifestazioni per la pruova de' misfatti, e per lo scoprimento di coloro che vi ànno preso parte. Alcune autorità accogliendo l' offerta sogliono accettare la confessione di tali incolpati coll' espressione di poter essi confidare nella clemenza di Sua Maestà.

» Essendo il potere delle *Grazie* riserbato interamente alla Maestà Sua, è chiaro che qualunque promessa d' indulgenza fatta da' pubblici funzionari forma sempre un abuso, che dee farsi cessare. L' esemplare punizione de' misfatti, nella quale è interessato il pubblico bene, e la circostanza di essersi inutilmente fatte replicate ricerche de' loro occulti autori potrebbero qualche volta rendere ammissibile la misura di ricevere la confessione di alcuno de' colpevoli colla espressione, di cui è fatta parola; ma in questo caso al ricevimento della confessione dovrebbe precedere l' autorizzazione di Sua Maestà. Quindi nella circostanza di non potersi per mancanza di tracce istruire il processo, le autorità pubbliche in vece di accogliere le domande

L'interrogatorio dell'imputato comincerà col dimandargli del suo nome, cognome, età, patria, professione, e domicilio; e quindi gli verrà indicato il motivo del suo arresto, art. 108 proc. pen.

Le risposte dell'imputato saranno registrate con ogni esattezza: da queste il Magistrato trarrà le sue successive interrogazioni, che crederà utili allo scovrimento del reato. Tutte le circostanze di fatto sì a a carico, che a discarico, dichiarate dall'imputato nel suo interrogatorio verranno rischiarate nel corso della istruzione. L'interrogatorio sarà sottoscritto dall'imputato; se non sa scrivere, o non vorrà sottoscrivere, si farà menzione (vedi formola 54).

Se adunque l'imputato dichiari nell'interrogatorio, che l'ucciso lo abbia provocato con percosse, l'inquisitore diligente dovrà versarsi nella istruzione sopra questa circostanza, onde conoscersi se effettivamente la provocazione ebbe luogo: così ancora se l'imputato nel suo interrogatorio dichiari la coartata del tempo, e del luogo, il saggio ed imparziale istruttore dovrà versarsi ben anche su questa circostanza di fatto; circostanze che debbono valutarsi dal magistrato nel momento dell'applicazione della pena.

---

di clemenza, ed all'effetto ricevere la confessione degl'incolpati coll'espressione di poter essi confidare nella Reale Indulgenza della Maestà Sua, debbono dirigersi a questo Ministero, ed attendere le Superiori determinazioni.

« Daranno elleno conoscenza di questa mia alle gran Corti, presso le quali esercitano il Pubblico Ministero, ai giudici di istruzione, ed ai giudici di circondario, affinchè per l'avvenire non si riproduca l'inconveniente. — *Il direttore A. Franco.*

Con reale Rescritto de' 22 marzo 1828 simile divieto venne richiamato alla rigorosa osservanza.

CAPITOLO III.

DELLA CONFERMA, E RIVOCAZIONE DE' MANDATI DI DEPOSITO, E DI ALTRI PARTICOLARI MODI DI CUSTODIA

§. I.

Della conferma de' mandati per misfatti.

Eseguito l'arresto dell'imputato per misfatto, deve sottoporsi all'esame della gran Corte criminale della Provincia, o valle: questa sul rapporto che il giudice inquisitore trasmettere deve al Procuratore Generale fra le ore 24; o sul processo scritto, qualora sia stato rimesso alla Gran Corte, potrà confermare il mandato di deposito, che con proprietà di linguaggio legale appellasi *mandato di arresto*: ovvero potrà rivocarlo, ordinando che l' imputato continui a rimanere sotto la stessa misura provvisoria col mandato di deposito: ovvero potrà abilitarlo *sotto consegna*: ovvero *col mandato per lo palazzo di giustizia*: o *col mandato per la residenza della Gran Corte criminale*.

È qui il luogo opportuno a pregare il lettore di rivolgere attentamente lo sguardo intorno ai mandati, che si possono spedire, o adoperarsi contra gl' imputati, essi sono:

1. mandato di comparsa;
2. mandato di deposito;
3. mandato di arresto;
4. mandato per la residenza della gran Corte criminale;
5. mandato per lo palazzo di giustizia;

6. Finalmente la consegna, o cauzione (1).

Il mandato di comparsa è un ordine, che spedisce il Regio Giudice competente contro un imputato di delitto, o contravvenzione non portante a pena di prigionia, a comparire innanzi a lui per esser interrogato.

Il mandato di deposito è un ordine che può spedire il Procuratore Generale presso le Gran Corte criminale, o il giudice istruttore, o il regio giudice di circondario; diretto agli uffiziali della forza pubblica, per essere arrestato l' imputato di misfatto, o di delitto portante a pena di prigionia.

Il mandato di arresto è un ordine della Gran

---

(1) Circolare de' 14 aprile 1832.

Ministero, e Real Segretaria di Stato ec.

Ai Procuratori Generali criminali.

« Il Ministero delle Finanze à provocato le mie disposizioni perchè ogni qualvolta si faccia un deposito nella cassa delle ammende presso i ricevitori del registro e bollo per malleverie ne' giudizi penali, e di cui deve alligarsi al processo la quietanza del ricevitore, le autorità giudiziarie ne istruiscano officialmente il direttore del registro della rispettiva Provincia, affinchè questi possa operare il controllo di tali depositi.

» Incarico le signorie loro di curarne l'adempimento. » — *Nicola Parisio.*

Vedi Circolare de' 19 settembre 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale in Avellino.

« Signore — La prevengo che Sua Maestà con determinazione de' 31 agosto ultimo ha dichiarato esenti dalle formalità del registro, e bollo gli atti di mandato, di consegna, e di cauzione per gli affari penali.

» Ella comunicherà alla Gran Corte, ed ai giudici di Circondario » — *Marchese Tommasi.*

Corte criminale contenuto in una sua decisione, colla quale viene confermato il mandato di deposito, previo l'esame portato dalla stessa Gran Corte, col numero dispare di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre, sul processo scritto informativo, quando questo gli è stato trasmesso, o sul rapporto delle pruove raccolte sul conto dell' imputato.

Questo rapporto enuncierà tutte le pruove raccolte a carico dell' imputato, affinchè la Gran Corte criminale in vista di tal rapporto possa discutere, esaminare, ed ordinare l' occorrente sulla conferma, o rivoca del mandato di deposito.

Se poi gli atti della istruzione criminale sono portati al suo termine verranno dal giudice, che li à compilati trasmessi alla Gran Corte criminale unitamente all' imputato arrestato, onde possa decidere l' occorrente sulla conferma, o revoca del mandato di deposito; cioè in vista delle pruove raccolte delibererà sull' arresto eseguito.

In questo esame che si farà in segreto nella Camera di Consiglio col numero di votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque, l' imputato, nè il suo difensore potranno intervenire, potendo soltanto presentare delle memorie scritte, senza che l' esibizione di queste memorie, o la loro mancanza possa in verun modo sospendere il giudizio della Gran Corte, art. 111, 112 e 113 proc. pen.

Da questo esame potranno avverarsi i seguenti casi:

1. Se la Gran Corte criminale troverà argomenti e pruove ineluttabili della reità dell' imputato arrestato, confermerà il mandato di doposito, il quale viene convertito in mandato di arresto:

2. Se troverà che il fatto criminoso non sia misfatto, ma delitto punibile con pena minore del 2.° grado di prigionia sarà rimesso al giudice competen-

te, sotto l'obbligo di presentarsi a giorno fisso: o inviato sotto scorta della forza pubblica quando trattasi di furto, o di asportazione, o di detenzione di armi vietate, in quali casi è vietato il beneficio della libertà provvisoria, art. 113 proc. pen.

3. Se troverà che il fatto non sia reato, o che gl' indizî raccolti non colpiscono l' imputato in arresto, ordinerà la di lui libertà provvisoria; ed ordinerà conservarsi gli atti in archivio;

4. Se finalmente la Gran Corte conoscerà che le pruove, o indizî non sono sufficienti, ed àn bisogno di ulteriori indagini, ordinerà che l'imputato continuasse a rimanere provvisoriamente sotto lo stesso modo di deposito, o che sia escarcerato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte, o per lo palazzo di giustizia, o sotto consegna, secondo stimerà prudente, ed opportuno, avuto riguardo alla natura, e qualità del fatto criminoso, e dell'imputato: in questo caso verrà restituito il processo al giudice istruttore, o al giudice regio per lo prosieguo della istruzione colle norme da seguirsi nello acquisto delle ulteriori pruove, art. 114 proc. pen.

Completato in tal modo il processo informativo dal giudice incaricato per la istruzione, verrà trasmesso alla Gran Corte per mezzo del Procurator generale, onde si proceda a quanto è per legge.

Il Mandato per la residenza della Gran Corte criminale è un ordine della Gran Corte, accettato dall' imputato con obbligo fatto nella cancelleria della Gran Corte medesima di non uscir da' confini del Comune, ove essa Gran Corte risiede, (vedi formola 55).

Il *mandato per lo palazzo di giustizia* è un ordine emanato dalla Gran Corte criminale che l' imputato dee accettare con obbligo steso nella cancelleria di presentarsi esso imputato o trattenersi nella

sala o udienza del palazzo di giustizia in tutt' i giorni, e durante il tempo, in cui la gran Corte si regge (vedi la formola 56). In ambedue i casi, o modi di custodia può la gran Corte esigere una malleveria per una determinata somma ad arbitrio della gran Corte.

La consegna finalmente è un modo di custodia che la gran Corte accorda ad un imputato di esser posto in libertà provvisoria, mediante obbligo che farà in cancelleria un mallevadore, di presentare l' imputato ad ogni ordine della gran Corte sotto pena di una somma determinata in caso d' inadempimento; cioè nel caso che esso mallevadore non presenti l' imputato nel termine stabilito (vedi formola 57).

Ne' casi meno gravi l'imputato potrà essere anche rilasciato col semplice suo obbligo di presentarsi ad ogni ordine, sotto pena di una determinata somma da pagarsi in caso di mancanza, art. 117 leg. di proc. pen. (vedi formola 58).

La gran Corte nel deliberare sul modo di custodia, al quale dee rimanere sottoposto l' imputato, determinerà ancora l' ammontare della cauzione; tenendo presente tanto la qualità del reato, che quella della persona, non che il valor de' danni, e la domanda della parte civile, art. 118 leg. di proc. penale.

La discussione della somma e della idoneità della cauzione appartiene alla gran Corte, e tale discussione non può essere ritardata per la non comparsa della parte civile; la liberazione sulla somma e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione, nè ad appello; art. 119 leg. di proc. penale.

La cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d' immobili liberi corrispondente alla somma della cau-

zione e ad un sesto di più. Può invece il mallevadore depositare in danaro nella cassa del registro e del bollo l' ammontare di detta cauzione, art. 120 legge di proc. pen.

Ancor l' imputato sarà ammesso ad essere il mallevadore di se stesso, o depositando l' importare della cauzione, o giustificando su d'immobili liberi lo importare della cauzione ed un sesto di più, salvi però i casi, in cui la Gran Corte crede necessaria la consegna semplice o la consegna con cauzione ad altra persona, come sopra abbiamo esposto, art. 121 proc. proc.

Il mallevadore ammesso in forza della discussione prenarrata, farà il suo obbligo nella cancelleria della Gran Corte di pagare alla cassa delle ammende l' importare della cauzione; e se la cauzione è stata rilasciata in danaro di permettere, che venga liberata in favor della detta cassa, in caso che l' incolpato è il mallevadore di se medesimo e manchi all' abbligo contratto, quest' obbligo porterà seco la coazione personale in ogni caso d' inadempimento, art. 122 legge di proc. pen.

Il denaro depositato e gl' immobili; che servono di cauzione, saranno destinati per privilegio:

1. al pagamento delle riparazioni civili e delle spese fatte dalla parte civile;

2. alle ammende;

Il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale del registro e del bollo per le spese di giustizia anticipate, art. 123 proc. pen.

In virtù dell'obbligo stesso in cancelleria dall' imputato, o dal mallevadore, nei casi sopra espressi, tanto il Pubblico Ministero; che la parte civile, e gli agenti dell' amministrazione del registro e bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria, e se questa iscrizione sarà presa dalla parte civile, gioverà

anche al tesoro pubblico, e viceversa, art. 124 leg. di proc. pen.

Se l'imputato sottoposto alla malleveria abbia mancato all'obbligo di presentazione o abbia rotto il mandato, il mallevadore sarà astretto anche coll'arresto personale al pagamento della somma determinata dalla gran Corte e contenuta nella obbliganza, dopo che sarà stata verificata la mancanza. Si rompe o trasgredisce il mandato, allorchè l'imputato manca di presentarsi alla Corte nei giorni di udienza, o si allontana dal comune ove la gran Corte risiede, senza averne ottenuto il permesso, art. 125 leggi di procedura penale.

Il mallevadore verrà astretto ad un tal pagamento per mezzo di un ordinanza del Presidente della gran Corte rilasciata sulla dimanda della parte civile o sulle conclusioni del Pubblico Ministero articolo 125 leg. di proc. pen. Questa ordinanza non è suscettibile nè di opposizione nè di appello, ma può essere suscettiva di ricorso alla Corte Suprema di giustizia come ogni sentenza inappellabile.

Se il condannato durante il tempo determinato per la malleveria commetta un misfatto, o delitto, il mallevadore è tenuto al pagamento della somma, per la quale si è obbligato anche colla coazione personale, in virtù di una ordinanza del Presidente della gran Corte sulla richiesta del Pubblico Ministero, art. 126 leg. di proc. pen. Quando la malleveria è destinata in beneficio del Real tesoro, l'ordinanza del presidente sarà inviata al ricevitore del registro e bollo, il quale avrà cura di mandarla ad esecuzione a'termini della legge de' 13 gennajo 1817; quando poi la somma è destinata al ristoro de' danni della parte civile, deve questa uniformarsi alle leggi di procedura civile relative all'esecuzione de'giudicati.

L' imputato che à rotto il mandato sarà arrestato con ordinanza del Presidente, o con mandato di deposito spedito dal Procuratore Generale, art. 127. leg. di proc. pen., nè sarà più ammesso ad essere rilasciato in libertà provvisoria con cauzione.

Quando il processo criminale è interamente compilato, e trasmesso unitamente all' imputato arrestato innanzi la gran Corte criminale, questa può cumulare il giudizio sul mandato di deposito, o di arresto, con quello della *sottoposizione all' accusa* (1); ed il Procuratore Generale presenterà alla gran Corte l' atto di accusa (2) e la stessa esaminando le pruove, e l' accusa prodotta, potrà ordinare quel che convenga, art. 129, leggi di proc. pen. L' imputato di misfatti punibili con pena minore del 4.° grado di ferri, non ancora arrestato, può presentarsi innanzi la gran Corte previa la dimanda che presenterà alla medesima la quale, inteso il Pubblico Ministero, ammetterà l'imputato alla presentazione; e questa presentazione produce di dritto la rivoca del mandato di arresto, che si trovasse già spedito, art. 139 proc. pen.

L' imputato ammesso alla presentazione verrà rilasciato in libertà provvisoria fuori carcere o sotto consegna, o con cauzione, o pure sotto mandato per la residenza della gran Corte: questi differenti modi di custodia possono cumularsi in tutto, o in parte, art. 132 leggi di proc. pen. Detti modi di custodia sono prescritti dalle leggi penali per assicurare l' imputato alla giustizia punitrice, art. 130 leg. di proc. pen.

---

(1) Quì appresso vedremo cosa significa *giudizio di sottoposizione all' accusa*.

(2) In seguito osserveremo cosa sia l' atto di accusa.

Se sia stato arrestato un imputato per misfatto portante a pena minore della relegazione potrà essere rilasciato sotto uno de' modi di custodia sopra cennati; purchè però non si tratti di reati indicati nell' art. 426 proc. pen.

L' imputato rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione, è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del Procuratore Generale al momento che viene sottoposto all' atto di accusa, cioè nell' atto stesso che detto Procuratore Generale fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all' accusa: e l' imputato venendo arrestato per virtù della sottoposizione all' accusa, o pure che trovasi arrestato prima che il Pubblico Ministero presentasse il suo atto di accusa, verrà in ambi due i casi di nuovo interrogato. Questo interrogatorio sarà eseguito dalla gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato in presenza del Ministero Pubblico. L'interrogatorio prende il nome tecnico legale di *Costituto*.

§. I.

Della conferma, e rivocazione de' mandati spediti dal Regio Giudice di Circondario per delitti, o sia in materia correzionale.

L' imputato arrestato per delitto può chiedere al giudice competente di essere messo in libertà provvisoria, a meno che non fosse imputato di furto, o di asportazione, o di detenzione di armi vietate; in quali casi la legge lo esclude da un tal beneficio (1), ed il giudice non potrà negargli la sua liber-

(1) Con decreto de' 5 novembre 1842 dal succennato benefi-

tà provvisoria, mentre l' art. 132 leggi di procedura penale è così espresso: « Il giudice determinerà solamente se la libertà provvisoria debba accordarsi sotto mandato per la residenza; sotto consegna, o sotto cauzione. Potrà il giudice cumulare in tutto, o in parte i sudetti diversi modi di custodia, secondo che lo creda più conveniente. »

Quando in giudizio siavi parte civile, o il delitto porti al terzo grado di prigionia la libertà provvisoria non può accordarsi che sotto cauzione; e questa dovrà prestarsi ne' modi anzidetti, art. 132.

L' imputato, contro cui non siasi spedito il mandato di deposito per delitto portante a pena di prigionia, potrà presentarsi spontaneamente per essere rilasciato sotto i modi di custodia espressi di sopra, art. 133 leg. di proc. pen.

Il Giudice di circondario decreterà il modo di cu-

---

cio sono esclusi pure gl'imputati di matrimonio clandestino, ed i testimoni che hanno assistito alla contrattazione clandestina, sottoposti a giudizio penale, non essendovi altro modo di custodia pei medesimi che il carcere.

È da osservarsi sul proposito della libertà provvisoria, che quantunque il delitto offrisse de' dubbi in modo che in seguito divenisse misfatto, come sarebbe per esempio una ferita giudicata da' periti sanitari pericolosa di vita senza le circostanze espressate nell' art. 357 delle leggi penali, o pure pericolosa di vita per gli accidenti, essendo nell' uno e nell' altro caso un delitto, quantunque ne potrebbe accadere la morte e quindi addivenir misfatto, non pertanto il giudice non può negarsi di accordar all' imputato, o all' arrestato il beneficio prescritto dagli articoli 132, e 133 proc. pen., senz' aspettare l' intero esito del reato; mentre il dritto dell' imputato viene determinato dalla legge dello stato, in cui si trova l'affare, vedi Nicolini vol. 3. pag. 69.

stodia, al quale dee sottoporre l'imputato arrestato; o nel caso che non è in arresto, spontaneamente si presenta. L'ordinanza del giudice non è soggetta che al solo ricorso in Suprema Corte di giustizia per violazione di legge, cioè degli art. 132, 133, e 134 leggi di proc. pen.

L'imputato per delitto rilasciato a libertà provvisoria sotto uno de' modi di custodia è arrestato di dritto, tosto che la sua condanna sia divenuta irrevocabile (1); purchè però porti a pena di prigionia: se poi la condanna non è di prigionia, l'imputato non può essere arrestato che nel solo caso d'inadempimento alla condanna, o alla cauzione, art. 134 leg. di proc. pen: così per esempio, se colui ch'è condannato all'esilio, o al confino manchi di recarsi al luogo destinatogli, in questo caso a'sensi degli articoli 24, e 25 delle leggi penali, commutandosi le anzidette pene in prigionia, potrà essere arrestato: così ancora non adempiendo al pagamento delle ammende, della malleveria, de' danni interessi, o delle spese potrà ancora essere arrestato il condannato, in virtù dell' articolo 48 leggi penali.

Per potersi eseguire la coazione personale nel caso d'inadempimento al pagamento delle ammende, o de' danni ed interessi, o delle spese, dee precedere la requisitoria del Pubblico Ministero; o la dimanda della parte civile, se questa vi à interesse; in vista della quale il Giudice di Circondario emanerà la corrispondente ordinanza: simile ordinanza, previa la requisitoria del Pubblico Ministero, è neces-

(1) Abbiamo superiormente accennato le teorie in qual modo diviene irrevocabile e passa in giudicato una sentenza, o decisione: Vedi note a pag. 145, e 204.

saria nel caso d' inadempimento, o trasgressione dell' esilio, confino, o mandato, verificato l'inadempimento o la trasgressione, mediante un verbale di flagranza, o di prova testimoniale: nel caso però che il condannato all' esilio, o confino, o sottoposto al mandato verrà sorpreso in un luogo diverso da quello destinatogli, sarà arrestato senza bisogno di ordinanza.

Le disposizioni relative a' diversi modi di custodia, e alle abilitazioni provvisorie ne' giudizii per misfatti, sono comuni a' giudizj correzionali per delitti.

Le funzioni di Presidente espresse negli articoli 125, 126 e 127 leg. di proc. pen., di cui superiormente abbiamo fatto un cenno, vengono eseguite dal Giudice di Circondario; quindi tutte le ordinanze tanto pel pagamento di cauzioni, o malleveria, che per lo arresto del condannato in caso d' inadempimento o trasgressione, saranno rilasciate dal Regio Giudice del Circondario, ch'è il Giudice competente a gudicare i rei di delitto, o di contravvenzione.

TITOLO VI.

DE' GIUDIZII PER MISFATTI CONTRO I REI PRESENTI

CAPITOLO UNICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI, E GENERALI

Tutt' i giudizî penali che quantunque menano a condanne di pene di semplici ammende, o confische stabilite da regolamenti, o da ordinanze di qualsivoglia autorità, saranno trattati dalle autorità giudiziarie summenzionate, secondo le forme ed ordine stabilito dalle leggi di procedura penale, qualunque sia la specie di reato, che debba giudicarsi.

Questa regola generale soffre delle eccezioni: esse sono le seguenti:

1. i giudizî de' reati militari, che sono trattati dalle autorità militari, e colle forme ordinate e prescritte ne' regolamenti militari, a' termini dello *Statuto penale Militare*, vedi gli art. 1. 61. 62. 74 detto Statuto:

2. i giudizî per contravvenzioni di polizia urbana, pei quali sono autorizzati i Sindaci, e gli eletti comunali a pronunciare delle ammende, vedi gli art. 19 e 20 della legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817: si consulti intorno a ciò il real Decreto de' 2 gennaio 1822, col quale venne dichiarato che l' art. 136 leg. di proc. pen. non avea abrogato il disposto negli art. 19 e 20 della

cennata legge de' 21 marzo 1817, i quali debbono avere il loro pieno vigore (1).

TITOLO VII.

DE' GIUDIZÎ PER MISFATTI CONTRA I REI PRESENTI

CAPITOLO PRIMO

DELLA SOTTOPOSIZIONE ALL' ACCUSA

Compiuta l' istruzione delle pruove, quando l' imputato trovasi in legittimo stato di arresto, o sottoposto ad altro qualunque modo di custodia (2), il Procurator Generale presso la gran Corte criminale, stimando bene assodata la pruova, formerà l'atto di accusa tanto se il reato sia della competenza della gran Corte criminale, quanto della gran Corte speciale. art. 138 leg. di proc. pen.

L' atto di accusa può considerarsi come il principio del giudizio penale ne' misfatti: esso conterrà l' esposizione sommaria del fatto criminoso con tutte le sue circostanze e pruove nascenti dal processo istruttorio compilato a carico dell' imputato: in breve deve contenere quanto appresso:

1. la natura del misfatto che ne forma la base;

(1) Vedi Real Decreto de' 2 gennaio 1822 a pag. 241.

(2) Il presente trattato si versa sulla forma de' giudizi contra i rei presenti nel giudizio criminale, che la gran Corte và a trattare sul di loro conto: imperciocchè quando i colpevoli non sono in arresto, ne'sottoposti ad uno de' modi di custodia, appellati *rei assenti*, *e contumaci*, la legge à assegnato una procedura e forma di giudizio ben diversa, di cui a suo luogo esporremo le teorie, e le regole.

2. le indicazioni e pruove, le circostanze del tempo, e del luogo, in cui il misfatto è accaduto; e tutte le altre circostanze che possono aggravare, o diminuire la pena;

3. la chiara designazione dell' imputato;

4. l'articolo della legge che prevede il misfatto;

5. terminerà con un reassunto, art. 139 leg. di proc. pen. (vedi la formola 59).

Questo atto di accusa verrà dal Procurator Generale (1) inviato in Cancelleria della gran Corte

---

(1) Vedi al preposito la seguente ministeriale.

Ministero ec. — Ai Procuratori generali criminali.

« In diverse decisioni delle gran Corti crimiuali ho trovato iscritte le requisitorie. « *Il Ministero pubblico si uniforma alla giustizia della gran Corte.* » In altre decisioni poi le requisitorie sono state. « *Il ministero pubblico domanda di proporsi la causa alla gran Corte, se inteso.* » Finalmente con frequenza le requisitorie non contengono motivi sull' appoggio.

» Una magistratura, che ha la prima direzione degli affari, e l' incarico di requirere, perchè ne' particolari giudizi si osservi la legge, non compie con siffatte requisitorie i propri doveri.

» Dopo un accurato esame delle processure, è cura del Ministero pubblico veder quale provvedimento la legge esiga, sia nell' interesse della vendetta pubblica, sia nell' interesse della innocenza, e chiederlo con requisitoria precisa alla gran Corte, cui spetta decidere. Altronde in giudizio il giudice, il Ministero pubblico soddisferà male la sua parte, quando in vece di requirere il provvedimento che trova legale, non faccia che abbandonare la dicisione alla gran Corte.

» La requisitoria poi « *proporsi le cause, se inteso* » obbligando il Ministero pubblico ad intervenire spesso nella camera del Consiglio, lo distrae dalle sue occupazioni. Talvolta potran forse trovarsi tali requisitorie convenienti a vedute di prudenza

criminale; ed il Cancelliere al margine di esso segnerà il giorno in cui è pervenuto, senza che si rendesse pubblico, articolo 140 leg. di proc. pen.

Al più presto possibile questo atto di accusa verrà esaminato dalla gran Corte criminale col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre sul rapporto del Presidente, o di un giudice da lui delegato: tal'esame si farà sul processo scritto dandosi lettura dal Cancelliere, o dal Presidente o dal commessario di quelli atti, che si crederanno necessarî; il Pubblico Ministero a tal'esame sarà presente; ma terminata la discussione, dee appartarsi; e la gran Corte passerà a deliberare in segreto nella Camera di consiglio, art. 141, 142, 144 proc. pen.

Neppure la parte civile, e l'imputato possono assistere a tal'esame; può bensì l'imputato presentare al Presidente delle memorie dirette a giustificarsi, art. 143 proc. pen. Dopochè la gran Corte avrà deliberato sull'atto di accusa, il Cancelliere può rendere di ragion pubblica l'atto medesimo; potendo l'imputato o il suo difensore prenderne comunicazione.

Nel caso che una stessa persona sia imputata di più misfatti, il Pubblico Ministero deve procurare, ed ordinare che le istruzioni si compiano tutte insieme con sollecitudine, onde siano sottoposte ad un medesimo giudizio; purchè il pubblico esem-

---

per circostanze particolari: ma i casi non potrebbero essere che rarissimi.

» Dopo le cose esposte, son certo che le requisitorie, che per l'avvenire leggerò nelle decisioni, proveranno sempre la diligenza, con cui elleno esercitano l'interessante Ministero confidato alle proprie cure. — *Nicola Parisio.*

pio non suggerisca alla prudenza del Pubblico Ministero, che per qualche misfatto portante a pena di morte, ed indipendente da altro reato, si proceda in separato giudizio, 158 proc. pen.: se poi tutti i processi criminali sono già compilati, e portati al termine e siano tutti in istato da potervisi pronunziare giudizio, il Pubblico Ministero dovrà formare per tutte le imputazioni un solo atto di accusa, art. 159 proc. pen.

Anche uno dee essere l'atto di accusa, e la gran Corte dee pronunziarvi con una sola decisione; una debb' essere la pubblica discussione, ed uno il giudizio definitivo, quando trattasi di più individui complici in un misfatto medesimo, o pure imputati di misfatti diversi, che abbiano connessione tra loro, art. 160 proc. pen.; purchè le istruzioni contra ciascun di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio.

Ecco i casi, in cui i misfatti sono connessi:

1. quando sieno commessi nel tempo medesimo da più persone riunite;

2. quando in tempi diversi, in luoghi diversi, e da diverse persone, sieno commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro;

3. quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro;

4. quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell'altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità, art. 161 proc. pen.

CAPITOLO II.

DE' DIVERSI RISULTAMENTI DEL GIUDIZIO DI SOTTOPOSIZIONE ALL' ACCUSA

Dal giudizio di sottoposizione all' accusa possono derivare i quattro casi seguenti:

1. la libertà assoluta dell' imputato:
2. il rinvio ad altri giudici per motivo d'incompetenza;
3. le nuove indagini, e proseguimento della istruzione.
4. la sottoposizione all' accusa.

§. I.

Della libertà assoluta dell' imputato.

Ogni reato suppone una violazione di legge: la pena è la repressione: una procedura regolare la prepara: un giudizio formale la infligge: quindi la pena, la procedura, il giudizio, suppongono la violazione della legge, cioè il reato.

Ma se il fatto che forma il soggetto dell' accusa non contiene alcuna violazione di legge, non può esservi allora nè procedimento, nè pena, perchè non vi è reato: nè all'incolpato può attribuirsi alcuna colpabilità; per cui la legge gli restituisce la libertà.

Sia pure l' azione punibile: ma il tempo che tutto cancella, e la prescrizione abbia sepellito sotto le ombre dell' oblio il male del misfatto, l' azione allora è estinta; non può infliggersi più la pena, e la legge cessa di perseguitare l' imputato. Quindi non vi è luogo ad accusa.

Se il fatto abbia tutt' i caratteri di un misfatto,

ma dalle pruove raccolte chiaro si scorge che il reato non sia stato commesso da colui, cui s'imputa: o se la innocenza è tale, che convinti rimangano i giudici; in questo caso, come in tutti gli altri sopra enunciati, la gran Corte dovrà, vietando ogni ulteriore procedimento, assolvere l'imputato, art. 145 leg. di proc. pen.

§. II.

Del rinvio ad altri giudici per motivo d' incompetenza.

Se dall' insieme del processo risulta, che il fatto appartenga alla competenza di altri giudici, la gran Corte ordinerà che l'imputato sia rimesso al giudice competente, art. 146 leg. di proc. pen.

L'incompetenza di una gran Corte può essere relativa, o assoluta: è relativa quando il reato non sia stato commesso entro i limiti della sua giurisdizione territoriale, o sia fuori la Provincia ove risiede la gran Corte: è assoluta quando il reato sia punibile dall' autorità militare, o con rito speciale, o pure quando il giudizio sia di competenza correzionale o di polizia. In ambi i casi tanto l' imputato arrestato, che le pruove raccolte a suo carico verranno rinviate al giudice competente: l' imputato però potrà sotto un obbligo essere spedito libero al giudice competente, quante volte il delitto del quale è imputato sia punibile con pena correzionale inferiore al secondo grado di prigionia.

Quando il reato per sua natura sia un misfatto, ma che per circostanze attenuanti il dolo, o scusanti, come per l' età, per lo stato del colpevole, o per la provocazione meriti una pena correziona-

le, o di polizia, o niuna ne meriti (1), il giudizio apparterrà sempre alla gran Corte criminale: quindi l'imputato sarà sottoposto all'accusa, e le circostanze che diminuiscono, o tolgono la pena verranno esaminate e messe a calcolo nella pubblica discussione, art. 148 leg. di proc. pen.

La ragionevolezza di cosiffatta disposizione legislativa deriva dal perchè le circostanze minoranti, o scusanti non sono che incidenti, i quali influiscono solo nell'applicazione della pena, e non già nella natura del procedimento, o sia dell'azione, la quale è sempre la stessa. Così per esempio, se un minore commetta un omicidio, sarà sempre un misfatto: cambia solo l'applicazione della pena: ed è l'azione che fissa la competenza, e non già la pena. E di vantaggio, che la cennata azione criminosa sia un misfatto, è certo: gl'incidenti che diminuiscono, o tolgono la pena, si devono provare. Questa pruova non può ottenersi che dalla pubblica discussione, la quale è il crogiuolo della verità; è necessario dunque che la Corte proceda alla pubblica discussione, nella quale risultando ben giustificate le circostanze attenuanti il dolo, infligga quella pena che le leggi penali stabiliscono ne' casi preveduti per l'attenuazione. Ed infine le leggi penali richiedono la discussione pubblica per gl'indicati reati, perchè quando anche la scusa, o le attuanti il dolo risultassero dal processo informativo, potrebbesi dar luogo ad arbitrì del magistrato, o ad errori; mentre dalle prime indagini raccolte senza giuramento non sempre risulta il fatto nella sua integrità, e verità (2).

---

(1) Vedi nota 2, pag. 13.

(2) Vedi nota 1, e 2 pag. 155.

Abbiamo di sopra accennato, e torniamo in questo paragrafo ad accennare, in grazia della chiarezza e dell' ordine del nostro sistema, che le leggi penali hanno distinto i reati in contravvenzioni, delitti, e misfatti; perchè codesta distinzione determina ad un tempo e le azioni imputabili, ed il giudice che deve punirle (1).

Il Sovrano Imperante ne fissò la competenza, e la giurisdizione ai diversi magistrati punitori, avuto riguardo alla cennata distinzione de' reati; in effetti affidò ai regî giudici il giudizio delle contravvenzioni, e dei delitti (2): quello de' misfatti alle gran Corti criminali, o speciali (3); e quello de' reati militari è attribuito a' Tribunali militari (4). Quindi è che se un reato ha i caratteri di misfatto, il giudizio, e la punizione si appartiene o alla gran Corte criminale, o speciale, o al Tribunale militare: se è delitto o contravvenzione al giudice di circondario.

Se la gran Corte dal calcolo delle pruove, e dal complesso degli atti conoscerà che il reato debba punirsi con rito speciale, in questo caso metterà l' imputato in istato di accusa, ed ordinerà che sia giudicato dalla Corte speciale e con rito speciale.

La legge impone un gran dovere alla gran Corte di bene esaminare, e ponderare il misfatto, e le circostanze, che l' accompagnano, se l' autore di esso sia giudicabile dalla Corte speciale, e con rito speciale, specialmente pe' reati politici; mentre il giudizio presso la Corte speciale è più rigoroso, gli atti sono abbreviati, la procedura più spedita, la difesa

(1) Vedi pag. 38, 153, 229.

(2) Art. 33, e 57 della leg. de' 29 maggio 1817; vedi pag. 55.

(3) Art. 72 ed 86 detta legge.

(4) Ved. lo statuto penale militare.

più difficile, la pena più pronta, e la decisione non ammette gravame, o ricorso che in taluni casi, che abbiamo in altro luogo accennati.

La stessa gran Corte criminale pei reati militari, pei delitti, e per le contravvenzioni, non potendo aver luogo la sottoposizione all' accusa, dovrà dichiarare la sua incompetenza, e rinviare i prevenuti insieme col processo a di loro carico innanzi i giudici competenti.

Tanto il Pubblico Ministero, che l' imputato presente nel giudizio possono eccepire l'incompetenza *in qualunque stato di causa*, vale a dire, fino a che non sia emessa la decisione definitiva, quando trattasi di competenza *assoluta* per ragione di materia, o sia di reato. Quando questa eccezione viene proposta prima del giudizio alla sottoposizione di accusa, la gran Corte può pronunziarvi all' istante, trovando le istruzioni a carico dell'imputato complete, e chiare le pruove; o potrà riserbare l'esame sulla eccezione d' incompetenza al tempo del giudizio di sottoposizione all'accusa, se le istruzioni non sono complete, che saranno continuate fino al loro termine, art. 157 proc. pen.

La ragione, e la legge comandano di non cumulare la competenza col merito; mentre il magistrato giudicante deve prima di ogni altro conoscere se spetti a lui il giudicare nella causa. Ciò posto, essendo la decisione relativa alla dichiarazione di competenza suscettibile di ricorso in Suprema Corte di Giustizia, non si può passare alla discussione di altra eccezione, nè decidere sul merito; ma deve attendersi la decisione della Suprema Corte, detto art. 157 proc. pen.

La dichiarazione sulla eccezione di competenza, o incompetenza potrà essere attaccata e dall' imputato, e dal Pubblico Ministero col mezzo del ricorso nel

termine di cinque giorni computabili dalla notifica della decisione, come meglio svilupperemo a suo luogo, detto art. 175 proc. pen. (1).

Se poi l' incompetenza sia *relativa*, cioè per ragione di luogo; come a cagion di esempio, se una gran Corte procedesse per un misfatto commesso in un' altra provincia, e sebbene l' imputato à dritto di essere giudicato dalla Corte del luogo, in cui fu commesso il reato; quantunque la legge ed il pubblico esempio reclamino l' osservanza di questa disposizione; pure essendo l' incompetenza *relativa* stabilita nell' interesse delle parti, e non già dell' ordine pubblico, ed essendo una eccezione perentoria, non può proporsi dopo spirato il termine di 5 giorni prefisso per tali eccezioni (2).

(1) Vedi il Real Rescritto de' 24 dicembre 1823, che spiega il senso dell' art. 177 n. 1. delle leggi di proc. pen. cioè « fu sovranamente dichiarato che a norma di detto articolo e numero il ricorso contro la decisione di sottoposizione ad accusa è ammissibile nel solo caso che nel fatto, il quale forma oggetto della detta accusa non concorrono i caratteri preveduti dalla legge per costituire la competenza (criminale, o speciale), che si è spiegata; che alla quistione di competenza, riferibile unicamente alla facoltà di profferire sull' azione penale istituita, non deve la Corte Suprema di giustizia cumulare altra quistione qualunque, che si riporti al merito dell'azione medesima. Siffatta quistione, il cui scioglimento è proprio del giudice del merito, dovrà dallo stesso essere presa in esame dopo fissata irrevocabilmente la sua competenza.

(2) Dedotte con una sola istanza le eccezioni della incompetenza, della prescrizione, e del giudicato, la gran Corte non dee discuterle in un atto solo, ma dividerle in modo, che spiegando la competenza, abbian luogo i gravami determinati dalla legge; ed ogni decisione sulla competenza dev' esser motivata.

§. III.

Delle nuove indugini per mancanza di pruove.

La legge vuole che vi concorrono argomenti di reità per tradurre in giudizio criminale l'incolpato; quindi con vaghi indizî, con deboli presunzioni, con probabilità leggiere non potrebbe la gran Corte mettere l'imputato in leggittimo stato di accusa.

La conseguenza legale che si ritrae dal sovraesposto principio si è, che se il processo non contenga indizî sufficienti di reità; se neppure presentasse tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte, nel giudizio della sottoposizione all'accusa, dovrà ordinare la libertà provvisoria dell'imputato, e rimettere gli atti al publico ministero, affinchè esso a norma della legge procuri di scovrire la verità, art. 149 leg. di proc. pen.

Potrà ancora la gran Corte ordinare una più *ampia istruzione*, quando il processo scritto non presenti indizî sufficienti di reità, ma dall'insieme degli atti s'intravedono de' lumi e tracce a stabilirli: in tal caso destinerà l'istruttore, cui darà le norme che crederà convenevoli alla investigazione del vero. In pendenza di cosiffatta istruzione devesi sospenderà il giudizio della sottoposizione all'accusa, art. 150 leg. di proc. pen.: potrà la gran Corte ritenere la istrúzione per proseguirla essa medesima, o

---

Così ha deciso la Corte Suprema a dì 7 settembre 1813, ed a dì 8 gennajo 1827.

Nella discussione di una eccezione perentoria dev'esser inteso l'accusato, o il suo difensore. Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia a 26 giugno 1818.

delegarla ad un giudice del suo seno, invece di delegarla al giudice regio, o al giudice istruttore. In questo caso può la gran Corte interrogare di nuovo l'imputato per vedere se puossi dal suo interrogatorio ricavare qualche traccia conducente allo scoprimento della verità, articolo 151 leg. di procedura penale.

Pendente questa novella, o più ampia istruzione, la stessa gran Corte, avuto riguardo alla natura del reato, agl'indizî raccolti a carico dell'imputato, può ordinare che costui rimanga in istato di arresto, art. 152 leg. di proc. pen.

Restando l'imputato negli arresti, la novella e più ampia istruzione devesi completare fra l'anno dalla data della deliberazione che le ordinò: in caso contrario se non è compiuta nel termine sovra espresso, l'imputato à il dritto di chiedere la sua libertà provvisoria, e la gran Corte non può negargliela, detto art. 152 leg. di proc. pen.

Compiuta la novella istruzione, se il Procuratore generale crederà di non dovere riformare l'atto di accusa, si riporterà al medesimo, e l'affare verrà di nuovo esaminato dalla gran Corte secondo le regole surriferite, ed indicate negli art. 138 e seguenti proc. pen.

Se dalla novella istruzione neppure sonosi acquistate delle pruove più convenienti, in modo che la reità non rimanga sufficientemente fondata, la gran Corte dovrà pronunziare la libertà provvisoria dell'incolpato e rimetterà gli atti al Pubblico Ministero, ai termini dell'art. 149 leg. di proc. pen. per proseguire la istruzione, e per meglio rischiarare la cosa, art. 154 leg. proc. pen.

Pronunziata la libertà provvisoria dell'incolpato, questo non può per lo stesso misfatto essere tradotto nuovamente innanzi la gran Corte; purchè non

sopravvengano nuove pruove a di lui carico dentro due anni, art. 162 proc. pen.

La legge per *nuove pruove* considera e ritiene i processi verbali non sottomessi altra volta all' esame della Corte, i nuovi indizî, i nuovi documenti, e le nuove dichiarazioni de' testimonî, purchè questi atti aggiungano forza e avvalorino le pruove, sulle quali fu prima giudicato l' affare, e stabiliscano sufficientemente la reità dell' imputato, articolo 163 procedura penale.

Da ciò chiaro risulta, che non potranno reputarsi *nuove pruove* quei verbali e quelle testimonianze delle stesse persone, o di altre, le quali contenessero una ripetizione delle pruove già raccolte; ma se questi verbali, e queste testimonianze racchiudono nuove dilucidazioni; se quelle contenessero delle spiegazioni più chiare e precise, la mancanza delle quali avea obbligati i giudici a liberare l' imputato, è chiaro che queste testimonianze, o questi verbali possono considerarsi *nuove pruove*. La gran Corte adunque nel riesaminare l' affare dovrà avere presente tanto le prime, che le seconde pruove raccolte, onde dal complesso di esse trarre quegli argomenti di convinzione sufficienti a stabilire la reità o l' innocenza dell' imputato, art. 164 proc. penale.

Finalmente, se la nuova e più ampia istruzione compilata, dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell' imputato, non somministri tanto da poter sottoporre il medesimo all' accusa, la gran Corte col numero dispari di votanti non maggiora di cinque, e non minore di tre pronunzierà la di lui libertà assoluta, art. 165 proc. pen.

§. IV.

Dichiarazione in legittimo stato di accusa, ossia dell' ammessione dell' accusa.

Quando l' azione, che s' imputa al giudicabile sia reato, e perciò soggetto a pena: quando, essendo misfatto, la gran Corte sia competente a giudicare; quando vi sieno pruove sufficienti contra l' imputato, la gran Corte dovrà dichiararlo in legittimo stato di accusa, ed ordinerà che si proceda contro di lui pel misfatto, di cui è accusato, o innanzi la gran Corte criminale, o innanzi la gran Corte speciale, secondo che il reato porti all' una, o all' altra competenza, art. 155 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi la Circolare de' 5 aprile 1820.

Ministero di Stato ec.— Ai Procuratori generali criminali.

« Allorchè ne' giudizi criminali è compiuta la istruzione, e il Pubblico Ministero ha formato l' atto di accusa contra l' imputato, la gran Corte Criminale, che troverà abbastanza fondata la reità di costui, dovrà dichiararlo in legittimo stato di accusa, a' termini dell' art. 155 delle leg. di proc. pen.

« Alcune gran Corti criminali nel redigere questa dichiarazione, sogliono diffondersi inopportunamente in dettagli sulle pruove raccolte, e sopra gli elementi, da'quali sono esse desunte.

« A far cessare questo inconveniente, e serbare all' oggetto l' uniformità, bisogna che nel proposto caso il collegio senza riportare nuovamente il fatto contenuto nell' atto di accusa; ed estendersi in considerazioni sugl'indizi, dichiari la sottoposizione all' accusa sulla considerazione in termini generali, che le indagini compilate abbiano sufficientemente stabilita la pruova della reità dell' imputato. Baderanno elleno all' esatta osservanza di questa norma.— *Marchese Tommasi.*

Potrà ancora la gran Corte ordinare che l' atto di accusa sia rettificato, e può escludere quei reati, pei quali abbia rilevato dal processo scritto o l' innocenza dell' imputato, o una tale insufficienza di pruove, che non possa supplirsi. Il Procuratore generale vi adempirà, presentando rettificato l' atto di accusa, a' termini della deliberazione della gran Corte, art. 158 proc. pen.

Questa rettifica debbe intendersi nel senso solo di togliersi, o aggiungersi nell' atto di accusa quei reati, che dalle pruove raccolte rilevarsi: imperocchè il Pubblico Ministero è libero nel definire il reato: come libera è la gran Corte nel dare al reato stesso un diverso carattere, e qualifica a tenore delle circostanze, che dal processo possono rilevarsi (1).

Dal momento che la gran Corte con sua deliberazione ammette l' atto di accusa, s' intende aperto contro l' accusato un formale giudizio; in cui può quello produrre tutte le difese che crede necessarie ed opportune in sua giustificazione.

E come che la legge, provvida e saggia in tutte le sue determinazioni, à sempre mai garantita e protetta la difesa di un accusato di reità, pel principio derivante dal dritto di natura: « *nemo indefensus damnari debet* » così venne a prescrivere delle regole del quando e come l' incolpato presentar deve le sue difese, i suoi discarichi, le circostanze attenuanti, o la sua innocenza. Il perchè noi svilupperemo le teoriche, e le norme nel seguente capitolo.

---

(1) Così ha deciso la Corte Suprema di Giustizia a 28 aprile 1826, nella causa a carico di Giuseppe Lullo.

CAPITOLO III.

DEGLI ATTI CHE PRECEDONO LA PUBBLICA DISUSSIONE.

§. I.

Della pubblicazione degli atti, e della nomina del difensore.

Compilato il processo istruttorio; messo fuori l' atto di accusa dal Procuratore generale; esaminato questo dalla gran Corte; e dichiarato in legittimo stato di accusa l' incolpato, l' intero processo originale e le pruove contro di lui raccolte, tutt' i documenti ed oggetti di convinzione debbono, sotto pena di nullità, depositarsi in cancelleria della gran Corte. Da questo istante la legge pubblica il processo, cioè tutti gli atti divengono pubblici e pel difensore, e pei parenti ed amici dell' accusato, affinchè conosciuti i carichi possono presentare tutte quelle eccezioni e difese, che si credano utili in suo favore, o che potranno indebolire le prnove contro di lui raccolte; art. 166 proc. pen.

Che anzi la legge istessa per dare maggior pubblicità agli atti, ed al deposito di essi fatto in cancelleria per lo fine anzidetto, prescrive che l' atto di accusa, la decisione colla quale fu sottoposto l'accusato in legittimo stato di accusa debbono essere notificati ad istanza del Pubblico Ministero all'accusato medesimo, rilasciandogli copia legale sottoscritta dal cancelliere, art. 167 proc. pen.: verrà pure avvisato il difensore dell' accusato, e la parte civile del deposito predetto e pubblicità degli atti, che possono osservare. Non sarà mai permesso di trasportar carte, documenti, od oggetti relativi al

processo scritto fuori della cancelleria; mentre il cancelliere sarà risponsabile degl' involamenti, e delle dispersioni, non meno che di tutte le altre conseguenze, che potrebbero derivarne (1).

La parte civile, appena cerziorata, formerà il suo intervento in causa, somministrando dal suo canto le pruove pei danni ed interessi ricevuti dal misfatto: questo atto d' intervento verrà notificato per mezzo di un usciere della gran Corte; ed indi dovrà presentarsi in cancelleria per inserirsi nel processo, art. 168 proc. pen.

L' intervento in causa, che dee formare la parte civile, come testè si è detto, altro non è che una domanda diretta alla gran Corte, colla quale enunciandosi i danni sofferti, se ne chiede il rimborso, esibendosi i documenti, che dimostrano ben fondati i danni (vedi formola 60).

Dal momento, in cui si sono pubblicati gli atti, come sopra abbiamo accennato, la legge permette all' accusato di conferire col suo difensore, cui è permesso ancora di fare estrarre dal processo a sue

---

(1) Vedi la Circolare de' 23 agosto 1828.

Ministero ec. — Ai Procuratori generali criminali.

« Per disposizione dell' art. 166 delle leggi di proc. pen. gli atti che dopo la decisione di accusa son divenuti pubblici al difensore, ai congiunti, ed agli amici dell' accusato, potran essere da loro esaminati; ma l' esame non potrà farsi che nell' uffizio delle cancellerie, da cui non è permesso di estrarli.

» Avvertiranno elleno in mio nome il Cancelliere della gran Corte di badare sotto la propria risponsabilità alla rigorosa osservanza di questa determinazione.

» Le signorie loro intanto invigileranno, perchè non omettano essi di uniformarvisi costantemente, ed in caso di trasgressione ne faran rapporto a questo ministero. — *Antonio Franco.*

spese, o a spese dell' accusato tutte quelle carte, che crederà utili alla difesa della causa, art. 169 proc. pen.

Se l' accusato non avesse scelto e nominato il suo difensore prima dell' atto di accusa, verrà interpellato dal Presidente, o dal giudice commessario a sceglierlo tra 24 ore. Scorso questo termine senza che l'incolpato lo avesse nominato, ovvero se l'incolpato dichiarasse di non sapere, o di non poter nominare alcun difensore, in tal caso gli verrà di uffizio assegnato un difensore, a pena di nullità degli atti che seguono, art. 170 proc. pen.

Il difensore scelto dall' accusato, o quello destinato dalla gran Corte dev' essere uno di quelli ascritti nell' albo de' patrocinatori autorizzati ad esercitare la professione presso la gran Corte criminale.

La ragione di siffatta disposizione si è che la legge suppone essere appieno adorni gli Avvocati e Patrocinatori ascritti nell'albo della gran Corte della conoscenza delle leggi, di quella filosofia legale, e sana logica, senza della quale non saprebbero valutare la forza degl' indizî, e delle pruove; non saprebbero difendere il cliente: or la gran Corte conoscendo da vicino il merito personale, e la morale di ciascun Patrocinatore esercente ed ascritto nell' albo, può affidare la difesa del giudicabile a chi meglio stimerà.

Se però l' imputato riponesse le speranze della sua salvezza in persona di un parente, od amico, la legge intenta sempre alla difesa di quello, gli permette di poter nominare uno fra costoro per suo difensore: così egli con maggior fiducia si accosta a piè dell' altare della giustizia; così egli, se sia innocente, sarà meno agitato dalle smanie della diffidenza, attendendo l' esito del giudizio colla dichiarazione di sua innocenza; se reo, riceverà la condan-

na come una conseguenza inevitabile delle sue colpe. Ma a potere scegliere l' incolpato un difensore tra suoi parenti, o amici, si rende indispensabile e necessario il permesso del Presidente, art. 171 proc. pen.

Scelto il difensore dal giudicabile, o nominato di uffizio dal Presidente dev' essere cerziorato della nomina; e contemporaneamente sarà anche cerziorato, che l' intero processo informativo, l' atto di accusa, documenti, ed atti relativi alla istruzione sono depositati in cancelleria; e che perciò resi pubblici, può leggerli ed esaminarli per la difesa del suo cliente. Il predetto difensore appena cerziorato debbe in piè della nomina stendere e sottoscrivere la sua accettazione: perchè la legge, mediante l' accettazione, ha una pruova incontrastabile del consenso ed obbligo, che il difensore assume di prestare la sua opera; con questa accettazione egli assume il dovere di difendere con zelo ed attenzione la causa del suo cliente, art. 174 proc. pen.

Quando l' interesse di un complice non si opponga a quello dell' altro, o sia quando la difesa dell' uno non sia l' offesa dell' altro, può essere destinato un solo difensore per tutti, art. 174 pr. pen. Questa disposizione però non contiene nè un precetto, nè un divieto; imperciocchè sarebbe un deludere le più lusinghiere speranze obbligar tutti di confidare ad un solo difensore che ad essi non ispirasse quella necessaria fiducia, di cui il difensore medesimo dee godere: e pel contrario, quando il difensore sia tale che meriti la fiducia degli accusati, e che concorrono in lui tutte quelle necessarie qualità, è più espediente confidare ad un solo la difesa comune di tutti.

Se il difensore nominato di uffizio rifiuti l' incarico, il Presidente esaminerà i motivi: se questi

sono sussistenti, il Presidente passerà a nominare altro difensore: una novella nomina affiderà le speranze del giudicabile ad un nuovo soggetto, art. 172 proc. pen.

Ma se i motivi del rifiuto sono evidentemente mal fondati, o coloriti per turpitudine d' interesse (mentre spesso accade che le nomine officiose non sono lucrative pel difensore), il Presidente li rigetterà; perchè non vi è scusa pel difensore eletto: gli ordini del magistrato dovranno essere da quello adempiuti: collocato egli per lo bene pubblico tra il trono della giustizia, e le vittime delle umane passioni, non può sottrarsi alle doppie obbligazioni, che il suo stato gl' impone, senza ledere i più sacri doveri del suo ministero, mentre à un obbligo contratto sotto la santità del giuramento di difendere *gratis* i poveri.

Al proposito ricordiamo a noi medesimi (perchè anche noi, insigniti previ i debiti esami della Licenza, e della Laurea sin dal 1819 dalla Regia Università di Napoli, esercitammo con molta scarsezza d'ingegno la nobile Avvocaria tanto nella ragion penale che civile presso la gran Corte criminale e Tribunale civile residenti in Reggio, Calabria Ultra I; e poscia presso le Corti, e Tribunali di Napoli fino al dì 25 agosto 1847, epoca in cui la magnanimità e clemenza di Ferdinando I.° Nostro amatissimo Sovrano si degnò decorarci della importante e risponsabile carica di Cancelliere di Regio Giudicato); ricordiamo a noi medesimi le parole dell'onorevole Signor D'Aguessau pronunciate nel suo discorso al parlamento di Parigi del 1693 circa la nobiltà, indipendenza, e doveri dell' avvocato. « I de» boli, gl' infelici trovino nella vostra voce un sicuro » asilo contro l' oppressione, e la violenza; ed in » quelle pericolose occasioni, in cui la fortuna vuol

» mettere a pruova le sue forze contro la vostra virtù, mostrategli che voi siete non solamente liberi dal suo potere, ma superiori al suo impero: sacrificate a sì nobili funzioni tutti i momenti della vostra vita. Voi siete obbligati a render conto alla patria di tutt' i talenti, che in voi ammira, e sintantoche le vestre forze lo permettono è una specie di empietà il ricusare a' vostri concittadini un soccorso tanto per essi utile, quanto lo è per voi glorioso. »

Ma se egli, il difensore, sordo alle voci del sentimento di natura, dell' onore, e delle leggi persista nell' ostinato rifiuto, il magistrato in questo caso vien dalla legge stessa autorizzato ad infligere contro di quello delle penali, onde richiamarlo ai proprî doveri; quindi l' art. 173 proc. pen., prescrive che il Presidente, fatto rapporto alla Corte, potrà secondo le circostanze ammonire l' avvocato, o il patrocinatore renitente, a porte chiuse, o fargli una pubblica riprenzione, ed anche se occorra sospenderlo dalle sue funzioni per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei.

Tutte queste diversc misure disciplinari, quando la gravezza delle circostanze lo esige, potranno cumularsi in tutto, o in parte secondo la prudenza della gran Corte.

§. II.

Dell' apentura del termine, e delle diverse eccezioni.

La legge, oltre delle sopra espresse cure sulla scelta del difensore, rivolge sempre più le sue mire a favor del giudicabile, che trovasi *sub judice*, sotto la spada ultrice della giustizia: quindi un termine di cinque giorni viene aperto a favore dell' accusato

per le dovute difese, previa una ordinanza all'uopo rilasciata dal Presidente, o dal Giudice delegato, nella quale si dovrà precisare che le domande per nullità non proposte in questo termine, non saranno più ammessibili (vedi formola 61).

Il termine decorre dal momento della notifica alle parti; nel corso di questo termine potranno allegarsi tutt' i mezzi d'incompetenza (1), o di nullità di atti antecedentemente avvenute (2), e chiedersi quei

(1) L' incompetenza di una gran Corte; o di un Regio Giudice può derivare da' seguenti motivi:

1. Allorchè il fatto, che si vuole criminoso, e che s'imputa ad un giudicabile non è fra la categoria de' reati; non è dalla legge caratterizzato per reato.

2. Allorchè la punizione del reato non è tra le sue attribuzioni, come nel caso di un reato militare, o pure di un delitto; mentre nel primo caso il giudizio e la punizione si appartiene a' tribunali militari, a' consigli di guerra; e nel secondo caso al Regio Giudice correzionale:

3. Allorchè in fine il reato non sia stato commesso entro la periferia della giurisdizione territoriale.

(2) L' atto nullo è quello che, mancandogli le formalità dalla legge richieste, viene dalla medesima legge dichiarato nullo: ma quando la legge non fulmina la nullità dell' atto, qualunque omissione, qualunque mancanza di formalità non produce la nullità: così per esempio, mancando l' accettazione in iscritto del difensore ai termini dell' art. 171 proc. pen., non s' incorre nella nullità perchè la legge non la fulmina; ma se mancasse il deposito in Cancelleria del processo, dell' atto di accusa, ed atti della istruzione, mancasse la pubblicità degli atti, in questo caso s'incorre nella pena della nullità, poichè la legge coll' art. 168 proc. pen. lo proscrive. Del resto, quando anche la legge non fulminasse la nullità di un atto, pure ogni omissione, venendo nel termine suindicato ec-

sperimenti di fatto, di cui può essere capace la natura del reato, o le vestigia che il reato abbia lasciato. Questo termine è comune al Ministero Pubblico, alla parte civile, ed all' accusato, art. 175 proc. pen.

Le eccezioni di competenza debbono discutersi preliminarmente a qualunque eccezione perentoria, non potendosi con questa cumulare.

Allorchè la decisione di competenza venghi nel termine di cinque giorni sopra espresso attaccata col mezzo del ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, la gran Corte deve sospendere ogni ulteriore procedimento: la ragione legale di siffatta disposizione si è che, pendente il ricorso, la giurisdizione della gran Corte o di qualunque magistrato considerare si dee sospesa; e che qualunque decisione in merito si faccia in questo intervallo della pendenza del ricorso, sarebbe in faccia alla legge di niun conto, e come non fatta, perchè resa da un giudice privo di giurisdizione, art. 178 proc. pen.

Non è così per le eccezioni perentorie, cioè quando si eccepisse la prescrizione del reato, l' estinzione dell' azione per causa d' indulto, o di rinuncia all' istanza; qualunque sia la decisione, il ricorso non ne sospende l' esecuzione; il giudizio si prosegue, e la discussione del ricorso è riservata dopo la decisione definitiva, art. 179 proc. pen.

Se siasi omesso nell' ordinanza che apre il termine alla difesa, di cerziorare appositamente il giudicabile *che le domande di nullità non proposte nel termine, non sono più ammesse*; egli l' imputato

---

cepita, dovrà dalla gran Corte sanarsi: in fatti la Corte Suprema di Giustizia ha distinto la nullità di un atto, dall' atto non fatto ai termini della legge. Vedi l' arresto de' 7 agosto 1827.

medesimo conserva il dritto di farle valere anche dopo la decisione definitiva, pel canone sopra stabilito, cioè che la legge con cura particolare protegge la difesa dal giudicabile (1), protegge ancora la sua libertà, e vuole che ogni ingiustizia sia eliminata, art. 176 leggi di proc: penale: Se adunque nel termine de' cinque giorni, decorrendi dalla notifica fatta all' incolpato, vengono proposte delle eccezioni di atti nulli, la gran Corte, trovandone la sussistenza, ordinerà la rinnovazione degli atti dichiarati nulli, art. 185 proc. pen.

Ogni domanda sia per nullità di atti, sia per esperimento di fatto (di cui faremo cenno nel seguente paragrafo) debbe essere diretta al Presidente e giudici della gran Corte criminale sottoscritta dal giudicabile, o dal suo difensore (vedi formola 62).

(1) La legge si serve della espressione: « verrà all' accusato conservato il dritto di farle valere anche dopo la decisione definitiva »: Con ciò à prescritto che il solo accusato può produrre la nullità degli atti, anche dopo la decisione definitiva, quando non sia stato avvertito che il termine di 5 giorni era per lui perentorio: quindi nè il Ministero Pubblico; nè la parte civile godono di questo beneficio, e con ragionevolezza la legge gli esclude, poichè ogni nullità può nuocere all' imputato solamente, e la parte civile e il Pubblico Ministero essendo attori nel giudizio criminale hanno avuto tutto l' agio di ben ponderare i loro passi, e preparare le loro difese dal primo istante del procedimento.

§. III.

Dello sperimento di fatto, e del modo come debbasi procedere.

Lo sperimento altro non è che la verifica di un fatto, che dipende dall'esistenza di un altro, o dall' impossibilità del fatto asserito: così per esempio, è accusato Agostino di avere dal suo palcone ferito a morte il suo paesano Fabrizio con un colpo di fucile nell' atto che questi stava affacciato alla finestra della sua casa: se Agostino a sua difesa sostiene, che dal suo palcone non potevasi commettere un tanto maleficio, perchè fra le due case frapponesi una terza più alta di quella di esso accusato; ne nasce un fatto che forma oggetto di esperimento, mentre dovrà verificarsi dalla giustizia, se effettivamente tra il palcone e la finestra sopra mentovati siavi quel fisico impedimento, che si asserisce.

Ammessa dalla gran Corte criminale la dimanda dello sperimento, se questo ha luogo nel territorio del Comune di residenza di detta gran Corte, nei casi gravi, può assistere essa stessa allo sperimento, in tal caso il Presidente, o il giudice commessario, di accordo col Pubblico Ministero stabilirà il giorno, in cui lo sperimento dovrà eseguirsi; a quale oggetto verrà rilasciata una ordinanza per la comparsa delle parti, de'testimonî, e de' periti, in presenza de' quali dovrà eseguirsi lo sperimento (1)

(1) Ottimo mezzo si è quello di far seguire la perizia coll' indispensabile intervento del giudice che dee decidere, dei testimonî, e delle parti interessate, i quali osservando minutamente la cosa che dee cader in esame, ne avvertissero i periti

ordinanza che sarà ad essi notificata da un usciere a ciò destinato: ovvero la gran Corte potrà delegare per lo sperimento un giudice del suo seno, che è sempre il Commessario della causa, questi nel giorno indicato nella ordinanza, coll' intervento del Procurator Generale, e coll' assistenza del cancelliere, o del sostituto, o di un commesso giurato si recherà sul luogo indicato, ove devesi procedere allo sperimento.

Se il Procuratore Generale non creda necessario il suo intervento sul luogo dello esperimento, potrà delegare le sue veci ad alcuno de' funzionarî giudiziarî del luogo medesimo, ai quali la legge accorda le funzioni di Pubblico Ministero nelle cause correzionali, e di polizia, art. 191 proc. pen.

Se poi lo sperimento non si faccia nella residenza della gran Corte, e richiegga l' intervento de' magistrati, che non possono allontanarsi dalla loro residenza senza l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia la gran Corte emanerà una decisione intorno a ciò, ma la deliberazione non potrà pubblicarsi, nè notificarsi, nè inserirsi in processo, se non dopo l' approvazione del sullodato Ministro.

Potrà la gran Corte delegare per lo sperimento o il Giudice istruttore del Distretto, o il Regio Giudice del Circondario, o altro di Circondario viciniore, art. 193 proc. pen. (1).

---

per sentirne il loro ragionamento e plausibile parere; e quando questo fosse contrario al senso comune, sarebbe anche di bene che si adoperassero degli altri periti, che sapessero meglio persuadere.

(1) Vedi il Sovrano Rescritto contenuto nella Circolare de' 18 aprile 1827. Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori Generali Criminali.

L'accusato non può intervenire all' esperimento ;

« Il Ministro Segretario di Stato delle finanze mi ha comunicato il seguente Real Rescritto — Eccellenza, Sua Maestà cui ò rassegnato le osservazioni contenute nel foglio di vostra Eccellenza de' 21 febbrajo ultimo, si è degnata di approvare nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 dello scorso mese ;

» 1. che la domanda di esperimento di fatto presentata dagli accusati non possa essere esaminata dalla gran Corte Criminale, se non sia accompagnata dal deposito delle spese che occorrono allo sperimento.

» 2. che da tale deposito siano dispensati gli accusati, che sono poveri nel senso della legge.

» 3. che il deposito debba farsi nella cassa del registro.

» 4. che negandosi lo sperimento di fatto, il deposito si debba restituire all' accusato,

» 5. che resti sempre salva alle gran Corti la facoltà di ordinare a richiesta del Pubblico Ministero gli esperimenti di fatto, o di ordinarli di uffizio nella pubblica discussione, nei quali casi le spese saranno anticipate dall' amministrazione del registro.

» Inoltre vuole Sua Maestà, che siccome i magistrati non possono senza l' autorizzazione di Vostra Eccellenza uscire di residenza per gli esperimenti di fatto, così non si dia la detta autorizzazione ne' casi in cui le spese debbono anticiparsi dall' Amministrazione del Registro, e bollo, vale a dire allorchè gli esperimenti di fatto sono accordati a richiesta degl'imputati poveri, o del Pubblico Ministero, o ordinati di uffizio dalla gran Corti, se non quando Vostra Eccellenza conosce che l'interesse della giustizia lo esiga indispensabilmente, onde non rechi una spesa superflua al Real Tesoro. » Nel Real nome partecipo ec. — *Il Direttore — Antonio Franco.*

Vedi la Circolare de' 17 dicembre 1834.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

può però farvi assistere il suo difensore, o deputar

« Le leggi di procedura penale attribuiscono alle gran Corti criminali coll' art. 193 la facoltà di delegare lo sperimento di fatto al Giudice istruttore, al Giudice del Circondario, o a quello del Circondario vicino (*).

Per eccesso di zelo suole non usarsi di questa facoltà destinata a prevenire che i componenti delle gran Corti si allontanino troppo facilmente dalla residenza; e dalle ordinarie occupazioni della carica.

Nelle deliberazioni per autorizzazioni di accesso portansi comunemente motivi, che in modo generico enunciano diffidenza nella delegazione del disimpegno a quei funzionari. E pure lo sperimento di fatto richiesto per verificare se un testimone potea vedere, o sentire le cose da lui dichiarate, non è il più difficile fra gli atti di polizia giudiziaria, di cui son essi gli agenti naturali. Con questo carettere raccolgono nell' abituale esercizio della carica gli elementi non sempre facili ad aversi, e compilano processure che d' ordinario servono utilmente ai giudizi criminali. Ne' verbali sulla visita mensile delle medesime, da quelle gran Corti che han fatto domanda per autorizzazione di accesso, nulla trovasi esposto, che palesi in quei funzionari, ai quali non si è creduto di delegare lo sperimento, alcun demerito per difetto di attitudine, fermezza, ed imparzialità.

» Perchè non si renda inutile la disposizione dell' enunciato art. 193, e perchè ne' casi particolari io possa risolvere se

---

(*) *Se l' esperimento di fatto sia ordinato dalla gran Corte nel corso della pubblica discussione in forza dell' art.* 260 *delle leggi di proc. pen.*; *e sia delegato ad un giudice Istruttore, o ad un giudice di Circondario, il magistrato delegato dovrà ricevere il giuramento dagl' individui che adoprerà per lo sperimento coll' unica formola espressa nell' art.* 247 *delle suddette leggi.*

persona che lo rappresenti sul luogo nell' atto dello sperimento: la parte civile può intervenirvi. In conseguenza tanto l' imputato, che il suo difensore, e la parte civile debbono essere avvertiti del giorno, ed ora, in cui avrà luogo lo sperimento, onde possono assistere o farsi assistere; e di tale avvertimento l' usciere ne attesterà l'esecuzione, redigendone all' uopo il corrispondente certificato, o verbale per la comunicazione fattane.

Giunto sul luogo dell' esperimento il giudice, il Pubblico Ministero, la parte civile, se vi sia in giudizio, il difensore dell' accusato, i periti e i testimoni, il giudice medesimo passerà a ricevere il giuramento de' periti e testimoni di bene e fedelmente eseguire le operazioni e di fare le deposizioni risultanti dallo sperimento, secondo la verità, onore, e propria coscienza. Quindi lo stesso giudice farà loro quelle domande, che crederà convenienti allo scoprimento della verità; e principale cura dee avere, pria di qualunque operazione, a verificare lo stato materiale del luogo, facendo rimarcare se sia identicamente quello dell' epoca, in cui avvenne il reato; o pure se abbia sofferto qualche variazione. Imperocchè molte volte questi esperimenti possono divenir difettosi a causa di aria mutata, per cagion di vento, di pioggia, ed altre fisiche circostanze ec.; onde bisogna molta sagacità in eseguire cotali speri-

convenga permettersi l' allontanamento de' componenti delle gran Corti dalla residenza, è necessario che oltre la deliberazione per autorizzazione di accesso, cui sia inviato un verbale compilato riservatamente dalla gran Corte, in cui vengano precisati i particolari motivi valevoli per giustificare la diffidenza sulla esattezza del disimpegno, ove non fosse riservato ai componenti della gran Corte. ». — *Nicola Parisio.*

menti, i quali per quanto sono atti a far rilevare l'innocenza, altrettanto possono dar campo alla perniciosissima impunità: ed è ancora consono alla giustizia, investigatrice del vero, che debbonsi sciegliere per lo sperimento quei periti, che non abbiano soltanto senso comune, ma probità, arte, e conoscenza di quelle cose, su cui è oggetto lo sperimento istesso.

Il difensore dell' accusato, e la parte civile potranno fare, nell'atto dello sperimento, quelle osservazioni, che crederanno opportune a' loro interessi, ed alla loro difesa.

I testimonî ed i periti debbono eseguire, sul luogo dello sperimento, tutte quelle ispezioni che convengono, secondo gli verrà ordinato dal giudice: indi faranno le deposizioni, e daranno tutti quei schiarimenti, che dalle loro osservazioni hanno ricavato, risultanti dallo sperimento, art. 189 procedura penale.

Di tutte le operazioni eseguite, egualmente che delle deposizioni de' testimonî, delle ispezioni, e schiarimenti de' periti, il cancelliere ne formerà processo verbale, che verrà letto ai testimonî, ai periti, ed alle parti presenti, ed indi verrà sottoscritto da tutti gl' intervenuti nell' atto (vedi formola 63).

Questo processo verbale dello sperimento verrà depositato in cancelleria della gran Corte criminale che sta giudicando l' accusato, e saranno le parti cerziorate di un tal deposito eseguito, affin di esaminarlo, e percontarlo una con tutti gli atti, articolo 192 proc. pen.

§. IV.

Del termine per la presentazione delle liste de' testimonî.

Rese dalla gran Corte le deliberazioni su i mezzi di nullità, ed eseguite le medesime; compiuti gli esperimenti di fatto, se abbiano avuto luogo; la legge, intenta sempre alla difesa del giudicabile ed allo scoprimento della verità, concede altro termine di ventiquattro ore, durante il quale il Ministero Pubblico, e la parte civile dovranno rispettivamente produrre le liste de' testimonî; non meno che l'accusato presenterà le sue posizioni a discolpa con la nota de' testimonî dal suo difensore sottoscritte, art. 195 proc. pen.

L'enunciato termine di ore 24 si apre mediante una ordinanza del Presidente, o del giudice delegato, che verrà notificata alle parti, onde ne abbiano conoscenza.

L'ordinanza, e notifica della medesima sono prescritte a pena di nullità: questa nullità, se vien eccepita, puol essere rettificata colla rinnovazione del termine; se non viene opposta, rimane sanata e coverta dal silenzio, art. 201 proc. pen.

Le note de' testimonî tanto per parte del Ministero Pubblico, che della parte civile, e dell' imputato, dovranno presentarsi in Cancelleria: in queste note ogni testimone verrà chiaramente designato pel suo nome, cognome, professione e domicilio: se alcuna di queste indicazioni sia ignota, verrà supplita coi *connotati personali*, o in qualunque altro

modo che renda circostanziata l'indicazione del testimone (1).

---

(1) Real Rescritto de' 14 marzo 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

Il decreto del dì 13 gennajo 1817 che nell' art. 1 mette a carico dell' amministrazione del registro, e bollo l' anticipazione delle spese ne' giudizi penali, pone coll' art. 26 a carico degli accusati, e della parte civile il pagamento delle indennità dovute a' testimoni chiamati a di loro istanza, quante volte non abbiano documentato il loro stato d' indigenza (*).

» Si han de' casi in cui gli accusati, e la parte civile hanno omes-

(*) Ecco il modo come debbono formarsi gli anzidetti *certificati d' indigenza*, prescritto dalle due seguenti circolari.

Circolare de' 24 luglio 1828.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

Signori — Ai termini dell' art. 93 del Decreto de' 13 gennajo 1817 un detenuto che abbia espiata la pena contro di lui profferita, non potrà esser messo in libertà, se pria non abbia giustificato il pagamento delle spese di giustizia; ovvero se abbia prodotto il certificato di povertà nelle forme designate dalla legge. Il signor Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha fatto conoscere, che questa determinazione non è generalmente osservata, e che spesso son posti fuori del carcere come poveri i detenuti, pei quali non concorrono le condizioni designate tanto nel detto decreto de' 13 gennajo 1817, che nell' altro de' 21 settembre 1818. A far cessare questo inconveniente, che compromette gl' interessi della Real Tesoreria, il Ministro Segretario di Stato delle Finanze ha designato agli agenti amministrativi le condizioni richieste dalla legge, onde ammettere la povertà de' detenuti.

Le condizioni di cui è parola sono le seguenti:

1. che

Le liste de' testimonî, entro lo stesso termine di

---

n' omesso l' adempimento di questo dovere verso testimoni poveri

1. che il detenuto non sia portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei:

2. che non abbia alcuna industria visibile, ossia che non esercita alcun impiego lucroso: che non sia trafficante; nè mercante; nè maestro di alcun' arte:

3. che viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia:

4. che la povertà sia certificata dal Sindaco locale, e verificata dall' Intendente, o sotto intendente del Distretto.

Avranno la cura ec. — *Marchese Tommasi.*

Circolare de' 7 novembre 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.— Ai Procuratori generali criminali.

« Signori — Tra le condizioni richieste, onde riputarsi un individuo povero ne' casi previsti dal decreto de' 13 gennajo 1817, e da altri regolamenti sulle spese di giustizia, vi è quella indicata dall'art. 1. del decreto de' 21 settembre 1818, cioè il non esser portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei.

» Or il Ministro delle Finanze mi à fatto conoscere che non di rado si sperimenta che l' individuo a di cui favore si rilascia il certificato di povertà, sebbene non sia portato su i ruoli fondiari, pure o per eredità, o per acquisto è possessore d' immobili intestati tuttavia a passati proprietari, per non essersi ancora praticate le correlative mutazioni di quote, e che quindi non enunciandosi tale circostanza nel certificato ne risulta un grave pregiudizio agl' interessi fiscali con ammettersi erroneamente la povertà.

» A togliere dunque siffatto inconveniente ha egli diramato circolare agl' Intendenti delle Provincie, acciò ne' certificati di povertà, di cui è parola, si dichiari che l' individuo tanto nel suo nome, che sotto il nome di altri non sia contribuente sopra

24 ore, saranno scambievolmente notificate alle parti, art. 197 proc. pen.

Non possono confondersi tra le liste de' testimonî, i denunzianti, la parte civile, e il principale offeso; quindi dovendosi dare in nota per essere esaminati su qualche circostanza sia a carico, sia a discarico, dovrà indicarsi la loro qualità di *denunciante*, *di parte civile*, *o di principale offeso*, art. 198 proc. pen.

Il Pubblico Ministero dovrà comprendere nella nota de' testimonî che presenta per la pubblica discussione tutti quei testimonî esaminati nella istruzione; e che crederà opportuni allo scovrimento della verità: egualmente comprenderà in detta lista, o nota, quei testimonî chiamati in contesto da altro testimone esaminato nel corso della istruzione, ed ancora gli altri dati in nota dalla parte civile; meno che quei, le di cui deposizioni sono inutili, nè conducenti allo scopo della verità. Il Pubblico Ministero in fine dee pure comprendere nella sua lista quei testimonî prodotti dall' imputato a suo discarico nell' interrogatorio, o nel

---

veri, che han risentito grave danno per mancanza d' indennità loro dovuta.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 del corrente ha sovranamente ordinato, che gl' imputati, e le parti civili, le quali domandano di udirsi testimonî per loro, e pei di loro interessi, debbano assicurare le indennità dovute a' medesimi pria che si spediscono le citazioni secondo la legge. »

Nel Real nome ec. — *Nicola Parisio.*

---

pra di ducati sei, ossia non possegga immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di tale somma; e ciò perchè ne diano comunicazione ai Sindaci, che sono chiamati a rilasciare i detti certificati. »

Lo partecipo alle signorie loro ec. — *Nicola Parisio.*

costituto, quali testimonî sono stati esaminati nel corso della istruzione: ed ove il Pubblico Ministero a tanto non adempia, avrà cura il difensore dell'imputato, nel presentare le di costui posizioni a difesa, ripeterli nella sua nota, art. 199 proc. pen.

La legge nell' atto che da una parte è larga a concedere al giudicabile molte favorevoli facoltà e termini per la sua difesa, dall' altra à in mira di evitare l' abuso, ch' esso volesse fare della facoltà con presentare un gran numero di testimonî a discarico; quindi essa stabilisce che se la nota de' testimonî presentata dall' accusato sia soverchiamente estesa, il Presidente, o il Giudice delegato, sulla domanda del Pubblico Ministero, ordinerà all' accusato medesimo di ridurla ad un numero discreto, mediante una ordinanza ragionata, che verrà notificata al detto accusato. Se desso, fra ore 24 dalla notifica, non adempie a quest' ordine, il Presidente o il Giudice delegato farà rapporto alla gran Corte, la quale inteso l' imputato, farà la riduzione con deliberazione motivata, art. 200 proc. pen.: questa deliberazione si può attaccare col rimedio del ricorso in Suprema Corte, il quale per altro non sospende il giudizio; ricorso che verrà unito a quello che potrà interporsi avverso la decisione definitiva.

Parimenti le posizioni a discolpa debbono essere pertinenti alla causa: quando dunque alcune posizioni niun utile o difesa arrecano al giudicabile, può la gran Corte criminale col numero dispari di votanti non più di cinque, nè meno di tre ridurle alle sole pertinenti con apposita decisione, la quale può anche essere soggetta al ricorso dopo la decisione definitiva.

§. V.

Delle ripulse contro i testimoní; e quali testimoní non possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione.

Chiunque ci narra un fatto non veduto, nè sentito da noi, è un testimone. Ma questo testimone, come uomo (prescindendo dalle circostanze in cui s'inganna, o può essere ingannato) viene spesse volte accecato dalle passioni della inimicizia, dell' odio, dell'interesse, o venalità; passioni per la di cui forza perde l'uso della retta ragione; passioni che soffogano nel profondo del suo cuore i sentimenti dell' onore, della religione, della morale; passioni la di cui forza sola lo può internamente spingere a mentire, allorchè è chiamato dalla giustizia a fare qualche testimonianza.

A conoscere il mendacio di questo testimone dee sorgere prontamente nella mente del saggio magistrato la retta ragione, la sana logica, la critica, che colle sue regole deve guidarlo ne' suoi giudizî.

L' onestà della passata vita, la buona fama, o sia la stima de' buoni sono i più sicuri indizî, ed argomenti della fede de' testimonî: e dippiù, il volto, le gesta, gli accenti, ossiano i tuoni della voce, indizî tutti dell' animo, non debbono essere trascurati da' savî giudici. L' animo sempre traspare al di fuori, quando non manchi un accorto leggitore: e quando per artifizio non traluce, quel medesimo artifizio che nasconde sotto il velo di un composto volto i moti del cuore, appalesa abbastanza il mendacio, e la finzione: questa si ravvisa eziandio nell' affettazione, la qual' è l'ostentazione di ciò che non è: quei sforzati e procurati componimenti esterni, che non sono lo sviluppo de' sentimenti interni, ma so-

no l' effetto dell' arte, son pur troppo visibili ad un occhio indagatore. Cotesta lingua muta, cotesta eloquenza del volto umano esprime assai più, che quella delle stesse parole.

Parimenti se i testimonì presentano a' giudici un discorso premeditato ed uniformemente architettato; se ostentino religione, e probità son tutti argomenti di un concertato mendacio. La naturalezza, e la semplicità negli atti, e nelle parole sono l' impronta del vero.

Cosiffatte norme, figlie della retta ragione, vengono pure sanzionate dalle leggi romane, e propriamente dalla leg. 4 ff. *de testibus*.

Sono questi i principali fonti, da' quali scaturiscono gli argomenti che avvalorano, o diminuiscono la fede de' testimonî.

Ma questo non basta allo scoprimento del vero tanto in rapporto al giudice, che al giudicabile: altre regole deve il savio giudice seguire, onde del suo criterio morale, della sua convinzione riposi tranquillo il suo animo sù i detti de' testimonî; cioè debbe conoscere le molte qualità, e condizioni, che le leggi provvidamente richieggono; perocchè tanta fede merita un fatto, quanta sene deve al testimone accordare. La possibilità e verosimiglianza, la scienza, ed integrità de' testimonî sono i caratteri, ed argomenti delle loro veridiche testimonianze. E per verità l' impossibile non è mai vero; poichè se il fatto che depone il testimone non è possibile per le note leggi della natura, non merita mai fede da chi ragiona. Ma conviene pure che non solo sia possibile quel fatto, ma che sia benanche verosimile. La verosimiglianza è l' imitazione della natura, in cui sono i fatti necessariamente connessi tra loro. La natura è felicemente rappresentata da quella Omerica catena, ogni anello della quale è principio e fine di

un altro anello. Diremo adunque verosimile una narrazione, nella quale siano i fatti probabilmente almeno connessi tra loro, in modo che l' uno dipenda dall' altro; che nel primo sia la cagione del susseguente: che questo non rimanga inoperoso ed inutile, ma che l' uno dipenda specialmente da quel tale, onde deve dipendere; vale a dire che la cagione produca il proprio e proporzionato effetto: così un uomo senza cagione non offenderà l' altro; un avaro non prodiga il danaro per l' altrui soccorso; un padre amoroso non si vedrà diredare il figlio; un uomo leggiermente offeso non farà la vendetta di Atride; un uomo dabbene non abbandonerà senza cagione la sua patria: e di vantaggio la verosimiglianza è indizio del vero; perciocchè quello che somiglia alle cose che esistono, è da credere che sia benanche esistito. Altro forte indizio del vero è la convenienza de' fatti, che il testimone ci narra; poichè quando i fatti che ci vengono narrati sono concatenati con quelli che sono soliti ad accadere, meritano allora maggiore credenza.

Circa la scienza del fatto, che dee avere il testimone deponente, diremo in primo luogo, ch' ei deve godere di un sano criterio morale, cioè debbe avere un buono e sano giudizio per non ingannarsi, nè essere ingannato; difatti gl' imbecilli, i mentecatti non sono mai adoprati per testimonî. Deve inoltre il testimone avere l'uso intero di quel senso, per mezzo del quale percepì il fatto, che ci narra. Ed infine deve essersi trovato nel luogo, e nel tempo in cui il fatto avvenne. Ecco perchè la legge prescrive a' testimonî, che debbono nelle loro deposizioni indicare *la causa della scienza* (1); vale il dire, hanno da

(1) Vedi nota alla pag. 321.

spiegare con qual senso; per qual mezzo; in qual distanza di luogo: ed in qual tempo abbiano percepito quel fatto, che depongono: acciocchè ai giudici sia palese che poteano i testimonî quel fatto conoscere; perchè nascendo dubbio nell' animo dei giudici, se per lo mezzo additato, e se nella distanza asserita possibil era di vedere, o di udire ciò che i testimonî asseriscono aver veduto, o udito, forza è che se ne faccia pure lo sperimento; onde non sia più dubbia a' giudici la scienza, almeno possibile dei testimonî.

Circa l' integrità de' testimoni diremo che il giudice deve essere certo che non solo i testimoni sappiano la verità, ma fa d' uopo che dessi vogliono deporla.

Chi studia la natura dell' uomo, rileverà che gli uomini oprano sempre per interesse, e per abito: il perchè essi sogliono essere falsi, ignoranti, inconcludenti, interessati, difettosi, e possono patire mille simili acciacchi: conviene dunque por mente a conoscere pria di ogni altro, se il testimone abbia interesse di mentire, e se mai la sua preterita vita, ed il suo carattere morale lo rendano di ciò sospetto: perciocchè siccome quanto siano maggiori gli argomenti della scienza del testimone, altrettanto la sua fede divien maggiore; così eziandio quanto crescono i motivi che l' interessano a mentire, tanto è di minor peso il suo detto.

Per le quali cose saviamente le romane leggi o vietavano dell' intutto, che alcuni si ascoltassero per testimonî; ovvero permettevano di essere intesi, ma come sospetti non prestavasi loro intera fede.

La leg. 20 ff. de' testib. rigettava dell' intutto i testimonî, che non aveano compiuti gli anni venti: perciocchè in quella inferma età l' animo debole, oltracchè può esser facilmente ingannato, può di leg-

gieri esser corrotto. Le nostre leggi penali ammettono come testimonî i minori di anni 14, ma vogliono che non si dasse loro il giuramento, appunto perchè i loro detti non meritano piena fede, lasciando la legge al prudente arbitrio del giudice di tener quel calcolo e quella fede delle loro deposizioni, che sarà di ragione a seconda le circostanze.

Le romane leggi (1) vietavano di testimoniare ne' pubblici giudizî quei ch'erano dichiarati *infami*, perchè privi di probità.

Le nostre leggi penali, grazie alla saviezza, e clemenza del nostro Augusto, ed amatissimo Sovrano, ànno abolita la pubblicazione, e la infamia col primo e terzo articolo dette leggi penali, ove sta espressamente sancito « *nessuna pena è infamante: la pubblicazione de' beni de' condannati è abolita* ec. »; quindi non vi sono, con proprietà di linguaggio legale, persone *infami* da essere ripulsate a deporre come testimonî.

Le predette leggi romane (2), comandavano che non si ascoltassero nella qualità di testimonî i rei di pubblico giudizio, come certi violatori della giustizia, e della virtù, e perciò non si potea loro prestar fede.

Le nostre leggi penali, art. 17, prescrivono che i condannati a' ferri non possono testimoniare in giudizio, nè essere periti; e sebbene non vengono esclusi all' intutto dal tempio della giustizia, pure essi in materia criminale possono sempre essere chiamati per somministrare delle spiegazioni, e degli schiarimenti (3) essendo un principio consacrato nella legislazione attuale, che il criterio morale per

(1) Ved. leg. 1, 13, e 21 *de testibus*.
(2) Ved. leg. 20 ff. *de testibus*.
(3) Vedi nota 1. pag. 185.

le quistioni di fatto non va circoscritto da vincolo di sort' alcuna. Possono quindi sentirsi sia nella istruzione, sia nella pubblica discussione, badandosi solamente per questa ultima, che nella nota de' testimonî si descrivessero colla qualità di chiamati per dare *semplici indicazioni*, o *spiegazioni*, giusta l'art. 205 leggi di proc. pen. e facendosi pure astenere dalla prestazione del giuramento i condannati alla reclusione, e a' ferri tanto nel bagno che nel presidio. Ma chiedesi, se il condannato all'ergastolo possa fare da testimone: noi rispondiamo che sebbene le nostre leggi penali non interloquiscono su tale quistione, pure se vogliamo bene esaminare lo spirito delle parole contenute nell'art. 16 delle leggi penali, ove sta scritto che « il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutt'i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni; non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, nè per causa di morte, ec. »; noi portiamo opinione che questo condannato all'ergastolo non può entrare nel tempio della giustizia a fare delle testimonianze, perchè le leggi lo considerano come *morto civilmente*.

Le donne, secondo le leggi romane, che pubblicamente prostituivansi non venivano ammesse (1) a far testimonianze: e per vero qual probità può quella donna avere, che non ha neppure la proprietà della sua persona, e de' suoi sentimenti? chi è di cattivi costumi non mai, o di raro, opera onestamente, e perciò i suoi detti non fan fede. Le nostre leggi pe-

(1) Ved. leg. 3, ed 8 ff. *de testibus*.

nali sù tal punto tacciono, perchè lasciano la latitudine al giudice di valutare i loro detti.

Per le leggi romane di vantaggio non venivano ammessi a far testimonianza i nemici dell' accusato; perciocchè chi dall' odio è mosso, non può essere dalla verità guidato (1).

Le nostre leggi penali osservano silenzio anche circa tali persone, perchè il filosofo magistrato che vede il testimone interessato a mentire, cioè che sposa una parte attiva per giovare, o danneggiare l'imputato, non gli presterà alcuna fede.

Del pari le leggi romane (2), vietavano al figlio

---

(1) Ved. leg. 3, ff. *de testibus*, e leg. 17 Cod. *de testibus*.

(2) Ved. leg. 1, e 10 ff. *de testibus*; leg. 1 e 6 Cod. *de quaestion.*, e leg. 12 Cod. *de testibus*.

Ecco come le leggi romane escludevano dal far testimonianza in giudizio.

1. quelli che aveano rapporti di famiglia colle parti, L. 3 cod. de test. L. 24 ff. eod.
2. Gli amici L. 5 cod. eod.
3. i dipendenti L. 5 cod. eod.
4. i nemici L. 3 ff. eod.
5. i servi L. 7 e 8 cod. eod.
6. i patroni e gestori di negozi L. 25 ff. eod.
7. i liberti L. 12 cod. eod.
8. quelli ch' erano *sub iudice*, o condannati L. 3 ff. eod.
9. Gli infami per delitto, o per mestiere L. 13 ff. eod.
10. Gli adulteri L. 4 ff. eod.
11. Le prostitute L. 3 §. 5 ff. eod.
12 quelli che aveano dato pruova di mala fede L. 5 ff. eod.
13. quelli ch' erano stati convinti di antecedente corruzione L. 3 §. 5 ff. eod.
14. i condannati come autori di libelli famosi L. 21 ff. eod. et L. 5 §. 9 ff. de injur.

di testimoniare contro del padre, e di tutti coloro che in luogo di genitori sono: e per l'opposto eziandio a' padri contro de' figli. Perciocchè o le voci della natura sono ascoltate da sì stretti congiunti, e il favore corrompe la testimonianza; o tacciono nel di loro seno, e conviene allora dire che una ferina scelleraggine abbia il di loro cuore depravato. Anche le nostre leggi, art. 202 proc. pen., sanzionano che non possono, a pena di nullità, essere ammessi a deporre nella pubblica discussione « 1. gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, e le sorelle di secondo grado; il marito o la moglie dell' accusato, o di uno dei coaccusati presenti e sottoposti alla medesima pubblica discussione; 2. il denunziante, la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge: 3. i difensori delle parti sù i fatti, la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio. »

Ma quante ed infinite potentissime cagioni possono annidare nel cuor umano, che lo muovono pel favore, e parzialità, come l' amore, lo spirito di partito, il comùn interesse ec. ec.! per cui l' amante, il fanatico partigiano, il socio, e l' individuo di una classe, di un corpo, sono tanto più pronti a spergiurare, quantochè più generosa e santa stimano la cagione del mendacio!!! Il giudice nella sua

---

15. quelli che avevano avuto parte al delitto L. 13 cod. de test.

16. quelli che non erano ancora giunti al ventunesimo anno L. 20 ff. eod.

17. le persone che altra volta avean deposto in un giudizio pubblico a carico dell' accusato L. 23 ff. eod.

18. quelli ch' erano presi dalla casa dell' accusatore L. 29 ff. de test.

sagacità, e prudente arbitrio, tenendo presente la massima di Cesare presso Sallustio « *omnes homines P. C. qui de rebus dubiis consultant ab odio, amicitia, ira, atque misericordia vacuos esse decet* » saprà calcolare il peso, e la fede che meritano i detti di quelli: ecco come si esprimono le leggi di proc. penale, art. 204 » ogni altra eccezione non impedisce che il testimone sia inteso nella pubblica discussione, nè lo fa cancellare dalla lista; ma entrerà nel calcolo della fede da darsi alla sua deposizione » (1).

In vista delle sovraesposte ragioni le leggi di proc. penale accordano al Pubblico Ministero, alla parte civile, e all'accusato un altro termine di due giorni, dopo quello in cui è stata notificata la nota de' testimonî, per opporre le eccezioni di ripulsa contra de' testimonî, indicando però le pruove che giustificano l' opposta ripulsa, art. 201 proc. pen. Se fra la lista de' testimonî vi siano alcuni malamente indicati si possono chiedere gli opportuni schiarimenti; ed in questo caso il termine sudetto incomincia a correre dal giorno in cui saran date le richieste spiegazioni. Il termine sudetto vien stabilito a pena di nullità; ma se questa non è opposta prima che si passi ad altri atti, rimane coverta dal silenzio, art. 203. proc. pen. Anche resta sanata dal silenzio la nullità se non vien eccepita prima della deposizione de' testimonî che, a' sensi dell' articolo 202 proc. pen., debbono essere esclusi dalla pubblica discussione.

---

(1) Il sospetto complice di un reato può sentirsi in pubblica discussione a carico di un altro imputato del reato medesimo. Così ha deciso a 15 febbrajo 1819 la Suprema Corte di Giustizia.

Proposta nel termine suindicato l'eccezione della ripulsa contro i testimonî, allegando i motivi e le ragioni, non che le pruove in giustificazione, che possono essere o scritturali, o testimoniali, la gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre pronunzierà prima della pubblica discussione, nel caso della prova scritturale sulla eccepita ripulsa, art. 206 proc. pen., e trovandola sussistente ordinerà che si rettificasse la nota de' testimonî con togliersi quei, la cui ripulsa fu ammessa: per quei testimonî poi, che soffrano qualunque altra eccezione, ordinerà la gran Corte che rimarranno in nota colla indicazione dell'acciacco che soffrono, onde poter somministrare *semplici indizj*, art. 207. proc. pen.

Se poi le pruove delle eccezioni non siano pronte nel termine, ovvero se le pruove sieno testimoniali, la gran Corte differirà la deliberazione sulla ripulsa all'apertura della pubblica discussione, articolo 208 proc. pen.

Se, nel corso de' termini predetti, o anche trascorsi e chiusi, pria però dell'apertura della pubblica discussione, sopraggiungeranno nuove circostanze o nuove pruove, che possono influire tanto alla dichiarazione di reità, che a quella d'innocenza, e che si crederanno necessarie a scoprire la verità, può la gran Corte sulla istanza del Pubblico Ministero, o della parte civile, o dell'imputato decidere con deliberazione, se debba sentire nuovi testimonî, e riunir nuove pruove, art. 209 proc. pen.

Queste nuove pruove saranno depositate in Cancelleria, e verranno le parti cerziorate di un tal deposito per prenderne comunicazione, articolo 210 proc. pen.

Eseguito il deposito delle nuove pruove, verrà riaperto il termine di 5 giorni, quello delle ore

24, e quello de' due giorni per le ripulse de' testimonî, di cui superiormente abbiamo a sufficienza esposto le teorie.

§. IV.

Del ricorso alla Corte Suprema di Giustizia avverso le deliberazioni interlocutorie, o preparatorie.

Tutte le decisioni, o ordinanze emesse prima della decisione diffinitiva sono dalla legge considerate come interlocutorie o preparatorie; poichè son dirette a mettere la causa in istato di esser decisa, sia regolarizzando la procedura, sia preparando le pruove, o i documenti.

Le deliberazioni, che la gran Corte sarà per emettere fino all' apertura della *pubblica discussione*, senza eccezione alcuna, dovranno farsi col numero dispari di votanti non meno di tre, non più di cinque. Quelle poi che si faranno sopra qualunque domanda nel corso della *pubblica discussione* esigono, a pena di nullità, il numero de' giudici che la legge prescrive per la decisione definitiva, cioè di sei giudici compresovi il Presidente, art. 217, proc. pen.

Il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia è un mezzo, che la legge accorda per fare annullare una decisione, allorchè contiene violazione di legge.

È aperto l' adito a tale ricorso avverso le decisioni di sottoposizione ad accusa, di competenza, e generalmente avverso qualunque decisione riguardante eccezioni perentorie, art. 177 e seg. proc. pen.

Ha dritto a tal ricorso l'accusato ed il suo difensore, il Ministero Pubblico, e la parte civile, salvo il prescritto negli articoli 182, e 318 proc. pen., di cui esporremo più sotto le teorie.

Il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia sospende l' esecuzione della decisione, allorchè essa riguarda o la sottoposizione all' accusa, o la competenza, art. 178 proc. pen.

Il ricorso avverso le decisioni, che emesse dopo il termine di cinque giorni fino alla decisione definitiva, riguardino eccezioni perentorie non sospende il giudizio, ma verrà unito a quello che si produrrà avverso le decisioni definitive, art. 179, e 212 proc. pen.; bisogna però fare nel termine indicato, sia in Cancelleria, sia nell'atto della notifica della decisione, la protesta di volere produrre un tal ricorso, articoli 179, 181, e 212 proc. pen.

Il ricorso prodotto avverso qualunque decisione pronunciata nel termine de' 5 giorni, non è ammessibile, se non sarà prodotto tra 24 ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione fattane in presenza delle parti, o dei loro difensori, art. 180 proc. pen.

Quando il ricorso opera la sospenzione del giudizio deve presentarsi nel termine sopra indicato da dichiarazione del ricorso nella Cancelleria della gran Corte spiegando i mezzi, e le nullità, ossia le violazioni, che si oppongono, art. 182 proc. pen.

Se poi il ricorso non opera la sospensione, basta che nel termine sopra espresso si faccia, o in cancelleria, o nell' atto della notificazione della decisione, la protesta di volerlo produrre; in caso contrario ogni nullità rimane coverta dal silenzio, art. 18 e 212 proc. pen.

Se il pubblico Ministero produrrà ricorso, deve fra le ore 24 successive alla presentazione di esso notificarsi all' imputato e al suo difensore, sotto pena di decedenza dal ricorso, art. 182 proc. pen.

Nel caso di ricorso prodotto nel termine di cinque giorni, o per decisioni pronunciate in questo termi-

ne, non sarà mai inviato alla Corte Suprema il processo originale; ma s' invieranno le copie soltanto dell' atto di accusa, della decisione di sottoposizione alla medesima, delle domande, e della decisione di competenza, e di quelle carte che si crederanno necessarie pel rischiaramento della quistione. La Corte Suprema è tenuta pronunziarvi in preferenza di ogni altro affare, art. 183 proc. pen.

Il pubblico Ministero non à il dritto di produrre ricorso avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolute a favore dell' imputato, se non per solo motivo di manifesta contravvenzione al testo della legge, art. 184 proc. pen.

§. VII.

Della destinazione dalla giornata per la pubbblica discussione (1).

Adempiute tutte le sovraesposte regole, che preparono il giudizio pubblico contro l' accusato presente, in modo che la procedura sia portata allo stato di essere definitivamente decisa, il Presidente d' accordo col Ministero pubblico fisserà il giorno in cui proceder si dee alla pubblica discussione, mediante una deliberazione, che verrà notificata tanto all' accusato che alla parte civile, art. 214 proc. pen.

---

(1) Real Rescritto de' 2 giugno 1832.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

à Sua Maestà nel consiglio ordinario di Stato de' 21 dello scorso mese si è degnata prescrivere, che non si giudichino cause di morte ne' venerdì di marzo.

» Nel Real nome ec. » — *Nicola Parisio.*

Le suddette parti, possono fra le ore 24 dopo la predetta notificazione dimandare che la *pubblica discussione* sia differita: il Presidente trovando ragionevoli i motivi, inteso il Pubblico Ministero, la differirà per un discreto tempo, e proporzionato al bisogno riconosciuto necessario.

Determinata la giornata della pubblica discussione, il Presidente o il giudice delegato spedirà la *cedola di assegnazione*, ossia l' ordinanza di comparsa ai testimonî dati in nota dal Ministero Pubblico, dalla parte civile, e dall' accusato, secondo le note prodotte, o secondo quelle rettificate, art. 216 proc. pen.

Questa cedola verrà notificata dall' usciere della gran Corte criminale o da un usciere di quel Circondario, ove i testimoni riseggono a causa della lontananza.

CAPITOLO IV.

Della pubblica discussione.

Il fine che la legge si propose nello stabilire la *pubblica discussione*, è la giustizia; il mezzo è la verità: quindi a buona ragione appellasi la pubblica discussione « essere il crogiuolo della verità »; perocchè la pubblica discussione consiste nello esame pubblico di tutte le pruove raccolte nella istruzione scritta, e nella orale tanto a carico, che a discarico dell' imputato, non che di tutte le domande del Ministero Pubblico, e dell' imputato medesimo: la discussione si fa a porte aperte, ed innanzi a tutti i giudici che compongono la gran Corte criminale nel numero surriferito: essi debbono pronunziare sull' accusa, e debbono giudicare l' accusato: codesti giudici, onde il loro giudizio fosse esattamente ponderato, debbono pria di tutto accertarsi in un modo posi-

tivo da non rimaner nell' animo loro alcuna dubbiezza: tutto ciò sarà osservato a pena di nullità, art. 218 proc. pen. (1).

(1) Ecco una idea dell' antico giudizio presso i Romani: Si citava il reo a comparire innanzi il pretore: quindi si proponeva l'accusa con un formale libello che la conteneva; quale con termine tecnico chiamavasi *inscriptio in crimen*; ove veniva designata la legge che la pena stabiliva. L' atto di accusa era sottoscritto dall' accusatore coll' obbligo di perseverare nell' accusa fino alla sentenza diffinitiva, e di dover soffrire la stessa pena allo accusato minacciata, se l'accusa fosse stata calunniosa. Questa seconda parte dell' accusa appellavasi *subscriptio in crimen*. Il libello dell' accusa si trascriveva in una tavola, che si affigeva in pubblico e da questo punto l' accusato dicevasi *esse in reato*. Si deveniva in seguito alla scelta de' giudici, i quali doveano giudicare la causa: e l' accusato avea il dritto dar per sospetti tutti quelli che gli sembravano espedienti. Dopo tale nomina e ricusa, il reo stesso proponeva tutte quelle eccezioni dilatorie, che credeva convenevoli; ed indi si procedeva all' interrogatorio dell' accusato. Se questi confessava, il giudizio terminava, mentre il reo confesso aveasi per convinto; se poi negava, o proponeva delle eccezioni, aprivasi il giudizio, accordandosi un termine tanto all' accusatore, che al reo per fare ciascuno le necessarie pruove, e discarichi: questo termine era per la legge Licinia, e Giulia di giorni trenta, scorsi i quali doveasi l' accusatore ed il reo presentare in giudizio, nel mentre l' accusatore raccoglieva le pruove a carico dell'accusato, questi potea destinare un ispettore di sua fiducia presso l' accusatore, onde evitare la corruzione de' testimoni, ed ogni frode. Preparate in tal modo le pruove, si passava alla pubblica discussione, ove ciascuno cioè l' accusatore, e l' accusato produceva i suoi testimoni: da ciò chiaro si scorge che presso gli antichi Romani ancor si procedeva pubblicamente alla discussione delle pruove. Più giorni erano

Il Ministero Pubblico, l'accusato e il suo difensore debbono essere presenti alla *pubblica discussione* sotto pena di nullità, art. 218 proc. pen.

È permesso a chiunque del popolo essere presente alla pubblica discussione: perchè abbia luogo la pubblicità de' giudizî criminali tanto necessaria ed utile all'amministrazione della giustizia per lo pubblico esempio, art. 219 proc. pen.: ciò non pertanto, se la discussione pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandali, e gravi inconvenienti, può in questi casi una causa criminale discutersi *a porte chiuse*: a tale uopo dee precedere una motivata deliberazione della intera gran Corte, inteso il Pubblico Ministero, e dopo l'esecuzione si deve dar conto al Ministro di Grazia e Giustizia; il quale può anche ordinare in simili casi che la discussione di una causa sia fatta *a porte chiuse* (1).

---

destinati a tale discussione; nel primo si proponeva l'azione: l'accusatore era il primo a prendere la parola, ed indi parlava il reo: nel secondo giorno il reo era il primo a proporre i suoi discarichi e le difese, ed indi l'accusatore era nel dritto di rispondervi. Ciascuno produceva i suoi testimoni ed i documenti necessari, ciascuno avea il dritto di esaminare e contradire i testimoni della parte contraria: questo modo d'interrogazione si chiamava *testium percunctatio*: esso avea per oggetto di ricavare dalla bocca de' contrari testimoni ciò che giovava alla propria causa: nell'ultimo giorno finalmente profferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano, o condannavano l'incolpato.

(1) Circolare de' 20 febbrajo 1820, contro l'abuso della facoltà di trattare le cause a porte chiuse.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

« A norma dell'art. 219 delle leggi di proc. pen., può la

Quando la deposizione di qualche testimone possa offendere l' onore e la pace di una famiglia, o per altri motivi gravi, può il Presidente ascoltare il testimone fuori la presenza del pubblico; ma in presenza delle parti, art. 220 proc. pen., quando l' accusato, o il querelante o la parte civile, o un testimone non parli la lingua italiana, il Presidente, a pena di nullità, gli destinerà di uffizio un interpetre, art. 221. Le parti, prima che cominci l' esame, possono ricusare l' interprete nominato, pei motivi stessi pei quali può ricusarsi un testimone; oltre de' seguenti, cioè che l' interpetre non può mai essere scelto fra i giudici, nè fra i testimonî, nè fra gli uscieri, o altri individui addetti al servizio della cancelleria, o dell' ufficio del pubblico Ministero, ed inoltre dee avere l'età di anni 18 compiuti, art. 222 proc. pen.

Se l' accusato, o il querelante, o il testimone sia *sordo-muto* e sappia scrivere; si dovranno a costui diriggere in iscritto le domande ed osservazioni; ed egli risponderà anche per iscritto: tali domande e risposte saranno lette pubblicamente dal Cancelliere: se non saprà il sordo-muto scrivere, il Presi-

---

gran Corte criminale trattare a porte chiuse le cause, la di cui discussione in udienza pubblica potrebbe offendere il buon costume, e cagionare scandali, e gravi inconvenienti.

» Bisogna badare attentamente che non si abusi di questa facoltà, e che sieno ben rari i casi, ne' quali si porta una eccezione alla regola della pubblica discussione.

» Allorchè le Signorie loro crederanno che qualche causa debba essere discussa a porte chiuse, prima di presentare al collegio la corrispondente requisitoria, me ne faranno distinto rapporto, ed attenderanno le mie disposizioni. » — *Marchese Tommasi*.

dente gli nominerà di uffizio per interpetre una persona che abbia con quello familiarità. Se poi l' accusato, o il querelante, o il testimone sia muto soltanto, e non già sordo, gli verranno dirette le domande come ad ogni altro accusato o testimone: egli risponderà in iscritto se sappia scrivere; e se non sappia scrivere, gli verrà destinato un interpetre; il tutto a pena di nullità, art. 223 proc. pen.

La legge, provvida in tutte le sue disposizioni, continua a prevedere de' casi, che nel corso della pubblica discussione potranno verificarsi, onde dare alla gran Corte le analoghe regole, che dee nel rincontro seguire. In fatti prevede che l' accusato finge di esser muto, matto, o in qualunque modo ricusi di rispondere, il Presidente lo ammonirà, richiamandolo all' ordine, e ricordandogli il dovere di rispondere alle interrogazioni che gli verranno fatte; e lo avvertirà in fine, che ove persista nella finzione, non sarà di vantaggio interrogato in alcun'altra parte del giudizio, emettendo la gran Corte una deliberazione sul proposito, art. 224 proc. pen.

Se l' accusato turbi l' ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie, con minacce, o in qualunque altra maniera, o non sia docile ai richiami del Presidente, la gran Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza, e che il giudizio si prosegua coll' intervento del solo di lui difensore, salve ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle leggi penali, art. 225 proc. pen.

Se la discussione pubblica non potrà terminarsi in un giorno, la gran Corte la prorogherà per altro giorno, secondo i casi: di tale proroga e del giorno in cui sarà prorogata si farà espressa menzione nel verbale della pubblica discussione, art. 226 proc. pen.

Se dalla prima all' ultima udienza, cominciando

a numerare dal primo giorno, in cui si è aperta la discussione sieno passati sei mesi, la discussione dovrà a pena di nullità ricominciarsi da capo, articolo 227 proc. pen.

Se la discussione sia tale, che fin dal principio si vegga la necessità di protrarsi a più giorni e a più tornate, il Presidente disporrà che vi assista, oltre il numero ordinario de' giudici, un altro giudice o dell'istessa gran Corte, o del Tribunale Civile, il quale faccia le veci dell'ordinario nel caso di suo impedimento, o di non intervento; e quando quello avrà supplito l'ordinario, non può questi, durante la stessa pubblica discussione riprendere il suo luogo, art. 228 proc. pen. Per la ragione che nel corso della stessa discussione non possono essere variati i giudici, e la decisione non può profferirsi che da quei giudici i quali dal principio della pubblica discussione ànno assistito a tutte le udienze; e ciò è prescritto a pena di nullità, art. 229 proc. pen.

Se alcuno de' giudici, che à assistito alle prime sessioni, fosse impedito in modo che il suo impedimento fosse di breve durata, il Presidente sospenderà momentaneamente la pubblica discussione; ma se l'impedimento durasse lunga pezza, e la sua presenza non potrà aversi facilmente nelle sessioni successive, deve la pubblica discussione incominciarsi da capo, colla osservanza delle regole sopraccennate, cioè di un giudice di più, art. 230 proc. pen.

La discussione è diretta dal Presidente; può egli delegarne la direzione in tutto, o in parte ad uno de' giudici, art. 131 proc. pen. Come pure la polizia dell'udienza è affidata al Presidente, o a chi ne fa le veci, art. 543 proc. pen. (1).

(1) Vedi la Circolare de'10 dicembre 1831 del tenor seguente.

In pubblica udienza gli astanti debbono stare col

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

« È a mia notizia che nel corso della pubblica discussione alcuni giudici delle gran Corti Criminali si son opposti alla lettura di carte, talvolta ordinata del Presidente, e che l'opposizione non è stata indifferente alla dignità delle udienze.

È da riflettersi che nella discussione pubblica sono distinte le parti che competono al Presidente, ai Giudici, al Ministero Pubblico, all'accusato rispettivamente, e che interessa serbare l'esercizio ne' confini delle rispettive facoltà. Il Presidente rivestito di potere discrezionale, ha la direzione di questo atto solenne, in cui provvede alla istruzione orale, alla lettura, e discussione de' mezzi di pruova. Quante volte si avesse cosa a dire su i provvedimenti del Presidente nell'interesse della legge, o in quello dell'accusato in particolare, le osservazioni, e le domande competerebbero al Ministero Pubblico, incaricato di assicurare l'azione della giustizia, e la esecuzione della legge; non che all'accusato per oggetti di sua difesa. Ove assumesse il giudice le parti ad esso particolarmente attribuite, scambierebbe la sua particolare destinazione, e potrebbe comparire alterata in lui la indifferenza, che essenzimente ricercasi ne' votanti.

Quante volte non convenisse il giudice nella regolarità di alcuno degli atti della discussione pubblica, dovrebbe averne conto nella votazione, senza mettersi col Presidente in un contrasto incompatibile alla calma, ed alla decenza della solenne discussione giudiziaria.

Le signorie loro comunicheranno ec. » — *Nicola Parisio*.

Ove l'accusato insiste per la udizione di un testimone, che prodotto a difesa si trovi impedito, non è in arbitrio della gran Corte dichiararlo non necessario, tutte le volte che impossibile non sia di sentirlo: così ha deciso la Suprema Corte di giustizio a 5 dicembre 1817.

capo scoverto, nè potranno prorompere in voci indicanti approvazione, o disapprovazione, nè turbare in qualunque modo l' attenzione de' giudici, articolo 544 e seguenti proc. pen.

Circa il modo di punire i contravventori, e circa le pene abbiamo superiormente esposte le teorie (1).

In tutto il corso della discussione pubblica il Ministero Pubblico, l'accusato e la parte civile possono fare tutte quelle domande, che credono convenevoli e che siano pertinenti alla causa, dirigendo la parola al Presidente; questi, o la gran Corte intera, secondo le diverse attribuzioni, è in obbligo o di accordare la dimanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima: venendo accolta la domanda, non si richiede deliberazione, perchè equivale alla risposta, art. 232 proc. pen.

La convinzione morale de' giudici dev' essere esclusivamente attinta dalla pubblica discussione, dietro l' udizione con giuramento delle orali dichiarazioni de' testimoni dati in nota e citati, o risultati necessarî; o pure dietro la lettura delle dichiarazioni scritte, ne' soli casi permessi dalla legge: così ha deciso la Corte Suprema di giustizia a 6 marzo 1819.

Se nel corso della pubblica discussione l' accusato indichi nuovi testimoni a discarico, la gran Corte non può negarne la dichiarazione di utilità per non essere stati prodotti nel termine a difesa: così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a 27 giugno 1821.

Nel caso che un principale produca nuovi lumi, e nuovi testimoni nella pubblica discussione, la gran Corte non può ricevere le dichiarazioni de' testimoni medesimi, senza impartire all' accusato nuovo termine a difesa: così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a' 17 agosto 1827.

(1) Vedi Titolo III, del Libro 3.° del presente volume, a pag. 244.

Il Presidente comincerà la pubblica discussione dall'interrogare l'accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio: indi lo avverte della serietà dell'atto, e di prestarvi tutta la dovuta attenzione: gli manifesta in fine il dritto, che ha di dedurre per suo mezzo, tutto ciò che influisce alla di lui difesa, art. 233 (vedi la formola 64).

Adempiuta questa prima formalità, il pubblico Ministero darà lettura del suo atto di accusa, articolo 234 proc. pen.

In seguito il Cancelliere leggerà l'istanza del principale offeso, se trattasi di misfatto in cui questa è necessaria per lo procedimento: come pure darà lettura dell'atto d'intervento, se l'offeso siasi costituito *parte civile*, art. 235 proc. pen.

Superiormente a suo luogo abbiamo fatto rilevare in quai reati richiedesi l'istanza privata dell'offeso: e cosa significa *parte civile*, che interviene nel giudizio penale per lo ristoro de'danni ec., e che differenza vi è tra l'una e l'altra istanza (1).

Il Presidente in seguito domanderà all'accusato, se abbia cosa da osservare in sua discolpa sopra questi atti, art. 237 proc. pen.

Il cancelliere darà lettura di tutti gl'interrogatorî dell'accusato; registrerà tutte le sue risposte, sia che confermino, o modifichino, spieghino, e ritrattino il contennto; in niun caso dall'accusato si farà prestare giuramento sul suo detto, art. 238 proc. pen.

Indi si leggeranno dal cancelliere le liste dei testimoni prodotti dal Pubblico Ministero, dalla parte civile, e dall'accusato, secondo l'ultimo loro stato: e se vi sono ripulse riservate alla pubblica discussione, saranno esaminate prima di qualunque altro esame, art. 239 proc. pen.

(1) Vedi nota 1 e 2 pag. 57, e pag. 63.

Quando la gran Corte troverà giusti e ben fondati i motivi di ripulsa in vista dell' esame de' testimonî o de' documenti esibiti, escluderà dalla pubblica discussione il testimone ripulsato, se soffre una delle eccezioni prevedute dall' art. 202 proc. pen. sotto pena di nullità: se trattasi poi di qualunque altra eccezione, la gran Corte darà alla deposizione del testimone eccezionato quel peso, che sarà di ragione, secondo la prudenza della gran Corte; e secondo le regole sovra esposte.

Se l' offeso, o alcuno de' testimoni citati non siasi presentato, può la gran Corte obbligarlo a comparire in forza di un mandato di accompagnamento, ai termini dell' art. 80 proc. pen. e può anche condannarlo ad una ammenda di ducati tre a venti, a' termini dell' art. 83 proc. pen.; salve le pene maggiori stabilite nelle leggi penali; può benanche l' offeso, o il testimone renitente essere condannato con deliberazione della gran Corte a pagare tutte le spese cagionate dalla sua renitenza, art. 241 proc. pen.

Qualora il testimone non siasi presentato perchè assente, infermo, o impedito per causa pubblica o per altra grave cagione, può la gran Corte inteso il pubblico Ministero sospendere la pubblica discussione: ovvero potrà dichiarare non necessario il testimone senza tenersene conto della sua deposizione: tutte codeste deliberazioni verranno prese dalla gran Corte secondo che la saviezza, e prudenza sarà per, suggerirgli nella intelligenza che le medesime deliberazioni possono cangiarsi nel corso della pubblica discussione, secondo i casi, e i fatti che potranno svilupparsi, art. 242 proc. pen.

Niuno può presentarsi come testimone nella pubblica discussione, nè può essere ascoltato, se non è compreso nella nota del Ministero Pubblico, o della parte civile, o dell' accusato.

Pur tutta volta, se nel corso della discussione pubblica, sorga la necessità, o la utilità di ascoltare qualche testimone non dato in nota da alcuno, o di avere presente qualche documento non indicato nella istruzione scritta, può la gran Corte far chiamare il testimone nella *discussione pubblica*, e riceverne la deposizione; e può farsi esibire e mettere in esame il documento suddetto, art. 243 proc. pen.

Il Presidente ordinerà che i testimonî sieno situati in una stanza separata, ove non possa vedersi, nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza, nè aver comunicazione cogl' interessati, nè co' testimoni già esaminati, art. 244 proc. pen.

L'esame comincerà dal principale offeso; quindi si ascolteranno i testimonî a carico dati in nota dal Ministero Pubblico, e dalla parte civile, nell' ordine che il Presidente stimerà: terminato l'esame a carico, si passerà a sentire i testimonî a discarico, cioè quelli prodotti dall' accusato in sua difesa (1), salvo ciò che si è detto nell' art. 259 pei testimonî a ripulsa: tutti i sudetti testimonî saranno intesi l'uno separatamente dall' altro, art. 245 proc. pen.

I periti e testimonî generici, e tutt' i periti e testimonî di reperto, o di sperimenti di fatto non è necessario che sieno chiamati alla pubblica discussione, quando nelle loro dichiarazioni scritte abbiano prestato il giuramento: ciò non ostante le parti e il Pubblico Ministero possono metterli nelle loro rispettive note: può anche la gran Corte chiamarli di uffizio alla pubblica discussione: si rende necessaria la chiamata de' periti generici, se le loro dichiarazioni quantunque giurate, sieno state ricevute da un uffiziale di polizia giudiziaria incompetente. Le loro dichiarazioni giurate saranno lette nel-

(1) Vedi nota 4. pag. 181.

la pubblica discussione in quel punto che al Presidente sembrerà più convenevole. Qualora le dichiarazioni de' periti, e testimonî generici non saranno convalidate col di loro giuramento, non potranno a pena di nullità essere lette nella pubblica discussione, se non nel solo caso di morte, o assenza dalla Provincia, o valle de' dichiaranti.

Quando alcuno de' periti generici, la di cui dichiarazione trovasi sfornita del giuramento, non possa presentarsi per deporre, la gran Corte se non creda sospendere la pubblica discussione, può delegare o un giudice della stessa gran Corte, o il giudice istruttore, o il giudice di Circondario a ricevere il giuramento mancato nella istruzione; e quindi la di lui deposizione o dichiarazione potrà leggersi in pubblica discussione, art. 246 proc. pen.

I testimonî prima di deporre presteranno a pena di nullità il giuramento di dire *tutta la verità, null' altro che la verità* i testimonî minori di anni 14 non presteranno giuramento, art. 247 proc. pen.

Il Presidente domanderà ai testimonî il loro nome, cognome, la loro età, condizione e il loro domicilio: domanderà loro se conoscevano l'accusato prima del fatto criminoso, che si attribuisce; se siano congiunti o affini dell'accusato o dell'offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno, o dell' altro: quindi verranno interrogati sulla causa; ed essi faranno oralmente le loro deposizioni; salvo ciò che si è detto di sopra quando il testimone sia sordo-muto ec:

Il Presidente farà registrare nel processo verbale della pubblica discussione tutte le aggiunzioni, tutt' i cangiamenti, e tutte le variazioni che si faranno dal principale offeso, o da' testimonî alle loro precedenti dichiarazioni, art. 249 proc. pen.

Fatta da ogni testimone la sua deposizione, il Pre-

sidente domanderà all'accusato se voglia rispondere, o fare osservazioni a ciò che il testimone à detto: il testimone stesso durante la sua deposizione, non può essere interrotto; possono però, dopo la deposizione del testimone, tanto la parte civile, che l'accusato ed i loro difensori interrogare il testimone per l'organo del Presidente, e potranno osservare tutto ciò che credono utile alla loro rispettiva difesa tanto in ordine alla persona del testimone, che in ordine alla di lui testimonianza. I Giudici e il Procurator Generale, domandando la parola o permesso al Presidente, possono interrogare il testimone per dare quei rilievi e schiarimenti, che crederanno utili, art. 250 proc. pen.

È vietato, a pena di nullità, di leggere in pubblica discussione qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona, che poteva essere citata come testimone, art. 251 proc. pen. Cessa però codesta proibizione, allorchè il testimone fosse impedito a' termini degli articoli 242, 246, 258 proc. pen., o allorchè trattasi di testimonianza di Ambasciatori, Ministri, e Inviati straordinarî residenti all'estero, o di Consiglieri, e Ministri di Stato, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Capi di Corte della Casa reale, e Capitani Generale, le dichiarazioni, o risposte a' quesiti possono leggersi nella *pubblica discussione*, a' sensi dell' art. 550 e seguenti procedura penale (1).

La nullità nascente dal divieto di leggersi nella pubblica discussione le attestazioni, o dichiarazioni scritte di altri testimonî fuorchè degli Ambasciadori, e delle altre persone costituite in dignità, di cui testè si è fatto parola, cessa allorchè la lettura sia

(1) Vedi nota 1. pag. 309.

seguita senza che il Ministero Pubblico, o l'accusato vi si fossero opposti.

È vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto, nel caso in cui risultando delle contraddizioni, variazioni, o differenze tra la scritta e la orale, il Presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta à deposto, art. 251 proc. pen.

Nel caso in cui dopo fatta la deposizione occorresse di nuovo sentirsi l'istesso testimone potrà tanto ad istanza delle parti, che di ufficio, essere di nuovo richiamato all' udienza, senza che tornasse a giurare, qualunque sia il cangiamento, o la addizione ch' egli faccia alle antecedenti deposizioni o dichiarazioni, art. 252 proc. pen.

Allorchè accade che fra i testimonî siavi discordanza, o contraddizione ne' loro detti, può nella pubblica discussione aprirsi tra loro, e anche fra le parti un dialogo per mezzo del Presidente: il cancelliere deve far menzione nel processo verbale della *pubblica discussione* di tutte le domande e le risposte, dando di esse lettura, art. 253 proc. pen.

Può il Presidente nel corso della deposizione di un testimone, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l' accusato, o uno de' coaccusati, si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito in disparte. Può anche sentire i coaccusati l' uno separatamente dall' altro, art. 254 proc. pen. È questa una misura economica che la legge affida alla saggezza del Presidente; misura che dovrà porsi in opera ne' casi in cui sia creduta utile al bene della giustizia.

Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, deesi all'udienza pubblica richiamare l' accusato, ed istruir-

27

lo sotto pena di nullità di ciò che si è detto, o fatto in sua assenza. Se però l' accusato richiamato, o il suo difensore non ne faccia la domanda, la nullità rimane coperta dal silenzio. Di tale adempimento ne sarà fatta menzione nel processo verbale della pubblica discussione, art. 254 proc. pen.

Se un testimonio dato in nota dal Ministero Pubblico, o dalla parte civile, o dall' accusato non si presenti, perchè legalmente impedito, o ammalato ec., ma intanto si creda dalla gran Corte necessario interrogarsi sopra talune circostanze che influiscono allo scoprimento della verità, può la stessa gran Corte delegare l' esame del cennato testimone o ad uno de' giudici del suo seno, o ad un giudice istruttore, o al giudice di Circondario: la stessa delegazione può farsi se sia impedita qualunque altra persona creduta dalla gran Corte necessaria a deporre, sebbene non posta in nota de' testimonî nè dal Ministero Pubblico, nè dalla parte civile, nè dall' accusato; i testimonî suddetti presteranno a pena di nullità il giuramento avanti al giudice delegato, art. 256 proc. pen.

Ne' due casi testè menzionati il Pubblico Ministero, la parte civile, e l' accusato possono destinar persona che sia presente nell' esame innanzi al giudice delegato, onde fare le osservazioni che crederanno di ragione: onde è che nel farsi la predetta delegazione debbono essere interrogati intorno a ciò, art. 257 proc. pen. (1).

Pervenuta alla gran Corte la deposizione del testimone fatta avanti il giudice delegato, verrà letta nella pubblica discussione a pena di nullità, art. 258 proc. pen.

---

(1) Vedi pag. 179.

Se mai vi siano scritture, o altri oggetti di convinzione riguardanti il misfatto, il Presidente stimandolo opportuno sia nella fine, sia nel corso della pubblica discussione disporrà che sian messi sotto gli occhi della parte offesa, e de' testimoni, quando gli anzidetti oggetti fossero stati mentovati nelle loro rispettive dichiarazioni, art. 259 proc. pen.

Se nel corso della pubblica discussione si scorga la necessità di uno esperimento di fatto sulla faccia del luogo, la gran Corte sia di ufficio, sia ad istanza delle parti, dichiarando sospesa la *pubblica discussione*, ordinerà eseguirsi secondo le forme prescritte negli art. 187 e seguenti proc. pen.; di quali regole noi superiormente abbiamo fatto lo sviluppo, art. 260 proc. pen. (1).

Si è detto e quì si ripete che i periti, e testimonî che si adibiranno a tale sperimento debbono, a' sensi dell' art. 187 proc. pen., prestare giuramento sotto pena di nullità, art. 261 proc. pen.

Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, si darà lettura del processo verbale di esperimento, art. 262 proc. pen.

Le nullità nascenti dalla mancanza del giuramento cessano, quando i testimonî ed i periti impiegati nello sperimento vengano di bel nuovo esaminati nella *pubblica discussione* sullo stesso sperimento. È questa una conseguenza dell' art. 246 proc. pen., il quale permette che i testimonî ed i periti generici, e altri impiegati nello sperimento possano essere chiamati alla *pubblica discussione*; quindi quante volte il giudice delegato per lo sperimento, abbia mancato di ricevere il di loro giuramento, la gran Corte farà chiamare nella *pubblica discussione* i predetti

---

(1) Vedi pag. 380, 381, 382 e 383.

periti e testimonî, e li riesaminerà con giuramento, art. 263 proc. pen.

Se un testimonio vacilli nella sua deposizione, potrà essere ricondotto alla verità col mezzo degli avvertimenti che gli farà il Presidente: potrà ancora essere posto in disparte, o assoggettato al mandato, o all' arresto, art. 264 proc. pen. È questa una facoltà confidata dalla legge alla prudenza e probità della gran Corte, la quale dovrà servirsi di tali mezzi pel solo bene della giustizia, ed allorchè sia convinta che il testimone mentisca, che anzi se un testimone offrisse gravi argomenti di falsità de' suoi detti, il Procurator Generale potrà chiedere che sia messo in istato di arresto; o anche senza requisitoria del Procurator Generale, può di ufficio la gran Corte dare tali ordini contra il suddetto testimone, art. 265 proc. pen.

Può la gran Corte all' istante deliberare, o pure riserbarsi di dare le analoghe disposizioni contro il testimone che mentisse, al tempo che essa si riunirà nella Camera del Consiglio per pronunciare nella causa principale.

Pendente tale decisione, il Presidente potrà ordinare che il testimone sia guardato dalla forza pubblica, o pure messo in prigione mediante mandato di deposito spedito dal Presidente, art. 266 proc. pen., per quindi procedersi alla punizione di lui per la falsità in un separato giudizio, come si procede per ogni altro reato.

Il processo verbale della *pubblica discussione* verrà redatto dal cancelliere, o da chi ne fa le veci: esso noterà nel detto verbale tutte le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti, e le aggiunte che ànno avuto luogo nelle deposizioni de' testimonî: vi trascriverà ancora tutte le disposizioni, che darà la gran Corte nel corso della *pubblica discussione*; i man-

dati che si spediscono; le osservazioni e le domande delle parti, non che quelle del Pubblico Ministero; come pure le deliberazioni della gran Corte, che trascriverà per intero; ed in fine prenderà registro di ogni atto come si conchiude, dando di tutto pubblica lettura: questo processo verbale della pubblica disussione sarà segnato in ogni pagina, e sottoscritto da tutt' i giudici, dal Ministero Pubblico, e dal cancelliere, non essendo richiesta dalla legge la sottoscrizione delle parti, nè de'testimonî, art. 267 proc. pen. (vedi formola 65).

Le deliberazioni prese dalla gran Corte, o dal Presidente nella *pubblica discussione* non produrranno mezzo di annullamento presso la Suprema Corte di Giustizia, se non vi è protesta tosto che viene la deliberazione letta alla pubblica udienza; quindi il silenzio delle parti sana ogni nullità, art. 268 proc. penale.

Terminato l' esame de' testimoni a carico, e a discarico, eseguita la lettura, e la discussione di tutte le pruove, il Presidente inviterà la parte civile, ed il Ministero Pubblico a dare le loro conclusioni, art. 269 proc. pen.

Da quanto vien disposto in questo articolo chiaramente scorgesi che il primo a prender la parola, dopo terminato l' esame, dev' essere la parte civile quando siavi in giudizio: essa però è in libertà di pronunciare le sue conclusioni, o di non pronunciarle, rimettendosi alla giustizia della gran Corte: non è così però del Pubblico Ministero, mentre questi dee a pena di nullità pronunziare le sue conclusioni (1):

---

(1) Il Pubblico Ministero può colle conclusioni orali modificare l suo atto di accusa nel solo senso da non invertire il grado d' imputabilità, così se Pietro sia stato accusato di omicidio

terminate le conclusioni del Pubblico Ministero, passa il Presidente ad invitare il difensore dell' accusato a parlare su i suoi mezzi di difesa. È nell' interesse della giustizia, nell' interesse della gran Corte criminale di favoreggiare la difesa degl' imputati, onde meglio eseguire *il mandato di scoprire il vero*, e fondare sulla certezza dell' animo la decisione: questo intento si ottiene con maggiore sicurezza quando si fa il confronto de' fatti rispettivamente allegati dall' accusatore pubblico, e dall' accusato. Il giudice meritevole del pubblico suffragio è colui che imparziale alla condanna, o all'assoluzione del giudicabile è l'organo impassibile della legge. Il fine ch'ei si propone è la *giustizia*; il mezzo è la *verità*.

Si deve far espressa menzione, sotto pena di nullità, nel verbale della pubblica discussione che si è accordata in ultimo luogo la parola all' accusato, ed al suo difensore, i quali possono rinunciare al dritto di aringare con rimettersi alla giustizia della gran Corte, detto art. 269 proc. pen.

Adempiuti tutti codesti atti, il Presidente dichiarando sospesa la udienza, inviterà i giudici a portarsi nella Camera di consiglio per deliberare, art. 270 proc. pen. (vedi formola 66).

La deliberazione a pena di nullità dee farsi immediatamente dopo l' ultimo atto della pubblica discussione, cioè dopo terminate le aringhe e difese del giudicabile, non potendo mai in niun caso dif-

---

volontario in persona di Francesco; non potrà il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali in pubblica discussione accusarlo di omicidio con furto, o per causa di furto, ec., ma potrà ridurre l' accusa a sole ferite (*).

(*) *Vedi nota* 1. *pag.* 162 *e* 370, *e nota* 1. *pag.* 357.

ferirsi la decisione per altro giorno, art. 271 proc. pen. (1)

CAPITOLO V.

DELLA DECISIONE.

Terminata la pubblica discussione, i giudici della gran Corte criminale nel numero determinato dalla legge (2), si ritirano nella camera di Consiglio ed a porte chiuse decideranno sulla sorte, e sul destino

(1) Un imputato di misfatto insieme e di delitto dev'essere sempre giudicato dalla gran Corte competente a procedere pel reato maggiore: così ha deciso la Corte Suprema a dì 8 gennajo 1827.

Quando di due reati, l'uno è maggiore l'altro minore, qualunque sia il luogo dell'arresto, il giudice dal reato maggiore trae a se la cognizione del minore, purchè il minore non sia misfatto speciale: quando sono uguali per la pena, il luogo dell'arresto determina la prevalenza delle giurisdizioni. Così ha deciso a 14 gennajo 1835 la Suprema Corte di giustizia.

(2) Vedi l'art. 80 leg. organ. de' 29 maggio 1817, del tenor seguente « In tutte le cause di competenza delle gran Corti criminali, esse pronunzieranno le loro decisioni col numero di sei Giudici, astenendosi, ove sieno tutti presenti, l'ultimo tra essi in ordine di nomina: Nelle decisioni che dovranno essere pronunziate in tempo della pubblica discussione ne' giudizi di rito speciale, interverranno otto giudici votanti . . . . art. 87 detta leg. org. (*). Ne'reati correzionali, o di semplice polizia, le gran Corti criminali pronunzieranno le loro decisioni con quattro giudici, art. 79 detta leg. org. In parità di voti sarà seguita l'opinione più favorevole al reo, art. 81 detta leg. organica.

(*) *Vedi nota* 1. *pag*. 454.

dell' accusato, mettendo a calcolo gl' indizî, le pruove raccolte, e tutte le circostanze che aggravano, o diminuiscono il fatto criminoso: i giudici dovranno consultare la propria coscienza; in essa dovranno ricercare se il loro animo resta a pieno convinto della reità, o della innocenza del giudicabile: ogni altro consiglio alla propria convinzione è estraneo e fatale alla giustizia. Ecco la ragione, per la quale la legge con espresso divieto comanda, che niuno, neanche il Pubblico Ministero sotto pena di nullità, possa entrare nella Camera di Consiglio, nell' atto che la gran Corte sta deliberando: il solo cancelliere deve assistervi, e tenere registro de' voti, art. 172 proc. pen.

Riuniti i giudici nella Camera di Consiglio, il Presidente se lo crede convenevole, riassumerà l'affare, e farà osservare a'giudici le pruove sviluppate in favore, o contro l'accusato; e stabilirà la quistione di fatto risultante dall' atto di accusa, art. 273 proc. pen.

La quistione di fatto deve proporsi ne' seguenti termini: *Consta che l' accusato Pietro M. abbia commesso il tal omicidio, il tal furto, il tal altro misfatto con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell' atto di accusa?* art. 274 proc. pen.

Il fatto criminoso principale può essere accompagnato da altri fatti, o circostanze che aggravano il principale, come l' omicidio per abuso della persona uccisa (1); l' omicidio commesso con furto e per causa di furto, il furto con violenza ec. ec.: in questi casi il Presidente può mettere in deliberazione prima il fatto principale, e quindi ciascuna delle sue circostanze, come per esempio: *consta che Pietro M. sia colpevole di furto in persona di Nicola? Consta che tal furto siasi dal detto Pietro M. com-*

(1) Le nostre leggi penali tacciono sù questo abuso, e sevizie usate contro dell' ucciso; ma il giudice dee tenerne conto nell' applicazione della pena.

messo con violenza? Consta che siasi commesso nella pubblica strada? Può invece il Presidente mettere in discussione cumulativamente il fatto principale e le circostanze, come per esempio: *Consta che Pietro M. sia colpevole di furto commesso di notte, con frattura esterna?* ec. ec. art. 275 procedura pen.

Può accadere che per effetto dello sviluppo de'fatti della pubblica discussione, il Ministero Pubblico colle sue orali conclusioni abbia tolta o aggiunta qualche circostanza aggravante il fatto principale, sù cui è fondata l'accusa, in tal caso il Presidente aggiungerà la seguente quistione:

Consta che Pietro M. abbia commessa la ferita grave con arma da fuoco in persona di Francesco M. con la pubblica violenza? ovvero, *senza la pubblica violenza?* art. 276 proc. pen.

La gran Corte scioglierà le quistioni di fatto con una delle tre formole seguenti:

Consta che l'accusato non abbia commesso l'omicidio in persona di . . . . . :

Non costa che abbia commesso il furto in danno di . . . . .

Consta che abbia commesso ec. ec., art. 277 proc. pen.

Da ciò chiaramente scorgesi, che la prima risoluzione o risposta devesi adottare nel caso in cui le pruove raccolte e poste in disamina convincano l'animo de'giudici di essere l'accusato non colpevole, cioè innocente del reato che gli si è addebitato dicendo, *consta che non* . . . . ma se le pruove non siano sufficienti e sicure della innocenza del giudicabile; in tal caso devesi dalla gran Corte adottare la seconda formola, cioè *non consta* . . . . ed in fine quando le pruove sono tali che portano nell'animo de'giudicanti la morale convinzione della rei-

tà dell'imputato, allora dovrà pronunziarsi: *Consta che sia colpevole* (1).

La gran Corte adottando la prima risoluzione, cioè *il consta che non*, ordinerà (art. 278 proc. pen.) che l'accusato sia messo subito in libertà; salvi i casi espressi negli articoli 299, e 300 proc. pen.

Può la gran Corte nella stessa decisione di libertà assoluta soggiungere che si apre una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti, i denunzianti, le parti civili, ed i testimonî quando si vede chiaro che, la persona assoluta sia stata tradotta in giudizio per affetto di calunnia. Può ancora soggiungere che si spedisca contro di costoro un mandato di arresto: ed ove la gran Corte nol faccia, l'incolpato assoluto ha sempre il dritto d'istituire un giudizio separato, art. 279 proc. pen.

Se la gran Corte adotti la seconda risposta « *non consta* »; in questo caso siccome l'imputato non rimane assoluto, ma solamente sospesa la condanna per mancanza di pruove, così à la facoltà di disporre o che l'accusato sia messo nello stato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una più ampia istruzione, ritenendo intanto l'accusato medesimo nello stato di arresto, o pur mettendolo in libertà provvisoria con quel mandato, e con quella cauzione che crederà convenevole; in questo caso la gran Corte indicherà nella sua decisione a quali pruove debba supplirsi, art. 280 proc. pen.

Se la cennata più ampia istruzione non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato che continua ad essere in arresto, debbe essere messo in libertà prov-

(1) Anche presso i Romani era in uso questa formola, mentre scioglievono le quistioni di fatto colla parola *liquet*, o *non liquet*.

visoria; e continuata l' istruzione può essere tradotto ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni, art. 281 proc. pen. Ma fatto questo secondo giudizio contro l'imputato, la gran Corte non à più facoltà di ordinare una più ampia istruzione, nè di mettere l' accusato in libertà provvisoria; mentre la decisione in questo caso non essendo di condanna, deve essere di libertà assoluta, sotto pena di nullità, art. 282 proc. pen.

Adottandosi dalla gran Corte la terza risposta « *consta che abbia commesso* ec. » se sia stato opposto un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto comandato dalla necessità attuale della propria difesa, si dovranno a pena di nullità proporre separatamente, e risolvere tali quistioni, quando non siano comprese nella soluzione delle precedenti, art. 283 proc. pen.

Può il Presidente nel caso precedente aggiungere alle quistioni già risolute, se vi è luogo: *consta il tal fatto*... o pure: *consta che l' accusato era nella necessità assoluta della propria difesa?* La risposta sarà: *consta*, *non consta*, art. 284 proc. pen.

Trattandosi di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente sopra ciascuno di essi, art. 285 proc. pen.

Quando più persone siano accusate del medesimo misfatto, può il Presidente proporre le quistioni separatamente per ciascuna di esse: anzi si rende indispensabile cotesta separazione, se non concorrono per tutti gli accusati le stesse pruove, e indizî, o le stesse qualifiche, art. 286 proc. pen.

Quando l' accusato, che venga dichiarato colpevole, avea all' epoca del misfatto una età minore di anni 14 compiuti, la gran Corte, a pena di nullità, deve risolvere la quistione se quello abbia agito con discernimento. Imperocchè la legge stabilisce

una gradazione di pene tra colui che al momento del commesso reato non avea ancor compito l' età di anni 14, e quello di età maggiore. Tale quistione deve proporsi ne' seguenti termini « *consta che l' accusato abbia agito con discernimento ?* » La risposta sarà: *consta*, o *non consta*, art. 287 proc. pen. (1).

Risolute tutte le quistioni di fatto, il Presidente passerà, se vi è luogo, a proporre la quistione sull'applicazione della pena: su questa quistione devono votare tutt' i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle precedenti quistioni di fatto; vale il dire quando la maggioranza de' giudici abbia adottata la risposta « *consta che Pietro M. abbia commesso*. . .; quelli giudici che sono stati pel *non consta*, dovranno anche dare il loro voto per l' applicazione della pena.

Quando fosse stata proposta antecedentemente alla pubblica discussione qualche eccezione perentoria, e ne fosse stata riserbata la risoluzione al tempo della decisione sul merito, devesi a tanto adempire o prima o dopo le quistioni di fatto, e di dritto, secondo la loro natura, art. 288 proc. pen.

Sopra ciascuna quistione il primo a dare il suo voto sarà il giudice commessario come più inteso dei fatti, e delle pruove del processo; in seguito voterà

(1) Per l'art. 285 leggi di proc. pen., le gran Corti criminali hanno l'obbligo di elevare apposita quistione su i fatti eccepiti come comandati dalla necessità attuale della legittima difesa; come han quello di trattare la quistione di scusa, o della involontarietà, secondo che il fatto la presenta, e l'accusato l'abbia dedotta: così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a 29 gennajo 1819.

l'ultimo giudice, e così si continuerà sino al Presidente, il quale sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, quantunque fosse esso il commessario della causa: e ciò affinchè i giudici non fossero *pedissequi* per riguardo o per altro motivo al voto del Presidente, art. 289 p. p.

Le quistioni saranno risolute alla pluralità assoluta de' voti; ma in caso di parità dee seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato; il tutto a pena di nullità, art. 290 proc. pen.

Se vi siano più di due opinioni, come per esempio, due giudici opinassero pel *non consta*; due pel *costa*; ed un altro pel *consta di non esser colpevole*, in questo caso il Presidente deve proporre di nuovo la quistione in deliberazione; e qualora avvenga lo stesso, allora il parere che ha un numero minore di suffragi sarà escluso di dritto: nel caso poi che le opinioni vengano tutte sostenute da un egual numero di suffragî, allora sarà esclusa di diritto l'opinione più rigida: cosicchè ridotte a due le opinioni, i giudici, che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l'una o per l'altra di quelle che rimangono: il tutto sotto pena di nullità, art. 291 proc. pen.

I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale (1); il perchè la parte della decisione, colla quale si risolvono le quistioni di fatto, non è soggetta a ricorso, mentre la convinzione morale de' giudici non è sottoposta ad alcuna regola deter-

(1) Saggio ordinamento delle nostre leggi penali, che da lunga mano nazioni sommamente incivilite apprezzano, quello cioè per cui i giudici pronunziano nelle quistioni di fatto secondo il loro *criterio morale* (interno convincimento, che forse meglio si sente di quello che possa spiegarsi con le parole), ed hanno nel tempo stesso il debito di far palesi i motivi del loro giudizio; art. 292, 293, e 294 leg. di proc. pen.; ordinamento questo, non improntato da alcun codice straniero, ma surto a gloria di questo reame nel 1774 con quel memorando Rescritto dettato dalla

minata, come sopra osservammo, art. 292 pr. pen. (1).

Il fatto, dal quale deriva la risoluzione delle quistioni dev' essere a pena di nullità espresso nella decisione: anche a pena di nullità non potrà essere espresso alcun fatto che non sia stato esaminato nella pubblica discussione, a meno che non si trattasse di fatti non messi in controversia, art. 263 proc. pen.

Le quistioni di fatto debbono essere sempre distinte da quelle di dritto, cioè da quelle dell' applicazione di legge (2); ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge sulla quale è fondata, art. 294 proc. pen. (vedi formola 67).

Tutte le violazioni sull' applicazione della legge portano a nullità; quindi per questa parte la decisione è soggetta a ricorso in Suprema Corte di giustizia, art. 295 proc. pen.

La gran Corte, nel pronunziare la condanna dell' accusato, dovrà colla stessa decisione pronunziare sul pagamento delle spese del giudizio sia in favor del real tesoro, allorchè questo le avrà anticipate, sia in favore della parte civile: nella medesima decisione potrà pronunziarsi su le restituzioni, e le in-

---

sapienza del Re Ferdinando I, di Augusta memoria, e virilmente propugnato, e lodato a cielo dal genio dell' immortale Gaetano Filangieri.

(1) In fatti la legge, che non prescrive a' giudici alcuna regola, dalla quale debbono far dipendere la loro convinzione, non dimanda loro alcun conto de' mezzi, che àn servito a convincerli; mentre la legge si contenta d' imporre a' giudici l' obbligo di decidere le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale, che è come indizio su ciò che si opina intorno a' fatti raccolti nella pubblica discussione; per cui la legge si contenta che il giudice sia interamente, e conscienziosamente convinto.

(2) La legge distinguendo la quistione di fatto da quella di dritto, concede ai giudici due facoltà distinte: cioè la prima, di conoscere *se un tal reato sia effettivamente avvenuto, e chi ne sia l' autore, o complice*; la seconda *di punire colui che sia stato dichiarato colpevole del fatto criminoso*.

dennizzazioni de' danni ed interessi a favore di chi avrà dritto, art. 296 proc. pen.

Per le restituzioni degli oggetti furtivi la gran Corte di ufficio vi pronunzierà; ma per la indennizzazione de'danni, a potervi pronunziare, deve precedere la domanda della parte che li ha sofferto; e perchè venghi fissato l' ammontare di essi, richiedesi inoltre che le pruove siano chiare e certe sulla quantità per determinarli. Se la gran Corte non li determina nella decisione definitiva, la parte che vi ha dritto può sperimentare l' azione avanti il giudice civile, secondo le regole prescritte dalle leggi di proc. civile, e secondo le rispettive competenze, art. 298 proc. pen.

L' ammontare delle spese giudiziarie dovrà esprimersi nella decisione di condanna, cioè debbe la decisione contenere la liquidazione delle spese del giudizio: e quando questa liquidazione non potrà aver luogo, si effettuirà dalla gran Corte con altra decisione, inteso il Pubblico Ministero e gl' interessati, art. 297 proc. pen.

Allorchè nella pubblica discussione si scoprirà che il giudicabile abbia commesso un nuovo misfatto, che non sia stato mentovato nell' atto di accusa; quantunque venghi assoluto da quello per lo quale è stato tradotto in giudizio, la gran Corte a pena di nullità, non può giudicarlo nello stesso giudizio del novello misfatto scoverto, ma deve rimetterlo ad un nuovo giudizio, il quale avrà luogo in seguito di altro processo istruttorio compilato nelle forme volute dalla legge; quindi si procederà alla dichiarazione di accusa, ed agli altri atti dalla legge richiesti: in tal caso l' imputato resterà in carcere, o sarà provvisoriamente abilitato, secondo le regole da noi superiormente esposte, art. 299 proc. pen.

Non è così allorchè l'imputato risultasse colpevole

di delitto, o di cotravvenzione; imperocchè in questi casi l' imputato, senza essere rimesso ad un nuovo giudizio, verrà giudicato dalla gran Corte applicando la pena correzionale o di polizia sancita dalle leggi: se poi il nuovo reato sviluppato e non compreso nell'atto di accusa sia un delitto, il quale ha bisogno di una maggiore istruzione, la gran Corte lo invierà al giudice competente con quel modo di custodia corrispondente al delitto medesimo, art. 300 proc. pen.

Se nel corso della pubblica discussione risultino circostanze, che imprimono al misfatto il carattere di misfatto speciale, la gran Corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie, e senza aumentare il numero de' votanti, deciderà la causa, ed applicherà la meritata pena, se vi ha luogo, art. 301 proc. pen.

Qualunque decisione ch' emanerà la gran Corte deve essere sottoscritta dal Presidente, da' Giudici, e dal Cancelliere, art. 302 proc. pen.

Fatta la decisione nel modo espresso di sopra, la gran Corte ritornerà nella pubblica udienza, ed ivi il Cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intero, ovvero quando la gran Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto, e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la stessa gran Corte ad emetter quella decisione, art. 303 proc. pen. (1): questa deci-

---

(1) Le gran Corti Criminali nelle decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea debbano aggiungere altra condanna, giusta i Reali decreti che seguono.

Vienna 28 marzo 1823.

Ferdinando I.° ec. — Sulla proposizione del nostro Consiglie-

sione dovrà notificarsi tanto al Ministero Pubblico,

---

re Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Inteso il nostro Consiglio di Stato Ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue,

Art. 1. Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea sarà aggiunto che dopo l' espiazione della pena l'omicida, il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia.

2. La contravvenzione all' obbligo, che sarà ingiunto a norma del precedente articolo, si punirà col primo grado di prigionia; dopo la espiazione della quale il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi dal domicilio de' parenti dell' ucciso.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Grazia e Giustizia ec.— Firmato — *Ferdinando*.

Con altro Real Decreto de' 27 giugno 1823 fu sanzionato che le disposizioni del precedente decreto abbiano vigore anche nella Sicilia.

Real decreto degli 11 maggio 1835.

Ferdinando II.° ec.— Veduto il decreto de' 29 marzo 1823, che dispone:

« Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena crimina-
» le temporanea sarà aggiunto che dopo l' espiazione della pe-
» na l' omicida, il quale non abbia ottenuto il contentamento
» degli *offesi*, debba essere lontano dal loro domicilio nella di-
» stanza non minore di miglia trenta. »

Atteso il dubbio sulla parola *offesi*, incontrato nel determinare i parenti della persona estinta, dal domicilio de' quali l' omicida dee essere lontano;

Affinchè niuno alteri l' esecuzione dello enunciato decreto nel senso, e nello scopo delle sue disposizioni;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

che all' accusato, ed alla parte civile, e tale notifica dovrà farsi a cura del Pubblico Ministero e del Cancelliere, ch' è chiamato dalla legge a render pubblica la decisione, art. 304 proc. pen. (1).

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sotto nome di *offesi*, menzionati nel decreto di cui è fatto parola; s' intendono i genitori dell' ucciso, o altri ascendenti, i figli o altri discendenti, i fratelli, e le sorelle in secondo grado, i conjugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. — Firmato — *Ferdinando.*

Pronunziato il non consta per un reato, ed ordinata la più ampia istrnzione, per potersi tradurre l' imputato ad un secondo giudizio, deve questo necessariamente aver per base la nuova istruzione compilata: così ha deciso la Suprema Corte di giustizia a 7 gennajo e 15 marzo 1833.

(1) Vedi la legge de'9 dicembre 1825; nota 2 pag. 190, e 191.

La gran Corte criminale è competente ancora a giudicare gli usurai, giusta la legge de' 7 di aprile 1828 che segue.

Francesco I.° ec.— Veduti gli art. 1777, e 1779 delle leggi civili, così concepiti.

« Art. 1777. È permessa la stipulazione degl' interessi nel semplice mutuo sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

» Art. 1779. L' interesse è legale, o convenzionale. L' interesse legale è fissato dalla legge. L' interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce. La misura dell' interesse convenzionale debbe essere determinata in iscritto. »

Considerando che niuna legge espressa esistendo sulla misura

CAPITOLO VI.

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA AVVERSO LE DECISIONI DELLE GRAN CORTI CRIMINALI

La Suprema Corte di Giustizia può considerarsi qual Supremo Senato, conservatore delle leggi, come l'Areopago in Atene, istituita per lo scopo di

dell' interesse convenzionale, siasi cominciato ad abusare di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d' infelici padri di famiglia, il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all' agricoltura, alla industria, ed al commercio;

Considerando, che a reprimere questo gravissimo inconveniente sia d'uopo ad altri provvedimenti aggiungere anche quello della misura dell' interesse convenzionale;

Considerando che lo stabilimento di questa misura debb' essere regolato in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario; corrisponda nel tempo stesso a' principi di giustizia, ed a quelli di pubblica economia;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. L' interesse convenzionale così in materia civile, come in materia commerciale non potrà eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degl' interessi. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nell' usura.

2. Il corso degl' interessi sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutt' i nostri reali domini nel semestre che pre-

mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le gran Corti, i Tri-

---

cede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

3. La variazione successiva nel corso degl' interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all' epoca dei contratti stessi.

4. Ne' nostri reali domini al di quà del faro i lavori necessari per la fissazione del corso degl' interessi saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio per la provincia di Napoli, e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal Tribunale di Commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal Tribunale di Commercio in Foggia per la provincia di Capitanata, e per le rimanenti provincie questi reali domini.

Ne' nostri reali domini poi al di là del Faro i lavori necessari per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio in Palermo per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti, e di Caltanissetta; e dalla Camera di Commercio in Messina per la valle di Messina, e per le rimanenti valli di quei nostri reali domini.

5. Un istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze, e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell' articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl' interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi, e quali circostanze di tempo, o di luogo abbiansi ad avere in particolare considerazione per la fissazione anzidetta.

6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via de' testimoni, che l' interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso, sem-

bunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati, art. 112 leg. org. de' 29 maggio 1817.

La Corte Suprema di giustizia giudica non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge: *judicat de jure costitutionis*, *non de jure litigatoris*: non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze delle gran Corti, de' Tri-

---

pre chè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella pravità usuraria.

7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pei quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare come di dritto la ragione del credito impugnato.

8. Allorchè sarà provato che l' interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell' articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa a restituire l' eccedente se lo à ricevuto, o soffrire la riduzione sulla sorte principale; e potrà anche essere rinviato alla gran Corte criminale della provincia, o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all' usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale e condannato al terzo grado di prigionia, e ad una ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè essere minore del terzo di questo ammontare.

10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale colla diminuzione del quinto.

11. L' interesse indicato nel corso degl' interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta.— Firmato — *Francesco*.

bunali, e de' regî giudici; a solo oggetto se sieno, o nò conformi alla legge: annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti, articoli 112, 113 e 114 detta leg. org. Essa veglierà sù tutti i Tribunali, e su tutte le gran Corti: avrà dritto di farsi render conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà come Tribunale delegato ne' delitti in ufficio de' giudici.

La Suprema Corte di Giustizia tanto quella residente in Napoli, che quella residente in Palermo con tali principî, e vedute legislative giudica sui ricorsi nel ramo sì civile, che penale; mentre essa è divisa in due Sezioni, o sia Camere, con due distinte Cancellerie una per le materie criminali, l'altra per le civili, art. 109 leg. org.

Contra le decisioni siano diffinitive, siano interlocutorie, o preparatorie (1) proferite dalla gran Cor-

---

(1) Chiamasi decisione preparatoria quella che riguarda il procedimento, e lo prepara; come quella che ordina di citarsi una persona, di comunicarsi un documento, ec.

Interlocutoria quella che interessa il merito; come quella che ordina lo sperimento di fatto: l' ammessione dell' accusa, la dichiarazione di competenza, ec.

Definitiva quella, che decide il giudizio con la condanna dell' imputato, o coll' assoluzione del medesimo.

Giova ancora sapersi da' tironi la definizione di ordinanza, sentenza, decisione, ed arresto. Secondo la proprietà del linguaggio tecnico legale chiamasi ordinanza qualunque ordine dell'ufficiale di polizia giudiziaria, o della gran Corte Criminale tendente ad istruire il processo, ed a mettere la causa in istato di essere decisa: chiamasi sentenza quella che si emana dai regî Giudici, o da' Tribunali Civili, o di Commercio: chia-

te criminale non compete altro rimedio che il ricorso alla Suprema Corte di giustizia.

Il ricorso contra le decisioni diffinitive, e contra quelle di accusa, o di competenza impugnate nel termine, sospende l'esecuzione, o il corso del giudizio, e del procedimento. Tutti gli altri ricorsi si debbono riunire al ricorso, che si produce contro la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il procedimento, nè il giudizio, articolo 305 proc. pen.

Alla regola predetta vi è una eccezione, allorchè trattasi de' motivi di ricusa o di sospezione, nel qual caso è salvo il ricorso alla parte nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione, ed il procedimento rimane sospeso, art. 503, e 505 procedura pen.

Il ricorso contro le decisioni di accusa o di competenza debba essere prodotto nel termine di 5 giorni, altrimenti si rende inammessibile, a' sensi dell'art. 177 proc. pen.

Il ricorso deve prodursi e presentarsi nella Cancelleria della gran Corte sottoscritto dal ricorrente; se non sa scrivere, o non possa scrivere il Cancelliere ne farà menzione, o verrà sottoscritto dal difensore, art. 307 proc. pen.

Il ricorso avverso le decisioni definitive si dee produrre, e presentare fra il termine di tre giorni a contare da quello, in cui la decisione definitiva è stata notificata: in pendenza del termine, la decisione non può essere eseguita, art. 310 proc. pen.

---

masi decisione quella che viene emanata dalle gran Corti Civili, o Criminali: Arresto finalmente è quella pronunziazione, che la Suprema Corte di Giustizia renderà tanto nel ramo penale, che civile.

Ha dritto al ricorso il reo, o il suo difensore, il Ministero Pubblico, e la parte civile, art. 306 proc. pen. (1).

Trattandosi di condanna di morte, la legge obbliga il difensore del condannato, sotto la sua personale responsabilità di produrre ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato, per tedio della vita, o del carcere non volesse ricorrere, art. 308 proc. pen.

I ricorsi prodotti e presentati nel modo espresso di sopra saranno inviati alla Corte Suprema di Giustizia, per l' organo de' Procuratori generali nel tempo, e modo quì sotto indicati: nella Cancelleria della Suprema Corte di Giustizia vi sarà un apposito registro, ove verranno i ricorsi iscritti. Ciascuna parte in giudizio può chiedere a sue spese copia del ricorso, art. 309 proc. pen.

Il ricorso dev' essere motivato, ed i motivi debbono essere distinti in capi numerati; indicando in essi con precisione le violazioni di legge, e le violazioni di rito prescritte a pena di nullità; indicando ancora gli articoli della legge violata, art. 311 proc. pen.

Fra le ore 24 da che il ricorso è stato prodotto nella cancelleria della gran Corte criminale, il cancelliere lo manifesterà e comunicherà al Procurator generale, il quale potrà farvi le sue osservazioni, art. 312 proc. pen.; e per essere giustificata codesta co-

(1) La parte civile non ha dritto al ricorso che per i soli danni ed interessi sofferti a causa del reato, e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa: non ha quindi dritto a ricorrere, perchè, a suo credere, sia stata inflitta una pena minore, art. 317 proc. penale (*).

(*) *Vedi nota* 1. *pag.* 224.

municazione, il cancelliere farà in piedi del ricorso la stessa menzione.

Il ricorso poi che produrrà il Pubblico Ministero o la parte civile deve a cura del Pubblico Ministero o della parte civile, o anche del cancelliere farsi notificare fra le ore 24 al condannato con rilasciarsi una copia nelle sue mani sotto pena di decadenza: il reo ha egli pure il dritto di fare le sue osservazioni avverso il ricorso prodotto dal Pubblico Ministero, art. 313 proc. pen.

Il Ministero Pubblico è tenuto a rimettere tra un mese il ricorso prodotto, le osservazioni se vi siano, e tutti gli atti della causa alla Corte Suprema di giustizia per mezzo del Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, art. 314 proc. pen.

Se il Pubblico Ministero non trasmette il ricorso e gli atti entro il suddetto termine, l' incolpato può dimandare l' esecuzione della decisione impugnata: ed in questo caso il ricorso verrà discusso *nell' interesse della legge*, art. 315 proc. pen. (1).

Non compete nè al Ministero Pubblico, nè alla parte civile alcun dritto di ricorso contro le decisioni di libertà sia provvisoria, sia assoluta, allorchè tali decisioni nascono dalla sola quistione di fatto, risoluta colla formola « consta che l' accusato non ha commesso...; ovvero non consta che abbia commesso... » perchè queste decisioni nascono dal criterio morale de' giudici, che non è soggetto a censu-

(1) Questa espressione legale « *nell' interesse della legge* » significa che qualunque sia l' arresto della Suprema Corte di Giustizia non può pregiudicare il condannato, nel caso in cui la pena applicabile fosse maggiore della inflitta, art. 128 della leg. org. de' 29 maggio 1817.

ra, come superiormente abbiamo esposto, art. 318 proc. pen. (1).

Se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione delle quistioni di dritto, allora il ricorso del Pubblico Ministero sospende l' esecuzione delle decisioni di libertà: la parte civile in tal caso può unire il suo ricorso a quello prodotto dal Pubblico Ministero, art. 319 proc. pen.

Quando trattasi di una causa individua, in cui molti correi sieno stati condannati per uno stesso reato, e nello stesso giudizio, il ricorso prodotto da uno di essi avverso la decisione definitiva sospende di dritto l' esecuzione della decisione anche in riguardo al correo, che non ha prodotto ricorso, art. 316 proc. pen.

---

(1) Nascono dalla risoluzione delle quistioni di dritto tutte quelle decisioni non dipendenti dal fatto, ma dall'applicazione della legge; per esempio « dichiarato *consta che Pietro abbia ucciso Francesco a difesa*; la gran Corte dee elevare la quistione di dritto, cioè « *vi è luogo ad applicazione di pena contro Pietro*? » È poichè la legge non infligge alcuna pena contro questa sorte di omicidio, la Corte dichiarerà, non esservi luogo ad applicazione di pena, ed ordinerà di mettersi in libertà l' accusato: ecco una decisione di libertà dipendente dalla risoluzione delle quistioni di dritto.

Il Pubblico Ministero è facoltato produrre ricorso contro le decisioni di libertà pronunziate nel giudizio di sottoposizione ad accusa, o precedentemente, quando emergono da risoluzione di principî di dritto, a tenor della Circolare de' 13 ottobre 1819.

La parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni ed interessi civili con decisione di libertà non impugnata dal Pubblico Ministero, a tenor del Real Rescritto de' 29 ottobre 1831, riportato nella nota 1. pag. 224.

CAPITOLO VII.

DEL MODO DI PROCEDERE ALLA DISCUSSIONE DEL RICORSO IN SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

Trasmesso, e giunto il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, verrà iscritto come osservammo in un registro, che a questo uso si conserva nella cancelleria della lodata Suprema Corte, art. 309 proc. pen. Quindi il Presidente della medesima, o il vice-presidente della Camera criminale; ne'casi in cui il ricorso prodotto dal condannato non contenga i motivi di violazione, o non contenga la nomina di un difensore con mandato speciale, destinerà di ufficio un difensore: e può pure nominare tale difensore, comunque fossero espressi i mezzi di ricorso, se creda che la causa abbia bisogno dell' assistenza del medesimo, art. 320 proc. pen.

L' avvocato ha il dritto di aggiungere e presentare alla Corte Suprema nuovi motivi di annullamento: i motivi possono elevarsi di ufficio dal Pubblico Ministero e dalla Corte Suprema. È questo un principio di giustizia fondato sulla istituzione istessa di questo Supremo Senato conservatore delle leggi, che conosce e giudica nell' interesse della legge violata; nè può trasandare queste violazioni, quantunque non dedotte, nè denunziate dalle parti che la saviezza della Suprema Corte di giustizia verrà a scovrire.

Nella Suprema Corte di giustizia vi è un particolare regolamento, secondo il quale vengono trattati, e discussi i ricorsi prodotti, art. 322 proc. pen.

La Suprema Corte di giustizia esaminerà preliminarmente se il ricorso sia ricettibile: esso è irrecettibile, quando sia prodotto fuori termine, o da per-

sona che non avea dritto, o contro una decisione, o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso, art. 323 proc. pen.

Similmente è irrecettibile il ricorso, che non indica alcun testo di legge violata; eccetto il caso in cui il Ministero Pubblico, o la Corte Suprema deve supplire di ufficio a siffatta mancanza, art. 324 proc. pen.

Se il ricorso vien dichiarato irrecettebile non vi è luogo ad altro esame: se poi quantunque ricettibile, la Suprema Corte di giustizia non lo troverà sussistente, ne pronunzierà il rigetto, art. 324 e 325 proc. pen.

Se la Corte Suprema di giustizia giudicherà di essersi in un atto violata qualche forma di rito prescritta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione se questa nullità sia stata coverta o poteva covrirsi col silenzio della parte, trovando la protesta della parte, o che la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l'atto nullo con tutti gli atti susseguenti, compresa la decisione definitiva, art. 326 proc. pen.

L'annullamento della pubblica discussione porta di dritto la rinnovazione del termine delle 24 ore, di cui superiormente abbiamo fatto parola. Quindi la gran Corte, cui è rimessa la causa pel nuovo esame, dopo l'apertura del suddetto termine, deve osservare tutte le regole e formalità prescritte dalla legge pei giudizî criminali, dall'indicato termine fino alla decisione, non escluso lo sperimento di fatto, o di uffizio, o a richiesta delle parti, art. 326 proc. pen. secondo ciò ch'è disposto nell' art. 186 e seguenti proc. pen.

Nel caso in cui la gran Corte abbia malamente definito il reato, in modo che la definizione sia in contraddizione co'fatti espressi nella decisione impu-

gnata, come se dal fatto si rilevasse un omicidio per disaccortezza, e la gran Corte lo definisse per omicidio volontario, o viceversa; in questi casi la Suprema Corte di giustizia pronunzierà esservi nullità nell' applicazione della legge, e quindi annullerà la sola definizione del reato, e l' applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge ad un' altra gran Corte, art. 327 proc. pen.

Se le nullità dichiarate sussistenti, riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e la parte che riguarda la quistione di fatto verrà ritenuta, art. 328 proc. pen.

Se le nullità non riguardano che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possono stare senza di queste, la Corte Suprema annullerà le une, e riterrà le altre, art. 329 proc. pen.

Non esiste nullità nell' applicazione della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale. Non esiste nullità nelle violazioni delle forme, se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità. Tuttavia quando il Ministero Pubblico, la parte civile, o l' imputato facciano delle domande tendenti ad esercitare un dritto, o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte ometta o ricusa di deliberarvi, la omissione o il rifiuto porta a nullità; quantunque la nullità non sia testualmente fulminata per la mancanza della forma, di cui si è dimandata l'esecuzione. Se però la parte, dopo di avere avuto conoscenza di questa omissione, o di questo rifiuto, non siasi protestata per annullamento, la nullità rimarrà coverta dal silenzio, art. 330 proc. pen.

La Corte Suprema di giustizia discuterà un per

uno tutt' i mezzi di annullamento motivati, ed espressi, o elevati di uffizio, dichiarando *irrecettibile*, *rigettando*, o *ammettendo* ciascun di essi, art. 331 proc. penale.

La decisione, o arresto della Suprema Corte di Giustizia, qualunque sia l'oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascun de' mezzi del ricorso. Se pronunzia l' annullamento, verrà trascritto per intero il testo della legge, sul quale l' annullamento è fondato, art. 332 proc. pen.

La Corte Suprema, pronunziando l'annullamento di una decisione impugnata, indicherà espressamente gli atti i quali rimangono annullati, art. 333 proc. pen.

La decisione o arresto della Corte Suprema di giustizia che annulla una decisione impugnata, sia di competenza, sia diffinitiva, e rimette il giudizio ad altra gran Corte, deve notificarsi al reo, art. 334 proc. pen.

L' imputato verrà spedito a pena di nullità alla nuova gran Corte, dovendosi procedere alla pubblica discussione, e a tutti gli atti, ne' quali la sua presenza è richiesta, art. 335 proc. pen.; quando l' annullamento riguardi solo la definizione del reato, o l'applicazione della legge, l'imputato verrà avvertito a nominare un difensore tra gli avvocati o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo la causa, perchè vi deduca le sue ragioni. Se egli rimettasi alla scelta che farà la nuova gran Corte; ovvero fra 15 giorni non faccia quivi pervenire la sua nomina, il difensore, a pena di nullità, verrà assegnato di uffizio, art. 336 proc. pen.

Le decisioni della Corte Suprema di giustizia che annullano nell' interesse della legge una decisione di gran Corte criminale saranno fra 20 giorni notificate al condannato, coll' avvertimento ch' esso ha i seguenti dritti e facoltà; cioè:

1. che il condannato ha il dritto ad un nuovo

giudizio quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge fosse stata erroneamente applicata una pena in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l' annullamento non pregiudicherà il condannato, mentre la decisione della Suprema Corte si considera emanata a sol'oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

2. Se poi l' annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura, il condannato ha la facoltà di sciegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e la esecuzione del primo, benchè annullati, art. 337 proc. pen.

Cotesta dichiarazione di scelta devesi dal condannato, o dal suo patrocinatore far pervenire alla Suprema Corte di giustizia fra tre mesi dal dì della notificazione dell' arresto, che ordinò l' annullamento del primo giudizio, art. 338 proc. pen.

Se cotesta dichiarazione contenga la scelta e la domanda di un nuovo giudizio, la Suprema Corte di giustizia nominerà la gran Corte criminale, cui dovrà rinviarsi la causa, art. 339 proc. pen.

Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna, muoja prima che la Suprema Corte lo discuterà, si citeranno gli eredi innanzi la Corte Suprema medesima onde sia lo stesso ricorso discusso soltanto per gl' interessi civili, art. 340 proc. pen.

Tutte le altre disposizioni delle leggi organiche dei 29 maggio 1817, e 7 giugno 1819 relativamente ai poteri della Corte Suprema di giustizia ne' giudizî penali sulle materie non prevedute dalle leggi di proc. pen. restano in piena osservanza; cioè 1. che le decisioni annullate delle gran Corti criminali saranno rimesse ad una delle gran Corti criminali del Regno, ch'è più vicina a quella che ha emanata la

decisione annullata, art. 121 leg. org.: 2. che non vi è luogo a remissione nelle materie criminali, correzionali, o di polizia: e la Corte Suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza o decisione viene annullata per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto, o per misfatto, o quando l'azione penale fosse prescritta (1), o abolita (2) e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione; salvo però in tutti questi casi il dritto alla parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi il magistrato civile, art. 123 legge organica: 3. che le decisioni, o le sentenze denunziate perchè mal motivate non sono soggette ad annullamento, quando la dispositiva non contravvenga espressamente alla legge, mentre in questo caso la Suprema Corte di giustizia è chiamata dalla legge a disapprovare solamente i motivi, su de' quali questa decisione è fondata, art. 124 legge organica.



(1) Per la prescrizione in materia penale si riscontrino gli articoli 613 e seguenti delle leggi di proc. pen. di cui noi a suo luogo esporremo le dottrine (*).

(2) Viene abolita l'azione penale con indulti, e grazie del Sovrano; di cui pure a suo luogo terremo discorso.

(*) *Vedi nota* 1. *pag*. 54, *e nota* 2 *pag*. 174.

LIBRO VI.

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutt' i giudizii penali.



TITOLO PRIMO

DEL GIUDIZIO DI RITO SPECIALE

CAPITOLO PRIMO

DELLA COMPETENZA, E DELLA COMPOSIZIONE DELLE GRAN CORTI SPECIALI

Le gran Corti Speciali sono Tribunali straordinarî destinati a procedere per alcuni reati, che meritano una particolare e sollecita repressione, ed un pronto ed esemplare gastigo con una forma di giudizio particolare e spedita; perchè più da vicino interessano l' ordine pubblico.

Presso quasi tutte le nazioni vi sono delle leggi di eccezione per taluni misfatti, pei quali si procede con rito abbreviato. Appo di noi sotto l'antico regime vi erano i *procedimenti ad oras* presso le udienze provinciali, e presso la gran Corte della Vicaria.

Secondo le nostre leggi di proc. pen., i misfatti pei quali le gran Corti Speciali sono competenti a procedere, sono:

1. i misfatti compresi ne' capitoli I, e II, del

titolo II del libro II delle leggi penali, cioè i reati contro la sicurezza interna dello stato (1).

2. i reati, o misfatti contra la fede pubblica, ossia i reati di falsità di monete, di carte, di bolli, e di suggelli, reati (2).

3. i misfatti contemplati dagli art. 309, 310, e 311 delle stesse leggi penali, che riguardano le adunanze illecite (3).

4. i misfatti di pubblica violenza (4).

---

(1) Vedi il lib. I, tit. II. Cap. I, II, Sez. I, II, III de'reati contro la sicurezza interna, ed esterna dello Stato, art. 105, a 142 delle leggi penali.

(2) Vedi le sezioni I. e II. del Capit. I. tit. V. del lib. II. dette leggi pen., cioè i reati contemplati negli art. 263 a 286 dette leggi pen., vedi nota 1, pag. 47.

(3) È illecita qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutt' i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi, senza promessa, o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterari, sieno politici, e simili, quante volte sia formata senza permissione dell'autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall'autorità pubblica ordinate: art. 305 e seguenti delle leggi pen.

(4) È accompagnato da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti affin di delinquere, e de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie, art. 147 delle leg. pen.

S' intendono sotto nome di armi tutte le macchine da fuoco, tutti gli istrumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti, e contundenti. Sono armi proprie quelle la di cui destinazione principale, ed ordinaria è la difesa propria, o l'altrui offesa. Le altre non sono riputate *armi*, che quando si rivolgono effettivamente all' offesa, o difesa, e diconsi *armi improprie*. Sono *armi vietate* quelle, che vengono disegnate per

c.

5. i misfatti di *evasione* da' luoghi di pena, o di custodia (1).

6. i misfatti di *recidiva* quando sul giudizio del primo misfatto sia stato competente una gran Corte Speciale (2).

Le gran Corti criminali giudicando i rei per i mentovati reati, assumono il titolo di gran Corti Speciali, art. 86 leg. org. Queste gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti: questo numero si formerà, aggiungendo a' giudici criminali il Presidente, ed ove occorra, uno o due giudici del Tribunale civile della Provincia, art. 87 legge org., ed art. 428 proc. pen. (3).

Per le provincie di Napoli, e di Terra di Lavoro, dove le gran Corti criminali contengono due camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una camera all'altra i giudici che sono necessarî.

Per le gran Corti civili di Palermo, di Messina, e di Catania, allorchè funzionano da gran Corti Speciali, se mancherà il numero degli otto votanti sarà completato aggiungendo in primo luogo il regio Procuratore del Tribunale civile, indi il Presidente, e poi i giudici dello stesso Tribunale.

Per tutte le altre provincie, o valli saranno ag-

---

tali dalle leggi, o dai regolamenti di pubblica amministrazione; art. 148 leg. pen., vedi la nota 3. pag. 131.

(1) Il giudizio de'condannati fuggiti, e nuovamente arrestati si farà secondo le norme prescritte nel tit. IV. lib. III. delle leggi di proc. pen. art. 476 e seguenti. È da notarsi però che la legge sottopone al procedimento speciale i soli misfatti di evasione.

(2) Quindi se i fatti di recidiva sono delitti, la competenza è sempre del Giudice correzionale. Per la recidiva, vedi note a pag. 137, e pag. 139.

(3) Vedi nota 1. pag. 47.

giunti a' giudici criminali il Regio Procuratore, quindi il Presidente, e poi i Giudici del Tribunale civile; nella intelligenza che non potranno mai intervenirvi più di tre giudici del Tribunale civile, art. 1 del Real decreto de' 9 settembre 1819.

L' incolpato di cui uno o più misfatti sieno di competenza della gran Corte Speciale, sarà collo stesso rito e nel giudizio medesimo sottoposto alla stessa accusa: se abbia delle altre imputazioni, benchè non soggette al rito speciale, sarà per tali imputazioni giudicato similmente dalla gran Corte Speciale. Il complice nel reato di competenza della gran Corte Speciale sarà similmente per tutte le altre imputazioni giudicato con rito speciale.

Se poi un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saran giudicati separatamente col rito ordinario, art. 427 proc. pen.

CAPITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO DI RITO SPECIALE

Il processo istruttorio per misfatti di competenza della gran Corte Speciale sarà istruito e compilato colle stesse forme e regole pei misfatti de' giudizî criminali. Soltanto conviene avvertire il giudice istruttore, che i processi ne' reati di competenza delle gran Corti Speciali siano istruiti a preferenza di ogni altro reato, art. 438 proc. pen.; per la ragione che tali reati feriscono più da vicino l' ordine pubblico; quindi più celere e pronta essere deve la punizione de' colpevoli, e più sollecito il procedimento.

Allorchè il Pubblico Ministero presso la gran Cor-

te criminale conoscerà che un misfatto sia di competenza speciale nel formare l'atto di accusa contro l' imputato, richiederà che la gran Corte criminale ne faccia la dichiarazione.

La gran Corte criminale esaminerà l'atto di accusa, e trovando ammessibile la domanda del Pubblico Ministero, ordinerà che si proceda con rito speciale, art. 430 proc. pen.

L'atto di accusa, egualmente che la dichiarazione della gran Corte verrà notificata nel modo espresso nell'art. 167 proc. pen., adempiendosi a tutte le altre formalità prescritte pe' giudizî ordinarî, che sopra abbiamo esposto; sarà l'accusato provveduto di un difensore, il quale à le facoltà espresse nell'art. 169 proc. pen.

Avverso la decisione profferita dalla gran Corte criminale che à dichiarato la competenza speciale, potrà prodursi ricorso alla Corte Suprema di Giustizia fra le ore 24 dall'atto di notifica prescritto dall'art. 167 proc. pen.

Niun' altra quistione deve cumularsi a quella di competenza speciale, in modo che il ricorso deve contenere i soli motivi che riguardano la natura del reato: qualunque altra quistione non verrà esaminata.

La Corte Suprema giudicherà queste cause come urgentissime in preferenza di ogni altro affare sulle carte, nel modo prescritto dall' art. 183 proc. pen. per le cause ordinarie, art. 431 proc. pen.

Se non vi fù ricorso, o se questo fu rigettato, la gran Corte criminale col titolo di gran Corte speciale procederà agli atti successivi nello stesso modo e forma, con cui si procede pei giudizî di rito ordinario, art. 432 proc. pen.; incominciando dall'ordinanza delle 24 ore, a' termini dell'art. 195 proc. pen. In questo termine si può domandare lo sperimento di fatto, di cui può esser capace la natura

del misfatto, e de' suoi vestigi; adempiendosi a tutte le formalità contenute negli art. 186 a 194 proc. pen.

Le deliberazioni fino alla pubblica discussione si faranno col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre nello stesso modo prescritto pei giudizî ordinarî (1); nella *pubblica di-*

---

(1) Vedi il Real Decreto de' 12 dicembre 1850, pubblicato in Napoli a dì 18 dicembre 1850 del tenor seguente.

Veduti gli articoli 217, e 432 delle leggi di procedura nei giudizî penali, in vigore de' quali le deliberazioni che la gran Corte criminale, o speciale dee prendere sino alla discussione pubblica, debbono essere emesse con un numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre;

Veduto l'art. 502 delle leggi medesime ch' esige il numero di cinque giudici nel discutere la ricusa di alcuni componenti della gran Corte criminale.

Veduto l'art. 533 del regolamento de' 15 di novembre 1828 per la disciplina delle autorità giudiziarie al di quà del Faro, uniforme all' art. 318 del regolamento de' 2 di dicembre 1829 per la disciplina delle autorità giudiziarie oltre il Faro; in vigore de' quali la decisione di sottoposizione ad accusa dee essere presa, per quanto è possibile, anche con un numero di cinque votanti;

Veduto il real decreto del dì 8 di marzo 1820, che ritenendo con l' articolo primo per talune deliberazioni la determinazione degli articoli 217, e 432 delle leggi di procedura ne' giudizî penali, dispone con l' articolo 2, che tutte le altre deliberazioni che ne' giudizî medesimi precedono la discussione pubblica saranno prese col numero di tre votanti;

Considerando che l' esperienza ha fatto dimostro che la disposizione contenuta in questo articolo 2 che limita il numero de' giudici a tre può talora recar pregiudizio agl' interessi della giustizia.

scussione interverranno i componenti della gran Corte speciale nel numero di otto, e può anche il Presidente far intervenire un giudice di più, come nei giudizî ordinarî per lo fine espresso nell'articolo 228 proc. pen.

Tutti i giudici votanti che hanno assistito alla pubblica discussione decideranno la causa, quantunque svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che ha dato luogo a tal procedimento speciale, art. 433 proc. pen.

Avverso qualunque deliberazione, ordinanza, o

Veduto il parere così del Consiglio di Stato, come della Consulta di Sicilia.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, e del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia presso la nostra Real persona.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ne' giudizî di gran Corte criminale, o speciale le deliberazioni, che precedono la discussione pubblica saranno prese col numero dispari di votanti, non minore di tre, nè maggiore di cinque, uniformamente agli articoli 217, e 432 delle leggi di procedura ne' giudizi penali, salvo i casi di eccezione designati nell'art. 502 dette leggi: ed il caso della decisione di sottoposizione ad accusa, che per quanto è possibile sarà renduta da cinque giudici.

2. L' art. 2. del real Decreto del dì 8 marzo 1826 rimane abrogato.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia, e Giustizia, e per gli affari di Sicilia, ed il Tenente Generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo corpo di esercito funzionante da nostro Luogotenente Generale ne' reali dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato — Ferdinando Secondo.*

decisione profferite dalle gran Corti speciali non compete alcun ricorso, e le definitive saran eseguite inappellabilmente: sono eccettuati però i seguenti casi:

1. Sono suscettibili di ricorso le decisioni pronunciate dalla stessa gran Corte speciale, quante volte nella pubblica discussione sia svanito il misfatto, o la circostanza di competenza;

2. Sono suscettibili di ricorso le decisioni che contengono condanna di morte, o di pene perpetue, allorchè siano stato proferite a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti; nella intelligenza però che nel primo caso non può elevarsi a nullità la mancanza delle forme, delle quali la legge dispensa nel rito speciale; e nel secondo caso, cioè di condanna col concorso di un numero minore di sei voti, il ricorso compete, per la sola parte, che riguarda l'applicazione della legge, quante volte sia stata fatta colla discrepanza suindicata, articolo 434, e 435 proc. pen. Nel caso di condanna, le gran Corti speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla Sovrana Clemenza. Se ne farà un processo verbale motivato e segreto, inteso il Pubblico Ministero: questo sarà inviato al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia: intanto la esecuzione rimane sospesa, art. 436 proc. pen.

L'esecuzione della condanna di morte contro un imputato di misfatto di competenza speciale, il quale siasi spontaneamente presentato in prigione, rimane anche sospesa, facendosene rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia, art. 437 proc. pen.

Tutte le regole per la pubblica discussione e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili alle cause con rito speciale, art. 438 proc. pen.

CAPITOLO III.

DELLA PROCEDURA NE' REATI DI FALSITA', E DE' LORO GIUDIZÎ

§. I.

Della falsità che si commette nelle scritture.

La materia del falso che si commette nelle scritture, e che noi intraprendiamo a discutere, è la più spinosa. Questa materia trovasi inviluppata di una certa oscurità. Le difficoltà specialmente prendono la loro sorgente dalla brevità della legge, che si è limitata a dettare i termini ed indicare le tracce per poter pervenire allo scoprimento della verità; ma non si ha preso la pena di dare una esatta definizione e stabilire con precisione i caratteri, co' quali si manifesta questo misfatto, il quale nelle innumerevoli azioni che la vita sociale ci presenta può più o meno imitare o alterare il falso colle sue diverse forme. La giurisprudenza, in mezzo a queste diverse specie che ciascun giorno si moltiplicano, esita e perde qualche fiata di vista alcune regole che bisogna domandare tanto allo spirito della legge, che al suo testo; mentre le decisioni, sovvente contraddittorie, non fanno che accrescere maggiormente i dubbî della interpetrazione.

Presenta questa procedura del falso più difficoltà per coloro che non ancora si sono approfonditi bene sui principî della legislazione penale, alla quale essa si riattacca. Quindi crediamo indispensabile per meglio facilitarne lo studio, di esporre brevemente i caratteri del falso, il modo come questo misfatto può commettersi; i dritti che

produce, le relazioni che passano fra di loro, non che le differenze, i risultamenti, e l'intelligenza di molte parole ed espressioni proprie della materia, e che la legge non si ha curato di definire, nè di rischiarare.

In effetto, i giureconsulti romani non compresero bene e con chiarezza la natura del falso, ma nè ancora la legge *Cornelia de falsis*, da cui trae origine il falso, rischiara la materia; che anzi confonde sotto un tal titolo alcuni fatti che non hanno che un rapporto molto lontano con questo misfatto: tali sono l'apertura di un testamento di un uomo vivente » *Is qui aperuit vivi testamentum lege Corneliae tenetur L.* 21 § 5. *Dig. ad leg. cornel. de falsis*; l'usurpazione di un nome o sopranome « *falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur L.* 13 *ibidem*; lo stellionato » *si duobus insolidum eamdem rem diversis contractibus tradidit*, Leg. 21. Cod; ec. Pur non dimeno la definizione che ne dà il giureconsulto Paolo, benchè incompleta, indica con precisione uno de' caratteri principali del falso di sopra stabilito. » *Quid sit falsum quaeritur? et videtur id esse si quis alienum* CHIROGRAFUM *imitatur aut libellum vel rationes intercidat, vel describat.* » leg. 23. Cod.

Le tracce poi del falso incidente civile si trovano nelle leggi 16, 23 e 24 *ad leg. Cornel. de falsis*. Quando si producea innanti al giudice un documento, la di cui verità veniva impugnata, le parti aveano il dritto di procedere contro il falso colla via criminale e colla via civile; in somma l'azione era a di loro scelta.

Per falso s'intende generalmente ciò che è contrario alla verità, ma in dritto esso è un cambiamento od una soppressione della verità fatta fraudolosamente in pregiudizio altrui, *Falsitas*, dice Fari-

nacio nella sua quistione 150 n. 12 e 33 *est veritatis mutatio dolose et in alterius praejudicium facta*. Questa definizione, che considera il falso sotto un punto di veduta generale, riunisce tuttavia e con chiarezza il triplice elemento di questo misfatto. Tali sono in effetto le tre circostanze che costituiscono il falso, e che sono essenziali alla sua esistenza; cioè: l'alterazione della verità, l'intenzione di nuocere, e la possibilità di un pregiudizio.

Il falso può commettersi in mille modi; ma le leggi civili non l'applicano che a quello che ha luogo per la fabbricazione o l'alterazione (1), o la falsificazione delle scritture, qual cosa può verificarsi contraffacendo l'altrui firma, componendo contratti falsi, false promesse, falsi testamenti; alterando documenti veri con raschiature, addizioni; supponendo in un atto d altronde vero, dei consensi che non sono stati dati, delle qualità che non si ebbero in mira, delle formalità che non si sono osservate, ec. leg. pen. art. 287 e seguenti.

Sotto questo rapporto il falso si divide in *falso materiale*, ed in *falso intellettuale o sostanziale*.

Il *falso materiale* si commette colla falsificazione o alterazione di tutto o di parte di un documento suscettibile di essere riconosciuto, constato, e dimostrato sia per mezzo di una osservazione, o di una perizia, o coll'ajuto della sola vista (2).

(1) Secondo Delvincourt (tom. 1, nota 5, pag. 30) *l'alterazione* si commette dopo che l'atto è stato validamente fatto, in principio, ed alcuno si permette di farvi de'cangiamenti non autorizzati, mentre il falso si commette nel momento in cui si redige l'atto.

(2) Legraverend, traité de la legislat. crim. Chap. 17 tom. 1, pag. 208 n. 196.

Il *falso intellettuale* consiste nell' alterazione non dello scritto dell' atto, ma della sua sostanza, non della sua forma materiale, ma delle clausole che deve contenere. L' ufficiale il quale scrive convenzioni diverse da quelle che gli son dettate dalle parti; l' individuo che fa firmare ad una parte un atto di vendita, quando questa ultima invece intende firmare un mandato, si rendono colpevoli del *falso intellettuale* (1); questa specie di falso risultando dalle disposizioni costitutive dell' atto non falsificato materialmente, non può riconoscersi per nessun segno palpabile, fisico e materiale, ed è per questo che si nomina *falso intellettuale*, e da qualche autore *falso morale*, e da molte decisioni *falso sostanziale*.

Quando il falso si sperimenta dinnanti i giudici criminali, sia per azione pubblica, sia nel tempo stesso per azione civile, prende allora il nome di *falso principale*, il quale può formarsi sia contro un atto privato, sia contro un atto autentico (2),

---

(1) Bourguignon, manual d' instruction crim., e Chauveau et Faustin Teorie du Code penal. XXII, §. 1.

(2) *Atto autentico*. Con questa voce intendevasi un atto approvato dall' autorità pubblica, e di cui esiste un pubblico monumento. *Autentico* viene dal greco αὐθεντέω, che significa *potestas*, *auctoritas*; o αὐθέντης, che significa *aucthorem me praebeo*. Ecco perchè gli estremi dell' atto autóntico son due: 1. che l'atto sia rogato da un uffiziale pubblico; o *attestato* a lui *ut perpetuam obtineat firmitatem*; che per lo stesso motivo l' atto rimanga sempre nelle mani dell' uffiziale pubblico che l' ha approvato.

Le nuove leggi Civili coll' art. 1271 definiscono il titolo per quello « ch' è stato ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad

per la ragione che le procedure che ne derivano non sono legate con alcuna azione precedente (1).

ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo, in cui l' atto si è steso, e colle sollennità richieste. »

L' articolo 1.° della legge sul notariato del 23 novembre 1819 uniforme al Decreto de' 3 gennajo 1809 si esprime nei seguenti termini: « I notai sono funzionari pubblici instituiti per riceveri gli atti, e contratti, ai quali debbono, o vogliono far imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti della pubblica autorità, assicurarne la data a norma delle leggi, conservarne il deposito, e rilasciarne le copie, e gli estratti. » Quindi non ogni atto ricevuto da un notajo, o da un uffiziale pubblico, è un atto autentico, ma quello solamente ch' è ricevuto da un uffiziale pubblico competente, che ne assicura la data, e ne conserva il deposito; rilasciando atti, e spedizioni. Quindi dietro ciò non può confondersi l' atto autentico coll' atto a brevetto. L' atto a brevetto è un atto *pubblico*, perchè disteso da un uffiziale pubblico ne' casi espressi dall' art. 34 della legge de' 23 novembre 1819; ma non è mai autentico, perchè non rimanendo al notajo il deposito della minuta originale, l' atto *non habet publicum testimonium*, come dicevano gli antichi romani.

Per scrittura privata intendiamo « quella che la parte, o le parti solamente scrivono, e sottoscrivono, senza l' intervento di un uffiziale pubblico. »

Vedi Pigeau, proc. civ. tom. 1, pag. 236, e Cesare Marini, tom. IV, pag. 236.

(1) Vedi il Real Decreto de'4 ottobre 1831, così concepito.

« Art. 1. Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dell' ammontare del debito, del pari che delle spese, de' danni ed interessi ne' quali potessero essere condannati.

» 2. Alla querela di falso principale contra scritture private

Al contrario il falso prende il carattere d'incidente, quando nel corso di una procedura sia criminale o civile, si produce un documento falso, o falsificato (vedi l'art. 309 leg. proc. civ.): nel primo caso il falso si nomina *falso incidente criminale*; nel secondo caso si dice *falso incidente civile* (1).

dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione. Non sarà altrimenti ricevuta la querela anzidetta.

» 3. La disposizione per l'assicurazione del debito appartiene al magistrato civile; e sarà del suo prudente arbitrio stabilire che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace, e riconosciuto dalla legge. »

(1) Si dice incidente ogni dimanda incidentale ad una dimanda di già pendente davanti un tribunale. Or secondo un arresto ben ragionato della Corte di Parigi del 17 dicembre 1808 (Dalloz tomo 16 pag. 17) per poter formare querela *di falso incidente*, bisogna che fusse fatta all'occasione, e nel corso di una procedura che s'istruisce avverso alcuni documenti che si sono prodotti: ma sarà inammessibile allorquando si ha pronunciato definitivamente sulle contestazioni con decisione o con sentenza passata in cosa giudicata, la via del falso principale è la sola che può in questo caso sperimentarsi contro il documento che si pretende impugnare di falso. Sarebbe altrimenti, se la contestazione non avea subito che il primo grado di giurisdizione, come l'ha fatto ben rimarcare un arresto della Corte di Parigi del 17 luglio 1810 (G. du Palais 1810. pag. 192) L'appello fatto alla sentenza fa rivivere la contestazione; l'istanza sarebbe sempre pendente, e la querela di *falso incidente* fatta la prima volta d'innanti la Corte dovrebbe essere ammessa.

Circolare de' 29 ottobre 1817, ec.

Ministero di Stato ec.— Ai Procuratori generali criminali.

« Si è creduto che l'iscrizione di falso, opposta in qualun-

È noto però che fra il *falso principale*, ed il

que stato del giudizio contro un atto del processo porti essenzialmente la sospensione del procedimento.

» In questo principio avendo un accusato in una causa speciale impugnato di falso in tempo della pubblica discussione un atto della istruzione, una gran Corte speciale ha disposto il procedimento sulla falsità, ed ha intanto sospesa la causa principale.

» Questo fatto, il quale tende ad introdurre un sistema pernicioso, mettendo all' assoluto arbitrio degli accusati la sospensione di qualunque giudizio, ancorchè capitale, ha richiamato la mia attenzione e mi ha determinato ad adottare la seguente norma.

» Allorchè nella pubblica discussione un atto del processo è impugnato come falso, i giudici, alla cui prudenza è abbandonato il calcolo de' fatti, potendo desumere la loro convinzione dal complesso, e da' rapporti di diversi elementi di pruova, e da altre dilucidazioni, che se sia di bisogno raccoglieranno nel tempo stesso, dovranno pronunziare sul giudizio principale, e riserberanno poi ad altro giudizio la dedotta falsità, nel modo stesso che si pratica allorchè la dichiarazione di un testimone nella pubblica discussione è arguita di falso — Il Segretario di Stato » — *Marchese Tommasi*.

Real Rescritto del dì 11 novembre 1818.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Per la pruova della falsità ne' biglietti del lotto, oltre della perizia sui bolli, e su di altri oggetti della lotteria bisogna spesso la testimonianza degli impiegati in questa amministrazione.

» Allorchè per questo reato si procede nelle provincie sarebbe assai imbarazzante se dovessero inviarsi da Napoli i bolli, e gli indicati oggetti, inoltre nuocerebbe al servizio della lotteria, se gl' impiegati della medesima dovessero sempre conferirsi alla gran Corte criminale, che procede.

falso incidente vi è questa differenza, cioè che il primo siccome tende a far punire il colpevole di un tal reato, a niente gli gioverebbe se la parte dichiarasse di non volersi servire del documento impugnato di falso, mentre la sua dichiarazione non impedisce che l'istruzione continui contro l'autore di un

---

» Per allontanare questi inconvenienti, ha ordinato Sua Maestà, che ove giudizi di tal natura si trattino presso le gran Corti criminali delle Provincie, debbono esse inviare alla gran Corte criminale in Napoli le carte per la perizia su i bolli, e gli oggetti della lotteria. Per mezzo della stessa gran Corte di Napoli si riceverà l' esame degli impiegati dell' amministrazione de' lotti, quante volte allo sviluppo della verità fossero sufficienti le dichiarazioni scritte de' sudetti impiegati, e la gran Corte che procede non giudicasse necessario di esaminarsi i medesimi nella pubblica discussione.

Nel Real nome ec.— *Marchese Tommasi.*

Ministeriale de' 4 dicembre 1819 — Real Segreteria di Stato — Al Procurator Generale Criminale in Lecce.

» Rispondo al dubbio che mi ha ella proposto col rapporto de' 10 novembre ultimo circa la facoltà di collazionare ne'giudizi di falsità la copia del documento attaccato di falso.

» Secondo lo spirito degli articoli 440 e 443 delle leggi di proc. penale, dovrà questa copia esser collazionata dal Presidente della gran Corte criminale allorchè il documento è presentato nella Cancelleria del Collegio. Presentandosi nella Cancelleria del giudice istruttore, la copia sarà collazionata dal giudice istruttore che dovrà prendere le indagini sulla falsità — Il Ministro — *Marchese Tommasi.*

Vedi la Circolare ministeriale de' 22 gennajo 1820, la quale prescrive la esibizione che il reggente è tenuto di fare delle polize bancali attaccate di falso, ed i doveri degl' inquisitori nel caso che le polize bancali occorrano in giudizio per la comparazione de' caratteri.

tal reato, e ciò quando trattasi di documenti autentici.

Ma se si tratta di scritture private, di cui fa cenno l'art. 446 proc. pen., allora per potersi procedere contro l'autore del falso in linea penale, fa di mestieri che il querelante gli faccia due interpellazioni consecutive, se vuole o nò avvalersi della scrittura attaccata di falso, e ciò in conformità del decreto del 21 giugno 1842 (1).

Inoltre, nel falso incidente, la parte che impugna il documento arguito di falso à per iscopo principale di farlo rigettare; tutt' altro non le cale; mentre la guerra si fa all' atto: or una volta che questo dinnanti gli occhi della legge non esiste, l' incidente di falso cade da se stesso, quando la parte che l' à prodotto, dichiari non volersene servire.

La querela di falso incidente non è una eccezione di procedura, ma bensì una *difesa* del merito; essa è aperta in ogni stato di causa, e contra ogni documento *notificato*, *comunicato*, *o prodotto*.

Ricevuta la denunzia, o la querela di falsità, se il documento arguito di falso sia presente, o prodotto, verrà numerato in tutte le pagine e si for-

---

(1) Ecco il tenore del Decreto de' 21 giugno 1842: « Le citazioni a dichiarare se voglia usarsi o nò di un documento » arguito di falso, verranno eseguite due volte coll' intervallo » di un giorno per mezzo di un usciere destinato specialmente dall' autorità competente per giudizî di falso. Dopo la seconda citazione avvenuta, decorrerà il termine a dichiarare » secondo la legge. »

Il testamento olografo deve considerarsi come una scrittura privata: se quindi l' imputato dichiara di non volersene avvalere, non può darsi luogo a procedimento penale. Così ha deciso la Corte Suprema di giustizia a 19 aprile 1826.

merà circostanziato processo verbale del suo stato materiale, designando la persona che lo ha prodotto, o presso la quale si è rinvenuto, le cancellature, le aggiunzioni e le interlinee se vi siano in quel documento o scrittura, e tutte le altre circostanze, che additano l' alterazione, art. 439 proc. penale (1).

Questo processo verbale, non che il documento attaccato di falso verrà sottoscritto, e contrasegnato in tutte le pagine dal magistrato che istruisce il processo, dal cancelliere, e dalle parti in giudizio, detto art. 439 proc. pen., (vedi formola 68).

È da notarsi che trattandosi di carta privata, la di cui data non può mai indurre certezza sulla sua confezione, il reato dovrà reputarsi consumato nel luogo in cui si fa uso della carta falsa, non già in quello della sua data: in questo luogo quindi dee procedersi al giudizio di falsità (2).

---

(1) La mancanza della numerazione delle scritture, che debbono servire di comparazione nelle cause di falsità, e la mancanza in esse della soscrizione del giudice, del cancelliere, e delle parti presenti al giudizio, mena a nullità. Così à deciso la Corte Suprema di giustizia a 13 luglio 1827.

(2) Vedi la decisione della Corte Suprema di Giustizia di Napoli de' 5 gennajo 1821.

Ove s' impugni come falsa una scrittura privata, il procedimento si appartiene al giudice del luogo, in cui si è fatto uso della scrittura arguita di falso. Così ha deciso la Corte di Cassazione a dì 7 dicembre 1810.

Similmente il luogo nel quale si mette in opera una frode deve regolare la competenza sì nel caso di negativa di una cosa ricevuta, come in quello di alterazione di marchi privati, e simili. Così ha deciso la Corte Suprema a 17 marzo 1823, e 2 aprile 1827.

Quando nel corso di un giudizio penale innanzi una gran Corte criminale viene una scrittura, o un documento attaccato di falso, allora la gran Corte istessa potrà procedere all'istruzione delle pruove necessarie per liquidare la falsità, destinando uno de'suoi giudici per adempiere a tutti gli atti di verifica, o di confronto, o pure procedendo essa stessa a tali atti: è questo uno de'casi in cui la gran Corte può assumere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, a' termini dell'art. 13 proc. pen.

Qualunque gran Corte, Tribunale, Giudice, o altra pubblica autorità trovi in un processo, o in altri atti degl'indizî di falsità, o scuopra delle pruove contro chi l'ha commessa, sarà in obbligo trasmettere gli atti alla gran Corte criminale accompagnati con un circostanziato processo verbale del loro stato, in conformità di quanto abbiamo sopra detto, art. 448 proc. pen.

Se l'atto attaccato di falso trovasi depositato presso un uffiziale pubblico, o presso un particolare qualunque, il Procurator Generale della gran Corte criminale, quando questa procede alla istruzione, ordinerà che il documento predetto sia presentato senza indugio nella Cancelleria della gran Corte, articolo 440 proc. pen.

Quando poi procede o il Giudice istruttore, o il Regio giudice, essi potrann'ordinare a' depositarî la esibizione del documento attaccato di falso; ed il depositario è tenuto, sotto pena dell'arresto personale, di presentarlo, detto art. 440 proc. pen.

Il documento che il depositario esibisce, verrà dallo stesso numerato, sottoscritto, e contrassegnato in tutte le pagine. Il Cancelliere gli rilascerà un certificato di tal deposito eseguito in cancelleria; e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto, e contrassegnato, art. 441 proc. pen.

Verrà anche rilasciata al depositario copia del documento esibito, collazionata dal Presidente se il deposito del documento segua nella cancelleria della gran Corte criminale: o dal giudice istruttore, o dal Regio giudice, se il deposito segua presso di esso loro, e se ne farà menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione.

Il depositario riporrà questa copia in luogo dell'atto originale esibito; potrà da questa rilasciare altre copie, facendo menzione in esse che l'atto originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso, art. 443 proc. pen.

L'ordinanza per la consegna del documento ed il certificato di esibizione terranno luogo di quietanza a favore del depositario, art. 442 proc. pen.

Se l'atto attaccato di falso faccia parte di un registro in modo da non poter essere distaccato, potrà ordinarsi che si rechi il registro intero, ed in questo caso non è necessaria l'osservanza delle sopra espressate formalità, art. 444 proc. pen.

Se trattasi di scritture private presso de' particolari esistenti, costoro non potranno essere astretti ad esibirle, se prima non sieno stati citati innanzi alla gran Corte criminale per farne la consegna: se si rifiutassero, la gran Corte esaminerà i motivi del rifiuto, e qualora questo rifiuto sarà rigettato, verrà ordinata l'esibizione con l'arresto personale contra il renitente, art. 445 proc. pen.

La legge reputa la falsità commessa in privata scrittura dal momento, in cui si manifesta la volontà di voler far uso dell'atto falsificato, e non già colla semplice formazione della carta falsa. Quindi con ragione la legge istessa ha disposto l'interpellazione dell'imputato affin di ottenere una dichiarazione formale della sua volontà, onde conoscersi se voglia o nò servirsi dell'atto privato attaccato di

falso. Questa interpellazione, come sopra abbiamo detto, deve ripetersi per ben due volte, art. 446 proc. pen., (vedi formola 69) (1).

La parte, cui si notifica la interpellazione, deve rispondere fra otto giorni, (vedi formola 70). Se dichiara di non volersi più servire della scrittura privata attaccata di falso, sarà detta scrittura rigettata dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale. Questa dichiarazione non può più essere rivocata da colui che la fece nè nel giudizio criminale, nè in un giudizio civile. Questa dichiarazione non produce effetto che per colui che la fa, e per coloro che han causa da lui, non pregiudicando mai un terzo, nè gl' interessi del terzo.

Se alla interpellazione la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiari che intende servirsi del documento, in questo caso si apre l' istruzione sulla falsità, e sarà proseguita, in modo che se la stessa parte farà successiva dichiarazione di non più volersene servire, non produrrà alcun effetto, articolo 447 proc. pen.

Non è così allorchè il falso cade su di una scrittura autentica, o sopra un atto di un pubblico funzionario; in questo caso colui che ha falsificato l' atto ha di già manifestata la sua intenzione, ed ha consumato il reato; dee quindi soffrire le conseguenze che il reato stesso produce; ed è perciò che l' interpellazione non à luogo per gli atti autentici.

Dopo che l' atto arguito di falso sarà stato assicurato nel modo sopra indicato; dopo che per gli atti privati si sarà adempito all' interpellazione sopra enunciata, il giudice istruttore, se lo crede necessario per lo scovrimento della verità, potrà chia-

(1) Vedi nota 1. pag. 465.

mare le parti in sua presenza, onde procedersi ad un atto formale di contraddizione.

Questo atto di contraddizione è una specie di interrogatorio dell' accusatore e dell' imputato : nel verbale verranno trascritte con precisione ed esattezza tutte le domande, e le risposte delle parti. Per questo atto la legge non richiede alcun giuramento, art. 453 proc. pen.

L' istruttore nel procedere all'atto di contraddizione, prima di tutto domanderà all' imputato, se la scrittura arguita di falso sia quella da esso prodotta, e della quale ha dichiarato voler far uso; ed inoltre gli farà tutte quelle altre domande, che le circostanze richiedono per lo scovrimento della verità.

In seguito interpellerà l' accusatore a dichiarare i motivi della falsità; e se questa consista nella soscrizione, o nel falso materiale dell' atto, o documento, in questo caso dovrà indicare all' istruttore ove possono rinvenirsi delle firme autografe, che abbiano il carattere di autenticità delle persone, che appariscono sottoscritte all'atto, acciò possa procedersi al dovuto confronto.

Questo atto di contraddizione nel modo espresso di sopra verrà sottoscritto dal Cancelliere, e dalle parti; se costoro non sanno, o non possono sottoscrivere se ne farà menzione, (vedi formola 71).

Dopo un tale atto si procederà per mezzo de' notai, calligrafi, o altri periti dell' arte alla verifica del documento arguito di falso; nell' istesso modo che si procede per l' assicurazione di qualunque pruova generica, giusta il prescritto negli art. 64 a 70 proc. pen., art. 451 proc. pen.

Le scritture che dovranno servir di comparazione nelle cause di falsità verranno numerate, e sottoscritte dal Giudice, dal Cancelliere, e dalle parti presenti all' atto. Nel confronto delle carte si farà uso,

a preferenza, di quelle scritture che portano una data più prossima a quella dell' atto arguito di falso, art. 450 proc. pen.

Verificata la falsità di una scrittura ne' modi espressi di sopra, l'istruttore si occuperà all' acquisto delle pruove per lo scoprimento del reo. La verifica delle scritture non che la parte generica del procedimento, conviene assicurare con la specifica.

In questi reati l' ingenere spesso si confonde colla specie, come avviene quando dalla stessa verifica del documento scoprasi l' autore della falsità. Ma quando la falsità esiste; quando la scrittura sia stata riconosciuta per falsa, e ciò non ostante non rilevasi chi sia stato l' autore, bisognerà versarsi al di lui scoprimento, distinguendo chi ha fatto uso della carta falsa da colui che la falsificò per la diversità di pena tra l' uno e l' altro reato (1). Deve inoltre l' istruttore occuparsi su tutte le circostanze di fatto, dedotte dalle parti nell' atto di contraddizione, sia a carico, sia a discarico dello imputato, mentre la legge rimette la formazione di un tale atto al prudente arbitrio dell' istruttore.

§. II.

Della falsità di moneta.

Allorchè trattasi di falsità di moneta conviene che l' istruttore pria di tutto si assicuri delle monete che si dicono false, de' marchi, de' torchi, e di qualunque altr' oggetto che vi possa aver correlazione, per potersi in ogni circostanza verificare l' identità. Quindi gli uffiziali di polizia giudiziaria debbono ado-

(1) Vedi gli articoli 291, e 292 leg. penali.

prare tutta l' attenzione nella formazione ed assicurazione di questi reperti; seguendo esattamente le norme dell' art. 71 proc. pen., di cui abbiamo superiormente parlato.

L' istruttorio processo per tai reati di falsa moneta dev' essere accompagnato da una verifica che verrà fatta dalla Direzione della Zecca di Napoli sulle monete attaccate di falso, art. 454 proc. pen.

Quando il processo vien istruito nel luogo, ove risiede l' uffizio della Zecca, l' istruttore accompagnato dal Procurator Generale del Re presso la gran Corte criminale, coll' intervento di due testimonî, assisterà alla verifica delle monete, art. 455 proc. pen.

Se poi la istruzione compilasi in un luogo, ove non risiede l' uffizio della Zecca, le monete sospette di falsità, dovranno inviarsi in un involto legalmente chiuso al Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale del luogo ove la Direzione della Zecca risiede, art. 456 proc. pen.

Codesto invio verrà sempre fatto per mezzo del Procurator Generale della gran Corte criminale della Provincia; quindi un Giudice istruttore o Regio giudice che sta procedendo, deve sempre dirigersi al detto Procurator Generale, ond' eseguirsi la cennata verifica. Il Procurator Generale del Re della Provincia, ove risiede la Zecca, in unione di un giudice della gran Corte, che all'uopo verrà delegato, assisterà alla verifica ed allo sperimento sopra indicato: nei sopradetti due casi il cancelliere che assiste l' istruttore o il giudice della gran Corte criminale dovrà formare l' analogo processo verbale di verifica, il quale verrà sottoscritto dal Direttore della Zecca, o da un uffiziale dell' amministrazione da quello delegato, e da tutti gl'intervenuti alla verifica, art. 455 proc. pen.

Nella verifica dovranno, oltre del Direttore della

Zecca, o dell'uffiziale da lui destinato, intervenirvi quei fabbricanti o periti che il Direttore istesso crederà opportuno, onde eseguir tutti gli esperimenti ed osservazioni che l' arte loro suggerisce; ed indicare chiaramente lo stato ed i caratteri del fatto permanente, ed emettere il loro giudizio sulla esistenza, o inesistenza della falsità.

Questo principio deriva dalla legge (1) ch' esige nell' assicurazione della pruova generica ed in ogni specie di reperto, l'osservazione de'periti di ciascun arte o mestiere, ciò che non potrebbe supplirsi dal solo Direttore, che la legge chiama a presenziare all' atto, e non già per dar pareri.

Prima di procedersi alla verifica suindicata l'istruttore dee formare un atto legale della ricognizione dei suggelli sull'involto, e della dissuggellazione, in conformità alle regole di procedura di sopra esposte per ogni sorte di reato.

Dopo terminata la verifica, le monete ed ogni altro oggetto, sul quale siasi eseguito lo sperimento, dovranno suggellarsi di nuovo in presenza de' testimonî, (vedi formola 72) (2).

È inutile qui rammentare che i maestri e i periti adoprati per tal verifica debbono prima di eseguire le loro osservazioni, prestare il giuramento, mentre essendo esso un atto di pruova generica, seguir deve i principî generali stabiliti per l' ingenere e pei reperti, di cui noi abbiamo a suo luogo esposto le regole.

---

(1) Vedi l'art. 64 e seguenti proc. pen.

(2) Vedi pag. 286 a 296, e 325 a 327.

§. III.

Delle regole comuni al procedimento di falsità di scritture, e di monete.

È regola generale, che in materia di falsità l'istruttore deve seguire le norme stabilite sulla procedura istruttoria degli altri reati in tutto ciò che ne' due paragrafi la legge non ha pronunziato la sua voce, art. 457 proc. pen.

Tutte le formalità prescritte dalla legge in ordine alla procedura di falso dovranno colla massima esattezza eseguirsi; mentre il reato di falsità per quanto è grave, altrettanto è necessario di reprimerlo; perciò conviene raddoppiare molta attenzione nel perseguitarlo; potendo ogni piccola mancanza, o omissione di formalità esser cagione o della perdita delle pruove, o del danno della innocenza. Ed è per questa ragione che la legge, onde assicurare l'esatta osservanza di tutte le formalità che nel procedimento di falso si richiedono, infligge una pena pecuniaria di duc. 10 a 500 contra il cancelliere che avrà omesso alcune di tali formalità, oltre la sua destituzione se la gravezza del mancamento lo esige (1), art. 458 proc. pen.

(1) L'anzidette pene pronunciate dalla legge contro il Cancelliere riguardano le semplici omissioni senza dolo; mentre se tali omissioni derivassero per oggetto di favorire una delle parti, e procurargli l'impunità, o il danno dell'imputato, è fuor di dubbio, che il Cancelliere incorra nelle altre pene dalle leggi penali sanzionate (*).

(*) *Vedi nota* 1. *pag*. 331.

Le stesse regole sovra esposte ne' paragrafi 1, 2, e 3 dovrann' osservarsi in caso di falsità di suggelli, bolli dello Stato, passaporti, fogli d' intinerario, cedole di banco, ec. (1).

---

(1) Real Decreto de' 17 luglio 1833.

« Veduti gli articoli 454, 455, e 456 delle leggi di procedura ne' giudizi penali prescriventi le norme da seguirsi per la verificazione delle monete attaccate di falso, dalla quale esser dee sempre accompagnata la istruzione ne' reati di falsa moneta.

» Considerando che ad evitar le conseguenze di una cattiva perizia nella istruzione pe' reati di falsità di bolli doganali, sieno bene applicabili per la verificazione di tali bolli attaccati di falso, le disposizioni di sopradetti articoli 454, 455, e 456 delle leggi di procedura ne' giudizi penali;

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' Reali domini oltre il Faro.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. Le perizie, le quali dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali, saranno eseguite ai termini degli articoli 454, 455, e 456 delle leggi di procedura, ne' giudizi penali.

Real decreto de' 2 agosto 1830.

« Veduto il decreto de' 3 aprile 1825 relativo a' lavori dei lustrini, galloni, frange, ed altre opere di argento ed oro filato, del pari che alla repressione di coloro che frasgrediscano le determinazioni quivi contenute pel miglioramento di siffatti lavori.

» Poichè la pruova generica di tali trasgressioni richiede saggi chimici, e l' uso d' istrumenti di cui si avvale l' officina di garantia stabilita nell' amministrazione della Regia Zecca.

Sulla proposizione ec.

Art. 1. Per la pruova delle trasgressioni che in materia de-

CAPITOLO IV.

DEL GIUDIZIO PER CONTUMACIA CONTRO GL' IMPUTATI DI MISFATTO

Il giudizio contumaciale ha luogo contro quell' imputato di misfatto anco di competenza speciale, contro cui spedito il mandato di arresto dalla gran Corte criminale e scorsi tre mesi non sia stato eseguito, nè l' imputato siasi volontariamente presentato, art. 459 proc. pen.

Il primo atto del giudizio contumaciale sarà un

---

gli ennunciati lavori d' oro, e di argento accadono in questa parte de' nostri reali domini, la perizia verrà esclusivamente eseguita dall' officina di garantia stabilita nella Regia Zecca, nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455, e 456 delle leggi di proc. pen. si pratica ne'reati di falsità di monete.

Real Decreto de' 2 gennajo 1833.

« Veduto il Decreto de' 2 agosto 1830 che per la pruova generica de' reati in materia di lavori di lustrini, galloni, frange ed altre opere di argento e di oro filato, dispone di eseguirsi le perizie della officina di garantia stabilita nella regia Zecca, nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455, e 456 delle leggi di proc. pen. si pratica ne' reati di falsità di monete;

» Volendo noi rendere comuni le disposizioni dell' enunciato decreto a tutte le specie di perizie sopra lavori di oro, e di argento;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Le determinazioni dell' enunciato Decreto de'2 agosto 1830 avranno luogo in questa parte del regno per l'ingenere de' reati in materia di lavori di oro, o di argento indistintamente. »

mandato, col quale vien ordinato all' imputato di presentarsi in carcere fra il termine di giorni 10, a disposizione della gran Corte, colla minaccia che si procederà al giudizio in contumacia, art. 460 proc. penale.

Questo mandato consiste in una ordinanza, nella quale dovrà farsi menzione del mandato di arresto spedito e del termine scorso di tre mesi: questa ordinanza ossia mandato verrà emesso dalla gran Corte criminale col numero dispari di votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque, (vedi formola 73).

La legge comanda la più grande pubblicità per la intimazione del detto mandato, e perciò prescrive le seguenti regole:

1. il mandato verrà pubblicato nel comune ove l' imputato abbia avuto l' ultimo domicilio. La pubblicazione si eseguirà, affiggendosi copia alla porta della Casa Comunale.

2. il mandato verrà inoltre notificato a due dei congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini, e l' usciere deve comprovar ciò con legali documenti, (vedi formola 74).

3. copia di tal mandato verrà affissa nella piazza del Comune, dove risiede la gran Corte criminale, art. 461 proc. pen.

Quando il giudizio contumaciale ha luogo contro uomini vagabondi e senza stato, che non abbiano un certo domicilio, basterà che il mandato sia affisso solamente nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale, art. 462 proc. pen.

Se presentasi nel termine sopra indicato di giorni dieci qualche persona, allegando de'ragionevoli motivi che impediscono all'imputato di presentarsi, la gran Corte criminale, può accordargli una proroga di altro termine a prudente arbitrio: ed anche que-

sto secondo termine potrà essere prolungato, dimostrando che l'impedimento allegato non sia ancor cessato, art. 463 proc. pen.

Spirato l'ultimo termine, qualora l'imputato non siasi presentato innanzi la gran Corte, si procederà al giudizio di sottoposizione ad accusa, a' termini dell'art. 138 e seguenti; e qualora vi è luogo a sottoposizione, la gran Corte colla stessa decisione dichiarerà il reo *contumace* ed ordinerà che il suo nome sia annotato nell' *albo dei rei assenti*, articolo 464 proc. pen.

L'albo dei rei assenti vien affisso tanto nella sala di udienza della gran Corte, che in quelle di tutte le regie giustizie di circondario delle Provincie, e nelle cancellerie de' giudici istruttori, detto art. 464 proc. pen.

L'annotazione nell'albo de' rei assenti verrà riguardata come l'ultimo atto del giudizio contumaciale, se il misfatto non sia punibile di morte, nè di ergastolo, nè del quarto grado di ferri anco nel presidio; ma punibile con pene minori del 4 grado de' ferri, art. 465 proc. pen.

L'imputato iscritto nell' albo de' rei assenti potrà essere arrestato da qualunque individuo della forza pubblica: ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito, o di arresto; e gli sarà data in premio dell' arresto una gratificazione da due a dodici ducati da fissarsi dal Procurator Generale secondo la gravezza del misfatto, art. 465 proc. pen.

L'annotazione all' albo de' rei assenti produce i seguenti effetti;

1. il reo sarà considerato come esule da tutto il Regno;

2. rimarrà sospeso da ogni dritto di cittadinanza, e interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo,

col quale possa contrarsi vincolo legale; cioè è interdetto da' dritti civili, e politici (1).

Gli effetti suddetti cessano subito che la persona iscritta sull' albo predetto si presenta, o è arrestata, art. 466 proc. pen.

Pendente l' assenza dell' iscritto sull' albo de' rei, la parte privata potrà esercitare l' azione civile pel ristoro de' dann' interessi, innanzi i giudici civili, ed il documento della seguita annotazione nell' albo servirà di titolo tanto contro il reo, che contro le persone civilmente responsabili del misfatto, art. 467 proc. pen. (2).

L' iscrizione nell' albo produce un altro effetto contro l' imputato, poichè costituisce la pruova sicura, ed indubitata dell' assenza. Il giudizio ne' Tribunali civili relativamente ai rei assenti sarà fatto colle stesse forme che si praticano ne' giudizi degli assenti, escluse quelle dirette alla pruova dell' assenza; mentre questa pruova si ha per completa e perfetta colla iscrizione nell' albo, art. 467 proc. pen.

Pei reati che menano ad una pena maggiore del 2.° grado di ferri, cioè punibili di morte, ergastolo, o

---

(1) Il condannato in contumacia rimane generalmente interdetto dallo esercizio de' dritti civili; se poi si presenta, o viene arrestato nel corso di cinque anni dal dì della pubblicazione della condanna, viene restituito nell' integrità de' suoi dritti, e nuovamente giudicato; quindi durante il detto termine non può reputarsi un' assoluta privazione di tali dritti, ma bensì una semplice sospensione.

Vedi gli articoli 31, 32, e 33 leggi civili.

(2) La iscrizione nell' albo de' rei assenti è considerata come una formale dichiarazione di reità; per cui il giudice civile nel caso di domanda di pagamento di danni interessi non deve occuparsi che sull' ammontare de' danni.

del 4.° e 3.° grado di ferri anche nel presidio, la gran Corte spedirà contro del reo assente un secondo mandato con nuov'ordine perentorio di presentarsi in carcere fra giorni 15, colla minaccia che non presentandosi, la gran Corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia: questo nuovo mandato si deve intimare colle stesse regole di sopra esposte circa il primo mandato, art. 468 proc. penale.

Scorsi i giorni 15 (termine stabilito per la presentazione in carcere dell' imputato) verrà affissa una copia dell' atto di accusa alla porta della sala di udienza della gran Corte, affissione che dee rimanere per otto giorni, art. 469 proc. pen. L' adempimento di questa formalità dee essere documentato in processo.

Scorso questo termine di giorni otto, verrà destinato dal Presidente di accordo col Procurator Generale il giorno della pubblica discussione della causa in contumacia. Quindi il Presidente o il giudice delegato emanerà un *editto*, col quale inviterà i congiunti, gli amici dell'imputato, e chiunque del popolo, a presentarsi nel giorno destinato per la pubblica discussione a fare da *scusatori*, (vedi formola 75).

Questo editto verrà affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà anche otto giorni, e deve certificarsi e documentarsi l'adempimento di tale affissione, art. 470 proc. pen.

Si farà un volumetto separato che contenga gli atti di sopra indicati e prescritti dall' art. 460 e seguenti proc. pen., cioè dalla spedizione del mandato di arresto in poi, art. 471 proc. pen.

Chiunque si presenta col titolo di scusatore, dev' essere ascoltato nel giudizio; egli non potrà avere in comunicazione tutto il processo scritto; ma soltanto il volumetto separato, di cui testè abbiamo

fatto parola; egli potrà allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice; o per mancanza di forme, e quelle legali ragioni, che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle che risultano dal volume mentovato, art. 472 proc. pen.

La gran Corte criminale deve procedere alla pubblica discussione, serbando tutte le formalità degli altri giudizî; mentre il numero de' giudici, l' intervento del Pubblico Ministero, l' assistenza del Cancelliere e la pubblicità dell' udienza sono di essenza del giudizio.

Riunita la gran Corte nella sala di udienza, prima di ogni altro, sarà letto l' atto di accusa prodotto dal Pubblico Ministero; quindi sarà letto l' editto di presentazione spedito contro l' accusato, e quello diretto a' congiunti ed amici, non che tutti gli altri atti e notifiche di affissione che compongono l' anzidetto volume separato.

Ne' giudizî contumaciale non vi è esame di testimonî, nè di documenti il Pubblico Ministero farà le sue conclusioni, le quali si possono versare sull' eccezioni dedotte dallo scusatore; questi potrà ancora replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero; mentre è regola generale di ogni giudizio accordarsi in ultimo luogo la parola al difensore dell' imputato e a costui.

Un processo verbale redatto dal cancelliere descriverà l'adempimento di tutte queste formalità, (vedi formola 76).

Quindi la gran Corte si ritirerà nella camera del consiglio per procedere alla deliberazione, fuori la presenza del Pubblico Ministero, nelle stesse forme indicate pei giudizî ordinarî. La gran Corte baserà la sua morale convinzione sul processo scritto, non avendo altre pruove da esaminare, che quelle in esso raccolte: le deliberazioni devono contenere due di-

chiarazioni, cioè quella di reità, e quella dell' applicazione della pena.

Se la decisione sarà di condanna di morte, dell' ergastolo, o del 4. o 3. grado de' ferri, verrà intimata secondo le norme indicate negli art. 461 e 462 proc. pen., che sopra abbiamo accennato; ed elassi 15 giorni, sarà eseguita, facendosi alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti l' aggiunzione della condanna per gli effetti civili a' termini delle leggi penali. Se l' assente non sarà condannato ad una delle dette pene, non vi sarà bisogno di altre formalità, rimanendo il nome del condannato nell' albo de' rei assenti.

Per le sole condanne di morte deve procedersi ad una nuova formalità; cioè scorso il termine di giorni 15, e ferma restando l' esecuzione della decisione per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di uffizio la causa senza ammessione di scusatore. Confermando la condanna di morte, dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non venghi dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione di *pubblico inimico*. Questa decisione di conferma sarà parimenti affissa a' termini degli art. 461 e 462 proc. pen., circa le formalità colle quali si deve intimare il mandato, o l' editto.

Scorso questo ultimo termine, cioè il mese anzidetto, senza che il condannato si fosse presentato, nè arrestato, la stessa gran Corte darà d' uffizio un difensore al condannato anzidetto. Sarà questi ascoltato nella pubblica udienza, e quindi la gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà o la rivocazione, o la conferma della condanna: nel caso di rivocazione, sarà tolta l'aggiunzione della condanna di morte fatta nell' *albo dei rei assenti*; nel caso di conferma il condannato verrà dichiarato *pubblico*

inimico. Questa ultima decisione colla *dichiarazione di pubblico inimico* verrà pubblicata ed intimata colle formalità sopra cennate per lo mandato ed editto, a' termini degl' invocati art. 461 e 462 proc. pen. Alla iscrizione nell' albo de' rei assenti si farà l' annotazione della dichiarazione di *pubblico inimico*. L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurare l' arresto del condannato in contumacia, dichiarato *pubblico inimico*, potrà impunemente ucciderlo per qualunque leggiera resistenza anche presunta: e sarà dato un premio di ducati cinquanta a cento, a giudizio del Procurator Generale, se sarà arrestato un condannato a morte in contumacia; e il premio sarà doppio, se l' arresto segua dopo la *dichiarazione di pubblico inimico*, art. 473 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi il seguente Real Decreto.

Veduto l' art. 473 nel titolo 3 del libro 3 delle leggi di proc. penale, nel quale fra gli altri provvedimenti, è prescritto.

« Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla di- » chiarazione di pubblico inimico, ai termini degli art. 461, e 262.

» Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti. L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurar l' arresto per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo. »

Volendo noi rischiarare lo spirito di questa Ordinanza sugli effetti della dichiarazione di pubblico inimico.

Veduto il parere della Consulta Generale del Regno.

Abbiamo risoluto ec.

Art. 1. Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione a' termini degli articoli 461, e 462.

Non compete alcun ricorso in Suprema Corte di giustizia nè al condannato, nè a' suoi scusatori sia contro le decisioni emesse nel corso del giudizio, sia contro le decisioni definitive, non esclusa la *dichiarazione di pubblico inimico*. Il ricorso compete soltanto al Pubblico Ministero, art. 474 proc. pen.

Il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, allorchè il condannato in contumacia quando anco dichiarato pubblico inimico, pervenga nelle mani della giustizia: egli in tal caso verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza; e qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta, il contumace non ha dritto a chiedere compenso dei danni ed interessi da lui sofferti pel giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell'annotazione nell' albo de' rei assenti o della condanna in contumacia, ancorchè di libertà assoluta, art. 475 proc. pen.

CAPITOLO V.

DEL GIUDIZIO DE' CONDANNATI FUGGITI E NUOVAMENTE ARRESTATI

La legge distingue la fuga in semplice, e qualificata. È semplice, allorchè non è accompagnata

---

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione all' albo de' rei assenti.

L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurare l' arresto per qualunque leggiera resistenza anche presunta, che il condannato opponesse, *potrà far uso delle armi*, ec.

nè da frattura, nè da altra violenza. È qualificata, quando v' interviene violenza, o frattura violenta.

La fuga semplice non costituisce reato, se non che in persona de' condannati soltanto (1); quindi i detenuti, o sia imprigionati sia per causa penale, sia per causa civile, nel solo caso di fuga semplice non son soggetti ad alcuna pena.

Non è così per la fuga con violenza: essa costituisce un reato sia contro i condannati, sia contro i detenuti, ancorchè si trattasse di detenzione per causa civile, mentre è la violenza che costituisce per costoro la reità.

Il giudizio contro i *condannati* fuggiti dal luogo della pena e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona, art. 476 proc. pen.

Quindi non vi è bisogno di altra pruova per procedere al giudizio di evasione, che il verbale della seguita evasione, e quello della ricognizione dello evaso.

Trattandosi di condannato per misfatto, la gran

---

(1) Vedi l'art. 253 leggi penali, così concepito: La fuga semplice *de' condannati* è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricade a più d due anni. La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella, dalla quale *il condannato* si è sottratto. La fuga dai luoghi di custodia o di pena, eseguita con violenza o frattura violenta, verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati: questa pena però sarà cumulata pei prigioni alla pena, cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pei condannati cumulata alla pena, dalla quale si sono sottratti; salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco, o di resistenza alla forza pubblica, o di altri misfatti.

Corte speciale della provincia o valle, ove il condannato espiava la pena, è la sola competente a procedere alla ricognizione della persona evasa, e alla punizione. Nel caso d' infrazione dell' esilio dal Regno, o della relagazione, la ricognizione, ed il giudizio appartiene alla gran Corte criminale speciale della provincia o Valle, ove è stata profferita la condanna, art. 477 proc. pen.

Trattandosi di condannato per delitto o contravvenzione, la ricognizione dell' identità della persona dovrà farsi dal regio giudice del Circondario, ove il condannato trovavasi ad espiare la pena, come pure è competente pel giudizio e per l' applicazione della pena prescritta dall' art. 253 leg. pen., purchè però lo stesso condannato per delitto o contravvenzione non abbia evaso con violenta frattura, ec.; mentre in questo caso, la fuga è considerata come misfatto, ed è competente la gran Corte criminale della provincia o valle, art. 478 proc. pen.

Per gli evasi, che nell' atto dell' evasione, o dopo si rendono colpevoli di altro reato si cumulerà il giudizio, procedendosi dalla gran Corte Speciale della provincia o valle, dove il nuovo reato è stato commesso, art. 479 proc. pen.

CAPITOLO VI.

DEL GIUDIZIO DE' COMPLICI

Le leggi penali distinguono i colpevoli in autori principali, e complici: è autore principale colui, che commette il reato: è complice il mandante; colui che in qualunque modo avrà provocato il reato; colui che avrà procurato armi, o altri mezzi; o che scientemente, avrà facilitato, o assistito l'autore, o gli autori

delle azioni nei fatti criminosi, i quali le avranno preparate, facilitate o consumate (1).

I complici adunque quando sono presenti, cioè in carcere, o sotto un modo qualunque di custodia, e quando trattasi di un istesso misfatto, o di misfatto diverso che abbiano connessione fra loro, sono giudicati nello stesso giudizio; salvo il caso previsto dall' ultimo comma dell'art. 427 proc. pen., cioè se un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saranno giudicati separatamente col rito ordinario, art. 480 proc. pen.

Se l'autore principale di un reato si trovi in potere della giustizia, mentre l' altro autore, o il complice è assente, può nel termine de' cinque giorni stabiliti dall' art. 175 proc. pen. chiedere che si soprassegga dal giudizio fino a che il complice divenga presente, art. 481 proc. pen.: il complice ancor potrà fare la stessa domanda, se l' autor principale è assente:

---

(1) Vedi l' art. 74 leggi penali, così concepito: Sono complici di un reato.

1. Coloro che avranno dato commessione, o mandato per commetterlo;

2. Coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità, o di potere, di macchinazioni o artifizi colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato istruzioni per commetterlo;

3. coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che àn servito all' azione, sapendo che vi doveano servire;

4. coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l' autore o gli autori delle azioni ne' fatti, i quali le avranno preparate, facilitate o consumate.

La gran Corte, udito il Pubblico Ministero, delibererà a suo prudente arbitrio ammettendo, o rigettando la domanda di sospensione: ammettendo la sospensione, questa non può eccedere lo spazio di sei mesi. Accordata una volta la sospensione, niun altro imputato nello stesso giudizio, quantunque non abbia mai fatta la domanda, ha più dritto di chiederla. Le decisioni sopra questa domanda non saran soggette a ricorso in Suprema Corte di giustizia, articolo 482 proc. pen.

Se nella pubblica discussione si scopre un altro autore o complice dello stesso reato, la gran Corte spedirà contro il medesimo un mandato di arresto; e potrà sospendere il giudizio se lo crederà opportuno: ma per darsi luogo a questa sospensione in causa di misfatto, è necessario che nelle gran Corti Speciali concorrono sette voti, e nelle gran Corti Criminali cinque, art. 483 proc. pen.

Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all' accusa, o in tempo della pubblica discussione, ancorchè la gran Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte Suprema, sopravvenga in potere della giustizia il reo pricipale, o un complice, contro del quale trovasi istruito il processo informativo, è anche in facoltà della gran Corte ricominciare il giudizio dall' atto di accusa in poi; è sufficiente che in questa deliberazione vi concorra la maggioranza de' voti, art. 484 proc. pen.

CAPITOLO VII.

DEL GIUDIZIO DI COMPETENZA, E DE' CONFLITTI GIURISDIZIONALI

Il Sovrano colle leggi organiche nel creare i diversi ordini di magistrati che amministrar devono la giustizia punitiva nel regno delle due Sicilie, ha fissato a ciascuno i limiti delle sue attribuzioni; quindi si rendono essi incompetenti, allorchè oltrepassano questi limiti; allorchè giudicano di quei fatti non attribuiti loro dalle leggi; o pure di fatti non avvenuti nella periferia della giurisdizione territoriale, in cui esercitano le loro funzioni.

Le leggi distinguono due specie d' incompetenza, cioè *incompetenza per ragion di materia; e incomtenza relativa*, o sia *incompetenza personale.*

La prima può essere tale per effetto della qualità del reato, come per esempio quando per un misfatto volesse pronunciare un giudice correzionale: o un giudice del Tribunale Civile o di commercio, o altro magistrato non rivestito del potere punitivo volesse pronunciare sopra qualunque specie di reato (1), art. 486 proc. pen.

---

(1) Eccetto il caso dell'art. 347 proc. pen., allorchè trattasi di punire un delitto commesso nel locale di udienza di un Tribunale e nel tempo della udienza stessa.

Circolare de' 2 maggio 1818. Ministero di Grazia e Giustizia. — Ai Procuratori Generali Criminali.

L' articolo 97 della legge organica de' 29 maggio 1817, e le istruzioni de' 18 novembre ultimo danno ai giudici istruttori la facoltà di commettere la istruzione de' processi ai regi giudici di Circondario del loro distretto.

L' incompetenza relativa poi nasce per effetto del-

Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni, i giudici istruttori per le istruzioni che commettono al giudice dello stesso Circondario cui il fatto criminoso appartiene, daranno corso alle commesse senza attendere l' approvazione del Procurator Generale. Questo Magistrato però potrà sempre rivocare la commessa a' termini dell'articolo 9 delle sudette istruzioni de' 18 novembre.

Per quelle istruzioni poi che i giudici istruttori credono utile commettere al giudice di un circondario diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice, cui si trova commessa per ricommetterla ad altro giudice, dovranno prima di fare tali commesse chiedere, ed attendere l' approvazione del Procurator Generale. — Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. — *Marchese Tommasi.*

Real Rescritto de' 20 giugno 1818.

Ministero ec. — Ai Procuratori Generali Criminali.

« L' articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispone quanto segue :

« In qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sen-
» tenza, o decisione di un tribunale ; o di una gran Corte,
» sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare
» la cognizione delle cause ad un tribunale o ad una gran Cor-
» te di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo se-
» guente, nel caso di competenza rinvierà la causa al Tribu-
» nale che la stessa Corte Suprema giudicherà competente.

» Sua Maestà fissando l' intelligenza di questo articolo, ha nel Consiglio de' 3 corrente Sovranamente ordinato, che secondo la regola stabilita nella prima parte del detto articolo pel caso di annullamento di una decisione o sentenza, debba la Corte Suprema anche ne' giudizî di competenza, sia in materia civile, sia in materia penale, rimettere sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronunzierà nuovamen-

la situazione de' luoghi, o del domicilio delle persone (1).

Fatta questa distinzione, è facile comprendere le seguenti disposizioni legislative, cioè che trattandosi d' *incompetenza per ragione di materia*, ogni giudice, che non è competente, dee rimettere al giudice competente tutte le procedure, e gli affari, che appartengono alla giurisdizione di questo ultimo, sotto pena di nullità, quando anche non vi sia richiamo di parte, perchè interessa l' ordine pubblico.

Trattandosi d' incompetenza relativa, o di persona, ogni giudice che non è competente dee rimettere le procedure al giudice competente del luogo, ove il reato fu commesso; ma se detto giudice tanto non adempie non vi è nullità di procedura fino al momento del richiamo, sia della parte, sia del Pubblico Ministero, perchè il silenzio sana, e covre questa nullità, art. 485 proc. pen.

L' imputato nel corso della istruzione non può produrre l' incompetenza dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo, perchè la incompetenza è una eccezione, che dee prodursi da un imputato presente e sottoposto al giudizio; e perchè

---

te sulla quistione di competenza, e riterià per se la causa ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice per esser decisa nel merito.

» Ma se la Corte Suprema, risolvendo un conflitto giurisdizionale ai termini degli articoli 134, e 135 della legge organica, rimette la causa in forza dell' ultima parte del citato articolo 118 al giudice che essa creda competente, in questo solo caso il giudice, al quale si è fatto il rinvio dee pronunziare sul merito, senza poter nuovamente discutere la competenza.

» Nel Real nome ec. — *Marchese Tommasi.* »

(1) Vedi nota 1. pag. 171, e pag. 361, e 377.

se si accogliesse tale eccezione contro l' istruttore, sarebbe lo stesso, che il processo istruttorio si compilarebbe con ritardo in danno dalla giustizia punitrice, art. 487 proc. pen.

Dicesi conflitto di giurisdizione, quando più uffiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella istruzione di un processo per la stessa causa, art. 488 proc. pen.

Nel caso di conflitto di giurisdizione appartiene alla gran Corte criminale della Provincia o valle, da cui dipendono i diversi istruttori di decidere a quale giudice spetta l' istruzione. Avverso la decisione della gran Corte che decide sul conflitto di giurisdizione non compete ricorso alla Suprema Corte di giustizia, art. 489 proc. pen.

Se poi i diversi istruttori dipendono da diverse gran Corti residenti in diverse provincie la gran Corte la più diligente con una decisione motivata, dichiarerà quale sia l' uffiziale competente ad istruire il processo, questa decisione sarà rimessa per mezzo del Pubblico Ministero all' altra gran Corte criminale, la quale fra tre giorni esaminerà anch' essa la quistione di competenza, ed emetterà la sua decisione. Se queste due decisioni sono uniformi sull' uffiziale competente ad istruire il processo, saranno eseguite, senza ricorso alla Suprema Corte di giustizia: se poi le decisioni sono discordi, la Suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto, art. 490 proc. pen.

Siccome sarebbe pernicioso alla giustizia sospendere l' istruzione per effetto del conflitto; la legge prescrive che fino alla decisione del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore, ch' è stato il primo a procedere. Dopo la decisione definitiva tutte le carte debbono riunirsi ed inviarsi all' uffiziale di polizia giudiziaria dichiarato competente ad istruire, art. 491 proc. pen.

Trattandosi di conflitti giurisdizionali fra i giudici correzionali, o di semplice polizia, il più diligente con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, che invierà all' altro giudice, il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua. Se queste dichiarazioni sono uniformi, verranno eseguite; e gli atti saranno riuniti presso quel giudice, che colle dette dichiarazioni è stato riconosciuto competente.

Nel caso che sono difformi le suddette dichiarazioni, ciascun giudice rimetterà la sua dichiarazione, alla gran Corte criminale da cui dipende, e la gran Corte procederà colle norme stesse fissate di sopra, parlando per lo conflitto di giurisdizione fra diversi giudici istruttori per un istesso misfatto, art. 492 proc. pen.

Allorchè pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran Corti criminali, la più diligente emetterà la dichiarazione di competenza, inviandola all' altra, la quale pronunzierà anch' essa la sua; essendo di accordo le decisioni verranno eseguite; altrimenti il conflitto verrà deciso dalla Corte Suprema di giustizia. La stessa norma verrà eseguita nel caso di conflitto tra una gran Corte ed un tribunale militare, o altra gran Corte criminale o Tribunale di eccezione, art. 493 proc. pen.

A differenza de' conflitti risguardanti l' istruzione de' processi allorchè trattasi di conflitti concernenti i giudizî correzionali o criminali, subito che un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore nel giudizio, sotto pena di nullità; egualmente che dovrà praticare l' altra autorità ricevendo la suddetta dichiarazione, sotto pena di nullità. Questa sospensione, come sopra osservammo, non riguarda gli atti istruttorî, mentre interessa alla giustizia punitrice che tali atti siano proseguiti ad assicurare l' e-

sistenza del reato e lo scovrimento del reo. Allorchè la competenza sarà definitivamente decisa, tutte le carte debbono riunirsi presso quella autorità dichiarata competente, la quale proseguirà il giudizio.

Tanto nel caso che le due Corti si dichiarino entrambi competenti, quanto se si dichiarassero egualmente incompetenti, il conflitto sarà risoluto colle stesse norme sopra enunciate, art. 494 proc. pen.

Ne' conflitti giurisdizionali si debbe avere in mira la competenza territoriale; mentre non è il domicilio della persona quello che principalmente stabilisce la competenza, ma bensì il luogo ove il reato è stato commesso; salvo le eccezioni espresse dalle leggi penali, e da altre leggi particolari.

Se uno istesso individuo venga imputato di più reati commessi in diverse giurisdizioni, il reato maggiore, cioè quello punibile con pena più grave, trae a se la cognizione del minore; quindi l'autorità del luogo ove è stato commesso il reato maggiore sarà competente a procedere per tutt' i reati, ancorchè non commessi sotto la sua giurisdizione. Questa regola soffre eccezione quante volte fra i reati ve ne sia alcuno di competenza speciale; in questo caso, essendo il reato anche minore giudicabile con rito speciale, la gran Corte speciale del luogo, ove questo reato fu commesso, sarà competente: nel caso poi che i reati sieno di eguale gravezza, come se' si trattasse di più omicidî volontarî; di più furti con egual qualifica ec., in questo caso il giudizio per tutt' i reati compete al giudice del luogo, nel di cui territorio l' imputato è stato arrestato: i complici di uno stesso misfatto, trovandosi ciascun di essi imputato di altri reati particolari, i quali siano nello stato di essere giudicati, verranno sottoposti alla medesima accusa per tutt' i reati, ed un solo giudice

procederà secondo le regole espresse di sopra, art. 495 proc. pen.

Tutte le decisioni delle gran Corti criminali relative alla competenza, e al conflitto giurisdizionale debbono emanarsi col numero dispari di votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque, art. 496 proc. pen.

Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali, e tutt' i conflitti giurisdizionali saranno trattati nella Suprema Corte di giustizia in linea di regolamento di giudici, inteso il Pubblico Ministero. Le parti hanno dritto solamente di presentare delle memorie scritte nelle cause di competenza, e di conflitto giurisdizionale.

Nella Suprema Corte di giustizia, trattandosi di conflitto giurisdizionale, non sarà mai inviato il processo originale: potrà la Suprema Corte di giustizia farsi rimettere le copie di quelli sistenti nel processo, che crederà necessarie a rischiarare la quistione, art. 467 proc. pen.

CAPITOLO VIII.

DEI GIUDIZÎ DI RICUSA

Presso tutte le nazioni incivilite è invalso il principio dettato dalla ragione e dalla giustizia, che ogni suddito tanto in materia civile, che penale debba essere giudicato da giudici indifferenti ed imparziali; in fatti anche le nostre leggi penali accordano la facoltà, di allegare a sospetto un uffiziale di polizia giudiziaria; un giudice di Circondario; uno o più giudici componenti la gran Corte criminale; uno o più de' Consiglieri della Suprema Corte di giustizia, art. 498, 500, 502, 504 e 505 proc. penale.

I motivi per i quali si possono allegare a sospetto i sudetti magistrati, non escluso il Pubblico Ministero, debbono essere legali, cioè quei indicati dalle leggi di proc. civile (1).

In tai giudizî di ricusa si procede colle norme stabilite nel titolo XX, del lib. III, delle stesse leggi di procedura civile.

Un magistrato adorno di saviezza, e di probità, per maggior sua gloria, e delicatezza, conoscendo che concorrono de' motivi legali, pe' quali possa essere ricusato, senz' attendere questa ricusa, potrà farne la dichiarazione nella Camera del Consiglio della gran Corte criminale, la quale deciderà se quello debba o pur no astenersi.

Qualora il giudice non si astenga volontariamente, può la parte ricusarlo per qualsiasi motivo legale, dovendo proporre la ricusa, prima che venga intrapresa *la pubblica discussione della causa*.

La ricusa deve proporsi in Cancelleria per mezzo di un atto firmato dalla parte, o da persona munita di procura speciale ed autentica, che deve unirsi al sudetto atto. Questo atto deve spiegare espressamente i motivi della ricusa. Il Cancelliere spedirà copia di questo atto che trasmetterà fra le ore 24 al Presidente del Tribunale, o gran Corte, e sul rapporto del medesimo, inteso il Pubblico Ministero, sarà profferita nna sentenza o decisione, con la quale verrà rigettata la ricusa, se sarà giudicata inammissibile; in caso contrario si ordinerà la comunicazione dell'atto al giudice ricusato e al Pubblico Ministero: in questo caso il giudice ricusato

---

(1) Vedi l' art. 470 e seguenti delle leggi di proc. civile; Vedi l' art. 148, e seguenti delle leggi di proc. civ., Vedi il Real Decreto de' 15 maggio 1845.

farà la sua risposta in piè dell'originale dell'atto di ricusa, dichiarando se conviene su i fatti che han dato luogo alla ricusa (1). Se la parte che ricusa un giudice non presenta pruove in iscritto, o non somministri almeno un principio di pruova de' motivi della ricusazione, è lasciato alla prudenza della Corte il rigettarla in vista della dichiarazione del giudice, ovvero ordinare la pruova per mezzo de' testimonî.

La parte, la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o sarà stata rigettata come non sostenuta da motivi legali, e sfornita di pruove, verrà condannata ad arbitrio della gran Corte ad un' ammenda non minore di duc. sei, nè maggiore di duc. 200; salvo al giudice ricusato il dritto per la riparazione dell' ingiuria, e de' danni ed interessi: in tal caso però dovrà astenersi di giudicare.

Il giudizio di ricusa contro un uffiziale di polizia giudiziaria, cioè contro il giudice che sta istruendo il processo, non impedisce il proseguimento della istruzione, art. 449 proc. pen.

L'atto di ricusa di un giudice istruttore, o di un giudice di Circondario, o altro uffiziale di polizia, dovrà notificarsi al Cancelliere secondo le forme indicate dall' articolo 148 delle leggi di proc. civ.

Fatta dal giudice, o dall' uffiziale di polizia giudiziaria ricusato la dichiarazione o risposta in piè dell'atto di ricusa, come sopra si è detto, il Cancelliere deve nel corso di tre giorni inviare copia autentica dell'atto di ricusa e della dichiarazione del giudice, nel caso che questo non voglia aste-

---

(1) Per ciò che riguarda la ricusa de'giudici di Circondario, vedi l' articolo 148 e seguenti delle leggi di procedura civile.

nersi, al Regio Procurator Generale presso la gran Corte criminale.

Se viene ricusato un giudice istruttore, o un giudice di Circondario, o un uffiziale di polizia giudiziaria, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre. Può la gran Corte decidere sulla proposta ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni, art. 500 proc. pen.

Se la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti compilati dall' uffiziale di polizia giudiziaria ricusato; meno che l'ingenere ed ogni pruova di fatto permanente, e destinerà un nuovo giudice istruttore, che compili il processo informativo. Il nuovo istruttore ha la facoltà di riesaminare i testimonî degli atti conservati, art. 501 proc. pen.

Se viene allegato a sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, essa stessa discuterà i motivi della ricusa col numero di 5 giudici, art. 502 proc. pen.

Se la ricusa sarà ammessa in tutt'i casi sopra espressi, non può da alcuno prodursi ricorso in Suprema Corte di Giustizia: se poi viene rigettata, possono le parti produrre ricorso in Suprema Corte di Giustizia fra tre giorni dalla notificazione della decisione.

La Suprema Corte di giustizia non può esaminare il fatto stabilito dalla gran Corte: ma deve conoscere solamente dell' ammissibilità, od inammissibilità de' motivi di sospezione sulle pruove prodotte dalla parte ricusante, e sulla giustificazione dichiarata dal giudice ricusato; all' oggetto saranno trasmesse le sole carte originali o le copie di tali carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato. Il ricorso non sospende il procedi-

mento fino alla pubblica discussione: il giudice ricusato però deve astenersi dal prendere alcuna parte, art. 503 proc. pen.

Se viene allegato a sospetto un Consigliere della Suprema Corte di giustizia, debbono osservarsi *le leggi di procedura ne' giudizî civili, ed i regolamenti della Corte Suprema*, art. 504 proc. pen.

Se vien allegata a sospetto una intera gran Corte criminale; o una parte di essa, in modo che il rimanente numero di giudici non sia sufficiente a procedere, la ricusa sarà discussa dalla Suprema Corte di giustizia, la quale trovando sussistenti i motivi della ricusa, destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa: Pendente il ricorso in Suprema Corte di giustizia il procedimento rimane sospeso, art. 505 proc. pen.

Ogni giudizio di ricusa può essere promosso e proseguito dal Pubblico Ministero, dalla parte civile, e dall' imputato presente in giudizio, art. 506 proc. penale.

La parte che avrà proceduto volontariamente presso un'autorità, non sarà ammessa a proporre contro la stessa la ricusa, se non per motivi legittimi posteriormente scoverti o avvenuti, art. 507 proc. penale.

Nelle cause di ricusa, le parti non possono essere intese in udienza; possono bensì presentare delle memorie scritte: senza che si possa ritardare il giudizio per attendere tali memorie.

Il Ministero Pubblico emetterà le sue conclusioni, mentre è chiamato dalla legge, perchè il giudizio di ricusa interessa sommamente l'ordine pubblico, art. 508 proc. pen.

CAPITOLO IX.

DEL RINVIO, O GIUDIZIO DI RIMESSIONE PER MOTIVO DI SICUREZZA PUBBLICA

Interessa l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, che i malefici siano repressi prontamente: quindi è che i giudici, i quali debbono giudicare i colpevoli, ed infligere loro la meritata pena, debbano essere giusti, imparziali, ed impassibili. Se in costoro adunque, oltre i motivi di ricusa, o d'incompetenza, vi concorrano altri motivi che potessero compromettere la *sicurezza pubblica* potrà aver luogo la rimessione di un affare penale da un'autorità all'altra, art. 510 proc. pen.

Questa rimessione può essere promossa in tutt' i casi dalle autorità, quì appresso indicate. Le parti non possono prendere alcuna ingerenza; possono bensì presentare qualche memoria, che verrà inserita in processo, per servir di solo schiarimento, art. 511 proc. pen.

Trattandosi di affari correzionali, o di semplice polizia, la rimessione per motivo di sicurezza pubblica si farà dalla gran Corte criminale, la quale, inteso il Pubblico Ministero, potrà inviare la conoscenza della causa da un Giudice di circondario ad un altro. Per tale rinvio la gran Corte criminale farà una decisione, che deve trasmettersi al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e sarà pubblicata dopo l'approvazione del Ministro, art. 512 proc. pen.

Anche una istruzione criminale per i motivi di sicurezza pubblica, o per ogni altro grave motivo, potrà rimettersi da un giudice istruttore ad un altro.

La gran Corte criminale però, dietro requisitoria del Procurator Generale, deve chiedere l' autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia, e deve nella decisione enunciare i motivi che han indotto il Procurator Generale a chiedere la rimessione in parola, e la gran Corte ad ordinarla: e devesi in fine indicare l' altro giudice, cui si vuol delegare l' istruzione, art. 513 proc. pen.

Quando poi devesi rimettere una causa criminale ad un' altro per motivi di sicurezza pubblica è competente la Suprema Corte di giustizia; a quale oggetto le carte che contengono i motivi di rimessione verranno trasmesse di uffizio dal Pubblico Ministero, al Ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà prendere quei rischiarimenti che crederà necessarî da' pubblici funzionarî di sua fiducia: se Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia sia dalla lettura delle carte trasmessegli, sia dagli schiarimenti presi, troverà esistenti i motivi del rinvio, le trasmetterà alla Suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia, o pur no luogo alla rimessione della causa.

La Corte Suprema di giustizia esaminando l' affare, qualora si ordinerà la rimessione, destinerà per regolamento de' giudici la nuova gran Corte criminale che dovrà procedere nella causa, art. 514, e 515 proc. pen.

Può la Suprema Corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad altra gran Corte criminale, disporre che uno, o più giudici della gran Corte criminale da cui si vuol fare il rinvio, si astenghino dall' intervenire nella causa; purchè però la parte de' giudici, che debbono astenersi non renda l' altra insufficiente a giudicare, art. 516 proc. penale.

Può anche la Corte Suprema di giustizia ordinare che la commessa della causa passi dal giudice dele-

gato ad un altro; ordinando al Presidente della gran Corte criminale che facci la delegazione ad altro giudice; e se il giudice delegato da cui si dee rimettere la commessa della causa fosse il Presidente; la Suprema Corte di giustizia in questo caso farà essa la commessa ad altro giudice; ben inteso che il giudice privato della commessa non può più intervenire nella causa, art. 517 proc. pen.

In tutte le decisioni per rimessione da una gran Corte criminale ad un' altra; ed in quelle che ordinano che uno o più giudici delle gran Corti medesime debbano astenersi, non si farà menzione de' motivi, su de' quali la decisione è poggiata.

La Corte Suprema di giustizia, dopo che avrà emessa la sua decisione, restituirà al Ministro di grazia e giustizia tutte le carte relative a questo affare per rimanere nel Ministero: mentre nella Suprema Corte di giustizia resteranno conservate le lettere di corrispondenza, e l'originale decisione, art. 518 proc. pen.

Se i motivi di sicurezza pubblica possono cessare coll'allontanamento di uno, o più de' componenti la gran Corte, rimossi costoro, gli uffiziali che istruiscono i processi, il Pubblico Ministero, e le gran Corte criminale continueranno il procedimento, ai termini delle rispettive loro qualità, art. 519 procedura pen.

CAPITOLO X.

DEL PROCEDIMENTO, E DEL GIUDIZIO CONTRO I FUNZIONARÌ DELL' ORDINE GIUDIZIARIO

La legge accorda una guarantigia agli uffiziali pubblici dell' ordine giudiziario; ed all'oggetto prescrive delle regole speciali circa il procedimento e cir-

ca il giudizio contro i medesimi. È doppio il fine della legge nel prescrivere tali norme particolari: uno per lo riguardo dovuto al loro carattere; imperocchè godono i magistrati della *prerogativa della inviolabilità nell' esercizio delle loro funzioni rispetto ai loro atti*; mentre in tutt' i tempi, e presso tutt' i governi la legge ha sempre circondati e circonda di un rispetto pubblico i magistrati nell' esercizio delle importanti funzioni loro commesse.

Il secondo fine per lo quale la legge à prescritto delle particolari norme secondo le quali gli uffiziali pubblici debbono essere giudicati, si è per ottenersi una esatta, e severa punizione de' reati da essi loro commessi per ragion di ufficio (1).

Bisogna però distinguere i reati commessi da' funzionarî dell' ordine giudiziario, che possono essere *relativi alle loro funzioni*, *o estranei alle medesime funzioni.*

Nel primo caso, cioè allorchè i reati riguardono l' esercizio delle proprie funzioni, non potrà principiare la processura, se prima non se ne ottenga la approvazione dal Segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia, art. 522 proc. pen.

Ma quando trattasi di reati commessi in uffizio da' giudici di Circondario, o da' cancellieri di qualunque Tribunale, o gran Corte (eccetto il Cancelliere della Suprema Corte di giustizia), mentrè per questi funzionarî il Procurator Generale presso la gran Corte criminale può procedere alle indagini sommarie contro di essi, onde scovrire la loro condotta; a meno che si trattasse di una imputazione determi-

(1) Vedi la legge de' 19 ottobre 1818 riportata alla nota pag. 504, e l' art. 520, e seguenti delle leggi di proc. pen.; articoli 569, e segueuti delle leggi di proc. ne' giudizi civili.

nata, cioè di un preciso, e determinato fatto criminoso, nel qual caso l'autorizzazione del Ministro è assolutamente necessaria, art. 523 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi le seguenti determinazioni contenute nella legge de' 12 dicembre 1816, sull'Amministrazione Civile per la garantia de' funzionari dipendenti dall' Amministrazione medesima.

» Articolo 138. I funzionari nell' amministrazione civile sono sotto la garantia della legge nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto, misfatto commesso in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, se non dopochè il procedimento contro di essi sia stato da noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell' interno da cui dipendono e nel modo che sarà dalla legge determinato (*).

» Art. 139. Sono compresi nella garantia, gl' Intendenti, i

(*) *Questo articolo comprende nella sua disposizione funzionarj amministrativi accusati di falsità di documenti relativi alla contabilità delle lora amministrazioni, giusta il seguente Real Rescritto de'* 29 *luglia* 1818.

Ministero di Stato ec.— Ai Procuratori Generali Criminali.

» *La legge de'* 12 *dicembre* 1816 *ordina nell' articolo* 138 *che i funzionarj dell' amministrazione Civile sieno coverti di garantia pe' reati commessi nell' esercizio delle proprie funzioni.*

» *È surto il dubbio se questo articolo comprende nella sua disposizione i funzionarj omministrativi accusati di folsità di documenti relativi alla contabilità delle loro amministrazioni.*

» *Sua Maestà uniformandosi al parere dato dolle Camere riunite di giustizia, e degli affari interni del supremo Consiglio di Cancelleria, ha dichiarato che per tali reati i funzionarj dell' amministrazione civile sono coverti di garantia.*

» *Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro per l' adempimento. — Marchese Tommasi.*

Nel secondo caso, quando cioè trattasi di reati

Sotto Intendenti, i Segretari Generali, i Consiglieri d' Intendenza, i Sindaci, gli Eletti, e gli aggiunti che li rimpiazzano nell' esercizio di qualunque funzione rispettivamente lor confidata.

» Art. 140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall' esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garantia pe' fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

» Art. 141. Il procedimento contro i funzionari compresi nella garantia è comune a loro complici. »

Legge de' 19 ottobre 1818.

« Art. 1. I pubblici funzionari eletti da noi non potranno pe' reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la nostra autorizzazione.

» 2. La nostra autorizzazione sarà proceduta dall' avviso del Supremo Consiglio di cancelleria pe' seguenti funzionari.

1. I Reggenti, e Consiglieri del Supremo Consiglio di cancelleria.

2. Gli agenti del ministero pubblico, i Consiglieri della suprema Corte di giustizia, e della gran Corte de' conti, ed i Giudici delle gran Corti Civili, e Criminali, e de' Tribunali Collegiali.

3. Gl' Intendenti, Sotto Intendenti, Segretari generali e Consiglieri d' Intendenza.

4. I funzionari di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di Direttore inclusivamente, sino a tutt' i gradi superiori.

» 3. Per reati in officio di quei funzionari che non si sono eletti da Noi, basterà pel giudizio l' autorizzazione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia, e giustizia.

» Non debbono considerarsi funzionari pubblici, i notai, i patrocinatori, gli Uffiziali dello stato civile, gli uscieri; e generalmente tutti gl' impiegati nelle officine delle Corti, Tribunali, e Regie procure, delle Intendenze, Sotto Intendenze,

commessi fuori l'esercizio delle proprie funzioni, la

---

delle amministrazioni generali, direzioni, ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.

» 5. Sotto nome di reati in officio, sono unicamenente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

» 6. Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di procedersi senz'autorizzazione contro i pubbici funzionarî pei reati in officio, non impedisce all'autorità giudiziaria di ricevere, tanto da'privati, quanto da pubblici funzionarî, le denuncie pei reati in officio, di raccorre le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de'fatti richiede.

» Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo ad interrogatorio.

» 7. Nel caso però che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale ai termini delle leggi bisogna una contraddizione preliminare all'istruzione del processo, l'autorità giudiziaria potrà udire il funzionario, cui tal fatto viene attribuito, con contradizione delle parti.

» 8. I funzionarî pubblici dovranno somministrare tutte le notizie, esibire, e rimettere tutt'i registri, carte, ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione dell'indagini autorizzate dall'articolo 6 della presente legge.

» 9. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al Procurator Generale presso la gran Corte criminale: la quale sulla requisitoria del medesimo pronunzierà.

1. Se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato.

2. Se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce

un reato in officio, ai termini dell' articolo 5 della presente legge.

» Nel caso che sull' una, e sull' altra parte della requisitoria la gran Corte criminale deciderà affermativamente, colla stessa decisione ordinerà l' invio degli atti al nostro Consigliere Segretario di Stato.

» 10. L' autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contro un pubblico funzionario sarà sempre o promossa dal nostro Ministro di grazia, e giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità de' casi contemplati nella presente legge, e sarà sempre dal medesimo Ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia stato commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il Ministro di grazia, e giustizia dovrà sempre prendere l' avviso del Ministro, e Segretario di Stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene.

» 11. La garantia pei funzionari pubblici è comune ai loro complici, e corrì.

« L' autorizzazione data a procedersi contro di quelli comprende anche questi ultimi.

» 12. La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garantia stabilita colla presente legge pei reati in officio commessi durante l' esercizio della medesima.

» 13. Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite.

Altra Ministeriale de' 5 gennaro 1820.

Ministero, e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procuratore Generale di Chieti.

« L' articolo 520 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio contro i funzionari dell' ordine giudiziario, comprende nella sua disposizione anche i cancellieri sostituti di giudicato di circondario.

» E questa mia di riscontro al suo rapporto dei 18 dello

per aprirsi il grocedimento ; ma vuole che appena un tale procedimento sarà incominciato , debba farsi

---

scorso mese. Il Segretario di Stato »— *Marchese Tommasi* (*).

Real Rescritto de' 22 marzo 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

« Sua Maestà si è degnata dichiarare che le norme fissate negli articoli 520 , e seguenti delle leggi di procedura penale per lo procedimento ne' giudizî contro i funzionari giudiziarî non sono applicabili ai giudizî contro i patrocinatori , i notai, gli uscieri , gli uffiziali dello stato civile e gli impiegati di qualunque classe della cancelleria e degli uffizî del Pubblico Ministero pe' reati riguardanti il rispettivo uffizio (**).

(*) *Relativamente ai cancellieri sostituti nella Ministeriale de'* 29 *agosto* 1827 *diretta al Procurator Generale presso la gran Corte criminale di Salerno , si legge quanto segue :*

Nei cancellieri sostituti deve considerarsi doppio carattere. Sono essi da reputarsi primi commessi delle cancellerie, quando non sono chiamati a supplire le funzioni di cancellieri proprietarî , e delinquendo con tale caratteristica sono esclusi dal beneficio della garantia ai termini dell' articolo 4 *della legge dei* 19 *ottobre* 1818. *Pel contrario se funzionando in rimpiazzo di cancellieri proprietarî , commettono reati in ufficio , in tal caso non vi cade dubbio , che la legge li covre di garantia.*

(**) *Vedi l' art.* 4 *della legge de'* 19 *ottobre* 1818.

Vedi Decreto de' 3 *aprile* 1820 *che segue.*

« *Sulla proposizione del nostro Consigliere , e Segretario di Stato Ministro di Grazia , e Giustizia.*

» *Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.*

» *Art.* 1. *I pubblici funzionarj che godono garantia a' termini della legge de'* 19 *ottobre* 1818 *saranno giudicati dalle gran Corti criminali per quei reati in ufficio che trovansi attribuiti a' giudici di circondario.*

Nel Real nome partecipo ciò alle Signorie loro per la dovuta intelligenza — *Marchese Tommasi*.

Decreto de' 10 settembre 1823.

« Veduta la legge de' 19 ottobre 1818 circa la garentia dei funzionari pubblici pei reati in ufficio ;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato di Grazia , e Giustizia.

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

» Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. La garantia che pe' reati in ufficio è attribuita ai pubblici funzionari dall' indicata legge de' 19 ottobre 1818 , competerà del pari agl' impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazi indiretti , investiti di pubbliche funzioni , e della facoltà di formar atti che ne riguardano l' esercizio (*).

Decreto de' 22 marzo 1823.

« Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato delle Finanze ;

» Inteso il parere del nostro ordinario Consiglio di Stato ;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl' impiegati civili che per imputazione di reati comuni , o commessi in ufficio , venissero sottoposti ad un giudizio penale, rimarranno sospesi di soldo , e di funzioni.

» 2. Durante la sospensione per la enunciata causa , sarà loro corrisposta una mensual prestazione a titolo di soccorso.

» 3. La prestazione rimane fissata al terzo del soldo pel tempo che l' imputato sarà in carcere con mandato di arresto , ed alla metà del soldo per tutto il tempo che si troverà in carcere con mandato di detto deposito , o sotto altro mandato qua-

---

(*) *Vedi gli articoli* 13 *e* 14 *del Decreto organico dell' amministrazione generale de' Dazj indiretti de'* 13 *aprile* 1826 *sulla indicazione degli impiegati nel servizio attivo , sedentario ; e misto.*

Giustizia, senza sospendersi l'istruzione, art. 538 proc. pen.

lunque, o sotto consegna, o sotto cauzione, o arresto per sola disposizione della polizia (*).

» 4. I rispettivi Ministri di Stato potranno a norma de' regolamenti far pagare a titolo d'indennità le gratificazione a coloro che rimpiazzeranno gl' impiegati sospesi, ben inteso però che tali gratificazioni a' rimpiazzanti provvisori, ed i soccorsi agl' imputati; non potranno giammai cumulativamente eccedere i soldi non pagati a' prevenuti.

» 5. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non

(*) *Con Circolare de'* 10 *dicembre* 1823.

Ministero e Real Segreteria di Stato.—Ai Procuratori generali criminali.

« *Il Ministro delle Finanze ha osservato, che gl' impiegati sottoposti a giudizio per poter esigere in ogni mese il pagamento della metà, o del terzo del soldo rispettivo, à norma di quanto è prescritto nel Real Decreto de'* 22 *marzo corrente anno, debbono presentare il certificato delle cancellerie delle rispettive gran Corti onde conoscersi la natura del mandato cui ciascuno di essi trovasi sottoposto, e che per ottenersi tali certificati, gl'impiegati anzidetti vengono obbligati a pagar de'diritti, e delle spese, che loro sono gravose, maggiormente per coloro che hanno un tenue sussidio; perciò mi ha suggerito, che le gran Corti criminali rilasciassero* gratis *i certificati sopra indicati in carta non bollata, e senza la formalità neppure del registro, prendendo analogia da quanto è prescritto nel titolo* 4 *num.* 15 *dell'art.* 28 *legge de'* 2 *gennajo* 1820 *sui dritti di bollo, onde esentarsi da simili formalità i pensionisti sussidiorj, ed assegnatarj. Trovando regolare quanto sull' oggetto il Ministro delle Finanze ha opinato, incarico le signorie loro di disporne, e curarne l' adempimento. Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato ec.—* Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia potrà disporre che pendente l'istruzione tanto per reati commessi nello esercizio delle proprie funzioni, che per quelli non relativi all'uffizio l'imputato venghi sospeso dalla carica, o allontanato dal luogo ove ha delinquito.

Il funzionario pubblico, contro cui siasi spedito

---

saranno più applicabili al momento che gl' impiegati prevenuti di reati in ufficio, rimangono amministrativamente destituiti (*).

» 6. Il pagamento de' soccorsi e gratificazioni, di cui si è fatto parola negli articoli precedenti, sarà disposto da sopra l' e-

---

(*) *Per effetto della circolare de' 15 novembre 1823 i Procuratori generali criminali han l' obbligo di manifestare a sua Eccellenza gl' impiegati finanzieri che fossero tradotti a giudizio. Questa circolare è del tenor seguente.*

Ministero e Real Segreteria di Stato ec.— Ai Procuratori Generali criminali.

» *Ai termini del decreto de' 22 marzo ultimo gl' impiegati civili sottoposti a giudizio per imputazione di reato rimangono sospesi dalla carica, e durante la sospensione dev' essere loro conceduta una prestazione mensuale.*

» *Per la esecuzione di questo decreto in ordine agl' impiegati finanzieri, il Consigliere Ministro di Stato delle Finanze mi ha diretta gli uffizi, onde gli siano manifestati quei degli anzidetti impiegati, che ora si trovano sottoposti a giudizia, e gli altri che per l' avvenire vi fossero tradotti. Incarico le signorie loro a farmi pervenire le notizie che il signor Ministro delle Finanze richiede. A quale effetto mi faranno elleno conoscere gl' impiegati finanzieri, che attualmente sono sottoposti a giudizia, come pure le loro imputazioni, il moda di custodia e lo stato della processura. Avranno la cura di fare altrettanto per gli altri, che in avvenire fossero tradotti a giudizio. Il Consigliere Ministro Segretario di Stato ec.* — Marchese Tommasi.

il mandato di arresto, o che trovasi sottoposto ad

conomia de' soldi che per l'espressata causa non avranno pagati agl' impiegati sottoposti a giudizio (*).

Decreto del dì 8 settembre 1823.

« Visto il nostro decreto de' 22 marzo 1823 sulle prestazioni d' accordarsi agl' impiegati tradotti alle Corti criminali per reati ad essi imputati.

» Considerando che gl' individui del servizio attivo de' dazi indiretti allorchè sono tradotti alle Corti criminali deggiono essere rimpiazzati, percui assegnandosi ad altri il loro soldo, manca il fondo destinato per accordare la prestazione.

» Volendo che questa classe d' impiegati non rimanga priva del beneficio accordato a tutti gli altri.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

» Inteso il parere del nostro consiglio di Stato ordinario.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

» Art. 1. La prestazione da pagarsi, a' termini dell' enunciato nostro decreto, agl' individui della forza attiva de' dazi indiretti che per reati ad essi imputati venissero tradotti alle Corti criminali, sarà prelevata dalla massa generale del risparmio che si verifica su' soldi degli impiegati tutti de' dazi indiretti. »

Ministeriale de' 6 marzo 1824.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procuratore Generale in Salerno.

(*) *Relativamente agl' impiegati detenuti in carcere a causa di debiti, il decreto de'* 7 *febbrajo* 1828 *dispone ciò che segue.*

Art. 1. *Agli impiegati detenuti in carcere per causa di debiti sarà accordato per un mese il soldo che essi godono.*

2. *Si aspetterà per due mesi la di loro escarcerazione; e nel caso che dopo un tal termine continuino a restare in carcere si procederà alla di loro destituzione.*

accusa, resta di pieno dritto sospeso dalla carica, art. 542 proc. pen.

» A' termini dell' articolo 4 della legge de' 19 ottobre 1818 non sono compresi nella classe di funzionari pubblici coverti di garentia gl' impiegati nelle officine delle amministrazioni generali, ma i ricevitori del Registro e Bollo stabiliti in forza del Decreto de' 13 maggio 1820 non sono impiegati in alcuna officina.

Proporrà l' affare alla gran Corte, affinchè prenda la medesima in considerazione questa circostanza e decida in giustizia. Il Consigliere Ministro di Stato ec. — *Marchese Tommasi.*

Real Rescritto de' 27 marzo 1824.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia— Ai Procuratori Generali Criminali.

« Le leggi di procedura penale hanno stabilito un particolar sistema di rito pe' funzionari dell' ordine giudiziario che incorrano in reato relativo alle loro funzioni. Sono essi ripartiti in due classi distinte. La prima comprende i funzionari che le leggi medesime han designati nell' art. 520: ed il loro giudizio è attribuito alle gran Corti criminali. La seconda comprende i funzionari espressi nel consecutivo art. 521; ed il loro giudizio è attribuito alla Camera criminale della Suprema Corte di giustizia.

» Si è preveduto il caso, che un funzionario della prima classe sia elevato al rango de' funzionari inclusi nella seconda, e che dopo la di lui promozione venga egli imputato di reato in ufficio commesso nell' esercizio della prima carica. Si è domandato se in questo caso il procedimento sul di lui conto appartenga alla gran Corte criminale, ovvero alla Camera criminale della Corte Suprema di giustizia.

» Sua Maestà alla quale ho proposto il dubbio ha nel Consiglio di Stato ordinario de' 22 di questo mese Sovranamente dichiarato, che nel caso di cui è parola, la competenza è determinata dalla qualità della carica che il funzionario occupa

Pe' reati commessi tanto in uffizio, che fuori di

---

in tempo del giudizio, e che per l'effetto il procedimento (nelle forme che le leggi di procedura penale han sanzionate) appartiene alla gran Corte criminale se in quel tempo egli si trovi nel rango di funzionarî espressi nel consecutivo art. 521.

» Nel real nome comunico alle Signorie loro questa Sovrana determinazione per l' adempimento. Napoli 27 marzo 1824— *Marchese Tommasi.*

Decreto de' 3 maggio 1824.

« Veduto il nostro Real Decreto de' 22 di marzo 1823 risguardante i soccorsi da darsi agl' impiegati civili sospesi, e sottoposti a giudizio penale.

» Volendo stabilire le proporzioni, e la norma da tenersi nelle liberazioni degli averi de' Regî giudici di circondario sospesi, e de' loro supplenti.

» Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato ec.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Qualora un Regio giudice di circondario venga sospeso, sia per misura economica, o perchè sottoposto a giudizio penale, avrà a titolo di sovvenzione la metà o il terzo del soldo, giusta le regole indicate nel nostro decreto de'22 di marzo 1823 liberandosi il rimanente del soldo a favore del supplente che lo rimpiazza.

2. Nel caso che si provvegga al servizio di un regio giudicato di circondario, il di cui giudice è sospeso, traslocandovi un giudice di altro circondario, costui riterrà il soldo che percepiva nel circondario che lascia, ed il supplente del medesimo avrà il rimanente del soldo del giudice sospeso.

3 Laddove poi il giudice sospeso venga rimpiazzato da un giudice nuovo, questi riscuoterà dal circondario l' intero soldo ed il funzionario sospeso sarà soddisfatto sul capitale delle spese diverse ed impreviste dello stato discusso di grazia, e giustizia

esso da' regî giudici di Circondario, o dagli agenti

---

la metà, o il terzo del soldo, secondo i regolamenti già da noi stabiliti col soprindicato decreto de' 22 di marzo.

Real Rescritto de' 21 settembre 1825.

Real Segreteria, e Ministero di Stato.—Ai Procuratori generali criminali.

» I Sindaci Comunali oltre le funzioni amministrative, di cui per istituzione sono investiti, han pur quello di uffiziali dello Stato civile. È surto il dubbio se pe'reati commessi nell'esercizio di queste ultime funzioni sono essi coverti di garentia. In esecuzione di ordini Sovrani il dubbio fu comunicato per esame, e parere alla Consulta generale del Regno, che si è diviso in due opinioni diverse.

» Ha rassegnato tutto a Sua Maestà che nella sua Real saggezza ha riconosciuto uniforme alla legge di 19 ottobre 1818, ed ha principî che ne han regolata la sanzione, il parere dei consultori che non comprendono nella garentia i Sindaci pe'reati commessi nella qualità di uffiziali dello stato civile.

» Questa legge, che pe' reati in uffizio covre di garentia i funzionari pubblici n' esclude espressamente gli additati uffiziali, giacchè non muniti di funzioni governative; autorità poste totalmente sotto la dipendenza del Governo, che vengono riputate di agir sempre in seguito di suoi ordini, diretti, o indiretti, che han ricevuto, o di sue istruzioni loro trasmesse. Gli uffiziali dello stato civile, che, senza aver corrispondenza col Governo, sono estensori, e conservatori di quel che i privati dichiarano in materia di atti dello Stato civile, non entrano nella classe delle autorità munite di funzioni governative, e coverte di garantia.

La circostanza di trovarsi riunite nella persona stessa del Sindaco funzioni amministrative, e funzioni di uffiziale dello stato civile non vale ad introdurre eccezione alla disposizione dell'indicata legge, tanto perchè la stessa senza limitazione alcuna esclude dalla garantia gli uffiziali dello stato civile, quantò per-

del Pubblico Ministero presso di loro, o da altri

---

chè questo beneficio non è conceduto per ragione della persona, ma per ragione delle funzioni nell'esercizio delle quali portasi eseguito il reato.

» Su queste considerazioni Sua Maestà nel Consiglio di Stato ordinario del dì 9 andante, si è benignata dichiarare, che i Sindaci comunali pe' reati commessi come uffiziali dello stato civile non sono coverti di garentia.

» Nel Real Nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento. Pel Consigliere Ministro di Stato impedito ec. — *Antonio Franco.* »

Vedi le seguenti Determinazioni contenute nella legge doganale de' 19 giugno 1826.

Art. 490. Ogni impiegato che si sarà macchiato di delitti, sia nell'esercizio della propria carica, sia come particolare, o che avrà fatto delle ingiurie, ed offese contro di qualunque cittadino, verrà soggettato alle pene prescritte dalle leggi, indipendentemente dalle punizioni amministrative; salvo il godimento della garentia, a'termini della legge di 19 ottobre 1818, e del decreto de' 10 di settembre 1823.

Legge de' 26 dicembre 1827.

» Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 circa la garentia de' funzionari pubblici.

» Veduto l' articolo 187 della Real ordinanza della gendarmeria reale, con cui ci abbiamo riserbato di prendere con una legge le determinazioni sulla garentia di cui dovranno godere gl' individui di tal arma nell' attual esercizio de' doveri della propria istituzione;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzoniamo la seguente legge.

» Art. 1. Gl' individui della Gendarmeria Reale, di qualun-

uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario, o da' Can-

---

que grado, incolpati di reati commessi nell'esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge e per oggetti a tali esercizio relativi, sono coverti di garentia.

» 2. Le determinazioni circa la garentia de' funzionari pubblici, adottate dalla legge de' 19 ottobre 1818 avranno luogo anche per gl' individui della gendarmeria Reale nel caso d' incolpazione di reati espressi nel precedente articolo.

Circolare de' 26 aprile 1838.

Real Segreteria di Stato ec.—Ai Procuratori generali criminali.

« L' articolo 523 delle leggi della procedura ne' giudizi penali distingue indagini degli uffiziali pubblici enunciati nell' articolo 520, da istruzione sopra imputazione determinata pe' reati di ogni funzionario dell' ordine giudiziario relativi alla carica. Per le indagini permette al Procurator generale di ordinarle, e compilar'e: per la istruzione dichiara necessaria la precedente autorizzazione del Segretario di Stato, Ministro di grazia, e giustizia.

» Ora la esperienza mi ha fatto conoscere che non rare volte la compilazione delle dette indagini, si ordina da' Procuratori generali sopra imputazioni determinate per reati relativi alla carica, e si esegue nello stesso modo onde si compila la istruzione su tali imputazioni, cioè adoperando uscieri che citano testimoni, testimoni che depongono, giudice che gli ascolta, cancelliere che scrive le deposizioni, e formando così de' processi spesse volte ben voluminosi, e quindi le corrispondenti non lievi tasse d' indennità per spese di giustizia.

» Egli è chiaro che in questo modo sotto nome d' indagini sommarie non si fa che compilare una vera istruzione, e che si elude manifestamente la legge, procedendo a tale atto giudiziario contro i cennati funzionari senza la prescritta ministeriale approvazione.

» Un disordine così grave, e da cui altri non meno gravi derivano, ha richiamato la mia attenzione a prevenirlo. Da

cellieri presso qualunque Tribunale, o gran Corte (eccetto il Cancelliere della Suprema Corte di Giu-

---

oggi innanzi i Procuratori generali criminali si atterranno alle seguenti istruzioni.

» 1. Le indagini sommarie che il citato articolo 523 permette ai Procuratori generali di compilare, sono diversissime dalla istruzione così nell'oggetto, come ne' mezzi.

» 2. L'oggetto è il conoscere non già se il funzionario abbia commesso un reato in uffizio, ma bensì quale in generale sia la sua condotta, qual'è l'opinione che si ha stabilita.

« 3. I mezzi dell'indagini debbono essere riservati, onde la opinione del funzionario non si adombri, son lasciati alla prudenza de'Procuratori generali, e si confondono con quelli della censura, e della vigilanza ch'è loro affidata su i funzionari inferiori (*).

» 4. Il principale de' detti mezzi ne' casi di denunzia, o di querela consiste in un diligente esame degli atti a cui la denunzia o la querela si riferisce, bastando bene spesso questo solo esame a farne formare un giusto, e sicuro concetto.

» 5. Ne' detti casi i Procuratori generali debbono evitare due estremi, il primo di fare più di quello che possono, il secondo di fare meno di quello che debbono.

» 6. Incorrono nel primo estremo allora quando sotto nome d'indagini sommarie fanno compilare di loro autorità una vera istruzione sopra imputazioni determinate. Si asterranno per l'avvenire da tanto abuso.

» 7. Incorrono nell'altro estremo allorchè ricevendo una denunzia, o querela che contenga imputazioni determinate, si li-

---

(*) *Ne'casi in cui occorre alla polizia ordinaria a procurarsi degli schiarimenti sulla condotta de' giudici Regj, deve adoperare la maggiore riservatezza, e circospezione, ed evitare ogni pubblicità, restringendosi a sole diluciduzioni in linea amministrativa, senza elevare processo, o chiamare, e sentir testimonj. Tanto fu manifestato con Ministeriale de'* 19 *maggio* 1832.

stizia) l'istruzione dopo l'autorizzazione ministeria-

---

mitino a farmela semplicemente pervenire perchè io autorizzi, se lo creda, la istruzione.

» 8. I Procuratori generali debbono accompagnare la detta denunzia o querela con un giudizioso rapporto, con cui mi esporranno i motivi onde credano che si debba o nò autorizzare una giudiziaria istruzione.

» 9. I principali motivi saranno, 1. il carattere del funzionario; 2. il carattere del denunziante, o querelante; 3. ciò che risulta dall' esame degli atti a cui la denunzia, o querela si riferisce, giusta il num. 4 di queste istruzioni.

Io ho creduto sufficiente l'accennare queste cose: lo svilupparne, il farne una giudiziosa applicazione a' casi s' appartiene alla sagacia, ed alla prudenza de' procuratori generali cui, per compimento di queste istruzioni, inculco la massima diligenza nell' osservarle. I mali con ciò si eviteranno, i beni che se ne verranno a conseguire, saranno assai considerevoli.

I funzionari locali son rivestiti di molto potere; possono dunque abusarne. D' altra parte, specialmente perchè giudici singolari, sono esposti all' urto delle passioni private, e non rare volte le richiamino sopra di loro per avere esattamente eseguite le regole della giustizia. Bisogna dunque da un lato contenerli dall' abuso del potere col timore derivante dalla certezza che saranno esposti a giudizio, e saranno puniti; e dall' altro lato ispirar loro fiducia, che adempiendo ai loro doveri, invano si armerà contro di essi la malvagità di quelli, a cui han fatto sentire la mano della giustizia, e che lungi di esser puniti non si darà luogo neppure a cominciamento di un giudizio. Ma questo timore, e questa fiducia non si può altrimenti ispirare a detti funzionari che coll' accordare, o negare opportunamente il permesso di aprirsi una giudiziaria istruzione contro di loro: ed a ciò appunto conducono le giudiziose indagini sommarie,

o da un giudice istruttore, o da un giudice della gran Corte criminale delegato dalla stessa, articolo 523, e 538 proc. pen.

---

te ben comprese le condizioni, sotto le quali è accordata la garentia agli individui della gendarmeria Reale, e che nelle deliberazioni, con cui in casi particolari se ne chiede lo scioglimento, non sono sempre espressi i dettagli indispensabili per la risoluzione da prendersi sulla domanda.

» Ai termini dell'articolo 1. della legge de'26 dicembre 1827, la garentia, di cui è parola, è ammessibile unicamente nel corso delle seguenti due condizioni. 1. Che il reato di cui l' individuo della gendarmeria s' incolpa, sia stato commesso nell' esercizio dell' funzioni attribuitegli dalla legge. 2. Che il reato stesso abbia avuto luogo per oggetti a tale esercizio relativi.

» L' ultima di queste condizioni si verifica quando i motivi che han mosso l' incolpato a delinquere, si riferiscono al servizio di cui egli è incaricato. Ove tali motivi costitutivi la causale del reato fossero estranei al servizio, mancando allora una delle condizioni, che per la garentia necessita, mancherebbe di dritto tal beneficio, ed il bisogno d'impetrare l' autorizzazione a procedere pel giudizio dell' incolpato.

» L' autorità competente nel giudizio degl' individui della Gendarmeria Reale, prendendo in considerazione le circostauze del reato che s' incolpa loro, e le pruove raccolte; dovrà esaminar accuratamente se nella incolpazione concorrono l' enunciate due condizioni; nell' affermitiva dovrà designar l' una, e l' altra nelle deliberazioni. Quindi non basta, che dicasi d' aver l' incolpato delinquito nell' esercizio delle proprie funzioni, ma è necessario che alla designazione di questa condizione s' aggiunga il concorso dell'altra, che il reato è stato commesso per oggetti a tal esercizio relativi.

» Cureranno elleno l' adempimento di questa determinazione. Pel consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato ec. Impedito — *Antonio Franco.* »

Il giudizio poi de' cennati funzionarî tanto per misfatti, che per delitti relativi, o non relativi alla

---

Decreto de' 29 dicembre 1828.

« Veduta la legge de' 19 di ottobre 1818 concernente la garantia de' funzionari pubblici.

» Veduto il titolo VIII del libro III delle leggi di procedura penale, relativo al giudizio contro i funzionari dell' ordine giudiziario;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno sul dubbio in materia di garantia de' cancellieri de' commissari di polizia ne' reati in ufficio.

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di stato ec.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I cancellieri de' commissari di polizia pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sono compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli ufficiali inferiori dell' ordine giudiziario che incorrono coi reati relativi alle loro funzioni.

2. I cancellieri medesimi pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni amministrative, non sono coverti della garantia, che la legge de' 19 ottobre 1818 attribuisce ai funzionari pubblici. »

Real Rescritto de' 26 ottobre 1830, contenuto nella circolare 10 novembre 1830.

Ministero, e Real Segreteria di Stato ec. — Ai Comandanti militari.

» La legge de' 26 dicembre 1827 covre gl' individui della Gendarmeria Reale di garantia pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge, e per oggetti a tale esercizio relativi.

» Oltre le funzioni di polizia giudiziaria, e quelle di polizia ordinaria, sono pure tali individui rivestiti di funzioni militari.

carica spetta alla gran Corte criminale della propria provincia, art. 520, e 537 proc. pen.

Di queste funzioni alcune riguardono il servizio di un ramo qualunque di amministrazione pubblica diversa dal ramo militare.

» Nel giudizio a carico di alcuni uffiziali della Gendarmeria Reale incolpati di malversazione dei fondi delle casse di una delle abolite compagnie della Gendarmeria Reale, nacque il dubbio se per questa incolpazione erano essi coverti di garantia.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 ottobre ultimo Sua Maestà risolvè il dubbio per la negativa, e volendo allontanare qualunque difficoltà sopra i limiti, ne' quali è circoscritta la garantia dalla enunciata legge accordata agl' individui della Gendarmeria Reale, si è benignata dichiarare, che tal beneficio non è loro dovuto pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari. »

Real Rescritto de' 26 novembre 1836.

Ministero, e Real Segreteria di Stato ec. — Ai Procuratori Generali criminali.

« Gli art. 520 e 542 delle leggi di procedura penale istituiscono, come è noto, forme particolari pel procedimento contro i funzionari dell' ordine giudiziario incolpati di reati in officio. Le indagini, e le istruzioni raccolte, e le giustificazioni dall' incolpato ricevute, se i carichi non rimangono esclusi, è autorizzata la sottoposizione del funzionario al giudizio. Questa autorizzazione, siccome è espresso nell' articolo 532 equivarrà nelle cause di misfatto al giudizio di sottoposizione all' accusa.

» Nondimeno si è dubitato se oltre l' autorizzazione data, si esige ancora che il pubblico Ministero formi e produca innanzi al Collegio l'atto di accusa, secondo le regole, degli art. 138 e 139 procedura penale, e che il Collegio deliberi sopra tale atto uniformemente alla procedura ne' giudizi ordinari, ovvero se dopo l' autorizzazione il giudizio continui con le forme indicate negli art. 166 e seguenti delle leggi stesse.

» Or intorno a tal dubbio è stato osservato: I. Il significato

Il giudizio per qualunque reato commesso nello

---

proprio delle parole dell' articolo 532 che dà all' autorizzazione Sovrana il valore stesso e gli effetti del giudizio di accusa: 2. Gli articoli che precedono il 532 contengono tutti gli estremi che costituiscono il giudizio di accusa nei reati comuni, il che si manifesta dal paragone degli articoli 526 e 531 cogli articoli 138 e seguenti. »

» Quel che è la istruzione e l'interrogatorio ne'reati comuni, sono del pari la istruzione, la comunicazione de' carichi, e le giustificazioni in iscritto che son chieste ne' reati in officio. E come il Pubblico Ministero dà l' atto di accusa nel caso che creda doversi dichiarare l' imputato in legittimo stato di accusa; così appartiene al Pubblico Ministero domandare che il funzionario imputato si abbandoni o nò ad un procedimento regolare; perciocchè in niun carico o niuna specie di giurisdizione che è affidata alla gran Corte può procedere senza che vi tenga le sue parti il Procurator Generale per l' interesse della legge. La gran Corte delibera che rimanga in legittimo stato di accusa l' imputato di reato ordinario, e la gran Corte dà l' avviso di esservi luogo a procedimento penale pe' funzionari i cui atti prendono la natura di reati in ufficio, la quale varietà di forme di deliberazione della gran Corte dipende, com'è noto, dal beneficio di garantia che è concesso agl' impiegati regi. Un giudizio adunque compiuto con solennità tutte sue presso all' autorità ordinaria, propone di aprirsi l'accusa pria d' intervenire la autorizzazione superiore, ed a questo giudizio lascia libero il corso di giustizia l' autorizzazione, che s' interponga: di maniera che sia tra gli atti dell' autorità giudiziaria l' accusa dei funzionari, atto soltanto sospeso finchè si permetta che continua il procedimento, e si tolga l' ostacolo della garantia che li ricovre. 3. Anche un' altra idea. La domanda del pubblico ministero e la deliberazione della gran Corte che intervengonò per le cose dette ne' casi degl' imputati in officio, non hanno altri elementi che la istruzione, ed i discarichi degl' imputati. Su le

esercizio delle proprie funzioni, o per ragion di

cose ritenute come le ha indicate la gran Corte, e sulle quali ha essa fondato il parere sul procedimente penale, è data l'autorizzazione. Nella serie degli atti che prescrive la procedura penale per somiglianti reati niun altra regola vi è che tratti di novella istruzione, dopo il parere della gran Corte, che l'autorizzazione ha renduto esecutivo. E rimane solo che si vada alla discussione pubblica, dalla quale può attendersi che si rischiari, o si cangi il primo giudizio della gran Corte, la quale discussione pubblica, come è noto, porta alla decisione deffinitiva. Or manca così l'occasione, e l'utilità di stabilire che dopo l'autorizzazione si pronunzi una seconda deliberazione dalla gran Corte, che sopra nuovo atto di accusa dichiari l'imputato soggetto ad un giudizio, perciocchè senz'aversi mezzo si variare la prima deliberazione, ogni atto ridurrebbesi ad una vana forma di ripetizione di ciò che poco innanzi erasi già manifestato. La quale superfluità di atti sa ognuno quanto sia lontana dallo spirito della presente procedura.

» Nel Consiglio ordinario di Stato del 7 settembre scorso Sua Maestà ha dichiarato che dopo l'autorizzazione, a termini dell'articolo 532 delle leggi di procedura penale, non siavi luogo ad atto di accusa, ed a formale giudizio di sottoposizione ad accusa, ma che debban continuare gli atti seguenti alla precisa lettera dell'articolo stesso. Ha dichiarato inoltre Sua Maestà che la decisione sopra la quale è intervenuta l'autorizzazione al giudizio debba essere intimata all'imputato.

Nel Real Nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento. »

Napoli 26 novembre 1836 — *Nicola Parisio.*

Circolare de' 7 giugno 1837.

Ministero, e Real Segreteria di Stato ec. — Ai Procuratori Generali criminali.

« E stato chiesto, se i componenti la Camera notariale godo-

uffizio da' giudici istruttori, ed in generale da'pre-

no o pur nò il beneficio della garantia pe' reati che fossero commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Per la risoluzione di questo dubbio è stato osservato: che due siano i principî fondamentali della garantia pe' funzionari pubblici: che l' uno di essi sia diretto ad impedire che i medesimi sienó turbati nella esecuzione delle loro funzioni, le quali tendono all' ordine pubblico: che l'altro principio sia nel senso di non far materia di esame nell' interesse de' privati di ogni atto che può derivare da superiori disposizioni governative: che le camere notariali sono subordinate alle autorità giudiziarie, e le loro attribuzioni, comunque assai pregevoli, sono però essenzialmente di mera vigilanza su i notai: che le camere stesse nulla hanno di comune colle dipendenze amministrative: che così per essi non può incontrarsi l' applicazione di alcuno de' mentovati principî fondamentali.

» In conseguenza di queste osservazioni Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del caduto mese uniformemente ancora all' avviso della Consulta generale, si è degnata dichiarare che non si abbia luogo per li componenti delle camere notariali al beneficio della garantia giusta la legge de' 19 ottobre 1818. »

Nel Real Nome partecipo alle signorie loro questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento — *Nicola Parisio*.

Circolare de' 7 dicembre 1838.

Ministero, e Real Segreteria di Stato ec. — Ai Procuratori Generali Criminali di questa, e dell' altra parte del Regno.

« L' esercizio dell' azione penale, aperto per imputazione di reati in generale rimane sul conto de' funzionari pubblici sospeso fin che non se ne ottenga l' autorizzazione superiore, ma la sospensione è dalla legge de' 19 ottobre 1818 limitata al caso unico in cui la imputazione del pubblico funzionario sia di reato in uffizio.

» La legge medesima coll' articolo 5 ha così definiti questi

sidenti, e giudici di qualunque gran Corte, o Tri-

reati « Sotto il nome di reati in officio sono unicamente com- » presi quei fatti che il funzionario commette violando i doveri » che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica an- » nessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio » alle sue cure affidato. »

» È questa definizione fondata sulle considerazioni che il pubblico funzionario è sottoposto a doppi doveri: a doveri generali che sono comuni a tutt' i cittadini: a doveri particolari, cui lo sottopone l'esercizio del pubblico potere: che se egli manca ai doveri generali è il privato che delinque, e non vi è ragione per sottrarlo alle norme ordinarie stabilite per la punizione de' reati comuni: che se egli poi manca ai doveri particolari, allora soltanto il Governo trattiene il corso della giustizia per assicurarsi che il fatto imputatogli costituisce una vera trasgressione di tali doveri.

» Che quel fatto dunque ch'è un reato comune, il quale potrebbe commettersi anche da un privato, e che per avvenire non ha bisogno del concorso del potere pubblico; un tal fatto sebbene abbia avuto occasione dall' esercizio delle funzioni pubbliche, non deve arrestare il corso ordinario del procedimento penale.

» Ancorchè i reati in offizio, oggetto unico della garantia, si trovano con somma precisione definiti, pure suole non di rado esserne scambiato il senso fino a confonderli co' reati comuni sol perchè avvenuti in occasione dell' esercizio di pubbliche funzioni. L' equivoco non insolito mi spinge a ricordare le determinazioni della legge de' 19 ottobre 1818, ed i principî sui quali trovansi esse emanate.

» Rimane che le signorie loro, e le gran Corti presso le quali esercitano elleno il Ministero pubblico badino che la garantia non si estenda oltre i casi cui nell' interesso della giustizia trovasi espressamente confinata.

» Il Ministro Segretario di Stato ec. — *Nicola Parisio.* »

bunale ; dagli agenti del Pubblico Ministero presso i medesimi, e dal Cancelliere della Corte Suprema di Giustizia spetta alla camera criminale della Suprema Corte di Giustizia, art. 521 proc. pen.

Per l' istruzione de' reati commessi in uffizio da' detti magistrati, dopo ottenuta l' autorizzazione Ministeriale, il Presidente della Suprema Corte di Giustizia sulla domanda del Procurator Generale, delegherà un Consigliere della Corte stessa, onde procedere alla compilazione delle pruove : se gli atti d' istruzione si debbano fare fuori la Città, ove risiede la gran Corte, l' istruttore verrà destinato, tra i presidenti, o vice presidenti delle gran Corti criminali, o tra i giudici delle medesime, articolo 524, proc. pen.

Dovendosi procedere contra detti magistrati per reati non relativi alla carica, procederà del pari l'autorità competente come pel resto de' cittadini : il giudizio non sarà mai fatto presso il Collegio, di cui l' imputato fa parte, ma da una gran Corte criminale più vicina destinata dalla Corte Suprema di giustizia, alla quale saranno rimesse le carte per mezzo del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia.

Per qualunque atto d' istruzione la gran Corte delegata non potrà mai impiegare un uffiziale di polizia giudiziaria dipendente dalla gran Corte, o dal Tribunale di cui l' incolpato fa parte, art. 540 proc. pen.

Trattandosi di reati commessi in uffizio da qualunque funzionario dell' ordine giudiziario, compilata che sarà l' istruzione, le carte dovranno inviarsi al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, il quale dopo averle esaminate, ordinerà, trovandovi sussistenza, che si palesino all' imputato i suoi carichi, e si ricevano sopra di essi le sue

giustificazioni in iscritto. La comunicazione de' carichi si fa direttamente dal Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia al magistrato imputato, dal Giudice istruttore in sopra. Pei giudici Regî e per gli altri funzionarî inferiori dell'ordine giudiziario una tale comunicazione, dietro gli ordini ministeriali, si eseguirà dalla gran Corte criminale competente, la quale riceverà le loro giustificazioni, che verranno dalla gran Corte spedite al prelodato Ministro di Grazia e Giustizia, art. 526 proc. pen.

Allorchè le giustificazioni non sieno sufficienti ed esigono altre pruove, il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia rimetterà le carte unitamente alle discolpe al giudice competente per procedersi alla istruzione e completarla, articolo 527 proc. pen.

Compiuta l'istruzione, se le giustificazioni non sono sufficienti ad escludere ogni carico dell'incolpato, il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia disporrà, che l'autorità competente a giudicare, esamini preliminarmente se sia il caso di sottomettere il Magistrato imputato ad un regolare giudizio, art. 528 proc. pen.

La stessa autorità competente potrà, se lo creda necessario, prendere nuovi schiarimenti sull'affare; ed emetterà il suo avviso, o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento contra il pubblico funzionario incolpato, o perchè si adottino delle misure disciplinari contro lo stesso; o infine, credendolo colpevole, perchè sia sottoposto al giudizio, art. 529 proc. pen. (1).

---

(1) La legge considerando, che non tutt'i fatti che a prima vista sembrano imputabili, possono dar luogo a punizione di

Questo avviso *motivato* verrà rimesso una cogli atti al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia per attendere la di lui autorizzazione richiesta solamente pei reati relativi alle proprie funzioni, art. 530 proc. pen.

Se viene autorizzata dal Ministro la sottoposizione dell' imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente con tutti gli atti relativi alla causa. Da questo momento l' incolpato, durante il giudizio, resterà di dritto sospeso dalla sua carica, art. 531 proc. pen.

Questa autorizzazione equivale nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all' accusa, articolo 532 proc. pen.

Dopo questa autorizzazione, il Pubblico Ministero presso la gran Corte competente presenterà l'atto di accusa contro il funzionario imputato, senza bisogno di esame per la sua ammissione.

Pei misfatti portanti a pena minore del 4.° grado de' ferri, l'imputato sarà rilasciato sotto mandato, consegna, o cauzione fino al dì della pubblica discussione (1).

---

un pubblico funzionario, ha saggiamente prescritto doversi preliminarmente decidere se l' imputato debba o no essere tradotto ad un giudizio regolare; mentre spesso avviene, che quel che a prima vista sembra un fatto criminoso, in realtà non è che un eccesso di zelo, o di smisurato impegno per la giustizia, che conviene reprimere, e non severamente punire.

(1) Questa disposizione contiene una eccezione alla regola in favore del pubblico funzionario, mentre qualunque altro imputato che vien rilasciato sotto un modo di custodia, può rimanere in tale stato fino a che il Pubblico Ministero forma ed emette l' atto di accusa, e non già fino al giorno della pubblica discussione.

Per misfatti poi punibili con pene maggiori, dovrà spedirsi contro di lui un mandato di arresto, art. 533 proc. pen.

Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo colle forme ordinarie, art. 534 proc. pen.

La Suprema Corte di Giustizia, allorchè procede nelle cause contro i funzionarî dell'ordine giudiziario, eseguirà tutte le formalità prescritte per le gran Corti criminali, art. 535 proc. pen.

Sono queste le regole generali, che debbonsi osservare nel procedere alla compilazione del processo, ossia del modo come inquirere contro i pubblici funzionarî dell'ordine giudiziario, per qualunque reato da essi commesso. Venghiam'ora ad esporre le regole riguardanti il giudizio di condanna contro i medesimi funzionarî, ossia del modo di giudicarli.

Le gran Corti criminali sono competenti a giudicare, e punire i Regî giudici di Circondario, gli agenti del Pubblico Ministero presso di loro, e gli altri uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario; egualmente che i cancellieri presso qualunque gran Corte, o Tribunale (eccettuato il Cancelliere della Corte Suprema di Giustizia): dette gran Corti dovranno serbare tutte le regole prescritte per la pubblica udienza, e decisione nello stesso modo, che per ogni altro giudizio (1).

E prima di tutto, il riguardo e rispetto dovuto alla giustizia, e a' suoi Ministri, che sono i funzionarî dell'ordine giudiziario, detterà alla prudenza delle gran Corti criminali di avvalersi della facoltà di trattare e discutere simili cause *a porte chiuse*, onde ovviare lo spettacolo scandaloso che offre la pubblica discussione agli occhi del pubblico, quan-

---

(1) Vedi pag. 404, e seguenti.

do si presenta sulla scranna de' rei quel malaugurato funzionario come delinquente, che dovea essere l'esemplar modello della rettitudine, e della giustizia, prescelto ad impartirla, e a perseguitare il delitto.

Si è già osservato che per la punizione de' reati per ragion della carica contro i magistrati superiori come i Giudici istruttori, Presidenti, Vicepresidenti e Giudici di qualunque gran Corte e Tribunale, gli agenti del Pubblico Ministero presso i medesimi, e cancelliere della Suprema Corte di Giustizia, è chiamata dalla legge la Camera Criminale della Suprema Corte di Giustizia a giudicarli, e punirli.

Questa Camera dee procedere in tali cause col numero di otto votanti trattandosi di decisioni definitive; e col numero dispari di votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque per le decisioni preparatorie o interlocutorie. Essa procederà al pubblico giudizio osservando tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali.

Contro le decisioni emesse dalla Camera criminale della Suprema Corte di Giustizia non vi ha luogo alcun rimedio legale, nè anche quello del ricorso per annullamento, art. 535 proc. pen.

Perocchè la legge per tal sorte di giudizî ha rimessa la cognizione della causa al Supremo Magistrato, che giudica con un numero maggiore di giudici di quello stabilito pei giudizî degli altri sudditi.

Le decisioni poi delle gran Corti criminali, nei giudizî contro i Giudici di Circondario, ed altri ufficiali inferiori dell' ordine giudiziario pei reati relativi alla loro carica, sono suscettibili di tutt' i rimedî legali permessi dalla legge.

Per tutt' i reati non relativi alla loro carica i funzionarî dell' ordine giudiziario di qualunque gra-

do, sono giudicabili dalle gran Corti criminali, anche quando trattasi di delitti, o contravvenzioni, art. 537, 540 e 541 proc. pen.

Il rito da osservarsi pe' giudizî de' reati non relativi alle proprie funzioni sarà lo stesso di quello per tutti gli altri giudizî.

Trattandosi di delitti le gran Corti criminali procederanno collo stesso rito stabilito pei giudizî correzionali. La decisione però sarà inappellabile.

Le gran Corti criminali tanto ne' casi di misfatto, che di delitto nomineranno il Magistrato, che dovrà fare le funzioni di giudice istruttore, art. 538 proc. penale.

Finalmente è da avvertirsi che in esito del giudizio contro i funzionarî dell' ordine giudiziario, la gran Corte criminale, e la Suprema Corte di giustizia che hanno proceduto, se non trovino luogo a pena, potranno ciò non ostante proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia qualche misura disciplinare contro l' imputato, quando il caso lo esige, cioè quando la di lui condotta sia stata poco plausibile, art. 536 proc. pen.

Anche pei reati non relitivi alla carica può il Ministro di Grazia, e Giustizia, pendente la istruzione, disporne la sospensione dalla carica, o l'allontanamento dell' uffiziale pubblico imputato. La sospensione è di pieno dritto allorchè è spedito contro del medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all' accusa, art. 542 proc. pen.

CAPITOLO XI.

DELLA PROCEDURA IN CASO DI DISTRUZIONE, OD INVOLAMENTO DI QUALCHE ATTO IN MATERIA PENALE

Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza, o scrittura in materia penale fosse stata distrutta, involata, o smarrita, si procederà nel seguente modo, art. 556 proc. pen.

Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia verrà considerata come l'originale istesso, e posta in suo luogo (1).

Quindi ogni uffiziale pubblico, qualunque depositario, qualunque particolare, detentore di una copia di documento, o scrittura qualunque necessaria a supplire l'originale mancante, sarà tenuto di rimetterla alla cancelleria della gran Corte criminale sull'ordine che loro verrà dato a tal uopo dal Presidente, o dal Procurator Generale. Quest'ordine di esibizione della copia del documento, scioglierà il depositario il quale rimane sciolto da ogni obbligazione verso coloro, che vi avessero interesse, art. 557 proc. pen.

Si è detto che quest' ordine verrà emanato dal Presidente o dal Procurator Generale, quando l'involamento ebbe luogo dagli archivî della gran Corte criminale; ma se seguì nell' uffizio del giudice istruttore o del regio giudice di Circondario, l'ordine di

---

(1) È considerata legale la copia, allorchè sia stata estratta da un pubblico funzionario, o da un uffiziale pubblico, cui la legge attribuisce i caratteri di autenticità, o pure trovasi inserita ne' pubblici registri.

presentazione sopramentovato potrà emanarsi da costoro rispettivamente.

I depositarî particolari possono essere astretti alla detta esibizione anche coll' arresto personale; e costoro hanno il dritto di farsi rilasciare una copia senza spesa, detto art. 557 proc. pen.

Se non esiste alcuna copia legale della carta distrutta, involata, o smarrita, come sarebbe il caso dell' involamento, o distruzione di un processo, del quale difficilmente può esistere copia, potrà supplirsi per mezzo di testimonianze, o di altri atti, alla pruova della precedente esistenza del processo involato. In questo caso si procederà alla istruzione della pruova secondo le regole stabilite per lo scoprimento de' reati di qualunque natura; e l' istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza, art. 558 proc. pen.

Provata l' esistenza precedente del processo, bisognerà provare la sua inesistenza, e per quanto è possibile il modo come sia stato distrutto, o involato.

Assodate queste pruove, si passerà al riacquisto della pruova generica del fatto, cui il processo avea rapporto: è questo il caso dell' ingenere suppletorio, poichè difficilmente potrà più esistere identicamente lo stess' oggetto, su del quale fu commesso il reato: ed in questo genere di pruove, più d' ogn' altro, un accorto giudice istruttore potrà far risplendere i suoi talenti, la sua abilità, e la sua esattezza, mediante l' opera di una diligente istruzione giudiziale, art. 558 proc. pen.

Nel liquidarsi l' involamento, o la distruzione di un processo bisognerà versarsi ancora allo scovrimento dell' autore, o complici di un tal reato, onde tradurli in giudizio ne' modi prescritti dalla legge.

Sarà nella libertà della gran Corte criminale, quando il processo sia stato involato dal suo archivio,

procedere essa stessa alla verifica del fatto, o pure delegare altro magistrato per la istruzione.

CAPITOLO XII.

DELLA CONSERVAZIONE DEGLI OGGETTI, CHE PERVENGONO PRESSO GLI ATTI DE' GIUDIZÎ PENALI, E DELLA LORO RESTITUZIONE

Tutti gli oggetti appartenenti a' reati, che vengono con reperti, o in qualunque altro modo assicurati alla giustizia, debbono essere conservati e custoditi da' cancellieri, i quali debbono fare esatta descrizione sul registro di cancelleria a questo oggetto stabilito dal regolamento, art. 571 proc. pen.

Gli oggetti menzionati possono essere posti sotto una custodia diversa quando il Pubblico Ministero, o l' interessato il richiegga; ovvero quando si trattasse di grosse macchine, di animali, ec.; quindi in tal caso gli uffiziali di polizia giudiziaria dovranno aver cura che tali oggetti siano consegnati a persona idonea a ben custodirli, con obbligo di presentarli ad ogni ordine della giustizia, e nell'atto di consegna si stenderà processo verbale, nel quale si descriveranno esattamente tutti gli oggetti, la loro qualità, e stato attuale, e tutte quelle altre indicazioni necessarie al loro riconoscimento: questo atto sarà sottoscritto tanto dal consegnatario, che dall' uffiziale di polizia giudiziaria, dal cancelliere, e da due testimonî intervenuti all' atto, art. 572, 584, 585 proc. pen.

Le suggellazioni e disuggellazioni si faranno ai termini dell'art. 71, e 92 proc. pen.; Vedi pag. 293 a 296.

La conservazione di tali oggetti venne prescritta o per essere posti sotto l' osservazione de' giudici, che debbono giudicare del reato, onde trarre quelle pruove, che possono menare allo scovrimento della ve-

rità, o per restituirli a' legittimi padroni, o per esser venduti se sieno d' ignoto padrone, o se sieno stati confiscati.

Se chiaramente si conoscerà, che gli oggetti assicurati, e conservati nel modo anzidetto non abbiano verun rapporto col reato, ovvero non sia più necessario all' andamento del giudizio, potranno restituirsi a' legittimi padroni, art. 573, 574 proc. pen.

Una simile restituzione potrà ordinarsi a favor dell' imputato, facendosi la consegna a lui stesso, o a colui che amministra il di lui patrimonio, quando gli oggetti siano appartenenti a detto imputato, o quando non abbiano col reato, di cui vien accusato, veruna relazione; art. 578 proc. pen.

Una tale restituzione però non potrà mai ordinarsi dall' uffiziale di polizia giudiziaria che sta istruendo il processo, ma bensì dalla gran Corte criminale con sua decisione, o dal giudice correzionale ne' casi di sua competenza, mentre tutte le precennate regole stabilite per le gran Corti criminali sono applicabili alle giustizie di Circondario per gli oggetti ai giudizî correzionali pertinenti; articolo 587 procedura pen.

Può il giudice istruttore sia d' uffizio, sia a richiesta delle parti fare rapporti al Procurator generale presso la gran Corte criminale, il quale proporrà l' affare per l' anologa deliberazione.

Potrà sospendersi la restituzione a favor dell' imputato ne' seguenti casi:

1. Quando il valore dell' oggetto, o degli oggetti sia ragguardevole, e l' imputato di povera o di sospetta fortuna.

2. Quando l'imputazione sia di falsità per appropriarsi dell' altrui roba; o di furto o di altri reati, che offendono l' altrui proprietà:

3. Quando a richiesta della parte civile, o del pub-

blico Ministero si ordini il sequestro per garantia delle spese del giudizio penale; o di danni ed interessi, e dell' ammenda;

4. Quando abbiano relazione coi reati: art. 579, 581 proc. pen.

Tali oggetti si riterranno presso la giustizia penale, quando abbiano relazione, o quando si verificano i casi suenunciati fino a che sarà terminato il giudizio penale, e scorsi i termini di ogni richiamo legale, art. 581 proc. pen.

Cessa un tale divieto, se l' imputato dia idonea cauzione; art. 380 proc. pen.

Nel caso di sequestro degli oggetti assicurati dalla giustizia punitrice, l' ordine di sequestro dev' emettersi dalla gran Corte criminale quando trattasi di misfatti, o dal regio giudice di Circondario, allorchè trattasi di delitti, secondo le rispettive competenze.

Finito il giudizio, se la decisione assolve l' imputato, le robe a lui appartenenti gli verranno restituite senza spesa: nel caso di condanna saranno egualmente restituite, detratte però prima le spese del giudizio, i danni ed interessi, e le ammende: ma se tali oggetti debbano restar confiscati a favor del tesoro, come ne' casi di confiscazione del corpo del delitto, o degl' istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, ec., non potranno restituirsi, art. 582 proc. pen., ed art. 44 leg. penali.

Se gli oggetti apparterranno non all' imputato, ma ad altri, verranno restituiti al vero proprietario.

Se l' imputato è assente, potranno gli oggetti essere restituiti a' proprietarî dopo la di lui condanna in contumacia: potranno anche essere restituiti prima della condanna, se gli oggetti deperiscono, e non possono conservarsi, art. 583 proc. pen.

I proprietarî a' quali verranno restituiti gli ogget-

ti, dovranno sottoscrivere l'obbligo di presentarli nuovamente, qualora sia luogo, ad ogni ordine del magistrato, art. 584 proc. pen.

Questa restituzione si farà mediante un processo verbale, in cui si descriveranno esattamente gli oggetti, che si restituiscono; detto verbale sarà sottoscritto dal pubblico ministero, dal giudice commessario, da due testimonî, e dal cancelliere; art. 585 proc. pen. (vedi formola 77).

Sono a preferirsi per testimonî quei medesimi adoprati nel reperto degli oggetti, che debbono restituirsi; e se sono sotto suggello, dovrà farsene la dissuggellazione, a' termini degli art. 71, e 92 proc. pen., di cui sopra abbiamo esposto le norme, detto art. 585 proc. pen.

Quando poi non si conosce il proprietario degli oggetti assicurati alla giustizia penale, saranno venduti all' asta pubblica, dopochè ne sarà stato fatto l' uso convenevole nel giudizio, ed il prezzo che si ritrarrà dalla vendita, verrà depositato nella cassa delle ammende; art. 567, e 568 proc. pen.

Per eseguirsi tale vendita, si dee pubblicare un elenco per mezzo di manifesti, che verranno ancora inseriti nel giornale, ed affissi ne' luoghi del commesso reato, come anche nel domicilio dell' imputato, e nella residenza della gran Corte, onde il proprietario venghi in conoscenza della esistenza degli oggetti, art. 575 proc. pen. (vedi formola 78).

Nel manifesto deve farsi l' indicazione degli oggetti anzidetti in modo da essere avvertito il vero padrone della esistenza, e nel tempo stesso a prevenire le frodi di chi volesse appropriarseli senza dritto, cioè, è di bene di non enunciare tutt' i dettagli, ed i connotati degli oggetti, ma solamente dire = *un cavallo*, *un bue*, *un orologio* ec. senza indicare il colore, l' età, l' altezza, le marche, e le altre

qualità; mentre il vero proprietario ben potrà dettagliare le qualità dell' oggetto involatogli, e potrà in tal modo evitarsi un' appropriazione fraudolenta. Nel manifesto deve inoltre dichiararsi che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli dimostrando come gli appartengono, saranno venduti all' asta pubblica, ed il prezzo resterà in deposito fino allo spirar del termine fissato dalla legge per la prescrizione, art. 576 proc. pen.

Scorso l' anno dalla pubblicazione del manifesto, e non essendosi presentato alcuno per reclamare la proprietà degli oggetti, si procederà alla vendita dei medesimi all' asta pubblica.

Se gli oggetti siano tali da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento, o di dispendio notabile, la vendita verrà eseguita anche al momento che sono pervenuti nelle mani della giustizia; art. 577 proc. pen.

Eseguita la vendita, il ritratto verrà immediatamente depositato nella cassa delle ammende; e si restituirà ai legittimi padroni, se vengono a scoprirsi pria di spirare il termine per la prescrizione, art. 569 e 588 proc. pen.: ovvero resterà il retratto confiscato a favor del tesoro pubblico in pagamento delle spese del giudizio penale, o perchè si trattasse di oggetti confiscabili per disposizione delle leggi penali, come il corpo del delitto, e gli strumenti appartenenti al colpevole che han servito, o che erano destinati a commetterlo, art. 582 proc. penale.

CAPITOLO XIII.

DELLE PRIGIONI (1)

Nell' adunanza del 31 marzo 1847 dell' Imperiale Istituto Lombardo di scienze il signor avvocato Giu-

(1) Decreto de' 18 luglio 1844, relativo alla violazione dei luoghi di custodia, e di pena.

Veduti gli art. 413 e 415 delle leggi penali, il primo dei quali comprende nella classe de' furti qualificati pel mezzo il furto commesso con *chiavi false*; ed il secondo dispone che « sotto *il nome di* CHIAVI FALSE *vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, frode, o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire, o rimuovere una chiusura qualunque sia interna, o esterna.* »

Veduto l' articolo 253 delle stesse leggi penali così concepito:
« *La* FUGA SEMPLICE *de' condannati è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non non ricada a più di due anni.*

» *La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella, dalla quale il condannato si è sottratto.*

» La fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita con VIOLENZA, O FRATTURA VIOLENTA, *verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' candannati.*

» *Questa pena però sarà cumulata pei prigioni alla pena, cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli, e sarà pei candannati cumulata alla pena, dalla quale si sono sottratti; salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti.* »

Attesa l' importanza di prevenire che in un modo qualunque

seppe Salari lesse una memoria sul sistema penitenziale nelle prigioni, richiesto dallo spirito di filantropia non solo, ma bensì da' principî rigorosi della sociale giustizia. A provare questo assunto accennò le varie opinioni intorno l'origine e la natura del giuspostivo, e dimostrò che il dritto di punire deriva dal dritto di *conservazione* esercitato contro i delinquenti, per impedire possibilmente i delitti, a'quali l'impunità per la posizione sociale porgerebbe incitamento: disse che il delinquente, salvo l' effetto della punizione, non perde nè i dritti di *uomo*, nè quelli di membro del sociale consorzio civile: essere debito, soggiunse, della società il procacciare per tutt' i cittadini l' educazione fisica, intellettiva, e morale; ed un tal dovere non venir meno ne' macchiati di de-

---

si eluda da' detenuti la loro restrizione ne' luoghi di custodia o di pena.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia, e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo.

Art. 1. La fuga da' luoghi di custodia, o di pena con *chiavi false* o *adulterine*, intese nel largo senso dell' enunciato articolo 415 delle leggi penali, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia.

2. Le determinazioni dell' articolo 253 delle leggi penali circa la cumulazione di pene pei prigioni, e pei condannati evasori, avranno pur luogo nel caso preveduto dal precedente articolo.

3. Rimangono in vigore le disposizioni dell' enunciato articolo 259 per la fuga da' luoghi di custodia, o di pena con *violenza o frattura violenta*.

4. Il nostro Ministro ec.

litto: e fatte altre considerazioni s' impegnò a provare, che non dee disperarsi il risorgimento de' delinquenti, ne' quali, non ostante il delitto, stanno tuttavia commisti i germi del bene con quelli del male; che potente è l' educazione, detta a ragione *una seconda natura*: che la speranza del risorgimento de' colpevoli segna un intervallo immenso fra la civiltà degli antichi, e quella de' moderni tempi: e che una tale speranza è consagrata dalla religione; ed è avvalorata dalla esperienza.

Di vantaggio nel Parlamento di Francia in aprile dell' anno 1840 fu proposto il progetto di legge per la riforma generale delle prigioni.

Ed in vero l' incarceramento, il quale tende semplicemente alla custodia de' voluti rei, non deve considerarsi come una pena, mentre nessuno può giustamente essere punito prima di essere giudicato; che anzi è contro ogni dritto che l' incolpato abbia a soffrire nel carcere di custodia delle restrizioni eguali, e forse anche maggiori di quelle, che sono annesse alla stessa pena, che avrebbe a meritare se venisse condannato.

Al proposito non può farsi elogio abbastanza conveniente alla umanità degl' Imperatori Onorio, e Teodosio, che riportando il testo della celebre legge 23 cod. *de poenis* da esso loro sanzionata. « *Omnes, quos damnationis conditio diversis exiliis destinatos, metas temporis praestituti in carceris implevisse custodia deprehenderit, solutos poena, vinculisque laxatos, custodia liberari praecipimus, nec formidare miserias ullas exilii. Sit satis immensorum cruciatuum semel luisse supplicia, ne ii qui diu privati sunt aurae communis haustu, et lucis aspectu non intra breve spatium catenarum ponderibus praegravati, etiam exilii poenam sustinere iterum compellantur.* »

Declamava ne' suoi tempi l' immortale Filangieri,

autore della *scienza* della legislazione (1) contro le imperfezioni delle prigioni, nel vedere confusi gl' imputati co' condannati, il conversare co' quali può corrompere la loro indole, e depravare i loro costumi.

Questa reclamata riforma si è già ottenuta dal Pio, Clemente, ed amatissimo Sovrano FERDINANDO II (D.G.) fin dall'aurora del suo glorioso, e trionfante governo, intento sempre alla felicità, e al ben essere dei suoi sudditi (2).

Il fine principale di ogni legislazione in ordine alle prigioni è quello che i detenuti, o condannati siano ben custoditi, e nel tempo stesso con umanità trattati. Quindi è che i luoghi di custodia o di pena debbono essere non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non venghi alterata.

Su questi principî le nostre leggi di procedura penale nel titolo XIV del libro III hanno stabilito quanto segue.

In ogni Provincia, o Valle vi dovrà essere un elenco delle prigioni; delle case di custodia, o di pena; inclusi i *così detti corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque sia la loro denominazione. Questo elenco sarà stampato colla indicazione del Distretto, del Circondario e del Comune, ove le suddette case esistono, art. 589 proc. pen. (3).

---

(1) Lib. 3 pag. 2 cap. 6.

(2) Veggasi in effetti il Reale Rescritto degli 8 giugno 1831.

(3) Vedi il Real Rescritto de' 7 settembre 1819, che siegue.

Sua Maestà nel Consiglio de' 7 settembre 1819 ha dichiarato che nell' elenco ordinato coll' art. 589 proc. pen. non devono essere compresi i luoghi di custodia, che i Vescovi possono stabilire ad oggetto di restringere gli Ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da' canoni.

Detto elenco debb' essere affisso in ciascuna Provincia, o Valle nelle sale di udienze della gran Corte criminale, de' giudici istruttori; de' giudici di Circondario; e nelle case comunali, e negli altri delle stesse prigioni, art. 590 proc. pen.

Qualunque luogo di custodia, o di pena, che non sia notato nell' elenco enunciato, sarà considerato come un carcere *privato*; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo a procedimento, ai termini dell'art. 241 delle leggi penali, art. 591 proc. pen. (1).

In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione si terrà un registro pe' detenuti che entrano, o escono. Desso sarà numerato: nella residenza della gran Corte criminale sarà in ogni pagina segnato, e munito del proprio suggello dal Presidente e dal Procurator Generale, i quali attesteranno di quante pagine sia il registro composto: nelle residenze de' giudici istruttori tutto quanto si è detto, verrà eseguito da costoro, o dal Sindaco; nelle residenze de'giudici di Circondario, da costoro, e dal Sindaco: negli altri Comuni dal supplente, dal Sindaco, e dall' incaricato del Ministero Pubblico nelle cause correzionali: ne' corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a corpi Militari, dal Comandante militare, e dal Sindaco comunale, articolo 592 proc. pen.

Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona, non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente.

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscri-

(1) L' art. 241 leggi penali è così concepito: Sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l' uffiziale pubblico che senza necessità ritenga, o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni.

vere sul registro l'atto di cui è latore, art. 593 proc. pen.

L' annotazione sul registro sarà sottoscritta dal custode, e dal latore del mandato, se sappia scrivere, e non sapendo scrivere, il custode ne farà menzione, art. 594 proc. pen.

Niun custode potrà ricevere, nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di mandato di un autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale dev' essere espresso l'ordine dell' arresto, e l'articolo della legge, per la di cui esecuzione è ordinato. In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a' termini delle leggi penali (1), art. 595 proc. pen.

Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell' autorità, alla quale la legge concede questa facoltà (2). Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente, o connivente di evasione, a' termini delle leggi penali (3), art. 596 proc. pen.

(1) I custodi, o carcerieri, che abbiano ricevuto un individuo in prigione, senza legale mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, sono puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall' ufficio, art. 239 leggi penali.

(2) Tale autorità però non potrà emettere cosiffatto ordine di liberazione a riguardo de' condannati, che hanno espiata la pena di prigionia, o altre pene criminali, se prima essi non documentino la indigenza effettiva a pagare le spese del giudizio con fedi corrispondenti, legalizzate dal signor Intendente, o sotto Intendente. I condannati però a pena di detenzione non sono obbligati a pagare le spese, nè a documentare la povertà, per potere essere liberati dal carcere: Vedi nota 1. pag. 202.

(3) Vedi gli art. 254, e seguenti delle leggi penali.

Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell' ingresso del detenuto, come ancora la data dell' uscita dal carcere, e l' ordinanza, in forza della quale la liberazione ebbe luogo, art. 597 procedura penale.

Ne' casi in cui avviene l' arresto in flagranza, o che avviene per effetto dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, l' arrestato sarà presentato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo, ove è il carcere; questo uffiziale spedirà il corrispondente mandato, che verrà notato nel registro come sopra si è detto, art. 598 proc. pen.

Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente; se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere, per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell' ora, e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui viene riconsegnato.

L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica, dovrà in questo caso essere *vistato* dal giudice di Circondario o dal supplente: il custode senza questa formalità, della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto, art. 599 proc. pen.

È ammesso chiunque a denunziare sia al giudice di Circondario, sia al giudice istruttore, o al Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale; o al Presidente della medesima, ed a qualunque uffiziale della polizia giudiziaria, ordinaria, o amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto, o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco delle prigioni riconosciute dalla legge, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Quell' uffiziale pubblico incaricato della polizia amministrativa o giudiziaria, che ometta, o ricusi di deferire a questo richiamo, incorre nelle pene stabilite dalle leggi penali, articolo 600 procedura pen. (1).

Verificata la illegalità dell' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal Presidente della gran Corte criminale, o dal Pubblico Ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della Provincia o valle da altri uffiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al Presidente o al Procurator Generale; i quali di accordo ordineranno che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto le pene indicate nell' articolo 238 leggi penali quì sottoscritto, e senza pregiudizio delle pene più gra-

---

(1) Art. 238 leg. pen. Gli uffiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici uffizi da sei a dieci anni.

Circolare de' 19 ottobre 1850.

Ministero e real Segreteria di Stato dell' Interno.

Ai signori Sindaci, e Giudici Regi.

Vengo informato che i custodi delle prigioni circondariali poco, o malamente adempiono ai propri doveri per essere gran parte di essi distratta in altre cure. Ad ovviare quindi a siffatto inconveniente io sulla considerazione che niuno, meglio de' regî giudici, può sorvegliare a questo interessante ramo di servizio, mi fo a prescrivere che non sieno pagati i soldi a' custodi anzidetti se non in vista di un certificato di buon servizio de' rispettivi giudici regi. Il Direttore — *S. Murena*.

vi ne' casi preveduti dalle medesime leggi, art. 601 proc. pen.

Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, così che non sia illegale, che la forma; può il Presidente di accordo col Procurator Generale prendere i rischiarimenti necessarî, porre in regola l' affare, e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell'autorità competente: e nel caso sia in arresto in luogo non riconosciuto per pubblica prigione, verrà subito tratto fuori.

Le sopraenunciate ordinanze del Presidente saranno da lui sottoscritte, e *vistate* dal Procurator Generale: di tutto si farà processo verbale, il quale deve inserirsi nel registro delle prigioni, articolo 602 proc. pen.

Se la illegalità dell' arresto debbe verificarsi non già ne' capoluoghi della provincia o valle: i giudici istruttori, o i Regî giudici eserciteranno le facoltà attribuite ai Presidenti di cui sopra si è fatto parola, art. 603 proc. pen.

Ogni custode che ricusi di mostrare al portatore dell' ordine del giudice di Circondario, del giudice istruttore, del Presidente o del Procurator Generale presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l' ordine che glielo proibisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l' esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizione vietata a' termini delle *leggi penali*, art. 604 proc. pen. (1)

---

(1) Art. 240 leg. penali: i custodi, o carcerieri; che per qualunque titolo si permettano atti arbitrari su i detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia. In

La presentazione della persona detenuta non potrà essere negata a' portatori dell' ordine : non potrà esser nè anche negata a' suoi parenti , ed amici ; a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto , art. 605 proc. pen.

Le autorità giudiziarie, e le amministrative , a norma de' regolamenti , debbono con particolarità , e diligenza curare che i luoghi di custodia , e di pena siano non solamente sicuri , ma mondi , e tali che la salute de' detenuti non venga menomamente alterata , art. 606 proc. pen.

Le medesime autorità invigileranno perchè non si commettano su i detenuti le restrizioni vietate , che sopra abbiamo riferito. Onde venghi eseguita la enunciata vigilanza , le predette autorità sono nell' obbligo di fare le visite periodiche nelle prigioni , a norma de' regolamenti , articolo 607 procedura pen.

Se qualche detenuto trascorra in minacce , ingiurie , o violenze contro i custodi , o contro gli altri carcerati , o qualunque altra persona ; sarà quello assoggettato a restrizioni maggiori , secondo i luoghi di detenzione , in seguito degli ordini del Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale , o del giudice istruttore , o del giudice di Circondario , o di chi sopraintende alle carceri in Napoli , ed in Palermo. Oltre a questa misura disciplinare, ch'è più di prevenzione che di pena , il colpevole può an-

---

caso che le restrizioni , o atti arbitrari suddetti degenerassero in sevizie , o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia , o con pena maggiore , la pena crescerà sempre di un grado.

dar soggetto a pene maggiori per i reati più gravi dallo stesso commessi, art. 608 proc. pen.

Per tutt'i reati commessi nelle prigioni procedere dee la polizia giudiziaria del luogo, ove le dette prigioni sono site. Nelle residenze delle gran Corti criminali siccome le prigioni centrali sono sotto l'immediata sorveglianza del Procurator Generale, ch'è il primo agente della polizia giudiziaria, può egli medesimo procedere ad assicurare le pruove de' reati commessi nelle stesse prigioni: o il giudice istruttore a preferenza del Regio giudice di Circondario: e finalmente detto Regio giudice di circondario à precipuo dovere di accorrere prontamente ad assicurar le pruove de' reati avvenuti nelle prigioni circondariali di sua dipendenza.

CAPITOLO XIV.

DE' REGISTRI GENERALI CRIMINALI

Al par della virtù il vizio à i suoi gradi: rare volte un misfatto è la prima opera del malfattore, mentre i grandi delitti sono preceduti da piccoli (1). Quindi è del pubblico interesse, che i malfattori siano conosciuti; che la memoria de' loro falli rimanga indelebilmente impressa, e che il governo abbia sempre presenti i loro nomi, per sorvegliarli in tutt'i loro passi.

Sopra questi principî la legge ha stabilito che i cancellieri delle gran Corti criminali, de'giudici di Circondario, e della Suprema Corte di giustizia, quando questa proceda contro pubblici funzionarî dell'ordine giudiziario, tengano nelle loro cancellerie un registro

(1) Vedi pag. 55.

di tutte le condanne; in esso verrà indicato il nome, cognome, professione, età, patria, e domicilio di tutt' i condannati, come pure debbono trascrivere una notizia sommaria della causa, e della condanna (1).

I cancellieri che mancassero a questo dovere sono sottoposti ad un' ammenda di duc. 10 per ciascuna omissione, art. 609 proc. pen.

In fine di ogni tre mesi i cancellieri sono obbligati trasmettere per organo del Regio Giudice al Procurator Generale, sotto pena dell' ammenda sopra indicata, una copia di questi registri; ed il Procurator Generale la invierà al Ministro di Grazia e Giustizia, presso il di cui Ministero sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, art. 610 proc. penale.

Oltre i registri delle condanne, i cancellieri sono nell' obbligo di tenere varî altri registri, e di formare diversi stati decadarî, mensili, trîmestrali, in ogni sei mesi, ed in ogni anno, che vengono prescritti con diverse ministeriali di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia; di quali registri e della intera statistica ci siamo occupati nel terzo volume, ch' è per i tipi.

---

(1) Per condanne s' intendono in questo luogo quelle definitive e passate in giudicato, ossia divenute esecutive.

CAPITOLO XV.

DELLA REVISIONE DE' GIUDIZÎ PENALI

Il nostro Augusto, e Clemente Sovrano intento sempre mai alla esatta amministrazione della giustizia ha prescritto la revisione de' giudizî penali anche *di ufficio*, per evitare l'esecuzione di una condanna che in menoma parte offender potesse la giustizia.

La revisione ne' giudizî penali à luogo quando esistono due giudicati irrevocabili, e contraddittorî, in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l'uno, dee per necessità trovarsi la ingiustizia per l'altro, art. 611 proc. pen.

Per farsi luogo alla revisione debbono concorrere tre estremi, cioè che il giudicato sia irrevocabile; che sia contraddittorio con altro giudicato; che sia nella stessa causa.

È irrevocabile un giudicato, allorchè non è suscettibile di alcun gravame: è contraddittorio, quando per lo stesso reato fossero stati in separati giudizî condannati due individui diversi come autori principali: per esempio Pietro è condannato come colpevole di veneficio alla pena di morte: similmente in altro giudizio per lo stesso reato Antonio viene anche egli condannato alla stessa pena di morte come colpevole dello stesso veneficio: or se è stato Pietro che ha commesso l'avvelenamento, la condanna contro Antonio è ingiusta. Lo è egualmente contraddittorio un giudicato quando lo stesso fatto viene per un individuo classificato reato, mentre per l'altro si dichiara di non essere tale.

Il mezzo per ottenere la revisione ne' casi sopra espressi è tutto straordinario; poichè è diretto ad

impedire l'esecuzione di ciò che ha fatto passaggio in cosa giudicata: quindi la dimanda di revisione debbe dirigersi al Ministro di Grazia e Giustizia, dal quale la Suprema Corte di Giustizia riceverà gli ordini di esaminare le due condanne, che formano l'oggetto della contrarietà, art. 612 proc. pen.

La revisione potrà aver luogo tanto di ufficio, che sul reclamo de' condannati, o di uno di essi, o del Pubblico Ministero.

Quando ha luogo la revisione sia di ufficio, sia sul reclamo della parte, o del Pubblico Ministero, dovranno inviarsi tutte le carte alla Suprema Corte di Giustizia per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia nello stesso modo che praticasi in caso di ricorso.

La corte Suprema, trovando le due sentenze irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell'innocenza dell' uno, o dell' altro condannato, le annullerà amendue, e rimetterà l'esame ad un giudice o gran Corte criminale diversa da quelli che ànno pronunziato le due condanne: e questa Corte delegata procederà dall' atto che la Corte Suprema indicherà per rinnovarsi il giudizio, detto art. 612 proc. pen.

CAPITOLO XVI.

DELLA PRESCRIZIONE.

La legge ha inventata e stabilita la prescrizione, sulla imitazione della natura, la quale col trascorrimento del tempo pone nell'obblio le cattive azioni degli uomini, lasciando loro le angoscie segrete, i rimorsi, e i timori, che quai compagni indivisibili sono sufficienti supplizî a vendicare il mal fatto.

Le leggi Civili definiscono la *prescrizione* « Un mezzo per acquistare un dritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato (1). »

Nella ragion criminale puossi egualmente definire un mezzo per liberarsi dall' azione penale, o dalla pena inflitta, mediante il trascorrimento di un determinato tempo.

Prima di tutto giova avvertire, che le leggi penali distinguendo l' azione penale da condanna, somministrano delle regole che riguardano l' una e l'altra.

Rivolgendo lo sguardo attento sulle azioni penali, diciamo che tutte le azioni penali nascenti da qualunque reato sono soggette a prescrizione.

Col decorso di anni venti si prescrive l' azione penale per misfatti punibili con pene di morte, ergastolo, o quarto e terzo grado de' ferri, articolo 613 proc. pen.

Col decorso di dieci anni si prescrive l'azione penale per misfatti punibili con pena minore di quelle sopra enunciate, art. 614 proc. pen.

Col decorso di due anni si prescrive l' azione per delitti, art. 615 proc. pen.

E col decorso di tre mesi si prescrive l' azione per contravvenzione di polizia, art. 616 proc. pen.

L' azione per ingiurie punibili correzionalmente rimane prescritta come quella per le contravvenzioni.

Se le ingiurie sono punibili con pene di polizia, l'azione si prescrive in un mese.

Incomincia a computarsi la prescrizione dal giorno in cui fu commesso il reato (2).

Anche le condanne in materia penale sono sog-

(1) Vedi l' art. 2125 leggi civili.

(2) In caso di recidiva la prescrizione rimane interrotta.

gette a prescrizione; eccetto però le condanne a pena di morte, all'ergastolo, o al terzo o quarto grado di ferri, le quali non si prescrivono mai, art. 613 proc. pen.

Le condanne a pene criminali, minori del terzo grado de' ferri si prescrivono collo scorrimento di 20 anni, art. 614 proc. pen.

Le condanne a pene correzionali si prescrivono col decorso di cinque anni, art. 615 proc. pen.

Si prescrivano finalmente in un anno le condanne a pene di polizia, ed in tre mesi quelle per ingiurie punibili con pene di polizia, art. 616, e 617 proc. pen.

La prescrizione contro le condanne incomincia a decorrere dal giorno della data delle medesime, e non da quello del commesso reato.

La prescrizione dell'azione, e della condanna resta interrotta dalla recidiva ne' misfatti da un altro misfatto; e ne' delitti da un delitto o misfatto.

Il tempo in caso d'interruzione comincia a decorrere nuovamente dal giorno, in cui decorrerà la prescrizione dell'ultimo reato, articolo 618 proc. penale.

Nel caso di prescrizione di condanna a pene criminali inferiori al terzo grado de' ferri anche nel presidio (perchè quelle maggiori non sono soggette a prescrizione) pronunciate per omicidio, o per altro misfatto contro alle persone, il condannato sarà obbligato all'esilio correzionale nel *maximum* del tempo, se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria, art. 620 proc. pen. (1).

---

(1) È questa una pena accessoria che la legge stabilisce contro il condannato, che gode gli effetti della prescrizione; sul

Per le prescrizioni tanto dell'azione penale, che

---

fine di allontanarlo dagli occhi degli offesi, e dal luogo del commesso reato: Vedi nota 1. pag. 432.

Decreto de' 21 luglio 1813.

Art. 1. Le pene pronunziate in materia criminale si prescriveranno col termine di venti anni compiti a contare dalla data delle decisioni.

Ciò non ostante il condannato non potrà risedere nella provincia ove faccia dimora colui, a cui danno il misfatto è stato commesso, o i suoi eredi diretti.

« Il governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

2. Le pene pronunziate in materia correzionale si prescriveranno col termine di cinque anni compiti a contare dalla data della decisione, o dal giorno in cui la sentenza non potrà essere più attaccata per via di appello.

3. L'azion pubblica, e l'azion civile risultante da un misfatto si prescriveranno dopo dieci anni compiti, a contare dal giorno in cui il misfatto sarà stato commesso, se però in questo intervallo non sia stato fatto alcun atto d' istruzione o di procedimento.

Se in questo intervallo sieno stati fatti atti d' istruzione o di procedimento non seguiti da decisione, l' azione pubblica, e l' azion civile non si prescriveranno che dopo dieci anni compiti, a contare dall' ultimo atto; e ciò anche a riguardo delle persone che non fossero implicate in questo atto d' istruzione, o di procedimento.

4. Ne' due casi espressi nell' articolo precedente, e secondo le distinzioni di epoche che vi sono stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiti, se si tratti di un delitto che deve essere punito correzionalmente.

5. Le pene pronunziate con sentenze rendute per contravvenzioni di polizia saranno prescritte dopo due anni compiti dal giorno del giudizio renduto in ultima istanza, o dal giorno

delle condanne pronunciate prima della pubblicazione del codice per lo regno delle due Sicilie, si osserverà la norma delle leggi vigenti, o delle antecedenti, adottandosi quelle che saranno più favorevoli all'imputato o al reo, purchè però non trattasi di condanne di morte, ergastolo, o del quarto, o terzo grado dei ferri, le quali non sono soggette a prescrizione, come abbiam' osservato; perciò nulla importa se dette condanne siano pronunziate prima

in cui la sentenza non potrà essere più attaccata per la via dell' appello.

6. L' azione pubblica, e l' azione civile per una contravvenzione di polizia, saranno prescritte dopo un anno compito, a contare dal giorno in cui questa sarà stata commessa, anche quando non vi sarà stato processo verbale, sequestro, istruzione, o procedimento, e se in questo intervallo non vi sia intervenuta condanna. Ma se vi sia stata una sentenza definitiva di natura ad essere attaccata per la via dell' appello, l' azione pubblica, e l' azione civile si prescriveranno dopo un anno dell' appello che sarà stato interposto.

7. In niun caso i condannati per mancanza di comparsa o per contumacia, de' quali la pena è prescritta, potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la mancanza di comparsa, o la contumacia.

8. Le condanne civili pronunziate con decisioni o sentenze in materia criminale, correzionale o di polizia, e divenute irrevocabili, si prescriveranno secondo le regole stabilite dal codice civile.

9. Le disposizioni del presente articolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni.

10. Ne' delitti la prescrizione cominciata sotto l' impero delle antiche leggi, sarà calcolata con un ragguaglio di proporzione fra il tempo trascorso sotto l' impero della vecchia, e quello che rimane a dover trascorrere sotto l' impero della nuova.

della pubblicazione delle presenti leggi, nè importa che la prescrizione sia già cominciata sotto l'impero delle leggi antiche abolite, art. 619 proc. pen.

La prescrizione dell'azione civile risultante da un reato qualunque, quando essa sia stata intentata unitamente all'azione penale, sarà regolata secondo la prescrizione del reato, dal quale essa nasce, altrimenti sarà regolato colle disposizioni delle *leggi civili*.

Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili, art. 621 proc. pen.

Tutte le enunciate disposizioni relative alle *prescrizioni* non derogano alle leggi particolari in ordine alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni, previste da particolari decreti, i quali in questi casi regolano la prescrizione, art. 622 proc. pen. (1).

Vedi il Real rescritto de' 7 marzo 1822 che siegue.

Le leggi di procedura penale negli art. 613, e seguenti fissano il tempo in cui rimane prescritta l'azione penale nascente da misfatti, delitti, e contravvenzioni rispettivamente. È nato il dubbio se la prescrizione stabilita dalle enunciate leggi sia interrotta dagli atti giudiziari, ed all'effetto se il tempo a prescrivere incomincia a decorrere dal giorno del reato, ovvero da quello dell'ultimo atto giudiziario.

Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 febbrajo ultimo ha sovranamente dichiarato, che la prescrizione di cui è parola è interrotta da ogni atto cui si proceda per la persecuzione de' reati; tal che si computi soltanto dall'ultimo atto giudiziario che siasi emesso.

(1) Vedi il Real Decreto del 1. febbrajo 1819 che siegue.

Art. 1. Il termine di tre mesi stabilito a prescrivere le tra-

CAPITOLO XVII.

DELLA RIABILITAZIONE DE' CONDANNATI

Superiormente abbiamo già avuto occasione di parlare circa gli effetti, che producono contro il condannato talune condanne criminali; vale il dire che le condanne a' ferri, e quelle alla reclusione portano seco la perpetua interdizione dai pubblici uffizî, e l' interdizione patrimoniale, durante la pena. Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio se non per somministrare semplici indizî, art. 17 leggi penali.

La condanna alla relegazione porta anche l' interdizione da' pubblici uffizî per altrettanto tempo per quanto è durata la pena, art. 18 leggi civili.

La legge però, intesa a punire i malfattori, i disturbatori della tranquillità della grande famiglia sociale con pene proporzionate (1), vi accorre ancora in loro soccorso, allorchè, dopo espiata la pena, un vero sentimento accompagni costantemente la loro posteriore condotta: essa perciò su questo principio ha stabilito *la riabilitazione del condannato*; mediante la quale costui, espiata la pena, e dopo un tempo determinato, abbia dato saggio di sua buona condotta, rientri nella pienezza e godimento di tutti quei dritti, che per effetto della

---

sgressioni forestali è prolungato a sei mesi decorrendi dalla data del processo verbale che le riguarda.

(1) Diciamo *proporzionate*, perchè se le pene saranno seve-

condanna avea perduti, art. 623 proc. penale (1).

---

re correranno rischio di non essere applicate ed inflitte; se miti, saranno inefficaci. Vedi pag. 30.

(1) Cade qui in acconcio rapportare le parole del celebre oratore del governo, signor Louret, pronunciate nel suo discorso alla seduta de' 16 dicembre 1808. « Egli è frequente, dicea, » e forse anche pur troppo, che lo spirito de' condannati tro» vasi restìo per ritornare alla virtù, e alle idee di ordine e » di moralità. Generalmente, quando essi si abbandonarono al » delitto erano di già corrotti, e depravati; ed avviene altresì, » che la loro depravazione venga ad aumentarsi nelle carceri » che prima della loro condanna li ricevono, e ne' luoghi ove » essi sono condotti per soggiacere alla loro pena. »

» Ma non è possibile forse, che si trovano fra i condannati » coloro, che esenti da perversità, abbiano commesso un de» litto punibile sì, ma in un istante di traviamento, ed a » cui sono stati tratti dal subitaneo impulso di una passione » anche non criminosa in se?

» Se io parlassi innanzi ad uomini meno illuminati, non mi » sarebbe difficile di sostenere la mia asserzione con numerosi » esempi, ricavati da' tempi andati, e da' moderni. Or se non » è impossibile che un vero pentimento accompagni costante» mente alcuni condannati prima, e principalmente dopo la loro » condanna, perchè mai dovrassi negare a costoro, che furo» no per un momento solo delinquenti, la totale estinzione » della macchia che venne loro impressa in conseguenza di un » traviamento da essi espiato co' proprî rimorsi, colla loro po» steriore condotta, e colla pena, che hanno sopportata? »

» I ferri, il soggiorno nelle carceri, la compagnia continua » di uomini induriti, e di alcuni anche per sempre corrotti, » convengo che non sono fatti per migliorare coloro che vivo» no in mezzo di essi. Questi ultimi non può dissimularsi che » trovansi in grave rischio di perder quanto prima l' avanzo » che loro rimane di moralità, e quei rimorsi che sono il tor-

Anche i condannati all' interdizione perpetua dai

» mento attuale, ma che possono divenire la consolazione dei » colpevoli, ed il pegno del loro ritorno alla virtù.

» Ma, signori, voi certamente penserete, ed oso pur crederlo, che non sarà così, o almeno che ciò di raro avverrà, allorquando si lascerà ai condannati qualche speranza di ripri- » stinarsi nella reputazione degli uomini. »

» Il loro istesso ben inteso interesse dovrà bastare per ispi- » rare ad essi la risoluzione di cominciare fin dalla loro cat- » tività ad adempire tutt' i propri doveri; giacchè se in gene- » rale non vi ha felicità senza la pratica delle virtù; si può » dire principalmente che per l' uomo precipitato nella disgra- » zia, questa pratica è il solo sostegno che gli rimane, e che » il trascurarlo, sarebbe lo stesso che privarsi di tutto. Ma se » a questo interesse aggiungasi ancora la speranza concessa ai » condannati di potere un giorno, mercè una condotta irre- » prensibile, ricuperare i loro dritti, riacquistare la stima, e » la fiducia de' loro concittadini, soddisfare a' più cari desideri » della loro afflitta famiglia, motivo che non sarà senza im- » portanza a' lor occhi, ei non ci è sembrato di poter dubi- » tare che questo esser dovesse un sicuro mezzo, non solo per » prevenire la loro successiva degradazione, ma ancora per pre- » parare e produrre il loro miglioramento morale. »

» Se è così, come io sono convinto, combinandosi insieme » questo interesse e questa speranza, e fortificandosi a gara, » dovrà succedere che molti condannati verranno ricondotti » a' principî di ordine e di proprietà, i quali utili a loro stessi, » ed utili per le lezioni che ne risulteranno ne' luoghi di de- » tenzione a' compagni delle loro disgrazie, torneranno a pro- » fitto della stessa società, e formeranno una istruzione preziosa » pe' suoi membri.

» Dopo l' assemblea costituente si sono veduti degli esempi » di riabilitazione, ed anche più se ne vedranno in avvenire; ma » quando per un impossibile, la speranza di esservi ammesso ser-

pubblici uffizi potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena, art. 623 proc. pen.

I condannati a' ferri non potranno avanzar domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena: ed i condannati a pene criminali minori, non potranno avanzarla, se non dopo tre anni, articolo 624 proc. pen.

I condannati per recidiva di misfatti, non potranno avanzar la domanda di riabilitazione, se non dopo un triplo del tempo di sopra enunciato, art. 634 proc. pen.

Detta dimanda di riabilitazione debb'essere accompagnata da taluni documenti, diretti a comprovare la buona condotta del condannato: essi sono i seguenti:

1. certificato del Sindaco, e del decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune;

2. certificati di buona condotta de' Sindaci, e decurioni de' comuni, ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l'espiazione della pena; questi certificati dovranno essere vistati dal giudice di Circondario, dal giudice istruttore, e dal sotto intendente del Distretto; e nel capoluogo di Provincia dall'Intendente;

3. fedi di perquisizione della gran Corte criminale

» visse solamente a render migliore un solo individuo, la pena » che il legislatore si prese, non sarà certamente perduta: que» ste, o signori, sono le ragioni che han fatto concepire il capo » della riabilitazione, di quella riabilitazione che succede dopo » tanti capi naturalmente austeri, e che per un si gran nu» mero di colpevoli è un invito per rientrare nel camino del » dovere, colla speranza che voglia la società un giorno non » più rimembrarsi de' loro falli. »

e della regia giustizia de' luoghi del suo domicilio e dimora, che dimostrino di non aver il richiedente la riabilitazione commesso nuovi misfatti, o delitti;

4. copia legale della condanna, art. 625 proc. pen.

Questa domanda co' documenti enunciati verrà depositata nella Cancelleria della gran Corte criminale, ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione; qualunque sia stato il giudice che abbia proferita la condanna, art. 626 proc. pen.

La domanda di riabilitazione dev' essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della Provincia o valle dell' ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove fu pronunziata la condanna, art. 627 proc. pen.

Scorsi tre mesi dall' ultima pubblicazione, il Procurator Generale presso la gran Corte criminale darà sulla dimanda le sue conclusioni motivate ed in iscritto, art. 628 proc. pen.

La gran Corte ed il Ministero Pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni, art. 629 proc. pen.

Detta gran Corte criminale col numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda con una deliberazione motivata, art. 630 proc. pen.

Se la gran Corte criminale è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà avanzare nuovamente la domanda dopo l' intervallo di tre altri anni nel caso di pena de' ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori, art. 631 proc. pen.

Se la gran Corte criminale crede che la riabilitazione possa essere ammessa, la deliberazione, e tutte le carte che l' appoggiano saranno per mezzo del Pubblico Ministero nel più breve termine trasmesse al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, art. 632 proc. pen.

Se la gran Corte criminale che deliberò sulla dimanda di riabilitazione sia diversa da quella che pronunziò la condanna, può il Ministro di Grazia e Giustizia dimandare a questa de' rischiaramenti, detto art. 632 proc. pen.

In seguito Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia farà rapporto a Sua Maestà.

Se la Maestà Sua aderisce alla deliberazione della gran Corte criminale, si spedirà il *Decreto di Grazia*, il quale verrà inviato tanto alla gran Corte criminale che pronunziò la condanna, che a quella, che ammise la riabilitazione, nel caso siano diverse.

La prima gran Corte criminale trascriverà nel processo di condanna e nel registro de' condannati la grazia della riabilitazione; e la seconda gran Corte criminale darà lettura di tale grazia al riabilitato.

Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione da' pubblici uffizî, sia perpetua, sia temporanea, bisogna che il decreto di Grazia ne facci espressa menzione, art. 633 proc. pen.

CAPITOLO XVII.

DELLE AMNISTIE COMPLESSIVE DI PIU' REATI; DE' RESCRITTI PARTICOLARI DI ABOLIZIONE, E DE' DECRETI DI GRAZIA DOPO LE CONDANNE.

La Maestà del Re Ferdinando II. (D. G.), nostro adorato Sovrano, il cui Real animo si apre sì agevolmente, e sì spesso a' sensi Celesti della pietà, e della beneficenza (1), à voluto in sua inesauribile Clemenza condonare gli errori, e le colpe de' tra-

(1) . . . . Parcite, et Dii estis.
Chi perdona imita Iddio.

viati suoi sudditi del Regno delle due Sicilie con infinite e moltiplici Reali Indulgenze emanate in diverse epoche, dall' aurora del suo glorioso governo fin oggi.

Leggonsi in effetti i tratti di straordinaria Clemenza verso alcune classi di giudicabili, e di condannati ne' Reali Decreti, che quì appresso cenneremo, monumenti duraturi della inesauribile Clemenza dell' ottimo Principe, che regge i nostri destini; Decreti cioè de' 18, e 20 dicembre 1830; de' 3; de' 5; de' 7; de' 16; de' 20, e de' 30 maggio 1831; del 1.° dicembre 1832; de' 21 maggio 1833; de' 16 gennaio 1836; de' 26 gennaio 1837; de' 16 maggio 1838; del 1.° agosto 1838; de' 17 settembre 1839; de' 28 marzo 1841, de' 24 marzo 1843; de' 14 aprile 1844; de' 23 gennaio, e 1.° febbraio 1848; de' 2 agosto 1849; e quello de' 30 aprile 1851, che letteralmente si trascrive.

Ferdinando II.— Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Volendo far uso della nostra clemenza verso alcuna classe di giudicabili e condannati nella lieta occasione di essersi la Divina Provvidenza degnata di accrescere la nostra Real Famiglia colla nascita del *Real Principe D. Vincenzo Maria Conte di Milazzo*;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' azione penale per contravvenzioni e per delitti punibili col primo grado di prigionia, di confino, di esilio correzionale, o di ammenda correzionale è abolita.

2. La pena di prigionia inflitta sino alla durata di un anno con sentenza o decisione divenuta irrevocabile pria di questo Atto Sovrano è condonata.

3. Sono eccettuati dalle disposizioni precedenti i reati militari (1).

4. Tutti i nostri Ministri Segretarî di Stato, i Direttori del Ministero dell' Interno, ramo Interno, e ramo di Polizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il Tenente generale Duca di Taormina,

---

(1) Real Rescritto — Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

Ripartimento — 3. Carico — N. 4019.

Napoli 9 maggio 1851.

Signore — Passo a sua intelligenza, che ho comunicato ai Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti criminali il seguente Real Rescritto del dì 7 andante:

Ho rassegnato a S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 andante in Caserta il senso degli articoli 2 e 3 « dell'atto Sovrano » si è benignata dichiarare, che nell' art. 2. del suddetto atto Sovrano, in cui vien condonata la pena di prigionia sino alla durata di un' anno inflitta con sentenza, o decisione divenuta irrevocabile pria dell' atto Sovrano, s' intendono come nel più, a norma di una delle regole del Diritto antico, comprese le pene minori, cioè le pene di polizia, e quelle di esilio correzionale, di confino, d' interdizione a tempo, sempre sino alla durata di un' anno, o di ammenda correzionale, inflitte tali pene con sentenza o decisione divenuta irrevocabile pria dell' atto Sovrano.

E che, esclusi nell' articolo 3. solo i reati militari, s' intendono conseguentemente compresi nella Sovrana Indulgenza anche i reati contro lo Stato.

Nel Real Nome ec.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Firmato — R. *Longombardi.*

Al signor Procurator Generale del Re presso la Corte Suprema di Giustizia.

Comandante in capo il primo Corpo d' esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione di questo Atto Sovrano, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Caserta, il dì 30 di aprile 1851.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato — *Marchese Fortunato.*

Ciò premesso, possiamo a vedere la definizione dell' Amnistia, e suoi effetti.

La parola *Amnistia*, secondo le nostre leggi di procedura penale, implica ad un tempo l'idea di un reato commesso, e di una *Grazia Sovrana* concessa. Quindi è che l'amnistia può definirsi una grazia Sovrana, che abolisce o l'azione e il procedimento pei reati che comprende, o condona talune condanne.

Le *amnistie complessive* di più reati volgarmente dette *indulti generali*, sono proclamati con apposito Real Decreto. Questo decreto contempla i reati, di cui abolisce l'azione e il procedimento; le condizioni per godere della grazia; e se sia necessario, o pur nò il consentimento degli offesi, art. 635 proc. pen.

Le amnistie complessive o indulti generali non comprendono le condanne passate in giudicato: le amnistie riguardano i giudizî pendenti; e per conseguenza arrestano l' ulteriore procedimento pei reati che desse comprendono, art. 637 proc. pen.

Allorchè un reato trovasi compreso nell'amnistia, i giudici, e le gran Corti criminali devono di uffizio dichiarare estinta l'azione penale, salvo alla parte civile l'azione per i danni interessi nascenti

dal reato; e per le spese tanto alla parte civile che all'Amministrazione del registro e bollo.

Quando l'amnistia è sotto alcune condizioni da eseguirsi, come nel caso in cui richiedesi il consentimento, o l'allontanamento dal luogo ec.: allora per essere ammesso al godimento della grazia, conviene che si adempiano le condizioni apposte dal Real Decreto; mentre in niun caso possono i giudici esentare gl' imputati dall' adempimento delle condizioni imposte.

Se per un reato compreso nel Real indulto generale stiasi procedendo, l'incolpato può eccepire l'amnistia, ma per poterla eccepire, dev'egli essere presente in giudizio, cioè deve sottoporsi a quel modo di custodia che la natura del reato esige; in conseguenza allorchè trattasi di un reato punibile con pena maggiore del 4.° grado de' ferri, dovrà presentarsi in carcere.

In caso che l'eccezione venghi rigettata, l'imputato rimane soggetto al giudizio e alle sue conseguenze: egli potrà produrre ricorso in Suprema Corte di Giustizia, quale ricorso non sarà sospensivo, ma sarà riunito all'esame del ricorso avverso la decisione definitiva, art. 636 proc. pen.

Oltre le amnistie complessive, vi possono essere de' Reali Rescritti particolari di abolizione di azione penale, che il Re accorda pei soli delitti e contravvenzioni, esclusi taluni misfatti. È questa una grazia Sovrana, che si accorda o pienamente, o sotto condizione sulla domanda autentica dell' incolpato (1) o del suo difensore, e sul consenso dell'offeso. Essa

(1) Cioè legalizzata, ed autenticata da un pubblico funzionario, dal notajo, cui la legge attribuisce la fede pubbblica, vedi l'art. 1271 leggi civili. Vedi nota 2. pag. 468.

produce l' abolizione dell' azione penale, che dichiara prescritta; in conseguenza impedisce ogni ulteriore procedimento. Se vi sono delle condizioni, debbono queste osservarsi sotto pena di ravvivarsi l'azione, art. 638 proc. pen.

Questo Reale Rescritto di abolizione lascia intatto il dritto per lo ristoro delle spese tanto all'amministrazione del registro e bollo se saranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pure in vigore l' azione nascente dal reato abolito, art. 639 proc. penale.

Il decreto di Grazia riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può essere piena, condonando interamente la pena; o pure diminuendola pel grado della pena, o per la sua durata, o per l' una e per l' altra insieme.

Dee precedere al Decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta, o dal suo difensore. Il decreto di Grazia debb' essere fatto sulla proposizione del Segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia, art. 641 proc. pen.

La Grazia può essere fatta sotto alcune condizioni, alle trasgressioni delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può esser maggiore della condanna, di cui è stata fatta la grazia, art. 642 proc. pen.

Il Real decreto di Grazia verrà rimesso dal Ministro di Grazia e Giustizia alla gran Corte criminale della Provincia o Valle, in cui il graziato si trova, qualunque sia il giudice che abbia proferita la condanna. Sarà rimesso ancora alla Corte che avea proferita la condanna, acciò l' inserisca nel processo, e la trascriva su i registri, art. 643 proc. pen.

Il Presidente della gran Corte criminale darà nella pubblica udienza lettura del Decreto di grazia al condannato, e gli leggerà gli articoli delle *leggi penali* relativi alla recidiva, art. 644 proc. pen.

Anche questo decreto di grazia lascia intatta l'azione per lo ristoro delle spese, e l'azione civile nascente dal reato, art. 645 proc. pen.

CAPITOLO XVIII.

DEGLI AVVOCATI O DIFENSORI PRESSO LE GRAN CORTI CRIMINALI

Per quanto sommamente onorifiche sono le nobili funzioni di avvocato o patrocinatore, altrettanto gravi sono i suoi doveri, il di cui adempimento rendesi indispensabile.

Collocato un onorevole difensore tra il trono della giustizia, e il tumulto delle umane passioni, dee render conto delle sue azioni e ai giudici, ed alle parti: da questo primo anello discendono tutte le altre obbligazioni; quindi è che un avvocato dee amare la giustizia, e venerare i suoi ministri, cioè i magistrati dell'ordine giudiziario.

Rispettare l'impero della legge; non farla giammai servire d'istrumento alle private passioni; soccorrere i deboli, e gl'infelici contro le oppressioni e le violenze, è il carettere nobile di un ornatissimo avvocato, che vuol acquistare chiara fama, ed aspirare al godimento della pubblica stima.

Difendere gratuitamente le persone povere, prestare a' deboli il suo patrocinio, è anche un dovere indelebile delle nobili funzioni di avvocato prescritto dalla legge, come pure prestare la difesa a colui, a favor del quale il magistrato lo destina, art. 559 proc. pen. (1).

---

(1) Vedi nota pag 373.

Non è permesso che un difensore possa simultaneamente assumere il patrocinio di più autori principali o complici del medesimo reato, quando la difesa dell' uno si opponga agl' interessi di uno o più de' complici: in questo caso è tenuto rinunziare sul momento istesso, che scovre tale opposizione, manifestando la rinuncia al Presidente, o al giudice, e alla parte; il presidente, o il giudice, destineranno altro difensore, se la parte non se lo sceglie ella stessa, art. 560 proc. pen.

È cosa veramente indegna di un avvocato porre in opera delle cavillazioni, ragiri, e dilazioni nelle cause. Una condotta simile lo rende colpevole, in modo che le gran Corti criminali possono adottare contro quello avvocato, la cui condotta è contraria a' sopraespressati doveri, delle misure disciplinari; salvo sempre le pene maggiori previste dalle leggi penali, nel caso quello traviasse in delitti o misfatti da quelle leggi contemplati, art. 561 proc. pen. (1).

Le misure disciplinari possono essere l'ammonizione; la pubblica riprensione; la sospensione dall'esercizio delle funzioni per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei (2).

Se il difensore, condannato una volta in via disciplinare alla interdizione dal proprio uffizio, incorra posteriormente in un altro mancamento, che merita la stessa misura, può anche in via disciplinare essere interdetto dal proprio uffizio per un anno, nel minimo per due mesi; giacchè per la prima mancanza il minimo essendo stabilito ad un mese,

---

(1) Vedi pag. 373 a 376.

(2) Delle sopra espressate misure disciplinari, e modo di applicarle noi abbiamo trattato *ex professo* nel terzo volume, ch'è sotto i torchi.

nella recidiva dovrà cumularsi. Il recidivo per la terza volta sarà in via disciplinare condannato all'interdizione dal proprio uffizio da un' anno a cinque, art. 562 proc. pen.

Ed oltre a ciò lo stesso difensore interdetto per le recidive potrà essere condannato dalla gran Corte criminale ad un' ammenda di duc. 10 a duc. 50: e la Suprema Corte di giustizia può estendere questa ammenda fino a duc. 300, art. 563 proc. pen.

Per comprovarsi le mancanze degli avvocati, o patrocinatori, basta un processo verbale che l' attesti, sulla richiesta del Ministero Pubblico, o delle parti.

La legge vuole che il difensore incolpato sia inteso; quindi non potrà deliberarsi su i modi di correzione sopraindicati, senza essere citato a comparire a giorno fisso, onde produrre le sue difese e i suoi discarichi (1).

Se quantunque legalmente citato il difensore incolpato, non comparisca, la causa si farà in di lui contumacia. In tutt' i casi il Ministero Pubblico dev' essere inteso, art. 565 proc. pen.

I Regî giudici di Circondario negli affari di loro competenza potranno avvalersi delle stesse facoltà accordate alla gran Corte procedendo colle stesse formalità, che sopra dicemmo: imperocchè ne' giudizî correzionali presso i regî giudici di Circondario, la legge ammettendo il Ministero de' difensori, conveniva che questi fossero altresì sottoposti alle medesime disposizioni, cui van soggetti gli avvocati, e

(1) Con arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 23 aprile 1828 fu deciso che le condanne pronunziate contro i patrocinatori, o avvocati debbono essere precedute da citazioni contro i medesimi a giorno fisso per venirsi a discolpare.

patrocinatori stabiliti presso le gran Corti criminali, art. 564 proc. pen.

Le deliberazioni de' Regî giudici di Circondario sono soggette ad appello presso la gran Corte criminale. Per quelle delle gran Corti criminali la legge non fa motto se sieno suscettibili di alcun legale rimedio; noi però siamo di opinione che compete il ricorso in Suprema Corte di giustizia, come avverso di ogni altra decisione definitiva.

Se le mancanze sopra mentovate si vengono a scoprire alla stessa pubblica udienza, nella quale l' avvocato o patrocinatore vi assiste, può il giudice di Circondario, la gran Corte criminale, o la Suprema Corte di giustizia adottare in via disciplinare le misure, di cui sopra abbiamo avuto occasione di spiegare, 566 proc. pen.

CAPITOLO XIX.

DEGLI USCIERI

Il Ministero degli uscieri è sommamente interessante. Nelle materie civili in man dell' usciere principalmente risiede la fede pubblica: e la legge ripone la sua fiducia sopra di essi; da questi uffiziali ministeriali dipendono i principali interessi de' litiganti.

Nelle materie penali sono essi che assicurano il magistrato della notifica di tutti gli atti richiesti dalle leggi di procedura, non che delle sentenze e decisioni tanto alle parti e loro difensori, quanto a' testimonî: quindi si richiede tutta l' esattezza e religiosità per l' esecuzione di tali atti; avuto riguardo ancora che i termini perentorî corrono dal dì dalla notifica degli atti medesimi.

Taluni però di codesti uffiziali Ministeriali spesso si fan lecito, specialmente nelle materie penali, di

affidare la notifica degli atti o a' loro amanuensi, o ad altre persone: ad eliminare un tale abuso, con Real decreto de' 18 aprile 1819 venne Sovranamente disposto, che gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro Ministero.

« Coloro, che non consegneranno essi stessi a per» sona, o al domicilio le intimizioni che sono in» caricati di fare, verranno condannati con giudi» zio correzionale alla sospensione di tre mesi e al » ristoro de' danni, ed interessi: se poi vi sia dolo » per parte degli uscieri, si procederà contro di essi » come falsarî. »

Da questa Sovrana disposizione ne discendono come tanti corollarî tre verità legali; esse sono

1. che il non eseguirsi personalmente da un usciere gli atti del suo ministero tanto nelle materie penali, che civili, è un delitto;

2. che il giudizio per la punizione di questo delitto si appartiene al giudice correzionale;

3. che quando ai mancamenti vi sia intervenuto dolo per parte degli uscieri, dovrà procedersi criminalmente contro di essi, ed in questo caso il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale.

Per tai reati commessi dagli uscieri non si richiede istanza della parte privata; mentre il procedimento sarà aperto ad istanza del Pubblico ministero. Quindi i giudici, i Tribunali, e le gran Corti scoprendo uno di questi reati, sono nel dovere inviare la conoscenza dell' affare al giudice competente, onde procedersi a peso del contravventore.

Il giudice di Circondario scoprendo che uno dei suoi uscieri abbia commesso il reato in esame senza dolo personale, procederà come giudice correzionale al giudizio, applicando le pene pronunciate dal sopra citato Real Decreto: se vi sia intervenuto dolo per parte dell' usciere, dovendosi contra esso pro-

cedere come falsario, debbono i giudici di Circondario raccogliere le pruove e rimettere l'istruzione del processo al Procurator generale della Provincia o Valle da cui dipendono; e viceversa quando gli uscieri de' Tribunali civili, o delle gran Corti debbono essere giudicati dal Regio giudice di Circondario le Corti, o i Tribunali debbono inviare a questo Giudice di Circondario la conoscenza dell' affare per lo regolare giudizio.

LIBRO VII.

Della legge forestale de' 21 agosto 1826.



TITOLO UNICO

DEL MODO PARTICOLARE DI PROCEDERE NEI REATI IN MATERIA DI BOSCHI IN CONFORMITA' ALLA DETTA LEGGE.

Un modo particolare di procedere ne' reati riguardanti le contravvenzioni circa i boschi, caccia, e pesca di proprietà dello stato avea stabilito la legge de' 18 aprile 1819; ma ora che una nuova legge, quella de' 21 agosto 1826, ha dato una organizzazione diversa all' amministrazione forestale, è forza che ci occupiamo intorno la medesima (1).

CAPITOLO I.

DEGL' IMPIEGATI FORESTALI

In ogni capoluogo di Provincia vi è un ispettore forestale; ed in ogni circondario silvano un guardia generale, ed un determinato numero di brigadieri, e guardie incaricate dell' osservanza delle

(1) Vedi nota a pag. 68.

leggi, e regolamenti sulle foreste, sulla pesca, e sulla caccia. Gl' individui componenti questa forza pubblica vengono conosciuti sotto la denominazione di guardacacce, ed il capo dal quale dipendono vien appellato guardia generale.

Le guardie forestali dividonsi in guardaboschi dello stato, de' Comuni, de' pubblici stabilimenti, e dei privati; ma tutti esercitano le stesse attribuzioni, art. 286 legge de' 21 agosto 1826.

I guardaboschi, e guardacacce sono anch' essi tanti agenti di polizia giudiziaria per ciò che concerne lo scoprimento de' reati relativi alle trasgressioni della detta legge, e de' regolamenti su i boschi (1).

I guardaboschi nelle visite che faranno entro i boschi della loro compresa, se abbiano sospetti che persone commettano de' danni, sono nel dovere avvertire tanto il guardia generale del Circondario, che la forza pubblica, art. 52 del Real Decreto de' 18 ottobre 1819.

Ogni fatto qualunque dell'uomo, che reca danno a' boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo, art. 65 detta legge.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viena arrecato col fatto delle persone, delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso, ed in custodia.

La stessa suenunciata legge proibisce ancora i dissodamenti, o disboscamenti tanto de' boschi dello Stato, de' comuni, e de' pubblici stabilimenti, che di quelli de' privati, quando anche ciò si foss' eseguito dal proprietario stesso, o per suo ordine, mentre

(1) Vedi pag. 256.

tali sboscamenti, o dissodamenti sogliono sempre produrre de' danni alle terre contigue e sottoposte.

Noi perciò trattaremo delle contravvenzioni alla detta legge forestale, e delle regole del procedimento, e del giudizio, non che delle pene; la cognizione delle quali cose rendesi necessaria tanto agl' impiegati forestali per la compilazione degli atti comprovanti le contravvenzioni; quanto al magistrato che deve circa le medesime emettere un sano giudizio; quando gli atti siano redatti secondo le norme delle leggi silvane; e sappia ad un tempo applicare le pene inflitte dalle stesse leggi.

CAPITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO PER ASSICURARE E PUNIRE I REATI FORESTALI

I Regî giudici di Circondario sono i soli competenti a procedere correzionalmente contro i trasgressori alla legge forestale di sopra invocata: se le trasgressioni degenerassero in misfatti per circostanze aggravanti, come per violenza pubblica, incendio, o altro; in questi casi il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, o alla gran Corte speciale.

Ne' giudizî di contravvenzioni forestali si procede in conformità de' giudizî di qualunque delitto; colla sola differenza che un agente dell' amministrazione forestale dovrà intervenirvi, se la contravvenzione riguarda i boschi dello stato, de' Comuni, o dei pubblici stabilimenti, o riguarda il dissodamento delle terre in pendio: se poi i danni siano avvenuti ne' boschi de' privati spetta al proprietario l'esercizio dell'azione, art. 125 della citata legge forestale.

Bisogna quì avvertire che nelle contravvenzioni forestali, i supplenti de' Comuni o Capoluoghi non

potranno procedere senza una speciale delegazione; giacchè anche per contravvenzioni di tal natura il giudizio appartiene alla giustizia correzionale, e non già di semplice polizia.

I processi verbali pei reati e contravvenzioni forestali debbono essere distesi in carta semplice, che sarà registrata e vistata per bollo gratis, art. 126 detta legge.

I guardaboschi arresteranno e condurranno innanzi al giudice di Circondario o al supplente o al funzionario ch' esercita la polizia giudiziaria sul Comune, ove è successo il danno, i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno nella Cancelleria il corrispondente processo verbale una cogl' istrumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi e simili, art. 127 detta legge.

Il soggetto materiale del reato sarà egualmente consegnato e depositato quando siasi sorpreso, e quando si può trasportare: la mancanza di tale atto non inficia la pruova del reato, art. 128 detta legge.

Per rintracciare il soggetto materiale del reato possono gli agenti forestali introdursi nelle case, nelle officine, negli edificî, ne' cortili adjacenti, e ne' recinti, purchè siano accompagnati dal Commessario, o ispettor di polizia ordinaria, o dal Regio giudice, o dal suo supplente, o dal Sindaco, o da uno degli eletti: in questo caso il processo verbale dev' essere segnato dal funzionario, che avrà assistito alla visita, art. 129 detta legge.

Gli animali da soma, da tiro, e quelli sorpresi nelli pascoli potranno dal giudice o dal suo supplente, o dal funzionario, ch' esercita la polizia giudiziaria, esser consegnati al padrone, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporre, se non finito il giudizio, art. 130 detta legge.

Quante volte per le ammende, e pei danni non si fa dal reo il pronto pagamento, cui è stato con-

dannato, gli animali sorpresi e consegnati si venderanno, per essere aggiudicato il ritratto in conto o in escomputo dell'ammenda, del danno, e delle spese. La vendita di tali oggetti si farà a' termini dell'art. 97 detta legge, detto art. 130.

Il processo verbale per le contravvenzioni forestali deve contenere:

1. il giorno in cui il reato siasi verificato;

2. il nome, cognome, domicilio, e grado del funzionario compilatore;

3. il luogo del reato;

4. i nomi, cognomi, domicilî: e qualità de' delinquenti allorchè sono conosciuti;

5. gl' istrumenti che si sono adoperati, o l' indicazione approssimativa;

6. tutte le circostanze che si sono allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti specie;

7. Le pruove e gl' indizî, che fissano contro i colpevoli la reità;

8. la data della chiusura del processo verbale, (vedi formola 29).

Tra le ore 24 dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti il regio giudice, o suo supplente, o di chi nel comune esercita la polizia giudiziaria, art. 132 detta legge.

I processi verbali degl' ispettori e degli agenti di grado ad essi superiori non sono soggetti ad essere ratificati con giuramento, art. 133 detta legge.

I processi verbali distesi dagl' ispettori, o da altri funzionarî di grado ad essi superiori, fanno piena pruova in giudizio fino all' iscrizione in falso, pei soli fatti che ne sono l' oggetto, purchè sieno compilati nella flagranza de' reati preveduti dalla legge forestale, e rivestiti delle formalità di sopra enunciate, art. 134 detta legge.

Non è di necessità che il giudice creda alle induzioni, ed agli argomenti, che i compilatori di questi verbali trarranno da' fatti da essi loro accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali; dovendosi in questo caso istruire la pruova, art. 135 detta legge.

I processi verbali di ciascun guardia generale, o di altro agente di grado inferiore faranno anche piena pruova sino all' iscrizione il falso, purchè siano distesi nel momento della flagranza; corredati delle forme sopra espresse, e ratificati con giuramento; e purchè l' ammenda, e il danno uniti insieme, o presi isolatamente non eccedono i duc. venti, art, 136 detta legge.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente eccedono i duc. 20, i processi verbali suddetti faranno piena pruova fino all' iscrizione in falso; purchè siano convalidati da un altro testimone sia, o pur nò agente della direzione.

I processi verbali non redatti nella flagranza della trasgressione, o mancanti delle forme fissate di sopra, o non ratificati con giuramento, o non convalidati da un altro testimone, saranno discussi con altre pruove a carico e discarico, ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale, art. 137 detta legge.

Similmente il giudice valuterà secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che non fossero relativi ai boschi.

Il regio giudice, cui è presentato il processo verbale, conoscendo che questo non fa in se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuto di supplirvi con altri atti, o con altre pruove, prendendo le tracce dal verbale medesimo, o interrogando il compilatore; o interrogando un altro testimone: questi atti

suppletori d' istruzione si uniranno al verbale dell' agente forestale, art. 138 detta legge.

Anche il guardia generale, quando rilevasse che il verbale redatto dal guardaboschi sia irregolare, è tenuto a formare un verbale suppletorio; ed in caso di reato di qualche importanza dee recarsi subito sul luogo, porsi di accordo col giudice, onde supplire con altri atti a' difetti del primo verbale.

La legge de' 18 aprile 1819 non avea preveduti tutti i predetti casi; ma l' esperienza à fatto conoscere che l' ignoranza de' guardaboschi spesso è stata causa di far perdere le tracce de' reati relativi alle contravvenzioni forestali; per cui la nuova legge de' 21 agosto 1826 ha con saggezza stabilito il modo di supplire a' loro errori. Se poi non dall' errore, ma si bene dal disegno di favorire i rei, i difetti di formalità fossero derivati, il guardaboschi colpevole sarà severamente punito, ed anche il guardia generale non eseguendo le disposizioni della legge sarà soggetto alle stesse pene, art. 139.

Il funzionario, cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, il quale è tenuto trasmetterla al suo immediato superiore per farne l' uso prescritto da' regolamenti della direzione generale, art. 140 detta legge.

Assodate le pruove del reato sia con un processo verbale nelle regole, sia con una istruzione suppletoria, il guardia generale si concerterà col giudice per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio, art. 141 detta legge.

Tutte le regole riguardanti la pubblica discussione per delitti dovranno del pari osservarsi ne' giudizi forestali; in conseguenza il giudice farà citare subito i prevenuti in conformità delle regole esposte superiormente pei giudizi correzionali.

Il guardia generale rappresenterà in giudizio le parti della direzione generale, art. 140 detta legge.

I reati forestali si prescrivono nell' istesso modo degli altri delitti; quindi sono applicabili le regole che sopra abbiamo spiegato nel capitolo della prescrizione, art. 143 detta legge. È però degno di tutta l' attenzione de' regî giudici, competenti a giudicare in linea correzionale i colpevoli de' reati forestali, che l' invocata legge forestale nel citato art. 143 impone loro l' obbligo di dar subitaneo corso a tali giudizî; in modo che, ove per causa di loro trascuragine e di molto tempo decorso, l'azione penale si prescrivesse, vengono i giudici medesimi assoggettati a misure disciplinari.

Se il magistrato indipendentemente dagli agenti forestali acquistasse delle pruove di un delitto silvano, deve informarne il guardia generale, onde questi possa prendere parte nel giudizio, senza che il giudizio, per ciò, si possa ritardare, art. 144 detta legge.

Gli agenti forestali nei reati e contravvenzioni alla legge forestale esercitano tutt' i dritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza, o querela del danneggiato. Questa disposizione sembra contraria al disposto dell' art. 125 della stessa legge, il quale esige pei reati ne' boschi de' privati la querela del proprietario: ma le enunciate due disposizioni vengono a conciliarsi insieme, quando si contemplano nel senso che per le contravvenzioni riguardanti i boschi dello stato procedere si dee senza istanza di parte, val quanto dire che la direzione non ha bisogno di far querela: e l'altra disposizione deve intendersi nel senso che siccome ne' boschi de' privati, e nelle loro terre salde è proibito lo sboscamento, e la dissodazione, così quando a questa parte si contravviene, gli agenti forestali sono chia-

mati di officio a perseguitare i contravventori, senza bisogno della querela del proprietario del fondo, il quale anch' egli può essere perseguitato in giudizio; anzi la legge lo suppone consenziente nel caso che non perseguiti il vero contravventore.

Gli agenti della direzione generale possono secondo i differenti casi preveduti dalle leggi di procedura ne' giudizî penali produrre appello dalle sentenze de' regî giudici, o ricorrere per annullamento; anche quando il Pubblico Ministero non produca appello, nè ricorso. Si può *appellare dalla direzione forestale*, o ricorrere in Suprema Corte di giustizia per i seguenti motivi, cioè: per la vendita degli oggetti sequestrati; per lo rinselvamento; per le ammende, per le riparazioni, e per le spese, art. 145 detta legge.

Spetta alla direzione generale il determinare se debba continuarsi, o rinunciarsi all' appello, o al ricorso prodotto da' suoi agenti: quindi finchè il Direttore non avrà su di ciò date le sue risoluzioni dovrà sospendersi il corso del procedimento. Quando poi il ricorso, o l' appello è accompagnato anche dal ricorso, o dall' appello del Ministero Pubblico, in questo caso senza attendersi le risoluzioni della direzione generale forestale, si darà corso al gravame, art. 149 detta legge.

Anche l' Ispettor forestale ha dritto d' intervenire in giudizio in vece del guardia generale; può dare le sue conclusioni, ed esercitare tutt' i dritti che competono alla direzione generale, art. 147 detta legge.

Se l' Ispettore non crede o non puole intervenire in giudizio, ed il guardia generale trovasi assente, potrà esser delegato un' altro agente dell' amministrazione di egual grado, art. 148 detta legge.

Le spese giudiziarie per tali giudizî forestali verranno anticipate dalle casse dell'ammortizzazione, del

registro e bollo, a norma di ciò che è disposto pei giudizî penali in generale; quindi in caso di condanna, il rimborso delle spese dee cadere a favore della detta amministrazione, art. 149 detta legge.

L' introito delle somme spettanti alla tesoreria generale, sarà fatto dagli agenti incaricati della esazione de' prodotti della direzione generale; ed un estratto delle condanne divenute esecutive verrà spedito all' Ispettore forestale della provincia per farne l' uso prescritto da' regolamenti, art. 150 detta legge.

È certo che i regî Giudici di circondario ed i Procuratori Generali presso le gran Corti criminali hanno il dovere di vegliare per lo invio dell' estratto suddetto, e per l' osservanza di tale disposizione.

Ne' delitti forestali, l' imputato può essere ammesso dalla Direzione generale ad una transazione, art. 151 detta legge.

La transazione nelle semplici contravvenzioni forestali estingue tanto l' azione civile, che la penale: ne' delitti poi la transazione ha tutti gli effetti della rinunçia all' istanza. La transazione può aver luogo prima che la sentenza si rende inappellabile. La domanda per la transazione dee essere fatta in carta di bollo che contenga l' offerta di una somma determinata, e diretta o all' Ispettore della Provincia o al guardia generale del Circondario, art. 152 detta legge.

Eseguito il versamento delle somme offerte nella cassa del contabile incaricato, l' ispettore o il guardia generale ne darà notizia all' autorità giudiziaria che sta procedendo, affinchè faccia sospendere il giudizio fino a che non venga diffinitivamente ammessa la transazione dalla Direzione generale: quindi i pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione sono reputati provvisorî fino all' approvazione sudetta; e

qualora non fosse approvata, le somme versate verranno restituite, ed il giudizio sarà proseguito; ben inteso che la dimanda per la transazione interrompe la prescrizione, articoli 153, 154 e 155 detta legge.

Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà essere ricevuta se l'imputato non si trovi in uno de' modi di custodia voluti dalla legge: le regole di quai modi di custodia abbiamo superiormente a suo luogo esposte.

L'istanza d'iscrizione in falso dee indicare con precisione i punti del processo verbale su de'quali la falsità s'intende poggiare.

Quando la iscrizione in falso è data innanzi al Regio giudice, questi dovrà inviar la conoscenza della falsità alla gran Corte criminale; la quale preliminarmente deve decidere se l'iscrizione in falso sia o nò pertinente alla causa. Se la gran Corte giudica che non è il caso di falsità, dichiarerà l'istanza di falso inammisibile, e deciderà se il processo verbale sia legale in modo da far pruova in giudizio. Se poi la gran Corte giudica che l'iscrizione in falso sia pertinente, allora sospeso il giudizio forestale, si procederà contra il compilatore del verbale arguito di falso, nel caso però che questi fosse imputato di aver disnaturato la sostanza e le circostanze del fatto, che attesta di aver veduto, ed eseguito, art. 156 detta legge.

Il tempo che trascorre pel giudizio d'iscrizione in falso non fa acquistare dritto alla prescrizione, mentre l'azione de'reati forestali viene interrotta mediante la istanza della iscrizione in falso (1).

---

(1) Vedi quanto si è detto circa la prescrizione de' reati forestali nota 1. pag. 558.

CAPITOLO III.

DELLE PENE DE' REATI FORESTALI

Quando le trasgressioni alla legge, ed a' regolamenti su i boschi siano accompagnati da violenza pubblica (1) incendio, o altre circostanze prevedute dalle leggi penali, la pena prescritta dalle medesime leggi penali assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado.

Se poi risultasse una pena correzionale, o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge a' termini dell'art. 470 della parte II. del Codice (2).

Nei reati relativi a' boschi, l'ammenda può essere applicata come pena principale, art. 90 detta legge.

L' ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell'art. 30 delle leggi penali (3).

(1) Si è già osservato, ch' è accompagnato da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fin di delinquere, due almeno de' quali siano portatori di armi proprie, art. 147 leg. pen.

(2) Ecco l' art. 470 leg. pen., su cui è basata la disposizione sopra detta, cioè che in tutte le altre materie non regolate dalle presenti leggi, e che formano il soggetto di leggi, o regolamenti particolari; queste leggi, e questi regolamenti saran' osservati.

(3) Ecco il testo dell' invocato art. 30 leg. pen. *Il minimum* dell' ammenda criminale, o correzionale è duc. tre: per le città di Napoli, Palermo e Messina e loro borghi e soborghi il minimum è di duc. 6.

Il maximum di tale ammenda viene dalle leggi indicato nei casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch'è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato dalla suddetta legge, art. 91 detta legge.

Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a'reati relativi ai boschi, e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all'ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale: quindi tanto in materia di contravvenzione, che di delitti, il procedimento dee sempre seguire tutte le regole di un giudizio correzionale, art. 92 detta legge.

Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarî de' tagli, o da' custodi degli animali, o da' fittuarî de'pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi; ecco perchè ne' processi verbali è necessario indicare la qualità delle persone, art. 93 detta legge.

Contro i reiteratori, ed i recidivi di reati relativi ai boschi si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 84 e seguenti leggi penali (1), art. 94 leg. penali.

---

applicata in termini generali l'*ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di duc. 100. L'ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

(1) Art. 84 leg. penali. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne'sei mesi precedenti, il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata.

Art. 85 dette leg. penali. *La reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto per lo quale non è stato ancora legal-

Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare, o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato, o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata dalla legge forestale, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio, art. 96 detta legge.

Riguardo a' disboscamenti, o dissodamenti avvenuti ne' boschi, e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti saran tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di

---

mente condannato commette altro misfatto; o il colpevole di un delitto commette altro delitto, o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione.

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più de' due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte.

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore. Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto; purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore. Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute, e i rei; e non abbiano fatto sequestrare i seminati, detto art. 96 detta legge.

Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve, e delle terre salde de' corpi morali, e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar la ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute per potersi procedere contro i colpevoli, detto art. 96.

Ogni condanna porterà seco sempre la confiscazione degli strumenti sequestrati a' delinquenti, art. 92 detta legge.

Gl' istrumenti confiscati, a differenza delle disposizioni contenute negli art. 35, e 44 leggi penali, saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà immediatamente data a' capienti; l' altra metà del pari che la somma delle ammende provenienti da condanne e da transazioni saranno versate nella regia Tesoreria generale fra i prodotti della direzione generale, art. 98 detta legge.

Nella valutazione degli alberi, che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo, che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa approvata ed annessa alla detta legge, articolo 100 detta legge.

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali, art. 101 detta legge.

Quindi i giudici debbono tenere presente siffatta

valutazione per pronunciare il rifacimanto del danno (1).

Le condanne pel pagamento dell' ammenda pei reati forestali debbono comprendere anche il rifacimento del danno, art. 102 detta legge.

CAPITOLO IV.

DELLE PENE PER DISBOSCAMENTI, E DISSODAMENTI DEI BOSCHI, E DELLE TERRE SALDE, E PER LA COLTURA DELLE TERRE IN PENDIO

Un proprietario che coltivasse, o facesse coltivare i fondi che saran designati per essere restituiti saldi, o rimboschiti, sarà soggetto ad un' ammenda di 20 ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi spetta il dritto per rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte, art. 103 detta legge.

Soggiaceranno alle stesse pene testè indicate tanto il privato proprietario, quanto il sindaco, e gli eletti de' comuni, e gli amministratori de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici imputabili ai termini dell' art. 96, art. 104 detta legge.

Ogni altro che risultasse reo d' aver eseguito, o fatto eseguire disboscamento, dissodamento ne' bo-

(1) Se l' imputato del danno reclamasse contra la valutazione fatta dagli agenti forestali potrebbe il giudice ordinare la verifica? La legge, che attribuisce una piena pruova a' verbali degli agenti forestali fino all' iscrizione in falso, par che limiti le attribuzioni del giudice anche sulla valutazione: ma non perciò egli non ha la facoltà di confrontare la tariffa de' prezzi contenuti nella legge de' 21 agosto 1826 con quelli riportati nel verbale, e corregerne l' errore.

schi, nelle selve, e nelle terre salde di proprietà dello Stato, de' comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati proprietarî, soggiacerà all' ammenda comminata di sopra, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte, art. 105 detta legge.

Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altr' oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo, art. 106 detta legge.

Coloro che sono impotenti a pagare l' ammenda soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l' ammenda non eccede i duc. 100; e se gli eccede, alla prigionia del terzo grado, art. 107 detta legge.

CAPITOLO V.

DELLE PENE PEI REATI COMMESSI NE' BOSCHI E NELLE SELVE DELLO STATO, DE' COMUNI, DE' PUBBLICI STABILIMENTI, E DE' CORPI MORALI

Colui che farà usurpazione ne' boschi, e nelle selve suddette sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 428 delle leggi penali (1). Se però la usurpazione fosse accompagnata

(1) Art. 428 leggi penali « L' *usurpazione semplice* è punita col primo grado di prigionia. Sarà punita col 2. al 3. grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie, o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

da disboscamento, o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda. In entrambi i casi l'usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato; art. 108 detta legge.

Chiunque commetterà questo danno, o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina, o manna, sarà punito con un' ammenda eguale al danno, e colla prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i duc. 100, e se l' eccede, del secondo grado, art. 109 detta legge.

Il taglio, o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del governo sarà punito con doppia ammenda e colla prigionia secondo la norma sopradetta.

Sarà punito coll' ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio, o la mutilazione degli alberi marchiati per la Real marina, così ne' boschi dello Stato ai termini degli art. 52, 53 e 56 detta legge; come ne' boschi de' comuni, dei pubblici stabilimenti, e de'corpi morali, quando per particolare convenzione, a' termini dell' art. 31 di detta legge, si fosse in essi acquistato legname per la suddetta marina, art. 111 detta legge.

Nelle stesse pene sopramentovate incorrerà chiunque taglierà, mutilerà o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzai appartenenti alla direzione generale, art. 112 detta legge.

Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui, che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi 400, calcare, carbonaie, forni da pece, o da mattoni, art. 113 detta legge.

Chiunque senza permissione avrà fatto cenere nei boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di duc. 20 col mandato in casa, art. 114 detta legge.

Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, per aver costruite carbonaje, calcare, e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuta la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno, art. 116 detta legge (1).

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al 2.° grado di prigionia, secondo i gradi della colpa, detto art. 115 detta legge.

I sindaci, o coloro che ne fan le veci, i quali in caso d'incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarî per estinguerlo, saran puniti con un'ammenda da sei a 50 duc., e potranno ancora, secondo le circostanze, essere condannati alla interdizione, a'termini dell'art. 27 leggi penali (2), art. 116 detta legge.

Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione 1. del titolo VI. della presente legge, sarà punito

(1) Il minimo dall' ammenda correzionale è di duc. 3, ed il massimo è di duc. 100.

(2) Art. 27 leg. pen. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni uno, o più de'seguenti dritti: 1. di voto, o di elezione; 2. di eligibilità a funzioni, o impieghi pubblici: 3. dell' esercizio da' medesimi: 4. di un arte, o mestiere; 5. di ottenere il permesso di asportar le armi: 6. di accesso in alcuni luoghi; 7. di esser adoperato come perito nei giudizî penali; 8. di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia; 9. di essere tutore o curatore, eccetto che de' proprî figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.

coll' ammenda , e colla detenzione di polizia, articolo 117 detta legge.

Chiunque senza dritto menerà animali a pascere ne' boschi soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo, articolo 118 detta legge.

L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia sopra mentovata, se siasi menato a pascere ne' luoghi, ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semensai, art. 119 detta legge.

Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di duc. 50, articolo 120 detta legge.

Chiunque, senza avervi dritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni, art. 121.

Colui che senza l' autorizzazione richiesta dalla legge facesse fuori la stagione il taglio de' boschi, e delle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, sarà punito coll' ammenda correzionale che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum*, art. 122 detta legge.

I Sindaci de' Comuni, e gli amministratori dei pubblici stabilimenti e de' corpi morali, che facessero, o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge forestale, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene, alle quali potrebbero essere soggetti pei reati in uffizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto, o interesse, art. 123 detta legge.

Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' Comuni, de' pubblici stabilimenti e dei corpi morali, oltre le pene indicate nella precitata legge, potrà interdirsi al colpevole l'accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni sotto le condizioni espresse nell' art. 43 delle leggi penali (1), art. 124 detta legge.

---

(1) Art. 43 leggi penali: Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche le *cauzioni* ed *obblighi* dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico, ed alla loro scambievole sicurezza.

Le pleggerie in questo caso per l'osservanza di tali obblighi non possono esser minori, nè maggiori della somma fissata per e ammende negli art. 30 e 39 secondo le varie giurisdizioni. Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l' osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a' termini dell' art. 27, s' ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell' ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione; salve le pene più gravi, che la trasgressione potrebbe per se stessa portare.

In materia forestale l' accusato può essere ammesso a transazione o pria del giudizio, o pria che la sentenza si renda esecutiva.

Egli uniformandosi all'art. 152 della legge forestale circa il modo di presentare le offerte di transazione; ed adempiendo a quanto dispongono gli art. 153 e 154, non potrà esser molestato dal potere giudiziario, sino a che sulla dimanda di transazione non decida la direzione generale. Approvata la transazione, reputasi estinta l' azione civile e quella penale per con-

travvenzione; quella poi per delitto rimane arrestata come se dipendesse da rinunzia alla istanza privata.

Non approvata però la transazione, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate. La prescrizione rimane interrotta pel tempo che trascorre sino alla decisione della direzione generale sulla transazione (*).



(*) *Vedi nota* 1. *pag.* 559 *: vedi* 2. *pag.* 555.

LIBRO VIII.

Dei registri che nel ramo penale debbono esistere in ogni Cancelleria di Regio Giudicato del Regno delle Due Sicilie, del di loro uso, della conservazione, e consegna al Cancelliere successore.



TITOLO UNICO

La legge provvida e saggia in tutte le sue mire ha sancito, che i Cancellieri non debbono soltanto compilare gli atti di procedura nell'amministrazione della giustizia, ma eziandio debbono registrarli, e conservarli negli archivii della Cancelleria, presso della quale sono essi stabiliti e destinati.

Quindi è che ogni cancelliere presso le Regie giustizie di Circondario ha principale ed essenziale obbligo di tenere nel ramo penale diversi registri per lo buono ed esatto andamento degli affari di giustizia (1).

Noi quì faremo cenno della enumerazione di tali registri, e del loro uso; delle quali cose tratteremo ne'due seguenti capitoli.

(1) Anche per le materie civili il Cancelliere dee tenere diversi registri, de'quali faremo parola nel secondo Volume ch'è sotto i torchi.

CAPITOLO PRIMO

DELLA ENUMERAZIONE DEI REGISTRI

1. Registro generale de' misfatti ;

2. Quello dei delitti ;

3. Quello delle contravvenzioni di polizia ;

4. Il primo foglio di Udienza correzionale e di polizia prescritto dall'art. 72 del regolamento disciplinare ;

5. Il secondo foglio di udienza, ossia minutario, prescritto dall'art. 73 di detto regolamento;

6. Il registro delle deliberazioni di non costa, distinto in quelle che si spiegono ad istanza del Pubblico Ministero, ed in quelle ad istanza della parte privata ;

7. Registro delle ammende correzionali e di polizia a pro del Real Tesoro ;

8. Quello simile a pro de' comuni;

9. Quello delle condanne in materia correzionale e di polizia rese esecutive ;

10. Quello de' detenuti nelle carceri Circondariali;

11. Quello degli oggetti di convinzione ;

12. Quello de' mandati di arresto, che si spediscono contro i condannati correzionali e di polizia ;

13. Il registro de' mandati di deposito contra i giudicabili criminali e correzionali, a carico de' quali si sono raccolti sufficienti indizî ;

14. Il registro de' reati a carico de' funzionarî pubblici, commessi in uffizio;

15. Quello degli atti sottoposti a dritti di Cancelleria, prescritto dall'art. 931 n.° 3. del regolamento, e 33 della legge de' 23 gennaio 1817;

16. L' albo de' rei assenti, prescritto dall' articolo 464 procedura penale ;

17. Il registro delle circolari del Procurator Generale presso la gran Corte criminale, art. 94 del Regolamento;

18. L'elenco delle prigioni, e de' luoghi di pubblica custodia, prescritto dall' art. 590 proc. pen.;

19. Registro di corrispondenza attiva per gli affari penali col Procurator Generale, col giudice Istruttore, e colle diverse autorità della Provincia, prescritto dall'art. 95 del regolamento di disciplina giudiziaria;

20. Il registro della pandetta generale (1).

---

(1) Nella Cancelleria delle gran Corti criminali deve tenersi altro registro ai termini della seguente Circolare del primo luglio 1835.

« L'individuo che abbia incolpazione di più reati accaduti in giurisdizioni diverse, dovrà per tutti sottoporsi al giudizio dell'autorità competente, secondo le norme stabilite dagli articoli 159 e 495 delle leggi di procedura penale.

» A compier questa determinazione abbisogna la notizia dei reati tutti che sono a carico del giudicabile, ed il bisogno stesso incontrasi per la reiterazione e per la recidiva de' medesimi.

» Potrà agevolmente aversi tal notizia sul conto dell' individuo che abbia delinquito in più luoghi di una stessa Provincia, giacchè riunite sono le sue incolpazioni ne' registri della cancelleria della gran Corte che vi sono stabiliti. Ma pel delinquente in Provincie diverse non si avrà simile facilità, finchè non abbiasi in un luogo il deposito di notizie sulle incolpazioni, che lo stesso individuo ha in più luoghi di diverse Provincie.

» Ad ottener lo stesso vantaggio nel secondo de' casi enunciati è stabilito quanto segue.

» 1. Nella Cancelleria della gran Corte criminale di ciascuna Provincia si avrà un registro de' reati, che fuori della me-

CAPITOLO II.

DELL' USO, CUI TALI REGISTRI SONO DESTINATI

Il primo registro debbe contenere i reati giudicabili dalle gran Corti criminali o speciali.

Il 2. deve contenere i reati punibili dai giudici di circondario con pene correzionali.

Il 3. i reati punibili da' giudici stessi con pene di polizia.

---

desima s' incolpano ad individui, che v' han patria, o domicilio, se esteri.

» 2. Le notizie de' reati da iscriversi in tale registro saran date sollecitamente dal Procuratore Generale del Re presso la gran Corte criminale della Provincia, in cui si è delinquito, con rapporto che sveli l' incolpato, la patria ed il suo domicilio.

» È a cura del funzionario medesimo far noto l' esito del procedimento, affinchè se ne prenda nota nel registro medesimo.

» 3. Nella processura che si compilerà a carico dell' individuo che non appartenga alla Provincia, in cui si è delinquito si allighera sollecitamente il certificato di perquisizione da chiedersi al Cancelliere della gran Corte criminale della Provincia, dov' è la patria ed il domicilio dell' imputato.

» 4. La corrispondenza per la comunicazione e ricerca delle notizie, di cui è parola nei precedenti numeri si regolerà secondo le norme dell' art. 78 delle leggi di proc. pen. (*).

» Cureranno le Signorie loro l' adempimento ec. » *Nicola Parisio*.

(*) *Cioè si dirige dal giudice al Procurator Generale della Provincia, o Valle, perchè la rimetta al Procuratore Generale della Provincia, o Valle, ove dimorano gl' imputati.*

Nel 4. si trascriveranno le dispositive delle sentenze in materia correzionale, o di polizia.

Il 5. contener deve in minuta le sentenze correzionali e di polizia corrispondenti alle dispositive del primo foglio di udienza.

Nel 6. si noteranno le deliberazioni, con cui si pronunzia il *Non Consta* per le cause correzionali, e di polizia, il di cui procedimento verrà spinto sia dal Pubblico Ministero, sia dalla parte privata.

Nel 7.mo si farà cenno delle ammende, che la giustizia correzionale, e di polizia pronunzierà a favor del Real Tesoro.

L' ottavo conterrà quelle pronunziate a favor dei comuni, e de' pubblici stabilimenti.

Il nono conterrà per ordine cronologico le condanne in materia correzionale e di polizia, i cui giudizî son divenuti esecutivi.

Il 10. conterrà per nome, cognome, e patria i detenuti, sieno condannati, sieno giudicabili per reati.

L' 11. conterrà la descrizione e lo stato degli oggetti di reperto, che pervengono presso la giustizia penale.

Il 12. accennerà per ordine cronologico i mandati di arresto spediti contro i condannati correzionali e di polizia, i cui giudizî sono divenuti esecutivi.

Il 13. accennerà parimenti i mandati di deposito spediti contro gl' imputati criminali o correzionali, contro i quali in seguito d' istruzione compilata si sono raccolti sufficienti indizî.

Il 14. conterrà, al par di quelli designati ai num. 1. 2. e 3., i reati che fossero a peso de' funzionarî pubblici commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

Nel 15. saranno trascritti gli atti, pei quali il cancelliere ha dritto a riscuotere degli emolumenti, giusta i regolamenti in vigore.

Il 16. comunque non sia propriamente registro,

e chiamasi Albo de' rei assenti, pure devesi tenere nelle sale delle pubbliche udienze. Ivi il cancelliere annoterà i nomi e cognomi dei rei assenti, giudicabili dalle gran Corti criminali, secondo le decisioni che verranno menzionate nell'ufizio del giudice istruttore del distretto, cui in riscontro s'invierà un certificato del cancelliere, attestante la data della seguìta annotazione nell' anzidetto albo.

Nel 17. verranno trascritte tutte le circolari, e ministeriali in materia penale.

Il 18. sarà affisso nella cancelleria del Regio Giudicato per tenersi presente ne' casi di arresto, detenzione, o sequestro illegale, nel senso degli art. 169 a 172 leggi penali.

Nel 19. si registreranno tutti gli uffici della corrispondenza attiva del giudice Regio per gli affari penali col signor Procurator Generale, col giudice istruttore e con le diverse autorità, segnandosi nelle rispettive colonne al numero progressivo, la data dell'uffizio, il sunto dello stesso, e l'autorità, cui si dirige l' ufizio: oltre di altro registro per gli affari civili col Regio Procuratore.

Nel 20. verranno segnate per indice alfabatico gl' imputati criminali, correzionali e di polizia nelle diverse categorie che riguardano il cognome e nome di ciascuno di essi, il padre, la patria, il numero del misfatto, delitto, e contravvenzione, e l'anno in cui sono avvenuti, in correlazione del registro de' reati.

Il Cancelliere ha preciso dovere di tenere tutti i sopramentovati registri colla massima scrupolosità, senza viziature, rasure, od alterazioni, conservarli in perfetta regola, e consegnarli in caso di traslocazione al successore (1).

(1) Si avverte che il registro segnato al n.° 4.°, cioè il pri-

Disposizioni generali.

Pei reati militari, gli Statuti militari di eccezioni sarann' osservati.

In tutte le altre materie non regolate dalle presenti leggi, e che formono il soggetto delle leggi, o regolamenti particolari, queste leggi, e questi regolamenti sarann' osservati (1).

---

mo foglio di udienza correzionale debb' essere distinto e separato per ciascun anno; come del pari quello segnato al n.° 5.°, cioè il minutario correzionale debbe annualmente cominciarsi in corrispondenza del precedente.

Il registro 15.° debb' essere giorno per giorno vistato dal Regio Giudice.

Il Registro suddetto de' dritti di Cancelleria dev' esser cifrato dal Giudice di Circondario. Gli altri debbono cifrarsi dal Giudice Istruttore, o dal Procurator Generale pei Giudici dei capoluoghi di Distretti; tranne i Registri n.° 18, 19 e 20, che non abbisognano del *visto*.

I Registri a' numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 19 saranno chiusi alla fine dell'anno, e muniti di *Visto* del Giudice di Circondario.

(1) Tali sono

1. Le contravvenzioni in materia di caccia; vedi il Decreto de' 16 marzo 1816.

2. I contrabbandi; vedi la legge del 1. giugno 1817, e 'l Decreto degli 8 settembre 1823: vedi pure il comento sulla legge Org. giudiziaria, nel quale vi è un trattato completo sul contrabbando.

3. I reati commessi da' forzati, e loro custodi; vedi lo Statuto penale de' 30 giugno 1819.

4. Le contravvenzioni alle reali Riserve; vedi il Bando degli 11 luglio 1817; ed il Regolamento de' 7 gennaio 1818

il Regolamento de' 20 aprile 1822, e il Decreto de' 12 giugno 1825.

5. I reati forestali, vedi la legge de' 21 agosto 1826; ed il detto comento sulla legge Organica.

6. Le contravvenzioni circa la bollazione delle materie di oro, ed orgento: vedi i Decreti de' 2 agosto 1830, e de' 2 aprile 1833.

7. Le contravvenzioni in materia di pesca; vedi il Decreto de' 20 ottobre 1834.

8. Le contravvenzioni a' diversi regolamenti di polizia urbana, o rurale, ed a quelli pubblicati in forza dell' art. 467 delle leg. di proc. pen.

9. Le infrazioni delle leggi sanitarie, e delle contumacie. Queste leggi sogliono essere transitorie, e portano talvolta anche la pena di morte.

10. Alcune altre contravvenzioni punite con multe semplici, come quelle stabilite nella legge sul registro de' 21 giugno 1819, e nella legge sul notariato de' 26 novembre 1819, ec. ec. ec.

11. Le disfide e pugne a pietre nella Capitale: vedi i Reali Rescritti riportati nel Supplemento alla collezione delle leggi, vol. 2.° del 1819; e vol. 1.° del 1820.

LIBRO IX.

Delle indennità spettanti ai Cancellieri de' Giudicati Regii.

La legge ha stabilito diversi emolumenti, o indennità, che il Cancelliere può esigere sia dal Real Tesoro, sia dalle parti per ogni atto penale.

In effetti l' art. 41 della legge de'13 gennaio 1817 così si esprime.

Art. 41. I Cancellieri delle regie Giustizie perce-piranno le seguenti indennità.

1. di grana 10 a miglio per viaggio, qualora sien' obbligati di seguire il Giudice negli accessi.

2. di grana 10 per ogni dichiarazione di parte, o di testimone tanto nelle istruzioni correzionali, che criminali.

Art. 42. Non sarà tassata alcuna indennità a' cancellieri per deposizioni di testimonj negativi.

Sulle deposizioni di pubblica voce e fama, e su quelle di conquesto, essi avranno l' indennità di grana cinque.

Le ratifiche delle perizie, sia qualunque il numero de' periti, saranno considerate come una sola deposizione.

Per la dichiarazione di appello compreso il verbale del modo di custodia ordinato dal Giudice, grana trenta.

Per la escolpazione o rinunzia all' istanza privata, che fa l' offeso all' offensore, ducato uno.

Per la presentazione in Cancelleria delle posizioni a discolpa compresa l'ordinanza, grana cinque.

Per rilasciare una fede di perquisizione, grana ventidue, e mezzo.

Per qualunque altro certificato, grana venti.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

APPENDICE

ALLA NOTA DELLA PAGINA 451

In ordine alla composizione delle Corti Speciali.

Real Rescritto de' 7 maggio 1851 comunicato con Ministeriale de' 9 maggio 1851.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia. — A' Procuratori Generali.

« La legge Organica dell'ordine giudiziario facendo il caso, che in una gran Corte criminale mancasse il numero de' votanti prescritto dall' art. 80, cioè di sei Giudici, disponeva supplirvisi da' Giudici di Tribunale Civile, i primi in ordine di nomina, non più nel numero di due, art. 84 : ed allorchè essa gran Corte criminale assumeva il titolo di gran Corte Speciale, art. 86, veniva nella stessa ipotesi prescritto il modo stesso di supplenza, art. 87 ; se non che, pria de' due giudici, chiamato veniva il Presidente, il quale non è che un Giudice di gran Corte criminale in missione, art. 184. E pure le gran Corti criminali di Napoli e di Terra di Lavoro, erano composte, come lo sono, di due Camere con quattordici votanti, art. 74 : sicchè a riguardo delle dette gran Corti la supplenza intendersi dovea adoperata da' giudici di una Camera all' altra : e nel vero questo fu il modo spiegato dal Decreto de' 22 luglio 1817, e benchè ivi si parli di gran Corte Speciale, cui si riportò più tardi l' art. 428 leggi di procedura ne' giudizi penali, pure il Decreto del 30 dicembre 1818, successivo al primo del 1817, nel dare le norme analoghe per

le altre gran Corti criminali, e Speciali, ne eccettua quelle di Napoli, e Terra di Lavoro.

» Laonde niun dubbio può elevarsi circa al modo di supplire al numero de' votanti nelle anzidette gran Corti criminali di Napoli, e Terra di Lavoro, sia come gran Corti Ordinarie, lo sia come gran Corti Speciali. Ove però le due Camere si formassero amendue ad un tempo, come gran Corte Speciale per le pubbliche discussioni, per una maggior celerità nella spedizione delle cause, o per altra impreveduta circostanza, mancherebbe allora il numero de' votanti in ciascuna delle due Camere, e potrebbe ancora mancare, laddove entrambe si costituissero col rito ordinario. Ora in questi due casi soltanto avrà luogo la supplenza de' Giudici Civili ne' termini della Legge Organica, e del Decreto de' 30 dicembre 1818, art. 1, 2, e 3.

» Or avendo rassegnato l'esposte cose a S. M., D. G., nel Consiglio Ordinario di Stato del 7 andante mese in Caserta, la Maestà sua si è degnata ordinare che la supplenza dei componenti del Tribunale Civile nella gran Corte criminale, o Speciale in Napoli, e Terra di Lavoro, abbia luogo solamente ne' due casi additati di sopra.

» Nel Real nome lo comunico ec. »

Firmato — R. Longobardi.

FINE.

FORMOLARIO GENERALE

DI

TUTTI GLI ATTI PENALI.

FORMOLA I.

Della querela con dimanda di punizione, che non abbisogna di ratifica.

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese . . . . . in . . . . .

Innanzi a Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal Cancelliere . . . . . spontaneamente si è presentato un uomo, che analogamente dimandato, ha detto chiamarsi

A. B. figlio di . . . . . di anni . . . . . nato in . . . . . domiciliato in . . . . . di condizione . . . . .

Dietro i dovuti avvertimenti di rito, ed opportunamente interrogato.

Ha dichiarato (*qui si dettaglia il fatto, su cui cade la querela*).

Dimanda perciò la punizione del cennato . . . . . riservandosi di costituirsi parte civile.

Indica per testimoni . . . . . domiciliati in . . . . .

Avvertito dell' obbligo nascente dal Real Decreto de' 17 maggio 1830 per le spese, vi si è uniformato.

Dietro lettura vi ha persistito, ed ha detto di non sapere scrivere (*se sa scrivere si dice*) ed ha sottoscritto.

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere

FORMOLA II.

Di ratifica della precedente querela, qualora colla prima dichiarazione non si è domandata la punizione del colpevole sia per riserba fattane, sia per silenzio del querelante, vi è bisogno della seguente ratifica fra ore 24.

L' anno . . . . il giorno . . . . . del mese . . . . in . . . . . Comune di . . . . .

Innanzi a noi . . . . Regio Giudice del Circondario di : . . . . assistito dal Cancelliere, è comparso nuovamente.

A. B. . . . . . qualificato al folio precedente.

Ed ha detto, che in continuazione della sua dichiarazione, intende chiedere la punizione del suo offensore . . . . . per lo reato che si contiene nella medesima, riservandosi l' azione civile.

I testimoni sono . . . . . domiciliati . . . . . (*qualora non fossero indicati nella prima dichiarazione*).

E si è assoggettato alle disposizioni del Real Decreto de' 17 maggio 1830 per le spese.

Dietro lettura, e conferma ha detto di non sapere scrivere (*se sa scrivere si dice*) ed ha sottoscritto.

Firma del dichiarante
A. B. . . .

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

FORMOLA III.

Della querela con costituzione di parte civile.

L'anno . . . . il giorno . . . . del mese . . . . in . . .
Innanzi a Noi . . . . .
È comparso un uomo, che analogamente dimandato, ha detto chiamarsi.

C. D. figlio di . . . . . di anni . . . . nato . . . . . in . . . . . domiciliato in . . . . . , e per elezione in questo Comune Capoluogo presso di . . . . .

Interrogato opportunamente ha dichiarato che (*qui si esponga il fatto circostanziato*).

Dimanda quindi la punizione del detto . . . . . e chiede il ristoro de' danni, interessi arcagionatigli dallo stesso; costituiscesi all'effetto parte civile in giudizio, anticipando le spese occorrenti al procedimento, giusta il Decreto de' 17 maggio 1830.

Indica per testimoni . . . . .

Dietro lettura, e conferma ha sottoscritto

Firma del dichiarante

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

FORMOLA IV.

Della procura speciale per esporre querela a nome di un terzo (1).

Signor D. . . . .

Vi autorizzo ad esporre querela in mio nome nel Giudicato Regio di . . . . contro di . . . . per lo reato di . . . . . da lui commesso in mio danno nel dì . . . . . e vi faculto pure di rappresentarmi in tutto il corso del giudizio, e sino a che la sentenza a pronunziarsi non divenga

---

(1) Tale procura esibita al Giudice, sarà ricevuta con apposita dichiarazione di presentata, secondo il tenor seguente.

L' anno . . . . . in . . . . .

Innanzi a Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal Cancelliere . . . . .

É comparso spontaneamente N. N. . . . . . domiciliato in . . . . . il quale ci ha esibita una procura epistolare a lui intestata dal signor . . . . . domiciliato in . . . . . colla quale lo faculta ad esporre querela contro . . . . . per lo reato di . . . . . commesso al suo mandante.

Egli quindi per effetto delle concessegli facoltà, ha dichiarato che . . . . . (*qui si esponga il fatto, su cui cade la querela*) Chiede perciò la punizione di lui a nome del suo ripetuto mandante, riservandosi l' azione civile (*ovvero*) costituendosi parte civile in giudizio, per godere del beneficio concessogli dagli art. 1 a 5, e 49 proc. pen.

Indica per testimoni . . . . .

Dietro lettura, e conferma ha sottoscritto.

Firma del dichiarante

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

irrevocabile ; a dare ed aggiungere testimoni e pruove che occorreranno nella causa ; a costituirvi parte civile nel giudizio stesso per la rivaluta de' danni arrecatimi (*ovvero*) a riservarvi il dritto ; avendo il tutto sin da ora per rato , e fermo.

All' effetto eliggo domicilio presso di Voi in cotesto Capoluogo per gli effetti dell' art. 49 delle leggi di proc. pen.

Dato in . . . . . li . . . . .

Firma del mandante

FORMOLA V.

Quando l' offeso, che render dee una delle tre suenunciate dichiarazioni fosse impossibilitato a recarsi davanti all' uffiziale di polizia giudiziaria per esporla, allora questi si recherà al domicilio di quello coll' assistenza del Cancelliere, e stenderà la dichiarazione stessa ne' termini seguenti.

L' anno . . . . . del mese di . . . . . in . . . . .

Noi . . . . . Giudice Regio.

Sulla notizia pervenutaci (*ovvero*) sulla richiesta fattaci, (*ovvero*) dietro il rapporto del Dottor fisico signor . . . . da cui risulta che N. N. sia stato ferito a colpo di . . . . . e sia per l' oggetto giacente a letto.

Volendo raccogliere la dichiarazione corrispondente ci siamo recati, assistito dal Cancelliere, nella casa di abitazione del surriferito offeso al luogo detto . . . . . in tenimento di questo Comune, e rinvenutolo quivi realmente a letto giacente, analogamente dimandato, ha detto chiamarsi.

N. N. figlio . . . . di anni . . . . nato in . . . . domiciliato in . . . .

(*Si prosiegue come le precedenti*).

PRIMA FORMOLA VI.

Ordinanza per la citazione de' periti.

FERDINANDO II. Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Noi . . . . . Giudice Regio, ed uffiziale di polizia giudiziaria del Circondario di . . . . .

Visto (*il rapporto*, *querela*, *denunzia*, *o certificato*), dal quale risulta che nella notte de' . . . . . si sviluppò un incendio nella casa di . . . . . . sita in . . . . . per lo quale perirono alcuni degli individui che l' abitavano.

Volendo assicurare tutt' i dettagli generici che possono condurre all' accerto della verità.

Ordiniamo al nostro usciere . . . . . di citare

A. A. } cerusici.
B. B. }

C. C. } maestri fabbricatori.
D. D. }

E. E. } maestri falegnami.
F. F. }

Onde si presentino avanti di noi nel locale di . . . . . alle ore. . . . . di questo medesimo giorno, per quindi procedere alle anologhe osservazioni, ciascuno per la parte che lo riguarda. Non comparendo saranno assoggettati ad un mandato di accompagnamento.

Fatto in . . . . . (1).

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere

---

(1) Questa ordinanza verrà intimata e relatata dall'usciere destinato.

SECONDA FORMOLA VI.

Certificato del Cancelliere attestante la non comparsa de' periti.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere presso il Giudicato Regio del Circondario di . . . . che i nomati AA. BB. comunque citati legalmente a comparire di persona nel giorno. . . . . innanzi al Giudice di questo Circondario sul luogo . . . . . non sono comparsi, nè han fatto allegare alcuna scusa, che li giustificasse della inobbedienza agli ordini ricevuti.

Fatto in . . . . . lì . . . . .

Visto
Il Giudice

O. O. Cancelliere

TERZA FORMOLA VI.

Mandato di accompagnamento contra i periti non comparsi.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . Giudice . . . . .

Vista la nostra ordinanza del giorno . . . . . colla quale s' ingiungeva ad A. A. e B. B. di comparire ec. . . . .

Visto il certificato dell' usciere comprovante che la suddetta ordinanza fu personalmente notificata ai medesimi, non che quello del cancelliere di questo Regio Giudicato, che attesta la loro non comparsa.

Attesocchè chiunque sia citato a far testimonianza o perizia e non comparisca, può esservi astretto con mandato di accompagnamento, art. 23 delle leggi di procedura penale.

Ordiniamo ad ogni agente, e depositario della forza pubblica di accompagnare in questo Regio Giudicato N. N. onde sieno adoperati (*se siano testimoni*, *si dirà*) per essere intesi in affari che interessano la giustizia penale.

Invitiamo tutte le autorità Civili e Militari di dare braccio forte nella esecuzione.

N. N. Giudice
O. O. Cancelliere.

QUARTA FORMOLA VI.

Verbale che sottopone il perito non comparso ad un giudizio correzionale.

L' anno . . . . .

Noi Giudice Regio ed uffiziale di polizia giudiziaria del Circondario di . . . . . assistiti da O. O. Cancelliere.

In esecuzione della nostra ordinanza del dì . . . . ci siamo recati in . . . . . alla distanza di miglia . . . . . della nostra ordinaria, residenza per quivi assicurare la prova generica dell' omicidio avvenuto il giorno . . . . . in persona di . . . . . I periti cerusici A. A. B. B. erano stati personalmente citati a comparire in questo Comune alla nostra presenza alle ore 10 A. M. nel luogo detto . . . . . ove abbiamo trovato il solo . . . . . ed avendo inutilmente aspettato il secondo, si è presentato verso le ore 4 pomeridiane il nomato . . . . dicendo in suo nome che non aveva potuto ubbidire alle nostre disposizioni per un malore arrivatogli verso le ore 5 nel momento che si disponeva a venire.

Considerando noi che questa scusa non è sostenuta da alcuno documento, ed à tutta l' apparenza di esser falsa, perchè D. D. arrivato al momento dal capoluogo del Circondario ci à assicurati di averlo incontrato su quella piazza dopo le sei, abbiamo disposto di spedirsi contro di esso B. M. un mandato di accompagnamento, ed abbiamo imposto al cancelliere di prendere notata nei registri correzionali, onde sia poscia giudicato ai termini dell' art. 243 delle leggi penali. Intanto non esistendo in questo Comune altro perito siamo stati obbligati a rimandare per domani l' ingenere di che è parola, ed abbiamo imposto al Signor A. A. di ricomparire alla nostra presenza alle ore . . . . . del vegnente mattino senza nuovo avviso in questo medesimo locale, ed à sottoscritto con noi e cancelliere.

A. A. Perito
N. N. Giudice
O. O. Cancelliere.

QUINTA FORMOLA VI.

Verbale di giuramento che prestano i periti separato dal rapporto generico, che li stessi faranno in seguito.

L' anno . . . . .

Noi . . . . . Giudice . . . . .

Al seguito della dichiarazione che precede.

Per assodare nei modi legali le offese in persona di . . . . previa cedola abbiamo fatto venire i periti sanitarî.

A . . . . .

B . . . . .

E dopo che i medesimi ànno prestato il giuramento di fare la loro dichiarazione e rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza, dietro l' incarico da noi datogli ànno proceduto alle loro operazioni, redigendone il rapporto che si alliga.

Han sottoscritto . . . . .

(*seguono le firme*)

SESTA FORMOLA VI.

Contenente l' ingenere della ferita.

Al signor Regio giudice del Circondario di . . . . .

Signore

Conferitici, previo di lei ordine, in questa Regia Giustizia ove in sua presenza, e coll' assistenza del suo cancelliere abbiamo prestato a forma di legge il giuramento (1) di fare il nostro rapporto, e dare il nostro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza sull' osservazione di un uom' offeso, che ha detto chiamarsi N. N.

Osservatosi quindi da noi, abbiamo veduto che il medesimo ha riportato una ferita sulla parte superiore e destra del dorsò, lunga circa un pollice, larga una linea circa, profonda sino all' osso sottoposto, e di figura regolare.

Dalla lunghezza della sudetta ferita, e levigatezza delle sue labra, deduciamo essere stata prodotta da istrumento pungente-tagliente.

Giudichiamo in conseguenza la sopradescritta ferita pericolosa di vita per gli accidenti, attesa la nobiltà del luogo.

Ed essendo questa la verità abbiamo formato il presente rapporto ch' è stato da noi sottoscritto.

(Seguono le firme de' periti).

Visto
Il Regio Giudice
N. N.
O. O. Cancelliere.

---

(1) *Avendo i periti prestato il giuramento si dirà* « che avendo prestato il giuramento giusta il verbale che precede han proceduto alla osservazione di un uomo offeso » ec. ec.

SETTIMA FORMOLA VI.

Contenente la seconda ricognizione de' periti sanitari di essere svanito il pericolo. Quale ricognizione deve farsi dopo giorni 21 dal primo ingenere.

. . . . . li . . . . .
I periti sanitari . . . . .
Al signor Regio Giudice del Circondario di . . . . .

Signore

Dietro suo ordine ci siamo presentati nel locale di questa Regia Giustizia, ove innanzi a lei assistita dal suo cancelliere abbiamo prestato a forma di legge il giuramento di fare il nostro rapporto, e dare il nostro giudizio sul proprio onore e coscienza, e di dire tutta la verità, e null'altro che la verità; e quindi abbiamo nuovamente osservata la ferita riportata da N. N. ed abbiamo rinvenuta che la stessa è perfettamente cicatrizzata, e l'offesa gode al presente buona salute: onde è che conchiudiamo essere svanito il pericolo per gli accidenti enunciato nel nostro primo atto generico.

Ed in onor del vero, abbiamo sottoscritto il presente nostro rapporto, e con ciò abbiamo adempito a' suoi ordini.

Firme de' periti

Visto
Il Regio Giudice
A. A.
O. P. Cancelliere.

FORMOLA VII.

Interrogatorio di un individuo arrestato in flagranza di delitto.

L' anno . . . . .

Noi . . . . .

Volendo interrogare A. B. presentantoci in istato di arresto dalla forza pubblica unitamente al rapporto redatto dal comandante la stessa, lo abbiamo fatto rimanere nella camera d' istruzione libero, e sciolto da ogni legame e dimandato analogamente ha detto chiamarsi

A. B. . . . . .

Dietro gli avvertimenti di rito, e richiesto del motivo del suo arresto, ha dichiarato, che . . . . .

Dimandato se abbia testimoni a produrre in suo discarico, ha detto . . . . dichiarando pure di volere *(ovvero)* di non volere la punizione del detto . . . . .

E dietro lettura ha sottoscritto *(ovvero)*, ha dichiarato di non sapere scrivere.

Firme . . . . .

Dopo ciò . . . . .

Noi Giudice anzidetto . . . . . .

Abbiamo fatto restringere in carcere l' arrestato per rimanervi a disposizione della giustizia punitiva.

Il Giudice

FORMOLA VIII.

Dietro tale disposizione si dovrà fare ordine al custode delle prigioni nel modo che segue

Giustizia Regia di . . . . .

Si ordina al custode del carcere di questo Circondario di ricevere in esso N. N. in luogo di deposito, e tenerlo a disposizione della giustizia punitiva.

Oggi li . . . . .

Il Giudice.

FORMOLA VIII bis.

Qualora il reato a carico dello arrestato non esigesse la pena di prigionia, il giudice può accordar a lui la libertà provvisoria, e si farà l' ordinanza ne' seguenti termini.

L' anno . . . . .
Noi Giudice . . . . .
Considerando che il reato addebitato a N. N. non è tra quelli di eccezione contemplati nell' art. 132 proc. pen.

Ordiniamo

Che sia egli rilasciato in libertà, fatt' obbligo in Cancelleria di presentarsi ad ogni ordine della giustizia punitiva, sotto pena di ducati . . . . . a prò del Real Tesoro in caso di trasgressione, art. 117 proc. pen.

(*ovvero*) di rimanere col mandato per la residenza di questa Giustizia sotto pena di duc. . . . . a prò del Real Tesoro in caso di trasgressione, art. 115 proc. pen.

(*ovvero*) di rimanere sotto consegna sotto pen. di duc. . . . . a prò del Regio Tesoro in caso di trasgressione, art. 116 proc. pen.

(*ovvero*) di dare idonea cauzione nella somma di duc. . . . . art. 118 a 122 proc. pen.

Firma del Giudice

FORMOLA IX.

Quando non si è accordata la libertà provvisoria all' arrestato nel momento del suo arresto, si può chiedere in seguito, ed il Giudice potrà accordarla con la seguente ordinanza (1).

L' anno . . . . .

Noi . . . . .

Considerando, che il reato addebitato a N. N. non è tra quelli eccezionati dall' art. 132 proc. pen.

Che il pericolo di vita, o di storpio per gli accidenti sia svanito.

Volendolo abilitare provvisoriamente dal carcere abbiamo disposto che per mezzo della forza pubblica fosse estratto dalle prigioni, e fattolo venire innanzi a noi libero, e sciolto da legami, analogamente domandoto ha detto chiamarsi A. B.

E dichiarandogli che da questo momento rimane abilitato dal carcere per lo reato nascente dal presente processo, lo abbiamo fatto assoggettare al mandato per la residenza sotto pena di duc. . . . . . a prò del Real Tesoro in caso di trasgressione, come ha egli promesso, giusta il verbale, che siegue.

Dietro lettura ha detto di non sapere scrivere.

Firma del Giudice

---

(1) Non s'intenderà mai ne'casi che la libertà provvisoria non si può accordare, come ne' casi di asportazione, o detenzione di armi vietate, di furti anche semplici, di contrattazioni clandestine, vedi pag. 63.

FORMOLA X.

Verbale di obbligo.

L' anno . . . . .

Nella cancelleria del Regio Giudicato di . . . . . ed innanzi al cancelliere . . . . è comparso N. N. inteso al folio . . . .

Ed ha dichiarato che per virtù del disposto con questa data si sottopone al mandato per la residenza sotto pena di duc. . . . . . a prò del Real Tesoro in caso di trasgressione.

E dietro lettura e conferma ha sottoscritto (*se non sa scrivere, si dirà*) non à sottoscritto, perchè analfabeta.

Firme . . . . .

FORMOLA X bis.

Verbale in Cancelleria di obbligo dello abilitato a presentarsi ad ogni ordine della giustizia.

L' anno . . . . . il giorno . . . . .

Nella Cancelleria del Regio Giudicato di . . . . . ed innanzi al Cancelliere della stessa si è presentato . . . . . il quale in adempimento dell' ordinanza di questa data à promesso e si è obbligato di rimanere sotto il modo di custodia prescrittogli, sottoponendovisi nel senso della legge, ed à assunto l' obbligo della stabilita penale di duc. . . . . . a prò del Real Tesoro, esigibile pure colla sua coazione personale nel caso che vi contravvenisse.

Ha quindi sottoscritto col cancelliere. (*se non sa scrivere, si farà menzione che non sa sottoscrivere*).

Firme . . . . .

FORMOLA XI.

Verbale di obbligo del mallevadore per consegna.

L' anno . . . . .

Nella Cancelleria del Regio Giudicato di . . . . . è comparso . . . , . presentato dallo abilitato . . . . .

Il quale à promesso di rendersi mallevadore di lui per farlo presentare ad ogni ordine della giustizia, giusta l' ordinanza di questa data, assoggettandosi alla pena di duc. . . . a prò del Real Tesoro in caso di contravvenzione:

Dietro lettura, à sottoscritto col cancelliere (*ovvero*) à detto non saper firmare.

Visto
Il Giudice Regio

Firme . . . . .

FORMOLA XII.

Verbale di rinunzia alla istanza privata.

L' anno . . . . . .

Innanzi a noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal cancelliere . . . . . si sono spontaneamente presentati.

1. A. B. figlio di . . . . . di an. . . . . . . di professione domiciliato in . . . . .

2. C. D. figlio di . . . . . di an. . . . . . . di professione . . . . . domiciliato in . . . . .

Il primo per rinunziare a prò del secondo alla dimanda di punizione avanzata contro di lui per lo reato contenuto negli atti presenti.

E il secondo per accettare la rinunzia fatta a suo favore dal primo, onde goderne gli effetti nel senso della legge.

E dietro lettura han dichiarato di non sapere scrivere (*ovvero se sanno scrivere*) ed ànno sottoscritto.

Firma del Giudice
E del Cancelliere

FORMOLA XIII.

Sentenza di abolizione di azione penale per la rinunzia accettata.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ec. ec. ec.

Noi . . . Giudice del Circondario di . . . . .
Visti gli atti a carico di . . . . . imputato di . . . . .
Vista la rinunzia alla istanza di punizione debitamente accettata con atto di questa data.
Vista la perquisizione, e gli art. 38, 39, e 47 proc. pen.
Inteso il Pubblico Ministero che à conchiuso per l' abolizione dell' azione.

Dichiariamo.

Arrestata l' azione penale per lo reato di che si tratta, ed ordiniamo conservarsene gli atti in archivio.
Così deciso in camera di deliberazione.
. . . . . oggi lì . . . . . (1).

---

(1) *Qualora la escolpa si riceva con le fedi di povertà delle parti, si aggiungeranno nella sentenza le seguenti cose.*)
« Visti i documenti di finanze debitamente legalizzati.
Visti i Reali Decreti de' 7 luglio 1835, e 17 maggio 1830.
Condanniamo il prevenuto e sussidiariamente il querelante alle spese del giudizio liquidate in . . . . . (*).

Firme . . . . .

(*) Per venir tassate le indennità spettanti ai periti, uscieri, e cancelliere si allighera in processo l'estratto di condanna delle spese di tale sentenza, come si dirà appresso, una co' fogli in istampa, o mandati, e s' invierà al Procurator Generale.

FORMOLA XIV.

Rapporti settimanili per delitti in collettiva, da farsi in doppio, ed inviarsi uno al Procurator Generale della Provincia, e l' altro al Giudice Istruttore del proprio distretto, nel modo che segue.

Signore

N. 1.°
Ferita pericolosa di vita di sua natura, e percossa pericolosa di vita per gli accidenti con mazza in persona di A.B.
contro
C. D. . . . di . . .
non che
Percosse lievi in persona del conjuge E. F.
contro
Lo stesso C. D.

A. B. di questo Comune querelò . . . . . fu . . . . . suo genero perchè nel dì. . . . . . frappostasi alla briga tra lui, e la moglie . . . . . , onde non far maggiormente offendere costei, le avea quello tirato un colpo di . . . . . in testa, riportondo una ferita contusa sul parietale destro con frattura e depressione dell' osso sottoposto, della circonferenza di un carlino di argento, giudicata pericolosa di vita di sua natura; atteso i polsi irregolari, le facoltà cerebrali sconvolte, le pupille dilatate e le convulsioni, da cui la offesa era assalita con permanente bulbuzie.

E con altro colpo di mazza sulla gota destra riportò una contusione su di un' annosa piaga cangerigna che vi teneva, facendone cadere l'escara, che vi si era formata, giudicata pericolosa di vita per gli accidenti, attesa la irritazione facile a svilupparsi nella piaga medesima soggetta a guasto, ed a corruzione.

T. A. d' altronde moglie di esso P. dimandò pure la sua punizione per le percosse che le avea tirate a causa d' interesse familiare, giudicate senza pericolo.

La definizione è al margine (*e così si continuerà*).

Firma del Giudice

FORMOLA XV.

Rubrica da scriversi sulla veste del processo correzionale.

Provincia di. . . . .

Distretto di . . .

N. 1.— Del Registro Generale de'delitti.

Circondario di . . .

Anno 185 . .

Ferita pericolosa di vita di sua natura , e percossa pericolosa di vita per gli accidenti con mazza in persona di A. B.

Contro

C. D. . . . . di . . . . .

Non che

Percosse lievi in persona del conjuge E. F.

Contro

Lo stesso C. D.

FORMOLA XVI.

Fede di perquisizione da inserirsi in ogni processo.

Perquisizione negativa

Il Cancelliere del Regio Giudicato del Circondario di . . . . certifica che, perquisiti i registri penali di questo Giudicato, non ha rilevato alcun carico addebitato ad A. B., oltre quello contenuto nel presente processo.

Fatto in . . . . lì . . . . . .

Visto
Il Giudice

Firma del Cancelliere

FORMOLA XVI bis.

Perquisizione con carichi.

L' anno . . . . .

Il Cancelliere . . . . . . certifica che, perquisiti i registri penali di questo Giudicato, ha rilevato le seguenti imputazioni sul conto di . . . . . . oltre quello nascente dal presente processo.

N.° . . . . . de' delitti dell' anno . . . . . .

Percosse lievi in persona di . . . . . nel dì . . . . .

Con sentenza del dì . . . . . fu dichiarato non constare.

N.° . . . . de' delitti dell'anno . . . . — Danno volontario del valore di duc. . . . . in pregiudizio di . . . . nel dì . . . .

Con sentenza del dì . . . . . condannato ad un mese di prigionia; nel dì . . . . . produsse appello.

N.° . . . de'delitti dell'anno . . . Ferita pericolosa di vita per gli accidenti in persona di . . . . . nel dì . . . . . Con sentenza del dì . . . . . fu condannato a due mesi di prigionia, che divenne esecutiva nel dì . . . . . (1).

Fatto in . . . . . li . . . . .

Visto
Il Giudice

Firma del Cancelliere.

---

(1) Qualora una condanna fosse passata in cosa giudicata, per potersi accusare di recidiva in delitto il giudicabile, si deve alligare al processo, oltre la perquisizione, anche l' estratto dal registro de' condannati, secondo la formola che segue.

La Giustizia Regia del Circondario di . . . . . nella causa correzionale a carico di . . . . . con sentenza del dì . . . . .

FORMOLA XVII.

Cedola di assegnazione, ossia citazione per la discussione.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ec. ec. ec.

Noi . . . . . Giudice Regio del Circondario di . . . . . procedente correzionalmente.

Visti gli atti a carico di . . . . . imputat . . di . . . . .

Mandiamo, ed ordiniamo al nostro usciere signor . . . . . di citare, ed assegnare i mentovat . . . . . affinchè la mattina di . . . . . che si contono li . . . . . del mese di . . . . corrente anno alle ore . . . . . colla continuazione si present . . . all' udienza di questo Regio Giudicato nel solito locale sito in questa residenza strada . . . . . per assistere, e difendersi se lo vogli. . . nella pubblica discussione che andrà a tenersi per la cennata imputazione. Prevenendol che potrà nel corso del termine di tre giorni osservare gli atti tutti, che sono depositati nella Cancelleria — Che p. . . . . far uso di un difen-

---

lo condannò a due mesi di prigionia per lo reato di . . . . .
e tale condanna divenne esecutiva nel dì . . . . . (*).
. . . . . li . . . . .

Visto
Il Giudice

Per estratto conforme
Il Cancelliere

(*) *Si avverta che un tale estratto, per accusarsi il giudicabile anche di recidiva, si dee trascrivere nella cedola di assegnazione immediatamente dopo la querela del reato, per lo quale de-v' esser giudicato.*

sore, e non avendolo, chiederlo a noi, e presentare tutte le pruove a discolpa.

Che l' accusa vien sostenuta dalla pruova generica.

Che il querelante, ed i testimoni a carico sono

A . . . . .

B. . . . . .

D. . . . . .

Saranno citati ed assegnati a comparire nell' indicato luogo giorno ed ora; e per la medesima causa, con prevenzione, che non comparendo, o alligando scuse non vere saranno assoggettati alle pene prescritte dagli articoli 82 e 83 della procedura penale. Salvo le pene maggiori stabilite dalle leggi penali.

Della presente sarà data comunicazione al P. M.

Dato in . . . . . (1)

Firme del Giudice
E del Cancelliere

---

(1) Si trascrive la querela, o il rapporto, o la decisione di rinvio della data del dì . . . . .

Si trascrive l' estratto della sentenza divenuta esecutiva per poter accusare di recidiva il giudicabile.

FORMOLA XVIII.

Ordinanza per posizione a discarico.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie ec. ec. ec.

Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . Vista la dimanda che precede e l' art. 357 proc. pen.

Ordiniamo

Che i testimoni sottonotati siano citati a comparire in questo Giudicato Regio nel mattino di . . . . alle ore . . . . . per essere intesi nella pubblica discussione sulle posizioni articolate dal producente ; prevenendoli che non comparendo si procederà come per legge.

Si notifichi alla parte civile (*se vi è in giudizio*), ed al pubblico Ministero.

Dato li . . . . .

Firme . . . . .

1.ª FORMOLA XIX.

Verbale di pubblica discussione.

L' anno , . . . il giorno del mese . . . . . in . . . . .

La Giustizia Regia del Circondario di . . . . . composta dai signori D. . . . . . Giudice , D. . . . . . 1.° eletto esercente le funzioni di pubblico Ministero , e D. . . . . cancelliere, si è riunita nel solito locale delle sue ordinarie udienze per giudicare in pubblica discussione ed in linea correzionale A. B. figlio di . . . . . del Comune di . . . . . imputato di . . . . in persona di . . . . . (*se l' imputato è in arresto , si aggiugerà*) detenuto in questa prigioni , donde è stato estratto dalla forza pubblica.

Il Giudice ha dichiarato aperta la pubblica udienza , ed à imposto serbarsi il silenzio.

(*Per l' imputato in arresto , si dirà*). Si è fatto entrare l' accusato libero e sciolto da legami, e si è fatto sedere sulla scranna de' rei.

È comparso l' accusato sudetto A. B. che si è fatto sedere sulla scranna destinata a' giudicabili , assistito dal difensore . . . . . che ha preso il posto corrispondente (*Se l' imputato è contumace , si dirà*). Chiamato l' accusato non è comparso. Il Giudice , inteso il Ministero Pubblico , dopo la lettura degli atti di citazione , del processo verbale di notificazione che si sono trovati regolari , ha disposto trattarsi la discussione pubblica in sua contumacia.

Indi il Cancelliere ha dato lettura della querela ec. ec.

Nulla si è osservato.

Letta la lista de' testimoni . . . . .

Il Giudice ha cominciato la discussione interrogando l' accusato delle sue qualità personali. Egli ha detto chiamarsi.

A. B. figlio di . . . . . di anni . . . . . nato in . . . . . contadino , domiciliato in . . . . .

Poscia lo ha avvertito della serietà dell' atto, cui assiste e della necessità di prestarvi la sua attenzione, manifestandogli che per mezzo suo può dedurre quanto crede influire alla propria difesa.

Il Cancelliere ha dato lettura della querela, dell' ingenere, e della perquisizione (*Se vi sarà decisione di rinvio*; *si leggnerà pria della querela*).

Dimandato l'accusato se abbia cosa ad osservare su tali atti, nulla ha osservato (*ovvero*) ha detto . . . . . nulla si è osservato.

Letta la lista de' testimoni, secondo l' ultimo loro stato,

Non vi sono state ripulse contra i medesimi.

Proposte le eccezioni di fatto, e di dritto, non se ne sono elevate.

E fatti situare i testimoni, in una stanza separata, ove non possa vedersi, nè udirsi ciò che si fa nella Udienza, nè aversi comunicazione con gl' interessati, nè con quelli di già intesi.

Il Giudice ha cominciato l' esame dal principale offeso

C. D. figlio di . . . . . di anni . . . . . nato in . . . . . domiciliato . . . . . contadino.

Ha giurato di dire tutta la verità, null' altro che la verità.

E richiesto sul fatto, ha dichiarato . . . . . rimettendosi alla querela scritta.

Nulla si è osservato.

Il principale è rimasto in Udienza, e si è fatto entrare il testimone.

E. F. figlio di . . . . di anni . . . . . nato in . . . . . domiciliato in . . . . . contadino.

Ha giurato di dire tutta la verità, null' altro che la verità.

Alle dimande di rito ha detto di conoscere l' accusato pria dell' accusa, e di non essere congiunto, affine, o dipendente delle stesse. (*Se sarà parente*, *si preciseranno i gradi di parentela*).

Dimandato sul fatto ha dichiarato che . . . . .

Nulla si è osservato.

Il testimone è rimasto in Udienza, e si è fatto entrare l' altro F. G. figlio di . . . . . .

Non ha giurato per mancanza dell' età dalla legge richiesta.

Alle domandate di rito, ha detto di conoscere l' accusato pria dell' accusa e di essere addetto al servizio del querelante.

E sul fatto ha dichiarato che. . . . . . .

Nulla si è osservato.

Il testimone è rimasto in Udienza.

Finito l' esame a carico, si è passato al discarico. (*Qualora non vi fosse discarico, si passerà alla conchiusione del verbale di pubblica discussione, come più sotto si vedrà*).

Si è fatto entrare il testimone . . . . .

I. L. figlio di . . . . .

Ha giurato di dire tutta la verità, null' altro che la verità.

Alle dimande di rito ha detto di conoscere le parti, e di non avere rapporti colle medesime.

Ed interrogato sulla posizione a discolpa.

Ha dichiarato che . . . . . .

Nulla si è osservato.

Il testimone è rimasto in Udienza, e si è fatto entrare l'altro. G. A. . . . . .

Finito l' esame anche a discarico, si è data lettura del presente processo verbale, e nulla si è osservato sugli atti in esso compresi letti, e discussi.

Indi il Giudice ha invitato il Pubblico Ministero a dar le sue conclusioni, e lo stesso oralmente ha chiesto . . . . . .

Poscia ha invitato il difensore dell'accusato a parlare de'suoi mezzi di difesa.

E data in ultimo la parola all' accusato medesimo.

Ha dichiarato lo stesso Giudice sospesa l' udienza portandosi a deliberare in segreto col Cancelliere, escluso il Pubblico Ministero, ed ogni altra persona.

Di tutto si è redatto il presente verbale sottoscritto dal Giudice, dal Cancelliere, e dal Pubblico Ministero.

Firme . . . . .

2.ª FORMOLA XIX.

Deliberazione, colla quale resta sospesa la pubblica discussione, aggiornandosi per altro dì, per mancanza di testimonj, contra i quali si spedisce il mandato di accompagnamento.

Il Giudice, inteso il Pubblico Ministero nelle uniformi dimande, ha dichiarato necessarî ad esaminarsi i testimoni contumaci A. B. C.; e sospendendo per l'effetto la pubblica discussione, ne rinvia il prosieguo al mattino di . . . . . alle ore . . . . . pel quale rimane riaggiornata.

Ordina di avvertirsi le parti presenti, onde ricomparire, se lo vogliono, e spedirsi mandato di accompagnamento contra i testimoni stessi A. B. C. che condanna all'ammenda di carlini . . . . . per ciascuno a prò del Real Tesoro.

Letta tale deliberazione, il Giudice stesso ha dichiarata sciolta l'udienza.

Poscia si chiude il verbale colla sottoscrizione del Giudice, del Cancelliere, e del Pubblico Ministero (1).

Firme . . . . .

---

(1) *Si noti che se uno, o tutti gl'imputati siano stati contumaci, si deve disporre colla deliberazione una nuova cedola a' medesimi con avviso a comparire.*

3.ª FORMOLA XIX.

Mandato di accompagnamento contro i testimoni contumaci.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . .

In esecuzione della deliberazione presa nel verbale di pubblica discussione di questa data.

Mandiamo, ed ordiniamo.

Ad ogni agente, e depositario della forza pubblica di accompagnare innanzi a Noi in questo locale delle pubbliche Udienze i nominati A. B. C. testimoni renitenti pel mattino di . . . . . alle ore . . . . . onde essere intesi in pubblica discussione sull' accusa di percosse lievi, (*od altro reato*) addebitato a N. N.

Invitiamo tutte le autorità civili, e militari di dare braccio forte nella esecuzione del presente mandato.

Dato in . . . . (1).

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere

---

(1) *Il soprodetto mandato si acchiuderà in un ufficio diretto al Comandante la forza pubblica nel luogo, ove i testimoni dimorano, secondo il tenor che segue*

Regio Giudicato	. . . . . lì . . . .
di	
N.°	Signore
della corrispondenza	Darà sollecita ed esatta esecuzione all' annesso mandato di accompagnamento.
Al signor . . .	

Il Giudice.

4.ª FORMOLA XIX.

Verbale di pubblica discussione con la parte civile presente nel giudizio.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . in . . . . . .

La Giustizia Regia del Circondario di . . . . . . composta da' signori . . . . . si è riunita nel solito locale delle sue ordinarie Udienze per giudicare in pubblica discussione, ed in linea correzionale N. N. figlio di. . . . . imputato di. . . . . in persona di B. C. parte civile in giudizio.

Il Giudice ha dichiarata aperta e pubblica l'udienza, ed ha imposto serbarsi il silenzio.

È comparsa la parte civile in persona di . . . . . assistito dal difensore . . . . . Ciascuno ha preso posto in Udienza.

È comparso l' imputato A. D. che si è fatto sedere sulla scranna de' rei. Richiesto delle sue qualità personali, ha detto chiamarsi N. N. — Il Giudice lo ha avvertito . . . . .

Il Cancelliere ha dato lettura della querela . . . . non che dell' intervento della parte civile.

Dimandato l' accusato se avesse cosa da osservare su tali atti.—Nulla ha osservato.—Letta la lista de' testimoni.—Non vi sono state ripulse contra i medesimi.—Proposte le eccezioni di fatto, non se ne sono elevate.—Fatti situare i testimoni in una stanza separata, ove non possa vedersi, nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza; il Giudice ha cominciato l' esame dalla parte civile, e principale C. D. — Ha giurato . . . . — Richiesto sul fatto, ha dichiarato . . . . Nulla si è osservato.— Il testimone è rimasto in Udienza, e si è fatto entrare l'altro O. O. . . . .— Finito l'esame. . . .— Indi il Giudice ha invitato la parte civile a conchiudere, e la stessa per mezzo del suo difensore ha dedotto . . . .— Ha pure invitato il Pubblico Ministero. . . .

(*Si chiude il verbale come il precedente*).

5.ª FORMOLA XIX.

Verbale di pubblica discussione con eccezioni, e ripulse con mancanza del querelante, e testimoni

L' anno. . . . .

La Giustizia Regia . . . . (*come il precedente*).

Letta la lista de' testimoni. . . . . — L' imputato ha ripulsato C. C. , perchè al servizio del querelante ; e D. D. perchè egli è stato il denunziante dell' attuale reato , di che è stato pecuniariamente ricompensato dalla legge. — Il M. M. ha chiesto . . . . . — Il Giudice— Viste le ripulse proposte — Visto l'art. 202 proc. pen. — Considerando che il testimone . . . . ripulsato come quegli ch' è al servizio del querelante , non può essere escluso dal deporre in pubblica discussione. — Che l'altro . . . : cade nella disposizione del n.° 2 del citato articolo.—Ordina che . . . . . sia inteso in pubblica discussione nel senso però dell' art. 204 proc. pen. ; e . . . . sia licenziato. — Nulla si è osservato. — L' imputato poscia ha eccepito (*si scrive la eccezione* , *e deduzione del prevenuto*).— Il pubblico Ministero ha chiesto . . . . .

— Il Giudice.— Viste le eccezioni.— Considerando . . . . .— Ammette , o rigetta li eccezioni proposte dal prevenuto , ed ordina . . . . . — Nulla si è osservato , (*ovvero*) L'accusato si è protestato di gravame.— Fatti situare i testimoni presenti (*come nel primo verbale*). — Si è cominciato l' esame dal primo testimone C. D. . . . (*e così si prosiegue come il primo verbale*). — Chiamato il querelante, ed i testimoni A.B.C.D., non sono comparsi.

Il Giudice, inteso il Pubblico Ministero, e visto l'art. 242.proc. pen. ha ordinato darsi nuovamente lettura della querela ; ed ha dichiarato poscia non necessario il querelante . . . . . . ed i testimonj . . . . —Letta tale deliberazione, nulla si è osservato. (*uniforme pel resto al primo verbale*).

Firme

FORMOLA XX.

Verbale con prosieguo di pubblica discussione.

L'anno . . . : .

La Giustizia . . . . .

Si è riunita nel solito locale delle sue ordinarie sedute per trattare il prosieguo della pubblica discussione a carico di . . . . . per l'accusa enunciata e trascritta nel 1.° verbale fol. . . .

Aperta l'udienza . . . . .

Sono comparsi gl'imputati. . . . . . . ed han preso posto sulla scranna dei rei . . . . . .

È comparso pure il querelante . . . ed ha preso posto in udienza.

Si è data lettura del precedente verbale di pubblica discussione fol. . . . .

Nulla si è osservato sugli atti in esso compresi letti e discussi.

Si è fatto poscia introdurre libero e sciolto il testimone scortato dalla forza pubblica.

E. F. . . . . — Ha giurato . . . .

Dimandato del motivo della prima sua non comparsa, per la quale trovasi condannato alla multa di . . . .

Ha detto che . . . . . Chiede quindi essere assoluto dalla multa inflittagli dalla Giustizia.

Il Pubblico Ministero ha chiesto ammettersi la scusa dedotta dal testimone, ed assolversi dalla multa.

Il Giudice trovata regolare la scusa allegata. Visto l'art. 84 proc. pen. Assolve il testimone . . . . . dalla multa inflittagli in duc. . . . . .

(*E così viceversa*, *non trovata giusta*).

Nulla si è osservato . . . . .

Finito l'esame . . . . .

Come ai verbali precedenti).

Firme

FORMOLA XXI.

Nel caso che il querelante, o testimoni dimorino in un Circondario diverso da quello, ove si dee procedere alla pubblica discussione, si farà la seguente cedola.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . . .

Mandiamo, ed ordiniamo ad ogni usciere che sarà destinato dal Giudice del Circondario di . . . . . di citare, ed assegnare il quì sotto notato individuo, (*o individui*) di comparire innanzi a Noi in questo Regio Giudicato la mattina del dì . . . . . dell' entrante mese alle ore . . . . . imputato di . . . . . . in persona di. . . . . ; (*o per essere inteso come testimone nella pubblica discussione; prevenendolo che non comparendo, si procederà come per legge*).

Firme

FORMOLA XXII.

Verbale per ricevere delle dichiarazioni con giuramento in pubblica discussione in virtù di foglio istruttorio inviato da altro giudice.

L' anno. . . . . .

Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal nostro Cancelliere volendo dare esecuzione a quanto si contiene nel foglio istruttorio rimessoci dal nostro collega del circondario di . . . . . . col quale siamo stati delegati a raccogliere con giuramento , ai termini degli articoli 256, e 257 delle leggi di proc. pen. , la dichiarazione del testimone N. N. che trovasi infermo a letto, ed in seguito della precedente nostra ordinanza, con la quale abbiamo destinato questo giorno per tale operazione , ci siamo trasferiti nell' abitazione del testimone medesimo , che abbiamo trovato giacente a letto (*o in altro modo impedito*) ; e quivi giunti abbiamo trovato il signor A. A. funzionante da pubblico ministero ; ed il signor B. B. difensore dell' accusato o destinato a rappresentarlo , i quali ci ànno manifestato di volere presenziare a questo atto nel rispettivo interesse (*se vi sono eccezioni*, *si enunciano in questo luogo*).

Noi quindi abbiamo dimandato le sue qualità personali ; ed egli ha risposto chiamarsi

N. N. . . . . . .

Lo stesso ha giurato di dire tutta la verità , null' altro che la verità ; ed ha detto di conoscere le parti ; senza avervi rapporti.

Domandato analogamente sul contenuto nel foglio istruttorio rimessoci dal Giudice di . . . . .

Ha dichiarato (*si scrive la dichiarazione*).

Se sorgesse la necessità di far al testimone qualche domanda, si farà dal Giudice, e le risposte si trascrivono in seguito.

Terminata la dichiarazione, si farà menzione delle osservazioni fatte dalle parti, che verranno trascritte nel presente verbale; egualmente si farà menzione di non essersi fatta veruna osservazione, nel caso negativo.

Del che ne abbiamo redatto il presente verbale sottoscritto da tutti gl' intervenuti, da Noi, e dal Cancelliere.

(*Se alcuno non sa scrivere, se ne farà menzione*).

Firme

FORMOLA XXIII.

Della sentenza di condanna.

FERDINANDO II.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Il Giudice del Circondario. . . . . . . Signor D. . . . . .

Nella causa correzionale.

A carico di. . . . . . imputato di . . . . .

Raccolti gli esami in pubblica discussione, e lett' in essi i necessari documenti.

Intesa la Parte Civile nella persona di . . . che ha chiesto . . .

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi . . . . .

Inteso l' accusato suddetto, ed il suo difensore ne' mezzi di difesa.

Ritirato nella Camera delle deliberazioni col solo Cancelliere, escluso il Pubblico Ministero ed ogni altra persona.

Ha elevata la seguente quistione di fatto.

Consta che . . . . . sia colpevole di . . . .

Ritenuto dalla discussione pubblica il seguente

Fatto

. . . .
. . . .

Considerando che il premesso fatto. . . . .

Ha dichiarato

E dichiara Consta che . . . . . . sia colpevole di . . . . . in persona di . . . . . . Parte Civile in giudizio.

Risoluta così la quistione di fatto si è passato a quella di di dritto.

Quale pena compete coll' accusato ?

Visti gli art. . . . .

Ha condannato.

E condanna . . . . alla pena di . . . . ed alle spese del giudizio a prò della parte Civile che le à anticipate, liquidate in duc. . . . . . . giusta la specifica appresso alligata.

Giudicato letto e pubblicato in continuazione immediata dell' ultimo atto della pubblica discussione.

Oggi in . . . . . li . . . .

Presenti le parti e 'l Ministero Pubblico . . . . .

Firme

FORMOLA XXIV.

Se nel giudizio non vi è Parte Civile, dopo gli articoli di legge si dirà.

Visto il Real Decreto de' 17 maggio 1830 . . . . . .
Ha condannato . . . . . . alla pena ed alle spese del giudizio a prò del Real Tesoro liquidate in duc. . . . . . sussidiariamente col querelante.
Giudicato . . . .

Firme

FORMOLA XXV , E XXVI.

Di altra sentenza di condanna (1).

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie , ec. ec.

Il Giudice del Circondario di . . . . .

Nella causa correzionale a carico di . . . : , ed . . . . imputati di ferita pericolosa di vita , per gli accidenti , a colpo di . . . . in persona di . . . . . parte Civile in giudizio.

A carico

Di . . . . . . imputato di complicità in detto reato e di asportazione di arma vietata (*schioppo*) *ovvero altro*.

A carico

Di A. B.. . . . imputato d' ingiurie vaghe, e minacce non previste tra misfatti e delitti in persona della stessa parte Civile.

---

(1) Nel Duplicato di ogni sentenza correzionale che dee rimanere in Cancelleria per minutario si faranno al margine le seguenti notate

N.° . . . de' delitti dell' anno . . . .

(*Se viene prodotto appello , si scriverà*).

A dì . . . . . prodotto appello.

(*Quando la sentenza è divenuta esecutiva , si scriverà*).

A dì . . . . . divenuta esecutiva.

(*Quando s' invierà il processo , si scriverà*).

A dì . . . . . inviato il processso.

A carico

R. C. . . . . . . imputato di asportazione di arma vietata (*mollettone*) di minacce, e vie di fatto non previste tra misfatti, e delitti in persona di . . . . . .

Intesi gli esami in pubblica discussione, e letti in essa i necessari documenti.

Intesa la parte civile, che per mezzo del suo difensore ha conchiuso pel rimborso delle spese colla riserba di ogni altro dritto.

Inteso il Ministero Pubblico nelle sue orali conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi constare che ciascun imputato sia colpevole secondo l' accusa, a meno che A. B. . . . . , a peso di cui ha chiesto dichiararsi non constre per l'asportazione del (*mollettone*).

Condannarsi poi D. O. . . . . a tre mesi di prigionia.

A. O. ad un mese di . . . . .

B. C. a sette mesi di simile pena.

A. C. e D. E. a dieci carlini di ammenda per ciascuno a prò del Real Tesoro : tutti solidalmente alle spese.

Intesi da ultimo i prevenuti suddetti, ed i loro rispettivi difensori ne' mezzi di difesa.

Ritirato nella Camera delle deliberazioni col Cancelliere, escluso il Pubblico Ministero, ed ogni altra persona.

Ha elevato le seguenti quistioni di fatto.

1. Consta che D. O., e A. O. sieno colpevoli di ferita pericolosa di vita per gli accidenti in persona di . . . . . parte civile in giudizio?

2. Consta che A. O. sia colpevole di complicità in detto reato, e di asportazione di arma vietata (*schioppo*).

3. Consta che B. C. sia colpevole d' ingiurie vaghe e minacce non prevedute tra misfatti, e delitti in persona dello stesso O. R.

4. Consta che A. C. sia colpevole di asportazione di arma vietata (*mollettone*), e di minacce e vie di fatto non previste tra misfatti e delitti in persona di D. E.

Ritenuto dalla pubblica discussione il seguente

Fatto.

(*Qui si espone con tutta precisione il fatto , poi*).

Considerando che per L. O. è chiaro il risultato della discussione pubblica in ordine alla ferita arrecata a A. B. a colpo di (*mazza*).

Che per quanto viemaggiormente è valida a peso di lui la pruova raccolta, altrettanto è debole e sfiancata pel fratello A. O:

Che facendo per l'una sufficiente peso nell' animo del giudicante il complesso della pruova medesima uniforme in tutta la sua serie , non può eguale effetto produrre sullo stesso animo del magistrato in convincersi a dichiararlo colpevole.

Considerando che sebbene l'unico testimone D. M. assicurasse lo impugnamento della (*bajonetta*) a peso di S. O.; pur tutta volta la unicità della sua deposizione, l'interesse ad esagerare, di cui è stato quello accaggionato, e la uniformità pel contrario di tutti gli altri testimoni , rendono quasi smentita l' imputazione a peso dello stesso D. M. sia per l'asportazione che per lo impugnamento dell' arma.

Che maggior appoggio riceve cosiffatta idea dallo aver S. O. assunto le difese del S. C. in refrenare le mosse de'suoi coaccusati.

Considerando che O. P. A. profferì con effetti le ingiurie in persona del S. C. chiamandolo (*carogna*), ed esortò O. P. a vieppiù maltrattarlo con simile espressione.

Che facendo tanto ritenere la di lui colpabilità , fa mestieri dichiararlo colpevole ai sensi dell' accusa.

Considerando d'altronde che D. R. C. impugnò ugualmente un coltello a piega contro L. O., e cercò di offenderlo con lo stesso.

Che distinta l' arme in mano di lui da più testimoni svanisce del tutto la qualifica di mollettone sia nello asportarla che nel suo imbrandimento.

Che convincente un risultato di simil fatta conviene provvedere sull' assunto favorevolmente al prevenuto.

Considerando da ultimo che dalle premesse cose L. O. ed A. risultano colpevoli secondo l'accusa per gli elementi anzidetti, che rendono grave il convincimento del giudicante, a prescindere ad ogni altra pruova raccolta, che maggiormente lo rende avvalorato.

Il giudice

Ha dichiarato e dichiara

1. Consta che L. O. sia colpevole di ferita pericolosa di vita per gli accidenti in persona di D. M. C.

2. Non consta che A. O. sia colpevole dello stesso reato in di lui persona.

3. Non consta che S. O. sia colpevole di asportazione di arma vietata (*bajonetta*) e di complicità nello stesso reato.

4. Consta che D. P. A. sia colpevole d' ingiurie e minacce non previste tra misfatti, e delitti in persona di D. R. C.

5. Consta finalmente che D. R. C. non sia colpevole di asportazione di arme vietata (*molletione*), ma di sole vie di fatto con minacce non previste tra misfatti e delitti in persona di L. O.

Ritenuto così il fatto, à dato luogo all' altra quistione che segue.

Milita scusa a prò di alcuno de' dichiarati colpevoli?

Considerando che la esposizione del fatto è molto favorevole a L. O.; dapoichè le minacce con vie di fatto in sua persona usategli dal S. C. precedettero e provocarono la ferita che a costui da quegli fu arrecata a colpo di mazza.

Che quindi costretto L. O. per dritto di propria conservazione, e difesa a reagire contro S. C., merita godere di quel beneficio che la legge gli accorda in circostanze di scusa; perciò

Lo stesso giudice

Dichiara scusabile il reato, di cui è stato dichiarato colpepole L. O., perchè provocato con offese punibili con pena di polizia.

Risolute le quistioni di fatto si è passato a quelle di dritto. Quali pene debbonsi applicare a ciascun de' tre dichiarati colpevoli.

Visti gli art. 359; 377 num. 4; 382; 55 num. 9 10; 462 num. 2 4 5; 36; 37; 39; e 51 leg. pen.; e 378 proc. pen.

Visto il Real Decreto de' 17 maggio 1830.

Lo stesso giudice.

Ha condannato, e condanna.

1. L. O. a 20 giorni di detenzione.

2. D. R. C. a carlini 10 di ammenda di polizia a pro del Real Tesoro.

3. D. P. A. ad altri 10 carlini di ammenda di polizia.

4. L. O. e D. P. A. solidalmente alle spese a pro della parte civile D. R. C. liquidate in duc. . . .; e costui a quelle nascenti dalla querela di L. O. a prò del Real Tesoro liquidate in duc. . . . . . sussidiariamente col querelante.

Giudicato, letto, e pubblicato in *continuazione* immediata dell'ultimo atto del dibattimento, oggi li . . . . presenti le parti e 'l Pubblico Ministero.

N. N. Giudice
O. O. Cancelliere.

FORMOLA XXVIII.

Della notifica della sentenza correzionale di condanna.

L' anno. . . . .

Io. . . . . usciere presso la Regia giustizia del Circondario di. . . . . domiciliato strada. . . . .

Ho intimato, e dato copia sì del presente atto, che della soprascritta sentenza a N. N. domiciliato in . . . . . . come pure alla parte civile D. . . . . (*se vi sia*) consegnandole separatamente a persone loro familiari.

Altra simile copia ho intimato a D. . . . . 2. Eletto funzionante da Pubblico Ministero domiciliato in . . . . . consegnandola a lui medesimo personalmente.

Firma dell' Usciere

1.ª FORMOLA XXIX.

Della dimanda del condannato, che intende produrre appello.

AL SIGNOR GIUDICE REGIO del Circondario di. . . . .

A. B. condannato alla pena di. . . . . con sentenza di questo R. Giud. del dì. . . . . notificatagli nel dì. . . . . intende appellare alla gran Corte criminale della Provincia avverso la stessa.

Vi supplica perciò ammetterlo a quel modo di custodia, che la vostra giustizia crederà convenevole, onde possa presentare l' appello indicato.

I motivi di esso saranno spiegati a senso di legge.

Dato in. . . . . (1).

Firme . . . . .

---

(1) *Il cancelliere in fronte di tale dimanda farà la seguente notata.*

Presentata in cancelleria a dì. . . . .

Dev' essere sottoscritta dal cancelliere senza visto del giudice. In seguito il giudice farà l' ordinanza che segue

L' anno . . . . .
Noi. . . . .
Vista la dimanda che precede.
Visti gli art. 383 274 386 e 117 leg. proc. pen.

Ammettiamo.

Il condannato A. B. a presentarsi ad ogni ordine della giu-

stizia, sotto la penale di duc. . . . . a pro del Real Tesoro in caso d' inadempimento.

Ordiniamo poscia che si riceva il di lui appello, previo l'obbligo in cancelleria prescritto dal rito.

Qualora vi fosse parte civile, o la pena fosse del terzo grado di prigionia, l'ordinanza del giudice sarà espressa così

Visti gli art. 383, 374, 386, 132, e 120 P. P.

Ordiniamo.

Che il condannato A. B. dia idonea cauzione nella somma di duc. . . . . sul prezzo d' immobili liberi a norma del rito....

Firme . . . . .

2.ª FORMOLA XXIX.

Verbale che il cancelliere deve redigere per l'obbligo dello appellante in linea di consegna semplice.

L' anno . . . . . il giorno . . . . .
(*Per il resto vedi formola* 10 *bis*).

3.ª FORMOLA XXIX.

Verbale di obbligo per cauzione dell' appellante.

L' anno . . . .

Nella cancelleria . . . .

È comparso. . . . .

Il quale ha depositato lo estratto catastale a lui intestato sotto l' articolo . . . . . rilasciatogli dal cancelliere del comune di . . . . . da cui si rileva la rendita imponibile di duc. . . . .

E ciò per documento della cauzione stabilita coll' ordinanza di questa data apposta sulla sua dimanda di appello . . . . .

Quindi à dichiarato di rimanere obbligato al pagamento di detta somma a pro del Real Tesoro pel caso mancasse al dovere, che gli corre di presentarsi ad ogni ordine della gran Corte.

Ha sottoscritto (*ovvero*) à detto non saper firmare.

Visto
Il Giudice

Firma del Cancelliere.

FORMOLA XXX.

Contenente il verbale de' guardaboschi.

Provincia di . . . .
N.° . . del Registro
dell' ispettore
Circondario Forestale di . . . .
N.° . . del Registro
del
Guardia Generale
Compresa di . . . .
N.° . . del Registro
del Compilatore.

Direzione Generale
di
Ponti e Strade
Acque, Foreste
e Cacce
Processo Verbale
Forestale.

Contravvenzione all'art. 109 della legge forestale de' 21 agosto 1826:
Commessa nel Bosco detto . . . .
di proprietà di . . . . domiciliato . . . .
Imputata a N. N. figlio . . . . del Casale di . . .

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . in . . . . .

Noi . . . . . di . . . . . . domiciliato in . . . . . legalmente patentato dal signor Intendente della Provincia, qual guarda boschi delle proprietà del signor . . . . . nel giro che abbiamo fatto quest' oggi suddetto giorno pel bosco detto Castagneto di A. A. affidato alla nostra custodia, e propriamente per la contrada denominata . . . . . sita nel Comune di . . . . di proprietà di. . . . abbiamo quivi rinvenuto a circa le ore dieci di questo suddetto giorno C. D. del casale di . . . . . . che stavano recidendo delle piante di cerro, o quercia . . . .

Le piante suddette sono della dimensione, e valore annotati nel seguente statino formato a norma della tariffa annessa alla legge de' 21 agosto 1826.

Il reato suddetto è avvenuto in questo stesso giorno . . . . dello andante mese di . . . a circa le ore . . . .

Gli strumenti adoperati alla recisione delle piante sono stati le scuri.

Qualità	Num.°	Circonferenza	Valore del legname		Valore che avrebbe avuto nella maturità		Totale		Osservazioni
			Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	
Cerri	4	circa 1/2 pal. l'una							
idem	6								
idem	8								

I delinquenti del reato sono stati i germani fratelli . . . . del casale . . . . . essi sono stati da Noi colti nella flagranza nell' atto stesso che stavano abbattendo le piante al numero di . . . . . con le scuri , e nel vederci si son dati in fuga , asportando le seco loro , lasciando però le suddette piante recise.

In fede di che ne abbiamo formato il presente processo verbale aperto come sopra , e chiuso oggi stesso suddetto giorno . . . . . del corrente mese di . . . . . alle ore . . . . .

Il Guardaboschi
N. N.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . in . . . .

Innanzi a Noi . . . . . Supplente giudiziario del Comune suddetto , assistiti dal Cancelliere . . . . . si è presentato il Guardaboschi del . . . . . esibendoci il presente verbale che ha ratificato con giuramento , dicendo che contiene tutta la verità , null' altro che la verità.

Datagliene lettura, lo à sottoscritto con noi e col cancelliere.

Firme

N. B.— Il guardaboschi ha l' obbligo di presentare all' uf-

ficio del Registro e Bollo il menzionato verbale per la formalità del Registro da apporsi *gratis* sul medesimo. Quindi può presentarlo esso medesimo al Giudice, o farlo inviare dal supplente giudiziario, o dal Sindaco del Comune ove avvenne la contravvenzione forestale.

N.B.— I guardiani rurali de' proprietari possono elevare verbali simili a quelli de' guardaboschi de' pubblici stabilimenti, ma perchè avessero forza legale, abbisogna che il privato proprietario esponga la sua querela contro i colpevoli. Così si rendono privilegiati come i verbali forestali, non avendo bisogno di pruova fino a duc. 20, pel danno che contengono, essendo validi fino alle inscrizione in falso.

FORMOLA XXXI.

Ordinanza di un Giudice Istruttore, colla quale si attribuisce la preferenza nella compilazione degli atti generici.

L'anno . . . . il giorno . . . . alle ore . . . . in . . . .

Noi . . . . . Giudice Istruttore ed Agente di polizia giudiziaria nel distretto di . . . . . assistiti dal Cancelliere d'Istruzione . . . . .

Visto il rapporto straordinario del Giudice del Circondario di. . . . della data . . . . da cui risulta la morte di A. B. del Comune di . . . . . avvenuta nel dì . . . . . . per la quale si hanno gravi sospetti di propinazione allo estinto di sostanze venefiche.

Visto l'art. 20 della proc. pen., che accorda a' Giudici Istruttori la preferenza su i Giudici di Circondario anche nella compilazione degli atti generici, imponendo ai primi di non avvalersi di questa facoltà che nel concorso di urgenti motivi.

Attesochè la pruova generica relativa al reato in esame è di sua natura delicatissima, ed intralciata, di talche la scarsezza delle risorse locali potrebbe incepparne lo sviluppo con serio discapito della verità e della giustizia.

Ordiniamo.

Di trasferirci nel suddetto Comune di . . . . col nominato Cancelliere . . . . e co' periti sanitari. . . . . per quivi procedere in preferenza alla compilazione degli atti generici relativi allo enunciato misfatto.

Firma del Giudice
E del Cancelliere

FORMOLA XXXII.

Contenente il rapporto di un pubblico uficiale, che denunzia un reato da lui conosciuto nello esercizio delle sue funzioni.

Signore

Chiamato da A. B. del Comune di . . . . . per medicarlo nelle offese, che annunziava tenere, mi son conferito nella di lui abitazione, ove l'ho rinvenuto giacente a letto, e con le seguenti ferite in sua persona, cioè . . . . . causate da corpo . . . . Mi dò quindi tutta la premura di parteciparlo a Lei, perchè disponga l' occorrente nello interesse della giustizia.

Il Professore Sanitario
N. N.

1.ª FORMOLA XXXIII.

Della querela per misfatti.

L' anno . . . . . . il giorno . . . . . . del mese . . . . . in . . . . .

Questa formola è simile a quella per delitti, vedi formola 1:

2.ª FORMOLA XXXIII.

Verbale di perizia di animali, o di altri oggetti assicurati alla giustizia.

L' anno . . . . il giorno . . . . .

Noi. . . . . Giudice Supplente del regio giudicato di. . . . assistito dal cancelliere sostituto.

Volendo periziare gli animali assicurati alla giustizia punitiva, di cui è parola nella precedente dichiarazione, previa cedola, abbiamo fatto venire alla nostra presenza due periti.

1. C. C. del fu G. di an. . . . . domiciliato in . . . . ., di condizione. . . . .

2. A. G. del fu P. di an. . . . . domiciliato . . . . , di condizione. . . . . .

I quali han giurato pria di tutto di fare la loro dichiarazione, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria conscienza; e poscia analogamente incaricati, hanno unanimamente dichiarato che degli animali neri loro mostrati, sette hanno l' età di un anno, ed un altro di un anno e mezzo; cinque sono femine, e tre maschi e tutti uniti hanno il valore di duc. 56.

Del che abbiamo redatto il presente verbale sottoscritto da noi, e dal cancelliere, avendo dichiarato gli altri di non sapere scrivere.

Firme del Giudice
E del Cancelliere

3.ª FORMOLA XXXIII.

Verbale di ricognizione di animali, o altri oggetti assicurati alla giustizia.

L' anno . . . . .

Noi . . . . giudice del Circondario di. . . . assistiti dal cancelliere.

Volendo esporre a legale ricognizione del dirubato gli animali assicurati alla ginstizia, abbiamo fatto situare i medesimi fra simili, e consimili, ciascuno nel numero di tre; e quindi abbiamo fatto venire previa cedola alla nostra presenza il suddetto principale dirubato, che stava messo in disparte.

Richiesto delle sue qualità personali, à detto chiamarsi

A. B. . . . .

Indi ha giurato di dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che gli verrà richiesto.

L' abbiamo poscia incaricato di dichiarare se dall' epoca del furto li avesse altro volta vedati e dove; e sulla di lui risposta negativa gli abbiamo ordinato di osservare, se fra gli animali esposti alla sua vista, vi siano quelli indicati nella sua dichiarazione; nell' affermativa toccarli con mano, e segregarli dagli altri; al che il D. B. adempiendo, ha toccato cinque porcastre femine, e tre maschi, quelli stessi che gli erano stati rubati nella . . . . . del mese di . . . . . suddetto anno.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale, che dopo letto è stato sottoscritto da detto D. B., da Noi e dal Cancelliere.

Firme

4.ª FORMOLA XXXIII.

Ordinanza, colla quale gli oggetti assicurati alla giustizia vengono consegnati al proprietario.

L' anno . . . . .

Noi . . . . .

Visti gli atti precedenti, e la dimanda di . . . . . proprietario degli oggetti, di cui è parola nella dichiarazione al folio . . . cioè (*si descrivano*).

Volendoli restituire al medesimo per evitarne il deterioramento.

Previa perizia eseguitasi ne' modi legali

Ordiniamo.

Che gli oggetti . . . . . siano rilasciati in consegna a D. B. fatt' obbligo in Cancelleria di presentarli identicamente, ovvero di esibirne il valore ad ogni ordine della giustizia sottoponendosi alla penale di duc. . . . . . nel caso d' inadempimento.

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

4.ª FORMOLA XXXIII.

Del verbale di consegna de' sudetti oggetti.

L'anno . . . . .

Nella Cancelleria del Giudicato Regio di . . . . . è comparso

A. B.

Il quale à promesso, e si è obbligato di esibire ad ogni ordine della giustizia gli oggetti, che gli sono stati rilasciati e descritti nell' atto generico che precede, ovvero pagarne il valore nello stesso definito sotto la penale di duc. . . . . . . in caso di inadempimento.

E poscia si è sottoposto a tutti i danni ed interessi, che potessero derivare da tale consegna pel caso che non ne fosse egli il vero proprietario.

E datagli lettura ec.

Firme

1.ª FORMOLA XXXIV.

Verbale di arresto in flagranza.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . . nella contrade . . . . .

Noi . . . . . Regio Giudice del circondario di . . . . . ; assistito dal nostro cancelliere, non che dalla forza pubblica.

Procedendo ad una perizia da noi ordinata con sentenza del dì . . . . . in causa civile, sulla istanza di . . . . . da eseguirsi con nostro accesso sul luogo controverso denominato . . . . . , abbiamo colà trovati i periti ed una delle parti contendenti, cioè . . . . . ; un momento dopo è sopraggiunta l'altra parte deligente a nome . . . . . . ; questi nel vedere il detto istante si è alterato con lui, prorompendo in ingiurie a segno che immantinenti gli à vibrato un colpo di pistola, prostendendolo al suolo.

Allo istante Noi abbiamo ordinato alla forza pubblica di arrestare l' uccisore, il quale essendo stato subito assicurato, ed analogamente interrogato.

Ha risposto chiamarsi . . . . .

F. F. figlio di . . . . .

Diligenziato in presenza de' testimoni . . . . . gli si è rinvenuto nella sacca interna del soprabito alla parte del petto, oltre la pistola suddetta, un coltello a fronda di ulivo, a due tagli, volgarmente detto stile, e tre cartucci di polvere e palle del calibro di detta pistola, la quale essendo stata osservata da detti testimoni, han detto essere quella appunto, colla quale il detto . . . . . ha ucciso il surriferito . . . . .

Dimandato poscia del motivo che lo à deciso ad uccidere il ripetuto . . . . . ha risposto che . . . . .

Richiesto a dar testimoni a suo discarico à detto . . . . .

In continuazione poi abbiamo fatto venire alla nostra presenza i signori . . . . . . il primo medico, ed il secondo

cerusico per procedere all' ingenere pel sudetto reato. Essi, prima di ogni altra operazione, hanno prestato il giuramento di fare la loro dichiarazione, e rapporto, dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza; ed avendo essi fatta diligente osservazione sul cennato cadavere, ci han esibito il rapporto, che qui appresso si alliga.

Ne abbiamo perciò elevato il presente verbale debitamente sottoscritto.

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere

2.ª FORMOLA XXXIV.

Verbale di perizia, e suggellazione di armi.

Nello stesso dietroscritto giorno alle ore . . . . . in . . . . .
Noi anzidetto giudice . . . . . assistiti dal cancelliere.

Volendo far periziare e condizionare le armi enunciate nel verbale, che precede, abbiamo fatto venire alla nostra presenza i due armieri previa cedola A. B. figlio di . . . . . di anni . . . . . C. D. figlio di . . . . . di anni . . . . . . i quali han giurato pria di tutto di fare la loro dichiarazione, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza, e poscia analogamente incaricati han dichiarato che la pistola loro mostrata è lunga . . . . . del calibro di . . . . montata di tutto punto alla fulminante, e di recente sparata, come si vede, e come le regole della loro arte addimostrano: che lo stile parimente loro esibito è lungo once . . . . . non compreso il manico, il quale è di once . . . . . è fatto a fronda di olivo così detto, cioè a due tagli, ed è lungo compensatamente oncie . . . . Che la destinazione principale di dette armi è quella della propria difesa, e dell' altrui offesa.

Dopo ciò alla presenza dello arrestato e de'testimoni del reperto, abbiamo avvolto tanto la pistola, che lo stile in una carta, o tela, ed amendue detti involti abbiamo suggellati con suggello a cera alacca avente impronta . . . . .

Quindi abbiamo chiuso il presente processo verbale debitamente sottoscritto da noi, dal nostro Cancelliere, e dagl' intervenuti, unitamente allo involto, che è rimasto presso il Cancelliere.

Ed abbiamo disposto, che l' arrestato : . . . . . . colto in flagranza sia tradotto in carcere a disposizione della giustizia punitiva (*se alcuno non sa scrivere, si farà menzione*).

Firme

3.ª FORMOLA XXXIV.

Altro verbale di flagranza.

L'anno . . . . ad ore . . . di notte in . . . .

Noi . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . . assistito dal Cancelliere richiesti dalla forza pubblica per assistere ad una visita domiciliare in casa di . . . . . con lo intervento di due testimoni . . . . camin facendo, abbiamo veduto delle persone, che stavano scassinando un magazzino di proprietà del sig. A. B. sito sulla strada . . . . . e quivi giunti, abbiam' osservato la porta del suddetto magazzino socchiusa, ed essendoci in essa intromessi col beneficio del lume di una lanterna, abbiamo rinvenuto due persone incognite, vestite di giacca, e calzoni lunghi blù, con camiciuola bianca, e cappotto, quali persone in vederci, han cercato fuggire, ma essendo state trattenute dalla forza pubblica, le abbiamo immediatamente fatto fermare ed interrogate del loro nome, cognome, età, patria, e condizione,

Han risposto chiamarsi

1.° . . . .

2.° . . . .

Dimandate per qual oggetto trovavansi in quel magazzino, ambidue han dichiarato di trovarvisi per averlo rinvenuto aperto.

Abbiamo quindi ordinato che dette persone fossero diligenziate; lo che eseguito dalla forza pubblica alla presenza degl' indicati due testimoni, si è rinvenuto nella sacca della giacca di . . . . una lima, un grimardello, due chiavi, e numero 40 pezzi di carlini dodici, ed una scatola di argento. Sotto la camiciola dell'altro . . . . . si è rinvenuto un lungo stile di ferro colla punta a due tagli, una tenaglia, ed un orologio d'oro; ed avendole interrogate a chi si appartenevano detti oggetti, han risposto concordemente di averli rinvenuti in mez-

zo la strada . . . . . . eccetto che le monete, che àn detto essere di loro pertinenza.

Quindi abbiamo proceduto alla immediata suggellazione dei predetti oggetti in presenza de' mentovati testimoni, chiudendoli in un involto di tela con tre suggelli a cera alacca, la di cui impronta presenta l' effigie di . . . . . consegnandosi il suggello al testimone . . . . .

Indi avendo proceduto ad altre ricerche, abbiamo rinvenuto un sacco con alcune pezze di tela di cotone: e finalmente continuando le ricerche, abbiamo osservato due foderi del pancone, e due vetrine aperte (*qui si descriveranno tutte le altre osservazioni che potranno farsi*).

Quindi abbiamo disposto l' arresto de' detti . . . . . . come colti in flagranza; del pari abbiamo disposto di procedersi all' ingenere della porta di detto magazzino per mezzo di due periti falegnami che saranno debitamente citati, onde conoscere in qual modo sia stata la stessa aperta, e nel tempo stesso abbiamo disposto chiamarsi il proprietario del detto magazzino, onde assistere a' suoi interessi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale sottoscritto da Noi, dal Cancellicre, dal Capo della forza pubblica, e da'testimoni, meno che da N. N. che à detto di non sapere scrivere.

Firme . . . . .

FORMOLA XXXV.

Certificato del Cancelliere sullo annunzio di un reato per pubblica voce.

Il Cancelliere del Regio Giudicato di . . . . . certifica che questo sig. Giudice avendo preinteso per voce pubblica (*ovvero per pubblico clamore*), che nel luogo. . . . . sia stato commesso furto mediante scassinazione della porta di entrata alla casa di . . . . . che lo ha sofferto ; ha disposto accedere immantinenti sul luogo medesimo con due periti falegnami, che saranno appositamente citati, onde procedere agli atti di regola, ed a quanto altro le posizioni locali potranno rendere necessario nello interesse della giustizia.

D' ordine quindi di Lui se n'è redatto il presente certificato.

Dato in . . . . . li . . . .

Visto
Il Giudice

O. O. Cancelliere

1.ª FORMOLA XXXVI.

Ordinanza di accesso.

L' anno . . . . .
Noi . . . . . Regio giudice di . . . . .
Sul clamore pubblicamente elevato, che nella contrada . . . . . tenimento di questo capoluogo, sia stato ucciso un uomo, il cui cadavere giaccia attualmente sul suolo, (*ovvero*) sia stato commesso furto mediante effrazione del portone d' ingresso alla casa de' dirubati N. N.

Volendo raccogliere i primi elementi, che potrebbonsi disperdere, se si attendessero le denunzie delle parti sia spontanee, che richieste

Provvediamo

Accedere immediatamente sopra luogo col nostro Cancelliere, e con due periti sanitari (*ovvero falegnami*) onde assicurare le tracce primitive, che si rendono necessarie a basare lo scoprimento de' facinorosi.

Firme

2.ª FORMOLA XXXVI.

Altro verbale di accesso del Giudice per reperto di un cadavere.

L' anno . . . .

Noi . . . . . Giudice . . . . .

Sull' annunzio pubblico, che fuori la porta di . . . . era trapassato un carrettiere schiacciato dal medesimo carro da lui guidato, onde praticare rapidamente gli atti occorrenti alla giustizia, ci siamo conferiti nella bettola di . . . .

Quivi giunti abbiamo liquidato esistervi tre carri carichi, e sull' uno di essi il cadavere di un individuo, che il bettoliere . . . . . ha detto essere il padrone del carro medesimo.

Primamente, dopo di avere assicurate le chiavi che avea indosso al numero di . . . . . ed osservato che nelle sue tasche non eranvi nè carte, nè danari, colla concorrenza del Reverendo signor Parroco della Chiesa di S. . . . . , abbiamo disposto che colà fosse stato per questa notte depositato il cadavere medesimo, onde poscia nell'indomani venir sommesso all' autopsia.

In seguito per istabilire il fatto, che à dato luogo alla morte dell' infelice. . . . . abbiamo fatto venire alla nostra presenza previa cedola, sulla indicazione del bettoliere . . . . . i testimoni, de' quali rimastone un solo, fuori ogni estranea persona, à detto chiamarsi . . . . .

Dimandato del fatto . . . . .

Ha dichiarato . . . . .

N. B. — Si finisce come tutte le dichiarazioni.

Firme . . . . .

FORMOLA XXXVII.

Verbale d'ingenere principale per la invenzione di un cadavere.

L' anno . . . . il giorno . . . . . . alle ore . . . . . nel luogo detto . . . . .

Noi . . . . . Giudice Regio ed uffiziale di polizia giudiziaria del Circondario di. . . . . sull'avviso ricevuto da . . . . che nella pubblica strada detta . . . . esiste un cadavere di uomo ignoto, assistiti dal Cancelliere sig. . . . . . . ci siamo quivi recati per procedere a quanto di regola.

E fatti preventivamente citare i periti sanitari. . . . . e due testimoni . . . . . sono anch'essi sul luogo comparsi.

Quivi con effetti abbiam rinvennto il corpo cadavere di un uomo, che appalesava l'età approssimativa di anni . . . . . vestito di . . . . . , situato . . . . . . (*si descrive lo stato materiale*).

Esatto pria di ogni altro il giuramento da' periti sanitari di fare il loro rapporto e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza, abbiamo ingiunto a medesimi, dopo fatto denudare il corpo cadavere di osservare se esternamente presentasse segni di violenza, al che adempiendo han dichiarato che . . . . . uniformemente a quanto àn pure consagrato nel rapporto che segue

Indi abbiamo esatto da' testimoni il giuramento di dire tutta la verità, null' altro che la verità, e poscia incaricati a palesare se avessero avuto conoscenza dello estinto pria di essere ucciso, han risposto negativamente.

Noi quindi abbiam disposto che fosse trasportato nella pubblica piazza di . . . . , per rimanervi esposto pel corso di ore 24 a norma della legge.

Abbiam pure provveduto, che la forza pubblica lo avesse custodito.

In fine abbiam fatto trasportare nella Cancelleria del Regio Giudicato le vestimenta tolte al cadavere, per servir di documento alla pruova.

Di tutto abbiam elevato il presente verbale debitamente sottoscritto dagl' intervenuti.

Firme

1.ª FORMOLA XXXVIII.

Verbale di ricognizione del cadavere della persona ignota.

L'anno . . . . .

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . .

Volendo procedere alla ricognizione del cadavere rinvennto nella strada . . . . . giusta il nostro precedente verbale di pari data, assistiti dal nostro cancelliere, ci siamo recati nel corpo di guardia della piazza di . . . . . accompagnati da quattro testimonj, che la voce pubblica ha accertato poterlo riconoscere, ed appositamente citati nelle persone di (*si noti l' età, la professione, e domicilio de' testimoni*), ai quali dopo di aver fatto prestare il giuramento di dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto, abbiam ordinato di riconoscere il cadavere dell' uomo rinvenuto ucciso sulla strada di . . . . che attualmente trovasi depositato nel detto corpo di guardia, ed indicarci il nome che avea quando era in vita, il suo stato, la professione, il luogo di nascita, ed ultimo domicilio. Quindi detti testimoni eseguendo il nostro incarico, dopo di avere attentamente esaminato il cadavere in parola, ci han dichiarato uniformemente e concordemente, che il detto cadavere in vita chiamavasi. . . . . di condizione . . . . . del comune di . . . . . ad essi ben cognito per avere più volte trattato insieme.

Di tutto ciò abbiamo formato il presente verbale, che letto ad essi testimoni, han dichiarato contenere la verità, ed ànno con noi sottoscritto.

Firme

2.ª FORMOLA XXXVIII.

Verbale di giuramento de' periti sanitarj per autopsia cadaverica con accesso sul luogo.

L' anno . . . . .

Noi . . . . .

Al seguito degli atti che precedono, relativi alla morte . . . .

Volendo assicurarci della causa della morte di ..... ci siamo conferiti al Composanto di questa Città coll' assistenza del cancelliere . . . . . e degli uffiziali di sanità sig. . . . . domiciliati in. . . ., debitamente citati : Quivi giunti abbiamo ordinato a questi ultimi di procedere in nostra presenza all' autopsia del cadavere del riferito . . . . .

Per esecuzione dunque di un tale incarico i predetti uffiziali di sanità hanno prestato il giuramento di fare il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria conscienza ; ed in seguito sono passati a sezionare il cadavere stesso, redigendone saparato rapporto, che quì si alliga, ed àn sottoscritto con noi, e col cancelliere.

Firme . . . . .

FORMOLA XXXIX.

Verbale di ricognizione del cadavere per assicurarsi della causa della morte.

L' anno . . . . .

Noi . . . . . Regio giudice del circondario di . . . . . assistiti del cancelliere.

Al seguito degli atti che precedono, relativi all' invenzione del cadavere riconosciuto come dal precedente verbale per N. N.

Volendo assicurarci della causa della di lui morte abbiamo fatto venire alla nostra presenza gli uffiziali di sanità . . . . . domiciliati in. . . . . debitamente citati, previa cedola, ai quali abbiamo ordinato riconoscere attentamente in nostra presenza il cadavere di un uomo che in vita chiamavasi . . . . che ora trovasi disteso su di una bara, e procederne all'autopsia. Per esecuzione dunque di un tale incarico i detti uffiziali di sanità hanno prestato il giuramento di fare il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza; ed in seguito sono passati a sezionare il cadavere stesso, redigendone poscia il rapporto, che si alliga, ed han sottoscritto con noi, e col cancelliere.

N. N. Giudice
O. O. Cancelliere.

Firme

FORMOLA XL.

Relazione de' professori sanitarii nella sezione di un cadavere.

. . . . li . . . .

A. B.
C. D. } Periti sanitari

Signore

Per esecuzione degli ordini contenuti nella citazione ricevuta ci siamo conferiti nel Regio giudicato, ove rinvenuto Lei, ed il suo cancelliere, ci ha imposto di seguirla.

E giunti nel luogo del Campo Santo di questo Comune, ha esatto da noi sulle prime il giuramento di fare il nostro rapporto e dare il nostro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza. Indi ci ha incaricato procedere all' autopsia del cadavere di un uomo che in vita chiamavasi . . . . onde rilevare la causa della sua morte.

Noi tanto eseguendo alla presenza vostra e del Cancelliere, abbiam cominciato la nostra operazione dall' apertura della cavità del capo.

In essa abbiam rinvenuto . . . .

Passati indi ad aprire il torace, abbiam marcato . . . .

Ed aperto finalmente l' addome, abbiam osservato . . . .

Giudichiamo quindi, che la causa effettiva della morte di esso . . . . . sia stata . . . . . .

Firme . . . . .

FORMOLA XLI.

Ingenere per l' effrazione della porta, o finestra.

L' anno . . . . alle ore . . . . . in

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . .

Volendo assicurarci del modo come i ladri abbiano potuto intromettersi nella casina di campagna del signor . . . . . ci siamo nella stessa condotti coll' assistenza del nostro cancelliere, e di due periti falegnami a nome . . . . . (*si descriverà il nome, cognome, domicilio, età, e condizione*) i quali àn prestato il giuramento di fare le loro osservazioni e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza.

Quindi gli abbiamo ordinato visitare ed osservare con attenzione, se nella finestra della seconda stanza di detta casina ravvisino segni di effrazione o altre forzature; ed in seguito di tutte le osservazioni analoghe alla circostanza, ci han riferito quanto segue

1.° Che nella finestra settentrionale della seconda stanza di detta casina vedesi un buco di recente fatto, mediante la rottura di due tavole avvenuta dalla parte esterna di detta finestra col mezzo di palo di ferro, scarpello, o altro simile istromento; per cui sono essi di parere che con tal mezzo siasi aperta detta finestra ed intromessi i ladri.

2.° Che per ascendere sulla detta finestra, attesa la sua altezza di 18 palmi, vi sia stato bisogno dell' ajuto di una scala; come in fatti osservansi al di sotto di detta finestra nel terreno due buchi corrispondenti alli piedi di una scala di recente appoggiatavi.

Di tutto ciò se n' è formato il presente verbale sottoscritto tanto da Noi, che dal nostro Cancelliere e periti.

seguono le firme

FORMOLA XLII.

Ingenere suppletorio, reperto, visite domiciliari, suggellazione, quasi flagranza.

L'anno . . . . . alle ore . . . . . in . . . . .

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . . , assistiti dal nostro Cancelliere sull' avviso ricevuto dal Sindaco del Comune di. . . . . , il quale ci à riferito che da due giorni non si rinviene più la persona di . . . . . ed essendo venuto a nostra notizia, che nel principio del bosco detto . . . . . . vi siano alcuni abiti intrisi di sangue, dubitando che il detto . . . . . sia stato ucciso; e volendo assicurare le prove, ci siamo ivi recati in compagnia del nostro Cancelliere e di due testimoni (*si descriveranno i nomi, cognomi, domicilio, età, e condizione*) ove giunti, i detti testimoni han prestato il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

Indi essendo passati alla ricerca degli oggetti indicatici, abbiamo rinvenuto sotto un albero di quercia (*ovvero altro luogo*) un cappotto di abraso nero, lungo palmi . . . con pellegrina dello stesso panno e colore, e con mostre di . . . . . e ciappe di . . . . . ; più una berretta di panno . . . . . ; una fascia color . . . . . di capricciola, un fazzoletto di . . . . . . bianco con le lettere G. D. Quali oggetti osservatisi attentamente da' detti testimoni, ci han dichiarato che nel cappotto si osservano alcune macchie di fresco sangue, e d' una lacerazione alla parte di dietro fatta da istrumento tagliente, come altresì nel detto fazzoletto altre due macchie di sangue.

Dopo tali osservazioni abbiamo in presenza de'detti due testimoni proceduto alla suggellazione de'menzionati oggetti ponendoli tutti in un sacco, ch'è stato suggellato in tutt' i suoi estremi con quattro suggelli a cera alacca, la di cui impronta rappresentante un cane è stata consegnata al testimone N. N. il qua-

le unitamente a Noi, Cancelliere e testimoni ha firmato l'involto.

In seguito avendo osservato alcune macchie di sangue sulla terra, che in prosieguo si estendevano verso l' interno del bosco unitamente ai testimoni abbiamo quelle seguite, ma dopo una quarantina di passi la traccia del sangue si è dispersa, e solo si sono rinvenute su di un territorio di fresco coltivato di partinenza del signor . . . . . . sito in detta contrada alcune pedate di due persone calzate con scarpe, la di cui traccia essendosi da Noi seguita, ci ha condotti per la lunghezza di circa un quarto di miglio versa levante in una casa di campagna, la di cui porta essendo aperta tanto Noi che i testimoni ed il Cancelliere vi siamo entrati, rinvenendovi una donna che ha detto chiamarsi. . . . . Avendo dimandato alla stessa se altri abitavano in quel luogo, ha risposto che vi abitavano due suoi figli a nome . . . . , i quali trovavansi assenti dalla casa per essere andati nel vicino comune.

Noi intanto volendoci assicurare se in detta casa vi fosse esisto alcun oggetto che potesse avere relazione col reaio, di cui andiamo in cerca, abbiamo ordinato a' detti testimoni far le dovute ricerche; ed essendosi ciò eseguito, tra i matarazzi del letto si è rinvenuto un fucile del calibro di un oncia, ch'essendosi osservato da' detti testimoni si è ritrovato carico con due palle di piombo e polvere da sparo; e finalmente sotto un focone si è rinvenuto nascosto un uomo, che avendolo fatto uscire ha detto chiamarsi . . . . , sul quale in presenza de' detti testimoni si è rinvenuto nella sacca della sua giacca un coltello volgarmente detto stile puntuto a due tagli senza fodero ed una borsa con dentro cinquanta pezzi di carlini dodici ec.

Quali oggetti sono stati immediatamente suggellati, cioè i danari, lo stile ec. involti in una carta (*si spiegherà il tutto come nella precedente suggellazione*).

Quindi volendoci assicurare, se la impressione delle pedate sul terreno corrispondono alle scarpe del detto . . . . . . , abbiamo ordinato ai detti testimoni fare un tal esperimento, loc-

chè essendosi in nostra presenza eseguito con togliersi una delle scarpe del detto . . . . . . , e misurarsi sulla impressione sistente nel terreno ci han riferito che due di esse sono identiche alla pianta del piede del detto . . . . . , e le altre alquanto più lunghe.

Interrogato il detto . . . . . a dirci se mai avesse veduto in quel luogo il nominato . . . . , à risposto negativamente.

Interrogato a chi si appartiene quel danaro, e stile su di esso rinvenuti, à risposto che il danaro era suo; e lo stile lo avea rinvenuto nel vicino bosco di . . . . .

Essendoci in fine accorti che il detto . . . . . tiene delle macchie di sangue sul suo calzone e calzette, abbiam' ordinato ai detti testimoni osservare tali macchie, locchè avendo eseguito, ci han riferito essere delle macchie effettivamente di sangue. Interrogato sull' oggetto il detto . . . . . ha risposto, che nel giorno antecedente uscito gli era dal naso.

Quindi poichè sufficienti indizi di reità contro detto . . . . . si manifestano, abbiamo disposto tradursi in carcere in luogo di deposito continuandosi le ricerche a' termini di legge.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale sottoscritto tanto da Noi, che dal nostro Cancelliere e testimoni.

seguono le sottoscrizioni.

FORMOLA XLIII.

Verbale di visita domiciliare, e di reperto.

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . . in . . . . .

Noi . . . . .

Volendo assicurarci, se nel domicilio del nominato . . . . . imputato di furto di varie biancherie ed argenti a danno di . . . . . vi sian' oggetti appartenenti al detto furto, ci siamo recati nella casa di sua abitazione sita in contrada . . . . . in unione del nostro ordinario cancelliere, di due testimoni (*si descrivano i nomi, cognomi ec. come sopra*): ivi giunti avendo rinvenuto il detto . . . . . imputato, gli abbiamo fatt' ordine di aprirci tutte le stanze, armadi, bauli, e di essere presente alla visita che anderemo ad eseguire nel suo domicilio; quindi entrati in una prima stanza prossima alla cucina, abbiam' ordinato a' detti testimoni di osservare se in essa vi fossero oggetti della natura di quelli descritti nella querela del dirubato sig. . . . . . della quale abbiamo data lettura ad essi testimoni: lo che avendo eseguito in nostra presenza, in un armadio di legno si è rinvenuto un involto di panni, nel quale vi erano tre mensali di fiandra, con lettere G. B. a carattere di cottone rosso, sei tovaglie, e sei camice di olanda con simili lettere; e finalmente quattro posate ed un cocchiarone di argento con eguali cifre, e poichè detti oggetti sono della natura e qualità di quelli dati in nota dal dirubato, abbiamo proceduto alla loro suggellazione in presenza de' detti testimoni, involgendoli in un sacco di tela bianca, su del quale si sono attaccate tre strisce di carta, con sei suggelli a cera alacca indicanti uno cervo, la cui impronta è rimasta nelle mani del testimone . . . . . per indi eseguirsi la ricognizione a' termini della legge; ed intanto siccome da questa sorpresa e reperto si elevano sufficienti indizi di reità contro il detto . . . :

abbiamo disposto la sua assicurazione in carcere sotto mandato di deposito.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presentè verbale sottoscritto tanto da noi, che dal Cancelliere e da' detti testimoni, i quali àn similmente segnato le strisce dell' involto suddetto.

seguono le firme

1.ª FORMOLA XLIV.

Ordinanza per procedere co' testimoni di specie, e co' periti ad un ingenere sulla circostanza di luogo pubblico.

FERDINANDO II.

Per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . .
Visti gli atti che precedono.

Attesochè dalla lettura de' medesimi risulta, che tra i testimoni intesi sul reato in istruzione i soli A. B. C. D. E. han precisato colle deposizioni rispettive fol . . . . . che l' imputato N. O. avesse pronunziato la bestemmia esecranda nella pubblica piazza del Comune di . . . . .

Che convenendo assodare cosiffatto estremo mediante perizia, è utile farci intervenire i cennati testimoni, acciò meglio si stabilisca la qualifica del luogo indicato.

Perciò

Destiniamo il mattino di . . . . . per procedere a cosiffatta perizia.

Il nostro usciere sig . . . . . citerà per l' effetto i dinotati testimoni A. B. C. D. E, non che i due periti muratori F. G. perchè coll' intervento di essi si esegna l' operazione in parola. Mancando ciascun si procederà come per legge.

Dato in . . . . .

Firme

2.ª FORMOLA XLIV.

Verbale di pruova generica per assodare la qualifica di luogo pubblico, coll' intervento de' testimoni di specie.

L' anno . . . . . alle ore . . . . . in . . . . .

Noi . . . . . Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal Cancelliere . . . .

Al seguito dell' ordinanza che precede.

Volendo assodare la qualifica del luogo, ove N. O. pronunziò la bestemmia esecranda, oggetto della istruzione presente.

Ci siamo conferiti in questa pubblica piazza in unione dei testimoni esaminati A. B. C. D. E. e de' due periti muratori F. G., onde eseguire cosiffatta operazione.

Abbiamo pria di tutto interrogati i periti delle loro qualità personali ed hanno riposto successivamente chiamarsi.

F. P. figlio di . . . . .

O. R. . . . .

E poscia abbiam fatto situare i testimoni suddetti in disparte, ed in luogo, ove non possono vedere le nostre operazioni, facendo soltanto rimanere il primo, che ha detto chiamarsi.

A . . . . inteso al fol. . . .

Da esso abbiamo esatto il giuramento di dire tutta la verità, null' altro che la verità, e poscia gli abbiamo ingiunto di situarsi co' piedi nel punto preciso, ove N. O. rattrovavasi allorchè pronunziò la bestemmia esecranda, al che ha puntualmente adempito.

Indi abbiamo esatto dai periti medesimi il giuramento di fare la loro dichiarazione e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza; e poscia incaricati a manifestare se nel punto, ove scorgesi situato il testimone A. . . . . faccia parte della pubblica piazza, e possa perciò secondo la opinione comune reputarsi pubblico luogo; essi hanno concordemente dichiarato, che . . . . .

Data loro lettura, vi hanno persistito.

In seguito abbiam fatto venire il 2.° testimone B. inteso al fol. . . . . . ed esatto da esso il giuramento di dire . . . . . gli abbiamo ingiunto di . . . . . (*come il precedente*).

E poscia richiesti i periti sotto la santità del giuramento prestato a dichiarare se quel punto. . . . . (*come innanzi*), essi ci hanno dichiarato uniformemente a quanto hanno assicurato colla precedente dichiarazione, che hanno confermato.

Fatto venire il 3.° testimone. . . . . (*e così successivamente*).

Esaurite le operazioni, ne abbiamo elevato il presente verbale, che dopo conferma è stato sottoscritto da tutti gl' intervenuti.

Firme

3.ª FORMOLA XLIV.

Cedola di assegnazione per la comparsa de' testimonj da sentirsi nella compilazione del processo per misfatti.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . .

Mandiamo, ed ordiniamo al nostro Usciere di citare i quì sotto notati individui, onde presentarsi innanzi a noi nel giudicato del Circondario il giorno di . . . . . alle ore . . . . . per essere intesi in affari che interessano la giustizia penale: non comparendo, vi saranno astretti nei modi di legge.

Dato in . . . . . (1).

Firme

Da citarsi

1.° . . . . .

2.° . . . . .

3.° . . . . .

---

(1) L'usciere in piè della cedola stenderà l'atto di notificazione, lasciando ad ogni testimone copia della cedola medesima.

FORMOLA XLV.

Mandato di accompagnamento contro i testimonj renitenti.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie ec. ec. ec.

Noi . . . . . Regio Giudice ed Uffiziale di polizia giudiziaria nel Circondario di . . . . .

Mandiamo, ed ordiniamo

Ad ogni agente, e depositario della forza pubblica di accompagnare subito alla nostra presenza in questo Giudicato i testimoni renitenti

A. B. C.

per essere intesi in affari interessanti la giustizia penale.

Invitiamo tutte le autorità civili, e Militari di dar braccio forte nella esecuzione.

Dato in . . . . . (1).

Firme

(1) Questo mandato s'invierà con uffizio al Comandante la brigata di pubblica sicurezza stanzionata nel Capo luogo del Circondario; ovvero s'invierà al Capo urbano del Comune, ove sono domiciliati i testimoni.

FORMOLA XLVI.

Foglio istruttorio.

Nel dì . . . . . fu rubata a N. N. una giumenta di pelo bajo con polledra di sei mesi, col marchio M. sormontato da una corona alla coscia dritta, con bottone di fuoco, coverto alla coscia sinistra, e piede dritto di dietro balzano, ambidue del valore di docati quarantacinque, che teneva al pascolo ne' parchi denominati . . . . .

Verso la metà del mese di . . . . . detto N. N. recatosi per suoi affari in Napoli, quivi riconobbe la surriferita sua giumenta, che tirava una cittadina guidata dal cocchiere . . . . . questi dichiarò col suo interrogatorio di aver comprata la giumenta in parola nel mercato di Napoli fuori porta Nolana per lo prezzo di docati . . . . . nel dì . . . . . da un individuo ignoto, mercè la senzalìa di . . . . . incaricato da O domiciliato in Salerno caffettiere a vendergli detta giumenta; e difatti detto animale fu venduto ad un cocchiere ignoto di Napoli. Il predetto O dichiarò che anch' esso comprò il surriferito animale nel dì . . . . . da P. domiciliato in Salerno per lo prezzo di docati . . . . .

Ciò premesso, è pregato il signor Giudice del Circondario di Salerno di raccogliere le dichiarazioni de' summentovati O, P. sulla presente posizione, e su i fatti che li riguardano; e discaricato il presente foglio istruttorio, sarà compiacente il lodato sig. Giudice trasmettere gli atti di risulta (1).

Da . . . . . li . . . . .

Firme

---

(1) Il presente foglio istruttorio sarà inviato direttamente con apposito ufficio al regio Giudice del Circondario che dee ricevere le dichiarazioni, se detto Giudice risiede nella stessa Provincia dell' uffiziale di polizia giudiziaria che lo invia; o per mezzo del Procurator Generale, se dimora fuori Provincia.

1.ª FORMOLA XLVII.

Dichiarazione di un testimone di specie.

L'anno . . . . .

Innanzi a noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal nostro cancelliere, previa cedola, è compreso.

N. N. figlio di . . . . . di anni . . . . . barbiere, nato, e domiciliato in . . . . .

Dietro le avvertenze di rito, ha detto di conoscere tanto il querelante che l'imputato, e di non avere co' medesimi alcuno rapporto.

Analogamente interrogato sul fatto in istruzione.

Ha dichiarato, che nel giorno venti del p. p. mese, ritirandosi in sua casa verso le ore due di notte, giunto nella strada detta . . . . . s'imbattè in un uomo che fuggiva armato di coltello che gli sembrò essere il nominato A.A. suo compaesano: dopo pochi passi dati da esso dichiarante, intese delle grida confusi; ma egli per evitare qualche sinistro, traversò la strada anzidetta, e sollecitamente per la strada di sopra si recò in sua casa, ove giunto si assise per acquietare il suo animo disturbato, e dopo brevi istanti vi arrivò il suo servo a nome . . . . . . nell'atto che usciva dalla cantina di . . . . e che tuttora ignoravasi l'uccisore: allora esso dichiarante concepì subito l'idea che la persona da lui incontrata e che fuggiva, sembratagli per . . . . . fosse stato l'uccisore del ridetto . . . . . perchè tra essi vi esisteva inimicizia.

Interrogato come, ed in qual modo, essendo notte, potè conoscere il surriferito . . . . .

Ha riposto che l'incontro col medesimo fu vicinissimo ed in una strada stretta, ed essendovi il beneficio della luna, così potè benissimo conoscerlo.

Interrogato come sia a sua notizia l'inimicizia precedente fra essi loro.

Ha risposto che nel antipassato mese il cennato . . . . . . e non avendo il padre di questa acconsentito a tali nozze, attesa la cattiva condotta di quello, così questi pubblicamente disse che si sarebbe vendicato di tale rifiuto.

Tai fatti possono deporsi da' seguenti testimoni.

Dietro lettura e conferma ha sottoscritto con Noi, o Cancelliere.

Firme

2.ª FORMOLA XLVII.

Dchiarazione di un sordo-muto illetterato.

L' anno . . . . .

Noi . . . . .

Volendo ricevere la deposizione di . . . . sordo-muto illetterato, lo abbiamo fatto venire alla nostra presenza nella camera d' istruzione, in unione di . . . . . suo intimo confidente appositameute chiamato, onde possa servire d' interpetre sulle dimande a dirigere al detto testimone, e sulle riposte ad ottenersene. . . . .

Richiesto l' interpetre delle sue qualità personali à detto chiamarsi . . . . .

Esatto da esso il giuramento di dir tutta la verità, null' altro che la verità.

Ha risposto chiamarsi . . . . .

Indi gli abbiamo fatto dimandare . . . . . ed esso interpetre proponendo la nostra dimanda al testimone dietro i segni da lui ricevuti, ha dichiarato . . . . .

Data lettura all' interpetre della presente dichiarazione gli abbiamo ingiunto di farla nota allo stesso testimone, onde conoscere se avesse cosa ad aggiungere o diminuirvi, ed avendovi puntualmente adempito, ci à l' interpetre dichiarato, che il testimone persiste nella sua dichiarazione; per cui abbiamo sottoscritto noi, il cancelliere e l' interpetre . . . . .

Firme

---

(1) Sulle stesse normi si riceverà la dichiarazione di un sordo muto illetterato, e di uno che non parlasse la lingua italiana, dovendosi far uso di un interpetre, in ciascuno di detti casi.

3.ª FORMOLA XLVII.

Verbale di contraddizione tra due o più testimoni.

L' anno . . . . .

Noi . . . . . Giudice . . . . .

Viste le dichiarazioni de' testimoni A. A. B. B. fol. . . . . relative al furto (*o altro reato*) a danno, o in persona di . . . . . . imputato . . . . .

Volendo rimuovere o conciliare le contraddizioni, nelle quali son caduti, li abbiamo fatti venire alla nostra presenza nella camera degli esami, ove dopo di averli esortati a dire il vero abbiamo ingiunto ad A. A. di ripetere a B. B.

Ciò che avea dichiarato intorno alla circostanza . . . . .

Riassumendo egli la sua deposizione, ha quindi sostenuto (*si nota ciò che dichiara*).

B. B. ha opposto . . . . .

A. A. ha replicato . . . . .

B. B. ha aggiunto . . . . . (*si notino le assertive di ognuno*).

In fine A. A. modificando le sue precedenti dichiarazioni ha convenuto con B. B. sulle circostanze di . . . . . sulle quali erano in contraddizione.

Datasi lettura è stato debitamente sottoscritto.

Firme . . . . .

4.ª FORMOLA XLVII.

Dichiarazione di un sordo-muto che sappia scrivere.

L' anno . . . . .

Innanzi a noi . . . . . assistiti dal cancelliere è comparso previa cedola . . . . . un uomo che à fatto intendere di essere sordo-muto ed avendo con segni manifestato di sapere scrivere gli abbiamo diretto le seguenti dimande in iscritto.

Quale è il vostro nome . . . . .

Il testimone sordo-muto scriverà le sue risposte sulle diverse interrogazioni.

Infine richiesto in iscritto se avesse cosa da aggiungere o spiegare su quanto à dichiarato ha risposto anche in iscritto . . . . . Ha sottoscritto con noi, e col cancelliere.

Firme

FORMOLA XLVIII.

Ordinanza per mandare in carcere per esperimento i testimoni reticenti a dir la verità, ordinanza che scrivesi in piè della deposizione istessa del testimone.

In seguito di che noi regio Giudice sudetto avendo rilevato chiaramente che il sopranominato testimone . . . . . voglia tacere la verità in danno della giustizia, nel fine di favorire gl' imputati, facendo uso delle facoltà conferiteci con Real Decreto de' 30 ottobre 1819, abbiamo disposto che venissero sottoposti all' esperimento del Carcere.

Firme

N. B. — Si dee in seguito fare l'ordine in iscritto al custode delle prigioni a ricevere il testimone in esperimento.

N. B. — Nel caso che i testimoni sottoposti all' esperimento del carcere facciano istanza per dire la verità, il Giudice farà stendere la nuova dichiarazione, ove in principio si farà menzione che « *il testimone mandato in esperimento ha fatto istanza, che vuol dire la verità.*

Prosiegue poscia la nuova dichiarazione, secondo la 1.ª formola 47.

Infine di detta dichiarazione, qualora il testimone à detta la verità, si deve dal Cancelliere scrivere quonto segue.

In seguito di che noi Giudice regio sudetto, rilevando di essere svaniti i motivi, pei quali il su enunciato testimone fu sottoposto all' esperimento del carcere; e dippiù avendo il medesimo plausibilmente conciliata la sua dichiarazione, abbiamo disposto che venga posto in libertà.

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

FORMOLA XLIX.

Dissuggellazione, e ricognizione di oggetti assicurati con reperto.

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese . . . . . in Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal Cancelliere . . . . .

Volendo procedere alla ricognizione degli oggetti sorpresi nella casa di abitazione del nominato . . . . . suggellati giusta il nostro precedente verbale, che si credono appartenenti al furto commesso in danno di . . . . . abbiamo fatto venire alla nostra presenza il detto dirubato, non che i testimoni dal medesimo indicati nella sua dichiarazione del giorno . . . . . (foglio . . . . .) per comprovare l'esistenza degli oggetti antecedentemente al furto come del pari i testimoni adoprati nella suggellazione, ed abbiamo proceduto nel modo che segue.

1.° Messo in luogo separato tanto il dirubato, che i testimoni di esistenza o mancanza, abbiamo fatto prendere dal nostro Cancelliere l'involto suggellato, ed indi abbiamo fatto entrare i testimoni adoprati nella suggellazione, che han detto chiamarsi.

. . . .

. . . .

E dopo di avere li medesimi prestato il giuramento di dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto; ed avendogli mostrato un tale involto, abbiamo loro ordinato di riconoscere se i suggelli in quello esistenti sieno quelli medesimi da essi apposti, e se vi sia alterazione alcuna: lo che eseguito, ci han concordemente manifestato, che i detti suggelli sono appunto quelli apposti in loro presenza, avendone anche fatta la dovuta comparazione col marchio che fu all'oggetto impiegato, e che trovavasi depositato nelle mani del testimone . . . . . e che niuna alterazione vi esiste; come ancora han riconsciuto per proprie le firme apposte nelle strisce unite all'involto medesimo.

In seguito del nostro cancelliere si è eseguita in presenza de' sudetti testimoni la dissuggellazione del detto involto, nel quale si sono rinvenuti i seguenti oggetti (*qui si descriveranno*); che osservatisi da' detti testimoni, ci han assicurato essere appunto quelli sorpresi nella casa di . . . . .; e da noi Giudice suggellati alla loro presenza.

Eseguita una tale operazione, abbiamo messi i detti oggetti tra simili, e consimili nel numero di tre, ed indi abbiamo disposto di mettersi sotto l'osservazione de' testimoni, e del dirubato, ch'erano posti in disparte, e che abbiamo fatto venire alla nostra presenza un dopo l'altro: lo che si è eseguito coll'ordine seguente in presenza de' detti testimoni del reperto.

Si è fatto entrare il primo testimone, che ha detto chiamarsi . . . . . il quale ha prestato il giuramento di dire la verità, ed indicare secondo la verità ciò che loro verrà richiesto. Quindi si è ordinato al detto testimone di riconoscere se tra gli oggetti esistenti sul nostro tavolino sienvi quelli involati al sig . . . . . di cui esso testimone fece parola nella sua dichiarazione del giorno . . . . . (folio . . . . .): ed eseguendo esso testimone i nostri ordini, ci ha indicati . . . . . che sono quelli appunto che da noi si sono dissuggellati (*nello stesso modo si procederà con gli altri testimoni*). In fine si è fatto entrare il dirubato, al quale mostrati i detti oggetti fra simili e consimili, ed interrogato se fra essi vi fossero quelli a lui involati, dopo le analoghe osservazioni, ci ha indicato appunto quelli stessi . . . . .; . . . . . riconosciuti da' suddivisati testimoni.

Dopo tutto ciò abbiamo proceduto di nuovo alla risuggellazione de' detti oggetti nello stesso involto alla presenza de' detti testimoni, ponendovi quattro strisce con cera lacca, il di cui marchio indicante . . . . . si è consegnato al testimone . . . . .

Di tutto ciò abbiamo redatto il presente verbale sottoscritto da noi, dal Cancelliere, e da' testimoni . . . ., avendo il testimone . . . . . dichiarato di non sapere scrivere.

Firma del Giudice
Idem del Cancelliere.

FORMOLA L.

Contenente l' atto di ricognizione di oggetti sotto reperto.

L' anno . . . . .

Noi . . . . . Giudice regio del Circondario di . . . . . assistiti . . . . .

Volendo esporre a legale ricognizione gli oggetti assicurati a carico di . . . . .

In virtù di cedola, abbiamo fatto venire alla nostra presenza i testimoni di suggellazione A. B., de' quali essendo impossibilitato a presentarsi in testimone A . . . . . lo abbiamo fatto sostituire dall' altro C . . . . . al quale abbiamo dato l' incarico di osservare le sole chiusure dell' involto esibitoci dal cancelliere con la integrità de' suggelli, ed all' altro B. di riconoscere la sua firma apposta nell' involto, i quali l'un dopo l' altro àn prestato il giuramento di dir la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che gli sarà richiesto.

Quindi abbiamo loro mostrato l' involto esibitoci dal cancelliere, ed essi dopo d' aver riconosciuto le firme nello stesso apposte e dietro il confronto fatto col suggello esibito dal testimone . . . . . han dichiarato di non osservare alcun' alterazione ne' suggelli medesimi.

Abbiamo quindi proceduto alla disuggellazione facendo estrarre dall' involto gli oggetti . . . . . ch' essi testimoni àn riconosciuto essere quelli stessi oggetti, che furono in loro presenza suggellati con verbale del giorno di . . . . .

In caso di perizia si dirà

Sono pure comparsi per effetto della stessa cedola i due periti falegnami A. C. a' quali abbiamo fatto prestare il giuramento di fare la loro dichiarazione, e dare il loro giudizio sul proprio onore, e sulla propria coscienza; indi li abbiamo incaricati di osservare minutamente gli oggetti . . . . . descri-

verne le fattezze, ed indicare l'uso, cui possono essere addetti al che adempiendo, han dichiarato . , . . .

Dopociò abbiamo fatto mettere i medesimi oggetti fra simili, e consimili, ciascuno nel numero di tre; e quindi abbiamo fatto venire avanti di noi il . . . . . principale, a testimone . . . . .

Ha giurato di dir la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che gli verrà richiesto.

L'abbiamo poscia incaricato di osservare, se fra gli oggetti esposti alla sua vista, vi siano quelli indicati nella sua dichiarazione; nell'affermativa, toccarli con mano, e segregarli dagli altri, al che esso testimone adempiendo, ha toccato . . . . .

Fatto mettere in disparte il testimone o presente, abbiamo fatto entrare l'altro . . . . .

Ha giurato ec. . . . . .

Incaricato ec.

Esaurita la ricognizione, e volendo serbare la identicità dei sudetti oggetti, li abbiamo avvolti in . . . . . la di cui estremità è stata condizionata con suggelli num. . . . . indicanti un leone, od altro secondo il suggello posto al margine, la di cui impronta si è data a conservare al testimone . . . . .

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale e che dopo letto, è stato sottoscritto da tutti gl' intervenuti, i quali ànno anche cifrato: (*se alcuno non sappia scrivere se ne farà menzione*).

Firme . . . . .

1.ª FORMOLA LI.

Atto di affronto di una persona non indicata per nome, ma per semplici connotati.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . .

Noi . . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . . .

Volendo procedere all' atto di affronto del nominato . . . . . imputato di furto (*o di altro misfatto*) a danno di . . . . il quale lo avea indicato per semplici connotati; assistiti dal nostro cancelliere, e dal primo eletto esercente le funzioni di Pubblico Ministero, e dopo la chiamata del detto . . . . . dirubato, abbiamo fatto in queste prigioni per causa dell' anzidetto furto; e libero e sciolto da qualunque legame, gli abbiamo ordinato di prendere posto tra altre quattro persone di simile statura, e corporatura, e quasi similmente allo stesso vestite, lo che si è eseguito.

Indi abbiamo fatto entrare il ridetto dirubato. . . . . al quale abbiamo fatto prestare il giuramento di dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò che gli verrà richiesto.
indi domandato se sovviensi di tutti i connotati della persona che la sera de' . . . . . gli commise il furto; e se dopo fatta la sua dichiarazione del di . . . . . (folio . . . . .), abbia veduto, e dove la cennata persona; ha risposto che colui che la sera de' . . . . . gli rubbò l' orologio, e il cappotto nella pubblica strada . . . . . era di alta statura, giusta corporatura, viso lungo, naso aquilino, di colore bruno, e vestiva giacca di velluto nero, camiciola verde, calzoni corti, e berretta, e dopo fatta la dichiarazione nol vide più; ma vedendola, la potrebbe riconoscere.

Inoltre abbiamo dimandato al dirubato, se tra le cinque persone messe in fila alla nostra presenza vi sia colui, che ha indicato co' soli connotati, e che la sera de' . . . . . gli commi-

se il furto dell' orologio e del cappotto. Il detto . . . . . avendo attentamente guardato tutte le dette persone, ci ha dichiarato che fra esse riconosce chiaramente colui che gli commise il furto in parola nella sera de' . . . . . e che avea indicato coi semplici connotati; ed esser quello appunto situato al n° . . . . dalla destra di chi guarda.

Infine noi abbiamo ordinato al detto dirubato . . . . . di toccare con mano la persona riconosciuta, e lo stesso ha toccato appunto il nomato . . . . . dichiarando esser quello che nella sera de' . . . . . lo assalì, e gli rubbò i sopra indicati oggetti nella pubblica strada detta . . . .

Di tutto ciò abbiamo redatto il presente verbale, ch' è stato sottoscritto, dietro lettura, e conferma da noi, dal cancelliere, dal dirubato, e dal 1.° eletto del comune di . . . . funzionante da Pubblico Ministero.

Firme . . . . .

2.ª FORMOLA LI.

Verbale sulle qualità morali del dirubato (1).

L' anno . . . . .

Innanzi a noi . . . . . Giudice Regio di . . . . . assistiti dal cancellieri previa chiamata, sono comparsi.

1.° . . . . . A. A. . . . . di anni . . . . .

2.° . . . . .

3.° . . . . .

4.° . . . . .

Tutti domiciliati in . . . . .

Fatto prestare a ciascuno separatamente il giuramento di dire tutta la verità, null' altro che la verità; e dimandati successivamente sulle qualità morali e pubblica opinione con cui non àn rapporti, hanno concordemente ed isolatamente dichiarato.

A. A. non è una persona di buona opinione presso il pubblico di . . . . ., essendosi di lui parlato sempre male in materia di risse, e di furti. Dietro conferma hanno tutti sottoscritto con noi, e col cancelliere.

Firme de' testimoni.

Firme del Giudice
E del Cancelliere.

---

(1) Questo verbale è solito praticarsi in materia di furti, quando manca la pruova generica dell' esistenza e mancanza degli oggetti involati:

Uniforme verbale dee pure elevarsi in simili casi di furti circa le qualità morali dell' imputato; colla differenza che i testimoni del primo verbale debbono prestare il giuramento, perchè fanno essi parte della pruova generica; non così i testimoni del secondo verbale che depongono in ordine alle qualità morali dell' imputato, i quali non debbono prestar giuramento perchè fanno parte della pruova specifica.

FORMOLA LII.

Contenente l' atto legale di offronto.

L' anno ec. . . . . .

Noi . . . . . Giudice Regio del Circondario di . . . . . assisti del cancelliere . . . . . e coll' intervento del Ministero Pubblico nella persona . . . . .

Volendo esporre ad atto di affronto l' imputato . . . . . abbiamo disposto che fosse estratto cautamente dalle prigioni, e tradotto alla nostra presenza, e fattolo rimanare nella stanza d' istruzione, libero e sciolto da ogni legame, abbiamo fatto disporre in fila tre individui simili, e consimili, manifestando al detto imputato poter prendere quel posto, che gli piace, e far aggiungere, aumentare, togliere, e sostituire altri.

Così disposte le cose, abbiamo fatto entrare il principale, o testimone B. . . . . .

Ha giurato dire la verità, ed indicare secondo la verità tutto ciò, che egli verrà richiesto.

Lo abbiamo poscia interrogato, se dall' epoca della sua dichiarazione del giorno e . . . . . à visto più la persona di N. N. imputato, e nell' affermativa indicare in qual giorno, ed ora . . . . . al che ha risposto . . . . .

Indi lo abbiamo incaricato di osservare, se tra le persone situate in fila vi sia quella, di cui à inteso parlare nella sua cennata dichiarazione.

A ciò adempiendo, ha dichiarato . . . . . ed à toccato con mano la persona di . . . . . .

Avvertito l' imputato, se gli piace di mutar luogo nella detta fila, e di far togliere o sostituire altra persona, ha detto . . . . .

Si è fatto entrare il secondo testimone D. . . . .

Ha giurato di dire la verità (*il resto come sta scritto sopra*).

Incaricato (*come sopra*) ec.

Esaurito l' atto di affronto si è data lettura dell'intero processo verbale, che viene sottoscritto da tutti gl' intervenuti, da noi e dal Cancelliere.

Firme : . . . . .

FORMOLA LIII.

Mandato di deposito contra un imputato.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . Giudice Regio ed Uffiziale di Polizia Giudiziaria nel Circondario di . . . . .

Visti gli atti a carico di . . . . . imputato di . . . . .

Attesoche la istruzione sinora compilata ha offerto sufficienti indizi a peso di lui per tal reato.

Avvalendoci delle facoltà concesseci dall'art. 104 della Procedura Penale.

Ordiniamo e Comandiamo

Ad ogni agente e depositario della forza pubblica di assicurare alla giustizia la persona del detto . . . . . e tradurla in questo carcere circondariale per rimanervi in luogo di deposito a disposizione della giustizia punitiva.

Invitiamo perciò tutte le autorità civili e militari di dar braccio forte nella esecuzione.

Facciamo ordine al custode di queste prigioni di ricevere in esse il detto . . . . . conforme alla legge.

Sarà letto all'imputato il presente mandato nell'atto della cattura.

Dato in . . . . .

Firme

FORMOLA LIV.

Interrogatorio di un arrestato.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . alle ore . . . . .

Noi . . . . . Giudice ed Uffiziale di Polizia Giudiziaria . . . . . del Circondario di . . . . . assistiti dal Cancelliere.

Volendo procedere all' interrogatorio di . . . . . arrivato in queste prigioni dietro mandato di deposito da Noi spedito, per la imputazione di . . . . .

Lo abbiamo fatto estrarre dalle stesse cautamente dalla forza pubblica, e rimanere nella Camera d' istruzione libero e sciolto da legami.

Richiesto quindi delle sue qualità personali, ha detto chiamarsi.

A. B. . . . . figlio di . . . . . di anni . . . . . nato in . . . . . e domiciliato in . . . . . di condizione . . . . .

Dimandato se conosce il motivo del suo arresto.

Ha risposto ignorarlo.

Palesatogli di essere stato imputato di . . . . . e che pruove sufficienti vi sono a carico di lui, ha risposto che . . . . .

Interrogato se abbia testimoni a dare in suo discarico ed in sostegno del suo dedotto, ha detto . . . . .

Finito tale atto, ne abbiamo dato a lui lettura, facendoglielo sottoscrivere con Noi e col Cancelliere.

Firme

Dopo ciò

Abbiam disposto che fosse restituito in carcere l' imputato medesimo dalla stessa forza pubblica che ne lo avea estratto.

Firma del solo Giudice

FORMOLA LV.

Mandato per la residenza della gran Corte criminale.

L'anno . . . . .

Questa formola è simile a quella segnata al numero 10.

FORMOLA LVI.

Mandato per lo palazzo di giustizia della gran Corte criminale con obbligo ed accettazione dell'imputato ammesso a tal mandato.

L'anno . . . . .

Nella Cancelleria della gran Corte criminale di . . . . . è comparso N. N. imputato di . . . . . ed à detto ch' essendo stato ammesso con decisione della gran Corte del giorno . . . . . col mandato per la residenza del palazzo di giustizia ; egli accetta un tal mandato coll' obbligo di non uscire dai confini del Comune ove la gran Corte risiede, e coll'obbligo ancora aggiunto dalla stessa decisione di trattenersi nella sala del palazzo di giustizia in tutti i giorni e durante il tempo , in cui la gran Corte regge giustizia , sotto le pene prescritte dalla legge.

Di tutto ciò ec. ec.

Firme

FORMOLA LVII.

Obbligo del mallevadore per la consegna dell' imputato ammesso dalla gran Corte criminale a tal modo di custodia.

L' anno . . . . .

Nella Cancelleria della gran Corte criminale è comparso il Signor . . . . . ed à detto che A. B. imputato di omicidio in persona di . . . . . essendo stato ammesso con decisione della gran Corte criminale alla presentazione sotto la sua malleveria di docati . . . . . egli viene a rendersi mallevadore dello stesso . . . . . coll'obbligo di presentarlo ad ogni richiesta della gran Corte medesima; sottoponendosi in caso d' inadempimento al pronto pagamento de' detti docati . . . . . ; all' oggetto à esibito l'estratto del catasto provvisorio del Comune di . . . . . dal quale risulta la possidenza nella rendita di docati . . . . : come pure à presentato il certificato negativo rilasciato dal Conservatore delle ipoteche della Provincia di . . . . .

Di tutto ciò si è formato il presente verbale sottoscritto dal Sig. . . . . . e dal Cancelliere.

Firme

FORMOLA LVIII.

Obbligo che fa lo stesso imputato di presentarsi ad ogni ordine della gran Corte colla penale di somma determinata.

L' anno . . . . .

Nella cancelleria . . . . . si è presentato N. N. imputato di . . . . . ed à detto ch' ei fu ammesso con decisione della gran Corte del giorno . . . . . al modo di custodia di presentarsi ad ogni ordine della stessa Gran Corte sotto la penale di duc. . . . . . ; perciò egli nell' accettare un tal modo di custodia si obbliga, e si sottopone in caso d' inadempimento al pronto pagamento di detta somma di duc. . . . . ; ed ha presentato l' estratto del Catasto provvisorio del Comune di . . . . dal quale risulta la sua possidenza nella rendita di duc. . . . . come pure ha presentato il certificato negativo d' iscrizione ipotecaria rilasciato dal Conservatore delle ipoteche della Provincia di . . . . .

Di tutto ciò . . . . .

Firme

FORMOLA LIX.

Atto di accusa.

Contro

A. A. . . . . domiciliato in . . . . .

A. circa le ore . . . . . del dì . . . . . B. B. si recò a casa di A. A. posta nel comune di . . . . . , al quale chiese di essere soddisfatto dello importo di taluni lavori, che gli avea fatti in qualità di ferraro. Negatosi A. A.; nacque una rissa tra amendue, nella quale B. B. dette un urto al detto A. A. Questi allora con una mazza che teneva percosse B. B. cui in quel momento cadde di mano uno stile, che cercava imbrandire per offendere l' avversario. Allora A. A. prese con sollecitudine da terra quell' arma e gli vibrò un colpo, producendogli una ferita.

Lo ingenere legalmente assodato, ha offerto che il ridetto B. B. riportò una ferita nella regione polmonare prodotta da istrumento di ferro acuto tagliente; ferita che fu giudicata pericolosa di vita di sua natura, la istruzione all'uopo compilata, ha offerto valevole fondamento di reità contro A. A. il quale trovasi legalmente in carcere.

In conseguenza il Procurator Generale accusa A. A. di ferita volontaria commessa a colpo di arma propria (*stile*) in persona di B. B. e di asportazione di detta arma ai termini degli art. 356 357 151 delle leggi pen.

Perlocchè chiede che secondo le regole di rito sia giudicato innanzi la gran Corte criminale.

Dato in . . . . . li . . . .

Firma

1.ª FORMLA LX.

Intervento in causa della parte civile presso la gran Corte criminale.

Al signor Presidente, e giudici della gran Corte criminale di . . . . .

A. N. moglie del defunto O. O., e madre e tutrice de' suoi figli minori espone che per effetto dell' omicidio in persona del detto suo marito commesso da . . . . tanto essa esponente che detti suoi figli sono rimasti privi de' necessari mezzi di sussistenza; quindi chiede nel nome anzidetto che la gran Corte nel giudicare il detto imputato voglia compiacersi condannarlo anche al ristoro de' danni ed interessi a favore di essa esponente e de' suoi figli: all' uopo esibisce gli atti di nascita di costaro, non che un atto dal quale rilevasi che il defunto suo marito, esercitando il mestiere di falegname, si guadagnava carlini sei al giorno, ed elegge domicilio in questa residenza della gran Corte presso l' abitazione di . . . . posta alla strada . . . . . n.° . . . . .

Fatto in . . . . . (1).

Firma
P. P. Patrocinatore

---

(1) Nel caso di povertà deve esibire il documento legale che la comprovi, ovvero pagare le spese, essendo possidente.

2.ª FORMOLA LX.

Atto di notifica da farsi dall' usciere della gran Corte criminale dell' intervento sudetto.

Io N. N. usciere presso la gran Corte criminale . . . . .

A richiesta del signor . . . . . domiciliato in . . . . . ho notificato, e dato copia del sopratrascritto atto d' intervento in causa a P. P. imputato di omicidio in persona . . . . . , detenuto nelle prigioni centrali di . . . . . parlandogli personalmente, onde ne avesse piena, e legale conoscenza.

N. N. Usciere.

FORMOLA LXI.

Ordinanza per l' apertura del termine de' cinque giorni.

L' anno . . . . .

Noi . . . . . Giudice della gran Corte criminale di . . . : Commessario , e delegato.

Vista la deliberazione della gran Corte del giorno . . . . . colla quale il nominato. . . . . è stato messo in legittimo stato di accusa per l' omicidio con premeditazione commesso in persona di . . . . .

Visto il disposto dell' art. 175 delle leggi di proc. pen.

Ordiniamo aprirsi un termine di cinque giorni decorrendi dall' intimazione della presente, nel quale sarà lecito prodursi tutti quei mezzi d' incompetenza , o di nullità , che forse potranno competere alle parti , non che quelli esperimenti di fatto , di cui può essere capace la natura del reato ; restando avvertite esse parti che tutte le dimande di nullità non proposte nel termine di cinque giorni espresso nella presente ordinanza non saranno più ammessibili (1).

C. C. Giudice
. . . . . Cancelliere.

---

(1) Questa ordinanza verrà notificata da un usciere della gran Corte criminale all'imputato, ed alla parte civile , se vi è ; e si darà comunicazione al Pubblico Ministero.

N. B. Aprendosi l' altro termine delle ore 24 per la presentazione della lista de' testimoni , si farà una ordinanza simile alla precedente , e si dee notificare alle parti a pena di nullità.

FORMOLA LXII.

Domanda per uno sperimento di fatto.

Al signor Presidente, e giudici della gran Corte criminale di . . . . .

N. N. imputato di furto in danno di . . . . . espone, che volendo dimostrare a difesa, e discarico dell' accusa contro di lui prodotta, che dal punto ove dicesi essere stato veduto, era impossibile di essere veduto, perchè la visuale viene interrotta per un muro intermedio, alto palmi venti circa e lungo palmi 30; chiede perciò un esperimento di fatto, onde provarsi l' esistenza del cennato muro, e l' impossibilità di essere veduto dal luogo descritto nella pruova generica.

Fatto in . . . . .

D. D. Patrocinatore.

FORMOLA LXIII.

Verbale di sperimento di fatto.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . alle ore . . . . . in . . . .
Noi . . . . . Giudice della gran Corte criminale di . . . . , delegato, coll' intervento del signor . . . . . e coll' assistenza del cancelliere signor . . . . .

Al seguito della decisione, che precede, emessa nel dì . . . . dalla detta gran Corte, ci siamo conferiti in questo Comune di . . . . . e precise nella contrada . . . . . onde procedere a quanto è disposto colla decisione medesima.

Ivi giunti abbiam rinvenuto i due periti . . . . . appositamente citati, ed i testimoni . . . . . che sono indicati nella decisione medesima, nonche . . . . . difensore dell' accusato, e la parte civile in persona di . . . . .

Il difensore dell' accusato ha fatto rilevare che . . . . .

La parte civile ha fatto marcare che . . . . .

Noi quindi dopo cosiffatte deduzioni abbiamo esatto da periti la indicazione delle loro qualità personali, al che han detto chiamarsi.

A. B. . . . .
C. D. . . . .

E poscia abbiam fatto loro prestare separatamente e successivamente il giuramento di fare la loro dichiarazione e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.

Indi abbiam disposto che i testimoni.

E	I . . . . .
F	L . . . . .
G	M . . . . .

Avessero pure prestato il giuramento di dire tutta la verità null'altro che la verità, al che ciascuno ha adempito separatamente e successivamente.

In seguito li abbiamo interrogati se il punto da essi speci-

ficato con le loro dichiarazioni fol. . . . . . e su di cui cade lo sperimento attuale, sia identicamente quello, in cui ci troviamo, al che ciascuno ha detto. . . . .

E fatto situare ognuno di essi nel punto, ove trovavasi al tempo del commesso furto, e donde marcò la voce, e le mosse dell' imputato, vi ha ciascuno adempito, fissandosi il primo nel punto A . . : . . . il secondo nel punto B . . . . . (*e così successivamente*, *descrivendosi topograficamente la situazione de' diversi luoghi*).

Stabilite così le cose, abbiam fatto inosservatamente situare un individuo estraneo nella presenza di N. O. nel luogo, ove dicesi essere stato veduto ed inteso l' accusato; e quindi incaricati i periti di osservare se dal punto . . . . . A . . . . . ove sta il testimone . . . . ., a quello ove sta il detto N. O. si scorga la di costui persona, specificandosene le fattezze ed indicandosene le mosse; e se finalmente se ne possano precisare le modulazioni di voce, allorchè si farà parlare tenendo presenti le circostanze di luogo, di tempo e di persona.

Eseguendo lo incarico essi periti, dopo fatto le dovute osservazioni ci hanno concordemente dichiarato, e noi ce ne siamo pure ocularmente assicurati che . . . . .

Proseguendo lo incarico abbiamo ingiunto ai periti di praticare altrettanto pel luogo, ove è sito il secondo testimone *è così successivamente* per gli altri, ed essi ci hanno pure dichiarato che . . . . .

Da ultimo abbiamo imposto ai periti di misurare le distanze che passono tra i cennati punti . . . . . e rilevare in prospetto topografico la superficie del luogo, ove ci troviamo, in relazione a quella ove fu consumato il misfatto.

Essi perciò adempiendo a tale incarico, àn proceduto alla dinotata misura, dichiarando, che le distanze sono di canne legali . . . . . nel primo punto; di . . . . . pel secondo punto; *è così successivamente*; e poscia rilevando il prospetto ordinato ce lo hanno esibito per alligarsi al presente verbale; che si è chiuso alle ore . . . . . sottoscritto da . . . . .

Firme . . . . .

FORMOLA LXIV.

Posizione a discarico, o a discolpa che presenta l' imputato.

N. N. imputato di omicidio con premeditazione in persona . . . . . , in discolpa dell' accusa contro di lui prodotta per tale omicidio, intende provare quanto segue.

1.° La sera de' due del passato mese di . . . . . verso le ore . . . . d'Italia, in cui fu ucciso il nominato . . . . . esso accusato trovavasi nel Comune di . . . . . ove un giorno prima vi si era recato per comprare un gregge, e quivi per tutta la notte si trattenne, e dormì in casa del signor . . . . .

Questo fatto si può deporre dai qui sottonotati testimoni (*qui si descriveranno i nomi, cognomi, patria, professione di ciascun testimone*).

2. Esso accusato non ebbe mai inimicizia con l' ucciso, anzi passava tra esso-loro perfetta armonia, ed amicizia; tanto vero che sono in trattato di matrimonio colla sorella dell' ucciso: questi fatti si possono deporre da' seguenti testimoni : . . . .

Fatto in . . . . . li . . . . . (1).

Firma del difensore

In nome della legge.

Noi . . . . . Giudice della gran Corte criminale di . . . . . delegato, mandiamo, ed ordiniamo ad ogni usciere di citare, ed assegnare i sottoscritti testimoni, onde comparire all' udienza della gran Corte sudetta il giorno . . . . . per essere in-

---

(1) In vista di detta posizione a discolpa colla lista de' testimoni, il Giudice delegato emetterà la seguente ordinanza.

tesi in pubblica discussione a carico di . . . . . ; e mancando vi saranno astretti co' mezzi permessi dalla legge . . . . .

Firme . . . . .

L' anno . . . . .
Io P. P. usciere presso la gran Corte criminale di . . . . . ho notificato, e dato copia della sopradetta cedola di comparsa ai signori . . . . . consegnandola al domicilio . . . . .

Firma dell' Usciere

FORMOLA LXV.

Verbale della pubblica discussione innanzi la gran Corte criminale.

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . : . . .

La gran Corte criminale della Provincia di . . . . . sedente in. . . . . composta da'signori A. Presidente, B. C. D. E. F. Giudici, e dal sig. . . . Procurator Generale, e . . . . Cancelliere.

Riunita nella sala delle pubbliche discussioni a porte aperte, affin di giudicare il nominato . . . . . imputato di omicidio con premeditazione in persona di . . . . . È stato introdotto l'accusato suddetto libero e sciolto da qualunqne legame custodito dalla forza di pubblica sicurezza a solo fine di evitarne la fuga, ed assistito dal suo difensore sig. . . . . .

Il Presidente ha interrogato l'accusato del suo nome, cognome, padre, età, patria e condizione.

Ha egli risposto chiamarsi

N. N. figlio di . . . . . . lo ha quindi avvertito della serietà dell'atto e di prestarvi tutta l'attenzione; e che ha tntto il dritto di difendersi, chiedendo il permesso al Presidente.

Il Pubblico Ministero ha dato lettura del suo atto di accusa (1).

Il Presidente à domandato all'accusato se abbia cosa da osservare in sua discolpa sopra ciò, che è stato dedotto negli atti, de'quali ha inteso la lettnra.

L'accusato à risposto (*si trascrivono le sue risposte ed eccezioni, se poi nulla ha osservato si dirà*) di non aver cos'alcuna da osservare.

---

(1) Se trattasi di reato per lo qnale è necessaria l'istanza della parte offesa, come ne' reati di stupro ec. il Cancelliere darà lettura di nna tale istanza: e se vi è parte civile in causa, darà lettura della dimanda, ed intima.

In seguito, dietro ordine del Presidente, il Cancelliere ha dato lettura dell' interrogatorio dell' accusato.

Terminata questa lettura l'accusato ha detto . . . . . (*si trascriveranno tutte le risposte che confermino, modifichino, spieghino, o ritrattino il contenuto dell' interrogatorio*).

Si è dato in seguito lettura dal Cancelliere delle note de' testimoni, che sono stati prodotti tanto a carico, che a discarico. (*se vi furono ripulse di testimoni, il di cui esame fu riserbato alla pubblica discussione, si procederà nel seguente modo*).

Si è data lettura della ripulsa de' testimoni prodotta dall' accusato in persona di . . . . . pel motivo di essere i medesimi nipoti dell' offeso.

Si è dato lettura dell'estratto battesimale, dal quale risulta che i detti testimoni sono figli di . . . . . fratello di . . . . . La gran Corte visto l' art. 202 delle leggi di proc : penale ha deciso che i testimoni . . . . . sieno esclusi dalla pubblica discussione (*o pure non essendo ammessibile la ripulsa, si dirà*) la gran Corte riggetta i motivi di ricusa ed ordina che siano intesi i testimoni ripulsati (*o pure*) ordina sentirsi il testimone . . . . . con riserva, per valutarsi la sua deposizione nel calcolo della fede che può meritare.

Si è fatto l' appello nominale de' testimoni, e si è trovato mancante il testimone . . . . . La gran Corte intesa la parte civile, e il Pubblico Ministero avendo conosciuto che la deposizione di questo testimone per nulla influisce allo scovrimento della verità, ha dichiarato non necessario il suo esame, ed ha ordinato non leggersi la sua dichiarazione scritta.

Il Presidente ha ordinato che i testimoni sieno situati in una stanza separata, ove non possano vedere, nè udire ciò che si fa nella pubblica discussione, e di vietarli ad aver comunicazione colle parti e co' testimoni già esaminati.

In seguito il Presidente ha ordinato d'introdursi il primo testimone, il quale avvertito della santità del giuramento, ha giurato di dire tutta la verità, null' altro, che la verità. Interrogato del suo nome, cognome, età, patria, e condizione.

Ha risposto chiamarsi . . . . .

Il Presidente gli ha dimandato se conosce l'accusato . . . . .
e se abbia alcun vincolo di parentela, o affinità collo stesso,
ed in qual grado.

Il testimone ha risposto negativamente.

Interrogato sul fatto dell'omicidio in persona di . . . . .

Ha risposto conformemente alla sua deposizione scritta esistente al fol. . . . . del processo (*se vi sieno cangiamenti, o spieghe, saranno registrati nel verbale*).

Il Presidente avendo domandato all'accusato se abbia a produrre osservazione alcuna avverso la deposizione del testimone, lo stesso ha risposto che (*si noteranno le risposte dell'accusato*).

Il Presidente, a dimanda del difensore dell'accusato, ha interrogato il testimone in qual modo, e con quali mezzi, essendo notte, potè conoscere l'accusato; quegli à risposto che (*si noteranno le risposte*).

Il Procurator Generale, chiedendo la parola al Presidente, ha domandato al testimone se (*si trascriverà la domanda del Procurator Generale, e la risposta dell'accusato*).

Terminata la deposizione del detto testimone, è stato licenziato, ed intromesso il secondo (*così verranno esaminati l'un dopo l'altro tutt' i testimonj a carico, ed indi si passerà alli testimoni a discarico*) (1).

In seguito il Presidente ha invitato il difensore dell'accusato a parlare su i mezzi di difesa; locchè si è dallo stesso eseguito portando la parola in ultimo luogo.

Terminata l'aringa del difensore dell'imputato, ed inteso costui in ultimo luogo in tutt' i mezzi di difesa, il Presidente à dichiarata sospesa l'udienza, invitando i Giudici a recarsi

---

(1) Se vi è parte civile in giudizio, dopo terminato l'esame sul carico, e discarico, pronunzierà le sue conclusioni: ed indi il Ministero Pubblico, riassumendo l'affare e tutte le pruove raccolte, pronunzierà le sue conclusioni.

nella Camera di Consiglio per deliberare ; locchè si è eseguito, senza l' intervento del Pubblico Ministero (1).

In seguito la gran Corte è ritornata nella sala della pubblica udienza, ed il Cancelliere à data lettura della decisione che segue :

Fatto e chiuso il sopradetto giorno mese ed anno alle ore ....

Viste
Il Pubblico Ministero

Firme

(1) Pendente il tempo in cui la gran Corte si trattiene nella Camera di Consiglio per deliberare, la sala di udienza resterà aperta, ed il giudicabile verrà custodito nella stessa sala dalla forza pubblica.

FORMOLA LXVI.

Decisione della gran Corte.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno e delle due Sicilie, ec. ec.

La gran Corte criminale di. . . . . . composta dai signori . . . . . (*come nel verbale*).

Nella causa a carico di . . . . .

Intesi i testimoni a carico ;

Intesi i testimoni a discarico ;

Intesa la parte civile;

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero il quale à conchiuso che (*quì si trascrivono le conclusioni del Pubblico Ministero*).

Inteso il difensore dell'accusato in tutti i mezzi di difesa ;

Si è ritirata nella Camera delle deliberazioni, ove il Presidente riassumendo tutte le pruove raccolte, tanto in favore, che contro l'accusato ha proposto la seguente quistione.

Costa che l'accusato . . . . . abbia commesso omicidio con premeditazione in persona di . . . . . ?

Considerando che dalla pubblica discussione si rilevano i seguenti fatti (*si enuncieranno tutt' i fatti sviluppati nella pubblica discussione, i quali saran motivi di convizione de' giudici*).

La gran Corte ha dichiarato a maggioranza di voti costare che l'accusato . . . . . abbia commesso l'omicidio in persona di . . . . . con premeditazione.

Fatta la dichiarazione di reità, il Presidente ha elevata la seguente quistione di dritto.

Qual'è la pena dovuta per legge a . . . . . pel reato, di cui è stato dichiarato colpevole ?

La gran Corte considerando che l'omicidio con premeditazione è punito colla pena di morte a' termini dell'articolo 352

delle leg. pen., così concepito (*si trascrive per intero l'articolo*).

All' unanimità à condannato, e condanna il nominato . . . . . alla pena di morte, al ristoro de' danni in favor della parte civile, ed alle spese del giudizio.

Ordina la pubblicazione in istampa della presente decisione.

Giudicato letto e pubblicato in continuazione dell' ultimo atto della discussione pubblica di oggi . . . . .

seguono le firme

FORMOLA LXVII.

Ricorso in Suprema Corte di Giustizia.

A' signori Presidente e Consiglieri della Suprema Corte di giustizia di Napoli.

N. N. . . . . . formalmente ricorre avverso la decisione della gran Corte criminale di . . . . . del giorno . . . . colla quale ha dichiarato colpevole di omicidio con premeditazione il detto . . . . . e lo ha condannato alla pena di morte; e chiede che la detta decisione sia annullata per i seguenti motivi.

1.° motivo di annullamento.

Fra i testimoni ripulsati vi fu il Sig. . . . . condannato alla pena de'ferri, il quale a' termini dell' art. 17. delle leggi penali non potea esser ammesso a deporre nella pubblica discussione, se non che per dare semplici indicazioni; ciò non ostante la gran Corte ha messo a calcolo i suoi detti come ogni altro testimone; quindi ha espressamente contravvenuto al citato articolo 17. dette leggi.

2.° motivo di annullamento.

La gran Corte ha dichiarato colpevole di omicidio con premeditazione il nominato . . . . . mentre da' fatti espressi nella decisione rilevasi, che questo prima gli tirò un colpo di pistola, e che il detto . . . . . non fece che difendersi contro lo stesso; per cui risultando un omicidio a difesa la gran Corte malamente ed erroneamente lo ha definito per omicidio premeditato.

Dato in . . . . . li . . . . .

N. N. Difensore

FORMOLA LXVIII.

Atto di deposito di un documento arguito di falso.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . .

Innanzi a noi . . . . . Regio Giudice dal Circondario di . . . . . (*o Giudice istruttore del distretto di* . . . . .) assistito dal nostro ordinario Cancelliere.

Si è presentato il Sig. . . . . del fu . . . . . di condizione notajo del Comune di . . . . . il quale per esecuzione di nostro ordine ci ha esibito il testamento olografo del fu . . . . . presso di lui depositato in virtù di ordine del Regio giudice Circondariale di . . . . . ed arguito di falso del Signor . . . . . con atto del giorno . . . . .

L' atto esibito contiene otto pagine scritte a mezzo margine, principia colle parole « io quì sottoscritto ec. . . . . e termina » questa è la mia volontà . . . . .

Nella prima pagina osservasi una viziatura e rasatura nel sesto verso nelle parole . . . . . come anche osservansi cinque versi totalmente depennati nella quinta pagina . . . . . (*così in seguito si descriveranno tutte le altre circostanze*).

Dopo ciò il detto signor . . . . à numerato, sottoscritto, e contrassegnato in tutte le pagine il testamento olografo succitato, che è stato alligato al processo, dandosene copia da Noi collazionata al depositario medesimo per valersene di quietanza nel senso della legge penale.

E dopo che il Cancelliere gli à dato certificato del deposito eseguito nel senso degli art. 441 a 443 abbiam chiuso il presente verbale sottoscritto da tutti gl' intervenuti.

seguono le firme

FORMOLA LXIX.

Interpellazione per gli atti privati che si vogliono arguire di falso.

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . .
Sulla richiesta del Sig. . . . . . proprietario domiciliato in . . .
Io . . . . . usciere presso il Tribunal civile di . . . . . ho citato il Sig. . . . . . a dichiarare nel termine di otto giorni se intende far uso, o pur se voglia desistere dal far uso della carta privata contenente il bono di duc. 2000. prodotto contro l'istante nel Tribunale di Commercio; poichè avverso un tal documento trovasi dall'istante medesimo esposta querela di falso principale. — Gli ò dichiarato ancora che tanto nel caso di silenzio, che nel caso ch'egli dichiarasse volersi servire del detto documento, verrà proseguita l'istruzione della falsità a' termini dell'art. 447 delle. LL. di procedura penale (1).

Firme

(1) Questo atto potrà farsi da qualunque usciere.

FORMOLA LXX.

Dichiarazione della risposta all' atto precedente.

L' anno . . . . .

Innanzi a Noi . . . . . Giudice Regio di. . . . . assistito dal Cancelliere è comparso il sig. . . . . . il quale per virtù della interpellazione ricevuta con atto del dì. . . . . dichiara di non voler desistere , anzi volersi servire del documento arguito di falso , perchè è vero in tutte le sue parti (*ovvero*) che ei desiste dal far uso di detto documento , non volendosene più servire.

Ha sottoscritto (1).

Firme

(1) Questa dichiarazione di risposta può farsi con atto di usciere : l' originale, e la copia dee essere sottoscritta dal dichiarante ; mentre essendo questo un atto irretrattabile , giusta il disposto dell'art. 446 delle leggi di procedura penale , è necessario che si abbia una prova precisa della sua esistenza, affinchè colui, che fa la dichiarazione in quell' atto non possa negarla.

FORMOLA LXXI.

Verbale di contraddizione delle parti, cioè del querelante e querelato nel giudizio di falso.

L'anno . . . . .

Innanzi a noi . . . . . Giudice istruttore del Distretto di . . . . o Regio giudice del Circondario di . . . . . assistiti dal nostro Cancelliere ordinario, sono comparsi i signori D. . . . . del fu . . . . . di anni . . . . . proprietario del Comune di . . . . . e D. . . . . negoziante del Comune di . . . . . figlio di. . . . . di anni 40 i quali ci àn detto di essersi presentati innanzi di noi per adempire all' atto di contraddizione ordinato con nostra ordinanza del giorno . . . . . del corrente mese notificatogli dal nostro usciere . . . . .

Volendo quindi procedere all'atto di contraddizione da noi ordinato abbiamo domandato al detto sig. . . . se sia creditore di alcuna somma del detto. . . . . ed in forza di qual titolo.

Alla quale interrogazione à risposto che fin dal mese di . . . . dello scorso anno mutuò al detto . . . . la somma di duc. 1100, per la qual somma il detto . . . . gli rilasciò un bono, che per mancanza di pagamento l'ha protestato, ed ora per nostro ordine depositato in questa Cancelleria. — Il sig. . . . . . à detto che la somma contenuta nel bono fu alterata, mentre detto bono fu formato per soli duc. 100, che in realtà ricevè in prestito, e non già di duc. 1100, come si asserisce dal sig. . . . . Noi quindi avendo mostrato al detto sig. . . . . . il bono in controversia, gli abbiamo imposto ad indicarci se effettivamente sia quello da esso sottoscritto ed in qual parte consiste l'alterazione. Il medesimo dopo di aver esaminato attentamente il bono suddetto à risposto essere appunto quello da lui scritto e sottoscritto per duc. 100; ma che tanto nella somma scritta al primo verso del detto bono,

che in quella a cifra in piedi dello stesso, osservasi visibilmente l' alterazione, vedendosi nella prima scritta la parola mille di alieno carattere avanti alla parola cento; e nell' ultima si vede aggiunta di alieno carattere ed inchiostro altra unità, per cui fa 1100.

Noi avendo fatto rimarcare queste circostanze al detto signor . . . . . ci à risposto che il bono suddetto non à sofferto alcuna alterazione; che così fu scritto dal debitore, e che in realtà è creditore del medesimo in duc. 1100, i quali gli vennero numerati, e consegnali in presenza di . . . . del Comune di . . . . . de' quali ha dimandato sentirsi le deposizioni. — Il detto sig. . . . . si è offerto a giustificare la sua querela di falso con testimoni A. B. C. a' quali è noto il vero suo debito verso il detto sig. . . . . .

Ciascuna delle sudette parti non avendo che aggiungere, o diminuire ed avendo ciascuna persistito ne' suoi detti, ne abbiamo formato il presente verbale, ch' è stato sottoscritto da Noi, dal nostro Cancelliere e dalle parti medesime.

seguono le sottoscrizioni

FORMOLA LXXII.

Verbale per la verifica di monete false.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . in Napoli nell' Uffizio della Zecca . . . . .

Noi . . . . Giudice istruttore di . . . . in unione del regio Procurator Generale presso la gran Corte criminale di Napoli ed assistito dal nostro ordinario Cancelliere volendo procedere a norma dell' art. 455 delle leggi di procedura penale alla verificazione delle monete false sorprese in casa di . . . . . giusta il nostro verbale del giorno . . . . . precedente uffizio inviato al Direttore della Zecca, ci siamo recati in questa direzione, ove abbiamo rinvenuto il detto Direttore S.g. . . . . il quale in nostra presenza à ordinato a' Signori . . . . . maestri (*s' indicherà il mestiere, che i detti maestri esercitano in detta Zecca*) che proceduto avessero secondo le regole dell' arte alla verifica di quelle monete che da noi gli verranno indicate (*si farà prestare ai medesimi il giuramento prescritto dalla legge pei periti*).

In seguito avendo fatto venire i testimoni di reperto (*si descriveranno i loro nomi, cognomi ec., e si farà anche prestare il giuramento*).

Abbiamo proceduto alla dissuggellaziode delle monete false, le quali consistono in 150 pezzi di carlini dodici, e 420 doppie di duc. 6, che sono quelli stessi rinvenuti in casa di . . . . . Dopo tuttociò abbiam' ordinato a' detti maestri dell' arte in nostra presenza, e del detto Direttore di riconoscere se siano o no false le dette monete (*si descriveranno esattamente tutte le operazioni che si eseguono per la verifica di dette monete, ed il parere tanto de' detti maestri, o impiegati che del Direttore, se mai è necessario*). Inseguito si è proceduto di nuovo alla suggellazione delle sopradescritte monete in pre-

senza de' sudetti testimoni (*si eseguirà questa suggellazione secondo le regole*).

Di tutto ciò abbiamo formato il presente verbale, ch' è stato sottoscritto da noi, dal Procurator Generale, dal sig. Direttore della Zecca, da' testimoni, da' periti, e dal Cancelliere (1).

Firme

(1) Per la suggellazione e disuggellazione dello involto, che contiene le monete, si debbono osservare le regole volute dall' art. 92 p. p. come sopra abbiamo accennato.

FORMOLA LXXIII.

Mandato ordinante la presentazione in carcere dell' imputato assente.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

La gran Corte criminale delle Provincia di . . . . .

Visto il mandato di arresto spedito da questa gran Corte il giorno . . . . . contro il nominato . . . . . figlio di . . . . di condizione . . . . . del comune di . . . . . domiciliato in quello di . . . . . imputato di omicidio volontario in persona di . . . . .

Visto l' art. 457 e 460 delle leggi di proc. penale.

Considerando che ai termini del precitato art. 459 essendo già scorsi tre mesi senza che il detto mandato di arresto sia stato eseguito, nè l'imputato si è presentato, dee contro lo stesso procedersi al giudizio in contumacia.

Ordina che il nominato . . . . . imputato di omicidio volontario in persona di . . . . . si presenti in carcere fra il termine di giorni dieci a disposizione della gran Corte, altrimenti si procederà contro di esso in contumacia giusta il disposto delle leggi.

Dato in . . . . . li . . . . . (1).

A. Presidente
B. Cancelliere

---

(1) Questa ordinanza dovrà ripetersi ne' reati punibili con pena di morte, ergastolo, o del 4.° e 3.° grado de' ferri, in conformità dell' art. 468 leggi di proc. penale.

FORMOLA LXXIV.

Intimazione del sopradetto mandato.

L' anno . . . . .

Io N. N. usciere presso la gran Corte criminale di . . . . . ho affisso copia del sopraddett' ordine alla porta della casa comunale di . . . . . luogo dell' ultimo domicilio del nominato . . . . . imputato di omicidio in persona di . . . . . Altra consimile copia l' ho notificata a . . . . . fratello del detto imputato nel suo domicilio strada . . . . . consegnandola ad una donna che à detto esser di lui moglie, ed altra copia l'ho notificata al . . . . . zio paterno dello stesso anche nel suo domicilio nelle mani di lui medesimo. E finalmente una quarta copia l' ho affissa nella piazza di questo comune residenza della gran Corte criminale nel luogo solito destinato per l' affissione degli atti del governo.

N. N. Usciere

FORMOLA LXXV.

Altro editto da notificarsi alli parenti dell' imputato contumace.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ec. ec.

Noi . . . . . Presidente della gran Corte criminale della Provincia . . . . . residente in . . . . . In conformità del disposto dell' art. 470 delle leggi di proc. penale essendosi destinato il giorno . . . . . del corrente mese ed anno per procedersi alla discussione della causa in contumacia contro il nominato . . . . figlio di . . . . . condizione sarto, accusato di omicidio volontario in persona di . . . . . invitiamo i congiunti, o gli amici del detto accusato, e chiunque del popolo, affinchè volendo intervenire da escusatori nel giudizio, si presentino all' udienza della gran Corte criminale il sopradetto giorno, alle ore . . . .
Dato in . . . . . li . . . . . (1).

Visto dal Pubblico Ministero
O. O.

A. A. Presidente
B. B. Cancelliere.

---

(1) Questo editto verrà affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte criminale certificandosi un tale adempimento dall' usciere.

FORMOLA LXXVI.

Verbale della pubblica discussione nel giudizio contumaciale.

L' anno . . . . .

La gran Corte criminale della Provincia di . . . . . sedente in . . . . .

Composta da' signori L. O. Presidente, A. B. C. D. E. giudici, dal sig. . . . . Procuratore generale, e dal sig. . . . . Cancelliere, riunita nella sala delle pubbliche discussioni a porte aperte, affin di giudicare in contumacia il nominato . . . . . imputato di omicidio in persona di . . . . .

Aperta la pubblica discussione, si son presentati i sig. . . . il primo fratello ed il secondo amico dell' imputato, i quali han detto voler intervenire nel giudizio com'escusatori dello stesso. Il presidente ha ordinato ammettersi i detti sig. . . . . . nella qualità sudetta e di darsi lettura dell' atto di accusa prodotto dal Pubblico Ministero.

Il cancelliere ha dato lettura del detto atto di accusa folio . . . . col quale si conchiude dichiararsi colpevole il nominato . . . . di omicidio volontario in persona di . . . . . e condannarsi ai termini dell' art. 355 al 4.° grado de' ferri . . . . . Terminata la lettura dell' atto di accusa, il Presidente ha ordinato darsi lettura tanto dell' ordine di presentazione spedito all' accusato che dell' editto diretto a' congiunti, o amici, e delle rispettive notifiche, ed atti di affissione seguita. Adempito a tutto ciò gli escusatori han preso la parola, ed han prodotto li seguenti mezzi di difesa relativi alla violazione delle forme riguardanti tali giudizi in contumacia, o per incompetenza (*qui si descriveranno i mezzi di difesa che nascono dalle stesse viscere della causa*).

Quindi i sudetti scusatori han dimandato che piaccia alla gran Corte dichiarare l' omicidio scusabile a' termini dell' art. 377 leggi di proc. pen.

Il P. M. ha conchiuso, che . . . . .

La gran Corte ha dichiarato sospesa l' udienza; e si è ritirata nella Camera del Consiglio per deliberare.

Fatto in . . . . li . . . . . (1).

---

(1) Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente, dal Cancelliere, e vistato dal Pubblico Ministero.

N. B. — La formola della sentenza è simile a quella già data alla pag. 736.

FORMOLA LXXII.

Verbale per la restituzione degli oggetti pervenuti presso i giudici penali.

L' anno . . . . . il giorno . . . . . del meso di . . . . .

Innanzi a noi . . . . giudice della gran Corte criminale della provincia di . . . delegato, si è presentato il sig. . . . ed ha detto che con decisione di detta gran Corte del giorno . . . . essendosi ordinato la restituzione degli oggetti sorpresi in casa di abitazione del nominato . . . . . imputato di . . . . . sulla considerazione che tali oggetti non ànno rapporto alcuno col reato di cui trattasi, esso sig. . . . . . chiede che gli sieno restituiti.

Noi quindi per effetto di tal decisione abbiamo ordinato invitarsi il funzionante da M. P. onde intervenire all'atto presente, e di formarsi un elenco esatto di tutti gli oggetti da restituirsi a norma del prescritto nell' art. 385 delle leggi di proc. pen., per indi eseguirsi la restituzione. Quindi trovandosi gli oggetti medesimi sotto suggello, abbiamo fatto venire alla nostra presenza i testimoni della suggellazione, signor

A.... } da'quali abbiam esatto il giuramento di dire la verità,
B.... }

ed indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto.

E mostrati loro gli oggetti suggellati, essi vi ànno riconosciuto interi ed intatti i suggelli, ed identiche le firme, che vi apposero.

Indi dissuggellati gli oggetti stessi, li ànno riconosciuti per i seguenti cioè — Una pezza di musolina. — Otto posate di argento colla marca G. A. — ec. ec. . . . .

Quali oggetti sono quelli stessi che pervennero nel giudizio a carico di. . . . . Ed essendo questi gli oggetti appartenenti al sig. . . . . . abbiamo disposto che il cancelliere avesse eseguito la restituzione a' termini di detta decisione.

Di tutto ciò abbiamo formato il presente verbale, ch' è stato sottoscritto da noi, dal pubblico Ministero e dal Cancelliere.

Visto — A. A. Giudice Commessario

Il P. M. — N. N. Cancelliere

FORMOLA LXXVIII.

Avviso, o Elenco di oggetti d' ignoto padrone assicurati con reperto.

Il giudice istruttore del distretto di . . . . . o Regio giudice del Circondario di . . . . . previene il pubblico, ch' essendo stato arrestato il nominato A . . . . . imputato di furti, si sono rinvenuti presso lo stesso i seguenti oggetti, di cui ignorasi il proprietario; essi sono, cioè:

Un cavallo di pelo morello

Due orologi di argento

Una catena di oro con suggello e chiavetta di oro per orologio.

Una tabbacchiera di argento.

A chiunque tali oggetti si appartenessero, potrà giustificarne la proprietà con titoli, e documenti, presso la gran Corte Criminale della Provincia, onde ottenerne la restituzione.

Fatto . . . . li . . . . .

B. Giudice
C. Cancelliere.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NELL' INTERO PRIMO VOLUME.



PIANO DEL TRATTATO . . . . pag. 3
AVVISO 7
La giustizia coscienziosamente impartita dal Magistrato lega i sudditi al Trono de' Re; e questi al Trono della Divina Sapienza

LIBRO PRIMO

Del dritto penale.

TITOLO I.

Definizione del dritto penale 9
CAP. I. — De' reati, e delle pene in generale . . . 11
CAP. II. — De' reati in particolare, cioè del misfatto, delitto, e della contravvenzione 12
CAP. III. — Delle pene, e dell'origine del dritto di punire 16
CAP. IV. — De' Magistrati dell'ordine giudiziario in materia di giustizia penale 42
CAP. V. — Quali, e quante azioni produce un reato . 49

LIBRO SECONDO

De' magistrati dell'ordine giudiziario.

TITOLO I.

CAP. I. — De' giudici di circondario, e loro supplenti, come Magistrati punitori delle contravvenzioni, e dei delitti 55

SEZIONE I. — Della istanza privata, ossia della querela 56

SEZIONE II. — De' casi in cui l'istanza della parte privata è necessaria, e de'casi in cui non è necessaria per lo esercizio dell' azione penale . . . 63

SEZIONE III. — De'casi, o eccezioni contemplate nell' art. 39 delle leggi di proc. pen., pei quali non vi è bisogno dell' istanza privata . . . 143

§. I. — Della rinunzia all' istanza ivi

§. II. — In quale stato della causa devesi presentare la rinunzia all' istanza 144

§. III. — Delle formalità, che devono rivestire la rinunzia 146

§. IV. — Degli effetti della rinunzia all' istanza . ivi

LIBRO TERZO

Del giudizio de' delitti, e delle contravvenzioni.

TITOLO I.

Del giudizio de' delitti 153

CAP. I. — Nozioni preliminari ivi

CAP. II. — Del giudizio de'delitti in prima istanza . . . 156

CAP. III. — Dell' appello ne' giudizi correzionali, e della esecuzione delle sentenze 203

TITOLO II.

De' giudizi delle contravvenzioni di polizia 229
CAP. I. — Delle contravvenzioni, e delle autorità, che debbono giudicarle ivi
CAP. II. — Del modo di procedere nelle cause di contravvenzioni di polizia 233
CAP. III. — Dell' appello avverso le sentenze ne' giudizi per contravvenzioni di polizia 239

TITOLO III.

CAP. UNICO — Del Procedimento, e giudizio straordinario pei fatti, che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità 244

LIBRO QUARTO

Del processo informativo per misfatti, ossia delle istruzioni delle pruove per processi criminali.

TITOLO I.

Degli uffiziali della polizia giudiziaria, e della loro competenza 249
CAP. I. — Definizione della polizia giudiziaria . . . ivi
CAP. II. — De' pubblici uffiziali esercenti la polizia giudiziaria 250
Della competenza particolare di ciascun uffiziale di polizia giudiziaria 252
§. I. — Del Procurator Generale del Re presso le gran Corti criminali ivi
§. II. — Del Giudice istruttore, e del Regio Giudice di Circondario 253
§. III. — De' guardiani Urbani, e Rurali; delle

*

guardie Forestali, Guardacacce, ed agenti de' Dazi Indiretti 357
§. IV. — Della gendarmeria, ed altri agenti della forza pubblica, della polizia ordinaria . . 263
Cap. III. — Delle regole generali in caso di concorrenza di più uffiziali di polizia giudiziaria 265

LIBRO QUINTO

Della istruzione delle pruove, ossia della compilazione del processo informativo.

Delle diverse specie di pruove 269

Titolo I.

Prima parte del Processo criminale, ossia in quali, e quanti modi principia una istruzione per misfatti. 271
Cap. I. — De' rapporti ufficiali ivi
Cap. II. — Della denunzia 273
Cap. III. — Della querela 275
Cap. IV. — Della flagranza 276
Cap. V. — Annunzio della voce pubblica 279

Titolo II.

Seconda parte del processo criminale, ossia della pruova generica 280
Cap. I. — Dell' ingenere 281
Cap. II. — Dei reperti 286
Cap. III. — Delle regole comuni all' ingenere, ed ai reperti 291

Titolo III.

Terza parte del processo criminale, ossia della pruova specifica 297
Cap. I. — Nozioni preliminari ivi
§. I. — Della pruova testimoniale 298
§. II. — Della pruova de' documenti 299
§. III. — Degl' indizi 300
Cap. II. — Del metodo da serbarsi nello acquisto delle pruove 302
Cap. III. — Degli atti precedenti all'esame de' testimoni. 304
Cap. IV. — Dell' esame de' testimoni 314
S. I. — Della ricognizione degli oggetti. . . . 325
§. II. — Dell' atto di affronto 328

Titolo V.

De' mandati contro gli imputati; e del loro interrogatorio nel corso del processo istruttorio per misfatti 332
Cap. I. — Dello arresto dell' imputato, ossia del mandato di deposito iv
Cap. II. — Dell' interrogatorio degl' imputati arrestati . 339
Cap. III. — Della conferma, e rivocazione de' mandati di deposito, e di altri particolari modi di custodia. 343
§. I. — Della conferma de' mandati per misfatti . ivi
§. II. — Della conferma, e rivocazione de' mandati spediti dal Regio Giudice di Circondario per delitti, o sia in materia correzionale. 251

Titolo VI.

De' giudizi per misfatti contro i rei presenti . . . 255
Cap. unico — Disposizioni preliminari, e generali . . . ivi

TITOLO VII.

De' giudizi per misfatti contro i rei presenti 356
CAP. I. — Della sottoposizione all' accusa ivi
CAP. II. — De' diversi risultamenti del giudizio di sottoposizione all' accusa 360
§. I. — Della libertà assoluta dell' imputato . . . ivi
§. II. — Del rinvio ad altri giudici per motivo d'incompetenza 361
§. III. — Delle nuove indagini per mancanza di pruova 366
§. IV. — Dichiarazione in legittimo stato di accusa, ossia dell' ammessione dell' accusa . . 369
CAP. III. — Degli atti che precedono la pubblica discussione 371
§. I. — Della pubblicazione degli atti, e della nomina del difensore ivi
§. II. — Dell' apertura del termine, e delle diverse eccezioni 376
§. III. — Dello sperimento di fatto, e del modo come debbasi procedere 380
§. IV. — Del termine per la presentazione delle liste de' testimonî 386
§. V. — Delle ripulse contro i testimonî ; e quali testimonî possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione 391
§. VI. — Del ricorso alla Corte Suprema di Giustizia avverso le deliberazioni interlocutorie, o preparatorie 401
§. VII. — Della destinazione della giornata per la pubblica discussione 403
CAP. IV. — Della pubblica discussione 404
CAP. V. — Della decisione 423
CAP. VI. — Del ricorso per annullamentto presso la suprema Corte di giustizia avverso le decisioni del-

le gran Corti criminali 435
CAP. VII. — Del modo di procedere alla discussione del ricorso in suprema Corte di giustizia 443

LIBRO SESTO

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutt' i giudizii penali.

TITOLO I.

Del giudizio di rito speciale 449
CAP. I. — Della competenza, e della composizione delle gran Corti speciali ivi
CAP. II. — Del procedimento di rito speciale . . . 452
CAP. III. Della procedura ne' reati di falsità, e de' loro giudizi 457
§. I. — Della falsità che si commette nelle scritture ivi
§. II. Della falsità di monete 471
§. III. Delle regole comuni al procedimento di falsità di scritture, e di monete 474
CAP. IV. Del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto 476
CAP. V. Del giudizio de' condannati fuggiti, e nuovamente arrestati. 484
CAP. VI. — Del giudizio de' complici 486
CAP. VII. — Del giudizio di competenza, e de' conflitti giurisdizionali. 489
CAP. VIII. — Dei giudizi di ricusa 495
CAP. IX. — Del rinvio, o giudizio di rimessione per motivo di sicurezza pubblica 500
CAP. X. — Del procedimento, e del giudizio contro i funzionari dell' ordine giudiziario 502
CAP. XI. — Della procedura in caso di distruzione od involamento di qualche atto in materia penale . 534

Cap. XII. — Della conservazione degli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizi penali, e della loro restituzione 536
Cap. XIII. — Delle prigioni 541
Cap. XIV. — De' registri Generali Criminali 551
Cap. XV. — Della revisione de' giudizi penali . . 553
Cap. XVI. — Della prescrizione 554
Cap. XVII. — Della riabilitazione de' condannati . . 560
Cap. XVII. — Delle amnistie complessive di più reati; de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne 565
Cap. XVIII. — Degli avvocati e difensori presso le gran Corti criminali 571
Cap. XIX. — Degli Uscieri 574

LIBRO SETTIMO

Della legge Forestale de' 21 agosto 1826.

Titolo Unico.

Del modo particolare di procedere nei reati in materia di boschi in conformità alla detta legge . . . 577
Cap. I. — Degl' impiegati forestali. ivi
Cap. II. — Del procedimento per assicurare e punire i reati forestali 579
Cap. III. — Delle pene de' reati forestali 588
Cap. IV. — Delle pene per disboscamenti, e dissodamenti dei boschi, e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendìo 592
Cap. V. — Delle pene pei reati commessi ne' boschi e nelle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali 593

LIBRO OTTAVO

Dei registri che nel ramo penale debbono esistere in ogni Cancelleria di Regio Giudicato del Regno delle Due Sicilie, del di loro uso, della conservazione, e consegna al Cancelliere successore.

Titolo Unico.

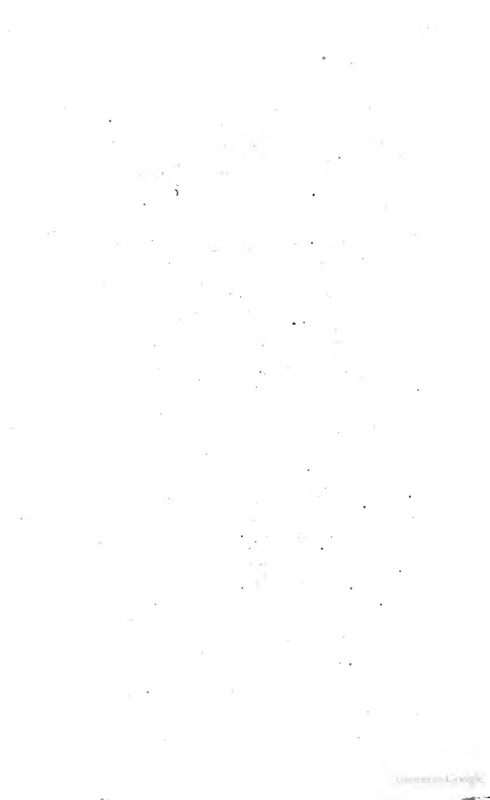
Cap I. — Della enumerazione dei registri. 600
Cap. II. — Dell' uso, cui tali registri sono destinati. . 602
Disposizioni generali 605

LIBRO NONO

Delle indennità spettanti ai Cancellieri de' Giudicati Regii.

La legge ha stabilito diversi emolumenti, o indennità, che il Cancelliere può esigere ne' diversi atti penali 607

FINE.



INDICE

DELLE LEGGI, REALI DECRETI, RESCRITTI, E CIRCOLARI MINISTERIALI

pubblicati fino all'anno 1851,

CHE SI CONTENGONO NELLE NOTE, E CONTRO NOTE DELL' INTERO VOLUME PRIMO.



Condotta del magistrato tanto nella vita pubblica, che privata.

Tutti senza distinzione, e privilegio di persone saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni ed alle stesse forme di giudizi. Vedi nota 1. pag. 13

Eccezione per le donne incinte. Vedi nota 2. pag. . . ivi

Eccezioni per i minori di anni 9, per i minori di anni 14, e per i settuagenari. Vedi nota 2. pag. . 13, e 14

Quadro sinottico di tutt' i reati, secondo le nostre leggi penali, misfatti, delitti, e contravvenzioni. Vedi nota 1. . . . . pag. 14

Real Decreto de' 4 maggio 1827, con cui vennero emanate sanzioni penali diverse da quelle scritte nel Codice penale contra i bestemmiatori. Vedi la sottonota alla nota 1. della pag. ivi

Circolare Ministeriale de' 30 gennaio 1850, contenente il parere emesso dalla Commissione consultiva di giustizia sulla quistione elevata, se cioè il reato espresso nell' art. 142 delle leggi penali entri nella competen-

za delle gran Corti speciali. Vedi la seconda contro nota della pag. 15

Legge de' 9 dicembre 1825, che contiene una riforma all'art. 178, e seguenti delle leggi penali. Vedi la contro nota della pag. 19

Legge de' 12 ottobre 1827 relativa alla punizione delle ingiurie, e delle violenze recate ai militari in sentinella. Vedi detta contro nota pag. 20

Decreto de' 30 agosto 1827 in ordine al gerdarme in servizio riguardato come se fusse in sentinella, ed il gendarme in uniforme, o travestito per essere considerato in servizio de' essere munito della placca collo stemma reale. Vedi detta contro nota pag. . . ivi

Decreto de' 2 gennaio 1840, il quale determina, che le percosse, e le ferite sono pure gravi, quando sieno giudicate pericolose di sfregio. Vedi la prima contro nota alla pag. 23

Legge de' 24 giugno 1828 portante riforma alle disposizioni dell' art. 412, n. 3 delle leggi penali circa i furti qualificati. Vedi seconda contro nota alla pag. ivi

Real Decreto de' 21 luglio 1838 che punisce il duello. Vedi nota pag. 23

Real Rescritto de' 20 giugno 1827, col quale sta prescritto che i condannati all' ammenda non potendo pagare, saranno in vece condannati alla detenzione se l' ammenda è correzionale; ed al mandato in casa, se è di polizia. Vedi nota 1, alla pag. . . . 31

Real Rescritto de' 13 ottobre 1819 circa la esecuzione della pena del confino. Vedi nota 2. alla pag. . . ivi

Altro Real Rescritto de' 13 ottobre 1819 circa la esecuzione della pena dell' esilio correzionale. Vedi nota 1. alla pag. 33

Real Decreto de' 26 luglio 1847 per la pena di confino, e di esilio da espiarsi dalle donne. Vedi la seconda contro nota alla pag. ivi

Differenza che esiste tra la pena dell' ammenda applicata

come principale, e quell' altra applicata come accessoria. Vedi nota 1. alla pag. 34

Decreto de' 20 giugno 1827, che nel distinguere la differenza della pena dell' ammenda come principale da quella come accessoria, prescrive al giudice altre pene, alle quali dee sottoporre il condannato a seconda i diversi casi previsti. Vedi nota 1. alla pag. 35

Decreto de' 23 dicembre 1822, il quale prescrive diverse pene in materia di condanna per contrabbando. Vedi nota 1. pag. 37

Riflessione dell' autore circa la misura della malleveria, e della vigilanza della polizia adottata dalle nostre leggi contra il condannato dopo di aver espiata la pena. Vedi nota 1. alla pag. ivi

Etimologia della voce polizia, e sua definizione. Vedi detta nota alla pag. 39

Istruzioni di Polizia de' 22 gennaio 1817. Vedi detta nota alla pag. 43

Per quali reati le stesse gran Corti criminali assumono il titolo di gran Corti speciali. Vedi nota 1. alla pag. 47

Quali persone sono civilmente responsabili. Vedi nota 1. alla pag. 51

Decreto de' 26 dicembre 1826 circa i contrabbandi. Vedi nota 1. alla pag. 52

L' azione civile si può sperimentare anche pria che siasi deciso sull' azione penale, quando trattasi di rei assenti, ed iscritti sull' albo. Vedi nota 2. alla pag. . ivi

Più individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, ad danni-interessi, ed alle spese. Vedi nota 2. alla pag. . 53

Cosa è prescrizione, e chi à il dritto di rinunziarvi. Vedi nota 1. alla pag. 54

Quando manca l' istanza di punizione della parte offesa, il giudice dee colla sua sentenza pronunziare di non esservi luogo a pronunziare nota 1. pag. . . . 57

Cosa significa « *costituirsi parte civile* » effetti. Vedi no-

la 2. pag. 57

Circolare de' 4 luglio 1835 che dà la norma come liquidare le spese alla parte civile. Vedi nota 1. pag. . 58

Circolare de' 5 gennaio 1826, la quale prescrive che nei giudizi di contravvenzioni in linea di polizia che si agitano nell' interesse de' comuni, e degli appaltatori, si debbono da costoro anticipare le spese di giustizia nota 2. pag. ivi

Circolare Ministeriale de' 2 maggio 1840, la quale stabilisce che le donne maritate, i minori, quando espongono querela con costituzione di parte civile debbono essere autorizzati rispettivamente da' loro mariti, o da' loro tutori. Vedi pag. 59

I tutori non possono fare rinunziare alla istanza di punizione senza l' autorizzazione del Consiglio di famiglia omologato dal Tribunale civile. Vedi pag. . . . 61

Quando i periti sanitari coll' ingenere giudicano che le offese sieno pericolose di vita, o di storpio, si deve procedere in ogni 20 giorni a nuova pruova generica per conoscersi l' esito del pericolo rilevato: e trovandosi svanito, si procederà al giudizio correzionale; se verificato si marcasse, si compilerà la istruzione criminale. Vedi nota 1. pag. 62

Cosa sia *flagranza*. Vedi nota 2. pag. ivi

Cosa sia *interrogatorio* dell' incolpato, pag. 63

Ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio ec. non si apre adito all' azione penale, senza istanza della parte offesa; non vi è bisogno di questa istanza quando li stessi reati sono accompagnati da altro misfatto ossia commessi con riunione armata, pag. . . . 64

Real Rescritto de' 27 novembre 1819 che stabilisce quando i detti attentati debbono reputarsi commessi con riunione armate, ai termini dell' art. 147 delle leggi penali, pag. 65

Decisione della Suprema Corte di Giustizia de' 23 febbrajo 1820, la quale stabilisce che quando due person

armate vicendevolmente si ajutano nello stupro, non costituisce la pubblica violenza, ed in tal caso può aver luogo la rinunzia all' istanza, pag. ivi
Real Rescritto de' 7 febbrajo 1820, il quale stabilisce che siccome ne' reati commessi da più individui l' istanza fatta dall' offeso per la punizione di uno dei colpevoli apre il giudizio anche a carico degli altri; e che la rinunzia all' istanza per uno di essi produca il suo effetto anche a favor degli altri. Vedi nota 1. pag. 66
Ragione perchè pei delitti commessi ne' sacri Tempi si apre l' adito al giudizio ad istanza del pubblico ministero, senza bisogno di quella della parte offesa. Vedi nota 2. pag. ivi
Pei soli delitti commessi da' pubblici uffiziali, o contra di essi commessi nell' atto ch' esercitano le loro funzioni, o per occasione delle medesime. Vedi nota 2. pag. 67
Legge forestale de' 21 agosto 1826. Vedi nota 3. pag. . ivi
Decreto de' 7 luglio 1835, che contiene pene maggiori ne' casi di danno, guasto, deterioramento ne' boschi nel concorso di attruppamento, pag. 104
Legge de' 18 ottobre 1819 sulla caccia, acque, e foreste, pag. ivi
Le contravvenzioni di polizia risguardanti l'ordine pubblico, i pericoli, ec. vengono enunciate nell' art. 461 delle leggi pen.: esse sono perseguibili ad istanza del pubblico ministero, perchè contemplate dall' art. 39 proc. pen. Vedi 1. pag. 131
L' omicidio involontario previsto dall' art. 375 è perseguibile con azione pubblica, perchè di competenza della gran Corte criminale. Vedi nota 2 pag. . . ivi
Istruzioni per la gendarmeria circa le armi vietate, approvate con Real Decreto de'26 dicembre 1827. Vedi nota 3. pag. ivi
Real Decreto de' 27 settembre 1844 circa l' asportazione de' rasoi, pag. 132

Ordinanza del dì 5 gennajo 1839 emanata in ordine alle armi vietate, pag. 132
Altra ordinanza sullo stess' oggetto de' 28 aprile 1845, pag. 133
Decreto de' 24 novembre 1826, che stabilisce quali armi possono tenere gli urbani, e quando fuori servizio possono far uso di tali armi, pag. 134
Circolare de' 31 maggio 1828 che dilucida il testè cennato decreto, pag. ivi
Decreto de' 4 febbrajo 1828 in ordine alla detenzione di armi vietate, pag. 131
D creto de' 18 ottobre 1849, che chiama in vigore il testè citato decreto de' 4 febbrajo pag. ivi
Decreto de' 12 settembre 1827, col quale è sanzionato che l'imputato di asportazion di arma vietata per difendersi in giudizio, deve presentarsi in carcere; in caso diverso si procederà in sua contumacia. ivi
Sono competenti i regi giudici a giudicare gli asportatori di armi vietate, e non più le gran Corti criminali, pag. 136
Cosa sono i *bagni*. Vedi nota 1. pag. ivi
Dovere che ànno i cancellieri di Regi Giudicati di estrarre la fede di perquisizione pria di spedir la cedola pei dibattimenti. Vedi nota 2. pag. ivi
Quali disposizioni il Regio giudice dee tener presente contra i recidivi. Vedi la nota, e sotto notà alla pag. 137
Real Rescritto de' 10 agosto 1850 portante riforma agli art. 79 e 82 delle leggi pen. sulla recidiva, pag. ivi
Quali, e quanti inconvenienti possono avverarsi in materia di recidiva, e di reiterazione. Vedi pag. . . 139
Real Rescritto de'19 febbrajo 1820, col quale sta sanzionato che l'imputato di delitto o contravvenzione, il quale abbia goduto per due volte gli effetti della rinunzia all'istanza privata, non può goderne per la terza volta pag. 141
Sono ancora delitti perseguibili di officio dal Pubblico Ministero i discorsi, o scritti tendenti a spargere il

malcontento contro il governo, ec. Vedi nota 1. pag. 141
Decreto de' 25 settembre 1828 che stabilisce delle pene correzionali e contra i contraenti de' matrimoni clandestini, e contra i testimoni. Vedi nota 2. pag. . ivi
Decisione della Suprema Corte di Giustizia de' 2 settembre 1835, colla quale fu ritenuto che bisogna l'istanza privata per la punizione, comunque il procedimento per un reato sia stato iniziato in linea criminale, e dalla pubblica discussione della gran Corte risulti essere delitto non compreso nelle eccezioni dell' art. 39 proc. pen., pag. 142
Definizione della calunnia, e pene contro il calunniatore, pag. 144
Quando divengono irrevocabili le sentenze de' regi giudici in materia di contravvenzioni di polizia. Vedi nota. 1. pag. 145
Anche in materia di taluni misfatti può avverarsi la rinunzia all' istanza privata. Vedi nota 2. pag. . . ivi
La rinunzia all' istanza privata produce l' effetto incentivo di maggiori reati. Vedi nota 1. alla pag. . . . 147
Decisione della Suprema Corte de' 10 giugno 1818 colla quale si stabilisce la giurisprudenza che la rinunzia della parte offesa all'istanza de'punizione si rende operativa ancor pei misfatti imputati a' minori condannati a pene correzionali, pag. ivi
Decisione de' 26 giugno 1835, colla quale è stabilita la massima che la rinunzia all' istanza opera l' abolizione dell' azione penale ne' reati dedotti come misfatti nelle gran Corti criminali, e quindi puniti per circostanze scusanti con pene correzionali, pag. . . . ivi
Circolare de' 7 ottobre 1818 circa la riscossione delle spese di giustizia ne' casi di rinunzia all' azione penale, pag. 148
Circolare de' 16 luglio 1825, la quale dispone che la rinunzia all' istanza dà luogo al Real Tesoro all' azione di ricupero delle spese di giustizia, e non alla

riscossione dell' ammenda ; pag. 149
Decreto de' 17 maggio 1830 , il quale sanziona che non può essere ammessa , nè dichiarata efficace la rinunzia all' istanza , senza il preventivo pagamento delle spese di giustizia , pag. ivi
Decreto de' 7 luglio 1835 , il quale sanziona che quando l' imputato , e il querelante documentano la loro indigenza non può rifiutarsi la rinunzia all'istanza, pag. 150
Decreto de' 30 marzo 1818 , che accorda ai Cancellieri de' regi giudicati il dritto di carlini dieci per ogni rinunzia all' istanza di punizione , pag. ivi
Ragionamento dell'autore circa il dritto di carlini dieci spettante sempre al Cancelliere, quando l'imputato e querelante siano poveri nel senso della legge , pag. . ivi
La rinunzia all' istanza non può aver luogo a favor del correo contumace , e degli altri presenti , qualora i reati non sieno noverati tra quelli di eccezioni con l' art. 39 proc. pen. , pag. 151
Circolare de' 16 giugno 1819 , la quale stabilisce che la parte privata può rinunziare all' istanza anche dopo la condanna di un correo , e produce sul conto degli altri prevenuti gli effetti stabiliti dalla legge, pag. ivi
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 6 marzo 1818 , col quale sta stabilito , che se il querelante costituito parte civile rinunzia all' azione civile, non rinunzia all' istanza di punizione del colpevole , pag. . 152
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 5 novembre 1832 , col quale fu ritenuto che trattandosi di stupro in persona di una minore , la rinunzia all' istanza di punizione della madre e tutrice per rendersi efficace deve esser circondata dai solenni stabiliti dalle leggi civili , pag. ivi
Il Giudice se , nel delitto punibile col primo grado di prigionia , troverà circostanze attenuanti del duolo , discenderà alle pene di polizia. Vedi nota 1. pag. . 153
Per quanti giorni durar deve la pena di un mese di pri-

gionia, ed in qual modo debbonsi calcolare i giorni della pena, pag. 154
Oltre le pene correzionali, cioè prigionia, confino, esilio, ed ammenda vi sono altre pene comuni e colla giustizia criminale, e colla giustizia di polizia. Vedi nota 1. pag. ivi
I giudici di Circondario giudicheranno tutte le trasgressioni, e tutti i delitti che la legge punisce con pene correzionali. Vedi nota 2. pag. ivi
Il regio Giudice ha ancora il potere di giudicare taluni delitti con rito straordinario, pag. 155
Il giudizio è sempre della gran Corte criminale, se il fatto sia un misfatto, ma per le qualità minoranti o scusanti, debba punirsi con pena correzionale. Vedi nota 1. pag. ivi
Rescritto de' 6 gennaio 1813, che sanziona la competenza della gran Corte criminale pei reati or ora mentovati, colla esposizione de' motivi. Vedi nota 2. pag. ivi
Il giudice nel ricevere una querela della parte offesa dee avvertir questa dell'obbligo che contrae di rimborsare le spese di giustizia al Real Tesoro. Vedi nota 1. pag. 158
Il Giudice dee far rapporto settimanile al Procurator Generale, e al giudice Istruttore tanto de' misfatti, che de' delitti, e contravvenzioni ed in affari di gran momento dee subito fare rapporto straordinario alla cennata autorità, senza attendere il periodo della settimana. Vedi nota 2. pag. ivi
Il Cancelliere dee iscrivere sul registro generale per ogni misfatto, delitto o contravvenzione che si riferisce il corrispondente numero progressivo, e lo stesso numero e definizione del reato si deve scrivere sulla veste del processo corrispondente, pag. 159
Ministeriale de' 15 novembre 1826, la quale stabilisce che il Cancelliere può rendere noto e comunicare al Pubblico Ministero tutti gli atti giudiziari: Vedi no-

ta 1. pag. 160

La Suprema Corte di Giustizia con arresto del dì 8 febbrajo 1833 ha deciso che per mezzo dell' usciere si debbono manifestare simili atti al Pubblico Ministero. Vedi la contro nota alla pag. . . . . . , . . 161

Arresto della Suprema Corte di Giustizia del dì 8 dicembre 1821, col quale ha deciso che il Pubblico Ministero dietro l' apertura della pubblica discussione non può variare l' atto di accusa. Vedi nota 1. pag. . 162

Arresto della Suprema Corte di Giustizia del dì 11 febbrajo 1815, e 21 marzo 1832, coi quali fu deciso che non può il giudice profferir condanna contro un individuo per un delitto, di cui non sia stato accusato, detta nota pag. ivi

Arresto della Corte di Cassazione de'25 aprile 1811, colla quale fu deciso, che la lista de' testimoni a carico deve notificarsi all' accusato, per non essere privato del dritto della ripulsa. Vedi nota 2. pag. . . . ivi

Circolare de'29 dicembre 1819, colla quale si spiega che i giudizi si aprono tanto contro gl' imputati assenti, che contro quelli in arresto. Vedi nota 1. pag. . . . 164

Circolare de' 27 ottobre 1819, colla quale si spiega in quali casi anche in materia di delitti il giudice regio può compilare una processura scritta. Vedi nota 2. pag. ivi

Arresto della gran Corte di Cassazione degli 11 giugno 1816, col quale fu deciso che un procurator speciale non può sostenere le veci di un principale offeso, che non si è presentato alla pubblica discussione. Vedi nota 1. pag. 166

Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 10 ottobre 1832, col quale fu deciso che quando la dimanda di esperimento di fatto sia stata inoltrata nel corso della pubblica discussione, il magistrato dee esaminare se sia necessario, o utile; e non ammettendola non cade in alcuna violazione di legge. Vedi

nota 2. pag 166
Circolare de' 23 aprile 1833 circa la misura da adottarsi quando all' apertura della pubblica discussione manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse. Vedi nota 3. pag. ivi
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 9 marzo 1821, colla quale fu deciso, che il giudice incorre in nullità, se vieta alle parti l' esercizio de' mezzi per sostenere l' accusa, o la difesa. Vedi nota 1. pag. . 168
Le funzioni di Pubblico Ministero si esercitano da' Commissari di Polizia ordinaria, o dagli ispettori in Napoli, ed in Palermo: negli altri Circondari del Regno dal primo Eletto, e nel caso d' impedimento, dal secondo Eletto; o da un Decurione. Vedi nota 2. pag. ivi
Circolare sul proposito istesso della data de' 19 settembre 1818. Vedi la contro nota alla pag. 169
I giudici di Circondario possono commettere la cognizione delle cause correzionali a' loro supplenti, e possono richiamarla pria che cominci la pubblica discussione, pag. ivi
Circolare de' 4 dicembre 1833, colla quale si prescrive che i giudici debbono procedere con contegno, e dignità alle pubbliche discussioni, pag. 170
Ministeriale de' 16 ottobre 1819, colla quale fu sanzionato che il principale offeso deve prestare il giuramento nella pubblica discussione. Vedi nota 1. pag. 172
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 17 febbrajo 1819, col quale fu deciso che una stessa persona può essere intesa come testimone, e come imputato. Vedi nota 1. pag. 173
Quando il regio giudice è incompetente per *ragion di materia*. Vedi nota 1. pag. 174
Arresto della Corte di Cassazione di Napoli de' 16 agosto 1816, col quale fu deciso, che dichiarata dalla gran Corte criminale una causa di competenza della

giustizia correzionale, non può il giudice di Circondario prima della pubblica discussione dichiarare la sua incompetenza. Vedi nota 1. pag. 174

Arresto della Corte di Cassazione de' 25 novembre 1812, col quale fu deciso che la prescrizione in materia penale è di dritto pubblico; e dee di ufficio elevarsi. Vedi nota 2. pag. ivi

Circolare de' 2 febbrajo 1820, colla quale è disposto che nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone, che depone nella pubblica discussione correzionale, il giudice spedisce il mandato di deposito, e senza inviare al Procurator Generale l' arrestato, gli dee fare distinto rapporto, pag. 175

Arresto della Suprema Corte di Giustizia di Napoli de'28 gennaio 1828, col quale fu deciso che non si possono notificare sentenze di condanna ne' dì festivi, detta nota alla pag. 176

Il Giudice nelle cause correzionali, oltre al mandato di accompagnamento può condannare i testimoni renitenti ad una multa da ducato 1 a 10 a favor del Real Tesoro, salve le pene maggiori. Vedi nota 1. pag. 177

Il Giudice può assolvere il testimone renitente condannato alla multa, giustificando il suo legittimo impedimento nella nuova comparsa. Vedi nota 1. pag. . . ivi

Circolare del 1. aprile 1818 che stabilisce in qual forma debbono farsi i certificati giustificativi l' impedimento del testimone contumace. Vedi la contro nota a pag. ivi

A' testimoni renitenti contro i quali fu spedito il mandato di accompagnamento, la legge non accorda la indennità di accesso, pag. 178

L' imputato ha il dritto di farsi rappresentare presso un Giudice delegato a ricevere una dichiarazione, o ad eseguire uno sperimento di fatto in altro circondario. Vedi nota 1. pag. 179

Real Rescritto de' 14 marzo 1817 che stabilisce da chi e

come si debbano pagare le indennità de' testimoni. Vedi nota 2. pag. ivi
Quando l'accusato non povero non anticipa le indennità dovute a' testimoni da lui dati in nota, se il magistrato rigetta la di lui domanda, si uniforma alla legge, pag. 180
Circolare del dì 8 luglio 1837 che sanziona doversi pagare anticipatamente dall' accusato le indennità dovute al Giudice, Cancelliere, e Pubblico Ministero, quando debbono uscire dalla residenza e condursi al domicilio de' testimoni legittimamente impediti, pag. . 181
Arresti della Suprema Corte di Giustizia de' 28 luglio 1848, e 11 marzo 1822, co' quali fu deciso, che ogni testimone dev'esser esaminato separatamente nella pubblica discussione, e deve prestare il giuramento di dire *tutta la verità*. Vedi nota 1. e 2. pag. ivi
Arresto de'30 aprile 1838, col quale fu deciso che il giudice non è obbligato di sentire tutt' i testimoni dati in nota dal querelante. Vedi nota 3. pag. . . . ivi
Circolare de' 18 giugno 1828, colla quale fu deciso che il giudice quantunque non compito l'esame de' testimoni a carico, può procedere a quello de' testimoni a discarico. Vedi nota 4. pag. ivi
Circolare de' 23 settembre 1837, colla quale fu disposto che i Giudici di Circondario debbono chiamare il pubblico Ministero anche nelle sentenze, che profferiscono senza pubblica discussione. Vedi nota 1. pag. . . 183
Circolare de' 6 ottobre 1819, colla quale fu stabilito che dalle dichiarazioni de' testimoni condannati a' ferri si possono trarre dal giudice semplici indicazioni. Vedi nota 1. pag. 185
Con arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 20 febbrajo 1834, 14, e 21 gennajo 1835 fu deciso che il Giudice deve porre a disamina i fatti assodati nella pubblica discussione da' testimoni a carico con quei risultati dalle pruove a discarico. Vedi nota 2. pag. 185

Circolare de' 15 marzo 1815, colla quale si danno le norme circa la redazione delle sentenze. Vedi nota 1. pag. 186
Altra circolare sullo stess' oggetto de' 30 ottobre 1819, pag. 188
Real Rescritto sullo stess' oggetto degli 8 marzo 1820, pag. ivi
Real Rescritto de' 12 aprile 1820, col qnale fn disposto che la mancanza di trascrivere nelle decisioni definitive il testo della legge porta a nullità nel solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell' imputato, pag. . 189
Altra circolare de' 27 settembre 1837 sulla redazione delle sentanze, pag. ivi
Circolare de' 5 luglio 1815, colla quale fu disposto che nelle sentenze, o decision non possono citarsi le lettere Ministeriali, se non quando portano ordini di Sua Maestà, pag. 190
Legge de' 9 dicembre 1825 sulla pubblicazione delle sentenze, e decisioni da farsi in udienza a pena di nullità. Vedi nota 2. pag. ivi
Ministeriale de' 6 agosto circa la notifica delle sentenze al Ministero pubblico, all'imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni ed interessi, alle parti civili, ed agli agenti delle amministrazioni dello stato. Vedi nota 1. pag. 191
Con arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 28 gennajo 1828 fu deciso che non si possono notificare atti di giustizia ne' dì festivi, pag. ivi
Se dopo la sentenza di non costa sopravvenissero de'nuovi lumi, si riaprirà la pnbblica discussione; ed espletato il nuovo giudizio, non si potrà ordinare altra istrnzione, ma devesi decidere definitivamente. Vedi nota 1. pag. 192
Se non sopravvenissero de' nuovi lumi, si ordinerà la conservazione in archivio, pag. ivi

Con arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 24 aprile 1823 fu deciso che pronunziato il non consta, ed ordinata la più ampia istruzione, per potersi tradurre l' imputato ad un secondo giudizio, deve questo necessariamente aver per base la nuova istruzione compilata, pag. 192
Con arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 30 agosto 1837 fu deciso che in caso di ferita punita diffinitivamente o amnistiata come pericolosa di storpio non può reintegrarsi il giudizio per lo storpio avverato, dopo il giudicato, pag. ivi
Real Decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia. Vedi nota 1. pag. 194
Circolare de' 2 luglio 1817 sulle spese di nutrimento, e di trasporto de' detenuti. Vedi nota 2. pag. ivi
Circolare degli 11 aprile 1818 a carico di chi è il mantenimento de' detenuti poveri in viaggio, non potendo proseguire il cammino. Vedi nota 3. pag. . . ivi
Circolare de' 19 giugno 1830 sul trattamento di grana 20 il giorno a' condannati per ciascuno durante il viaggio. Vedi nota 4. pag. ivi
Circolare de' 24 ottobre 1817, colla quale si riducono talune indennità dovute a' testimoni, uscieri, cancellieri e a' servienti comunali. Vedi nota 5. pag. . . ivi
Circolare de' 29 novembre 1817, colla quale si provvede come dee farsi per le spese occorrenti dopo la liquidazione finale. Vedi nota 6. pag. 195
Circolari de' 17 gennajo 1818, e 5 aprile 1823 colle quali si provvede sulle indennità di viaggio, e di soggiorno a' giudici istruttori, e loro cancellieri. Vedi nota 7. pag. ivi
Circolare del 1. agosto, e 12 settembre 1818, e 22 marzo 1820, colle quali vien disposto a quali persone son dovute le indennità di viaggio. Vedi nota 8. pag. ivi
Circolari de' 22 agosto 1818 e 1.º marzo 1820 colle quali è disposto quando gli uscieri del giudicato d' istruzione

hanno dritto alle indennità di viaggio, e di dimora. Vedi nota 9. pag. 195
Circolare de' 26 agosto 1818, colla quale si provvede alle indennità dovute a' becchini, ed altri operai. Vedi nota 10. pag. 196
Circolare de' 29 agosto 1818, che accorda ai cancellieri de' giudicati d'istruzione grana cinque per ogni dichiarazione. Vedi nota 11. pag. ivi
Circolari de' 12 settembre 1818, e 12 maggio 1824 circa le indennità dovute a' medici, e cerusici. Vedi nota 12. pag. ivi
Circolari de' 14 novembre 1818, e 4 agosto 1819 circa la spesa della stampa delle condanne profferite dalle gran Corte criminali. Vedi nota 13. pag. . . . ivi
Circolari de' 26 febbrajo 1820, e 2 luglio 1831, circa le indennità dovute a' pedoni. Vedi nota 14. pag . ivi
Circolare del 1. marzo 1820, circa le indennità dovute agli uscieri delle gran Corti criminali. Vedi nota 15. pag. 197
Circolare de' 18 marzo 1820, circa le indennità dovute a' supplenti de' giudici di Circondario, loro cancellieri, ed uscieri pei processi penali. Vedi nota 16. pag. ivi
Circolare de' 16 aprile 1822, circa le spese che occorrono pel trasporto degli assistenti spirituali ec. ec. Vedi nota 17. pag. ivi
Circolari de' 23 agosto 1822, e 17 aprile 1833, circa le spese di cibaria somministrata a' condannati a morte. Vedi nota 18. pag. ivi
Circolare de' 25 gingno 1823, che accorda l'indennità di grana 10 a' cancellieri di circondario, e d'istruzione per gl'interrogatori degl'imputati. Vedi nota 19. pag. ivi
Circolari degli 8 ottobre 1825, e 4 marzo 1826, colle quali sta prescritto in quali casi le gran Corti criminali si debbono servire de' propri uscieri fuori circondario. Vedi nota 20. pag. ivi

Circolare de' 25 febbrajo 1826, circa le indennità dovute agli eletti comunali per gli accessi che fanno come esercenti le funzioni di Pubblico Ministero negli esperimenti di fatto. Vedi nota 21. pag. 197
Circolare de' 22 agosto 1827, circa le spese per gli sperimenti di fatto che debbono depositarsi. Vedi nota 22. pag. 198
Circolare de' 22 agosto 1827, circa le indennità dovute a' cancellieri di Circondario pei processi istruiti come criminali, e poi dichiarati correzionali. Vedi nota 23. pag. ivi
Circolare de' 7 novembre 1827, circa le spese di vettura necessarie al trasporto delle persone ecclesiastiche, e frati di ordini religiosi assicurati alla giustizia. Vedi nota 24. pag. ivi
Circolare de' 17 febbrajo 1830, circa la pubblicazione per estratto delle condanne a pena criminale. Vedi nota 25. pag. ivi
Real Decreto de' 17 maggio 1830 sull'azione per lo ricupero delle spese di giustizia. Vedi nota 26. pag. . . ivi
Circolare de' 29 settembre 1830, circa le indennità dovute a' militari chiamati per testimoni. Vedi nota 27. pag. 199
Circolare de' 12 settembre 1832, circa le indennità da pagarsi a' relegati chiamati per testimoni. Vedi nota 28. pag. ivi
Circolare degli 11 gennajo 1833, circa i doveri che hanno i controlori nel far la tassa de' processi penali. Vedi nota 29. ivi
Circolare degli 8 giugno 1836, colla quale è prescritto che ne' giudizi de' contrabbandi in linea correzionale le spese debbono anticiparsi dall' amministrazione dei dazi indiretti. Vedi nota 30. pag. ivi
Circolare degli 8 luglio 1837, circa le indennità dovute al magistrato che per l'impedimento de' testimoni a discarico deve condursi nel loro domicilio. Vedi no-

ta 31. pag. 199
Circolare de' 4 luglio 1835, circa le spese che deve anticipare le parte civile ne' giudizi correzionali, e contravvenzionali. Vedi nota 32. pag. 200
Circolare de' 22 agosto 1818 che prescrive da chi debbano rendersi esecutori gli estratti delle sentenze correzionali per lo rimborso delle spese di giustizia. Vedi nota 33. pag. ivi
Real Decreto de' 15 agosto 1832, circa il termine da prendersi iscrizione ipotecaria in virtù di sentenze criminali, correzionali, e di polizia. Vedi nota 32. pag. 202
Real Decreto de' 21 settembre 1818 che sanziona di non mettere in libertà il detenuto che abbia espiata la pena di prigionia, se non giustifica il pagamento delle spese di giustizia. Vedi nota 1. pag. ivi
Real Decreto de' 21 giugno 1838 portante delle variazioni nel rito correzionale, e contravvenzionale. Vedi nota 1. pag. 204
Ciò che deve fare il condannato in linea correzionale, che voglia appellare alla gran Corte criminale. Vedi nota 1. pag. 208
Ragionamento dell'autore sul modo di custodia che dee ordinare il Giudice, quando il condannato voglia appellare dalla sentenza correzionale. Vedi nota 2. pag. ivi
Real Decreto de' 4 febbrajo 1828, circa la pena contro i detentori di armi vietate in casa senza licenza per iscritto della polizia. Vedi nota 1. pag. 218
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 28 maggio 1828, col quale fu deciso che il condannato il quale voglia appellare, abbia chiesto il modo di custodia ed il giudice non lo sottopose, non decade dall'appello. Vedi nota 1. pag. 219
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 13 gennajo 1819, col quale fu deciso che l'appello prodotto per atto di usciere è inammesibile. Vedi la stessa nota pag. ivi

Arresto della Corte di Cassazione de' 23 marzo 1816, col quale fu deciso che l' appello prodotto dal Pubblico Ministero dee essere intimato all' imputato. Vedi la stessa nota, pag. 219
Real Rescritto de' 26 luglio 1826, che prescrive da qual giorno incomincia la espiazione della pena in una causa individua, in cui uno si è acquetato, e l' altro abbia prodotto appello. Vedi la stessa nota, pag. ivi
Circolare de' 18 gennajo 1824, circa il termine da rimettersi i processi correzionali completati ne' rispettivi regi giudicati Vedi nota 1. pag. 220
Con altra Circolare degli 11 giugno 1836 fu raccomandata l' osservanza della predetta circolare de' 19 giugno 1824. Vedi la stessa nota, pag. ivi
Regole come debbono completarsi, e spedirsi i processi correzionali, e contravvenzionali per la tassa, pag. 221
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 20 giugno 1828, col qual fu deciso che senza nuovo dibattimento la gran Corte criminale in grado di appello, non può aumentare la pena. Vedi nota 1. pag. . 223
Real Rescritto de' 29 ottobre 1831, col quale fu disposto che la parte civile non può produrre gravame pei danni interessi contra una decisione di libertà non impugnata dal Pubblico Ministero. Vedi nota 1. pag. 224
Circolare de' 21 gennaio 1818, circa se l' esecuzione dei giudicati correzionali, e contravvenzionali spetta ai regi giudici o agli agenti del Ministero Pubblico presso di loro. Vedi nota 1. pag. 226
Circolare de' 14 febbrajo 1835, contenente le norme che dee osservare il regio Giudice nel caso che il detenuto che sta espiando la prigionia sia gravemente ammalato, non esistendo spedale pei detenuti, pag. 227
Altra sullo stess' oggetto de' 2 maggio 1835, pag. . . ivi
Circolare Ministeriale contenente alcuni articoli da tenersi presenti dalla commessione di censura per le spese di giustizia. Vedi nota 1. pag. 228

Real Decreto de' 16 novembre 1819 che stabilisce in ogni comune un supplente giudiziario, e le funzioni da esercitare. Vedi nota 1. pag. 232

Circolare de' 7 maggio 1836, colla quale fu prescritto che gli atti de' servienti communali illetterati adoperati dai supplenti giudiziari per le istruzioni de' processi penali si debbono redigere da' cancellieri comunali, e pagarsi le loro indennità. Vedi la contro nota, pag. . 233

Circolare de' 18 marzo 1820, colla quale fu prescritto che i supplenti giudiziari hanno il dritto alle indennità, pag. 234

Circolare de' 24 febbraio 1825, che accorda le indennità dovute agli Eletti Comunali per gli accessi che fanno com' esercenti le funzioni di Pubblico Ministero, pag. 235

Real Decreto de' 16 dicembre 1823, circa il modo da provvedere allorchè manchino contemporaneamente il Giudice, ed il Supplente del Capoluogo di un Circondario, pag. . . . .

Circolare de' 30 agosto 1837 la quale prescrive che il supplente del Giudice di Circondario assumendo le funzioni di costui deve indicarsi il motivo, per commessa, assenza, mancanza, o altro impedimento del giudice, pag. 236

Real Decreto de' 28 gennajo 1824, col quale sta stazionato che i regi giudici sono competenti per le contravvenzioni a' dazi di consumo che i comuni legalmente s' impongono. Vedi nota 1. pag. 240

Real Decreto de' 12 settembre 1831, col quale si prescrivono delle pene a' contravventori a' dritti delle privative volontarie, e temporanee che si stabiliscono nei comuni, pag. ivi

Circolare de' 5 luglio 1826, colla quale sta prescritto che le multe applicate per contravvenzioni urbane, e rurali vanno in beneficio de' comuni, ed in caso di appalto, agli appaltatori, pag. 241

Real Decreto de' 2 gennajo 1822, col quale fu sanzionato che le ammende di cui è parola nell' art. 35 delle leg. pen. sono diverse dalle ammende attribuite ai comuni dall' art.. 194 della legge de' 12 dicembre 1816. Vedi nota pag. 241

Con arresto de' 25 gennajo 1814 la Suprema Corte di giustizia decise che pronunziato il non consta per un delitto, o contravvenzione non può aprirsi nuovo dibattimento sul solo appello della parte civile per l'esame de' danni-interessi. Vedi nota pag. 243

Real Rescritto de'25 febbraio 1818, col quale fu disposto da chi debbono essere rimpiazzati nei casi di mancanza o impedimento i cancellieri de' giudicati istruzione. Vedi nota pag. 254

Circolare de' 25 settembre 1819, sullo stess' oggetto. Vedi nota pag. ivi

Circolare Ministeriale de' 20 novembre 1824, colla quale si dispongono delle misure di rigore contro i cancellieri che assistono nelle istruzioni de' processi criminali, nel caso che infrangono il segreto della istruzione. Vedi nota pag. 255

Circolare de' 25 aprile 1829, colla quale si fissano i confini tra la polizia giudiziaria, e la polizia ordinaria. Vedi nota 1. pag. 258

Real Rescritto contenuto nella Circolare degli 11 giugno 1834 circa i misfatti che si commettono a bordo dei legni mercantili di nazioni estere ne' porti del regno delle Due Sicilie. Vedi nota pag. 259

Real Decreto de' 4 febbrajo 1828, circa il modo particolare in cui debbono essere intesi tanto nella qualità di testimoni, che di querelanti ne' giudizi penali le persone costituite in dignità ed in carica. Vedi nota 1. pag. 275

Circolare de' 9 novembre 1831, con la quale fu prescritto che ne' giudizi criminali le spese di giustizia debbono anticiparsi dalle casse pubbliche, ancorchè l'of-

feso aiasi costituito parte civile. Vedi nota pag. . 277

Real Rescritto de' 4 aprile 1832, col quale fu sanzionato che lo straniero il quale si costituisce parte civile nell' esporre querela per misfatto, è tenuto a dar cauzione. Vedi nota pag. 270

Real Decreto del dì 8 gennajo 1840, col quale fu prescritto che lo sfreggio, avverandosi, vien qualificato per misfatto; ed in contrario, è delitto. Vedi nota 1. pag. 282

Circolare de' 26 agosto 1832, col quale fu ordinato che i regi giudici debbono astenersi di lasciar la residenza senza un positivo bisogno nell' assodare la pruova generica. Vedi nota 1. pag. 285

Circolare de' 29 maggio 1824, colla quale fu prescritto in quali casi fa d' uopo il concorso simultaneo di periti, e testimoni per lo stabilimento della pruova generica, pag. 286

Circolare de' 29 novembre 1819, colla quale fu disposto come debba stabilirsi l' ingenere suppletorio in causa di furto, nel caso che non vi siano testimoni di esistenza, e mancanza, pag. 287

Real Rescritto de' 26 aprile 1820, circa il modo di desumare un cadavere nelle Chiese per procedersi all' ingenere, pag. ivi

Real Rescritto de' 20 agosto 1828, circa il modo, con cui devesi accedere negli Ospedali militari per ricevere le dichiarazioni de' militari feriti, pag. . . 288

Circolare de' 13 giugno 1820, colla quale sta prescritto che quando verranno sorpresi i ruoli della contribuzione fondiaria, si esamini immediatamente l' affare. Vedi nota 1. pag. 289

Decreto de' 22 agosto 1826, col quale sta sanzionato il modo particolare, con cui si debbono sentire come testimoni talune persone costituite in dignità, e in carica. Vedi nota 1. pag. 309

Altro Real Decreto de' 12 ottobre 1827 sullo stess' oggetto.

Vedi nota pag. 310
Altro Real Decreto de' 27 agosto 1829, circa il modo di sentirsi le claustrali, pag. ivi
Real Rescritto de' 16 maggio 1818, circa il modo di citarsi come testimoni gli Ecclesiastici costituiti in dignità, pag. 312
Con Real Rescritto del 1. marzo 1823 fu chiamato in osservanza il precedente Real Rescritto de' 16 maggio 1818, pag. ivi
Circolare de' 26 febbrajo 1820, circa il modo come debbano citarsi i Sindaci Comunali. Vedi nota 1. pag. 313
Circolare de' 14 febbrajo 1827 del modo come debbono citarsi i ricevitori del registro, e bollo, pag. . . 314
Real Rescritto de' 15 marzo 1823, circa il modo come debbono citarsi i testimoni domiciliati nello Stato di Roma, pag. ivi
Circolare de' 28 agosto 1833, circa il modo come debbono citarsi i militari, pag. 315
Real Decreto de' 25 ottobre 1824, circa il modo come si debbono sentire i testimoni condannati a' ferri esistenti ne' bagni, pag. ivi
Real Decreto de' 18 luglio 1822, circa le norme da seguirsi nel caso che sia necessaria la testimonianza di persone dimoranti all' estero, pag. 317
Altro Real Decreto sullo stess'oggetto de' 22 dicembre 1834, pag. 318
Ministeriale Circolare de' 4 novembre 1835, colla quale fu prescritto che il testimone dee indicare nella sua deposizione la causa, e la scienza del fatto. Vedi nota 1. pag. 321
Real Rescritto de' 30 di ottobre 1819, col quale sta prescritto quando il Giudice può mettere in esperimento il testimone. Vedi nota 1. pag. 322
Real Rescritto de' 16 maggio 1827, col quale fu prescritto che al testimone posto in esperimento non compete indennità. Vedi la contro nota a pag. . . . ivi
Real Rescritto de' 14 agosto 1822, col quale furono pre-

scritta delle norme per allontanarsi talune persone che cercano di subornare i testimoni, pag. 324
Circolare de' 6 novembre 1824, colla quale fu prescritto che i notai non possono ricevere dichiarazioni in materia penale. Vedi nota pag. 325
Definizione delle voci *azione civile*, o sia presa a parte. Vedi nota 1. pag. 330
Circolare de' 3 novembre 1830, che prescrive quando deesi spedire dall'uffiziale di polizia giudiziaria il mandato di deposito. Vedi nota 1. pag. 333
Con altra Circolare de' 31 agosto 1831 venne inculcata l'osservanza della sopradetta Circolare, pag. . . 334
Circolare de' 30 luglio 1831, circa il modo come dee procedersi all'arresto degl'imputati in Chiesa, pag. 335
Circolare de' 30 ottobre 1833, circa il modo come debba procedersi all'arresto de' ricevitori del registro, e bollo, pag. ivi
Circolare de' 4 dicembre 1833, colla quale si prescrivono delle norme per porre in salvo il danaro, e le carte esistenti presso i ricevitori del registro, e bollo nel momento del loro arresto, pag. 336
Circolare de' 14 settembre 1833 per l'arresto de' militari, pag. ivi
Circolare de' 14 gennajo 1818, contenente delle disposizioni per lo disbrigo delle cause penali pei militari sotto giudizio presso le autorità pagane, pag. . . ivi
Real Rescritto de' 27 ottobre 1837, col quale fu raccomandata l'osservanza delle precedenti disposizioni per lo disbrigo degli affari penali che riguardano militari, pag. 337
Circolare de' 22 luglio 1835, circa il modo come debba eseguirsi il mandato di deposito, o di arresto; pag. ivi
Circolare de' 18 settembre 1836, colla quale si prescrive che il Giudice Istruttore avocando a se delle istruzioni, in caso che spedisca mandato di deposito, dee avvertire il Giudice del luogo dell'incolpato, pag. . 338
Circolare de' 30 aprile 1836, colla quale fu prescritto che

all' incolpato caduto in potere della giustizia dee darsi immediatamente l' interrogatorio. Vedi nota 1. pag. 340
Circolare de' 10 giugno 1826, colla quale fu disposto che i magistrati non possono accogliere le dichiarazioni degl' imputati per la pruova de' misfatti colla promessa di confidare nella Clemenza Sovrana, pag. . 341
Con Real Rescritto de' 22 marzo 1828 fu richiamato in rigorosa osservanza il disposto colla precitata Circolare de' 10 giugno 1826, pag. 342
Circolare de' 14 aprile 1832, colla quale fu prescritto che le autorità giudiziarie debbono avvertire il Direttore Generale ogni qual volta si faccia un deposito nella cassa delle ammende presso i ricevitori del registro, e bollo. Vedi nota 1. pag. 344
Circolare de' 19 settembre 1818, colla quale fu prescritto che sono esenti dalle formalità del registro, e bollo gli atti di mandato, di consegna, e di cauzione per gli effetti penali, pag. ivi
Real Decreto de' 5 novembre 1842, col quale fu prescritto che gl' imputati di matrimonio clandestino, ed i testimoni assistenti alla contrattazione clandestina sono esclusi dal beneficio della libertà provvisoria fuori carcere, pag. 351
Ministeriale del dì 22 ottobre 1831, circa il modo e la forma dell' atto di accusa, che dee fare il Pubblico Ministero. Vedi nota 1. pag. 357
Real Rescritto de' 24 dicembre 1823, che sanziona quando è ammissibile il ricorso contro la decisione di sottoposizione ad accusa. Vedi nota 1. pag. 365
Arresti della Suprema Corte di Giustizia de' 4 agosto, e 7 settembre 1813, co' quali fu deciso che la gran Corte non deve discutere in un atto solo, ma dividere le eccezioni della incompetenza, della prescrizione, e del giudicato, dedotte con una sola istanza. Vedi nota 2. pag. 365
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 26 giugno,

1818, col quale fu deciso che nella discussione di una eccezione perentoria dev' essere inteso l'accusato e il suo difensore. Vedi nota a pag. ivi
Circolare Ministeriale de' 5 aprile 1820, colla quale fu disposto che la gran Corte criminale trovando abbastanza fondata la reità dell' incolpato, deve dichiararlo in legittimo stato di accusa; e del modo come si debbono redigere le dichiarazioni in legittimo stato di accusa. Vedi nota 1. pag. 369
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 28 aprile 1826, col quale fu deciso che il Pubblico Ministero può rettificare l' atto di accusa, pag. 370
Circolare Ministeriale de' 23 agosto 1828, colla quale fu disposto che il processo scritto, e gli atti della istruzione quantunque resi pubblici, possono esaminarsi in Cancelleria, senza potersi estrarre fuori della Cancelleria medesima. Vedi nota 1. pag. 372
In quali casi, e per quali motivi può essere incompetente una gran Corte criminale, o un regio Giudice. Vedi nota 1. pag. 377
Quando un atto, un verbale è nullo. Vedi nota 2. pag. ivi
Quando l' incolpato à il dritto di far valere le nullità, e proporle anche dopo la decisione definitiva. Vedi nota 1. pag. 379
In qual modo dee farsi lo sperimento di fatto. Vedi nota 1. pag. 380
Real Rescritto de' 18 aprile 1827, col quale fu sanzionato quando la gran Corte criminale può ammettere la domanda di esperimento di fatto. Vedi nota 1. pag. 381
Circolare de' 17 dicembre 1834, colla quale fu ordinato che le gran Corti criminali debbono in un verbale segreto indicare i motivi, per i quali diffidano di delegare uno sperimento di fatto ad un Giudice Regio, e perciò decidono di accedervi esse gran Corti criminali; verbale che debbesi inviare a S. E. per ottenersi il permesso dello accesso, pag. 382

Il Giudice delegato nell'eseguire uno sperimento di fatto dee ricevere il giuramento dagl'individui che adoprerà per lo sperimento. Vedi la contro nota alla pag. . 383
Real Rescritto de' 14 marzo 1832, col quale fu disposto che gli accusati debbono anticipare il pagamento delle indennità dovute a' testimoni chiamati a di loro istanza. Vedi nota 1. pag. 387
Circolare de' 24 luglio 1818, circa il modo come debbono formarsi i certificati d'indigenza. Vedi contro nota alla pag. ivi
Altra circolare de' 7 novembre 1835 sulli medesimi certificati. Vedi contro nota alla pag. 388
Quali persone le leggi Romane escludevano dal far testimonianza in giudizio. Vedi nota 2. pag. 397
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 15 febbraio 1819, col quale fu deciso che il sospetto complice di un reato può sentirsi in pubblica discussione a carico di un altro imputato del reato medesimo. Vedi nota 1. pag. 399
Real Rescritto de' 2 giugno 1832, col quale fu disposto che ne' venerdì di marzo non si giudichino cause di morte. Vedi nota 1. pag. 403
Idea della pubblica discussione presso i Romani. Vedi nota 1. pag. 405
Circolare de' 20 febbraio 1820, circa l'abuso della facoltà di trattar le cause a porte chiuse. Vedi nota 1. pag. 406
Circolare de' 10 dicembre 1831, colla quale fu disposto che la discussione è diretta dal presidente. Vedi nota 1. pag. 409
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 5 dicembre 1817, col quale decise, che non è in arbitrio della gran Corte dichiarare non necessario un testimone prodotto a difesa dall'incolpato, quando questi insista di udirsi. Vedi nota pag. 410
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 6 marzo 1819, col quale fu deciso che la convinzione morale de' giu-

dici dev' essere esclusivamente attinta dalla pubblica discussione. Vedi nota pag. 411
Arresto della Suprema Corte di Giustizia del 27 giugno 1821, col quale fu deciso che nel corso della pubblica discussione, la gran Corte criminale non può negare di udir i testimoni per non essere stati prodotti nel termine a difesa. Vedi nota pag. ivi
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 17 agosto 1827, col quale fu deciso che se un principale produca nuovi testimoni nella pubblica discussione, la gran Corte non può ricevere le dichiarazioni de' testimoni medesimi. Vedi nota pag. ivi
Il Pubblico Ministero può colle sue orali conclusioni modificare il suo atto di accusa. Vedi nota 1. pag. . 421
Arresto della Suprema Corte di Giustizia del dì 8 gennaio 1827, col quale decise che un imputato di misfatto e di delitto dev'essere sempre giudicato dalla gran Corte criminale pel reato maggiore. Vedi nota 1. pag. . 423
Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 14 gennaio 1835, col quale fu deciso che quando di due reati l' uno è maggiore e l' altro minore qualunque sia il luogo dell' arresto, il giudice dal reato maggiore trae a se la cognizione del minore, purchè il minore non sia misfatto speciale: quando sono uguali, il luogo dell' arresto determina la prevalenza delle giurisdizioni. Vedi nota pag. ivi
Con quanti giudici votanti si debbono prendere le deliberazioni dalle gran Corti criminali, o Speciali. Vedi nota 2. pag. ivi
Arresto della Suprema Corte di giustizia de' 29 gennajo 1819, con la quale fu deciso che le gran Corti criminali hanno l'obbligo di elevare apposita quistione su i fatti di scusa, di legittima difesa, della involontarielà secondo il fatto li presenta. Vedi nota 1. pag. . . 428
La legge si contenta che il giudice decide le quistioni di fatto col suo sano criterio morale, cioè che sia co-

scenziosamente convinto. Vedi nota 1. pag. . . . 429

Colla risoluzione della quistione di fatto si viene a conoscere se un tal reato sia effettivamente avvenuto, e chi ne sia l' autore o complice; e colla risoluzione della quistione di dritto, si viene ad infligere la pena a colui che sia stato dichiarato colpevole del fatto criminoso. Vedi nota 1. pag. 430

Real Decreto de' 28 marzo 1823, col quale fu sanzionato che le gran Corti criminali nelle decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea debbano aggiungere, che dopo l' espiazione della pena l' omicida debba star lontano dal domicilio degli offesi nella distanza non minore di trenta miglia. Vedi nota 1. pag. 432

Altro Real Decreto de'27 giugno 1823, il quale sanziona che le disposizioni del precedente decreto abbiano vigore anche nella Sicilia. Vedi nota pag. 433

Real Decreto degli 11 maggio 1835, col quale fu sanzionato che sotto nome di offesi menzionati nel precedente decreto s' intendono i genitori dell' ucciso, o altri ascendenti, i figli o altri discendenti, i fratelli, e le sorelle in secondo grado, i conjugi e gli affini negli stessi gradi durante però il matrimonio quanto agli affini. Vedi pag. ivi

Arresti della Suprema Corte di giustizia de' 7 gennaio, e 15 marzo 1833, co' quali fu deciso che pronunziato il non costa ed ordinata la più ampia istruzione, per potersi tradurre l' imputato ad un secondo giudizio, deve questo aver per base la nuova istruzione compilata. Vedi nota pag. 434

Legge de' 7 aprile 1828, colla quale si stabiliscono delle pene agli usurai, i quali sono giudicati dalle gran Corti criminali. Vedi nota pag. ivi

Definizione della ordinanza, sentenza, decisione, ed arresto; nonche della preparatoria, interlocutoria, e definitiva. Vedi nota 1. pag. 438

Cosa significa la espressione legale *il ricorso verrà discusso nell' interesse della legge*. Vedi nota 1. pag. . 441
Quali sono le decisioni che nascono dalla risoluzione delle quistioni di dritto. Vedi nota 1. pag. 442
Il Pubblico Ministero è facoltato produrre ricorso contro le decisioni di libertà pronunziate nel giudizio di sottoposizione ad accusa o precedentemente, quando emergono da risoluzione di principì di dritto a tenor della circolare de' 13 ottobre 1813. Vedi nota pag. . . ivi
La parte civile non à dritto a produrre ricorso per annullamento pei danni, ed interessi civili contro le decisioni di libertà non impugnata dal Pubblico Ministero. Vedi nota pag. ivi
Cosa è l' associazione illecita Vedi nota 3 pag. 450
Quando il reato è accompagnato da violenza pubblica. Vedi nota 4. pag. ivi
Come si fa il giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati. Vedi nota 1. pag. 451
Ne' misfatti di evasione è competente la gran Corte Speciale. Vedi nota 1. pag. ivi
Pei recidivi in delitto sono competenti i regi giudici. Vedi nota 2 pag. ivi
Real Decreto de' 12 dicembre 1850 che prescrive con qual numero di giudici votanti si debbono prendere dalle gran Corti criminali, o speciali le decisioni sieno preparatorie, che interlocutorie, e diffinitive. Vedi nota 1. pag. 454
Quando l' alterazione in un atto si reputa consumata. Vedi nota 1. pag. 459
Cosa sia atto autentico, cosa sia atto pubblico, e cosa sia scrittura privata. Vedi nota 1. pag. 460
Real Decreto de' 4 ottobre 1831, che prescrive doversi preventivamente garentire il pagamento dell' ammontare del debito, delle spese e de' danni-interessi, quando si attaccano di falso le scritture private. Vedi nota 1. pag 462

Circolare de' 29 ottobre 1817, colla quale si è disposto che l'iscrizione in falso contro un atto del processo non sospende il giudizio di condanna principale. Vedi nota 1. pag. ivi

Real Rescritto del dì 11 novembre 1818, in ordine alla falsità ne' biglietti del lotto. Vedi nota pag. . . 463

Ministeriale de' 4 dicembre 1819 circa la facoltà di collazionare ne' giudizi di falsità la copia del documento attaccato di falso. Vedi nota pag. 464

Circolare de'22 gennajo 1820, la quale prescrive la esibizione che il reggente è tenuto di fare delle polizze bancali attaccate di falso. Vedi nota pag. . . . ivi

Real Decreto de' 21 giugno 1842, col quale si prescrive che in materia di falsità in scrittura privata, il querelante dee fare all'autore del falso due interpellazioni consecutive se vuole, o no avvalersi della scrittura attaccata di falso. Vedi nota 1. pag. . . . 465

Arresto della Suprema Corte di Giustizia de'19 aprile 1826, col quale fu deciso che il testamento olografo deve considerarsi come una scrittura privata. Vedi nota pag. . ivi

Arresto della Suprema Corte di Giustizia de' 13 luglio 1827, col quale fu deciso che la mancanza della numerazione delle scritture che debbono servire di comparazione nelle cause di falsità, e la mancanza in esse della soscrizione del giudice, del cancelliere, e delle parti presenti in giudizio, mena a nullità. Vedi nota 1. pag. 466

Arresti della Suprema Corte di giustizia de' 5 gennajo 1821, e 7 dicembre 1810, co' quali fu deciso che impugnandosi come falsa una scrittura privata, il procedimento si appartiene al giudice del luogo, in cui si è fatto uso della scrittura arguita di falso Vedi detta nota pag. ivi

Arresti della Suprema Corte di giustizia de' 17 marzo 1823 e 2 aprile 1827, coi quali fu deciso che il luogo, in cui si mette in opera una frode deve regolare la competenza sì nel caso di negativa di una cosa rice-

vuta, come in quello di alterazione di marchi privati. Vedi detta nota pag. 466

Le pene pronunziate contro il cancelliere sono inflitte per semplici omissioni senza dolo; mentre se tali omissioni derivassero per oggetto di favorire una delle parti, il cancelliere incorre in pene maggiori sazionate dalle leggi penali. Vedi nota 1. pag. 474

Real Decreto de'17 luglio 1833, col quale fu sanzionato che le perizie, le quali dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali si debbono eseguire come quelle ne'reati di falsa moneta. Vedi nota 1. pag. 475

Real Decreto de' 2 agosto 1830, col quale fu sanzionato che le perizie per lavori di oro e di argento si debbono eseguire come quelle ne' reati di falsità di monete. Vedi detta nota pag. ivi

Simile disposizione fu sanzionata pei lavori di lustrini, galloni, frange, ed altre opere di argento, ed oro filato con decreto de' 2 gennajo 1833. Vedi nota a pag. 476

Il condannato in contumacia si dee reputare non in una assoluta privazione de' dritti civili, ma bensì in una semplice sospensione, durante il termine di cinqne anni. Vedi nota 1. pag 479

Il giudice civile nel caso di domanda di pagamento de' danni interessi, non deve occuparsi che sull' ammontare de' danni, giacchè la iscrizione nell'albo de'rei assenti è considerata come una formale dichiarazione di reità. Vedi nota 2 pag. ivi

Real Decreto de' 3 giugno 1834, col quale fu sanzionato che alle parole scritte nell' art. 473 proc. pen. si debbano sostituire le seguenti, cioè che qualunque individuo della forza pubblica nel procurare l' arresto del dichiarato *pubblico inimico* potrà far uso delle armi. Vedi nota 1. pag. 483

Come si punisce la fuga semplice e la violenta de' condannati. Vedi nota 1. pag. 485

Casi di complicità. Vedi nota 1. pag. 487

Anche il magistrato civile può punire i delitti commessi

nel locale di udienza, e nel tempo della udienza stessa. Vedi nota 1. pag. 489

Circolare de' 2 maggio 1818, colla quale fu disposto che il giudice istruttore deve attendere l'approvazione del Procurator generale quando commetta qualche istruzione al giudice diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto; o di richiamarla dal giudice, cui si trova commessa per ricommetterla ad altro giudice. Vedi detta nota pag. ivi

Real Rescritto de' 20 giugno 1818, col quale venne stabilito che se la Corte Suprema di giustizia risolvendo un conflitto giurisdizionale, rimetta la causa al giudice ch' essa crede competente, in questo caso il giudice al quale si è fatto il rinvio dee pronunziare sul merito, senza poter nuovamente discutere la competenza. Vedi detta nota pag. 490

Legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile per la garantia de' funzionari dipendenti dall' amministrazione medesima. Vedi nota 1. pag. 504

Real Rescritto de' 29 luglio 1818, col quale fu sancito che i funzionari dell' amministrazione civile sono coverti di garantia per reati di falsità di documenti relativi alla contabilità delle loro amministrazioni nello esercizio delle proprie funzioni. Vedi sotto-nota a pag. . ivi

Legge de' 19 ottobre 1818, colla quale fu sanzionato che i pubblici funzionari non potranno per reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la sovrana autorizzazione: e dà le regole pel giudizio contro i medesimi, e che non debbono considerarsi funzionari pubblici i notaj, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile, gli uscieri, ec. Vedi nota pag. . 505

Ministeriale de' 5 gennaio 1820, col quale fu sanzionato che i cancellieri di regio giudicato van compresi pure tra i funzionari dell' ordine giudiziario coverti di garantia. Vedi nota pag. 507

Real Rescritto de' 22 marzo 1820, col quale fu sanzionato

che le norme fissate per lo procedimento contro i funzionari non sono applicabili contro i patrocinatori, i notaj, gli uscieri, ec. ec. Vedi nota a pag. . . . 508
Ministeriale del 29 agosto 1827, colla quale fu prescritto che i cancellieri sostituti sono esclusi dal beneficio della garantia quando non sono chiamati a supplire le funzioni di cancellieri proprietari; e godono della garantia quando funzionano in rimpiazzo de' cancellieri proprietari, e commettono reati in officio. Vedi sotto nota a pag. ivi
Decreto de'3 aprile 1820, col quale fu sanzionato che i giudici di Circondario per i reati commessi in ufficio sono giudicati dalle gran Corti criminali. Vedi sottonota pag. ivi
Decreto de' 10 settembre 1823, col quale fu sanzionato che la garantia si estende agl' impiegati nel servizio sedentario, o misto de' dazi indiretti. Vedi nota pag. 509
Decreto de' 22 marzo 1823, col quale fu sanzionato che gl' impiegati civili che per reati comuni, o per reati commessi in ufficio vengono sottoposti ad un giudizio penale, rimangono sospesi di soldo, e di funzioni, ma gli viene corrisposta una mensuale prestazione. Vedi pag. ivi
Circolare de' 10 dicembre 1823, colla quale si stabiliscono le norme come gl' impiegati sottoposti a giudizio debbono esigere in ogni mese la corrisponsione sopraindicata a titolo di soccorso. Vedi sotto nota, pag. . 510
Circolare de' 15 novembre 1823, colla quale fu stabilito che i Procuratori generali hanno l' obbligo di manifestare a S. E. gl' impiegati finanzieri che fossero tradotti in giudizio. Vedi sotto nota pag. 511
Decreto del dì 8 settembre 1823, col quale fu stabilito che la prestazione sudetta da pagarsi agl' impiegati della forza attiva de' dazi indiretti si debba prelevare dalla massa generale del risparmio. Vedi nota pag. . 512
Decreto de' 7 febbraio 1828, col quale fu sanzionato che agl' impiegati detenuti in carcere per debiti civili sarà accordato per un mese il soldo che essi godono; e che

dopo due mesi si procederà alla loro destituzione. Vedi sotto nota a pag. 512
Ministeriale de'6 marzo 1824, colla quale fu stabilito se i ricevitori del registro e bollo sono coverti di garantia, pag. ivi
Real Rescritto de' 27 marzo 1824, col qnale venne stabilito da quale Corte dee esser giudicato qnel funzionario dell' ordine gindiziario che quando commette un reato in uffizio trovasi nella classe di quei funzionari che debbono essere giudicati dalla Corte, e pria di essere giudicato viene elevato nella classe di qnei che debbono essere giudicati dalla Suprema Corte di giustizia. Vedi nota a pag. 513
Decreto de' 3 maggio 1824, col quale fu sanzionato che il regio giudice sospeso avrà a titolo di sovvenzione la metà o il terzo del soldo. Vedi nota pag. 514
Real Rescritto de' 21 settembre 1825, col quale fu stabilito che i sindaci comunali che funzionano da uffiziali dello Stato civile non sono coverti di garantia per reati commessi nell' esercizio di tali funzioni. . . 515
Legge doganale de'19 giugno 1826, circa la garantia degl' impiegati doganali. Vedi nota pag. 516
Legge de' 26 dicembre 1827 circa la garantia degl' individui della gendarmeria reale. Vedi nota pag. . . ivi
Circolare de' 26 aprile 1838, colla quale si distinguono le prime indagini sommarie, dalla istruzione o processura gindiziaria contro i giudici. Vedi nota pag. . . . 517
Altra Ministeriale de' 19 maggio 1832, circa il modo da compirsi e raccogliersi le indagini sommarie sulla condotta de' regi giudici. Vedi sottonota pag. . . . 518
Real Rescritto de'15 marzo 1828, circa la garantia che godono i cancellieri comunali pei reati relativi alle funzioni di cancelliere presso il conciliatore, e presso il supplente gindiziario comunale. Vedi nota pag. . . 520
Circolare da' 10 luglio 1828 circa la garantia degl'individui della gendarmeria. Vedi nota pag. ivi
Decreto de' 29 dicembre 1828, col qnale fu sanzionato

che i cancellieri de' commissari di polizia pei reati commessi nell' esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sono coverti di garantia. Vedi nota pag. . . 522

Real Rescritto de' 26 ottobre 1830, col quale fu sanzionato che gl' individui della gendarmeria reale non godono della garantia per reati commessi nell' esercizio di funzioni puramente militari. Vedi nota pag. . . ivi

Real Rescritto de' 26 novembre 1836 circa il modo, e forma del giudizio contro i funzionari coverti di garantia. Vedi nota pag. 523

Circolare de' 7 giugno 1837, colla quale fu disposto, che i componenti della camera notariale non godono del beneficio della garantia. Vedi nota pag. 525

Circolare de' 7 dicembre 1838, con la quale vengono definiti e stabiliti i reati in ufficio commessi dal funzionario, per li quali gode la garantia. Vedi nota pag. 526

Il magistrato sciolto dalla garantia e sottoposto ad un regolare giudizio rimane sotto un modo di custodia, fuori carcere, fino al giorno della pubblica discussione. Vedi nota pag. 530

Decreto de'18 luglio 1844, relativo alla violazione de' luoghi di custodia, e di pena. Vedi nota pag. . . . 541

Real Rescritto de' 7 settembre 1819, col quale fu sanzionato che nell' elenco delle prigioni non vanno compresi i luoghi di custodia, che i vescovi possono stabilire ad oggetto di restringere gli ecclesiastici per misure disciplinari. Vedi nota 3. pag. 544

Pena contro l'uffiziale pubblico, che senza necessità ritenga, o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni. Vedi nota pag. . . 545

Pene contro i custodi, che ricevono un individuo in prigione, senza legale mandato o sentenza di chi ne à il potere dalla legge. Vedi nota 1. pag. 546

Non potranno escarcerarsi i condannati a prigionia, dopo espiata la pena, se prima essi non documentino o il pagamento delle spese di giustizia, o la indigenza

ne' modi legali. Vedi nota 2 pag. 546
Pene contro gli uffiziali pubblici che omettono, o ricusano di deferire ad un richiamo diretto a comprovare le detenzioni illegali, ed arbitrarie. Vedi nota pag. . 548
Non son pagati i soldi a' custodi delle prigioni circondariali se non in vista di un certificato di buon servizio de' rispettivi giudici regi. Vedi nota pag. . . ivi
Pene contro i carcerieri che si permettano atti arbitrari su i detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni. Vedi nota pag. . 549
La prescrizione in caso di recidiva rimane interrotta. Vedi nota 2 pag. 555
Decreto de' 21 luglio 1813 in ordine alla prescrizione delle pene pronunziate in materia criminale. Vedi nota pag. 557
Real Rescritto de' 7 marzo 1822 ; col quale fu sanzionato che la prescrizione dell'azione penale nascente da misfatti, delitti, e contravvenzioni rispettivamente viene interrotta dagli atti giudiziari, ed il tempo a prescrivere incomincia a decorrere dall' ultimo atto giudiziario. Vedi nota a pag. 559
Decreto del 1. febbrajo 1819, col quale vien prolungato a sei mesi il termine stabilito a prescrivere le trasgressioni forestali. Vedi nota 1. pag. 559
Cosa significa pena proporzionata. Vedi nota 1. pag. . ivi
Motivi, e principi, su i quali fu fondata la riabilitazione de'condannati, dopo espiata la pena. Vedi nota 1. pag. 561
Real Rescritto de' 7 maggio 1851 , col quale fu dilucidato l' atto Sovrano d'indulgenza del di 30 aprile 1851. 567
Delle misure disciplinari. Vedi nota 2. pag. 572
Arresto della Suprema Corte di giustizia de' 23 aprile 1828, col quale fu deciso che le condanne pronunziate contro i patrocinatori debbono essere precedute da citazioni contro i medesimi a giorno fisso per venire a discolparsi. Vedi nota 1. a pag. 573
Caratteri della violenza pubblica. Vedi nota 1. pag. . 588
Dilucidazione, e spiega dell' art. 470. Vedi nota pag. . ivi

Il *minimum* dell' ammenda criminale o correzionale per le città di Napoli, Palermo, Catania, e Messina è di duc. 6; per le altre città del Regno è di duc. 3: il *maximum* poi è di duc. 100: essa non è mai data come pena principale. Vedi nota 8 pag. 588
Quando vi è recidiva di contravvenzione, e come và punito il recidivo di essa; quando vi à reiterazione; come và punito il reiteratore di due, o più misfatti; il reiteratore di due o più delitti, o più contravvenzioni. Vedi nota 1. a pag. 589
Può il giudice ordinare una verifica, se l' imputato del danno forestale reclami contro la valutazione fatta dagli agenti forestali. Vedi nota 1. pag. 592
Definizione dell'usurpazione semplice, e come si punisce. Vedi nota 1, pag. 593
Cosa sono le interdizioni a tempo, ed in che consistano. Vedi nota 2 pag. 595
La giustizia correzionale e di polizia può esigere anche le cauzioni ed obblighi dalle parti. Vedi nota 1 pag, . 597
In materia forestale l' accusato può essere ammesso a transazione o pria del giudizio, o pria che la sentenza si renda esecutiva. Vedi detta nota pag. ivi
I cancellieri dei regi giudicati debbono tenere diversi registri ancor per le materie civili, di cui si farà parola nel secondo volume. Vedi nota 1. pag. . . . 599
Nelle cancellerie delle gran Corti criminali deve tenersi altro registro ai termini della circolare del 1. luglio 1835. Vedi nota 1. pag. 601
Delle formalità, e de' visti che debbono accompagnare taluni registri. Vedi nota 1. pag. 604
Si descrivono tutt' i regolamenti per leggi particolari. Vedi nota 1. pag. 605
Appendice alla nota della pag. 451 in ordine alla composizione delle Corti speciali, ossia reale rescritto de' 7 maggio 1851. Vedi pag. 609

FINE.

INDICE

DELLE FORMOLE CONTENUTE NELL' INTERO PRIMO VOLUME.



FORMOLA I. — Della querela con dimanda di punizione, pag. 613
FORMOLA II. — Della ratifica della precedente querela. . 614
FORMOLA III. — Della querela con costituzione di parte civile 615
FORMOLA IV. — Della procura speciale per esporre querela a nome di un terzo 616
FORMOLA V. — Della dichiarazione resa da un offeso impossibilitato a presentarsi innanzi al Giudice, e questi perciò si è recato nel domicilio di quello assistito dal Cancelliere per ricevere la detta dichiarazione . 618
1.ª FORMOLA VI. — Della ordinanza per citare i periti . 619
2.ª FORMOLA VI. — Certificato del Cancelliere attestante la non comparsa de' periti 620
3.ª FORMOLA VI. — Mandato di accompagnamento contra i periti non comparsi 621
4.ª FORMOLA VI. — Verbale che sottopone il perito non comparso ad un giudizio correzionale 622
5.ª FORMOLA VI. — Verbale di giuramento che prestano i periti separatamente dal rapporto generico . . . 623
6.ª FORMOLA VI. — Dell'ingenere. 624
7.ª FORMOLA VI. — Del secondo ingenere 625
FORMOLA VII. — Dell' interrogatorio 626

4

Formola VIII. — Ordine al custode delle prigioni pag. 627
Formola VIII. *bis.* — Ordinanza di libertà provvisoria . 628
Formola IX. — Altra Ordinanza di libertà provvisoria, dopo svanito il pericolo di vita 629
Formola X. — Verbale di obbligo di mandato per la residenza 630
Formola X. *bis.* — Altro verbale di obbligo per presentarsi ad ogni ordine della giustizia 631
Formola XI. — Altro verbale di obbligo per consegna . 632
Formola XII. — Verbale di rinunzia alla istanza privata. 633
Formola XIII. — Sentenza di abolizione dalla azione penale per la rinunzia accettata. 634
Formola XIV. — de' rapporti settimanili per delitti in colletiva 635
Formola XV. — Rubrica da scriversi sulla veste del processo correzionale 636
Formola XVI. — Certificato di perquisizione negativa . 637
Formola XVI. *bis.* — Perquisizione con carichi . . . 638
Formola XVII. — Citazione per la pubblica discussione in linea correzionale. 639
Formola XVIII. — Ordinanza per posizione a discarico . 641
1.ª Formola XIX. — Verbale di pubblica discussione . 642
2.ª Formola XIX. — Deliberazione, colla quale resta sospesa la pubblica discussione, ed aggiornata per altro dì per mancanza di testimoni 645
3.ª Formola XIX. — Mandato di accompagnamento contro i testimoni contumaci 646
4.ª Formola XIX. — Altro verbale di pubblica discussione con la parte civile in giudizio. 647
5.ª Formola XIX. — Verbale di pubblica discussione con eccezioni e ripulse, e con mancanza del querelante, e di taluni testimoni. 648
Formola XX. — Verbale con presieguo di pubblica discussione 649
Formola XXI. — Cedola per citarsi alla pubblica discussione il querelante, o testimoni che dimorino in un

Circondario diverso da quello ove si dee procedere alla pubblica discussione . . . . pag. 650
Formola XXII. — Verbale per ricevere delle dichiarazioni con giuramento in pubblica discussione in virtù di foglio istruttorio inviato da altro giudice regio. 651
Formola XXIII. — Della sentenza di condanna 653
Formola XXIV. — Altra sentenza, quando in giudizio non vi è parte civile 655
Formola XXV. e XXVI. — Altra sentenza di condanna. 656
Formola XXVII. — Questa formola è la stessa di quella sudetta 25, e 26 pag. ivi
Formola XXVIII. — Della notifica della sentenza correzionale 661
1.ª Formola XXIX. — Della dimanda del condannato che intende prodnrre appello, non che della presentata, e della ordinanza relativa 662
2.ª Formola XXIX. — Verbale che il Cancelliere dee redigere per l'obbligo dell'appellante in linea di consegna semplice 664
3.ª Formola XXIX. — Verbale di obbligo per canzione dell'appellante 665
Formola XXX. — Verbale de' guardaboschi 666
Formola XXXI. — Ordinanza di un giudice Istruttore, colla quale si attribuisce la preferenza nella compilazione degli atti generici 669
Formola XXXII. — Del rapporto di un pubblico funzionario che denunzia un reato 670
1.ª Formola XXXIII. — Della querela per misfatti . . 671
2.ª Formola XXXIII. — Verbale di perizia di animali, ed altri oggetti assicurati alla giustizia 672
3.ª Formola XXXIII. — Verbale di ricognizione di animali, ed altri oggetti assicurati alla giustizia . . . 673
4.ª Formola XXXIII. — Ordinanza colla quale gli oggetti assicurati alla giustizia vengono consegnati al proprietario 674
5.ª Formola XXXIII. — Del Verbale di consegna de' suddetti oggetti 675

1.ª Formola XXXIV. — Verbale di arresto in flagranza. 676
2.ª Formola XXXIV. — Verbale di perizia, e suggellazione di armi . . . . pag. 678
3.ª Formola XXXIV. — Altro verbale di flagranza . . 679
Formola XXXV. — Certificato del Cancelliere sullo annunzio di un reato per pubblica voce 681
1.ª Formola XXXVI.—Ordinanza di accesso del Giudice. 682
2.ª Formola XXXVI. — Verbale di accesso del Giudice per reperto di un cadavere 683
Formola XXXVII. — Verbale d'ingenere principale per la invenzione di un cadavere 684
1.ª Formola XXXVIII. — Verbale di ricognizione del cadavere della persona ignota 686
2.ª Formola XXXVIII.—Verbale di giuramento de'periti sanitari per autopsia cadaverica con accesso sul luogo. 687
Formola XXXIX. — Verbale di ricognizione del cadavere per assicurarsi della causa della morte 688
Formola XL. — Relazione de' periti sanitari nella sezione di un cadavere 689
Formola XLI. — Ingenere per l'effrazione della porta, o finestra 690
Formola XLII. — Ingenere suppletorio, reperto, visite domiciliari, suggellazione, e quasi flagranza 691
Formola XLIII. — Visita domiciliare, e di reperto . . 694
1.a Formola XLIV. — Ordinanza per procedere co' testimoni di specie e co' periti ad un ingenere sulla circostanza di luogo pubblico. 696
2.a Formola XLIV. — Verbale di pruova generica per assodare la qualifica di luogo pubblico coll'intervento de' testimoni di specie 697
3.a Formola XLIV. — Cedola di assegnazione per la comparsa de' testimoni da sentirsi nella compilazione del processo per misfatti. 699
Formola XLV. — Mandato di accompagnamento contro i testimoni renitenti 700
Formola XLVI. — Foglio istruttorio 701

1.ª Formola XLVII. — Dichiarazione di un testimone di specie . . . . pag. 702
2.ª Formola XLVII. — Dichiarazione di un sordo muto illetterato 704
3.ª Formola XLVII. — Verbale di contradizione tra due o più testimoni 705
4.ª Formola XLVII. — Dichiarazione di un sordo-muto che sa scrivere 706
5.ª Formola XLVIII. — Ordinanza per mandare in carcere per esperimento i testimoni reticenti a dir la verità 707
Formola XLIX. — Dissuggellazione, e ricognizione di oggetti assicurati con reperto. 708
Formola L. — Contenente l' atto di ricognizione di oggetti sotto reperto 710
1.ª Formola LI. — Atto di affronto di una persona non indicata per nome, ma per semplici connotati . . 712
2.ª Formola LI. — Verbale sulle qualità morali del dirubato 714
Formola LII. — Atto legale di affronto. 715
Formola LIII. — Mandato di deposito contra un imputato. 717
Formola LIV. — Interrogatorio di un' arrestato 718
Formola LV. — Mandato per la residenza della gran Corte criminale 719
Formola LVI. Mandato per lo palazzo di giustizia della gran Corte criminale con l' obbligo dell' imputato . 720
Formola LVII. — Obbligo del mallevadore per la consegna dell' imputato, ammesso dalla gran Corte criminale a tal modo di custodia 721
Formola LVIII. — Obbligo che fa lo stesso imputato di presentarsi ad ogni ordine della gran Corte colla penale di somma determinata 722
Formola LIX. — Atto di accusa 723
1.ª Formola LX. — Intervento in causa della parte civile presso la gran Corte criminale 724
2.ª Formola LX. — Atto di notifica da farsi dall' usciere

della gran Corte criminale dell'intervento suddetto. pag. 725
Formola LXI. — Ordinanza per l' apertura del termine de' cinque giorni 726
Formola LXII. — Domanda per uno sperimento di fatto . 727
Formola LXIII. — Verbale di sperimento di fatto. . . 728
Formola LXIV. — Posizione a discarico che presenta l'imputato 730
Formola LXV. — Verbale di pubblica discussione innanzi la gran Corte criminale. 732
Formola LXVI. — Decisione della gran Corte. . . . 736
Formola LXVII. — Ricorso in Suprema Corte di Giustizia 738
Formola LXVIII. — Atto di deposito di un documento arguito di falso 739
Formola LXIX. — Interpellazione per gli atti privati, che si vogliono arguire di falso 740
Formola LXX. — Dichiarazione della risposta all' atto precedente 741
Formola LXXI. — Verbale di contraddizione delle parti, cioè del querelante, e querelato nel giudizio di falso. 742
Formola LXXII. — Verbale per la verifica di monete false. 744
Formola LXXIII. — Mandato ordinante la presentazione in carcere dell' imputato assente 746
Formola LXXIV. — Intimazione del sopraddetto mandato. 747
Formola LXXV. — Altro editto da notificarsi alli parenti dell' imputato contumace. 748
Formola LXXVI. — Verbale della pubblica discussione nel giudizio contumaciale 749
Formola LXXII. — Verbale per la restituzione degli oggetti pervenuti presso i giudizii penali 751
Formola LXXVIII. — Avviso, o elenco di oggetti rubati, ed assicurati con reperto, e di ignoto padrone . 752

FINE.

CONSIGLIO GENERALE
di
PUBBLICA ISTRUZIONE

Rip. *Car.*

Num. 12.

Napoli 6 *novembre* 1850

Vista la dimanda del Tipografo Francesco Azzolino con che à chiesto porre a stampa l' Opera intitolata — *Guida de' Regj Giudici e Cancellieri Circondariali dell' Avvocato Gaspare Attanasio.*

Visto il parere del signor D. Carmine Preziosi.

Si permette che la suindicata Opera incominci a stamparsi, però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso D. Carmine Preziosi non avrà attestato di aver riconosciutò nel confronto esser l' impressione uniforme all' originale approvato.

Il Presidente interino
Francesco Saverio Apuzzi
Pel Segretario interino
Pietro Calandrelli aggiunto